

CODICE CIVILE

SPIEGATO

DAI SUOI MOTIVI E DAGLI ESEMPJ

CODICE CIVILE

SPIEGATO

DAI SUOI MOTIVI E DAGLI ESEMPJ

CON LA SOLUZIONE, *SOTTO CIASCUN ARTICOLO*,

DELLE DIFFICOLTÀ E DELLE PRINCIPALI QUESTIONI CHE PRESENTA IL TESTO,
E CON LA DEFINIZIONE DI TUTTI I TERMINI DEL DRITTO

DI

G. A. ROGRON

AVVOCATO AI CONSIGLI DEL RE ED ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Seconda versione italiana

ESEGUITA

su la quinta edizione francese

Col confronto delle leggi romane; e col supplimento della
Legislazione e Giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie

DA

Michele della Croce Petrucci.



TOMO QUINTO

NAPOLI

A SPESE DEL NUOVO GABINETTO LETTERARIO

Strada Quercia N.° 17 e 18

1832.



LIBRO TERZO

DE' DIFFERENTI MODI DI ACQUISTARE LA PROPRIETÀ.

TITOLO VII.

DELLA VENDITA.

Il contratto di vendita è stato originato dalla *permuta*, siccome lo attesta la legge romana. *Origo emendi vendidique a permutationibus coepit.* Di fatto, prima della introduzione della moneta, che è il segno rappresentativo di tutte le cose, alcuno non poteva comprare una cosa, che cedendone un altra che gli era superflua, o meno utile di quella che desiderava proccurarsi: quindi all' articolo 1707 del Codice civile vedremo che la maggior parte delle regole per le vendite si applicanò alla permuta.

CAPITOLO PRIMO

Della natura e della forma della vendita.

Art. 1582. La vendita è una convenzione, colla quale uno si obbliga a dare una cosa, e l' altro *a pagarla*.

Può farsi con atto autentico, o con iscrittura privata.

A pagarla—Tre cose sono di essenza nel contratto di vendita, una cosa venduta, il prezzo di questa cosa, il consenso delle parti: *res*, *pretium et consensus* (articolo 1135 del Codice civile).

O con scrittura privata — La vendita non è un contratto solenne; non è suggettato ad alcuna forma particolare. Quindi si può fare per atto autentico, sotto firma privata, ed *anche verbalmente*; ma in questo ultimo caso non si potrebbe provare la vendita, se non quando il prezzo fosse al di sotto del valore di centocinquanta franchi (articolo 1341 eod.); a meno chè non esistesse un principio di pruova per iscritto o qualche altro caso di eccezione (articolo 1347 e 1348 cod.). Il contratto di vendita è sempre sinallagmatico, commutativo ed a titolo oneroso (articolo 1102, 1104 e 1106 eod.).

SU L' ARTICOLO 1582.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1 in princ. e §. 2, ff. *de contrahenda emptione*; L. 32, §. 1, ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 2, ff. *de obligationibus et actionibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1582 del Codice civile corrisponde all' articolo 1427 delle Leggi civili, così conceputo:

» La vendita è una convenzione, colla quale uno si obbliga a dare » una cosa, e l' altro a pagarne il prezzo ».

» Può farsi con atto autentico, o con scrittura privata ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1056, 1058, 1271, 1276, 1339, 1560 e 1860 delle Leggi civili; e gli articoli 755, 772 e 830 delle leggi della procedura ne' giudizj civili.

2. Non può dirsi perfezionato il contratto di compra-vendita quando il venditore non abbia pur anche fissato la dilazione promessa per una parte del prezzo, ed il compratore non abbia cerziorato il venditore di accettare le altre condizioni da lui imposte; comecchè durante i trattati sieno avvenuti de' pagamenti in conto.

(C. A. C. 20 maggio 1811. *Nicotera*, *Stella* c. *Monforte*; C. 3, 127).

3. Il contratto mediante il quale si acquista una cosa parte con denaro contante, e parte colla cessione di altra cosa, è contratto di compra-vendita, e non di permuta.

(C. C. N. 5 gennajo 1815, *Spagnoli*, *Silvestri* c. *Carrara* e *Tuzj*).

4. Il contratto di compra-vendita è fra i contratti commutativi e sinallagmatici; ne' quali è d' essenza che una delle parti deve adempiere agli obblighi da essa accettati; qualora l' altra non manca ne' suoi.

(C. C. N. 27 gennajo 1817; *Acampora*, *Maresca* c. *Chio*).

Art. 1583. *È perfetta* fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore *riguardo al venditore*, appena che si è convenuto della cosa e del prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa: nè si sia pagato il prezzo.

È perfetta — Nella vendita, basta il solo concorso della volontà per esser perfetto il contratto: *Consensu sicut obligationes in emptionibus, venditionibus*: e perciò dicesi contratto consensuale (articolo 1106 del Codice civile). D'altronde questa disposizione è la conseguenza dell'articolo 711 del Codice civile, il quale stabilisce che la proprietà si trasferisce *per effetto delle obbligazioni*; vale a dire, senza che siavi, come un tempo, necessaria la tradizione.

Riguardo al venditore — Ma non a riguardo dei terzi, i quali possono avere su la cosa venduta diritti anteriori alla vendita. Per esempio, se il venditore non era il vero proprietario della cosa, colui al quale apparteneva conserva il diritto di revindicarla.

SU L'ARTICOLO 1583.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 8, §. si idem, ff. *de periculo et comodo rei venditae*; instit. *de exceptione et venditione*; L. 17, Cod. *de fide instrumentorum*; LL. 1 e 4 Cod. *de periculo et comodo rei venditae*; L. 11 ff. *de evictionibus*; L. 7, ff. *de periculo et comodo rei venditae*; L. 6, Cod. eod. tit., L. 11 ff. *de diversis regulis juris*; L. 54, ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 35, §. 4, L. 36 ff. *de contrahenda emptione*; L. 20, Cod. *de pactis*; L. 10, Cod. *de rei vindicatione*; L. 11, Cod. *de act. emp. et vend.*; L. 27, Cod. *de rei vindicatione*; L. 6, Cod. *de haeredit. vel actione vendita.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1583 del Codice civile è uniforme all'articolo 1428 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 862, 1062, 1063, 1064, 1430 e 1436 delle Leggi civili.

2. » Considerando, che la vendita fatta dal signor Gian Francesco » Tulli con iscrittura privata debitamente registrata di un fondo nella » villa Nepezzano, e di alcuni canoni di fondi enfiteutici a beneficio del » signor Medoro Urbani, ricevè la sua perfezione al tempo della soscri- » zione, essendosi già convenuto fra le parti della cosa e del prezzo, e » che perciò il dominio passò di diritto al compratore, anche senza la » tradizione, e prima di pagarsene il prezzo; e ciò per l'articolo 1583 » del Codice civile in vigore, sotto il cui impero seguì la vendita sud- » detta: »

» Considerando, che l'articolo prenarrato si allontana dalla giuri- » sprudenza romana, e deve perciò condurre a diversità di conseguenza. » La vendita per diritto romano non trasferiva il dominio al comprato- » re senza la tradizione, e perciò una vendita fatta successivamente a » due compratori valeva solamente per colui, che ne aveva avuto il pos- » sesso, tuttochè fosse stato posteriore nell'acquisto, *L. 15*, *de rei vin- » dicat.*, quandochè attualmente anche senza possesso, il primo compra- » tore acquista il dritto alla cosa, e non già la sola azione personale » alla cosa: »

» Considerando, che colla seconda vendita fatta dallo stesso signor » Tulli al signor Angelo Procedi, non poteva il secondo acquistar domi- » nio sulli fondi a lui venduti, mentre si trovava il dominio trasferito » al primo compratore signor Urbani: e sebbene il signor Procedi avesse » trascritto l'atto autentico di compra, pure nulla ciò aggiunge a conso- » lidare in lui il dominio, che dal venditore signor Tulli non poteva » essergli trasferito. Di fatti, la trascrizione era in Francia di necessità per » l'articolo 25 della legge di brumajo anno 7, che prescrisse questo do- » vere in tutti gli atti traslativi di dominio; ed in caso di mancanza di » trascrizione, non potevano quegli atti essere opposti a' terzi, che aves- » sero di poi contrattato con colui che trasferiva: ma colla pubblicazio- » ne del Codice civile fu abrogata quella legge della necessità, e degli » antichi effetti della trascrizione: »

» Considerando, che la convenzione fatta dal signor Tulli col signor » Urbani del pagamento del prezzo, che il secondo doveva fare al primo » in giorno determinato, non autorizzava il signor Tulli a recedere dal- » la vendita per la mancanza di pagamento, senza mettere in mora il » signor Urbani: »

» Considerando, che il vizio della scrittura privata fra Tulli, ed » Urbani di non esservi la menzione del numero degli originali, non può » giovare per l'articolo 1325 del Codice civile al signor Tulli, che l'e- » seguì per parte sua, allorchè chiese innanzi al giudice di pace contro » al signor Urbani il pagamento della penale convenuta, e per la stessa » ragione, questa eccezione non può giovare al signor Procedi, che ha » causa dal signor Tulli: »

» Considerando, che l'oppignoramento del fondo nella villa Nepez- » zano, avrebbe prodotta la nullità delle due vendite successive fatte dal » signor Tulli per l'interesse del creditore oppignorante, secondo il pre- » scritto negli articoli 692, e 693, Cod. di procedura: che nella specie » attuale quel creditore non è in giudizio; di lui si afferma soltanto, » che fosse soddisfatto sul prezzo di quella vendita dal signor Procedi; » ed a lui saran sempre salve le ragioni come di diritto: ma non potrà » lo stesso signor Procedi giovarsi di una iscrizione, che a lui non ap- » partiene: «

» Per queste considerazioni la Corte suprema non conoscendo viola-
» zione alcuna di legge nella decisione della Corte di appello di Lancia-
» no, anzi conoscendo di esservisi uniformata, rigetta il ricorso. »
(S. C. G. N. 26 luglio 1817; *Tulli* c. *Procedi*; Supp. 1818 n.° 1)

Art. 1584. La vendita può farsi puramente e semplicemente, o sotto condizione *sospensiva*, o risolutiva.

Può altresì avere per oggetto due, o più cose alternativamente.

In tutti questi casi, il suo effetto è regolato *co' principj generali* delle convenzioni.

Sospensiva — In questo caso, la vendita non è perfetta, e non esiste realmente se non quando si è verificata la condizione: (articolo 1181 del Codice civile).

Co' princìpi generali — Vedi gli articoli 1181 e seguenti, 1183 e seguenti, e 1189 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 1584.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 8, §. 1, ff. *de periculo et comodo rei venditae*; L. 5, Cod. eod; L. 34, §. 6, tit. ff. *de contrahenda emptione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1584 del Codice civile è uniforme all' articolo 1429 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1134, 1126, 1142 e 2060 delle Leggi civili.

Art. 1585. Quando si vendono delle mercanzie non *in massa*, ma a peso, *numero*, o *misura*, la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio del venditore, finchè esse non siano pesate, numerate, o misurate. Il compratore però può chiederne o la consegna, o i danni ed interessi, se vi è luogo, nel caso d' inadempimento dell' obbligazione.

In massa — Vale a dire, in totalità, per un solo e medesimo prezzo, siccome se vi vendo per quattrocento franchi, tutte le biade che sono nel mio granajo.

Numero e misura — Per esempio, se vi vendo tutte le biade che sono nel mio granajo a trenta franchi la misura. Fino a che non si è misurata, non si sa quanta ve ne ho venduta, *non apparet quantum, venierit*, il prezzo è stato stabilito per ciascuna misura che vi si troverà; sino a quando non abbiamo determinato il numero delle misure, la cosa rimane ancora a mio rischio. Se la cosa perisce in tutto o in parte, mi dovrete soltanto il prezzo delle misure, che ne resteranno. In questo caso non si può mettere a vostro rischio e condannarvi a pagare ciò che è perito, poichè non se ne poteva determinare la quantità non essendo ancora misurata. Sarebbe egualmente lo stesso se vi avessi venduto quaranta misure del frumento che si trova nel mio granajo: sino a che non sarà misurato, non consta quale sia la quantità che vi ho venduta: *Nondum apparet quid venierit*, poichè il frumento doveva esser misurato. Quindi se quello che sta ne' miei granai perisce, perirà a mio danno. In questo senso la vendita non è perfetta, e la proprietà degli oggetti non vi è trasferita.

SU L' ARTICOLO 1585.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 35, §. 5; L. 62, §. 2, ff. *de contrahenda emptione*; L. 2, Cod. *de periculo et comodo rei venditae*.

GIURISPRUDENZA.

1. Nella vendita fatta a misura, il pericolo che avvenga prima della misura è a carico del venditore.

(C. C. N. 1 luglio 1812; *Fioreserra* c. *Perrotta*).

2. Allora quando nel contratto di vendita di grani siasene determinata la quantità, la consegna non è valida se non è fatta a peso.

(C. C. N. 14 gennajo 1814; *Onorato* c. *Tangredi*).

3. Sulle cose fungibili, dovuti in numero, peso e misura si acquista dritto di credito e non già azione domenicale.

(C. C. N. 1 febbraro 1815; *Sinno* c. *Martini*).

4. La cosa contrattata dal procuratore a nome del mandante col di lui denaro, si acquista sempre al dominio del mandante medesimo: cotesto principio non sempre basta perchè si acquisti al mandante il dominio della cosa contrattata in di lui nome, e col di lui peculio;

ma se la cosa è mobile, e suggetta a peso e misura, è necessario che consegnandosi al compratore sia pesata, e misurata; nè prima di questo atto necessario, la vendita dicesi perfetta e trasferisce il dominio.
(S. C. G. N. 16 giugno 1828; *Ginestoux* c. *Cordiglia*)

Art. 1586. Se al contrario le mercanzie siano state *vendute in massa*, la vendita è perfetta, quantunque le mercanzie non siano state ancora pesate, numerate, o misurate.

Vendute in massa — Siccome nell'esempio precedente, se vi ho venduto tutto il mio frumento per quattrocento franchi se questo vien a perire, ne sopporterete la perdita, e mi dovrete pagare i quattrocento franchi, imperciocchè la cosa era determinata: dal momento della vendita, è rimasta a vostro rischio e pericolo.

SU L' ARTICOLO 1586.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 35, §§. 5 e 6; L. 62, §. 2, ff. *de contrahenda emptione*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1586 del Codice civile è uniforme all'articolo 1431 delle Leggi civili.

Art. 1587. Riguardo al vino, all'olio, ed alle altre cose, le quali per usanza si assaggiano prima della compera, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le abbia *assaggiate ed approvate*.

Assaggiate ed approvate — Questo articolo forma una specie di derogazione al principio che ogni obbligazione contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si obbliga è nulla (articolo 2173 del Codice civile); imperciocchè risulta dal testo dell'articolo che il compratore potrà sempre dire che non sono di suo gradimento. Il motivo della derogazione,

è il gran numero di liti che avrebbero luogo su la quistione di sapere se il compratore abbia o pur no occasione di rifiutare il genere.

SU L' ARTICOLO 1587.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 4, in princ. e §. 1, ff. *de periculo et comodo rei venditae*; L. 34, §. 5, ff. *de contrahenda emptione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1587 del Codice civile è uniforme all' articolo 1432 delle Leggi civili

Art. 1588. La vendita fatta col patto dell' assaggio si presume sempre fatta sotto condizione *sospensiva*.

Sospensiva — Sino a che il compratore non ha dichiarato che la cosa gli conviene, non vi ha vendita; e se viene la cosa stessa a perire, la perdita stà per il venditore (artícolo 1582 del Codice civile). Nè diversamente aveva luogo per dritto romano: si considerava la condizione come risolutoria.

SU L' ARTICOLO 1588.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 4, ff. *de periculo et comodo rei venditae.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1588 del Codice civile è uniforme all' articolo 1433 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1134 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 1589. *La promessa di vendere* equivale alla vendita, quando esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo.

La promessa di vendere — È una convenzione mercè la quale alcuno si obbliga verso di un altro a vendergli una cosa per un determinato prezzo, fino a che quegli al quale è fatta la promessa, non promette di comprare, rimane obbligato soltanto colui che ha fatta la promessa di vendere, ma dal momento che l'altro ha promesso di comprare, avvi il consenso e la obbligazione reciproca, e la promessa equivale alla vendita.

SU L' ARTICOLO 1589.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1589 del Codice civile è uniforme all' articolo 1434 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1056, 1127, e 1436 delle Leggi civili.

2. Non si contiene semplice promessa di vendita, ma vendita perfetta in quel contratto nel quale il creditore graduato e discusso abbia venduto il fondo di cui era per divenire aggiudicatario, abbenchè si fosse obbligato di stipulare nuovo strumento dopo la giudiziale aggiudicazione:

(C. A. C. 17 gennajo 1812; *Crispo* c. *Migliorini*; C. 3, 364).

3. Il patto di preferenza in caso di vendita posto in un contratto di mutuo, previo apprezzo da farsi da due periti, dev' essere eseguito; poco importa che siasi apposto con patto separato verso la fine della dispositiva, e dopo il patto della ipoteca speciale; giacchè la prelazione in caso di vendita, abbenchè convenuta separatamente, fa parte dello stesso contratto, ed i patti che si appongano incontinenti col consenso delle parti debbono aversi come indistintamente apposti nello stesso atto e meritano esecuzione.

Il patto di preferenza si uguaglia ad una promessa di vendita sospesa dalla condizione, se, e quando al proprietario piacesse di vendere: quindi una vendita fatta in dispregio di questo patto è nulla, ed il compratore deve resilire dal contratto:

(S. C. G. N. 30 marzo 1819; *Cortese* c. *Valentini*).

Art. 1590. Se *la promessa di vendere* siasi fatta con caparra, ciascun de' contraenti è in libertà di recedere dal contratto.

Quegli che l'ha data, perdendola;

E quegli che l' ha ricevuta; restituendo il doppio.

La promessa di vendere — Le caparre possono darsi o al momento del progetto di vendita, o allorchè la vendita è stata conchiusa e diffinita. In quest' ultimo caso non è più in libertà di recedere dal contratto, e le caparre sono considerate siccome un acconto del prezzo. Ma nel primo caso colui che dà le caparre consente a trasferirne la proprietà, se ricusa di conchiudere la vendita proposta: quegli che la riceve si obbliga a restituirla al doppio, nel caso che il rifiuto derivi da lui. Quindi allorchè la promessa di vendita è fatta con le caparre, non vale interamente come vendita, poichè le parti possono desisterne perdendo le caparre.

SU L' ARTICOLO 1590.

LEGGI ROMANE.

Argomento d. l. a L. 35, in prin. ff. *de contrahenda emptione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1590 del Codice civile corrisponde all' articolo 1435 delle Leggi civili.

Art. 1591. Il prezzo della vendita dev'esser *determinato* e specificato dalle parti.

Determinato — O almeno è necessario che ci sieno dei dati che possono servire a determinarlo (articolo 1129 del Codice civile). Vi vendo il mio vino al prezzo medesimo del primo contratto che sarà fatto. Del rimanente il prezzo dev' esser regolare. Se non avesse alcuna proporzione con la cosa, il contratto non sarebbe che una donazione simulata sotto l' aspetto di una vendita.

SU L' ARTICOLO 1591.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, §. 1, L. 7, §. 162; L. 35, §. 37, ff. *de contrahenda emptione*; L. 15, Cod. eod. tit.

L' articolo 1591 del Codice civile è uniforme all' articolo 1436 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. » Considerando in quanto alla prima quistione, che a' termini » di questa legge è di principio, che nel contratto di compra e vendi- » ta il prezzo si repúta certo per legge, non ostante che quello che se » ne sia originariamente stabilito dalle parti contraenti, per clausola del » contratto possa accidentalmente accrescersi in progresso; e che quindi » la compra e vendita così pattuita non è meno certa, quantunque con- » dizionale ne sia una parte del prezzo: »

» Considerando, che nel contratto di compra e vendita di cui si » tratta, le parti ne convennero il prezzo in ducati 100 con dichiara- » zione, che il compratore ne avrebbe pagato l' ulterior quantità, che » nel termine di anni sei da' periti di consenso eligendi ne sarebbe sta- » ta fissata, qualora in quel periodo di tempo dal venditore proclamata » non si fosse la ricompra, che a favor suo erasi convenuta: »

» Considerando, che un contratto di questa natura, non può pre- » sentare che l' idea di una sola vendita, perfetta nella sua origine, ne » siegue, che la Corte di appello di Lanciano abbia fatta una falsa ap- » plicazione de' principii della materia, assumendo, che l' atto, di cui » è quistione, contenga due contratti di vendita, l' uno perfetto, ma da » risolversi *sub conditione*; l' altro assoluto, ma da perfezionarsi, me- » diante l' apprezzo de' periti: » Rigetta.

(C. C. N. 26 agosto 1812; *Rocchi* c. *Anzellotti*; Supp. 1818 n.° 6).

2. In un contratto di compra-vendita il prezzo si reputa certo per legge non ostante che quello che si è originariamente stabilito, dalle parti contraenti possa per clausola del contratto accidentalmente accrescersi col progresso.

(S. C. G. N. 18 aprile 1818; *Giampellustia* c. *Zuccaro*).

Art. 1592. Può per altro rimettersi *al giudizio d' un terzo: se questi non voglia* o non possa diffinirlo, la vendita è nulla.

Al giudizio di un terzo — Imperciocchè con questo mezzo, quantunque il prezzo non sia *determinato* dalle parti, può esserlo.

Se questi non voglia — Allora non avvi vendita, poichè non vi è prezzo. Le parti avendo convenuto quel prezzo che sarebbe determinato dal terzo, non si può aver per certo che abbiano voluto, in mancanza di lui, riportarsi ad altra persona

SU L' ARTICOLO 1592.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 35, §. 1, ff. *de contrahenda emptione*; L. ult. Cod. tit.; L. 25, in prin. ff. *locati conducti.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1592 del Codice civile è uniforme all'articolo 1437 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. La promessa di vendita fatta sotto le antiche leggi, e con la quale le parti, quanto al prezzo, si sian rimesse a quel che diranno due periti di consenso eligendi, è valida e deve eseguirsi:
(C. A. A. 17 aprile 1815; *De Stefanis* c. *Umani*).
2. L'offerta del prezzo per la compra di un terreno ritualmente accettata dal venditore colla condizione che l'acquirente debba mantenere gli affitti che vi si trovano, rende la vendita perfetta priachè se ne sia stipulato l'istrumento, e l'affitto che il venditore avesse posteriormente fatto è nullo, abbenchè questo strumento di affitto fosse di data anteriore a quello della vendita.
(C. A. A. 6 marzo 1815; *De Carolis* c. *Novelli*; C. 2, 107).
3. Idem.
(C. A. A. 11 settembre 1811; *Vanni* c. *Vanni*, C. 2, 106).

Art. 1593. Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico *del compratore.*

Del compratore — Di fatto, quantunque il venditore ed il compratore siano reciprocamente debitori l'uno dell'altro, nondimeno il compratore che deve il prezzo si considera come debitor principale, e le spese degli atti sono a suo carico (articolo 1248 del Codice civile). Queste spese d'altronde servono a dargli i titoli per giustificare i suoi diritti sull'oggetto venduto.

SU L' ARTICOLO 1593.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1593 del Codice civile corrisponde all'articolo 1438 delle Leggi civili, così conceputo:

» Le spese degli atti e le altre accessorie della vendita sono a carico » del compratore, salve le particolari convenzioni.

Vedi l'articolo 1454 delle Leggi civili.

CAPITOLO II.

Delle persone che possono comprare o vendere.

Art. 1594. Possono *comprare* o *vendere* tutti coloro, ai quali la legge nol vieta.

Comprare o vendere — La vendita è di dritto comune; quindi ciascuno può comprare o vendere, se non è dichiarato incapace dalla legge. Le incapacità generali, sono quelle che colpiscono i minori, gl' interdetti, le donne maritate (articolo 1124 del Codice civile). Vi sono ancora delle particolari incapacità. Quegli a cui il creditore ha sequestrato gl' immobili non può venderli dal giorno in cui gli è stato denunziato il sequestro (articolo 692 del Codice di procedura). Il fallito non può più vendere dal giorno del fallimento; imperciocchè è spogliato dell' amministrazione de' suoi beni (articolo 442 del Codice di commercio). Abbiamo di già osservato che il morto civilmente poteva comprare e vendere (articolo 25 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1594.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 2, e L. 26, ff. *de contrahenda emptione*; L. 10, ff. *de curatoribus furioso*; L. 6, ff. *de verborum obligationibus*; L. 12 ff. *de usurpationibus et usucaptionibus*; L. 13, §. 29, ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 3, Cod. *de in integrum restitutione minorum*; L. ultim. Cod. *de vendendis rebus civitatis*.

L' articolo 1594 del Codice civile è uniforme all' articolo 1439 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1078, 1441, 1442, 1732 e 2127 delle Leggi civili; l' articolo 771 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. La vendita di annue entrate fatta da un particolare ad un luogo pio, dopo le leggi dell' ammortizzazione, non può essere impugnata dal venditore quando l' abbia egli ratificata col fatto, e deve tale vendita dichiararsi valida, ancorchè non siasi stipulato istromento.

(C. A. C. 13 ottobre 1812; *Baratta*, *Bellesci*, c. *Regio demanio*; C. 3. 36).

3. La vendita di annue entrate fatta da un comune del regno sotto le antiche leggi, deve dichiararsi nulla se è mancante di regio assenso, e se non è provato che il denaro sborsato dal compratore sia stato versato in utile dello stesso comune.

(C. A. A. 27 settembre 1815; *Comune di Francavilla* c. *Fibioni*; C. 2. 222).

Art. 1595. Il contratto di vendita *non può aver luogo* tra i conjugi fuori de' tre casi seguenti;

1.° Quando uno de' conjugi giudizialmente separato cede all' altro de' beni *in pagamento de' di lui diritti*;

2.° Quando la cessione che il marito fa alla moglie, anche non separata, è fondata sopra una causa legittima, come sarebbe il *rinvestimento* de'di lei immobili alienati, o del danaro a lei spettante, se questi immobili o danaro non cadano in comunione;

3.° Quando la moglie cede al marito de'beni *in pagamento d'una somma* da lei promessagli in dote, *quando siasi esclusa la comunione*;

Salve, in questi tre casi, le ragioni degli eredi delle parti contraenti, quando ne risulti alcun vantaggio indiretto.

Non può aver luogo — Si è temuto che sotto l' apparenza di una vendita, i conjugi non si proccurino de' vantaggi

proibiti. D' altronde, la donna non può fare alcun atto senza l' autorizzazione del marito, quindi sarebbe stato necessario tollerare che costui avesse fatto da giudice e parte nel tempo stesso, autorizzando la moglie a trattare con lui.

In pagamento de' di lui dritti — Questo è piuttosto un pagamento forzato che una vendita. Tale contratto dicesi dazione in pagamento: *datio in solutum*. Il debitore dà un oggetto qualunque al creditore, il quale consente di riceverlo in pagamento del suo credito.

Il rinvestimento—o reimpiego. Quindi questi due casi non sono limitativi, ma sono citati come esempi. Basta che la cessione del marito abbia una causa legittima ed evidente, e che ne faccia piuttosto un atto di amministrazione che una vendita propriamente detta.

In pagamento di una somma — Che dicesi ancora contratto, *datio in solutum*.

Quando siasi esclusa la comunione — Imperciocchè sotto il regime della comunione, l' usofrutto de' beni della donna spetta al marito di pieno dritto, quindi nulla ha potuto promettergli particolarmente in dote; mentrechè sotto la regola dotale ella può constituirsi la dote in denaro, in pagamento della quale può dare un immobile parafernale, il quale non sarebbe inalienabile (articolo 1553 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1595.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 31 §. 4, ff. *de donationibus inter virum et uxorem*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1595 del Codice civile è uniforme all' articolo 1440 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1053, 1413 e 1366 delle Leggi civili.

Art. 1596. *Non possono essere aggiudicatarj*, sotto pena di nullità, nè direttamente, nè per interposte persone,

I tutori, de' beni di coloro de' quali hanno la tutela;

I mandatarj, de' beni che sono incaricati di vendere;

Gli amministratori, de' beni de' Comuni o' degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura;

I pubblici ufiziali, de' beni nazionali che si vendono col lor ministero.

Non possono esser aggiudicatari — Tutti coloro de' quali fa parola l' articolo debbono invigilare affinchè i beni sieno portati al maggior prezzo possibile. Se si fosse loro permesso di rendersi aggiudicatari, si sarebbero messi in opposizione i loro interessi coi loro doveri, ed avrebbero potuto cercar di allontanare gli oblatori, per ottenere i beni ad un prezzo minore.

SU L' ARTICOLO 1596.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5 Cod. *de contrahenda emptione*; L. ultim. Cod. *de fide et jure hastae fiscalis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1596 del Codice civile è uniforme all' articolo 1441 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 373 e 1864 delle Leggi civili; e l' articolo 797 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1597. I giudici, i loro supplenti, i magistrati, ch' esercitano il ministero pubblico, i cancellieri, gli uscieri, i procuratori, i difensori ufficiosi ed i notai, non possono diventar cessionarj *delle liti, ragioni ed azioni litigiose* che sono di competenza del tribunale nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, *sotto pena di nullità*, dei danni, interessi e delle spese.

Delle liti, ragioni, ed azioni litigiose — Il ministero di tutte queste persone è di concorrere ciascuna secondo le loro

funzioni affinchè sia renduta la giustizia, e le liti finiscano con le sentenze; quindi non doveva loro permettersi di farne traffico. È vero che i notari non adempiono alcuna funzione presso i tribunali per la decisione delle controversie; ma siccome le parti sovente ricorrono ad essi per esporre i loro diritti litigiosi e consultarli a tal riguardo, e siccome esercitano spesso il ministero di conciliatori, si è temuto che non abusassero della confidenza che loro viene accordata per acquistare a vil prezzo diritti litigiosi.

Sotto pena di nullità — Questa nullità, siccome nell'articolo precedente è relativa. Non può essere invocata dai compratori. Essi han violata la legge che gli vietava di acquistare; non possono farsi un titolo del proprio delitto per resilire dalla compra.

SU L' ARTICOLO 1597.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1597 del Codice civile è uniforme all' articolo 1442 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1545 e 1547 delle Leggi civili.

CAPITOLO III.

Delle cose che possono essere vendute.

Art. 1598. Si può vendere tutto ciò ch'è in commercio, quando leggi particolari non ne abbiano *vietata l'alienazione.*

Vietata l' alienazione — Siccome l' immobile dotale che è inalienabile (articolo 1554 del Codice civile); i beni di un maggiorato.

SU L'ARTICOLO 1598.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 6 e 8, §. 1; L. 15, §. 1; LL. 22, 23, 24, 32 e 34, §§. 1 e 2; LL. 52, 53, 62, §. 1, ff. *de contrahenda emptione*; L. 8, §. 2, ff. *de periculo et comodo rei venditae*; L. 39, §. 3, ff. *de evictionibus.*

L'articolo 1598 del Codice civile è uniforme all'articolo 1443 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 463, 465, 572, 1082, 1367 e 2132 delle Leggi civili.

Art. 1599. La vendita della cosa altrui *è nulla*: essa può dar luogo al risarcimento de' danni e degl' interessi, quando *il compratore abbia ignorato* che la cosa fosse d' altri.

È nulla — Questa vendita era valida secondo l'antica giurisprudenza ed il dritto romano; ma dal perchè era valida, non se ne conchiudeva che la proprietà poteva esser trasferita al compratore, poichè il venditore non poteva cedere su la cosa diritti che non aveva; soltanto ne risultava che il venditore non poteva esimersi dal restituire la cosa sotto il pretesto che non gli apparteneva, poichè alcuno non può trarre vantaggio dal suo proprio dolo: che nel caso di evizione doveva indennizzare il compratore: che costui poteva se la cosa gli era stata rilasciata, possederla e prescriverla, Tali risultamenti han luogo sotto l'impero del nuovo dritto. La vendita dà luogo ai danni ed interessi (articolo 1599 del Codice civile). Può servire a prescrivere (articolo 2265 cod.). Di tal che, se in tal senso s'intendesse, si potrebbe ancora dire che la vendita è valida. Ma è molto più giusto dichiararla nulla; imperciocchè non può trasferire la proprietà, ed il compratore può sempre dimandarne la nullità al momento che conosce che la cosa non appartiene al venditore, quantunque il vero proprietario non la revindichi. Questa facoltà non gli era accordata per dritto romano, che allora quando il venditore fosse stato di cattiva fede, ed in ciò consiste la differenza fra i due dritti.

Il compratore abbia ignorato — Se il compratore ha saputo che non fosse di proprietà del venditore, è in colpa di aver comprato, e non può dolersi se il vero proprietario la revindichi.

SU L' ARTICOLO 1599.

LEGGI ROMANE

Vedi le LL. 1, 2, 4 e 6, Cod. *de rebus alienis non alienandis*;
È contrario alla L. 8, ff. *de contrahenda emptione*.

L' articolo 1599 del Codice civile è uniforme all' articolo 1444 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1118, 1119, 1807, 1880, 1934, 2161 e 2173 delle Leggi civili; e l' articolo 771 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Dee dichiararsi valida la vendita del fondo alieno fatta sotto l' impero delle leggi romane, da colui che era sul punto di divenirne aggiudicatario giudiziale.

(C. A. C. 17 gennajo 1817; *Crispo* c. *Migliorini*; C. 3, 130).

Art. 1600. Non si può vendere l' eredità di una persona vivente, ancorchè questa vi acconsentisse.

All' articolo 1130 del Codice civile abbiamo data la spiegazione di questo articolo.

SU L' ARTICOLO 1600.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 15, 19 e 30, Cod. *de poenis*; L. 4, Cod. *de inutilibus stipulationibus*; L. 1, ff. *de haereditate vel actione vendita.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1600 del Codice civile è uniforme all' articolo 1445 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 708, 1084 e 1343 delle Leggi civili.

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 1446 delle Leggi civili, è così conceputo:

» È vietata la vendita de' frutti in erba e non ancora raccolti, quan-
» te volte si conviene la consegna a peso, o numero, o misura di ge-
» neri o derrate, e se ne determini anticipatamente il prezzo, senza ripor-
» tarsi a quello che corre al tempo del ricolto ».

» Se nel caso di sì fatta vendita siasi pagata qualche somma al ven-
» ditore a conto del prezzo, il compratore avrà diritto a reclamarne la
» restituzione con l' interesse dal dì dell' anticipazione fatta alla ragione
» corrente ».

» Tuttavolta non è vietato di vendere in massa l' intera ricolta pen-
» dente, o una quota parte di essa, per un prezzo determinato ».

Art. 1601. La vendita *è nulla*, se nel momento del contratto era interamente perita la cosa venduta.

Se una parte sola ne fosse perita, il compratore avrà la scelta o di *recedere dal contratto*, o di dimandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo *mediante stima*.

È nulla — Perchè non vi è la cosa che forma l'oggetto della vendita.

Recedere dal contratto — Perchè l'oggetto che esisteva al tempo della vendita, non è quello che ha voluto comprare. Nondimeno i tribunali non debbono applicare questo articolo con tal rigore, che ove manchi la più piccola parte della cosa, ciò basti per far annullare la vendita » imperciocchè « le convenzioni debbono essere eseguite di buona fede (articolo 1134 del Codice civile).

Mediante stima —, Cioè la stima particolare di ciascuna delle cose comprese nella vendita, riguardo al prezzo totale di questa. Di fatto, spesso divien necessario determinare ciò che deve valere ciascuna cosa riguardo al prezzo unico stabilito per il tutto. Per esempio, se un immobile composto di una casa, un giardino ed un vivajo, essendo stato venduto per quarantamila franchi, in seguito si valuta, secondo questo prezzo ciascuna parte: la casa ventimila franchi, il giardino cinquemila, il vivajo quindicimila.

SU L'ARTICOLO 1601.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 15, in princ.; LL. 57 e 58, ff. *de contrahenda emptione*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1601 del Codice civile è uniforme all'articolo 1447 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 774, 997, 1146, 1148 e 1256 delle Leggi civili.

CAPITOLO IV.

Delle obbligazioni del venditore.

SEZIONE PRIMA.

Disposizioni generali.

Art. 1602. Il venditore è tenuto a spiegar chiaramente quello, a che si obbliga.

Ogni patto oscuro o ambiguo s' interpetra *contro il venditore.*

Contro il venditore — Perchè il compratore che deve il prezzo si considera come il debitor principale (articolo 1650 del Codice civile), quindi le clausole dubbie ed ambigue debbono interpetrarsi a suo favore (articolo 1162 eod.). D'altronde si presume che il venditore conosce la cosa che vende; quindi era in suo potere spiegarsi chiaramente.

SU L' ARTICOLO 1602.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 21, ff. *de contrahenda emptione*; L. 39, ff. *de pactis*; L. 152, ff. *de diversis regulis juris.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1602 del Codice civile è uniforme all' articolo 1448 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1109, 1112, 1114 e 1115 delle Leggi civili.

Art. 1603. Egli ha due obbligazioni principali, quella di consegnare, e quella di garantire la cosa, che vende.

SU L' ARTICOLO 1603.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, in prin, ; L. 11 §. 2, *de actionibus empti et vend.*; L. 75 §. 4 ; L. 48, ff. *de contrahenda emptione* ; L. 4, 5 e 6, Cod. *de evictionibus* ; L. 5, §. 2, ff. *commod. vel contr.* ; L. 17, ff. *de periculo et comodo rei venditae* ; L. 1, §. 1, ff. *si mens. fals.* ; L. 29, ff. *mandati.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1603 del Codice civile è uniforme all' articolo 1449 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1090, 1450 e 1471 delle Leggi civili.

SEZIONE SECONDA.

Della tradizione della cosa.

Art. 1604. La tradizione è la traslazione della cosa venduta *in potere e possesso* del compratore.

Il rilascio o la tradizione variano secondo che le cose vendute sieno corporali o incorporali. Per gli oggetti corporali può essere simbolica, reale o fittizia. *Reale*, allorchè gli oggetti medesimi sono rimessi nelle mani del compratore : *simbolica*, allorchè si consegna al compratore una cosa che rappresenta l'oggetto venduto: per esempio, le chiavi di una casa, i titoli di proprietà : *fittizia*, quando per consenso delle parti, la tradizione non ha luogo, *nuda voluntate* : per esempio, se avendovi prestato o dato a fitto il mio cavallo, ve lo vendo prima che me lo abbiate restituito ; allora lo riterrete a titolo di vendita, ciò che presso i romani dicevasi *fictio brevis manus* ; ovvero se il compratore indica al prenditore gli oggetti venduti, dandogli la facultà di prenderne possesso, che presso i romani dicevasi *fictio longae manus.*

In potere e possesso — Nel *potere* del compratore, poichè acquista il dritto di goderne ; nel suo *possesso*, perchè può disporne a suo piacimento.

SU L' ARTICOLO 1604.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1604 del Codice civile è uniforme all'articolo 1450 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1090 e 1094 delle leggi civili.

Art. 1605. Il venditore adempie l'obbligazione di consegnare gl'immobili, quando ha dato le chiavi, se trattisi di un edifizio, o quando ha conseguato i titoli della proprietà venduta.

Questa è la tradizione *simbolica*. Gl'immobili non sono suscettibili di tradizione reale.

SU L' ARTICOLO 1605.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, Cod. *de donationibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1605 del Codice civile è uniforme all'articolo 1451 delle Leggi civili.

Art. 1606. La tradizione delle cose mobili si compie.

O colla tradizione *reale*.

O col consegnar le chiavi degli edifizj ove si conservano.

O anche col solo consenso delle parti, se la traslazione non può eseguirsi nel tempo della vendita, o pure se il compratore le aveva già in suo potere per altro titolo.

I mobili sono suscettibili di tre tradizioni, reali, simboliche e fittizie.

SU L' ARTICOLO 1606.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 74 ff. *de contrahenda emptione*; L. 14 ff. *de periculo et comodo rei venditae*; L. 6, §§. 6 e 7, ff. *de adquirendo rerum dominio*; L. 1 §. 21, ff. *de adquirenda vel omittenda possessione*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1606 del Codice civile è uniforme all'articolo 1452 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 450, 1092 e 1095 delle Leggi civili.

Art. 1607. La tradizione de' diritti incorporali si esegue o col consegnare i titoli, *o coll' uso* che ne fa il compratore di consenso del venditore.

Coll' uso—Per esempio, mi avete venduto un diritto di passaggio sul vostro fondo; nel momento in cui sarò passato sul fondo col vostro consenso, la tradizione avrà luogo.

SU L' ARTICOLO 1607.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1 e 2, Cod. *de donationibus*; L. 3, Cod. *de novationibus et delegationibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1607 del Codice civile è uniforme all'articolo 1453 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1535 e 1945 delle Leggi civili.

Art. 1608. Le spese della tradizione sono *a carico del venditore*, e quelle del trasporto sono *a carico del compratore*, se non vi sia stata stipulazione in contrario.

A carico del venditore — Poichè avendo contrattato di *rilasciare* la cosa, deve soffrire le spese necessarie per adempiere questa obbligazione. Per esempio, se si debbono misurare gli oggetti venduti, la misuratura dev' essere a sue spese.

A carico del compratore — Poichè il venditore ha adempiute tutte le sue obbligazioni, allorchè ha praticato in modo acciò possa il compratore trasportare gli oggetti venduti a suo piacimento.

SU L' ARTICOLO 1608.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1608 del Codice civile è uniforme all' articolo 1454 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1201, 1440, 1535 e 1945 delle Leggi civili.

Art. 1609. La tradizione dee farsi nel luogo in cui la cosa si ritrovava allorchè fu venduta, quando non siasi diversamente pattuito.

È una particolare applicazione del principio generale (articolo 1247 del Codice civile). Il pagamento deve farsi nel luogo designato dalla convenzione: in mancanza, nel luogo ove si trovano gli oggetti determinati nel momento del contratto; fuori di questi due casi, nel domicilio del debitore.

SU L' ARTICOLO 1609.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1609 del Codice civile è uniforme all' articolo 1455 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1200 e 1217 delle Leggi civili.

Art. 1610. Se il venditore manchi di far la tradizione nel tempo fra le parti convenuto, potrà il compratore chiedere a suo arbitrio o *la risoluzione del contratto*, o ch' egli sia posto nel possesso della cosa venduta, se il ritardo provenga *dal fatto del venditore*.

La risoluzione del contratto — Poichè è possibile che gli oggetti comprati non gli siano più necessari, allorchè è spirato il tempo convenuto per farne la consegna; per esempio, se il compratore voleva che gli oggetti fossero rilasciati due

giorni prima di una fiera, affine di poterli vendere, e che non gli venissero rilasciati se non quando la fiera è finita.

Dal fatto del venditore — Se il ritardo deriva da un caso fortuito, il venditore non ne sarebbe risponsabile (articolo 1148 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1610.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, §. 3. ff. *de empti et venditi.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1610 del Codice civile è uniforme all' articolo 1456 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1137, 1467, 1471, 1500 e 1551 delle Leggi civili.

2. La mancanza di tradizione dal canto del venditore nel tempo convenuto mette il compratore nell' alternativa di chiedere o la risoluzione del contratto o la immissione in possesso della cosa venduta, se il ritardo procede dal fatto del venditore.
(C. C. N. 3 maggio 1814; *Sinopoli* c. *Balsamo*; Supp. 1819 n.° 142).

3. Per vendita consentita sotto le antiche leggi non deve essere il venditore ammesso a risolverla offerendo di pagare i danni ed interessi; se non quando gli sia divenuto impossibile di consegnare la cosa venduta.
(C. A. C. 17 gennajo 1812; *Crispo* c. *Migliorini*; C. 3 161).

4. La restituzione della cosa comprata non può ordinarsi che simultaneamente al pagamento del prezzo, e delle migliorie, quando il compratore non fosse in mala fede.
(S. C. G. N. 25 giugno 1818; *Ciliberti* c. *Palmieri*).

5. Il contratto di compravendita di grani la di cui consegna fu stipulata a peso, non può diversamente eseguirsi.
Scorso il termine della consegna, non può negarsi al compratore la risoluzione del contratto.
(S. C. G. N. 29 settembre 1818, *Balsamo* c. *Filiasi*).

Art. 1611. *In tutti i casi* il venditore dev'esser condannato al risarcimento de' danni ed interessi, qualora dalla tradizione non fatta nel tempo convenuto ne risulti un pregiudizio al compratore.

In tutti i casi — Vale a dire, sia chè il compratore voglia resilire dalla compra, sia che consenta a prendere gli oggetti venduti.

SU L' ARTICOLO 1611.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 10 e 15, Cod. *de actionibus empti et venditi*, L. 3, §. 2; L. 21, §. 5, ff. *de diversis regulis juris*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1611 del Codice civile è uniforme all' articolo 1457 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Vedi gli articoli 1110 e seguenti delle Leggi civili.

2. Nel caso della non seguita tradizione della merce venduta è dovuto il solo *id quod interest*, e non competono le usure non pattuite pel prezzo sborsato.

(C. C. N. 8 novembre 1809; *Morro* c. *Ruggiero*; Supp. 1818 num. 3).

3. Il venditore che non consegna al compratore nel tempo e nel luogo convenuto la cosa promessa, è obbligato a risarcirlo di tutti i danni ed interessi che questa sua mancanza abbia potuto fargli soffrire.

(C. C. N. 29 gennajo 1817; *Acampora, Maresca* c. *Chio*).

Art. 1612. Il venditore non è tenuto a consegnare la cosa, se il compratore *non ne paghi il prezzo*, ed il venditore non gli abbia accordata dilazione al pagamento.

Non ne paghi il prezzo — Il compratore non può domandare che il venditore adempia la sua obbligazione, se, dalla sua parte non adempie la sua. Fa mestieri, che offra l' *intero* prezzo. Se non ne offra che una parte, fosse benanche quasi l' intero, non potrebbe esigere la menoma parte della cosa venduta. Il venditore ha il dritto di ritenerla siccome un pegno del suo credito; *quodam pignoris jure*.

SU L' ARTICOLO 1612.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 19, 53 e 58 §. 2, ff. *de contrahenda emptione*; L. 11, §. 1; L. 13, §. 8, ff. *de actionibus empti et venditi.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1612 del Codice civile è uniforme all' articolo 1458 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1496, 1499 e 1550 delle Leggi civili.
2. Le obbligazioni del compratore per la soddisfazione del prezzo, e del venditore per la tradizione della cosa sono simultanee.
(C. C. N. 12 maggio 1809; *Mosca* c. *Spani*; Supp. 1818 n.° 4).

Art. 1613. Neppure è tenuto a consegnarla, quando anche avesse accordata una dilazione al pagamento, se *dopo la vendita* il compratore sia fallito, o sia prossimo al fallimento, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo; purchè il compratore non dia cauzione di pagare nel termine convenuto.

Dopo la vendita—Imperciocchè se nel momento della vendita, il compratore era nello stato di prossimo fallimento, il venditore deve rimproverare se stesso d' aver accordato un termine ad un uomo insolvibile, o di non aver preso delle informazioni intorno la sua insolvibilità, se questo stato di fallimento non gli era per anche noto. Ma non può rinvenire contro il termine accordato.

SU L' ARTICOLO 1613.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1613 del Codice civile è uniforme all' articolo 1459 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1141 delle Leggi civili, e l' articolo 218 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1614. La cosa dee consegnarsi *nello stato in cui si trova* nel tempo della vendita.

Dal giorno della vendita, tutti i frutti spettano al compratore.

Nello stato in cui si trova — Vale a dire, che fatta una volta la vendita, il venditore non può cambiare lo stato della cosa; il compratore non può obbligarlo a migliorarla; la cosa è stata venduta nello stato in cui si trova al momento del contratto. Ma le migliorie o le deteriorazioni che la cosa ha sofferto dopo, senza il fatto del venditore, sono a peso del compratore perchè la cosa a lui si apparteneva. E però ha il diritto ai frutti.

SU L' ARTICOLO 1614.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 7 e 16 Cod. *de periculo et comodo rei venditae;* L. 10 ff. *de diversis regulis juris.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1614 del Codice civile è uniforme all'articolo 1460 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1092, 1193, 1470 e 1258 delle Leggi civili.

Art. 1615. L'obbligo di consegnar la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessorj, e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa.

SU L' ARTICOLO 1615.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 13, §. 31, LL. 14, 15, 16, 17, §. 7; LL. 18 e 38 §. 3, ff. *de actionibus empti et venditi;* L. 12, §§. 23, 24 e 25 ff. *de instructo vel instrumento legato;* L. 40, §. 6; LL. 47, 48, 49, 76 e 78, ff. *de contrahenda emptione;* L. 242, §§. 2 e 4; L. 245, ff. *de verborum significatione;* LL. 13 e 16, Cod. *de actione empti et venditi;* L. 13, §§. 10, 11 e 13, ff. *de actione empti et venditi;* LL. 22 e 34, ff. *de actione empti et venditi.*

L'articolo 1615 del Codice civile è uniforme all'articolo 1461 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 445, 447, 448, 476, 477, 490 973, 153 8, 1543 e 2101 delle Leggi civili.

Art. 1616. Il venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta l'estensione che si è stipulata nel contratto, sotto le modificazioni che seguono.

SU L' ARTICOLO 1616.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6, in prin. e §. 4; LL. 22 e 34 ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 51, ff. *de contrahenda emptione*; L. 7, §. 1, ff. *de periculo et comodo rei venditae*; L. 13, §. 14, ff. *de actionibus empti et vendit.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1616 del Codice civile è uniforme all'articolo 1462 delle Leggi civili.

Art. 1617. Se la vendita d'uno stabile si è fatta coll'indicazione della estensione, *in ragione d'un tanto per ogni misura*, il venditore è obbligato di consegnare al compratore, se lo esige, l'estensione indicata nel contratto.

E quando ciò non sia possibile, o il compratore non lo esiga, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo.

In ragione di un tanto per ogni misura — Se mi avete venduto un podere di sessanta ectari di terra semensabile, alla ragione di mille franchi per ogni ectare, che per l'intero prezzo dall'immobile formano sessantamila franchi, sarete obbligato se lo voglio di rilasciarmi i sessanta ectari de' quali abbiamo convenuto. Nondimeno se il podere che vi appartiene è della estensione di cinquanta ectari, e quindi vi sia impossibile di rilasciarmi gli altri dieci che mancano per la quantità

indicata nel contratto, dovete soffrire una diminuzione nel prezzo. In vece di darvi sessantamila franchi per il prezzo del podere, ve ne dovrò dare cinquantamila; imperciocchè il prezzo essendosi stabilito sulle basi di mille franchi per ogni ectare, è giunto a sessantamila franchi nella supposizione in cui eravamo che fosse di sessanta ectari: ma siccome non è che di cinquanta, il prezzo deve ridursi per necessità a cinquantamila franchi, diversamente mi venderete ogni ectare ad un prezzo maggiore di quello convenuto.

SU L' ARTICOLO 1617.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 40, §. 2, ff. *de contrahenda emptione*; L. 69, §. fin. ff. *de evictionibus*; L. 4, §. 1, ff. *de actionibus empti et venditi*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1617 del Codice civile corrisponde all' articolo 1463 delle Leggi civili, così conceputo:

» Se la vendita di uno stabile si è fatta colla indicazione della
» estensione in ragione di un tanto per ogni misura, il venditore è ob-
» bligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo ».

Vedi gli articoli 1468, 1483 e 1611 delle Leggi civili.

Art. 1618. Se all' opposto, nel caso dell' articolo precedente, *l' estensione si trovi maggiore* di quella espressa nel contratto, il compratore ha la scelta o di corrispondere il supplimento del prezzo, o di recedere dal contratto, se l' eccesso oltrepassa la vigesima parte della estensione dichiarata nel contratto.

L' estensione si trovi maggiore — Il podere che mi avete venduto della capacità di sessanta ectari al prezzo di mille franchi l' ectare, trovasi di sessantacinque, ve ne sono adunque cinque di più della capacità indicata, ciò che forma più di una vigesima parte, poichè il vigesimo di sessanta è tre. Quindi potrò resilire dall' acquisto; imperciocchè può stare che la mia intenzione non è stata quella di comprare questa maggior quantità. Ma se voglio che la compra abbia il suo effetto dovrò

pagarvi i cinque ettari che eccedono la capacità indicata, e dovrò darvi sessantacinquemila franchi.

Se invece di sessanta ettari, ne abbiamo trovati sessantadue, l'aumento essendo minore della vigesima parte, non potrò resilire dalla vendita, e dovrò pagarvi l'eccesso che si è rinvenuto, poichè non si può presumere che così piccolo aumento nel prezzo, poteva farmi rinunziare alla compra, se l'avessi conosciuto al momento del contratto.

SU L'ARTICOLO 1618.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 40, §. 2, ff. *de contrahenda emptione*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1618 del Codice civile è uniforme all' articolo 1464 delle Leggi civili.

Art. 1619. *In tutti gli altri casi*,

Sia che la vendita riguardi un corpo certo e circoscritto:

Sia che riguardi fondi distinti e separati:

Sia che incominci dalla misura, o pure dall' indicazione del corpo venduto seguita dalla misura:

L'espressione di tal misura non dà luogo ad alcun supplimento di prezzo in favore del venditore per l'eccesso della misura, nè ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore se la misura sia minore, se non quando la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte di più o di meno, del *valore intero delle cose vendute*, purchè non vi sia *stipulazione in contrario*.

In tutti gli altri casi — Vale a dire, allorchè gli oggetti non sono stati venduti a determinato prezzo la misura, ma nella totalità per un prezzo certo; la capacità essendo indicata nell'atto, fa d'uopo allora che l'errore sia almeno di una vigesima parte in più o in meno, perchè il prezzo convenuto possa essere aumentato o diminuito. Per esempio, vi vendo per trentamila franchi il podere che mi appartiene della capacità di quaranta ectari: imperciocchè essendo fissato il prezzo in massa, e non a prezzo determinato per misura, non si deve ricercare una rigorosa esattezza nella espressione della capacità, e solo allorchè l'errore è rilevante può esser modificato il prezzo.

Valore intero delle cose vendute — Vale a dire, che l'errore nella capacità produce una differenza del vigesimo nel valore totale dell'oggetto venduto. Esempio: vi vendo per quarantamila franchi un fondo della capacità di cinquanta ectari di terra seminabile, e di venti di vigneto in tutto settanta ectari. Mancano tre ectari di vigneto, questi non formano la vigesima parte di settanta, e se si esamina soltanto la capacità, non vi sarà luogo a diminuzione di prezzo: ma ogni ectare di terra seminabile, è stato calcolato per quattrocento franchi, e quello del vigneto per mille franchi, mancandone tre ectari che formano tremila franchi, vale a dire, più del vigesimo del prezzo totale di quarantamila franchi, vi sarà luogo a diminuzione.

Stipulazione in contrario—Si potrebbe convenire che qualunque differenza che vi fosse nella capacità indicata, il prezzo non sarebbe nè aumentato nè diminuito.

SU L'ARTICOLO 1619.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 38 in prin., ff. *de actionibus empti et venditi*; contrario alla L. 45, ff. *de evictionibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1619 del Codice civile è uniforme all'articolo 1465 delle Leggi civili.

Vedi l'articolo 1611 delle Leggi civili.

Art. 1620. Nel caso in cui, secondo il precedente articolo, vi sia luogo ad accrescimento di prezzo per eccesso di misura, il compratore *ha la scelta o di recedere* dal contratto, o di supplire il prezzo; ed anche gl'interessi se abbia ritenuto il fondo.

Ha la scelta o di recedere— Poichè è possibile che questo aumento maggiore di un vigesimo del prezzo convenuto, ecceda i mezzi del compratore, o il denaro che voleva impiegare nell' acquisto.

SU L' ARTICOLO 1620.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1620 del Codice civile è uniforme all'articolo 1466 delle Leggi civili.

Art. 1621. In tutti i casi, ne' quali il compratore ha diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli oltre il prezzo, se lo abbia ricevuto, anche *le spese del contratto.*

Le spese del contratto — Poichè è il fatto del venditore che dà luogo a resilire dal contratto: egli doveva conoscere esattamente la capacità delle cose vendute.

SU L' ARTICOLO 1621.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1621 del Codice civile è uniforme all'articolo 1467 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1456 e 1476 delle Leggi civili.

Art. 1622. L' azione pel supplimento del prezzo, che compete al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo o per lo recesso dal contratto

che compete al compratore, debbono proporsi *entro un anno*, da computarsi dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle loro ragioni.

Entro un anno — Imperciocchè questo tempo è sufficiente per riconoscere l'errore su la capacità. D'altronde, non si doveva per lungo tempo conservare un'azione che rende incerti i diritti, poichè spesse volte questo errore può far resilire dal contratto.

SU L'ARTICOLO 1622.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 40, ff. *de contrahenda emptione*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1622 del Codice civile è uniforme all'articolo 1468 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 1611 delle Leggi civili.

Art. 1623. Se si siano venduti due fondi collo stesso contratto, e per un solo e medesimo prezzo coll'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trovi che l'estensione sia minore nell'uno e maggiore nell'altro, *se ne fa la compensazione* fino alla debita concorrenza; e l'azione tanto pel supplimento, che per la diminuzione del prezzo, non ha luogo se non in conformità delle regole *sopra stabilite*.

Se ne fa la compensazione — Perchè i due fondi essendosi venduti con lo stesso contratto e pel medesimo prezzo, il compratore non ha realmente interesse che di aver nel totale la stessa capacità che aveva inteso di comprare. Se uno de' fondi ha una capacità minore di quella indicata nel contratto, e l'altro ha la quantità medesima in più, il compratore non ha alcun diritto di dolersi.

Sopra stabilite — Vale a dire, che se non siavi in un fondo, un eccedenza uguale al di meno dell' altro fondo, si farà la compensazione; e per quella quantità che ne risulterà in più o in meno, vi sarà luogo ad un aumento, o a una diminuzione del prezzo in conformità delle regole precedenti.

SU L' ARTICOLO 1623.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 42, ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 69, ff. *de contrahenda emptione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1623 del Codice civile è uniforme all' articolo 1469 delle Leggi civili.

Art. 1624. La questione se la perdita, o la deteriorazione della cosa venduta, prima di consegnarsi, debba andare a carico del venditore, o del compratore, sarà giudicata a norma delle regole prescritte nel titolo *de' contratti*, *o delle obbligazioni convenzionali in generale*.

Vedete gli articoli 1138 e 1162 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 1624.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1, 2, 4, 5 e 6 Cod. *de periculo et comodo rei venditae*; L. 11, ff. *de evictionibus*; L. 11, ff. *de diversis regulis juris*; L. 34, §. 6.; L. 35, §§. 5, 6 e 7; LL. 51 e 54, ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 35, §§. 4 e 5; L. 36; L. 62, §. 2; L. 78, §. 3, ff. *de contrahenda emptione*; LL. 1 e 2, §. 1; LL. 3 e 4, §. 2; LL. 5, 7, 8 e 10, §. 2; LL. 12, 13, 14, 15 e 17, ff. *de periculo et comodo rei venditae*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1624 del Codice civile è uniforme all' articolo 1470 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1091, 1092, 1135 e 1196 delle Leggi civili.

SEZIONE TERZA.

Della garantia.

La garantia, in fatto di vendita, è la obbligazione che ha il venditore di rispondere verso il compratore del pacifico possesso della cosa venduta, e de' vizi occulti della cosa medesima.

Art. 1625. La garentia che il venditore deve al compratore, ha due oggetti : il primo è il pacifico possesso della cosa venduta ; il secondo riguarda i difetti occulti di essa o i vizj che dan luogo all' *azione redibitoria*.

La garantia è *della natura* della vendita : perchè esista non è necessario che sia stipulata espressamente, ma non n' è di *essenza* : Imperciocchè la vendita può esistere senza garantia, e le parti possono convenire che d' essa non abbia luogo (articolo 1135 del Codice civile) ; salva sempre il caso preveduto dall' articolo 1623 del Codice civile.

Azione redibitoria — Chiamasi redibizione la risoluzione della vendita a motivo di qualche vizio della cosa venduta. I vizi redibitori son quelli di gran rilievo perchè dan luogo alla risoluzione della vendita. Tale denominazione si applica specialmente ai vizi nelle cose mobiliari : *Redhibere est facere ut rursus habeat venditor quod habuerit. Et quia reddendo id fiebat, redhibitio est appellata.*

SU L' ARTICOLO 1625.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, ff. *de actionibus empti et venditi* ; L. 11, §. 2 ; L. 3, in prin., ff. *de actionibus empti et venditi* ; L. 1, §. 1 ; L. 38, ff. *de aedilitio edicto*.

L'articolo 1625 del Codice civile corrisponde all' articolo 1471 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1449, 1456, 1472, 1487 e 2163 delle leggi civili.

§. I.

Della garantia in caso di evizione.

In generale, *l'evizione*, è l'abbandono forzoso che il possessore di una cosa è obbligato di fare in tutto o in parte per effetto di una sentenza che lo condanna: *Evincere est aliquid vincendo auferre.* Quindi chiamasi *evizione* la sentenza che ordina l' abbandono, ed anche la domanda avvanzata per ottenere l' abbandono.

Art. 1626. Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garentia, il venditore *è tenuto per legge* a garentire il compratore *dall' evizione* che soffre di tutto o di parte delle cose vendute, o de' pesi che si pretendono sopra le medesime, e che non furono manifestati nell' atto della vendita.

È tenuto per legge — Perchè essendo il venditore obbligato trasferire la proprietà della cosa, deve con più ragione assicurare al compratore un tranquillo possesso. Quindi è della natura della vendita, che il venditore sia tenuto di garantia senza che sia necessaria la stipulazione.

Dalla evizione — Bisogna intendere questa espressione nel senso più esteso; imperciocchè il venditore dee garantire il compratore non solamente dell' abbandono che è obbligato di fare, ma ancora delle dimande intimate contra di lui perchè faccia tale abbandono. Il compratore ha il diritto di chiamare in causa il venditore, perchè si difenda.

SU L' ARTICOLO 1626.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1, 2, 19, 47, 56, §. 1; L. 63, §. 1; L. 72 §. 2, ff. *de evictionibus*; LL. 3, 6, 12 e 25, Cod. eod. tit. L. 41, ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 61 ff. *de aedilitio edicto*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1626 del Codice civile è uniforme all'articolo 1472 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1476, 1482, 1484, 1527, 1551 2072 e 2090 delle Leggi civili.

2. L' azione di garantia è un' azione principale, nè può instituirsi in appello, giacchè si priverebbe il chiamato del doppio grado di giurisdizione: questo è un diritto pubblico al quale non si può rinunziare dai privati.

(C. C. N. 21 aprile 1813, *Miceli*, *Altieri* c. *Ricciardi*).

3. La mancanza de' crediti ceduti, e pe' quali erasi promessa evizione, non dà luogo alla evizione stessa, quando non sia avvenuta per vizio manifesto e noto per avventura al cedente, o occulto ed inerente al credito ceduto e che siasi posteriormente manifestato.

(C. C. N. 31 agosto 1813; *De Luca* c. *Gargiulo*).

4. Il venditore del feudo non è tenuto di evizione, per i dritti feudali aboliti per effetto del sistema eversivo de' feudi.

(C. C. N. 11 giugno 1812; *Rossi* c. *Tresca*, *Palladini* e *Bozzicolonna*; Supp. 1818, n.° 5).

Art. 1627. Le parti possono con patti particolari accrescere o diminuire l' effetto di questa obbligazione legale; e possono pure convenire che il venditore non sia sottoposto *ad alcuna garantia*.

Ad alcuna garantia — Perchè la garantia quantunque sia della natura del contratto, non risguarda che l' interesse de' compratori. Quindi dev' esser permesso di rinunziarvi.

SU L'ARTICOLO 1627.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 11, §. 1; L. 18, ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 23, ff. *de diversis regulis juris*; L. 14, §. 9; L. 31, ff. *de aedilitio edicto*; LL. 69 e 74, in prin., ff. *de actionibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1627 del Codice civile è uniforme all' articolo 1473 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1088, 1106 e 1489 delle Leggi civili.

Art. 1628. Quantunque siasi pattuito che il venditore non sia soggetto ad alcuna garentia, ciò non ostante resterà obbligato a quella che risulta *da un fatto suo proprio*: qualunque convenzione in contrario è nulla.

Da un fatto suo proprio — Per esempio, se ha costituito un ipoteca sull' immobile venduto; se lo aveva precedentemente venduto ad un altro, etc. In questi casi, la garantia è *della essenza* del contratto, perchè sarebbe contro la buona fede che il venditore il quale non può ignorare il proprio fatto, non dichiarando al compratore la evizione che può risultarne, stipula che non sarebbe tenuto di garantia. In altri termini, sarebbe stipulare che non sarebbe tenuto pel suo dolo: *Pacta quae turpem causam continent non sunt observanda*.

SU L'ARTICOLO 1628.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6, §. 9; L. 11, §. 18, ff. *de actionibus empti et venditi*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1628 del Codice civile è uniforme all' articolo 1474 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1539 delle Leggi civili.

Art. 1629. Nel caso medesimo, che siasi stipulato di non esser tenuto a veruna garentia il venditore, accadendo l' evizione, è tenuto *alla restituzione del prezzo*, eccetto quando il compratore fosse consapevole *del pericolo dell' evizione* nell' atto della vendita, o avesse comprato a suo rischio e pericolo.

Alla restituzione del prezzo — Perchè il compratore non essendosi obbligato di pagare il prezzo che per avere la proprietà della cosa venduta, se questa proprietà non gli è trasferita, manca la causa del pagamento: il venditore ritiene il prezzo senza causa, deve quindi restituirlo.

Del pericolo della evizione — Perchè in tal caso la vendita partecipa della natura del contratto aleatorio (articolo 1964 del Codice civile). I vantaggi o le perdite pel compratore dipendono da un avvenimento incerto, ed il prezzo ha dovuto esser fissato in riguardo a questa incertezza.

SU L' ARTICOLO 1629.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 11, §. 18, ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 68, ff. *de evictionibus*; L. 21, Cod. eod. tit.; L. 14, Cod. *familiae erciscundae*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1629 del Codice civile è uniforme all' articolo 1475 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1488 e 1539 delle Leggi civili; e l' articolo 220 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Non vi è luogo ad evizione se una parte de' terreni soggetti a servitù siensi renduti liberi, ed esenti da questo peso col distacco formato dalla commessione ripartitrice del demanio, di una quantità di terreno uguale al valore della servitù; giacchè il compratore trova l' equivalente della perdita nella indipendenza e libertà de' fondi rimasti scevri da questo peso.

(C. C. N. 21 aprile 1814; *Musci* c. *Corigliano*.)

Art. 1630. Quando siasi promessa la garantia, o nulla siasi stipulato su tale oggetto, se il compratore ha sofferta l'evizione, ha diritto di domandare dal venditore

1.° La restituzione del prezzo;

2.° Quella de' frutti, *quando sia obbligato di restituirli* al proprietario, che ha rivendicata la cosa;

3.° Le spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte *dall'attore principale*;

4.° Finalmente *i danni ed interessi*, come pure *le spese legittime* del' contratto.

Quando sia obbligato di restituirli — È obbligato dal giorno in cui è stato con mala fede nel possesso; vale a dire, dal giorno in cui ha conosciuto la causa della evizione, o, al più tardi, dal giorno della dimanda (articolo 550 del Codice civile).

Dall' attore principale — Cioè quello che revindica la cosa dalle mani del compratore. La sua dimanda dicesi *originaria*, poichè dà luogo alla lite. Il compratore può formare a suo tempo una dimanda contra il venditore, affinchè venghi a garantirlo; questa dimanda in garantia, dicesi *incidente*. Il venditore è obbligato rimborsare le spese causate da queste due dimande, poichè derivano entrambe dalla causa di evizione la quale gravita su la cosa venduta. Nondimeno, se il venditore, chiamato in garantia ha dichiarato che non ha mezzi per respingere la dimanda originaria; che nondimeno il compratore ha voluto sostenere la lite e soccumbe, non gli saran dovute che le spese di procedura della prima dimanda, poichè le altre provvengono dal fatto suo. Lo stesso ha luogo se non ha chiamato il venditore in garantia, e si è difeso solo contro la dimanda originaria, poichè il venditore può sostenere che se era chiamato, non avrebbe sostenuta la lite.

I danni ed interessi — A meno chè nel momento della vendita il compratore non avesse avuto scienza che la cosa non apparteneva al venditore (articolo 1599 del Codice civile).

Le spese legittime — Chiamansi in tal modo le spese dell' atto, e le altre necessarie per la vendita, che il compratore è stato obbligato di pagare ai termini dell' art. 1593 del Cod. civ.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 8, 9 e 23 Cod. *de evictionibus*; LL. 13 e 43, ff. *de actionibus empti et venditi*; LL. 8, 60 e 70, ff. *de evictionibus*; LL. 15 e 67, ff. *de doli mali et metus exceptione*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1630 del Codice civile è uniforme all' articolo 1476 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1100, 1113, 1492, 1527 e 2072 delle Leggi civili, e l' articolo 269 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Colui che ebbe la libertà di comprare a sua scelta o col prezzo in contante o con carte bancali del vecchio conto, ed abbia comprato in carte; nel caso di evizione dovendo ripetere il prezzo, si trova nella eccezione degli editti del di 8 maggio e 2 settembre 1800.

(S. C. G. N. 16 settembre 1829; *Cioffi ed Eva* c. *Perger*; Supp. 1818 n.° 68).

3. La restituzione della cosa comprata non può ordinarsi che simultaneamente al pagamento del prezzo e delle migliorie ove il compratore non fosse in mala fede.

(S. C. G. N. 25 giugno 1818; *Ciliberti* c. *Palmieri*).

Art. 1631. Quando nell' epoca dell' evizione la cosa venduta si trova diminuita di valore, o notabilmente deteriorata, sia per negligenza del compratore, sia per l' accidente di una forza irresistibile, il venditore è egualmente tenuto a restituire *l' intero prezzo*.

L' intero prezzo — Alcuni giureconsulti pensavano che il compratore non poteva ripetere che il prezzo proporzionato al valore dell' immobile venduto al tempo della evizione, poichè non doveva trar vantaggio dalla evizione stessa: ma bisogna osservare che il prezzo è stato pagato per ottenere la proprietà; quindi dacchè questa proprietà non è più trasferibile, il pagamento resta senza causa (*sine causa*) e dev'esser restituito per intero, anche quando la diminuzione deri-

vasse dal fato del compratore, poichè non può esser punito di aver usato a suo piacimento di una cosa della quale si credeva proprietario: *Qui rem quasi suam neglexit, nulli querelae subjectus est.*

SU L' ARTICOLO 1631.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 46 e 73, ff. *de evictionibus*; L. 45, ff. *de actionibus empti et venditi.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1631 del Codice civile è uniforme all'articolo 1477 delle Leggi civili.

Art. 1632. Se però il compratore *ha ricavato utile* dai deterioramenti che ha fatti, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente a tal utile.

Ha ricavato utile — Per esempio, se ha demolita una fabrica ed ha venduto i materiali, è giusto mettere a computo sul prezzo che gli dev' essere restituito, le somme che ha riscosso da questa deteriorazione.

SU L' ARTICOLO 1632.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 206, ff. *de diversis regulis juris.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1632 del Codice civile è uniforme all'articolo 1478 delle Leggi civili

Art. 1633. Se la cosa venduta si trovasse aumentata di prezzo nel tempo dell'evizione, anche independentemente dal fatto del compratore, il ven-

ditore è tenuto a pagargli *ciò che vale più del prezzo* della vendita.

Ciò che vale più del prezzo — Allorchè la cosa ha diminuito di valore dopo la vendita, abbiamo osservato che il venditore è obbligato restituire l'intero prezzo (articolo 1631 del Codice civile), senza aver riguardo alla diminuzione del valore. Per lo contrario, se la cosa è aumentata, si deve valutare l'aumento ed il venditore restituisce il prezzo che gli è stato pagato, più l'eccedente del valore. Ciò deriva dal principio che in ogni caso, deve il venditore restituire il prezzo come pagato senza causa, e se la cosa che il compratore restituisce al vero proprietario per effetto della evizione, vale dippiù, il venditore deve pagare l'eccedenza siccome riparazione del pregiudizio cagionato dalla evizione della quale era garante.

SU L' ARTICOLO 1633.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 45 e 66, ff. *de evictionibus*; LL. 9 e 16, Cod. eod. tit.; L. 45, §. 1, ff. *de actionibus empti et venditi.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1633 del Codice civile è uniforme all'articolo 1479 delle Leggi civili.

Art. 1634. Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore o a farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni e miglioramenti *utili* che vi abbia fatti.

Utili — Fa d'uopo che abbiano aumentato il valore del fondo, ed il proprietario che revindica deve il rimborso in rapporto di questo valore (articolo 555 del Codice civile). *Quatenus pretiosior facta est*. In questo caso si suppone che il venditore era di buona fede; e quindi nulla deve al compratore che ha sofferta la evizione per le spese voluttuose che abbia potuto fare.

SU L' ARTICOLO 1634.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 65, ff. *de rei vindicatione*; L. 45, §. 1, ff. *de actionibus empti et venditi.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1634 del Codice civile è uniforme all' articolo 1480 delle Leggi civili.

Art. 1635. Se il venditore ha venduto con mala fede il fondo d' un altro, sarà tenuto a rimborsare al compratore tutte le spese, *anche voluttuose* o di delizia, che costui avesse fatte sul fondo.

Anche voluttuose — Perchè il venditore essendo di mala fede, ed avendo venduta la cosa, benchè conoscesse la causa della evizione, senza prevenirne il compratore, deve rimborsar costui, non solamente di ciò che la cosa è stata aumentata, ma ancora di tutte le perdite, che direttamente risultano dalla non esecuzione del contratto (articolo 1151 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1635.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 45, §. 1, ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 38, ff. *de rei vindicatione*; L. 25, ff. *de pignoribus et hypothecis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1635 del Codice civile è uniforme all' articolo 1481 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1491 delle Leggi civili.

Art. 1636. Se il compratore ha sofferta l' evizione per una parte soltanto della cosa, e questa

parte sia di tale importanza relativamente al tutto, che l'acquirente non avrebbe comprato senza di essa, potrà far rescindere la vendita.

SU L' ARTICOLO 1636.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 28, §. ultim. ff. *de aedilitio edicto*; L. 47, §. 1, ff. *de minoribus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1636 del Codice civile è uniforme all'articolo 1482 delle Leggi civili.

Art. 1637. Se nel caso di evizione d'una parte del fondo venduto non siasi rescissa la vendita, il valore della parte evitta sarà dal venditore rimborsato al compratore secondo la stima che avrà nell'epoca dell'evizione, e non a proporzione del prezzo totale della vendita, o che sia aumentata, *o che sia diminuita di valore* la cosa venduta.

O che sia diminuita di valore — Sembra che in questo caso per esser d'accordo con l'articolo 1631, il venditore avrebbe dovuto restituire al compratore una somma proporzionale al prezzo della vendita, senza aversi riguardo alla diminuzione della cosa. Il Codice decide diversamente, perchè nel caso in esame, il prezzo della vendita non essendo stato pagato senza causa, restando il compratore proprietario della maggior parte della cosa, non può ripeterlo: egli non ha altro diritto se non quello di essere indennizzato del pregiudizio causato dalla evizione parziale, e per questa basta rimborsargli il prezzo della porzione che gli è stata tolta.

SU L'ARTICOLO 1637.

LEGGI ROMANE.

Vèdi le LL. 1, 13 e 15, ff. *de evictionibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1637 del Codice civile è uniforme all' articolo 1483 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1463 e 2011 delle Leggi civili.

Art. 1638. Se il fondo venduto si trovi gravato di servitù *non apparenti*, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e queste siano di tale importanza da far presumere che se il compratore ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comperato, può egli domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi piuttosto d' una indennità.

Non apparenti — Ma se sono apparenti, per esempio, se è un acquedotto che porta l' acqua nel campo vicino, il compratore le ha potuto da se stesso conoscere (articolo 1642 del Codice civile), senza che vi fosse stato bisogno che il venditore le avesse dichiarate.

SU L' ARTICOLO 1638.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 61, ff. *de aedilitio edicto;* L. 1, §. 1; LL. 35 e 39 ff. *de actionibus empti et venditi;* L. 66, §. 1, ff. *de contrahenda emptione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1638 del Codice civile è uniforme all' articolo 1484 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1488 delle Leggi civili.

Art. 1639. Le altre questioni, che possono nascere pel risarcimento de' danni, ed interessi recati al compratore coll'inadempimento della vendita, debbono esser decise secondo le regole generali stabilite nel titolo *de' contratti o delle obbligazioni convenzionali in generale.*

SU L'ARTICOLO 1639.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1 e 6, §§. 5 e 6; LL. 12 e 21, §. 3; LL. 23 e 31, ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 4. Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1639 del Codice civile è uniforme all' articolo 1485 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1096, 1098, 1100, 1135, 1137 e 1179 delle Leggi civili.

Art. 1640. La garentia per causa di evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza pronunziata in ultima istanza, o di cui non si possa più ammettere l'appellazione, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi prova che vi erano sufficienti motivi *per far rigettare la domanda.*

Per far rigettare la dimanda — Il compratore deve imputare la evizione alla sua negligenza. Ma fa mestieri che il venditore provi la esistenza de' motivi, poichè la dimanda si presume giusta, allorchè una sentenza l'ha dichiarata tale. Più, fa d'uopo che il compratore non abbia proposto tali mezzi, poichè se ha ciò praticato, il venditore non può pretendere che siasi egli lasciato condannare per negligenza, e che diversa sarebbe stata la sentenza, ove fosse egli stato chiamato in garantia.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 53, §. 1, ff. *de evictionibus*; L. 8, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1640 del Codice civile è uniforme all' articolo 1486 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Basta la sola scienza data dal compratore al venditore di un giudizio che tende alla dovuta evizione, per esser quest' ultimo tenuto.
(S. C. G. N. 3 marzo 1818; *Policastro c. S. Teodoro*).

§. II.

Della garantia pe' vizi della cosa venduta.

Art. 1641. Il venditore è tenuto a garentire la cosa venduta de' vizj occulti che la rendono non atta all' uso cui è destinata, o che diminuiscono talmente quest' uso che, se il compratore gli avesse conosciuti, o non l' avrebbe comprata, *o avrebbe offerto un prezzo minore.*

O avrebbe offerto un prezzo minore — In questo caso trattasi di vizi inerenti alla cosa venduta, attaccati alla sua qualità, e che la rendono difettosa a segno che trovasi considerabilmente diminuito l' uso al quale era destinata; imperciocchè se si trattasse soltanto di un vizio che producesse una diminuzione parziale della proprietà senza renderla difettosa, siccome nel caso di una servitù (articolo 1638 del Codice civile) o d' una evizione parziale (articolo 1636 eod.), bisognerebbe presumere che se il compratore gli avesse conosciuti non avrebbe comprato.

SU L' ARTICOLO 1641.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 1, §. 1, ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 1 §. 1, ff. *de aedilitio edicto*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1641 del Codice civile è uniforme all' articolo 1487 delle Leggi civili.

Vedi gl' articoli 1489 e 1763 delle Leggi civili.

Art. 1642. Il venditore non è tenuto pe' vizj apparenti che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere.

SU L' ARTICOLO 1642.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 6; L. 14 §. 10, ff. *de aedilitio edicto*; L. 46 in prin. e §. 1, ff. *de contrahenda emptione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1642 del Codice civile è uniforme all'articolo 1488 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1475 e seguenti del Codice civile.

2. Allorquando uno vende una parte di uno stabile franco del peso fondiario, trasferendo questo sul rimanente dello stabile istesso con atto autentico fra lui ed il compratore; se lo stabile vien messo in spropriazione e nel quaderno di vendita si dica soggetto alla contribuzione fondiaria in determinata summa, e dall' estratto si rilevi la mancanza della parte dello stabile alienato; l' aggiudicatario diffinitivo non può pretendere dal primo compratore la rata fondiaria; giacchè egli acquistò il fondo col determinato peso fondiario che comprendeva la totalità della contribuzione sulla parte spropriata dello stabile; e quindi consapevole della certa contribuzione cui lo stabile espropriato era soggetto.

Un diverso opinare distruggerebbe tanto il titolo autentico della compra, non che l' atto autentico delle subastazioni, in forza del quale l' aggiudicatario si obbligò pagare una certa quantità di contribuzione,

che nella sostanza ricadeva tanto sul fondo espropriato, che sulla parte precedentemente venduta, nè può l' aggiudicatario recedere da tal contratto.
(S. C. G. N. 24 agosto 1819; *Pinto* c. *Buonocore*).

Art. 1643. È tenuto pe' vizj occulti, *quando anche non gli fossero noti*, eccettochè se avesse stipulato di non essere *in tal caso* tenuto ad alcuna garantia.

Quando anche non gli fossero noti — Imperciocchè il danno sofferto dal compratore è sempre lo stesso, se gli sia cagionato dalla ignoranza o dalla mala fede del venditore: *Neque enim interest emptoris cur fallatur ignorantia venditoris an calliditate.*

In tal caso — Vale a dire, se non conoscendo la cosa che vende, e temendo non vi sia qualche vizio, ha stipulato che, ove mai questo esistesse egli non sarebbe tenuto di garantia. Ma se, prima del contratto, avendo una piena conoscenza del vizio, invece di dichiararlo stipula che non lo garantirebbe, sì fatta dissimulazione è un dolo che lo rende risponsabile del vizio che esiste.

SU L' ARTICOLO 1643.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 1; L. 14, §. 9, ff. *de aedilitio edicto.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1643 del Codice civile è uniforme all' articolo 1489 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1473 e 1475 delle Leggi civili.

Art. 1644. Il compratore ne' casi contenuti negli articoli 1641 e 1643, ha la scelta di restituire la cosa e farsi rendere il prezzo, o di ritenerla, e farsi rendere una parte del prezzo, a giudizio de' periti.

SU L' ARTICOLO 1644.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 21, ff. *de aedilitio edicto.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1644 del Codice civile corrisponde all' articolo 1490 delle Leggi civili, così concepito:

» Il compratore ne' casi contenuti negli articoli 1471 e 1473 ha la » scelta di restituire la cosa e farsi rendere il prezzo, o di ritenerla e di » farsi rendere una parte del prezzo, a giudizio de' periti ».

Art. 1645. Se il venditore conosceva i vizj della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il compratore.

SU L' ARTICOLO 1645.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 45, ff. *de contrahenda emptione*; L. 13, ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 1 Cod. *de aedilitiis actionibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1645 del Codice civile è uniforme all' articolo 1491 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1100, 1476 e 1431 delle Leggi civili.

Art. 1646. Se il venditore ignorava i vizj della cosa, non sarà tenuto se non alla restituzione del prezzo, ed a rimborsare al compratore le spese occasionate dalla vendita.

SU L'ARTICOLO 1646.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 13, ff. *de actionibus empti et venditi.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1646 del Codice civile è uniforme all' articolo 1492 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 1476 delle Leggi civili.

Art. 1647. Se la cosa difettosa è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita va a carico del venditore, il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo, ed alle altre indennità spiegate ne' due articoli precedenti.

Ma la perdita avvenuta *per caso fortuito* è a carico del compratore.

Per caso fortuito — Perchè in tal caso non avvi mancanza per parte del venditore, e si deve applicare il principio che la cosa perisce al proprietario: *Res perit domino.*

SU L'ARTICOLO 1647.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 13, ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 11, ff. *de evictionibus.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1647 del Codice civile è uniforme all' articolo 1493 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1256 e 1476 delle Leggi civili.

Art. 1648. L'azione redibitoria, che risulta da' vizj della cosa, dee proporsi dal compratore fra un breve termine *secondo la qualità* de' vizj, e la consuetudine del luogo, dove è stata fatta la vendita.

Secondo la natura — Quindi il termine dell' azione redibitoria varia secondo i differenti paesi, e secondo la natura ed i vizi delle cose vendute. Per esempio, a Parigi, non è più ricevuta l' azione per i vizi o le malattie de' cavalli, e delle vacche dopo quaranta giorni dalla tradizione. Secondo la consuetudine del Borbone, non si avevano che otto giorni.

SU L' ARTICOLO 1648.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, Cod. *de aedilitiis actionibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1648 del Codice civile è uniforme all' articolo 1494 delle Leggi civili.

Art. 1649. L' azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

In queste vendite non è il proprietario che vende, ma la legge tien luogo del venditore; quindi non vi può essere azione in garantia contro il proprietario.

SU L' ARTICOLO 1649.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 3, ff. *de edilitio edicto*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1649 del Codice civile corrisponde all' articolo 1495 delle Leggi civili, così conceputo:

» L' azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali. Nem-
» meno ha luogo nelle vendite de' mobili, che si fanno nelle fiere e
» ne' pubblici mercati; purchè non vi sia convenzione particolare ».

Vedi l' articolo 1530 delle Leggi civili; e gli articoli 799 e 1031 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

CAPITOLO V.

Delle obbligazioni del compratore.

Art. 1650. *La principale obbligazione* del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita.

La principale obbligazione—Oltre questa obbligazione principale, il compratore ne contrae delle altre che sono accessorie, quelle di ricevere la cosa venduta, di pagar le spese ed il costo legale del contratto, di rimborsare al venditore le spese che avrà fatte per la conservazione della cosa, etc.

SU L'ARTICOLO 1650.

LEGGI ROMANE

Vedi la L. 13, in prin.; e §§. 20, e 25, ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 19, ff. *de periculo et comodo rei venditae.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1650 del Codice civile è uniforme all'articolo 1496 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1188, 1458, 1459, 1499, 1971 n.° 4, e 1972 n.° 1 delle Leggi civili.

2. Le obbligazioni del compratore per la soddisfazione del prezzo, e del venditore per la tradizione della cosa venduta sono simultanee.

(C. C. N. 22 maggio 1810; *Mosca* c. *Spano*; Supp. 1818 n.° 4).

3. Allorquando il venditore vende il feudo, e ne delega una parte del prezzo in estinzioni d'ipoteche gravitandi tanto sul feudo venduto che su gli altri suoi beni, il compratore deve estinguerle, nè può valersi del termine accordato dal creditore al debitore che vende.

(S. C. G. N. 24 gennajo 1818; *Della Ragione* c. *Balsamo*).

Art. 1651. Se ciò non è stato determinato nel contratto, il compratore deve pagare *nel luogo* e nel tempo in cui deve farsi la tradizione.

Nel luogo — È stato deciso che se la vendita è fatta a termine, non è applicabile questo articolo: Bisogna ricorrere all'articolo 1247, quindi il pagamento devè farsi al domicilio del debitore. L'articolo 1451 non si applica che al caso di una vendita in contanti, poichè in questa vendita, si presume che le parti hanno inteso che il pagamento si farebbe nel momento del rilascio, e per conseguente nel luogo stesso; ciò che non può aver effetto in una vendita a termine.

SU L'ARTICOLO 1651.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 41, §. 1, ff. *de verborum obligationibus.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1651 del Codice civile è uniforme all'articolo 1497 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1200 e 1455 delle Leggi civili; e l'articolo 626 delle Leggi di eccezione.

Art. 1652. Il compratore sino al giorno, in cui sborsa il prezzo, dee pagarne l'interesse ne' tre casi seguenti:

Se ciò fu convenuto nel contratto:

Se la cosa venduta e consegnata *produce frutti* od altri proventi:

Se il compratore è stato interpellato a pagare:

In quest' ultimo caso gl' interessi non corrono se non dal giorno dell' intimazione.

Produce frutti — Per esempio se si tratta di un territorio, di una casa, di un armento, etc. Ma se la vendita

è di una biblioteca, di una tapezzeria, o di altre cose che non producono frutti, gl' interessi non sono dovuti che nel caso fossero stati stipulati, ovvero dal giorno della dimanda giudiziale.

SU L' ARTICOLO 1652.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 13, §§. 20 e 21, ff. *de actionibus empti et venditi*; L. 5 Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1652 del Codice civile è uniforme all' articolo 1498 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 1528 delle Leggi civili.

2. Il compratore siccome fa suoi i frutti che la cosa comprata produce, così deve corrispondere al venditore l' interesse del prezzo di essa.

(C. C. N. 27 giugno 1816; *Romano* c. *Spina*).

3. Le spese imputabili a favor dell' acquirente, da prelevarsi sul prezzo del fondo venduto, non escludono le altre che chiaramente si vedessero insite alla natura della cosa che si è venduta.

Le spese per la celebrazione del contratto fan parte di quelle che debbono prelevarsi dal prezzo del fondo venduto.

Allorquando il compratore si è fatto mettere in mora per il pagamento del prezzo del fondo, cui si costituisse proprietario, deve corrispondere gl' interessi.

(S. C. G. N. 15 dicembre 1818; *Giovinetti* c. *Lettieri*).

4. Colui che acquista il feudo, e si obbliga tenere il prezzo presso di se onde ripartirlo ai creditori anteriori, non può essere condannato al pagamento degl' interessi se non furono convenuti, o che posto in mora non adempia alla contratta obbligazione, giacchè non vi è mora, ove non vi è dimanda giudiziale.

(S. C. G. N. 1 febbraro 1820; *Correale* c. *Cinque ed altri*).

5. Allorquando il creditore ha prestato il suo consenso che il prezzo del feudo resti depositato nelle mani del compratore non può pretendere gl' interessi del deposito ove non sieno stati espressamente convenuti; e senza un' espressa condizione, non può migliorare la sua sorte; imperciocchè siccome il deposito nella cassa di ammortizzazione nulla gli avrebbe dato, così nulla deve pretendere.

(S. C. G. N. 3 febbraro 1820; *Nobili*, *Scoppa* c. *Marincola*).

Art. 1653. Se il compratore è molestato, o ha giusto motivo da temere di esser molestato per un' azione ipotecaria, o di revindica, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessar le molestie, purchè costui non prescelga di dar cauzione, o non siasi convenuto che il compratore pagherà non ostante qualunque molestia.

SU L'ARTICOLO 1653.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 24, Cod. *de evictionibus*; L. 18, §. 1, ff. *de periculo et comodo rei venditae*; L. 5, §. 4; L. 17, §. 2, ff. *de doli mali et metus exceptione*; LL. 29 e 74, §. 2, ff. *de evictionibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1653 del Codice civile è uniforme all' articolo 1499 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1458, 1459 e 1550 delle Leggi civili.
2. Il compratore del dritto di usufrutto che ha pagato l' intero prezzo non può pretendere di ritenere le somme dovute al venditore per altri titoli, sol perchè egli tema di essere in progresso molestato da qualche erede legittimo nel godimento del suo acquisto.
(C. A. A. 19 gennajo 1818; *Andreassi* c. *Monaco*; C. 3, L. 116).

Art. 1654. Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può *domandare che la vendita sia disciolta*.

Domandare che lo vendita sia disciolta — Il venditore può costringere il compratore a pagargli il prezzo della cosa (articoli 1184 e 2103 del Codice civile). Nel dritto romano aveva benanche sì fatta azione; ma siccome spesse volte non si può senza grandi spese ottenere il pagamento dai debitori, così si è dato al venditore il dritto di dimandare la risoluzione della vendita.

SU L' ARTICOLO 1654.

LEGGI ROMANE.

Contrario alla L. 8, Cod. *de contrahenda emptione*; L. 14, Cod. *de rescindenda venditione*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1654 del Codice civile è uniforme all' articolo 1500 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1137, 1436, 1501 e 1850 delle Leggi civili.
2. Allorquando il debitore vende il feudo e ne delega una parte del prezzo in estinzione d'ipoteche gravitanti tanto sul feudo venduto che su gli altri suoi beni, il compratore deve estinguerle, nè può valersi del termine accordato dal creditore al venditore che vende.
(S. C. G. N. 24 gennajo 1818; *Della Ragione* c. *Balsamo*).

Art. 1655. Lo scioglimento della vendita degl' immobili dee pronunziarsi all' istante, se il venditore si trova in pericolo di perdere *la cosa ed il prezzo*.

Se non vi è tal pericolo, il giudice può accordare al compratore una dilazione più o meno lunga secondo le circostanze.

Trascorsa la dilazione senza che il compratore abbia pagato, si pronunzierà lo scioglimento della vendita.

La cosa ed il prezzo — Per esempio se la cosa venduta è una casa che il compratore fà demolire; una foresta, che fa abbattere. Ma la risoluzione non ha luogo di pieno dritto, ed il compratore può sempre impedirla, pagando prima che venisse pronunziata la sentenza.

SU L' ARTICOLO 1655.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1655 del Codice civile è uniforme all' articolo 1501 delle Leggi civili.

Art. 1656. Quando nella vendita d' un immobile siasi stipulato che, non pagandosi il prezzo nel termine convenuto, la vendita sia disciolta di pieno dritto, il compratore ciò non ostante può pagare dopo ch' è spirato il termine, *finchè non sia stato costituito in mora* con una intimazione: ma, dopo questa, il giudice non può accordargli alcuna dilazione.

Finchè non sia stato costituito in mora — Quindi la convenzione delle parti non basta nel caso preveduto dall' articolo in esame per mettere il compratore in mora di pagare il prezzo, siccome nel caso preveduto dall' articolo 1139 del Codice civile. Non si è voluto che il compratore avesse potuto esser privato di un oggetto tanto importante quanto un immobile, senza essere stato citato preventivamente per pagarne il prezzo, ma se al seguito della dimanda non adempie al pagamento, la vendita è risoluta di pieno dritto, ed il giudice non può accordare una dilazione. Nondimeno, sembra che tale disposizione non debba rigorosamente essere applicata; di tal che, se il compratore non paghi nello stesso momento della citazione, non possa offerire il prezzo qualche ora dopo.

SU L' ARTICOLO 1656.

LEGGI ROMANE.

Contrario alla L. 4, § 4, ff. *de lege commissoria*; L. 18, ff. *de rescindenda venditione*.

L'articolo 1656 del Codice civile è uniforme all'articolo 1502 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Vedi gli articoli 1428, 1500, 1501, 1510, 1992, 1994, 1999, 2001 e 2076 delle Leggi civili.

2. Considerando che secondo lo spirito dell'art. 1656 il patto rescissorio espressamente stipulato non dà, dopo che la parte sia stata costituita in mora con una intimazione, dritto a dilazione, e che il signor Hesterman avendo stipulato un patto rescissorio con espressa rinunzia al beneficio della purgazione della mora, non potè nell'animo suo nel momento istesso della stipula attenersi al contrario, senza taccia di dolo: che nel momento attuale che ne reclama il beneficio, vien resistito dalla nuova legge che garantisce il patto, ed interdice al magistrato l'accordar qualunque dilazione per purgazione di mora, dovendo, rescisso il contratto, seguirne gli effetti della rescissione fra i contraenti determinata.

(C. C. N. 26 agosto 1809; *Bisogni*, e *Santesilia* c. *Hesterman*; Supp. 1819 n.° 77).

3. La vendita de' beni fondi non è rescissa di pieno dritto per lo solo inadempimento del compratore alla soddisfazione del prezzo.

(S. C. G. N. 26 luglio 1817; *Procedi* c. *Urbani*; Supp. 1818, n.° 1).

4. Il tempo indeterminato per la consegna de' generi venduti può dal prudente arbitrio del giudice fissarsi.

Questo prudente arbitrio del giudice del fatto, non è subordinato all'impero della Corte di Cassazione.

(C. C. N. 25 settembre 1809; *Talamo* c. *Rossi*; Supp. 1818 n.° 2).

Art. 1657. Trattandosi di derrate e di cose mobili, lo scioglimento della vendita avrà luogo di pieno dritto e *senza intimazione a pro del venditore*, spirato il termine stabilito *per la tradizione*.

Senza intimazione — Questo caso è ben diverso da quello in cui si trattasse di un immobile; poichè nel prezzo delle derrate, e degli effetti mobili, avvi una tal variazione, che il menomo ritardo può produrre una sensibile diminuzione, e può cagionare al venditore un pregiudizio irreparabile.

A pro del venditore — Egli è evidente che il compratore non può dalla sua mancanza trarre argomento per far risolvere la vendita, se il venditore non vi acconsenta.

Per la tradizione — Quindi trattasi del caso in cui la cosa non è stata ancora consegnata; se fosse seguìta la tradizione, il venditore avrebbe soltanto contra il compratore l'azione per farsi soddisfare del prezzo, ed un privilegio sulle cose vendute (articolo 2107 n.° 4 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1657.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1657 del Codice civile è uniforme all' articolo 1503 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 1971 n.° 5 delle Leggi civili.

2. Essendosi venduto un genere cereale con legge di sfondacarsi dal compratore entro un dato termine, non dee dirsi risoluto il contratto a vantaggio del compratore, per questo solo che il venditore vedendo scorso il termine senza essersi adempiuto alla sfondacazione, abbia rivenduto ad altri il genere.

(C. A. A. 27 novembre 1818; *Pascicelli*, *Pace* c. *Mansitti ed altri*; C. 2, 119).

CAPITOLO IV.

Della nullità e dello scioglimento della vendita.

Art. 1658. Independentemente dalle cause di nullità o di scioglimento già spiegate in questo titolo, e da quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere sciolto coll' esercizio del diritto di ricompra, e per la viltà del prezzo.

SU L' ARTICOLO 1658.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1658 del Codice civile corrisponde all' articolo 1504 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1062, 1063, 1077, 1082, 1085, 1125, 1034, 1136, 1258, 1429, 1435, 1437, 1439, 1444, 1456, 1464, 1482, 1490 e 1500 delle Leggi civili.

SEZIONE PRIMA.

Del dritto di ricompra.

Art. 1659. La facoltà di ricomprare o di riscattare *è un patto* con cui il venditore si riserva di riprendere *la cosa venduta*, mediante la restituzione del prezzo capitale, ed il rimborso di cui si tratta nell' articolo 1673.

È un patto — All' articolo 1106 abbiamo osservato che i romani chiamavano *patto* un accordo o una convenzione la quale diveniva obbligatoria allorchè una delle parti aveva eseguita la obbligazione: sì fatta distinzione non ha luogo tra noi, il legislatore non adopra mai tale espressione, e se si legge per la prima volta nell' articolo in esame, lo è a motivo dell' uso che ha dato questo nome particolare alla clausola della ricompra.

Il patto di ricompra dev' essere inserito nel contratto di vendita, siccome una clausola della vendita. Allora il compratore non acquista che diritti risolubili, e non può trasferire agli altri diritti diversi. Se il patto della ricompra non è inserito nella vendita, dev' essere risguardato siccome una vendita novella, e non può essere esercitato in pregiudizio del diritto che i terzi avessero acquistato sulla cosa venduta; imperciocchè nulla indicava ad essi la esistenza del patto di ricompra.

La cosa venduta—È question di sapere se il venditore ha il diritto di riprendere tutto ciò che ha aumentato la cosa per dritto di accessione, siccome l' alluvione, l' isola che si è formata vicino al fondo. Si può sostenere che l' effetto della condizione risolutoria essendo quello di rimettere le cose nello stato in cui erano prima che si fosse contratta la obbligazione, tutti gli aumenti debbono andare a vantaggio del venditore unitamente alla cosa che ricompra.

SU L' ARTICOLO 1659.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 2 e 7, Cod. *de pactis inter emptorem et venditorem*; L. 1, Cod. *quando decreto opus non est.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1659 del Codice civile corrisponde all' articolo 1505 delle Leggi civili, così concepito:

» La facultà di ricomprare o di riscattare è un patto con cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione » del prezzo capitale, ed il rimborso di cui si tratta nell' articolo 1519».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1511, 1522 e 1955 delle Leggi civili.

2. Il venditore che vuole esercitare il dritto di ricompra, che porta per patto speciale di pagare il valore che avrà il fondo all' epoca della ricompra, questo patto non essendo riprovato dalle leggi, non è tenuto ai termini dell' articolo 1673 del Codice civile di far deposito anticipato del prezzo e delle spese legittime durante il litigio.

Perchè quest' obbligo di farsi anticipatamente il deposito non è imposto dalla legge molto meno può aver luogo quando il prezzo è incerto.

(C. A. A. 16 settembre 1809; *Cavallo c. Mezzanotte*; C. 2, 134).

3. Il venditore con patto di ricompra può vendere il suo dritto anche agli estranei.

(C. A. A. 23 dicembre 1811; *Rosati* c. *Riccitelli*; C. 3, 134).

4. Il dritto di ricompra è esercibile anche dagli acquirenti a titolo particolare.

(C. A. A. 15 dicembre 1817; *Boemondi* c. *Colajanni*).

5. Il dritto di ricompra esercitato attribuisce l' effetto della rivocazione, e della traslazione della proprietà.

(C. C. N. 8 giugno 1812; *Bisignano* c. *Casacalenda*).

Art. 1660. La facoltà di ricomprare non può stipularsi per un tempo maggiore *di anni cinque.*

Se fu stipulato per un tempo maggiore, si riduce al termine predetto.

Di cinque anni— È nell'interesse pubblico chè non si possa prolungare un incertezza la quale nuoce alla coltura ed al commercio.

SU L' ARTICOLO 1660.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, Cod. *de pactis inter emptorem et venditorem*; L. 3, Cod, *de praescriptione 30 vel 40 annorum.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1660 del Codice civile è uniforme all' articolo 1506 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. La prescrizione della facoltà di ricomprare è interrotta dalle semplici offerte insufficienti ed irregolari fatte prima che terminasse la dilazione convenuta.

(C. A. A. 4 aprile 1815; *Vitacolonna* c. *Ferrari*; C. 2, 135).

2. La facultà di ricomprare pattuita sotto le antiche leggi, è soggetta alla prescrizione legale, la quale dura trent' anni, allorchè nella convenzione non sia fissato alcun tempo per esercitarla, o siasi stabilito, che fosse esercibile *quandocumque.*

(C. A. A. 11 marzo 1817; *Massangeli* c. *Forchetti*; C. 2, 136).

3. Idem.

(Idem 15 marzo 1817; *Visca* c. *Visca*; C. 2, 136).

4. Il dritto di ricompra può esercitarsi anche dal creditore di colui a favore di cui è stipulato, e la citazione giudiziale entro il termine convenuto per l' esercizio di tal dritto interrompe il corso della prescrizione, ancorchè non siasi fatto deposito del prezzo.

(C. A. A. 24 aprile 1818; *Olivieri* c. *Costa*; C. 3, 378).

Art. 1661. Il termine fissato è perentorio, e non può essere prorogato dal giudice.

SU L' ARTICOLO 1661.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 31, §. 77, ff. *de aedilitio edicto*, L. 7, Cod. *de pactis inter emptorem et venditorem.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1661 del Codice civile è uniforme all' articolo 1507 delle Leggi civili.

1. Vedi gli articoli 1088 e 1519 delle Leggi civili.
2. Il patto della ricompra si estingue, se convenuto per un certo dato tempo non si eserciti durante il tempo stesso.
(C. A. A. 15 marzo 1817 ; *Visca* c. *Visca* ; C. 2, 137).

Art. 1662. Se il venditore non eserciti la sua azione di ricompra nel termine prescritto, il compratore rimane *proprietario irrevocabile.*

Proprietario irrevocabile — Senza che fosse necessario, come prima, che il compratore ottenghi un giudicato che lo dichiari, e che per conseguente il venditore sia decaduto dal diritto della ricompra. E sarebbe mai necessario di far decadere un venditore da un' azione che più non esiste, poichè la sua durata era circoscritta dal contratto?

SU L' ARTICOLO 1662.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 31, §. 22, ff. *de aedilitio edicto*; L. 7, Cod. *de pactis inter emptorem et venditorem.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1662 del Codice civile è uniforme all' articolo 1508 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 705 delle Leggi civili.

Art. 1663. Il termine corre contro qualunque persona, *ancorchè minore di età*, salvo il regresso, se vi sia luogo, contro chi vi è tenuto per dritto.

Ancorchè minore di età — Sempre riguardo all' interesse pubblico, il quale esige che sotto alcun rapporto non sia prolungato il termine.

SU L' ARTICOLO 1663.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 38, ff. *de minoribus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1663 del Codice civile è uniforme all' articolo 1509 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 373 e 1258 delle Leggi civili.

Art. 1664. Il venditore, che ha pattuita la ricompra, può esercitare la sua azione contro un *secondo acquirente*, quand' anche nel secondo contratto non si fosse fatta menzione del dritto di ricomprare.

Un secondo acquirente — Imperciocchè colui che avendo comprato un fondo sul quale il venditore si aveva riserbato la facoltà della ricompra, e lo ha in seguito venduto, non ha potuto trasferire diritti diversi da quelli che aveva. Il secondo compratore non può dolersi che si eserciti contro di lui il diritto della ricompra: avendo osservato il primo contratto di vendita, il quale era il titolo della proprietà del suo venditore, ha dovuto conoscere che questa proprietà era di dritto risolubile nel caso della ricompra. Quindi, il venditore originario gli restituirà il prezzo che aveva ricevuto al momento della vendita, e riprenderà la cosa. Al secondo compratore spetta indiriggersi contro colui che gli ha venduto, se il prezzo che gli si restituisce sia minore di quello che ha sborsato.

SU L' ARTICOLO 1664.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 56, ff. *de contrahenda emptione*; L. 13, ff. *de pignoratitia actione*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1664 del Codice civile è uniforme all'articolo 1510 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1118 e 1444 delle Leggi civili.

Art. 1665. Il compratore, che ha convenuto la ricompra: *esercita tutte le ragioni del suo venditore*; egli può prescrivere tanto contro il vero padrone; quanto contro coloro che pretendessero di aver ragioni o ipoteche sopra la cosa venduta.

Esercita tutte le ragioni del suo venditore — Il compratore deve esercitare tutte le ragioni del proprietario; imperciocchè la proprietà della cosa venduta gli è trasferita dal momento del contratto, non essendo la facoltà di ricomprare che una clausola risolutoria, la quale non sospende la vendita, ma la risolve se il venditore richiede la cosa.

SU L' ARTICOLO 1665.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 1, ff. *de lege commissoria*; L. 2, §§. 4 e 5, ff. *pro emptore*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1665 del Codice civile è uniforme all'articolo 1511 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1007, 1505, 1597 e 2131 delle Leggi civili.

Art. 1666. Può opporre *il beneficio della discussione* a' creditori del suo venditore.

Il beneficio della discussione — Vale a dire, che potrà obbligare i creditori a sperimentare preliminarmente i loro dritti su gli altri beni del loro debitore. Di fatto, la cosa venduta col patto della ricompra non è più fra le mani del venditore (*In bonis*). I creditori di lui adunque non possono pretenderla come pegno de' loro crediti, e se vogliono esercitare su la cosa stessa il diritto di ricompra del loro debitore (ar-

ticolo 1166 del Codice civile), è giusto che ciò debba aver luogo in caso di deficienza di altri beni.

Ma se essi avevano un' ipoteca sull' immobile venduto con la facoltà della ricompra, il compratore non potrebbe loro opporre il beneficio della discussione, che nel solo caso in cui vi fossero nel possesso del loro debitore altri immobili benanche ad essi ipotecati (articolo 2170 eod.).

SU L' ARTICOLO 1666.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1666 del Codice civile è uniforme all' articolo 1512 delle Leggi civili

Vedi gli articoli 1894, 2065 e 2108 delle Leggi civili.

Art. 1667. Se il compratore *di una parte indivisa* d' un fondo col patto della ricompra è divenuto *aggiudicatario* del fondo intero, per mezzo di una vendita all' incanto *provocata contro di lui*, *può* obbligare il venditore a ricomprare tutto il fondo quando egli voglia far uso del patto.

Di una parte indivisa — Possedete una casa in comune con vostro fratello, mi vendete la vostra porzione indivisa con la facoltà della ricompra, ed a tal modo mi trovo comproprietario con vostro fratello. Qualche tempo dopo vostro fratello vende a pubblico incanto la casa che possediamo in comune (articolo 1686 del Codice civile); io la compro nella totalità. Allorchè verrete ad esercitare il vostro dritto di ricompra, potrò obbligarvi a riprendere l' intera casa; imperciocchè sono stato obbligato di acquistare la parte di vostro fratello come proprietario di quella che mi avete venduta : se voi la ricomprate non debbo esser obbligato conservare l' altra parte.

Provocata contro di lui — Se l' aggiudicazione non fosse stata provocata da vostro fratello, ma sì bene da me contra di lui, non potrò obbligarvi a riprendere l' intero fondo, imperciocchè di mia assoluta volontà avrò acquistata la porzione di vostro fratello.

Può — Questa è una facoltà accordata dalla legge al compratore, e se egli vuol restituire la parte soltanto che aveva prima acquistata, ne ha il diritto. Il venditore non può dolersi: egli riprende ciò che aveva venduto con la facoltà della ricompra.

SU L' ARTICOLO 1667.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1667 del Codice civile è uniforme all' articolo 1513 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1532 delle Leggi civili.

Art. 1668. Se più persone han venduto unitamente; e con un solo contratto, un fondo tra essi comune, ciascuno può esercitare l' azione di ricompra *soltanto sulla parte che gli spettava.*

Soltanto su la parte che gli spettava — Imperciocchè se uno di essi vorrebbe ricomprare il tutto, o una parte maggiore della sua, non potrebbe farlo che in pregiudizio degli altri convenditori, i quali hanno il dritto di ricomprare le loro porzioni.

SU L' ARTICOLO 1668.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 11, §. 1, LL. 12 e 13, ff. *de in diem addictione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1668 del Codice civile è uniforme all' articolo 1514 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1170, 1516 e 1531 delle Leggi civili.
2. Ancorchè il dritto di ricompra appartenga a più persone, e per rata diversa, pure la ricompra non è meno valida se sarà stata eser-

citata da un solo degl' interessati; anche prima che il suo dritto fosse verificato.
(C. A. A. 30 marzo 1818; *Riccardi* c. *Colajanni*; C. 3 375).

Art. 1669. Avrà luogo la stessa disposizione, se colui che solo ha venduto il fondo avesse lasciati più eredi.

Ciascuno di questi coeredi può far uso della facoltà di ricomprare per quella sola parte che prende nella eredità.

SU L' ARTICOLO 1669.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1669 del Codice civile è uniforme all' articolo 1515 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 803, 1173, 1516, 1518 e 1531 delle Leggi civili.

Art. 1670. Ma il compratore ne' casi espressi ne' due precedenti articoli può esigere che tutt' i venditori del fondo comune, o tutt' i coeredi siano chiamati in giudizio, affinchè si concordino tra essi per la ricompra *del fondo intero*; e, se non concordano, egli *sarà assoluto dalla dimanda*.

Del fondo intero — Imperciocchè il compratore non ha acquistato porzioni distinte, ma un sol corpo indivisibile, tanto ne' termini del contratto, che secondo la sua intenzione. Quindi ha il diritto di pretendere che la ricompra non sia divisa, e che i venditori si accordino tra loro per ricomprare l' intero fondo.

Sarà assoluto dalla dimanda — Vale a dire, dalla dimanda indiritta contro di lui da uno de' venditori o da' suoi eredi; quindi la ricompra non avrà luogo per alcuna parte.

SU L' ARTICOLO 1670.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 47, ff. *de minoribus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1670 del Codice civile è uniforme all' articolo 1516 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1178, 1517 e 1531 delle Leggi civili.

Art. 1671. Se diversi proprietari di un fondo non l' abbiano venduto unitamente, e per intero, ma ciascuno abbia venduta la sola sua parte, possono separatamente esercitar l' azione di ricompra sopra la porzione che loro apparteneva.

Il compratore non può astringere colui, che in tal modo l' esercita, a ricomprare l' intero fondo.

SU L' ARTICOLO 1671.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 11, §. 1, LL. 12 e 13, ff. *de in diem addictione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1671 del Codice civile è uniforme all' articolo 1517 delle Leggi civili.

Art. 1672. Se il compratore abbia lasciati più eredi, il diritto di ricompra può esercitarsi soltanto contro ciascuno *per la sua parte*, tanto se il fondo venduto sia ancora indiviso, quanto se gli eredi l'abbian diviso tra loro.

Ma se l' eredità si è divisa, e la cosa venduta sia caduta interamente nella porzione di uno degli

eredi, l'azione di ricompra si può intentare contro di lui per l'intero.

Per la sua parte — Di fatto, spetta al venditore di astringere nel tempo medesimo tutti i coeredi per esercitare l'azione di ricompra, e potrà riprendere il tutto. Quindi nell'articolo in esame non era necessario, siccome nell'articolo 1670, di rendere la ricompra indivisibile; ella può esser divisa: d'onde segue, che l'azione di ricompra potrà estendersi contro uno dei coeredi del compratore, e conservarsi contro gli altri.

SU L'ARTICOLO 1672.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, Cod. *de haereditariis actionibus.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1672 del Codice civile è uniforme all'articolo 1518 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1173 e 1531 delle Leggi civili.

Art. 1673. Il venditore che fa uso del patto di ricompra, dee rimborsare non solo *il prezzo capitale*, ma ancora le spese legittime fatte per la vendita, per le riparazioni necessarie, e quelle altresì che abbiano aumentato il valore del fondo, *sino alla concorrenza di tale aumento.* Non può rientrare in possesso se non dopo di aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Quando il venditore rientra nel possesso del fondo in virtù del patto di ricompra, lo riprende *esente da tutti i pesi* ed ipoteche, di cui il compratore lo avesse gravato: è però tenuto *a mantere gli affitti* fatti senza frode dal compratore.

Il prezzo capitale — Ma senza alcun interesse, poichè questo è compensato con i frutti.

Sino alla concorrenza di tale aumento — Poichè nessuno può arricchirsi a spese altrui.

Esenti da tutti i pesi — Perchè l'effetto della clausola risolutoria, è di rimettere le cose nello stato in cui erano; come se la obbligazione non si fosse contratta giammai (articolo 1184 del Codice civile).

A mantenere gli affitti—Imperciocchè sarebbe impossibile di fare affitti vantaggiosi, se i fittajuoli o coloni, potrebbero temere, durante i cinque anni per la ricompra, di vedersi espellere dal venditore il quale esercitasse il dritto della ricompra.

SU L' ARTICOLO 1673.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalle LL. 2 e 7, Cod. *de pactis inter emptorem et venditorem*; L. 31, ff. *de pignoribus et hypothecis*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1673 del Codice civlie è uniforme all' articolo 1519 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 404, 443, 519, 1400, 1505, 1506 e 1972 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Della rescissione della vendita per causa di lesione.

Nella vendita il prezzo della cosa venduta è stabilito relativamente alla situazione, ed alle convenienze delle parti. Varia secondo si ha un desiderio più o meno grande di acquistare la cosa; secondo che il venditore ha più o meno volontà di vendere. Di tal che, in generale, sarebbe irragionevole cercare un *giusto prezzo*, diverso da quello

che le parti han convenuto. Non si è fatto eccezione a questo principio che per lo favore del venditore il quale ha venduto la sua cosa per un prezzo troppo inferiore a quello che comunemente poteva averne. Si è temuto che questa viltà nel prezzo non fosse la conseguenza della necessità e del bisogno urgente che lo sollecitasse; quindi in questo caso se gli è accordato il dritto di far annullare la vendita. Ma sì fatta azione di rescissione è ammessa soltanto per gl' immobili, il Codice l' ha rispinta nelle vendite degli effetti mobili, a motivo de' continui movimenti di tali oggetti e delle eccessive variazioni di prezzo.

Art. 1674. Se il venditore sia stato leso *oltre i sette dodicesimi* nel prezzo d' un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita, *quand' anche nel contratto avesse rinunziato espressamente* alla facoltà di domandare una tal rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore.

Più di sette dodicesimi — La legge ha dovuto stabilire fino a qual punto il prezzo non potrebbe più esser considerato come l' equivalente della cosa, ad oggetto di evitare ogni discussione a tal riguardo. Prima la lesione oltre la metà era sufficiente per fare annullare la vendita: si chiamava *lesione oltre la metà*. È chiaro che spetta al venditore, che reclama la nullità, provare la lesione.

Quando anche nel contratto vi avesse rinunziato espressamente — Imperciocchè questa rinunzia sarebbe divenuta una clausola comune, e la rescissione a motivo di lesione sarebbe stata abrogata dal fatto.

SU L' ARTICOLO 1674.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, Cod. *de rescindenda venditione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1674 del Codice civile corrisponde all' articolo 1520 delle Leggi civili, così conceputo:

» Se il venditore sia stato leso oltre la metà del prezzo di un im» mobile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita, quando » anche nel contratto avesse rinunziato espressamente nella facoltà di » dimandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di » più del valore ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 807, 809, 1258, 1267, 1437, 1527, 1552, 1553, 1848 e 2011 delle Leggi civili.

» Veduta la legge 14 Cod. *de non numerata pecunia* »:

» *In contractibus, in quibus pecuniae, vel aliae res numeratae, vel datae esse conscribuntur, non intra quinquennium (quod antea constitum erat) non numeratae pecuniae exceptionem objicere possit, qui accepisse pecunias, vel alias res scriptus sit, vel successor ejus: sed intra solum biennium continuum: ut eo elapso nullo modo querela non numeratae pecuniae introduci possit etc.* ».

» Ha considerato che istituita l' azione di rescissione di vendita per lesione enormissima dal signor Gentile dopo 35 anni dal dì del contratto egli articolò di essersi venduta per ducati 500 un' annua rendita del valor capitale di ducati 3743. 21, dimostrando la enormissima tenuità del prezzo, e sostenendo di non avere il compratore effettivamente pagato che soli ducati 500, giacchè gli altri ducati 1100 compimento del prezzo non si erano al venditore numerati, non ostante che questi ne avesse nell' istrumento del 1702 confessato la recezione. Dal che risultava che la pretesa lesione enormissima non era fondata che sull' eccezione *non numeratae pecuniae* ».

» Or la Corte di appello, senz' avvertire che siffatta eccezione per ministero di legge da se stessa svanisce dopo l' elasso del biennio, nè più si può dopo tal tempo rivocare in dubbio la confessione contenuta nell' istrumento, ha ciò non ostante creduta una tale eccezione dopo l'elasso di anni 35 sussistente ancora, per modo da poter servir di base ad una rescissione di vendita, nella quale si assumeva esservi enormissima lesione concorsa sol perchè non si era numerato interamente il prezzo che dicevasi ricevuto. Ed ha perciò contro l' espresse disposizioni del titolo delle istituzioni *de liter. oblig.* e della legge 14 Cod. *de non num. pec.* negato fede all' istrumento, e dichiarato in fatto che il prezzo intervenuto nella vendita non fu che di soli ducati 500 ».

» Inoltre la Corte di cassazione ha osservato che posto il prezzo di ducati 1600 svaniva la pretesa lesione enormissima, e secondo la distinzione tra lesione enorme ed enormissima svaniva per la giurisprudenza antecedente al Codice civile il dolo reale e la mala fede, che impedivano che incominciasse a decorrere la prescrizione che il reo convenuto innanzi all'arbitro opportunamente oppose, e della quale non poteva la Corte di appello non incaricarsi, giacchè il gravame dell'attore nelle sentenze individue, siccome ripristina l'esame dell' azione, così del pari fa rinascere tutte l' eccezioni antecedentemente opposte ».

» A tutto ciò si aggiunga, che il venditore ben conosceva il vero valor della cosa che a vil prezzo vendeva; che non poteasi sospettare che da urgente bisogno a ciò fare fosse indotto, perciocchè del prezzo, ducati 1100 secondochè la Corte di appello ha in fatto dichiarato, al compratore istesso si restituivano, e per gli altri ducati 509 se gli accordava la dilazione di anni due. Ond' è che la Corte di appello avrebbe dovuto non ignorare di esser questo il caso della massima legale *volenti non fit injuria*; nel quale il venditore, secondo i principi riconosciuti della materia o ha inteso gratificare il compratore, o di transigere qualche dritto che interamente gli apparteneva »

» In effetti subitochè la Corte di appello avea per costanti i seguenti fatti: 1.° che la compra fin dal principio si fosse fatta per conto del marchese della Valle; 2.° che la plusvalenza del prezzo si rilasciava in considerazione dell' evizione che l' annua rendita avrebbe potuto soffrir per parte dello stesso marchese della Valle: 3.° che l' arbitro avea creduti insussistenti i dritti anteriori del compratore sull' annua rendita vendutagli; la Corte di appello (si ripeta pure) dopo di avere riconosciuti i fatti caratteristici della transazione, colla quale si era voluto allontanare il giusto timor della lite, non poteva sconoscerla, e caratterizzando l' istrumento del 1702 per semplice vendita, dar luogo all' azione di rescissione.

Finalmente non è sfuggita alla Corte di cassazione la contraddizione nella quale la Corte di appello è caduta. Si è rescisso il contratto senza attendersi l' opposta prescrizione sulla considerazione che la lesione enormissima renda il compratore possessor di mala fede, e quindi in contraddizione di questa massima, rovesciando i principi della materia, si è riputato il compratore possessor di buona fede, e condannato a restituire i frutti soltanto dal giorno della pubblicazione del processo.

(C. C. N. 21 settembre 1812; *Torella* c. *Della Valle*; Supp. 1818, n.° 32).

Art. 1675. Per conoscere se vi è lesione oltre i sette dodicesimi, si deve stimare l' immobile secondo il suo stato e valore *nel tempo della vendita*.

Nel tempo della vendita — È chiaro che non si deve avere alcun riguardo ai miglioramenti o alle deteriorazioni avvenute dopo la vendita: per conoscersi se al momento di que-

sta vendita vi sia stata lesione, bisogna estimare l' immobile nello stato d' allora, e secondo il valore degl' immobili a quell' epoca.

SU L' ARTICOLO 1675.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1675 del Codice civile corrisponde all' articolo 1521 delle Leggi civili, così conceputo :

» Per conoscere se vi è lesione oltre la metà, si deve stimare » immobile, secondo il suo stato e valore nel tempo della vendita ».

Vedi l' articolo 810 delle Leggi civili; e gli articoli 396 e 417 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1676. La domanda non è più ammessa spirati *due anni*, dal giorno della vendita.

Questo termine corre contro le donne maritate e contro gli assenti, gl' interdetti, ed i minori, *che hanno causa dal venditore di maggiore età.*

Lo stesso termine corre, e non si sospende, durante il tempo stipulato *per la ricompra.*

Due anni — Questo termine è a bastanza lungo perchè l' azione di rescissione possa essere utile al venditore ; ed è a bastanza breve perchè l' agricoltura non abbia a soffrire dall' incertezza della proprietà ; imperciocchè, lungi d' impedire le operazioni del compratore, questo non serve che a lasciargli il tempo conveniente per prepararle.

Che hanno causa dal venditore di maggior età — Vale a dire, esercitando l' azione di rescissione come successori o aventi causa dal venditore. Imperciocchè se l' immobile, allorchè è stato venduto, apparteneva di già ad un minore o ad un interdetto, la vendita non ha potuto esser fatta che con l' autorità del giudice (articolo 458 del Codice civile), e per conseguente non può essere annullata per motivo di lesione (articolo 1684 eod.). Del rimanente il termine corre contra di loro, siccome contra le donne maritate, e gli assenti poichè è di ordine pubblico.

Per la ricompra — Perchè il patto della ricompra non è di ostacolo al venditore di sperimentare l'azione di rescissione. Tale azione gli è più utile della ricompra, imperciocchè non è tenuto alle spese, ed al costo legale del contratto (articolo 1682 eod.).

SU L' ARTICOLO 1676.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1676 del Codice civile è uniforme all'articolo 1522 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 373, 380 1258, 1260, 1268, 1375 e 1399 delle Leggi civili.

Art. 1677. La pruova della lesione non potrà esser *ammessa senza una decisione*, e soltanto nel caso, che i fatti articolati fossero bastantemente verosimili e gravi per far presumere la lesione.

Ammessa senza una decisione—Quindi, il venditore dovrà prima essere ammesso con un giudicato a provare la lesione; e se i giudici non vedono delle gravi presunzioni in di lui favore, potranno negare il permesso di somministrare la pruova.

SU L' ARTICOLO 1677.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1677 del Codice civile è uniforme all'articolo 1523 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 396 e seguenti delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Può un condividente intentare l'azione di lesione, ancorchè la divisione siasi effettuata dietro compromesso con rinunzia all'appello, purchè non siasi compromesso. l'azione medesima di lesione; imperciocchè se lesione esiste non può essere imputata agli arbitri ma ai periti da essi adoperati e perchè l'articolo 847 del Codice civile, rac-

chiude un beneficio della legge, che non bisogna mai interpretare pret tamente.

(C. A. A. 28 luglio 1813; *Properzi* c. *Properzi* C. 2, 12).

3. Debbono i tribunali dichiarare inammessibile la dimanda di rescissione di una vendita per motivo di lesione, nè accordare la perizia quante volte i motivi che si allegano sono senza fondamento; che la rendita fondiaria dimostri che il venditore non sia stato leso; e che il venditore stesso abbia conosciuto il prezzo del fondo per mezzo di una perizia fatta a sua istanza, la quale sia risultata uniforme a quella fatta di consenso delle parti che ha servito di base al contratto.

(C. A. A. 29 aprile 1816 *Montemiletto* c. *Celli*; C. 2, 13).

4. Quando fosse dimostrato, che i periti impiegati nell' apprezzo non fossero stati uomini del mestiere; che fossero stati scelti da un incaricato parente del compratore, nell' assenza del venditore; che vi sieno sospetti che questo incaricato, tradendo la buona fede abbia colluso coll' acquirente, a cui prima della vendita, abbia fatta ostensiva la corrispondenza confidenziale del venditore; che si documentasse che diversi oggetti sistenti nel fondo non fossero stati apprezzati; tutti questi motivi essendo gravi e verosimili a far presumere la lesione, deve ordinarsi una nuova perizia.

(C. A. A. 13 settembre 1816; *Montemiletto* c. *Celli*; C. 2, 14).

5. Deve aprirsi l' adito al giudizio di lesione, quando i motivi addotti ed i fatti allegati facciano presumere che esista la lesione.

(C. A. A. 18 settembre 1817; *Palmieri* c. *Ricci*; C. 2, 11).

Art. 1678. Tal pruova non potrà farsi altrimenti che con una relazione di *tre periti*, i quali saran tenuti di stendere un solo processo verbale comune, e di formare un solo giudizio a pluralità di voti.

Tre periti — Affinchè più difficilmente vi possa essere divisione di opinioni.

SU L' ARTICOLO 1678.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1678 del Codice civile corrisponde all' articolo 1524 delle Leggi civili, così conceputo:

» Farà parte della pruova una relazione di tre periti, i quali sa-
» ranno tenuti di stendere un solo processo verbale comune e di formare
» un solo giudizio a pluralità di voti ».

Vedi gli articoli 1523 e 1526 delle Leggi civili; e gli articoli 396 412 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1679. Se vi siano *dispareri*, il processo verbale ne conterrà i motivi, *senza che sia permesso* di far conoscere di qual sentimento sia stato ciascun perito.

Dispareri — Vale a dire, allorchè vi sono tre pareri. Per esempio, se uno de' periti ha stimato la cosa venduta quindicimila franchi, l'altro esperto quattordicimila, ed il terzo diciasettemila, debbono tutti presentare la base e le ragioni de' loro pareri (articolo 318 del Codice di procedura).

Senza che sia permesso — Per assicurare la libertà delle opinioni, e per conseguente la imparzialità degli esperti.

SU L'ARTICOLO 1679.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1679 del Codice civile è uniforme all'articolo 1525 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 810 delle Leggi civili, e l'articolo 412 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1680. I tre periti saranno nominati di ufizio, purchè le parti non sieno state d'accordo nel nominarli *tutti e tre unitamente*.

Tutti e tre unitamente — Si è voluto che le parti avessero unitamente nominati i periti, affinchè ciascuno di essi non sia riguardato siccome mandatario di quella parte che lo ha eletto. Si è voluto di più che le parti li nominino tutti e tre congiuntamente; quindi se non possono convenire che su la scelta di due, la loro designazione sarebbe nulla, ed il tribunale nominerebbe i tre periti.

SU L' ARTICOLO 1680.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1680 del Codice civile è uniforme all' articolo 1526 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 398 e seguenti delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1681. Nel caso che l' azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta *o di restituire la cosa ritirando il prezzo* che egli ha pagato, o di ritenerla pagando il supplimento del giusto prezzo, *colla deduzione di un decimo* dal prezzo totale.

Il terzo possessore ha lo stesso diritto, salvo il regresso contro il suo venditore.

Restituire la cosa — Nello stato in cui si trova al momento della rescissione; ma deve i danni ed interessi per le deteriorazioni avvenute per fatto proprio; il venditore deve tutte le spese necessarie, che han puluto aver luogo, e per le spese utili fino alla concorrenza di quanto trovasi aumentato il valore del fondo. Le obbligazioni che il compratore ha fatto gravitare sul fondo si estinguono: *Resolutio jure dandis, resolvitur jus accipiendis.*

Ritirando il prezzo — Ma non le spese erogate ed il costo legale del contratto, poichè la rescissione ha luogo per fatto suo.

Con la deduzione del decimo — Il motivo che ha dato luogo a questa disposizione, è stato che il rapporto de' periti non essendo suscettivo di una precisione matematica nella fissazione del giusto prezzo, non si può adottare con quel rigore che suppone una tal precisione. D' altronde, si deve lasciare sempre una certa latitudine nel prezzo della vendita: imperciocchè non è a presumersi che colui il quale ha prestato il consenso per vendere per sette dodicesimi al di sotto del prezzo regolare, non avrebbe ragionevolmente prestato il consenso per vendere un dodicesimo al di sotto di questo prezzo.

SU L' ARTICOLO 1681.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 2 e 8, Cod. *de rescindenda venditione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1681 del Codice civile corrisponde all' articolo 1527 delle Leggi civili, così conceputo:

» Nel caso che l' azione di rescissione venga ammessa, il compra-
» tore ha la scelta o di restituire la cosa, ritirando il prezzo che egli
» ha pagato, o di ritenerla pagando il supplimento del giusto prezzo.

» Il terzo possessore ha lo stesso diritto, salvo il regresso contro il
» suo venditore ».

Vedi gli articoli 811, 1472 e 1476 delle Leggi civili; e l' articolo 635 delle Leggi di eccezione.

Art. 1682. Se il compratore elegge di ritener la cosa pagando il supplimento a norma del precedente articolo, egli è tenuto all' interesse del supplimento medesimo, *dal giorno della dimanda* di rescissione.

Se preferisce di restituirla e di ritirarne il prezzo; egli deve i frutti dal giorno della domanda.

L' interesse del prezzo ch' egli ha pagato, si dee parimenti calcolare a di lui benefizio dal giorno della stessa domanda, o dal giorno del pagamento, *se non abbia riscosso alcun frutto.*

Dal giorno della dimanda — Qualche autore voleva che il compratore restituisse i frutti dal momento in cui era principiato il godimento, coll' obbligo al venditore di corrispondergli gl' interessi del prezzo dalla data del pagamento; imperciocchè, in caso contrario, sarebbe far godere al compratore sino al giorno della dimanda i frutti di un immobile che ha comprato a vil prezzo. Ma per giustificare la disposizione del Codice si può dire, che il compratore non ha cominciato a dover ciò che manca per supplire al prezzo, se non dopo la riformazione del contratto: che sino al momento in cui il ven-

ditore non gli ha fatto conoscere la lesione, deve' esser riputato possessore di buona fede, perchè la frode non si presume facilmente; e con tal qualità, deve aver fatto suoi i frutti, quantunque fosse vizioso il suo titolo.

Se non abbia riscosso alcun frutto — La dimanda ha potuto essere avvanzata immediatamente dopo la vendita; di tal che, il compratore non abbia avuto il tempo di raccogliere alcun frutto dall' immobile: in tal caso, il venditore gli dovrebbe pagare l' interesse sul prezzo dal giorno del pagamento; non potendo pretendere che tali interessi si fossero compensati con i frutti.

SU L' ARTICOLO 1682.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1682 del Codice civile è uniforme all' articolo 1528 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1460 e 1498 delle Leggi civili.

Art. 1683. La rescissione per causa di lesione non ha luogo a favore *del compratore*.

Del compratore — Quindi, compro per dodicimila franchi ciò che non vale che quattromila; non posso fare annullare la vendita. Non si può presumere, siccome a riguardo del venditore, che io compri per qualche bisogno urgente; e d' altronde la cosa poteva avere per il venditore un prezzo di affezione che ho dovuto pagare.

SU L' ARTICOLO 1683.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1683 del Codice civile è uniforme all' articolo 1529 delle Leggi civili.

Art. 1684. Essa neppure ha luogo in tutte le vendite che, per legge, *non posson farsi* se non coll' autorità giudiziale.

Non possono farsi—Per esempio, la vendita degl'immobili appartenenti ad interdetti o ai minori; quelle fatte in una divisione in cui vi fossero degli assenti, minori o interdetti; le vendite per spropriazione forzata: Queste vendite sono fatte all' incanto, sotto l' autorità del giudice: la legge presume che gli oggetti sono sempre venduti a giusto prezzo. Ma la vendita ha dovuto esser fatta giudiziariamente:

Se i maggiori fanno una vendita in giudizio, avendo la facoltà di farla in altro modo, può sempre esercitarsi l' azione di rescissione per causa di lesione; imperciocchè i maggiori potendo nella vendita osservare o trascurare una determinata formalità, la legge non deve presumere che non vi fosse stata lesione.

SU L' ARTICOLO 1684.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, Cod. *de jūre fisc.*; L. 2, Cod. *de fide et de jure hastae fiscalis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1684 del Codice civile è uniforme all' articolo 1530 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 796, 808 e 1495 delle Leggi civili; e gli articoli 799 e 1031 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1685. Le regole esposte nella sezione precedente, e relative al caso che più persone abbiano venduto unitamente o separatamente, ed al caso che il venditore o il compratore abbia lasciato più eredi, si osservano anche quando si tratti dell' azione di rescissione.

Vedete gli articoli 1668 e 1672 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 1685.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1685 del Codice civile è uniforme all' articolo 1531 delle Leggi civili.
Vèdi gli articoli 1514 e seguenti delle Leggi civili.

CAPITOLO VII.

Dell' incanto.

La parola latina *licitatio*, significa mettere all' incanto, ed è perciò che dicesi *licitazione*, *la vendita agl' incanti fatta dal comproprietario di una cosa comune, la quale non può comodamente esser divisa.*

Art. 1686. Se una cosa comune a più persone non può dividersi comodamente e senza scapito ;
Ovvero se, in una divisione di beni comuni fatta di reciproco consenso, se ne ritrovino alcuni che niuno de' condividenti possa o voglia prendere :
Se ne fa la vendita all' incanto, ed il prezzo vien diviso tra i condomini.

SU L' ARTICOLO 1686.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 55, ff. *familiae erciscundae* ; LL. 1 e 3, Cod. *communi dividundo.*

L'articolo 1686 del Codice civile è uniforme all'articolo 1532 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 500, 746 e 1995 delle Leggi civili; e gli articoli 1046 e 1060 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1687. Ciascuno de' condomini ha la facoltà di domandare che *gli estranei* sieno invitati all' incanto: se uno de' condomini *è minore*, gli estranei vi debbano essere invitati necessariamente.

Gli estranei — Intendesi per estranei tutti coloro che non sono tra il numero de' comproprietari. La licitazione ordinariamente si fa tra i proprietari: la cosa rimane a colui tra loro che offre un prezzo maggiore. Nondimeno se un comproprietario crede che ammettendosi gli estranei, la cosa sia portata ad un prezzo maggiore, ha il diritto di esigerlo.

È minore — Poichè non si deve far rinunziare al minore una formalità che puol far veuder la cosa a prezzo maggiore (articolo 460 del Codice civile).

SU L'ARTICOLO 1687.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1687 del Codice civile è uniforme all'articolo 1533 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 383 e 757 delle Leggi civili.

Art. 1688. Il modo e le formalità da osservarsi nell'incanto sono spiegate *nel titolo delle successioni*, e *nel codice di procedura*.

Al titolo delle successioni — Articoli 827, 838 e 839.
Del Codice di procedura — Articoli 960 e seguenti.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1688 del Codice civile corrisponde all'articolo 1534 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il modo e le formalità da osservarsi nello incanto, sono spiegate » nel titolo *delle successioni*, e nelle *Leggi della procedura ne' giudizi » civili* ».

CAPITOLO VIII.

Della cessione de' crediti e degli altri diritti incorporali.

All'articolo 516 del Codice civile, abbiamo osservato la distinzione che bisogna fare fra le cose corporali ed incorporali. Siccome queste ultime non cadono sotto i nostri sensi, debbono necessariamente esistere delle differenze fra queste due specie di cose, almeno in ordine alla consegna ed alla garantia delle quali è tenuto il venditore.

Art. 1689. La cessione di un credito, di un diritto, o di un'azione contro di un terzo, si esegue *tra il cedente*, *ed il cessionario* colla conseguazione del titolo.

Tra il cedente ed il cessionario — Chiamasi *cedente* colui che trasferisce ed un altro il credito, il diritto o l'azione che possiede; e *cessionario* colui al quale è fatta la cessione. Se ho su i beni di alcuno un credito di due mila franchi, o un diritto di usufrutto, o anche un azione per farg'i pagare, per esempio, danni ed interessi, vi cederò i miei diritti consegnandovi il titolo che prova il mio credito, i miei diritti di usofrutto, o la mia azione per i danni ed interessi (articolo 1607 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1689.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1689 del Codice civile è uniforme all' articolo 1535 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1453, 1992 e 1998 delle Leggi civili.
2. La cessione o rinunzia di un diritto incorporale o di un credito non è valida se non è accettata dal cessionario o dal rinunziatario. (S. C. G. N. 29 agosto 1818; *Mascia* c. *Velotti*).

Art. 1690. Il diritto del cessionario *rispettivamente al terzo* non comincia se non quando denunzia al debitore la cessione.

Nondimeno il cessionario può essere investito dello stesso diritto, quando il debitore abbia accettata la cessione con *un atto autentico*.

Rispettivamente al terzo — In generale, i terzi sono i creditori del cedente, ed ogni altro che ha diritto su i beni. Riguardo ai terzi, il cedente sarebbe sempre considerato siccome proprietario de' diritti incorporali che ha ceduti, sino alla denunzia fatta al debitore; poichè allora i terzi sono avvertiti della cessione. Quindi, i creditori del cedente sino a tal momento potrebbero sequestrare il credito ceduto, e farsi soddisfare de' loro crediti.

Denunzia . . . accettato — La denunzia, o l' accettazione *con atto autentico* è prescritta: 1.° A riguardo de' terzi, per dare una data certa alla cessione: 2.° A riguardo del debitore per giustificare la conoscenza che ne ha avuta. Fino a questo momento il dominio diretto, vale a dire, lo stesso diritto di proprietà resta fra le mani del cedente: ma il cessionario che ha acquistato il credito, ai termini dell'articolo 1138 del Codice civile, per la sola convenzione, fin da questo momento ne ha il dominio utile, cioè il diritto di godere di tutti gli emolumenti e vantaggi che può produrre la cosa; e se il debitore del credito ceduto, il quale nel tempo stesso era suo creditor personale, venisse ad astringerlo pel pa-

gamento del suo debito, il cessionario potrebbe opporgli la compensazione: *acquirere compensatione utetur*, benchè non avesse avuto luogo la denunzia, purchè il debitore del credito ceduto non fosse stato già sequestrato, e non avesse in qualunque modo di già pagato al cedente o ai suoi creditori.

Con un atto autentico — Si è prescritto un atto autentico, perchè questo fa fede riguardo ai terzi, e non può essere annullato.

Del rimanente questo articolo non è applicabile alle lettere di cambio, nè alle azioni delle società commerciali (articoli 35 e 136 del Codice di commercio); nè si applica alle azioni della banca, o alle rendite sullo Stato, la cui proprietà si trasmette col semplice trasferimento su i registri della banca o su quelli della tesoreria.

SU L' ARTICOLO 1690.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 3, Cod. *de novationibus et delegationibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1690 del Codice civile è uniforme all' articolo 1536 delle Leggi civili

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 1270 delle Leggi civili.
2. Il debitore il di cui debito è stato dal suo creditore ceduto ad altri, non incorre nella mora verso il cessionario, qualora costui non gli abbia denunziata la cessione a lui fatta, o pure esso debitore non abbia con atto autentico riconosciuto per suo creditore il cessionario.
(C. C. N. 20 settembre 1814; *Basile* c. *Ruggiero*).

Art. 1691. Se, prima che il cedente o il cessionario denunziasse al debitore la cessione, costui avesse pagato al cedente, sarà egli validamente liberato.

Conseguenza dell' articolo precedente. Il cessionario non diviene proprietario riguardo ai terzi, e per conseguente del debito ceduto, che dal giorno della denunzia.

SU L' ARTICOLO 1691.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 3, Cod. *de novationibus et delegationibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1691 del Codice civile è uniforme all' articolo 1537 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1231 e 1249 delle Leggi civili.

Art. 1692. La vendita o la cessione di un credito comprende *le accessioni* del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegj e le ipoteche.

Le accessioni — Imperciocchè l' accessorio segue sempre il principale: *accessorium sequitur sortem rei principalis.*

SU L' ARTICOLO 1692.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, §. 8, ff. *de haereditate vel actione venditae.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1692 del Codice civile è uniforme all' articolo 1538 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 972 e 1998 delle Leggi civili.
2. La cessione dei diritti che un coerede abbia ottenuta da un creditore, cui abbia pagato l' intero debito pendente la lite, non può impedire che il coerede del cessionario agisca contro gli atti incoati dal creditore cedente.
(C. A. A. 5 luglio 1816; *Centi* c. *Centi*; C. 1, 68).

Art. 1693. Colui che vende un eredito o altro diritto incorporale, *dee garantirne l' esistenza* nel tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garantia.

Dee garantirne la esistenza — Colui che vende un credito o altro diritto incorporale dee necessariamente garantire che questo credito gli è realmente dovuto; che questo diritto gli appartiene: in una parola che è proprietario della cosa che cede. Questa garantia è della natura del contratto, ha luogo senza stipulazione, e perciò dicesi *garantia di dritto.*

SU L' ARTICOLO 1693.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 4, 5 e 7, 10 e 11, ff. *de haereditatae vel actione vendita*; L. 68, §. 1; L. 74, ff. *de evictionibus*; L. 30, ff. *de pignoribus et hypotecis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1693 del Codice civile è uniforme all' articolo 1539 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Vedi gli articoli 1472, 1474 e 1540 delle Leggi civili.

2. La cessione de' dritti ed azioni è diversa dalla cessione di un fondo, non essendo per quella il cedente tenuto ad evizione alcuna.
(C. C. N. 5 aprile 1816; *Ruffo* c. *Ruffo*).

Art. 1694. Egli non è tenuto della solvibilità del debitore *se non quando l' abbia promesso*, e fino alla concorrenza solamente *del prezzo che ha riscosso* dal credito venduto.

Se non quando lo abbia promesso — Perchè il venditore cede il suo credito tal quale è, buono o cattivo.; ed è perciò che sì fatta garantia dicesi *garantia di fatto.*

Del prezzo che ha ricevuto — E non del valore del dritto incorporale che ha venduto. Per esempio, se mi avete ceduto per tremila franchi un credito di cinquemila, obbligandovi garantire la solvibilità del debitore, e che questi diviene insolvibile, non potrò dimandarvi che tremila franchi che vi ho pagato; imperciocchè il solo pregiudizio che risento, allorchè il credito acquistato si rende inesigibile, è la perdita del denaro che ho sborsato. D' altronde, una diversa disposizione avrebbe potuto dar luogo a contratti usurarj che si han dovuto prevenire.

SU L' ARTICOLO 1694.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 4 e 5, ff. *de haereditate vel actione vendita.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1694 del Codice civile corrisponde all' articolo 1540 delle Leggi civili.

Art. 1695. Quando il cedente ha promessa la garantia della solvibilità del debitore, tal promessa s' intende soltanto *per la solvibilità attuale*, e non si estende al tempo avvenire, se il cedente non l' abbia *espressamente stipulato*.

Per la solvibilità attuale — Perchè dopo il contratto, la cosa venduta dev' essere a rischio del compratore (articolo 886 del Codice civile).

Espressamente stipulato — Questa garantia della solvibilità futura dicesi *di evizione*; vale a dire, che il venditore si obbliga garantire la validità del credito, e la solvibilità del debitor ceduto.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1695 del Codice civile è uniforme all' articolo 1541 delle Leggi civili.

Art. 1696. Colui che vende una eredità senza specificarne in dettaglio gli oggetti, non è tenuto a garantire se non *la sua qualità di erede.*

La sua qualità di erede — Imperciocchè, vendendo la eredità non ha venduto i beni che componevano la successione, ma solamente i suoi diritti su tali beni. Quindi deve soltanto garantire la esistenza di questi diritti (articolo 1693 del Codice civile); vale a dire, la sua qualità di erede. Del rimanente, all'articolo 481 del Codice civile abbiamo osservato che se il cessionario non è uno de' successibili del defunto, ciascun erede ha il dritto di escluderlo dalla successione, rimborsandogli il prezzo della cessione.

SU L' ARTICOLO 1696.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1, in prin.; 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, §. 1, 15 e 16, ff. *de haereditate vel actione vendita*; LL. 1 e 2, Cod. cod. tit.; L. 14, ff. *de transactionibus*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1696 del Codice civile è uniforme all' articolo 1542 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 696 e 760 delle Leggi civili.

Art. 1697. Se egli avesse di già raccolti i frutti di qualche fondo, o riscosso qualche credito appartenente a tal eredità, o venduti beni della stessa, è tenuto a rimborsarli al compratore, qualora non gli abbia espressamente riservati nella vendita.

Perchè avendo venduto in generale, e senza riserva i suoi diritti ereditari, deve rilasciare al compratore tutto ciò che ha ricevuto nella sua qualità di erede.

Se un coerede del venditore rinunzia alla eredità dopo la vendita, la sua quota si apparterrà mai all'erede che ha venduto i suoi diritti, o al compratore che li ha acquistati? Per quest' ultima opinione si può dire che, avendo il venditore ceduto in generale i diritti che aveva nella qualità di erede, quelli di raccogliere la quota di colui che rinunzia, trovansi compresa nella vendita: e per la opinione contraria, che le parti intesero verisimilmente contrattare per quella quota che sembrava spettare al venditore nella successione al momento della vendita.

SU L'ARTICOLO 1697.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 2, §§. 1 e 8, 3, 4, 14, §. 1, 20, §. 1, ff. *de haereditate vel actione vendita*; L. 6, Cod. cod. tit.; LL. 37 e 178, §. 1, ff. *de verborum significatione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1697 del Codice civile è uniforme all' articolo 1543 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1461 delle Leggi civili.

Art. 1698. Il compratore dee dal canto suo rimborsare al venditore ciò che costui abbia pagato *pe' debiti e pesi della eredità*, e soddisfare i crediti che il venditore possa avere sulla medesima, qualora non esista stipulazione in contrario.

Pe' debiti e' pesi della eredità—Per esempio; se ha pagato le spese funebri; se ha soddisfatto qualche creditore della successione. Intorno a ciò fa d' uopo osservare, che la vendita dei diritti successibili non potendo nuocere ai terzi, i creditori della successione avrebbero sempre il diritto di astringere l' erede che ha venduto i suoi diritti, salvo a costui l' azione di garantia contro il compratore.

SU L' ARTICOLO 1698.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, §§. 8, 10, 16, 17, 18, 19 e 20, *de haereditate vel actione vendita*; L. 10, ff. *de diversis regulis juris.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1698 del Codice civile è uniforme all' articolo 1544 delle Leggi civili.

Art. 1699. Quegli contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso, *può farsi liberare* dal cessionario, rimborsandogli *il prezzo reale* della cessione colle spese legittime, e cogl' interessi da computarsi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della cessione a lui fatta.

Può farsi liberare — Con questa disposizione si è voluto mettere un freno alla cupidigia de' compratori di diritti litigiosi, e terminare le liti che vorrebbero sostenere. Abbiamo osservato nell' *azione di ritenere per causa di successione* (articolo 841 del Codice civile) un simile diritto, fondato quasi su le ragioni medesime.

Il prezzo reale — Se la cessione de' diritti litigiosi fosse stata fatta per donazione e non per vendita, in tal caso non si potrebbe rispingere il cessionario pagandogli il prezzo, poichè non ve ne sarebbe (citato articolo 841).

SU L' ARTICOLO 1699.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 22 e 23, Cod. *mandati.*

L' articolo 1699 del Codice civile è uniforme all' articolo 1545 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 760, 1442 e 1546 delle Leggi civili.

Art. 1700. La cosa si reputa litigiosa *quando vi sia lite* e controversia sul merito di essa.

Quando vi sia lite — Benchè il buon diritto del venditore sia evidente, basta che vi sia lite e si contrasti questo diritto, perchè la cosa *si consideri litigiosa*, e possa rispingersi il compratore.

SU L' ARTICOLO 1700.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1700 del Codice civile è uniforme all' articolo 1546 delle Leggi civili.

Art. 1701. La disposizione *dell' articolo 1699 cessa*,

1.° Nel caso che la cessione siasi fatta ad un coerede o condomino del diritto ceduto:

2.° Quando siasi fatta ad un creditore per pagamento di ciò che gli è dovuto;

3.° Quando sia stata fatta *al possessore del fondo* soggetto al diritto litigioso.

Dell' articolo 1699 cessa — Ne' tre casi che sono eccettuati dalla legge, il compratore ha avuto un giusto motivo per comprare i diritti litigiosi. È però evidente che non vi è stato spinto da uno spirito di rigiro o di cupidigia, quindi non si è dovuto accordare al debitore la facoltà di rispingerlo. Tale facoltà non ha per oggetto di vantaggiare il debitore, ma di punire il compratore de' diritti litigiosi: *non in favorem debitoris, sed in odium creditoris.*

Al possessore del fondo. — Per esempio, se l' usofrutto di un immobile mi fosse donato da alcuno, un terzo si presenta e pretende esser proprietario dell' immobile medesimo: per conservare il mio usofrutto, compro i diritti litigiosi sulla proprietà che pretendo di avere.

SU L' ARTICOLO 1701.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 22, Cod. *mandati.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1701 del Codice civile corrisponde all' articolo 1547 delle Leggi civili, così conceputo:

» La disposizione dell' articolo 1545 cessa »:

» 1.° Nel caso che la cessione siasi fatta ad un coerede o condomi- » no del dritto ceduto »:

» 2.° Quando siasi fatta ad un creditore per pagamento di ciò che » gli è dovuto »:

» 3.° Quando sia stata fatta al possessore del fondo soggetto al di- » ritto litigioso »:

Vedi l' articolo 748 delle Leggi civili.

TITOLO VII.

DELLA PERMUTA.

Art. 1702. La permuta è un contratto col quale le parti *si danno* rispettivamente una cosa per un' altra.

Si danno — Sarebbe stato meglio dire, siccome nella vendita (articolo 1582 del Codice civile), *si obbliga a dare*, perchè la permuta si opera benanche col solo consenso.

La permuta differisce dalla vendita, perchè il prezzo non è convenuto in denaro; quindi non vi è stato luogo a far la distinzione, siccome nella vendita, fra la cosa ed il prezzo, il compratore ed il venditore. Nella permuta ciascuna delle cose è vicendevolmente la cosa venduta ed il prezzo dell' altra, e similmente ciascuno de' contraenti è compratore e venditore.

SU L' ARTICOLO 1702.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, ff. *de contrahenda emptione*; L. 1, ff. *de rerum permutatione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1702 del Codice civile è uniforme all' articolo 1548 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1058 e 1372 delle Leggi civili.
2. Il contratto col quale si acquista una cosa, parte in denaro contante, e parte colla cessione di un' altra cosa, è un contratto di compra vendita reciproca, e non già di permuta.
(C. C. N. gennajo 1815; *Spagnuoli*, *Silvestri* c. *Carrara* e *Tuzj*).

Art. 1703. La permuta si effettua col solo consenso come la vendita.

Siccome la vendita, il contratto di permuta, può esser fatto con atto autentico, sotto firma privata, ed anche verbalmente (articolo 1582 e 1707 del Codice civile); imperciocchè non è un contratto solenne.

SU L' ARTICOLO 1703.

LEGGI ROMANE.

Contrario alla L. 1, §. 2, ff. *de rerum permutatione*; L. 3, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1703 del Codice civile è uniforme all' articolo 1549 delle Leggi civili.
Vedi gl' articoli 1092, 1427, 1428 e 1434 delle Leggi civili.

Art. 1704. Se uno de' permutanti abbia già ricevuta la cosa datagli in cambio, e pruovi in seguito che l' altro contraente non è proprietario di quella, non può esser costretto *a consegnar la cosa ch' egli ha promesso* in contraccambio, ma solamente a restituir quella che ha ricevuta.

A consegnar la cosa che egli ha promesso — Perchè non ha fatto la permuta che per acquistare la proprietà della cosa che se gli è data: se questa proprietà non può essergli trasferita, non è obbligato dare la sua cosa in permuta: *Pedius ait: alienam rem dantem, nullam contrahere permutationem.*

SU L' ARTICOLO 1704.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 3 e 4, ff. *de rerum permutatione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1704 del Codice civile è uniforme all' articolo 1550 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1458 e 1499 delle Leggi civili.

Art. 1705. Il permutante *che ha sofferta l'evizione* della cosa ricevuta in cambio, può a suo arbitrio dimandare o il risarcimento de' danni e degl' interessi, *o la restituzione della sua cosa.*

Che ha sofferta la evizione — Siccome nel contratto di permuta ciascun contraente è simultaneamente venditore e compratore, così ciascuno di essi è tenuto verso l' altro di garantire la cosa che dà; e colui che è turbato nel possesso, può chiamare l' altra parte acciò lo difenda.

O la restituzione della cosa — Colui che soffre la evizione, può, se lo vuole, contentarsi de' danni ed interessi

per il pregiudizio cagionatogli dalla evizione ; ma può benanche ricusare tali danni ed interessi , e ripetere la cosa ; imperciocchè egli non ha voluto venderla , ma solamente cederla in cambio di un altra.

SU L' ARTICOLO 1705.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 1 , ff. *de rerum permutatione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1705 del Codice civile è uniforme all' articolo 1551 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1137 , 1456 , 1472 , 1482 , 1500 e 1994 delle Leggi civili.

Art. 1706. La rescissione per causa di lesione *non ha luogo* nel contratto di permuta.

Non ha luogo — Perchè la rescissione per causa di lesione non ha luogo a favore del compratore (articolo 1683 del Codice civile) ; e siccome nella permuta ciascun contraente è simultaneamente venditore e compratore ; così se *come venditore* dimandasse la rescissione , se gli risponderebbe che nella qualità di compratore non può dimandarla.

SU L' ARTICOLO 1706.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1706 del Codice civile è uniforme all' articolo 1552 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1520 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 1707. Tutte le altre regole stabilite pel contratto di vendita si applicano anche alla permuta.

Quindi le regole su la liberazione, su la garantia, sia per causa di evizione, sia per vizio redibitorio, etc. si applicano benanche alla permuta.

SU L' ARTICOLO 1707.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1707 del Codice civile è uniforme all' articolo 1553 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1427 e seguenti delle Leggi civili.

TITOLO VIII.

DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.

CAPITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

La locazione, in generale, *è un contratto col quale una delle parti si obbliga dare all' altra durante un determinato tempo, e per un prezzo stabilito, il godimento di una cosa, o dell' opera sua.*

Art. 1708. Vi sono due specie di contratti di locazione;

Quella delle cose,

E quella delle opere.

SU L' ARTICOLO 1708.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1708 del Codice civile è uniforme all'articolo 1554 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1559 e 1625 delle Leggi civili.

Art. 1709. *La locazione delle cose* è un contratto, col quale una delle parti contraenti si obbliga di far godere all' altra una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo, che questa si obbliga a pagarle.

La locazione delle cose — Questa specie di locazione comprende ogni locazione d' immobili, di mobili, di effetti, e benanche di animali. In questi contratti non è precisamente la cosa che forma l' oggetto della obbligazione, ma sì bene il godimento e l' uso della cosa stessa (articolo 1127 del Codice). Nondimeno non bisogna confondere i diritti che derivano dalla locazione con quelli dell' usufrutto. All' articolo 578 del Codice civile, ne abbiamo indicato le principali differenze.

Colui che si obbliga far godere l' altro chiamasi *locatore* o *affittatore*; l' altro chiamasi *conduttore*, *prenditore*, *locatario*, *colono* o *fittajuolo* per gli affitti de' fondi rustici.

SU L' ARTICOLO 1709.

LEGGI ROMANE.

Vedi l' instit. *de locato et conducto*, §. 2; L. 14, ff. *de locati conducti.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1709 del Codice civile è uniforme all' articolo 1555 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1081, 1559 e 2142 delle Leggi civili.

Art. 1710. *La locazione delle opere* è un contratto, col quale una delle parti si obbliga di far qualche cosa per l'altra mediante una mercede tra esse convenuta.

La locazione delle opere — Questa locazione comprende tutte le obbligazioni nelle quali si stipula un salario pel lavoro, cure o servizio qualunque: per esempio, un domestico, che si obbliga di servire.

SU L'ARTICOLO 1710.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, §. 1; L. 22, §. 1; L. 25, in prin. ff. *locati conducti*; L. 22, ff. *de praescriptis verbis*; LL. 20 e 65, ff. *de contrahenda emptione*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1710 del Codice civile è uniforme all'articolo 1556 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 1625 delle Leggi civili.

Art. 1711. Queste due specie di locazioni si suddividono ancora in altre più particolari:

Si chiama *appigionare*, la locazione della casa, e *dare a nolo*, quella de' mobili;

Colonìa, quella *de' fondi rustici*.

Prestazione di opere, la locazione del lavoro o del servizio.

Soccio, quella del bestiame il cui frutto si divide tra il proprietario e colui al quale egli l'affida.

L'appalto, *cottimo o prezzo fatto* per l'impresa di un'opera, a prezzo determinato, è altresì una specie di locazione, quando colui pel quale si fa l'opera somministra la materia.

Queste tre ultime specie hanno le loro regole particolari.

De' fondi rustici — Dicesi ancora affitto la locazione delle cose incorporali, siccome un diritto di pedaggio, un dritto di pesca, etc.

SU L' ARTICOLO 1711.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1711 del Codice civile è uniforme all' articolo 1557 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1560, 1598, 1609, 1633 e 1646 delle Leggi civili.

Art. 1712. Gli affitti de' beni nazionali, de' beni de' Comuni, e de' pubblici stabilimenti, son sottoposti a regole particolari.

Questi beni ordinariamente sono affittati agl' incanti con *quaderno* che dicesi *quaderno di carico*, ed indica quali sono le condizioni ed i pesi dell' affitto.

SU L' ARTICOLO 1712.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, Cod. *de locatione praediorum civitatis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1712 del Codice civile è uniforme all' articolo 1558 delle Leggi civili.

CAPITOLO II.

Della locazione delle cose.

Art. 1713. Si può locare *qualunque sorta di beni mobili* o immobili.

Qualunque sorta di beni mobili — Nondimeno non si possono locare le cose fungibili, quantunque si possano dare in usofrutto (articolo 587 del Codice civile), o darle a prestito (articolo 1892 eod.); poichè queste cose non possono identicamente restituirsi al locatore. Colui che riceve tali cose con la obbligazione di restituirle, in una determinata epoca, della stessa qualità, quantità e valore, pagandone un premio per il tempo, sottoscrive una specie di vendita.

SU L' ARTICOLO 1713.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1713 del Codice civile è uniforme all' articolo 1559 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1081 e seguenti del Codice civile.

SEZIONE PRIMA.

Delle regole comuni alle locazioni delle case e de' beni rustici.

Art. 1714. Le locazioni si possono fare o con iscrittura, o verbalmente.

Quindi la locazione, siccome la vendita o la permuta, non è un contratto solenne. Come tali contratti, è sinallagmatico, commutativo ed a titolo oneroso.

SU L' ARTICOLO 1714.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, ff. *locati conducti*; L. 24, Cod. *de locato et conducto*; L. 2, ff. *de obligationibus et evictionibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1714 del Codice civile è uniforme all' articolo 1560 delle Leggi civili.

Art. 1715. Se la locazione fatta senza scrittura non ancora si sia cominciata ad eseguire, ed una delle parti la impugni, non può farsene la prova per mezzo di testimonj, *comunque sia tenue il prezzo*, e quantunque si alleghi di essersi date le caparre.

Può solamente deferirsi il giuramento a colui che niega la locazione.

Comunque sia tenue il prezzo — Quindi fosse benanche al di sotto di centocinquanta franchi, non si potrebbe ricorrere alla pruova testimoniale: Sì fatta eccezione all' articolo 1431 è fondata su la natura degli affitti delle case e de' fondi rustici: in questa materia tutto è urgente, e si è voluto evitare la moltiplicità delle liti, le quali, non avendo all' appoggio alcuna pruova per iscritto potrebbero produrre delle lungherie.

SU L' ARTICOLO 1715.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1715 del Codice civile è uniforme all' articolo 1561 delle Leggi civili.

1. Vedi gli articoli 511, 1295, 1301, 1311, 1315, 1435, 1582, 1604, 1620 e 2142 delle Leggi civili.

Art. 1716. Quando vi sia controversia sul prezzo della locazione verbale, che si è cominciata ad eseguire, e non esista una ricevuta che lo dimostri, il locatore potrà provarlo *col suo giuramento*, se il fittajuolo non prescelga di domandar la stima per mezzo di periti; nel qual caso le spese della perizia rimangono a suo carico, se la stima eccede il prezzo ch' egli abbia dichiarato.

Col suo giuramento — Poichè il fittajuolo ha confidato nella buona fede di lui entrando nel godimento della cosa locata, senza aver regolato per iscritto le condizioni della locazione. Nondimeno può rinvenire su tale fiducia, poichè può pretendere che il prezzo venghi fissato dai periti.

SU L' ARTICOLO 1716.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1716 del Codice civile è uniforme all' articolo 1562 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1311 e 1320 Leggi civili; e gli articoli 396 e seguenti delle leggi della procedura ne'giudizi civili.

Art. 1717. Il fittajuolo ha il diritto *di sublocare*, *ed anche di cedere il suo affitto* ad un altro, quando tal facoltà non gli sia stata interdetta.

Gli potrà essere interdetta o in tutto o in parte.

Questa clausola è sempre *di stretto diritto*.

Di sublocare ed anche di cedere il suo affitto — Alcuni autori han preteso sostenere, che per effetto della cessione, il sublocatario si trovasse interamente sostituito al cedente, anche riguardo al locatore; di tal che, costui non avrebbe più azione che contra il concessionario e non contro il cedente. Ma parecchie decisioni delle corti sovrane, e diversi pareri di altri

autori sono contrarie a sì fatta opinione. Con le parole *sublocare ed anche cedere il suo affitto*, deve intendersi che il fittajuolo può sublocare ad altri una parte della cosa o anche il tutto; ma rimane sempre obbligato verso il proprietario, e dev' essere garante verso di lui di tutti i fatti del sublocatario.

È sempre di stretto dritto — Vale a dire, che dev' esser sempre rigorosamente eseguita; imperciocchè si è dovuto garantire ai proprietarii i diritti che hanno di non lasciare introdurre nelle loro proprietà se non fittajuoli o coloni scelti da essi stessi.

SU L' ARTICOLO 1717.

LEGGI ROMANE

Vedi la L. 6, Cod. *de locato et conducto*; L. 60 in prin., ff. *de locati conducti*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1717 del Codice civile è uniforme all' articolo 1563 delle Leggi civili.

1. Vedi gli articoli 1599, 1609, e 2076 delle Leggi civili.

2. Allorchè in un affitto generale di tutti i beni, che si posseggono in una provincia, vi sia un patto di avocazione di qualche fondo, ad arbitrio del locatore o altro patto rescissorio, se il fittajuolo subloca il fondo sul quale esiste il patto dell' avocazione, o altro patto rescissorio, facendo al subaffittuario questo stesso patto, per effetto del quale non possa questi godere della cosa sublocata, il sublocatore è tenuto ne' danni ed interessi.

C. A. A. 2 maggio 1816; *Torres c. Torri ed altri*; C. 1, 6).

Art. 1718. Gli articoli del titolo *del contratto di matrimonio*, *e de' diritti rispettivi degli sposi*, relativamente alle locazioni de' beni delle donne maritate, *sono applicabili* alle locazioni de' beni dei minori.

Sono applicabili — Quindi la durata di questi affitti non può eccedere i nove anni (articoli 595 e 1429 del Codice civile); imperciocchè un affitto che eccede questo termine, in qualche modo, si considera siccome un alienazione.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1718 del Codice civile corrisponde all' articolo 1564 delle Leggi civili, così conceputo:

» Gli articoli del titolo del contratto di matrimonio e de' diritti rispettivi de' conjugi relativamente alle locazioni de' beni delle donne maritate, sono applicabili alle locazioni de' beni de' minori ».

Vedi gli articoli 520; 1400 e 1401 delle Leggi civili.

Art. 1719. Il locatore è tenuto *per la natura del contratto*, e senza che vi bisogni alcuna speciale stipulazione,

1.° *Di consegnare al fittajuolo la cosa locata*;

2.° Di mantenerla in istato da poter servire all' uso pel quale fu locata;

3.° Di farne godere pacificamente il fittajuolo per tutto il tempo dell' affitto.

Per la natura del contratto — L' obbligazione che ha il locatore di consegnare la cosa è *di essenza* del contratto, il quale non potrebbe esistere senza questa obbligazione; quindi non potrebbe esserne dispensato dalla stipulazione (articolo 1135 del Codice civile). In ordine alla obbligazione di mantenere la cosa, essa è della natura del contratto: si potrebbe convenire che il locatore ne fosse dispensato: lo stesso debbe dirsi della obbligazione di garantire il godimento della cosa, a meno che il turbamento nel possesso non derivasse da un fatto personale (articolo 1628 eod.).

Di consegnare al fittajuolo la cosa locata — Ma da questa obbligazione quali diritti derivano al fittajuolo?

Per esempio, se un proprietario avendo data in fitto una tenuta e non l'avesse ancora consegnata al fittajuolo, la dasse in fitto ad un altro e lo mettesse nel possesso, il primo fittajuolo potrebbe espellerne il secondo perchè il suo affitto è anteriore; ovvero gli spetterà un azione di danni ed interessi contra il proprietario per il non adempimento della obbligazione?

All' appoggio di questa opinione si dice, che il contrat-

to di fitto non essendo che una specie di vendita di tutt' i frutti che produrrà la cosa durante il tempo dell' affitto, e l' azione per far eseguire questo affitto non avendo altro per oggetto che la percezione de' frutti, l'azione medesima è puramente mobiliare, e quindi fa mestieri applicare la disposizione dell' articolo 1141 del Codice civile : il primo de' fittajuoli messo nel possesso dev' esser preferito. Nondimeno è difficile vedere un azione mobiliare ; in un' azione diretta ad esser messo nel godimento di un immobile. L' affitto di un podere o di una casa non è cosa di poco momento, siccome sarebbe la compra di un oggetto mobile ; imperciocchè spesso la fortuna del fittajuolo e della sua famiglia, o l' intraprese di lui possono dipendere dall' affitto. In fine la ragione dell' articolo 1141 non può applicarsi alla specie, poichè in essa non possono aver luogo una moltitudine di azioni in garantia o di liti : d' altronde, i termini, *puramente mobiliare* impiegati nell' articolo 1141 sembrano rispingere la idea che possa la sua disposizione applicarsi al caso in esame.

SU L' ARTICOLO 1719.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 7, 8, 9 e 15, §§. 1 e 8 ; L. 19, §. 3 ; L. 24, §. 4 ; L. 25, §§. 1 e 2 ; LL. 30, 33 e 60, §. 1, ff. *locati conducti*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1719 del Codice civile è uniforme all' articolo 1565 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1450, 1567 e 1587 delle Leggi civili.
2. Un contratto di locazione e conduzione quantunque si vegga iniziato, pure ove non consti che si fosse perfezionato e consumato con la tradizione del possesso, la decisione che ordina il pagamento dell' estaglio è rispinta dalla Legge, la quale non permette che si condanni il conduttore al pagamento della mercede ove non si dimostri dal locatore di avergli dato il possesso precario della cosa locata.

Un certificato rilasciato da un ricevitor demaniale non fa prova del possesso, ove manchi il regolare verbale di quello ai termini della legge.

(S. C. G. N. 12 febbraro 1818 ; *Quadri*, *Mastrante* c. *Demanio*.)

Art. 1720. Il locatore è tenuto a consegnar la cosa *in buono stato* di riparazioni d' ogni specie.

Dee farvi, durante l' affitto, tutte quelle riparazioni che possono esser necessarie, *eccettuate quelle che per uso sono a carico del fittajuolo.*

In buono stato. — In contrario la consegna sarebbe illusoria, poichè il fittajuolo non potrebbe trarre dall' immobile l' uso pel quale lo aveva tolto a fitto.

Eccetto quelle che per uso sono a carico del fittajuolo — Quelle cioè indicate dall' articolo 1754 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 1720.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 15, §. 1; L. 19, §. 2; L. 25, §. 2; L. 55, §. 1; L. 6, in prin.; e L. 61, ff. *locati conducti.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1720 del Codice civile è uniforme all' articolo 1566 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1570, 1587, 1600 e 1971 n.° 1 delle Leggi civili.

Art. 1721. Il fittajuolo dev' esser garentito per tutti que' vizj o difetti della cosa locata *che ne impediscono l' uso*, quantunque il locatore gli avesse ignorati nel tempo del contratto.

Se da tali vizj o difetti ne risulti qualche danno al fittajuolo, il locatore è tenuto a farlo indenne.

Che ne impediscono l' uso — Se i vizii o i difetti sopravvengono dopo il contratto, il locatore è ugualmente tenuto di garantia, poichè la cosa è sempre a suo rischio e pericolo.

SU L ARTICOLO 1721.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 19, §. 1, e L. 60, §. 7, ff. *locati conducti.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1721 del Codice civile è uniforme all'articolo 1567 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1565 e 1570 delle Leggi civili, e l'articolo 103 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1722. Se, durante l'affitto, la cosa locata venga totalmente distrutta per caso fortuito, il contratto *è sciolto di pieno dritto*; se è distrutta soltanto in parte, il fittajuolo può, a norma delle circostanze, domandare o la diminuzione del prezzo, o anche lo scioglimento del contratto. In entrambi i casi non si dà luogo a *veruna indennità.*

È sciolto di pieno dritto — Poichè il fittajuolo si è obbligato pagare il prezzo dell'affitto per avere il godimento; se questo cessa, nulla più deve; e siccome il prezzo dell'affitto si acquista giorno per giorno dal proprietario (articolo 586 del Codice civile); così egli cessa di averlo nello stesso giorno che il fittajuolo cessa nel godimento. Per lo contrario, nell'usofrutto, se la cosa perisce o viene a diminuire, l'usofruttuario è sempre tenuto pagare il prezzo; imperciocchè ha egli acquistato lo smembramento della proprietà: dal momento del contratto, questo smembramento a lui si appartiene, e rimane a suo rischio e pericolo (articolo 617 eod.).

Veruna indennità — Il locatore non dovrà i danni ed interessi al fittajuolo pel pregiudizio che gli deriva dalla risoluzione del contratto, poichè la cosa è perita o diminuita per caso fortuito. Ma gli dovrebbe se la cosa fosse perita per sua colpa, o per effetto de' vizii che esistevano al momento del contratto.

SU L' ARTICOLO 1722.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 15, §§. 2 e 7; L. 19, §. 6; L. 23, in fin; L. 25, §. 2; L. 27, in prin.; L. 30, §. 1; LL. 33, 34 e 35, ff. *locati conducti*; L. 28, Cod. eod. tit.; L. 23, ff. *de diversis regulis juris*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1722 del Codice civile è uniforme all' articolo 1568 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1256, 1570 e 1587 delle Leggi civili.

Art. 1723. Il locatore non può, durante l' affitto, *mutare la forma* della cosa locata.

Mutare la forma — Vale a dire, che non potrà fare alcun cangiamento che porti pregiudizio al godimento del fittajuolo. In ordine a costui egli, può fare tutti i cangiamenti i quali non arrechino pregiudizio al locatore, ma con la obbligazione di restituire alla fine dell' affitto le cose nello stato in cui erano.

SU L' ARTICOLO 1723.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 7, §. 1; L. 15, §. 7, ff. *de usufructu et quemadmodum*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1723 del Codice civlie è uniforme all' articolo 1569 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1574 e 1606 delle Leggi civili.

Art. 1724. Se, durante l' affitto, la cosa locata bisogni di riparazioni urgenti, che non possano differirsi fino al termine del contratto, il fittajuolo *dee soffrirle*, qualunque sia l' incomodo che gli arrecano, e quantunque, nel tempo che

si fanno, resti privato di una parte della cosa locata.

Ma se tali riparazioni durano *oltre a quaranta giorni*, verrà diminuito il prezzo dell' affitto a proporzione del tempo e della parte della cosa locata di cui sarà restato privo.

Se le riparazioni sono di tal natura che rendano inabitabile quella parte ch' è necessaria per l' alloggio del fittajuolo e della sua famiglia, questi potrà far disciogliere l' affitto.

Deve soffrirle — Perchè il fittajuolo al momento del contratto ha dovuto prevedere, che la cosa locata potrebbe deteriorare, e quindi la necessità di ripararla. D' altronde è del suo interesse che queste riparazioni non siano trascurate.

Oltre a quaranta giorni — La privazione del fittajuolo divenendo così lunga, ed il pregiudizio che risentirebbe più considerevole, non si può presumere che abbia egli inteso volontariamente suggettarvisi, e la legge gli accorda il diritto di dimandare una riduzione proporzionata dell' affitto. Quindi se il suo godimento è stato turbato per sessanta giorni, si valuterà la diminuzione dell' affitto per questo tempo. Ma non bisogna supporre che in questo caso si dovrebbero dedurre i quaranta giorni pe' quali la legge non accorda indennità, e stimarsi la diminuzione per il solo tempo che eccedesse i quaranta giorni, che nell' esempio addotto sarebbe di venti giorni. Se le riparazioni non sono durate quaranta giorni, non è dovuta indennità, poichè sarebbe di poco momento; ma non così per un tempo maggiore, e si deve calcolare la diminuzione per tutto il tempo che sono durate le riparazioni stesse.

SU L' ARTICOLO 1724.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 27, in princ.; e L. 30, ff. *locati conducti*.

L' articolo 1724 del Codice civile è uniforme all' articolo 1570 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1566, e 1567 delle Leggi civili; e l' articolo 226 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1725. Il locatore non è tenuto a garentire il fittajuolo dalle molestie che le terze persone per vie di fatto arrecano al suo godimento, quando per altro non pretendano *alcun diritto sopra la cosa locata;* salva la facoltà al fittajuolo di convenirle nel suo proprio nome.

Alcun diritto sulla cosa locata — Poichè non hanno alcun diritto sulla cosa, in nulla attaccano il proprietario di essa. Solamente pel loro fatto turbano il personale godimento del fittajuolo. Quindi soltanto a lui spetta difendersi.

SU L' ARTICOLO 1725.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1, 4 e 12, Cod. *de locato et conducto*; L. 55, ff. *locati conducti.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1725 del Codice civile è uniforme all' articolo 1571 delle Leggi civili.

Art. 1726. Se, al contrario, l' inquilino o il colono siano stati molestati nel loro godimento in conseguenza di un' azione concernente la proprietà del fondo, essi han diritto *ad una diminuzione* proporzionata sul prezzo della pigione o del fitto, purchè la molestia e l' impedimento sieno stati *denunziati al proprietario.*

Ad una diminuzione — E se la dimanda di quelli che pretendono aver diritti su la cosa è ammessa, e che il fittajuolo soffra la evizione di una parte della cosa, deve avere la fa-

colia di far annullare il contratto in conformità degli articoli 1722 e 1636 del Codice civile. Più ha il diritto di dimandare le indennità, se il locatore era di mala fede e conosceva la causa della evizione.

Denunziati al proprietario — Imperciocchè se trascurasse d'avvertire il proprietario, se avesse cercato solo di rispingere le pretensioni de' terzi, non solamente non potrebbe nulla pretendere, ma rimarrebbe anche risponsabile verso il proprietario del pregiudizio che potrebbe risultarne.

SU L' ARTICOLO 1726.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 35 in princ.; L. 15, §. 8, ff. *locati conducti.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1726 del Codice civile corrisponde all' articolo 1572 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1567, 1571, 1573 e 1614 delle Leggi civili.
2. Il locatore che cerziorato dal fittajuolo dell'impedito uso della cosa locata, abbia notificato allo stesso la cessazione dell' impedimento, in un tempo in cui questi per le circostanze, non può fare più uso della cosa locata, non deve ottener condanna contro del medesimo per ragion dell' affitto.

(C. C. N. 22 settembre 1813; *Loreto*, *Tarallo* c. *Pignatelli* e *Corvo*).

Art. 1727. Se quelli, che han cagionata molestia per vie di fatto, pretendano di avere qualche ragione sopra la cosa locata, o se il fittajuolo egli stesso sia citato in giudizio per esser condannato a rilasciar la cosa in tutto o in parte, o a soffrire l' uso di qualche servitù; dee chiamare il locatore perchè venga a garantirlo, e, se il chiede, dev' essere rilevato dal giudizio, *nominando il locatore* nel di cui nome egli possiede.

Nominando il locatore — Il fittajuolo possiede in nome del locatore. Se alcuno pretende aver diritti di proprietà o di

possesso sull' immobile locato, non deve dirigere la sua azione contra il fittajuolo, ma sì bene contra il locatore; in difetto, il fittajuolo per esser messo fuori causa, altro non deve fare che denunziare all' autore del turbamento del possesso colui pel quale possiede, e contro del quale debbono indirigersi le azioni.

SU L' ARTICOLO 1727.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1727 del Codice civile è uniforme all' articolo 1573 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1614 delle Leggi civili.

Art. 1728. Il fittajuolo ha due obbligazioni principali.

1.° Dee servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e *per l' uso determinato* nel contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi a norma delle circostanze;

2.° Dee pagare il fitto *ne' termini convenuti.*

Per l' uso determinato — Per esempio, se alcuno toglie a fitto una casa, non potrà usarne per locanda, a meno chè non l' abbia stipulato nel contratto; ovvero che essendo locandiere al momento del contratto, le circostanze non potessero far supporre che avesse locata la casa per trasferirvi il suo stabilimento.

Ne' termini convenuti — In mancanza di speciali convenzioni, bisogna attenersi alla consuetudine de' luoghi.

SU L' ARTICOLO 1728.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 11, §. 1; L. 25, §. 3, ff. *locati conducti*; L. 17, Cod. *de locato et conducto*; L. 17, §. 4, ff. *de usuris*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1728 del Codice civile è uniforme all' articolo 1574 delle Leggi civili.

1. Vedi gli articoli 1569, 1576, 1587, 1606, 1971, n. 1 e 2133 delle Leggi civili; e gli articoli 743 e 902 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Il conduttore che non abbia pagato l' estaglio per un biennio, può essere espulso dal locatore, a meno chè non voglia sull' istante purgare la mora, poichè l' attrasso di un intero biennio nel pagamento degli estagli e la circostanza che l' inquilino o il colono non curi purgar la mora immediatamente: *solutis debitis pensionibus*, danno al locatore il diritto di espellere il conduttore.

(C. A. A. 15 marzo 1827; *Visca* c. *Visca*; C. 1, 9).

3. Se trattasi di riscossione d' estaglio convenuto in genere per fitti d' immobili, il padrone del fondo deve sottoporsi ad un giudizio di ordine per isperimentare il di lui privilegio, sopra i frutti raccolti nell' anno ed esistenti ancora nel fondo.

(S. C. G. N. 25 settembre 1817; *Amministrazione de' demani* c. *Basqualoni*; Supp. 1818, n. 75).

Art. 1729. Se il fittajuolo impiega la cosa locata in uso diverso da quello cui è destinata, o in modo che possa derivarne danno al proprietario, questi può, secondo le circostanze, far disciogliere l' affitto.

SU L' ARTICOLO 1729.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 11, §. 1, ff. *locati conducti*; L. 3, Cod. *de locato et conducto*; Nov. 14, cap. 7; argomento dalla L. 13, §. 2, e L. 18, ff. *commodati*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1729 del Codice civile è uniforme all' articolo 1575 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1569, 1606 e 1612 delle Leggi civili.

Art. 1730. Se fra i contraenti siasi fatta *una descrizione* dello stato della cosa locata, il fittajuolo dee restituirla nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, secondo la descrizione, a riserva di ciò che fosse perito o deteriorato per vetustà o per forza irresistibile.

Una descrizione dello stato della casa locata — Vale a dire, la descrizione per iscritto delle parti che compongono le distribuzioni interne della casa, e dello stato attuale al momento dell' affitto, delle porte, finestre, ferramenti, alcovi, ed altri accessori.

SU L' ARTICOLO 1730.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 28, Cod. *de locato et conducto*; L. 9, §. 4; L. 30, §. 5, ff. *locati conducti*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1730 del Codice civile è uniforme all' articolo 1576 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1574 e 1601 delle Leggi civili.

Art. 1731. Quando non siasi fatta la descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il fittajuolo *l' abbia ricevuta in buono stato* anche per riguardo alle piccole riparazioni che sogliono essere a carico degli affittuali, e deve restituirla in tal forma, qualora non provi il contrario.

L' abbia ricevuta in buono stato — Perchè il locatore è obbligato consegnare la casa in buono stato (articolo 1720 del Codice civile). Quindi si deve presumere che il fittajuolo lo abbia obbligato ad adempiere le sue obbligazioni.

SU L' ARTICOLO 1731.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1731 del Codice civile è uniforme all' articolo 1577 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1581 delle Leggi civili, e l' articolo 103 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1732. È tenuto pe' deterioramenti, e per le perdite che succedono durante il suo godimento,

quando non pruovi che siano avvenuti senza sua colpa.

SU L' ARTICOLO 1732.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 28 e 29, Cod. *de legato et conducto*; L. 5, §. 2; ff. *commodati*; L. 23, ff. *de diversis regulis juris*; L. 2, ff. *quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur*; L. 11, §. 2, ff. *locati conducti*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1732 del Codice civile è uniforme all' articolo 1578 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1096, 1601 e 1971 n.° 1 delle Leggi civili.

Art. 1733. È tenuto per l' incendio, purchè non pruovi.

Che sia avvenuto per caso fortuito o forza irresistibile, o *per vizio di costruzione*,

O che il fuoco siasi comunicato da una casa vicina.

O per vizio di costruzione — Per esempio, se il proprietario costruendo de' cammini, focolari, fucine o forni nella sua casa; ha trascurato di fare i lavori necessari per prevenire gl' incendii in conformità della disposizione dell' articolo 674 delle Leggi civili.

SU L' ARTICOLO 1733.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 9, §. 3, ff. *locati conducti*; L. 3, §. 1, ff. *de officio praefecti vigilum*; L. 11, ff. *de incendio, ruina, naufragio etc.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1733 del Codice civile è uniforme all' articolo 1579 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 532, 774, 1102, 1256, 1336 e 1338 delle Leggi civili.

Art. 1734. Essendovi più inquilini, *tutti son tenuti solidalmente* per l' incendio ;

Purchè non provino che l' incendio sia incominciato nell' abitazione d' un di loro, nel qual caso costui soltanto ne deve rispondere.

O che alcuno di loro non provi che l' incendio non ha potuto cominciare nella propria abitazione, nel qual caso costui non è tenuto.

Tutti sono tenuti solidalmente — Imperciocchè vi sono due fatti certi : 1.° Che il proprietario la cui casa è incendiata soffre un danno, e per conseguente ha diritto ad una indennità : 2.° Che il danno deriva dalla colpa de' fittajuoli ; e poichè non è conosciuto il colpevole, la pena deve ricadere sopra tutti. D' altronde, spetta ad essi mutuamente invigilarsi.

Se la casa era assicurata, la compagnia d' assicurazione dovrebbe pagare per intero il proprietario, salvo a lei il diritto di garantia contra i fittajuoli, nel caso in cui l' incendio non derivasse da un caso fortuito.

Oltre questa risponsabilità l' articolo 471 del Codice penale punisce con un ammenda da uno a cinque franchi, coloro che avranno trascurato, il mantenimento, le riparazioni, o il nettamento de' forni, camini, e officine in cui si accende il fuoco.

SU L' ARTICOLO 1734.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1734 del Codice civile è uniforme all' articolo 1580 delle Leggi civili

Art. 1735. Il fittajuolo è tenuto pe' deterioramenti e per le perdite cagionate per fatto delle persone della sua famiglia o de' suoi subaffittuali.

Seguendo il principio citato all' articolo 1384 del Codice civile ; *Habitator suam, suorumque culpam praestare debet.*

SU L' ARTICOLO 1735.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 11, in prin.; L. 25, §. 4; L. 30, §. 4, ff. *locati conducti*; L. 27, §§. 9 e 11, ff. *ad legem Aquiliam*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1735 del Codice civile è uniforme all' articolo 1581 delle Leggi civili.

Art. 1736. Se l' affitto si è fatto *senza scrittura*, non potrà una parte *dare il congedo* all' altra senza osservare *i termini prefissi dalla consuetudine* de' luoghi.

Senza scrittura — In questo caso non è permesso di provare per testimoni, una convenzione con la quale si fosse stabilito che l' affitto sarebbe durato sino ad un dato termine e ciascuna parte se lo vuole potrà farlo cessare.

Dare il congedo — Il congedo è la dichiarazione fatta da una delle parti la quale intende far terminare l' affitto.

I termini prefissi dalla consuetudine — Si sarebbe desiderato rendere questi termini uniformi in tutta la Francia: ma siccome sono stabiliti ordinariamente sulle località, le abitudini ed il commercio di diversi paesi; e siccome d' altronde sono severamente risguardati, così il legislatore ha creduto doverli rispettare. A Parigi, il congedo per una casa, un albergo, o una bottega, in generale, dev' esser dato sei mesi prima; quattro mesi per un appartamento al di sotto di quattrocento franchi di affitto, e per gli altri un mese e mezzo.

SU L' ARTICOLO 1736.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1736 del Codice civile è uniforme all' articolo 1582 delle Leggi civili.

1. Vedi gli articoli 1561, 1583, 1585 e 1621 delle Leggi civili.
2. Se dal complesso delle pruove e de' fatti, una Corte di appello definisce un' affitto di lunga durata e non triennale, la sua decisione è sottratta alla censura della Corte di cassazione.
(C. C. N. 3 dicembre 1813; *Capitolo di Ariano* c. *D' Afflitto*).
3. Il locator e che espelle il conduttore pria che termini l' affitto verbale sussecutivo di quello scritto, e che l' affitto verbale venghi provato con la stessa confessione del locatore, è tenuto questi de' danni ed interessi cagionati dalla prematura espulsione.
(S. C. G. N. 2 maggio 1818; *Petilli* c. *Siciliani*).
4. Se in un contratto d' affitto stipulato sotto l' impero delle vecchie leggi si fosse convenuto che per parte del locatario s' intendeva continuato sempre per mancanza di denunzia a tempo convenuto; pure avvenute le nuove leggi, il proprietario terminato il tempo dell' affitto può congedare l' inquilino, giacchè la forza di quel patto è estinta per la sopravvegnenza delle nuove leggi.
Se il contratto d' affitto siasi stipulato per un decennio sotto l' impero delle vecchie leggi, spirato il termine sotto l' impero del Codice civile, abbia avuto luogo la tacita conduzione; questa non può mai dar adito alle pretese di un altro decennio di affitto, ma termina appenachè il proprietario lo dichiari con atto formale di congedo.
Allora quando in un contratto d' affitto si è convenuto che le migliorie fatte nella cosa locata dovessero cedere a beneficio del locatore ove il locatario avesse lasciata la cosa locata, ne deriva che ove il locatore congedasse l' inquilino deve corrispondergli il prezzo delle migliorie.
Se in un giudizio di sfratto sia decorso l' anno, ed il proprietario abbandonato questo ne istituisca un altro simile non sono applicabili le disposizioni della legge in ordine all' abbandono della lite inutilizzata per lo decorso del tempo.
(S. C. G. N. 1 maggio 1819; *Gibboni*, *Aspuri ed altri* c. *Riccardi*).

Art. 1737. L' affitto fatto per mezzo di scrittura cessa di pieno diritto, spirato il termine prefisso, senza che sia necessario di dare il congedo.

SU L' ARTICOLO 1737.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 11, Cod. *de locato et conducto*.

L' articolo 1737 del Codice civile è uniforme all' articolo 1583 delle Leggi civili.

Art. 1738. Spirato il termine prefisso nella scrittura di affitto, se il fittajuolo *rimane ed è lasciato in possesso*, si ha per conchiuso un nuovo affitto; il cui effetto è regolato *dall' articolo relativo* alle locazioni fatte senza scrittura.

Rimane ed è lasciato in possesso — In tal caso deriva un novello affitto dal consenso tacito e reciproco delle parti, che si trova stabilito senza scrittura; e chiamasi *tacita riconduzione*.

Dall' articolo relativo — Cioè dell' articolo 1736, dal quale risulta che ciascuna delle parti non potrà dare il congedo all' altra senza osservare la consuetudine de' luoghi.

SU L' ARTICOLO 1738.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 13, §. 11; L. 14, ff. *locati conducti.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1738 del Codice civile è uniforme all' articolo 1584 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1562, 1585, 1586, 1605 e 1622 delle Leggi civili.

2. Nell' affitto de' fondi rustici formato mediante scrittura, non ha luogo la riconduzione, o la prelazione dopo il congedo intimato all' antico conduttore, perchè, secondo lo spirito della nuova legge, questi affitti si reputano terminati collo spirare del tempo convenuto, e quante volte il conduttore è rimasto, spirato il detto tempo, nel possesso del fondo, s' intende continuato l' affitto soltanto fino al termine del nuovo anno colonico, quando però non vi sia stato congedo.
(C. A. A. 15 aprile 1812; *Di Nunzio* c. *Brunelli*; C. 1, 12).

Art. 1739. Quando si è *intimato il congedo*, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo

godimento, non può opporre la tacita riconduzione.

Intimato il congedo — Imperciocchè in questo caso, il locatore ha manifestata la sua intenzione, che l'affitto cessa di avere il suo effetto.

SU L'ARTICOLO 1739.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1739 del Codice civile è uniforme all'articolo 1585 delle Leggi civili.

Art. 1740. Nel caso de' due articoli precedenti, la malleveria data per l'affitto *non si estende* alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine.

Non si estende — Poichè la cauzione era data per l'affitto convenuto tra le parti, e non pel nuovo affitto risultante dalla tacita riconduzione.

SU L'ARTICOLO 1740.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1740 del Codice civile è uniforme all'articolo 1586 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1906 e 1911 delle Leggi civili.

Art. 1741. Il contratto di locazione si scioglie *quando la cosa locata perisce*, o quando il locatore ed il fittajuolo mancano rispettivamente di adempiere alle loro obbligazioni.

Quando la cosa locata perisce — Vedi l'articolo 1720 del Codice civile.
Per la mancanza di eseguirsi la obbligazione, vedi l'articolo 1184 del Codice suddetto.

SU L' ARTICOLO 1741.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 9, §. 1; L. 25, §. 2; L. 54, §. 1; LL. 56 e 61, ff. *locati conducti*; LL. 3 e 7, Cod. *de locato et conducto*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1741 del Codice civile è uniforme all' articolo 1587 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1137, 1256, 1565, 1566, 1568, 1574 e 1606 delle Leggi civili.

2. Vi sono de' casi ne' quali il contratto di locazione e conduzione non dee dichiararsi rescisso pel solo fatto della non seguita tradizione della cosa locata al conduttore, nel tempo convenuto, condannandosi intanto il locatore alla remissione della mercede, ed al rimborso dei danni ed interessi; soprattutto quando la ritardata consegna non è dolosa, o non proceda dal capriccio del locatore: o quando finalmente il ritardo della consegna non metta il conduttore nello stato di non poter più trarre profitto dalla cosa locata, perchè per equità naturale e civile, gl' interessi del conduttore essendo in tal modo illesi, niuna ragione potrebbe spingerlo a chiedere la risoluzione del contratto.

(C. A. A. 26 settembre 1810; *Giovannetti* c. *Il capitolo d' Atri*; C. 1, 2).

3. La disposizione contenuta nell' articolo 1741 relativa allo scioglimento del contratto per inadempimento ai patti convenuti debb' esser interpetrata in conformità dell' articolo 1184 del Codice civile, perchè la ragione legale de' due citati articoli è la medesima, parlando amendue di risoluzione di convenzioni sinallagmatiche. Quindi se il conduttore trovisi in mora per lo pagamento dell' estaglio, il contratto non sarà sciolto di pieno dritto, ma può essere accordato all' affittuario una dilazione nei termini del citato articolo 1184, quando non vi sia rinunzia alla purgazione della mora.

(C. A. A. 10 agosto 1812; *Bianculli* c. *Cerulli*; C. 1, 4).

Art. 1742. Il contratto di locazione non si scioglie *per la morte* del locatore, nè per quella del fittajuolo.

Per la morte — Imperciocchè, in un contratto si considera che ciascuno stipuli per se e per i suoi successori.

SU L' ARTICOLO 1742.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 10 e 34, Cod. *de locato et conducto*; L. 10, L. 19, §. 8; e L. 29, ff. *locati conducti.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1742 del Codice civile corrisponde all' articolo 1588 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il contratto di locazione non si scioglie per la morte del locatore, » nè per quella del fittajuolo ».

» La locazione si scioglie per l' aggiudicazione della cosa, se il prez- » zo in tutto o in parte sarà pagato ai creditori che hanno l' ipoteca su » la cosa stessa, e che sono anteriori alla locazione ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1641 e 2142 delle Leggi civili.

2. Gli obblighi tutti consentiti dal conduttore di un fondo passano al suo erede meno chè quello con cui siasi sottoposto nell' arresto personale.

(C. A. A. 14 novembre 1817; *Cervinari* c. *Cervi*; C. 1, 1).

Art. 1743. Se il locatore vende la cosa locata, il compratore *non può espellere* il colono o l' inquilino il quale abbia una scrittura di affitto autentica o *di data certa*, purchè il locatore non abbiasi riservato un tal diritto nel contratto di affitto.

Non può espellere — Nel dritto romano il compratore aveva questa facoltà, la legge francese glielo vieta; imperciocchè il venditore non ha potuto trasmettere al compratore diritti maggiori di quelli che aveva. Il locatore non deve indirettamente far ciò che gli sarebbe direttamente vietato. D' altronde, l' agricoltura esigeva che il fittajuolo avesse potuto con sicurezza determinarsi alla coltura del fondo locato.

Di data certa — Affinchè essendo certa la data in cui l' affitto è cominciato, sia egualmente certo il suo termine; ed affinchè il compratore non sia ingannato da affitti con falsa data. Se il contratto non avesse data certa, il compratore potrebbe espellere l' inquilino o il colono, ma dovrebbe osservare la consuetudine de' luoghi.

SU L' ARTICOLO 1743.

LEGGI ROMANE.

Contrario alla L. 9, Cod. *de locato et conducto*; L. 25, §. 1, ff. *locati conducti*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1743 del Codice civile è uniforme all' articolo 1589 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1590, 1596 e 1607 delle Leggi civili; e l' articolo 968 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. La perpetuità della locazione quantunque non faccia divenire il conduttore proprietario del fondo, tuttavia dandogli un diritto sulla cosa contra qualunque possessore, questo diritto non può essere distrutto dall' essere il conduttore in fallimento, e dall' essere il fondo passato in alieno dominio.

(C. C. N. 23 gennajo 1824; *Scotti e compagni* c. *Sanseverino e Pecoraro*).

3. La disposizione dell' articolo 1743 è applicabile ai soli fittuari che trovansi in possesso del fondo locato, non già a quei che non lo sono, abbenchè abbiano un titolo autentico e di data certa.

(C. A. A. 6 marzo 1815; *De Carolis* c. *Novelli*; C. 1, 6).

Art 1744. Se nel contratto di affitto si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere il colono, o l' inquilino, e non siasi fatta stipulazione alcuna intorno a' danni ed interessi, il locatore è tenuto a far indenne il fittajuolo nel modo seguente.

SU L' ARTICOLO 1744.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1744 del Codice civile corrisponde all' articolo 1590 delle Leggi civili, così conceputo:

» Se la locazione si scioglie coll' aggiudicazione, ovvero se nel contratto di affitto si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere il colono o l' inquilino, e non siasi fatta stipulazione alcuna intorno ai danni ed interessi, il locatore è tenuto a far indenne il fittajuolo nel modo seguente ».

Art. 1745. Se si tratti di casa, appartamento o bottega, il locatore paga, a titolo di danni ed interessi, al fittajuolo espulso, *una somma eguale alla pigione*, per quel tempo, che la consuetudine locale accorda tra il congedo e l' uscita.

Una somma eguale alla pigione — Per esempio, se bisognerà dare il congedo al fittajuolo sei mesi prima, il locatore gli pagherà sei mesi del prezzo dell' affitto.

SU L' ARTICOLO 1745.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1745 del Codice civile è uniforme all' articolo 1591 delle Leggi civili.

Art. 1746. Se si tratta *di fondi rustici*, l' indennità che il locatore dee pagare al colono è il terzo del fitto di tutto il tempo che dovrebbe trascorrere per compiere l' affitto.

Di fondi rustici — Con questa espressione bisogna intendere i beni destinati principalmente alla coltura. Una casa situata in campagna, ma destinata soltanto ad uso di abitazione, non sarebbe considerata nel senso dell' articolo siccome fondo rustico; imperciocchè la differenza della indennità è fondata sul pregiudizio cagionato al fittajuolo che viene espulso dal fondo che coltiva. Se l' affitto dovesse durare altri tre anni, si darebbe una indennità uguale al prezzo di un' annata di affitto.

SU L' ARTICOLO 1746.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1746 del Codice civile è uniforme all' articolo 1592 delle Leggi civili.

Art 1747. L' indennità sarà determinata dal giudizio de' periti, ove si tratti di manifatture, fab-

briche, o altri stabilimenti che esigano considerevoli anticipazioni.

SU L' ARTICOLO 1747.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1747 del Codice civile è uniforme all'articolo 1593 delle Leggi civili.

Art. 1748. Il compratore che voglia far uso della facoltà riservata nel contratto di affitto, di espellere il colono o l'inquilino in caso di vendita, è inoltre tenuto ad avvertirlo coll'anticipazione di tempo usata nel luogo per le denunzie di congedo.

L'affittuale de' beni rustici dev'essere avvertito almeno un anno prima.

Imperciocchè è necessario che l'inquilino o il colono abbiano il tempo necessario onde proccurarsi un'altra abitazione o un altro fondo a coltivare.

SU L' ARTICOLO 1748.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1748 del Codice civile è uniforme all'articolo 1594 delle Leggi civili.

Art. 1749. I coloni e gl'inquilini non si possono espellere, se dal locatore, o, in sua mancanza, dal nuovo acquirente, non vengan prima soddisfatti de' danni ed interessi sopra spiegati.

SU L' ARTICOLO 1749.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1749 del Codice civile è uniforme all'articolo 1595 delle Leggi civili.

Se il demanio avesse venduto semplicemente un fondo appartenente prima a qualche soppresso monistero da cui era stato dato in affitto col patto espresso che terminato questo, dovesse il monistero pagare al fittuario due terze parti delle migliorie, questi ha diritto di ritenere il fondo fino a che non sia pagato delle migliorie dal compratore.
(C. A. A. 29 luglio 1814; *De Nicolaj* c. *Rossi*; C. 2, 25).

Art. 1750. Se la locazione non sia fatta con atto autentico, o non abbia data certa, il compratore non è tenuto a verun risarcimento di danni ed interessi.

In questo caso, il fittajuolo o l'inquilino hanno soltanto contro il venditore il diritto di essere indennizzati de' danni ed interessi. Non si è voluto esporre il compratore alle conseguenze di un contratto simulato, o che non avesse data certa.

SU L' ARTICOLO 1750.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1750 del Codice civile è uniforme all'articolo 1596 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1582 e 1589 delle Leggi civili.

Art. 1751. Il compratore con patto di ricompra *non può usare* della facoltà di espellere il fittajuolo, fino a che, collo spirare del termine fissato per la ricompra, egli non divenga irrevocabilmente proprietario.

Non può usare — Imperciocchè se non è finito il termine per esercitare il diritto di ricompra, il venditore potrà sempre rientrare nel godimento della sua proprietà, e dovrebbe rispettare l'affitto: per allontanare questo caso, val meglio impedire al compratore di espellere il fittajuolo.

SU L' ARTICOLO 1751.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1751 del Codice civile è uniforme all'articolo 1597 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 1511 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Delle regole particolari per la locazione delle case.

Art. 1752. L'inquilino che non fornisce la casa *di mobili sufficienti* si può espellere, eccetto che se dia cautele bastanti ad assicurarne la pigione.

Di mobili sufficienti — Il locatore ha su i mobili immessi nella casa locata un diritto di privilegio per farsi pagare in preferenza d'ogni altro creditore (articolo 2102 del Codice civile); fa d'uopo quindi che tali mobili sieno sufficienti per garantire l'affitto. Il Codice non determina il tempo pel quale i mobili dovessero formare la garantia. Per esempio, per un affitto di dieci anni si dovrebbero mai immettere mobili sufficienti per garantia dell'affitto di dieci anni? No, è lasciato ai giudici di pronunziare a tal riguardo; e possono uniformarsi alla consuetudine de' luoghi.

SU L' ARTICOLO 1752.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1752 del Codice civile è uniforme all'articolo 1598 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1587, 1606, 1612 e 1884 n. 1 delle Leggi civili.

Art. 1753. Il subaffittuale *non è tenuto verso il proprietario* se non sino alla concorrenza della pigione convenuta pel subaffitto, della quale sia debitore nel tempo del sequestro, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

Non sono considerati come fatti con anticipazione i pagamenti che si sono eseguiti dal subaffittuale, sia in virtù di un patto espresso nel suo contratto, sia in conseguenza della consuetudine dei luoghi.

Non è tenuto verso il proprietario — Per esempio, vi ho affittato una casa per tremila franchi per un anno; e ne avete sublocata una parte. Non dovete per effetto di questa sublocazione diminuire le mie cautele pel pagamento del vostro dare, e dovrò avere dal vostro subaffittuale una garantia equivalente a quella che avrei in voi, se occupaste per intero la casa. Quindi avrò il diritto, di sequestrare i mobili del vostro subaffittuale ed il prezzo del suo subaffitto se non pagate la vostra pigione (articolo 2102 del Codice civile). Ma soltanto fino alla concorrenza del suo dare già scaduto e di quello a scadere. Per esempio, se è debitore di trecento franchi già maturati, potrò fare il sequestro per questa somma, e per quella a maturare. Se il subaffittuale pretende di aver pagato anticipatamente più dande, questo pagamento non potrà essermi opposto; imperciocchè si aprirebbe un campo alla frode che potrebbe concertarsi a mio danno tra il locatario ed il subaffittuale: ma se tale pagamento si fosse fatto per effetto di una clausola del contratto, o dell' uso de' luoghi, in tal caso essendo certo di non esservi frode, il subaffittuale potrebbe giovarsene.

SU L' ARTICOLO 1753.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 11, § 5, ff. *de pignoratitia actione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1753 del Codice civile è uniforme all' articolo 1599 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1563 delle Leggi civili, e gli articoli 769 e 903 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1754. *Le riparazioni locative*, o sia di piccola manutenzione che restano a carico dell' in-

quilino, se non vi è patto in contrario, sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine de' luoghi, e, fra le altre, sono le riparazioni da farsi,

A' focolari, frontoni, stipiti, ed architravi de' cammini:

All' incrostamento nel basso delle muraglie degli appartamenti ed altri luoghi di abitazione fino *all' altezza d' un metro;*

A' pavimenti e quadrelli delle camere, quando solamente *alcuni di essi sian rotti;*

A' vetri, purchè non siano stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza irresistibile, per cui l' inquilino non può esser tenuto.

Alle imposte degli usci, a' telai delle finestre, alle tavole de' tramezzi, o alle imposte delle botteghe, a' cardini, *chiavistelli* e serrature.

Le riparazioni locative — Tutte queste piccole riparazioni sono a carico del fittajuolo, poichè la legge presume che derivano dalla di lui negligenza o da quella della sua famiglia; e di fatto ciò avviene quasi sempre.

Focolari, frontoni, stipiti ed architravi di cammini — Per focolare s' intende l' intero cammino, i frontoni sono una piancia di ferro adattata al muro del cammino, gli stipiti gli ornamenti di legno, di pietra o di marmo che circondano i lati del cammino, e per architravi s' intende il pezzo di legno o di marmo messo in piano su gli stipiti.

All' altezza di tre palmi — Imperciocchè si suppone che tali degradazioni sono state fatte ponendo i mobili contro il muro, o dalle machine. Ma questa presunzione ha luogo soltanto per le case di abitazione. Per esempio, in una grotta, le degradazioni si attribuirebbero alla umidità, e per conseguenza sarebbero a carico del locatare.

Alcuni di essi sieno rotti — Se tutti fossero rotti, sarebbe a supporsi esser l' effetto della loro vetustà, e non della mancanza del fittajuolo.

Chiavistelli — Sono piccole sbranche di ferro che servono a chiudere le porte o le finestre.

SU L' ARTICOLO 1754.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1754 del Codice civile corrisponde all' articolo 1600 delle Leggi civili così conceputo :

» Le riparazioni locative o sia di piccola manutenzione, che restano a carico dell' inquilino, se non vi è patto in contrario, sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine de' luoghi ; e tra le altre, sono le riparazioni da farsi »

» A' focolari, frontoni, stipiti ed architravi de' cammini ; »

» All' incrostamento del basso delle muraglie degli appartamenti ed altri luoghi di abitazione, fino all' altezza di tre palmi ; »

» A' pavimenti e quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi sien rotti ».

» A' vetri, purchè non sieno stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza irresistibile, per cui l' inquilino non può esser tenuto ; »

» Alle imposte degli usci, a' telaj delle finestre, alle tavole de' tramezzi, o alle imposte delle botteghe, a' cardini, chiavistelli e serrature ».

Vedi gli articoli 1566 1601 e 1971 n. 1 delle Leggi civili ; e l'articolo 103 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1755. Nessuna delle predette riparazioni è a carico dell' inquilino, quando sien cagionate da *vetustà* o da forza irresistibile.

Da vetustà — Poichè è provato che i danni non derivano da negligenza o da colpa del fittajuolo, le riparazioni non debbono essere a suo carico.

SU L' ARTICOLO 1755.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 28, Cod. *de locato et conducto* ; L. 9, §. 4, ff. *locati conducti* ; L. 18, ff. *commodati* ; L. 1, Cod. *de commodato.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1755 del Codice civile è uniforme all' articolo 1601 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1576 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 1756. Lo spurgamento de' pozzi e' delle laterine sono a peso del locatore, se non vi è patto in contrario.

SU L' ARTICOLO 1756.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1756 del Codice civile è uniforme all' articolo 1602 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 595 delle Leggi civili.

Art. 1757. L' affitto de' mobili somministrati per l' addobbamento d' una casa intera, di un appartamento, d' una bottega, o di qualunque altro locale, si considera fatto per quel tempo che *secondo la consuetudine* de' luoghi sogliono ordinariamente durare gli affitti delle case, appartamenti, botteghe ed altri locali.

Secondo la consuetudine — Questi mobili, quantunque affittati al fittajuolo, e che non gli appartengono, formano nondimeno il pegno del locatore pel pagamento dell' affitto (articolo 2102 del Codice civile); imperciocchè colui che ha prestato il suo consenso per affittarli, ne ha tacitamente convenuto: *aliena res pignori dari voluntate domini potest.* Nondimeno si considera di aver locato i mobili per il tempo ordinario di un affitto senza scrittura secondo la consuetudine de' luoghi, quando anche il proprietario ed il fittajuolo avessero stipulato un affitto più lungo; imperciocchè si considera che il proprietario de' mobili non conosca le loro convenzioni

SU L' ARTICOLO 1757.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1757 del Codice civile è uniforme all' articolo 1603 delle Leggi civili.

Art. 1658. L' affitto d' un appartamento guarnito di mobili si reputa fatto ad anno, quando si è convenuta la pigione ad un tanto per anno;

A mese, se la pigione è a un tanto per mese;

A giorno, quando fu pattuita ad un tanto per giorno.

Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione sia stata fatta ad anno, a mese, o a giorno, si deve riputare fatta secondo l' uso dei luoghi.

Allorchè il fittajuolo continua nel godimento dell' affitto per più di un anno, di un mese o di un giorno, per ognuno di questi termini ha luogo una *tacita riconduzione*, che forma un novello affitto.

SU L' ARTICOLO 1758.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1758 del Codice civile è uniforme all' articolo 1604 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1561 e 1582 delle Leggi civili.

Art. 1759. Se un inquilino continua nel godimento della casa, o dell' appartamento, terminato l' affitto fatto per iscritto, senza opposizione per parte del locatore, *s' intenderà* che lo ritenga colle stesse condizioni pel tempo determinato dalla consuetudine del luogo, e non potrà più uscirne, nè esserne espulso, se non dopo un congedo intimato nel termine stabilito dalla stessa consuetudine.

S' intenderà — Ciò è un applicazione del principio stabilito dall' articolo 1738 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 1759.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 13 §. 11, *quod autem*, ff. *locati conducti*.

L'articolo 1759 del Codice civile è uniforme all'articolo 1605 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 1584 delle Leggi civili.

Art. 1760. Nel caso di scioglimento del contratto per colpa dell'inquilino, questi è obbligato a pagar la pigione pel tempo che necessariamente dee scorrere *sino alla nuova locazione*, ed a risarcire i danni ed interessi che fossero risultati dall'abuso della cosa locata.

Sino alla nuova locazione — È giusto che il locatore che si vede costretto d'espellere il fittajuolo, non perda l'affitto durante il tempo pel quale non viene fittato l'immobile; quindi potrà dimandarne il pagamento a titolo di danni ed interessi contro il fittajuolo che ha espulso: ma i tribunali non debbono permettere che si abusi di questà facoltà, e debbono esaminare se il locatore ha praticate tutte le diligenze per affittare l'immobile.

SU L'ARTICOLO 1760.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1760 del Codice civile è uniforme all'articolo 1706 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1569, 1574, 1575, 1587 e 1598 delle Leggi civili.

Art. 1761. Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di volere abitare *egli stesso* la casa locata, quando non vi sia patto in contrario.

Abitare egli stesso — Nel dritto romano, coll'antica giurisprudenza, ogni proprietario poteva espellere il fittajuolo, quante volte affermava in giudizio di voler abitare egli stesso la casa. Il Codice ha diversamente disposto; imperciocchè il contratto di locazione, ugualmente che ogni altro contratto non deve dipendere dalla volontà di una sola parte.

SU L'ARTICOLO 1761.

LEGGI ROMANE.

Contrario alla L. 3, Cod. *de locato et conducto.*

L' articolo 1761 del Codice civile è uniforme all' articolo 1607 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1589 delle Leggi civili.

Art. 1762. Se si è pattuito nel contratto di locazione che sia lecito al locatore di recarsi ad abitare la casa, è tenuto a dare anticipatamente il congedo all' inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo.

SU L'ARTICOLO 1762.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1762 del Codice civile è uniforme all' articolo 1608 delle Leggi civili.

SEZIONE TERZA.

Regole particolari per la locazione de' fondi rustici.

Art. 1763. Colui che coltiva un fondo col patto *di dividere i frutti* col locatore, non può nè *sublocare*, nè cedere il fondo locato, se non gliene è stata espressamente accordata la facoltà nel contratto di affitto.

Dividere i frutti — Questo fittajuolo chiamasi *colono parziale.* Dal suo affitto risulta una specie d' associazione col proprietario, ed in una società non può prender parte un estraneo senza il consenso di tutti i soci (articolo 1861 del Codice civile).

D' altronde il proprietario è condisceso a fargli l' affitto con la obbligazione di dividere i frutti, perchè riposava su la sua industria, e su la sua abilità nella coltura delle terre. Il

colono non deve mettere in sua vece un'altro in cui il proprietario può non avere la stessa confidenza.

Può benanche da ciò conchiudersi che se il colono parziale viene a morire, il proprietario non è obbligato rispettare l'affitto, che si riguarda perfezionato in considerazione della sola persona del colono *intuitu personae*.

SU L'ARTICOLO 1763.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalle LL. 19 e 20 ff. *pro socio*; L. 47, §. ultim. ff. *de diversis regulis juris.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1763 del Codice civile è uniforme all'articolo 1609 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1190, 1563 e 1935 delle Leggi civili.

Art. 1764. In caso di contravvenzione, il proprietario ha diritto *di rientrare nel godimento* della cosa locata, ed il fittajuolo è condannato a' danni ed interessi risultanti dall'inadempimento del contratto.

Di rientrare nel godimento — Basterebbe dimandare al tribunale la risoluzione del contratto, ciò che non potrebbe negarsi.

SU L'ARTICOLO 1764.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1764 del Codice civile è uniforme all'articolo 1610 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1410 e 1592 delle Leggi civili.

Art. 1765. Se in un affitto di fondi rustici si desse a' fondi una maggiore o minore estensione di quella che hanno realmente, non si dà luogo ad aumento, o a diminuzione della mercede pel col o-

no, se non ne' casi e secondo le regole spiegate nel titolo *della vendita.*

Della vendita — Poichè vi ha grande analogia fra la vendita e l'affitto: *Locatio et conductio proxima est emptioni et venditioni.* Per le regole di cui quì trattasi fa d'uopo esaminare gli articoli 1617, 1618 e 1619 del Codice civile.
Siccome la vendita, il contratto di affitto è sinallagmatico, commutativo e non solenne.

SU L'ARTICOLO 1765.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1765 del Codice civile è uniforme all'articolo 1611 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1463 e 1468 delle Leggi civili.

Art. 1766. Se il fittajuolo di un fondo rustico non lo fornisca del bestiame e degl' istrumenti necessarj per coltivarlo, se ne abbandoni la coltivazione, se non coltivi da buon padre di famiglia, se impiega la cosa locata ad altro uso diverso da quello cui è destinata, o, generalmente, se non segue i patti dell' affitto, e ne risulti danno al locatore, questi potrà, secondo le circostanze, far disciogliere il contratto.
In caso di scioglimento avvenuto per fatto del colono, questi è tenuto a'danni ed interessi siccome è prescritto nell' articolo 1764.

SU L'ARTICOLO 1766.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 25, §. 3, ff. *locati conducti.*

LEGGI CIVILI.

L articolo 1766 del Codice civile corrisponde all' articolo 1612 delle Leggi civili, così conceputo:

» Se il fittajuolo di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame » e degl' istrumenti necessari per coltivarlo; se ne abbandona la coltivazione; se non coltivi da buon padre di famiglia; se impiega la cosa locata ad altro uso diverso da quello a cui è destinata; o generalmente se non esegua i patti dell' affitto, e ne risulti danno al locatore, questi potrà, secondo le circostanze, far disciogliere il contratto ».

» In caso di scioglimento avvenuto per patto del colono, questi è tenuto ne' danni ed interessi siccome è prescritto nell' articolo 1611 ».

Vedi gli articoli 1096, 1100, 1575, 1592, 1598 e 1971 n.° 1 delle Leggi civili.

Art. 1767. Ogni colono di fondi rustici è tenuto *a riporre la ricolta* ne' luoghi a tal uso destinati a norma del contratto.

Riporre la ricolta — Il proprietario su i frutti della ricolto dell' anno ha un privilegio pel pagamento dell' affitto (articolo 2102 del Codice civile); questi frutti sono il pegno del suo credito: *Fructus qui ibi nascuntur tacite intelliguntur pignori esse domino fundi locati*; quindi è necessario che il fittajuolo non li tolga dal luogo convenuto, per sottrarle al proprietario.

SU L' ARTICOLO 1767.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 25, §. 3, ff. *locati conducti.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1767 del Codice civile è uniforme all' articolo 1613 delle Leggi civili

Vedi gli articoli 1623, 1624 e 1935 delle Leggi civili.

Art. 1768. Il fittajuolo d' un fondo rustico è tenuto, sotto pena delle spese e de' danni ed interessi, *ad avvertire* il proprietario delle usurpazioni, che si commettessero sui fondi.

Tal notificazione dev' esser fatta nello stesso termine stabilito per le citazioni a comparire in giudizio *secondo la distanza de' luoghi.*

Ad avvertire — Ciò deriva da che, stando egli sopra luogo, è al fatto d'invigilare per il proprietario: d'altronde costui dandogli il godimento del fondo ha confidato nella sua sorveglianza.

Secondo la distanza de' luoghi — Fra il fondo rustico che coltiva il fittajuolo ed il domicilio del proprietario. Il termine della citazione è stabilito dagli articoli 72 e 73 del Codice di procedura: per coloro che dimorano in Francia è di otto giorni, altre di un giorno per ogni tre miriametri (sei leghe) di distanza (articolo 1037 del Codice di procedura).

SU L'ARTICOLO 1768.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 11, §. 2, ff. *locati conducti.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1768 del Codice civile è uniforme all'articolo 1614 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 539, 1572 e 1573 delle Leggi civili; e l'articolo 166 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1769. Se l'affitto si sia fatto per più anni, e durante l'affitto una ricolta intera o almeno la metà venga a perire per casi fortuiti; il fittajuolo *può domandare una riduzione* della mercede, semprechè non sia rinfrancato dalle precedenti raccolte.

Se non è rinfrancato, la unione della mercede non può determinarsi se non in fine dell'affitto, nel qual tempo *si fa una compensazione* di tutte le annate, nelle quali i frutti si sono goduti.

Frattanto può il giudice dispensare provvisionalmente il fittajuolo dal pagamento d'una parte del fitto in proporzione del danno sofferto.

Può dimandare una riduzione — Il contrrtto di locazione è assimigliato alla vendita de' frutti futuri, che nasceranno

durante l' affitto. Il fittajuolo paga l' affitto per raccogliere i frutti: quindi deve avere il dritto di dimandare una riduzione se la maggior parte di questi frutti gli è tolta senza sua colpa: per esempio, se un freddo impreveduto gela le uve, e diminuisce la ricolta oltre la metà.

Si fa una compensazione — Per esempio, un fondo è affittato per tre anni e per annui franchi tremila; il primo anno dà tremila cinquecento franchi; il secondo la ricolta principale è distrutta dalla gelata, il fittajuolo raccoglie soltanto cinquecento franchi, il terzo anno dà quattromila franchi; di tal che il fittajuolo ha guadagnato cinquecento franchi sul primo anno, e mille nel terzo, in tutto mille cinquecento franchi; ne ha perduti due mila cinquecento la seconda annata, gli sarà quindi dovuta un indennità di mille franchi. Si stabilisce questa compensazione per l' utile e le perdite accidentali del fittajuolo, poichè l' affitto non è la vendita particolare de' frutti di ciascun anno; ma sì bene la vendita in generale di tutti i frutti che nasceranno durante l' affitto.

SU L' ARTICOLO 1769.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 15, §§. 2, 4 e 5; L. 25, §. 6, ff. *locati conducti*; LL. 8 e 18, Cod. *de locato et conducto.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1769 del Codice civile è uniforme all' articolo 1615 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 1617 delle Leggi civili, e gli articoli 103 e 166 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Vi sono de' casi ne' quali la prudenza del magistrato può accordare ad un fittajuolo la remissione della mercede, quando non esista rinunzia ne' casi fortuiti, e quando dalle pruove compilate risulti il danno sofferto, abbenchè i guasti non sieno stati provati con processo verbale dopo il di loro avvenimento.

(C. A. A. 20 aprile 1818; *Viggioni*, *Mascherini* c. *Masirii*; C. 3, 13).

Art. 1770. Se l' affitto non oltrepassa un anno, e sia occorsa la perdita o della totalità, o al-

meno della metà de' frutti, il fittajuolo sarà liberato d' una parte proporzionata del fitto.

Non potrà pretendere alcuna riduzione, se la perdita è minore della metà.

SU L' ARTICOLO 1770.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 15, §§. 2, 4 e 5, ff. *locati conducti.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1770 del Codice civile è uniforme all' articolo 1616 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1617 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 1771. Il colono non può conseguire la riduzione, allorchè la perdita de' frutti accade dopo che *sono separati dal suolo*, purchè il contratto non assegni al proprietario una quota parte de' frutti *in ispecie*; nel qual caso questi deve soggiacere alla perdita per la sua parte, purchè il colono non fosse in mora di consegnare al locatore la sua porzione de' frutti.

Il colono nè pure può domandare una riduzione, quando la causa del danno era *esistente e nota* nel tempo in cui fu stipulato l' affitto.

Sono separati dal suolo — Imperciocchè il fittajuolo avendo acquistato i frutti nel momento che li ha raccolti, questi frutti sono restati a suo rischio e pericolo.

In ispecie — I frutti raccolti si appartengono egualmente al proprietario ed al fittajuolo, quindi sono a rischio di entrambi, e ciascuno deve sopportare una parte della perdita.

Esistente e nota — Si considera che siasi voluto sottomettere al rischio della perdita che presentava la cosa.

SU L' ARTICOLO 1771.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 25, §. 6, ff. *locati conducti.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1771 del Codice civile è uniforme all'articolo 1617 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 1619 delle Leggi civili.

Art. 1772. Il fittajuolo può con un'espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti.

SU L' ARTICOLO 1772.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 23, ff. *de diversis regulis juris*; L. 14, §. 10, ff. *de aedilitio aedicto*; L. 19, Cod. *de locato conducto.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1772 del Codice civile è uniforme all'articolo 1618 delle Leggi civili.

Art. 1773. Questa convenzione non s'intende fatta se non pe'casi fortuiti ordinarj, come la grandine, il fulmine, la gelata o la brina.

Non s'intende fatta *pe' casi fortuiti straordinarj*, come le devastazioni della guerra, o un'inondazione, che non sogliono d'ordinario affliggere il paese, eccetto che se il fittajuolo siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti o non preveduti.

Pe' casi fortuiti straordinari — Poichè questi casi essendo straordinari, e non potendo prevederli il fittajuolo, si presume che obbligandosi per i casi fortuiti, non ha preveduto i casi straordinari, e non abbia voluto suggettarsi che ai casi fortuiti che poteva prevedere, poichè naturalmente hanno luogo, siccome la grandine la gelata, etc.

SU L' ARTICOLO 1773.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 9, in fin., ff. *de transactionibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1773 del Codice civile è uniforme all' articolo 1619 delle Leggi civili.

Art. 1774. L' affitto d' un fondo rustico senza scrittura si reputa fatto pel tempo che è necessario affinchè il conduttore raccolga tutti i frutti del fondo locato.

Così l' affitto di un prato, di una vigna e di qualunque altro fondo i cui frutti si raccolgono interamente nel corso dell' anno, si reputa fatto per un anno.

L' affitto delle terre lavorative, quando queste siano divise *in porzioni coltivabili alternativamente*, si reputa fatto per tanti anni quante sono le porzioni.

In porzioni coltivabili alternativamente — Per esempio, se le terre sono divise in due parti delle quali l' una è semensabile, mentre l' altra si riposa, l' affitto dev' esser di due anni, poichè vi sono due porzioni che si coltivano alternativamente.

SU L' ARTICOLO 1774.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 13, §. 11, e L. 14, ff. *locati conducti*; L. 16, Cod. *de locato et conducto.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1774 del Codice civile è uniforme all' articolo 1620 delle Leggi civili.

1. Vedi gli articoli 480, 1561, 1622 e 1971 delle Leggi civili.

2. Nell' affitto de' fondi rustici formato mediante scrittura, non ha luogo la tacita riconduzione, o la prelazione dopo il congedo intimato all' antico conduttore, perchè secondo lo spirito della nuova legge, questi affitti si reputano terminati allo spirare del tempo convenuto; e quante volte il conduttore è rimasto, spirato il detto tempo nel possesso del fondo, s' intende continuato l' affitto soltanto sino al termine del nuovo anno colonico, quando però non vi sia stato congedo.

(C. A. A. 15 agosto 1812; *Di Nunzio* c. *Brunelli ed altri*; C. 1; 2).

Art. 1775. L' affitto de' fondi rustici, quantunque fatto senza scrittura, cessa *di pieno dritto* collo spirare del tempo per lo quale s'intende fatto, a norma del precedente articolo.

Di pieno dritto — Senza che sia necessario il congedo, imperciocchè il colono è a bastanza avvertito della natura stessa della cosa: Egli deve possedere pel tempo sufficiente onde raccogliere tutt' i frutti, ovvero che le terre divise in porzioni alternative sieno state tutte coltivate.

SU L' ARTICOLO 1775.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1775 del Codice civile è uniforme all' articolo 1621 delle Leggi civili.

Art. 1776. Se, allo spirare degli affitti di fondi rustici fatti con iscrittura, il colono continui, e sia lasciato in possesso, ne risulta un nuovo affitto, il cui effetto è determinato dall' articolo 1774.

Questa è benanche una tacita riconduzione (articolo 1738 del Codice civile). *Intelligitur enim dominus, cum patitur colonum in fundo esse, ex integro locare.*

SU L' ARTICOLO 1776.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 13, §. 11; L. 14, ff. *locati conducti*; L. 16, Cod. *de locato et conducto*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1776 del Codice civile corrisponde all' articolo 1622 delle Leggi civili: così conceputo:

» Se allo spirare degli affitti de' fondi rustici fatti con iscrittura il » colono continui, e sia lasciato in possesso, ne risulta un nuovo affitto » il cui effetto è determinato dall' articolo 1620 ».

Vedi gli articoli 1585, 1586 e 1620 delle Leggi civili.

Art. 1777. Il colono che esce deve lasciare a quello che gli succede i locali opportuni ed altri comodi occorrenti pe' lavori dell' anno susseguente; e reciprocamente il nuovo colono deve lasciare a quello che cessa, gli opportuni locali o gli altri comodi occorrenti per lo consumo de' foraggi, e per le raccolte che restano a farsi.

Nell' uno e nell' altro caso si devono osservare le consuetudini de' luoghi.

Imperciocchè è dell' interesse pubblico, siccome dell' interesse privato del proprietario, o di ogni colono che succede all' affitto, che la coltura non resti impedita. D'altronde, l' articolo stabilisce una specie di compensazione fra i coloni.

SU L' ARTICOLO 1777.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1777 del Codice civile è uniforme all' articolo 1623 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1613 delle Leggi civili.

Art. 1778. Il colono che esce deve pure lasciare la paglia ed il letame dell' annata, se gli ricevè quando entrò nell' affitto; e quando non gli

avesse ricevuti, il proprietario *potrà ritenerli* secondo la stima.

Potrà ritenerli — Questa è una derogazione al dritto di proprietà; imperciocchè il fittajuolo è obbligato vendere la paglia che gli appartiene; ma tal derogazione è ordinata dall' interesse dell' agricoltura.

SU L' ARTICOLO 1778.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1778 del Codice civile è uniforme all' articolo 1624 delle Leggi civili.
Vedi gli gli 447, 1613, 1650, 1935 e 1971 n. 1 delle Leggi civili.

CAPITOLO II.

Della locazione delle opere e della industria.

Art. 1779. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d' industria:

1.° Quella delle persone che obbligano la propria opera all' altrui servigio;

2.° Quella de' vetturali sì per terra che per acqua, che s' incaricano del trasporto delle persone o delle cose;

3.° Quella degl' intraprenditori di opere ad appalto o cottimo.

Nella locazione delle opere e dell' industria, l' opera e l' industria formano l' oggetto locato. Il domestico, l' artigiano, l' intraprenditore sono i *locatarii*, e coloro che li pagano i *locatori*.

SU L' ARTICOLO 1779.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1779 del Codice civile è uniforme all' articolo 1625 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1626 e 1628 delle Leggi civili.

SEZIONE PRIMA.

Della locazione delle opere de' domestici e degli operaj.

Art. 1780. Nessuno può obbligare i suoi servigj *fuorchè a tempo o per una determinata impresa.*

Fuorchè a tempo — Non si è dovuto permettere che un uomo si obbligasse di servire un altro per tutta la sua vita. Simile stipulazione sarebbe nulla, poichè contraria alla libertà individuale.

Per una determinata impresa— Per quanto possa durare cotesta intrapresa, siccome è determinata, l' operajo non si è obbligato che di servire per un certo tempo.

Fa mestieri qui ricordare, che se l' operajo il quale ha contratto, rifiuti prestare l' opera sua, non vi potrebbe essere obbligato: *Nemo potest cogi praecise ad factum.* La sua obbligazione si risolverebbe in danni ed interessi (articolo 1542 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1780.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1780 del Codice civile è uniforme all' articolo 1626 delle Leggi civili.

Art. 1781. *Si presta fede al padrone* sopra la sua giurata asserzione,

Per la quantità delle mercedi;

Per lo pagamento del salario dell' annata decorsa;

E per le somministrazioni fatte in conto dell'annata corrente.

Si presta fede al padrone — I domestici e gli operai, han seguito la fede de' loro padroni, e per ciò che risguarda il loro salario, il pagamento dell'annata maturata, e l'anticipazione solamente fatta per l'annata corrente, sono obbligati stare alla loro fede. Non potrebbero esser per esempio ammessi a provare con testimoni che non sono stati pagati, benchè si trattasse di una somma minore di centocinquanta franchi.

SU L' ARTICOLO 1781.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1781 del Codice civile è uniforme all'articolo 1627 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 114, 978, 1320, 1338, 1562, 1873 n. 4, 1941 e 2178 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

De' vetturali per terra e per acqua.

Nel commercio chiamasi *spedizioniere* colui che invia le mercanzie, e *consegnatario* quegli a cui sono indiritte. Per i trasporti si distingue il *commissionario vetturale*, il quale s'incarica di far trasportare, ed il *vetturale* che esegue il trasporto.

Il commissionario è garante, del pari che il vetturale dell'arrivo delle mercanzie e degli effetti, delle avarie e delle perdite cui vanno suggette (articoli 97 e 98 del Codice di commercio).

Art. 1782. I vetturali per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi *degli albergatori*, de' quali si parla nel titolo *del deposito e del sequestro.*

Degli albergatori — Quindi sono risponsabili del danno che venisse recato agli oggetti che sono loro affidati; ed anche del loro involamento (articolo 1953 del Codice civile); a menochè non fosse avvenuto per effetto di forza armata, o forza maggiore (articolo 1954 eod.).

SU L'ARTICOLO 1782.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1 in princ. e §§. 1, 2, 3 e 4, ff. *nautae*, *cauponis*, *stabularii*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1782 del Codice civile è uniforme all'articolo 1628 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1824 e 1971 n. 6 delle Leggi civili.

Art. 1783. Sono tenuti non solo per ciò che si hanno già ricevuto nel loro bastimento o vettura, ma eziandio per ciò che loro è stato consegnato sul porto o nel luogo di ricapito per essere riposto nel loro bastimento o vettura.

SU L'ARTICOLO 1783.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 8; L. 3, *quidem ait*, ff. *nautae*, *cauponis*, *stabularii*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1783 del Codice civile è uniforme all'articolo 1629 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1256 e 1338 delle Leggi civili.

Art. 1784. Sono tenuti per la perdita e per *le avarie* delle cose che sono state loro affidate, quando *non provino* che siansi perdute ed abbiano sofferta avaria per un caso fortuito o per forza irresistibile.

Le avarie — Avarie, cioè tutte le diminuzioni nella quantità delle mercanzie, o le deteriorazioni sulla di loro qualità, che avvengono per negligenza de' vetturali,

Non provino — La presunzione sta che le perdite o le avarie derivano da loro colpa, spetta sempre ad essi somministrare la pruova contraria. Quindi è necessario che essi facciano formare sopra luogo dai commessari, sindaci o aggiunti processi verbali che comprovino il caso fortuito o la forza maggiore a cui han dovuto soccumbere.

SU L' ARTICOLO 1784.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 8; L. 3, *quidem ait*, ff. *nautae*, *cauponis*, *stabularii*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1784 del Codice civile è uniforme all' articolo 1630 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1102, 1256 e 1338 delle Leggi civili.

Art. 1785. Gl' intraprenditori di pubblici trasporti per terra e per acqua, e quelli delle vetture pubbliche, devono *tenere un registro* del danaro, delle robe e degl' involti di cui s' incaricano.

Tenere un registro — È anche prudente ai viaggiatori o spedizionieri di non trascurare di far eseguire tale iscrizione; imperciocchè ella comprova che l' intraprenditore o il vetturale ha ricevuto i determinati oggetti. Senza tale precauzione, sarebbe difficile reclamare gli oggetti perduti; giacchè non esisterebbe alcuna pruova scritta che essi sono stati affidati al vetturale o intraprenditore.

SU L' ARTICOLO 1785.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1785 del Codice civile è uniforme all' articolo 1631 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1190 e 1630 delle Leggi civili.

Art. 1786. Gl' intraprenditori e direttori dei trasporti e delle vetture pubbliche, i padroni di barche e navigli, sono in oltre soggetti *a regolamenti particolari*, che fanno legge fra essi e gli altri cittadini.

A' regolamenti particolari — I principali regolamenti a tal riguardo sono i decreti de' 14 fruttidoro anno XII; 28 agosto 1808 e 13 agosto 1813.

SU L' ARTICOLO 1786.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 19, §. 7, ff. *locati conducti*; L. ultim. in princ., ff. *de Lege Rhodia*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1786 del Codice civile è uniforme all'articolo 1632 delle Leggi civili.

SEZIONE III.

Degli appalti e de' cottimi.

Chiamasi *appaltò* l'atto che contiene per iscritto un apprezzo dettagliato degli oggetti che debbono esser impiegati in un intrapresa di opera qualunque, il prezzo della compra o della mano d'opera di tutti questi oggetti; il dettaglio del prezzo de' lavori a farsi; e servono a far conoscere approssimativamente quali saranno le spese dell' intrapresa. Questa espressione è specialmente applicabile nel caso in cui trattasi di qualunque costruzione. Il *cottimo* è l'atto che racchiude le condizioni alle quali si sottomette l'intrapreditore, il quale si obbliga di fare l'opera, e dichiara per chi la fa.

Art. 1787. Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che somministri soltanto la sua opera o la sua industria, ovvero che somministri pure la materia.

Allorchè l'operajo non dà che il suo travaglio o la sua industria, il contratto è un contratto di locazione; ma allorchè somministra la materia, avvi di più un contratto di vendita.

SU L'ARTICOLO 1787.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1787 del Codice civile è uniforme all'articolo 1633 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 490, 1640 e 1641 delle Leggi civili.

Art. 1788. Nel caso che l'artefice somministri la materia, se la cosa venga a perire in qualsivoglia modo, prima di essere consegnata, la perdita resta *a danno dell' artefice*, purchè il padrone *non fosse in mora nel riceverla.*

A danno dell' artefice — In questo caso vi è una vendita de' materiali necessari al lavoro; ma non sono determinati se non quando sono stati rilasciati; fino a questo punto è incerto quali sono i materiali che egli voleva vendere: *non dum apparet quid venierit* (articolo 1585 del Codice civile). La perdita quindi dev' essere a carico dell' operajo.

Non fosse in mora nel riceverla — Allorchè l' operajo ha messo in mora il proprietario per ricevere i materiali, si è spogliato della proprietà per trasferirla al padrone; quindi costui deve sopportare la perdita.

SU L'ARTICOLO 1788.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 40 e 65, ff. *de contrahenda emptione*; L. 2, §. 1, ff. *locati conducti.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1788 del Codice civile è uniforme all' articolo 1634 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1089, 1090, 1092, 1100 e 1256 delle Leggi civili.

Art. 1789. Nel caso che l'artefice impieghi solamente il suo lavoro o l' industria, se la cosa venga a perire, l'artefice è tenuto soltanto *per la sua colpa*.

Per la sua colpa — In questo caso, l' operajo non essendo proprietario della cosa, non sarebbe questa perduta per lui; a meno che la perdita non fosse derivata da colpa sua o delle persone che egli vi ha impiegate. Per esempio, se un giojelliere al quale si è dato un diamante per lavorarlo lo rompe nell' eseguire il lavoro.

SU L' ARTICOLO 1789.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 13, §. 5; LL. 36, 37, 59 e 62, ff. *locati conducti*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1789 del Codice civile è uniforme all' articolo 1635 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1090, 1100 e 1256 delle Leggi civili.

Art. 1790. Nel caso dell' articolo precedente, se la cosa perisca, quantunque *senza colpa* per parte dell' artefice, prima che l' opera sia stata consegnata, e senza che il padrone sia in mora nel verificarla, l' artefice non ha più diritto di pretendere *la mercede*, purchè la cosa non sia perita per difetto della materia.

La mercede — In questo caso ciascuno sopporta la perdita della cosa che gli appartiene. Il proprietario perde la materia, l' artefice il lavoro, poichè n' era ancora proprietario, non avendolo consegnato.

Per difetto della materia — Il proprietario avendo dato all' operajo una materia viziosa, deve imputare a se stesso la perdita della materia e quella del lavoro; quindi deve indennizzare l' operajo pagandogli la mercede.

SU L' ARTICOLO 1790.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 36, 37, 59 e 6[illegible], ff. *locati conducti.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1790 del Codice civile è uniforme all' articolo 1636 delle Leggi civili.

Art. 1791. Quando si tratti di un lavoro *che sia di più pezzi o a misura*, la verificazione può farsi in parti diverse, e si presume fatta per tutte le parti pagate, se il padrone paghi l' artefice in proporzione del lavoro fatto.

Che sia di più pezzi o a misura — Per esempio, se trattasi di costruire una muraglia per un determinato prezzo ogni tesa; da chè l' operajo ne avrà fatta una porzione, potrà esigere che il padrone la verifichi, affinchè le tese terminate non sieno più a suo rischio. Ma non avrà questo dritto se erasi obbligato di fare il lavoro *a porte chiuse*; vale a dire, che aveva un sol pagamento o per tutta l' opera o per l' intero muro.

SU L' ARTICOLO 1791.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1791 del Codice civile è uniforme all' articolo 1637 delle Leggi civili.

Art. 1792. Se l' edifizio costrutto a prezzo fatto, perisca in tutto o in parte per difetto di costruzione, ed anche *per vizio del suolo*, l' archi-

tetto e l' appaltatore ne son risponsabili *durante il corso di dieci anni.*

Per vizio del suolo — L' intraprenditore è risponsabile della perdita dell' edifizio, ancorchè questa derivi per vizio del suolo; imperciocchè doveva conoscere il suo mestiere: spettava a lui conoscere se il suolo destinato a costruirvi l'edificio era proprio a tal costruzione e se poteva resistere.

Durante il corso di dieci anni — Questi dieci anni cominciano a decorrere dal momento in cui l' opera è stata fatta e verificata. Al finir di questo tempo cessa interamente la risponsabilità nell' architetto. Del rimanente, non bisogna restringere sì fatta responsabilità ai soli edifizi costruiti a prezzo fatto, come sembra che indichi l'articolo in esame; la garantia ha luogo per ogni altro edifizio (articolo 2270 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1792.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 8, Cod. *de operibus publicis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1792 del Codice civile è uniforme all' articolo 1638 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1972 n. 4 e 5; 1996 e 2176 delle Leggi civili.

Art. 1793. Quando un architetto o un' intraprenditore si è incaricato per appalto di costruire un edifizio, a tenore d' un piano stabilito e concordato col proprietario del suolo, *non può domandare verun aumento di prezzo*, nè col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d' opera o de' materiali; nè col pretesto che siansi fatte al detto piano variazioni o aggiunte, se tali aggiunte o variazioni non siano state approvate in iscritto, e non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario.

Non può domandare verun aumento di prezzo — Si è voluto distruggere un abuso che prima esisteva. Gli appaltatori sotto pretesto di cambiamenti o aggiunzioni necessarie nella costruzione, aumentavano sovente il prezzo di cui si era convenuto. Oggidì non lo potrebbero senza esserne autorizzati dal proprietario, o, sul suo rifiuto dal giudice, ed in caso di assoluta necessità. Per esempio, se nello scavo delle fondamenta di un edifizio, si trovassero delle vecchie fabbriche, che bisognerebbe assolutamente togliere.

SU L' ARTICOLO 1793.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1793 del Codice civile è uniforme all' articolo 1639 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1972-n.° 4, e 1996 delle Leggi civili.

Art. 1794. Il padrone può sciogliere, *a suo arbitrio*, l' accordo dell' appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, facendo indenne l' appaltatore di tutte le spese, di tutti i suoi lavori, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale appalto.

A suo arbitrio — Questa facoltà accordata ad una delle parti sembra contraria all' articolo 1134 del Codice civile; ma bisogna osservare che l' intraprenditore essendo indennizzato benanche di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare nella intrapresa, non ha interesse di opporsi alla volontà del proprietario.

SU L' ARTICOLO 1794.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1794 del Codice civile è uniforme all' articolo 1640 delle Leggi civili.

Art. 1795. Il contratto di locazione di un opera si scioglie *colla morte dell' artefice*, dell' architetto o appaltatore.

Colla morte dell' artefice — Poichè nella locazione di opera ha luogo un fatto personale dell' artefice o intraprenditore. La loro industria, il loro zelo, la loro abilità, formavano più o meno una parte sostanziale del contratto: se vengono a morire, la loro obbligazione non può passare ai di loro eredi. Per lo contrario, la morte del proprietario non discioglie giammai il contratto, poichè è indifferente per l'artefice di lavorare per un individuo piuttosto che per un altro.

SU L' ARTICOLO 1795.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1795 del Codice civile è uniforme all' articolo 1641 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1588 delle Leggi civili.

Art. 1796. Il proprietario però è tenuto a pagare a' loro eredi, in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, l' importo de' lavori fatti e de' materiali preparati, allora soltanto che tali lavori o tali materiali *possono essergli utili*.

Possono essergli utili — Il proprietario non deve trarre alcun vantaggio dalla morte dell' intraprenditore, in detrimento della di lui successione, e però deve pagare le opere fatte ed i materiali preparati. Ma se non possono essergli utili, in tal caso, il proprietario non ne ritrae alcun utile, e sarebbe ingiusto farceli pagare.

SU L' ARTICOLO 1796.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1796 del Codice civile è uniforme all' articolo 1642 delle Leggi civili.

Art. 1797. L' appaltatore è tenuto al fatto delle persone che impiega.

Quindi tutti i vizj che possono trovarsi nell' opera sono a carico dell' intraprenditore. Egli è risponsabile di tutti i fatti.

riprensibili che i suoi lavoratori si permettessero durante il tempo che lavorano per lui (articolo 1384 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1797.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1797 del Codice civile è uniforme all' articolo 1643 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1338 delle Leggi civili.

Art. 1798. I muratori, falegnami ed altri artefici che sono stati impiegati alla costruzione di un edifizio o di altra opera data in appalto, non hanno azione contro colui *a vantaggio del quale si sono fatti i lavori*, se non a concorrenza di quanto egli si trova in debito verso l' appaltatore, nel tempo in cui si è intentata la loro azione.

Si sono fatti i lavori — I lavoratori che sono stati impiegati da un intraprenditore, non hanno azione propria contra il proprietario per lo quale sono stati fatti i lavori; imperciocchè costui ha un trattato con l' intraprenditore e non con essi: ma possono esercitare, in conformità dell' articolo 1166 del Codice civile, i diritti i lui, se ricusa pagarli; ed è perciò che possono soltanto dimandare ciò che gli deve il proprietario.

SU L' ARTICOLO 1798.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1798 del Codice civile è uniforme all' articolo 1644 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1972 n. 4 e 5; 1996 e 2176 delle Leggi civili.

Art. 1799. I muratori, falegnami, ferrai, ed altri artefici che hanno direttamente de' contratti a prezzo fermo, sono tenuti ai regolamenti prescritti nella presente sezione: essi sono considerati come appaltatori per la parte nella quale s' impiegano.

SU L'ARTICOLO 1799.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1799 del Codice civile è uniforme all'articolo 1645 delle Leggi civili.

CAPITOLO VI.

Della locazione a soccio.

SEZIONE PRIMA.

Disposizioni generali.

Art. 1800. La locazione a soccio è un contratto col quale una delle parti dà all'altra *una quantità di bestiame* perchè lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia cura, sotto le condizioni fra lor convenute.

La parola *soccio* ha due significati. Alle volte sotto questa denominazione s'indica lo stesso contratto, ed in questo senso è detto negli articoli 1815 e 1818 del Codice civile; altre significa una quantità di bestiame data a soccio, siccome dagli articoli 1805 e 1806 dello stesso Codice.

Una quantità di bestiame — Vale a dire, animali di qualunque specie sieno, i di cui prodotti possono apportare dell'utile, sia per l'agricoltura, sia per lo commercio (articolo 1082 del Codice civile.

SU L'ARTICOLO 1800.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6, Cod. *de pactis.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1800 del Codice civile è uniforme all'articolo 1646 delle Leggi civili.

Se essendosi affittati degli animali, siasi convenuto che in caso di mortalità, debbasi fare una data bonifica al conduttore, i giudici debbono pronunziare su questa eccezione, allorchè la stessa è opposta nella idea di diminuire la mercede pattuita pretesa dal locatore, nè possono rimettere la cognizione della eccezione mentovata ad altro giudizio.
(C. A. A. 22 dicembre 1818, *Quinzj c. Leosini*; C. 3 16).

Art. 1801. Vi sono più specie di soccio:
Il soccio semplice o ordinario,
Il soccio a metà,
Il soccio col fittajuolo o col colono parziario.
Evvi ancora una quarta specie di contratto chiamato impropriamente *soccio*.

SU L' ARTICOLO 1801.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1801 del Codice civile è uniforme all' articolo 1647 delle Leggi civili

Art. 1802. Si può dare a soccio qualunque specie di bestiame che sia capace di accrescimento o di utilità per l'agricoltura o pel commercio.

SU L' ARTICOLO 1802.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1802 del Codice civlie è uniforme all' articolo 1648 delle Leggi civili.

Art. 1803. Non essendovi convenzioni particolari, tali contratti vengono regolati dai principj seguenti.

SU L' ARTICOLO 1803.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1803 del Codice civile è uniforme all' articolo 1649 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 989 e 1657 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Del soccio semplice.

Art. 1804. La locazione a soccio semplice è un contratto col quale si danno ad altri de' bestiami per custodire, nutrire ed averne cura, a condizione che l' affittuale guadagnerà *la metà dell'accrescimento*, e che dovrà soggiacere altresì alla metà della perdita.

La metà dell' accrescimento — Il fittajuolo deve dividere col proprietario l' aumento delle teste che provengono dall' accrescimento degli animali; l' aumento del valore che il tempo produce nelle mandre, e nella lana; ma profitta solo del latte, del letame e del lavoro (articolo 1811 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1804.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 8, Cod. *de pactis*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1804 del Codice civile è uniforme all' articolo 1650 delle Leggi civili,
Vedi l' articolo 1657 delle Leggi civili.

Art. 1805. La stima data ai bestiami nel contratto *non ne trasferisce la proprietà* all' affittuale; non ha altro oggetto che di determinare la per-

dita o il guadagno che potrà risultarne terminato l'affitto.

Non ne trasferisce la proprietà — Imperciocchè non si stabilisce il prezzo della mandra nella idea di venderla; ma solamente per conoscersi in fine dell'affitto, qual'è l'utile o la perdita che si è avuta. In questo caso *aestimatio non facit venditionem.*

SU L' ARTICOLO 1805.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 69, ff. *de jure dotium*; L. 34, ff. *familiae erciscundae.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1805 del Codice civile è uniforme all'articolo 1651 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1656, 1663 e 1668 delle Leggi civili.

Art. 1806. L'affittuale deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame dato a soccio.

E se per sua negligenza avviene del danno a qualche animale, dovrà i danni ed interessi al propietario.

SU L' ARTICOLO 1806.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1806 del Codice civile è uniforme all'articolo 1652 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1574 e 1655 delle Leggi civili.

Art. 1807. Non è tenuto *pe' casi fortuiti* se non quando siavi *preceduta qualche colpa* per sua parte, senza la quale non sarebbe avvenuta la perdita.

Pe' casi fortuiti — Quindi se il bestiame viene interamente a perire per caso fortuito, perisce pel proprietario; *res perit domino.* Se non ne perisce che una parte, in tal caso, bisognerà uniformarsi all' articolo 1810 del Codice civile.

Preceduta qualche colpa — Come nel caso in cui il bestiame fosse perito di malattia, e che il proprietario provi che questa non l' avrebbe distrutta senza una colpa commessa dal fittajuolo. Per esempio, se l' avesse condotto ne' pascoli che gli erano nocivi."

SU L' ARTICOLO 1807.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1807 del Codice civile è uniforme all'articolo 1653 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1618, 1655 e 1656 delle Leggi civili.

Art. 1808. *Nascendo controversia*, il fittajuolo dee provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa ch' egli imputa al fittajuolo.

Nascendo controversia — Quindi il fittajuolo deve provare *il* caso fortuito che ha fatto perire il bestiame, e se il proprietario pretende che questo caso fortuito non avrebbe fatto perire il bestiame, se non fosse stato preceduto da una colpa del fittajuolo, dovrà provare tale assertiva.

SU L' ARTICOLO 1808.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1808 del Codice civile è uniforme all' articolo 1654 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1295 e 1302 delle Leggi civili.

Art. 1809. Il fittajuolo il quale è liberato per motivo di caso fortuito, è sempre tenuto *a render conto* delle pelli delle bestie.

A render conto — Il gregge è perito pel proprietario, ma le pelli che restano gli appartengono: *quod ex res mea*

superest meum est. Il fittajuolo quindi deve renderne conto; vale a dire, far conoscere cosa n' è avvenuto, e restituirle se non si sono perdute col bestiame.

SU L' ARTICOLO 1809.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1809 del Codice civile è uniforme all' articolo 1655 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 541 e 1652 delle Leggi civili.

Art. 1810. Se il bestiame perisca interamente senza colpa del fittajuolo, la perdita ricade a danno del locatore.

Se ne perisca soltanto una parte, la perdita *resta a carico comune*, ragguagliata al prezzo della stima in origine, ed a quello della stima al termine della locazione.

Resta a carico comune — Allorchè il gregge perisce interamente, non vi è più contratto poichè manca l' oggetto: e siccome il gregge apparteneva al proprietario, così egli solo ne risente la perdita.

Per lo contrario, allorchè perisce solamente una parte del gregge, il contratto sussiste sempre; il fittajuolo essendo in società col proprietario per gli utili e le perdite, deve sopportare la metà di questo pregiudizio; e se in fine dell' affitto il valore del gregge si trovi diminuito il fittajuolo dovrà pagare al proprietario la metà di questa perdita (articolo 1817 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1810.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1810 del Codice civile è uniforme all' articolo 1656 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1256, 1651, 1655, 1657 e 1673 delle Leggi civili.

Art. 1811. Non si può stipulare
Che il fittajuolo soffra tutta la perdita del be-

stiame, quantunque avvenuta per caso fortuito e senza sua colpa,

O ch' egli abbia nella perdita una parte maggiore che nel guadagno,

O che il locatore precapisca in fine dell' affitto qualche cosa, oltre il bestiame dato a soccio,

Ogni convenzione di tal natura *è nulla*.

Il fittajuolo profitta egli solo del latte, dello stabbio, e del lavoro del bestiame dato a soccio.

La lana e l' accrescimento si dividono.

È nulla — Perchè il legislatore ha voluto impedire che i fittajuoli, i quali ordinariamente sono gente povera, non consentissero a delle condizioni troppo svantaggiose ai loro interessi, a fine di avere un gregge, e nella speranza di ritirarne qualche utile.

SU L' ARTICOLO 1811.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1811 del Codice civile è uniforme all' articolo 1657 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 508, 1649, 1650, 1665 e 1674 delle Leggi civili.

Art. 1812. Il fittajuolo non può disporre di alcuna bestia della mandra, sia che appartenga al capitale del soccio, sia che appartenga all' accrescimento, *senza il consenso del locatore*, il quale neppure può disporne se non ha il consenso del fittajuolo.

Senza il consenso del locatore — Il gregge appartiene al locatore, il fittajuolo quindi non può disporre in alcun modo di qualche animale senza il consenso del proprietario: nè costui può disporne; imperciocchè la sua principale obbligazione è di far che il fittajuolo goda del gregge, quindi non può impedire questo godimento vendendo gli animali che compongono il gregge.

Se il fittajuolo avesse venduto qualche animale senza il consenso del proprietario, costui potrebbe mai rivindicarlo dal compratore? Per la negativa, si può dire che in fatto di mobili il possesso vale per titolo (articolo 2279 del Codice civile) ; a meno che per sostenere l' affermativa non si volesse assimigliare al ladro, il fittajuolo che ha venduto la cosa che apparteneva al proprietario (articolo 2280 eod.).

SU L' ARTICOLO 1812.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1812 del Codice civile è uniforme all' articolo 1658 delle Leggi civili.

Art. 1813. Quando il soccio si conchiude col fittajuolo di un altro, deve notificarsi al proprietario, da cui tal fittajuolo dipende ; altrimenti il detto proprietario *può sequestrare*, e far vendere il bestiame per esser soddisfatto di quanto il suo fittajuolo gli deve.

Può sequestrare — Imperciocchè il proprietario di un fondo, vedendo presso il suo fittajuolo un gregge, e potendo benissimo ignorare che egli lo tenga a soccio, non essendogli stato notificato, naturalmente ha calcolato sul gregge onde ottenere il pagamento di ciò che gli è dovuto per causa di affitto ; e quindi è regolare che possa sul gregge stesso esercitare il privilegio che gli accorda l' articolo 2102 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 1813.

LEGGI ROMANE.

L' articolo 1813 del Codice civile è uniforme all' articolo 1659 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1970 n. 1 delle Leggi civili.

Art. 1814. Il fittajuolo non può tosar gli animali dati a soccio senza avvertire preventivamente il locatore.

Perchè dovendo le lane esser divise (articolo 1811 del Codice civile), è giusto che il locatore ne sia avvertito, affinchè possa invigilare onde la divisione sia regolarmente fatta.

SU L' ARTICOLO 1814.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1814 del Codice civile è uniforme all' articolo 1660 delle Leggi civili.

Art. 1815. Se nel contratto non si sia fissato il tempo per la durata del soccio, si reputa fatto per tre anni.

SU L' ARTICOLO 1815.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1815 del Codice civile è uniforme all' articolo 1661 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1620 delle Leggi civili.

Art. 1816. Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento, se il fittajuolo non adempia a' suoi obblighi.

Questo articolo è una novella applicazione dell' articolo 1184 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 1816.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1816 del Codice civile è uniforme all' articolo 1662 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1137 e 1587 delle Leggi civili.

Art. 1817. Nella fine dell' affitto, o nel tempo dello scioglimento, si procede a nuova stima del bestiame dato a soccio.

Il locatore può torre innanzi parte animali di

ogni specie, sino alla concorrenza della prima stima; il di più si divide.

Se non esistono bestiami sufficienti ad agguagliare la prima stima, il locatore prende quelli che rimangono, e le parti si fanno ragione sulla perdita.

SU L' ARTICOLO 1817.

LEGGI ROMANE.

L'articolo 1817 del Codice civile è uniforme all' articolo 1663 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1651, 1656 e 1672 delle Leggi civili.

SEZIONE III.

Del soccio a metà.

Art. 1818. *Il soccio a metà* è una società nella quale ciascuno de' contraenti conferisce la metà dei bestiami, che restano comuni pel guadagno o per la perdita.

Il soccio a metà — Questo affitto è una specie di società tra il locatore ed il fittajuolo, imperciocchè ciascuno di essi mette in società una parte del bestiame per dividerne i profitti e le perdite; non si è collocato nel rango degli affitti, poichè è una modificazione del soccio semplice.

SU L' ARTICOLO 1818.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1818 del Codice civile è uniforme all' articolo 1664 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1649 e 1713 delle Leggi civili.

Art. 1819. Il fittajuolo profitta egli solo, come nel soccio semplice, *del latte*, *del letame*, e *del lavoro* degli animali.

Il locatore non ha diritto se non sopra la metà delle lane e dell' accrescimento.

Qualunque convenzione contraria è nulla, fuori che nel caso in cui il locatore sia *proprietario del podere*, di cui l' altro contraente è il fittajuolo o il colono parziario.

Del latte del letame e del lavoro — Il fittajuolo profitta solo di questi oggetti perchè oltre la metà del bestiame egli conferisce ancora nella società le sue fatiche, ed il nutrimento degli animali.

Proprietario del podere — In questo caso il locatore somministrando in parte i locali per il gregge, ed il suo mantenimento, può esigere che gli si dia una parte del latte, ovvero che se gli accordi negli utili che si ritraggono dalle lane o dall' aumento del gregge una porzione maggiore del fittajuolo.

SU L' ARTICOLO 1819.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1819 del Codice civile è uniforme all' articolo 1665 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1650, 1657 e 1699 delle Leggi civili.

Art. 1820. Tutte le altre regole del soccio semplice si applicano al soccio per metà.

Quindi il gregge dev' essere stimato nel cominciamento dell' affitto (articolo 1805 del Codice civile); il fittajuolo è risponsabile de' danni avvenuti per sua colpa (articoli 1806 e 1807 eod.); ma non de' casi fortuiti : fa mestieri osservare che, se il gregge perisce interamente, la metà che gli appartiene perisce per lui ; ma non può tagliar le lane senza avvertirne il proprietario (articolo 1814 eod.).

In mancanza di termine per la durata del contratto, dura questo tre anni (articolo 1815 eod.) etc.

SU L' ARTICOLO 1820.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1820 del Codice civile è uniforme all' articolo 1666 delle Leggi civili.

SEZIONE IV.

Del soccio dato dal proprietario al suo fittajuolo o colono parziario.

§. I.

Del soccio dato al fittajuolo.

Art. 1821. Questo soccio (chiamato ancora *soccio di ferro*) è quello col quale il proprietario di un podere lo concède in affitto, a condizione che, alla fine di esso, il fittajuolo lasci animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che avrà ricevuti.

Soccio di ferro — Chiamasi in tal modo perchè è unito all' affitto, e non può esser diminuito dal fittajuolo, il quale al termine dell' affitto è obbligato lasciare tanti animali per quanti ne ha trovati.

SU L' ARTICOLO 1821.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1821 del Codice civile è uniforme all' articolo 1667 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1649 e 1935 delle Leggi civili.

Art. 1822. La stima del bestiame consegnato al fittajuolo non gliene trasferisce la proprietà, ma nulladimeno *la pone a suo rischio.*

Lo pone a suo rischio — Fatta la stima, si conosce il numero e lo stato degli animali che riceve il fittajuolo; e secondo la natura del contratto, gli animali rimangono a suo rischio: la loro perdita in parte o nella totalità, non estingue la obbligazione di dover lasciare una quantità uguale a quella ricevuta: salvo però ogni convenzione in contrario.

SU L' ARTICOLO 1822.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 3 a 54, ff. *locati conducti.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1822 del Codice civile è uniforme all' articolo 1668 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1651, 1671 e 1971 n.° 1 delle Leggi civili.

Art. 1823. Tutti i guadagni *appartengono al fittajuolo* durante il suo affitto, quando non vi sia patto in contrario.

Appartengono al fittajuolo — Poichè le perdite parziali o totali del gregge sono interamente a rischio del fittajuolo, è giusto che solo profitti degli utili che ne derivano.

SU L' ARTICOLO 1823.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1823 del Codice civile è uniforme all' articolo 1669 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1649, 1650 e 1665 delle Leggi civili.

Art. 1824. Ne' socci contratti col fittajuolo, il letame non cede a suo profitto particolare, ma appartiene al podere locato, nella coltura del quale deve *unicamente impiegarsi.*

Unicamente impiegarsi — Il fittajuolo quantunque non abbia direttamente la proprietà del letame, non lascia di pro-

fittarne, poichè non è obbligato comprarne per la coltura delle terre.

SU L' ARTICOLO 1824.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1824 del Codice civile è uniforme all'articolo 1670 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 447, 1613 e 1624 delle Leggi civili.

Art. 1825. La perdita del bestiame, anche totale ed avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a danno del fittajuolo, se non si sia diversamente pattuito.

SU L' ARTICOLO 1825.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1825 del Codice civile è uniforme all' articolo 1671 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1656, 1664, 1668 e 1673 delle Leggi civili.

Art. 1826. Nella fine dell' affitto il fittajuolo non può ritenere il bestiame compreso nel soccio, pagando il valore della stima primitiva; ma deve lasciare bestiami *di egual valore* di quello che ha ricevuto.

Se vi è mancanza, deve pagarla; e soltanto gli appartiene ogni avanzo.

Di egual valore — Imperciocchè non deve lasciare al proprietario un gregge composto dagli stessi animali che ha ricevuti, ma sì bene dello stesso valore. Per esempio, se si suppone che ha ricevuto sessanta bovi giovani del valore di quindici mila franchi, e che alla fine dell' affitto lasci sessanta bovi ma del valore di ventimila franchi, il fittajuolo potrà ritenere un numero di bovi che bastino a compensare i cinquemila franchi di guadagno che gli debbono spettare, e lasciar gli altri al locatore.

SU L' ARTICOLO 1826.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1826 del Codice civile è uniforme all' articolo 1672 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1663 e 1935 delle Leggi civili.

2. Ne l'affitto di massarie armentizie per contratto qualificato nel Codice civile *locazione a soccio*, o propriamente *soccio di ferro*, e conosciuto nel regno per affitto di animali a capo salvo, l'aumento del valore degli animali locati deve cedere a beneficio della locazione, a vantaggio del conduttore, non già del proprietario.

(C. A. A. 15 aprile 1818; *Consiglio generale degli Ospizi c. Sericolo*; C. 3, 16).

§. II.

Del soccio contratto col colono parziario.

Art. 1827. Se il bestiame a soccio perisca interamente senza colpa del colono; la perdita è a danno *del locatore*.

SU L'ARTICOLO 1827.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1827 del Codice civile è uniforme all' articolo 1673 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1653, 1656, 1674 e 1935 delle Leggi civili.

Del locatore — Perchè in questo caso il locatore partecipando col fittajuolo de' prodotti del fondo, e non dandolo a prezzo determinato, non può pretendere che il gregge addetto al fondo sia a di lui rischio. Siccome rimane sempre proprietario del bestiame, così deve risentirne la perdita totale.

Art. 1828. Si può stipulare che il colono ceda al locatore la sua parte della lana tosata *a prezzo minore* del valore ordinario;

Che il locatore abbia una porzione maggiore nel guadagno;

Che abbia la metà del latte:

Ma non si può stipulare che il colono debba soffrire tutta la perdita.

A prezzo minore — In questo caso si permette al proprietario di far tutte le stipulazioni a suo vantaggio; poichè si suppone che le clausole del contratto non rechino danno al colono; e perchè d'altronde il proprietario contribuisce al nutrimento del bestiame, poichè si ritrae del suo fondo, i di cui prodotti in parte gli appartengono.

SU L' ARTICOLO 1828.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1828 del Codice civile è uniforme all'articolo 1674 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1649 e 1657 delle Leggi civili.

Art. 1829. Questo soccio finisce quando termina la colonìa.

Poichè è dato come un accessorio dell' affitto.

SU L' ARTICOLO 1829.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1829 del Codice civile è uniforme all' articolo 1675 delle Leggi civili.

Art. 1830. Nel rimanente è sottoposto a tutte le regole del semplice soccio.

Diversifica dal soccio semplice poichè è suscettibile di clausole che sono in quello vietate (articolo 1811 del Codice civile). All' articolo 1828 del Codice civile abbiamo dato la ragione di questa differenza.

SU L' ARTICOLO 1830.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1830 del Codice civile è uniforme all' articolo 1676 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1650 e seguenti delle Leggi civili.

SEZIONE IV.

Del contratto impropriamente chiamato soccio.

Questa specie di contratto è comunissimo in qualche provincia; colui che prende in affitto e nutrisce le vacche, riceve per compenso delle sue fatiche il latte ed il letame. Nondimeno qualche volta cede il letame al proprietario per averne in cambio la stoppia per far le lettiere alle vacche.

Art. 1831. Quando si dà una o più vacche perchè siano custodite ed alimentate, il locatore ne conserva la proprietà; egli ha soltanto il guadagno dei vitelli che nascono.

SU L' ARTICOLO 1831.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1831 del Codice civile è uniforme all' articolo 1677 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1653, 1656, 1674 e 1935 delle Leggi civili.

TITOLO NUOVO.

Della enfiteusi.

Art. 1678. » *L' enfiteusi* è un contratto, in virtù del quale si concede un fondo coll' obbligo di migliorarlo, e di pagare in ogni anno una determinata prestazione che si dice *canone*, o in denaro o in derrate, in ricognizione del dominio del concedente ».

Art. 1679 » L' enfiteusi non può dimostrarsi se non con pruova nascente da scrittura, sia pubblica, sia privata, da cui risulta o il titolo o il possesso ».

Art. 1680 » L'enfiteusi può essere o *perpetua*, o *temporanea* ».

Art. 1681 » L'enfiteusi temporanea o sia a tempo definito, non » potrà esser mai minore di dieci anni ».

Art. 1682. » I contraenti regoleranno le condizioni del contratto di » enfiteusi con qualunque patto che crederanno conveniente, purchè tali » patti non sieno vietati dalla legge ».

Art. 1683. » In mancanza di speciali convenzioni saranno osservate » le regole seguenti ».

Art. 1684. » Quando l'enfiteusi è perpetua, il canone non potrà » mai alterarsi ».

Art. 1685. » Se è temporanea, spirata la concessione, il padrone » diretto ha diritto di riprendersi il fondo o di riconcederlo con nuovi » patti, ed aumentare, se così gli piace, il canone ».

Art. 1686. » L'enfiteuta può mutare la superficie del fondo, pur- » chè non lo renda deteriore. Egli percepisce inoltre ogni utilità dal fon- » do enfiteutico, e rivindica questo da qualunque possessore, ed an- » che dal padrone diretto ».

» Nondimeno il tesoro che si troverà nel fondo enfiteutico, appar- » terrà egualmente all'enfiteuta ed al padrone diretto; salvo il dritto » spettante a colui che l'avrà scoperto, ai termini dell'articolo 636 ».

Art. 1687. » L'enfiteuta è tenuto al pagamento di tutti i pesi, sal- » ve le ritenzioni che la legge permette ».

» Non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualun- » que insolita sterilità, o perdita di frutti ».

Art. 1688. » Se il fondo enfiteutico perisce interamente per caso for- » tuito, l'enfiteuta è liberato dal peso dell'annua prestazione. Se non » è distrutto che in parte, non può l'enfiteuta pretendere alcuna dimi- » nuzione di canone; purchè la parte che resta, dia rendita sufficiente » onde pagarlo interamente ».

» In questo caso però, quando fosse perita una considerevole porzio- » ne del fondo, sarà in libertà dell'enfiteuta di rinunziare al suo di- » ritto, retrocedendo il fondo al padrone diretto ».

Art. 1689. » Se l'enfiteuta cessa per tre anni dal pagamento del ca- » none, si può domandare che si sciolga l'enfiteusi, e si dà luogo alla » devoluzione a beneficio del padrone diretto ».

Art. 1690. » L'enfiteuta può ipotecare il fondo enfiteutico, ma non » può imporvi alcuna servitù ».

» In caso di devoluzione il fondo ritorna al proprietario, libero da » ipoteche e da qualunque servitù, benchè indotta senza fatto dell'en- » fiteuta ».

Art. 1691. » L'enfiteuta può vendere il dominio utile, e cedere ad » altri il suo diritto col consenso del padrone diretto ».

Art. 1692. » Sarà nulla qualunque vendita, e si darà luogo alla » devoluzione, se il diretto padrone non sarà giuridicamente interpella- » to a prestare il consenso ».

Art. 1693. » Fatta la interpellazione, il padrone diretto fra lo spa- » zio di due mesi dee dichiarare se voglia prestare il consenso alla ven- » dita, o esser preferito ».

Art. 1694. » L'atto d'interpellazione debbe esprimere il prezzo con- » venuto, e tutti i patti e le condizioni che si sono stabilite con altri ».

Art. 1695. » Se il padrone diretto non dichiarerà fra due mesi la » sua volontà, il consenso si avrà per prestato ».

Art. 1696. » Se dichiara voler esser preferito, dovrà accettare il prez- » zo e le condizioni offerte, o stabilite con altri, ed offerire l'adempimen- » to di ciò che si contiene nella convenzione fatta col terzo, e sottoporsi » alle stesse leggi e condizioni quivi spiegate ».

» Se si riconosce esservi intervenuta frode e simulazione nella vendita, » il prezzo di tutte le migliorie sarà fissato a giudizio de' periti ».

Art. 1697. » Non si esigerà dal padrone diretto, in occasione di » vendita o d'altra alienazione delle migliorie, veruna somma a titolo di » *laudemio*, se non quando siasi espressamente convenuto: ma non potrà » pattuirsi più della cinquantesima parte del prezzo ».

Art. 1698. » La prelazione accordata al padrone diretto in caso di » vendita, avrà luogo parimente se si voglia cedere in pagamento, o suc- » censuare il dominio utile ».

Art. 1699. » In ogni altra specie d'alienazione il padrone diretto non » può pretendere di essere preferito ».

Art. 1700. » Qualunque successore dell'enfiteuta in ogni passaggio del » dominio utile è tenuto a stipulare a sue spese l'obbligo a favore del pa- » drone diretto tra lo spazio di due mesi dopo l'istanza legale del me- » desimo ».

» L'inadempimento dell'obbligo prescritto in questo articolo dà luo- » go alla devoluzione ».

Art. 1701. » Non sarà permesso all'enfiteuta d'affrancare il canone, » pagandone il capitale corrispondente al padrone diretto, tranne il caso » d'una special convenzione ».

» Nondimeno se il concedente vuol vendere il suo dominio diretto, » l'enfiteuta ha diritto alla prelazione. A qual effetto questi dovrà essere » giuridicamente interpellato nel modo stesso e secondo le regole indicate » negli articoli 1693, 1694, 1695, 1696 e 1697 circa la vendita delle » migliorie che vorrà fare l'enfiteuta ».

Art. 1702. » Se l'enfiteuta lungi di migliorare il fondo lo abbia per » fatto suo o per sua omessione renduto notabilmente deteriore, il padro- » ne diretto avrà, oltre alla rifazione de' danni, diritto di dimandare la » devoluzione ».

Art. 1703. » In ogni caso di devoluzione l'enfiteuta ha diritto di pre- » tendere il compenso per le migliorazioni di qualunque natura, che forse » esistessero nel fondo devoluto ».

» Nel valutare tali migliorie si attenderà il meno tra lo stesso ed il » migliorato; e ciò quante volte la devoluzione sia accaduta per colpa » dell'enfiteuta ».

» Se poi la devoluzione avvenga per esser finità la durata prefissa del- » l'enfiteusi, l'enfiteuta percepirà il valore delle migliorie fatte, secondo » l'aumento che vi sarà al tempo che dee restituire il fondo enfiteutico: » ed in questo caso è in libertà del padrone diretto di pagare il prezzo » in denaro contante, o pure d'invertirne la somma dovuta in annua ren- » dita reluibile al cinque per cento coll'ipoteca speciale: salva sempre » l'osservanza de' patti in contrario ».

TITOLO IX.

DEL CONTRATTO DI SOCIETA'.

CAPITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. 1832. La società è un contratto col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, a fine di dividere il guadagno che ne potrà risultare.

Siccome la vendita, la permuta e la locazione, questo contratto non è solenne, si può formare con atto autentico, sotto firma privata, o verbalmente. Più, è consensuale, poichè il solo consenso delle parti lo rende perfetto.

SU L' ARTICOLO 1832.

LEGGI ROMANE.

Vedi la l. 5, ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1832 del Codice civile è uniforme all' articolo 1704 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1060, 1725 e 1727 delle Leggi civili.

Art. 1833. Qualunque società deve avere *un oggetto lecito*, e dev' esser contratta per l' interesse comune delle parti.

Ciascun socio deve conferirvi o danaro, *o altri beni*, *o la propria industria.*

Un oggetto lecito — Per oggetto intendesi ogni specie d' affare. Si può uno associare per una compra, un' affitto di un immobile, per un intrapresa; basta che lo scopo non sia contrario alle leggi o ai buoni costumi. Per esempio, se si facesse una società per praticare de' controbandi, per rubare,

etc. la società sarebbe nulla, ed i componenti tali società, non potrebbero pretendere lo sperimento de' diritti sociali gli uni contro degli altri.

O altri beni, o la propria industria — Se uno de' soci non mettesse nulla in comune, e nondimeno acquisti il diritto di dividere gli utili, riguardo a lui il contratto essendo una perfetta donazione de' beni futuri, non potrebbe per conseguente esser valida.

SU L' ARTICOLO 1833.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1; L. 3, §. 3; L. 5, §. 1; L. 29, §§. 1 e 2; L. 30, ff. *pro socio*; L. 1, §. 14, ff. *de tutelae et rationibus distrahendis*; L. 35, §. 2, ff. *de contrahenda emptione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1833 del Codice civile è uniforme all' articolo 1705 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1062, 1089 e 1727 delle Leggi civili.

Art. 1834. Ogni società si deve contrarre col mezzo di scrittura, *quando l' oggetto di essa* ecceda il valore di cento cinquanta franchi.

La pruova testimoniale non è ammessa nè contro nè oltre di quello, ch' è contenuto nell' atto di società, nè sopra ciò che si alleghi di essersi asserito nel tempo dell' atto, o prima, o dopo del medesimo, ancorchè si tratti di una somma di cento cinquantà franchi.

L' oggetto di essa — Ciò è un applicazione dell' articolo 1341 del Codice civile. Ma cosa bisogna intendere con la espressione *l' oggetto di essa*? Seguendo la ragione che ha fatto vietare la pruova testimoniale per una somma maggiore di cento cinquanta franchi, sembra giusto negare la prova testimoniale per la società, allorchè colui che vuol provare la esistenza di essa deve risentire un beneficio dalla lite, che ecceda la somma de' centocinquanta franchi; sia per provare ciò

che ha conferito, sia gli utili che vuol dividere (articolo 1344 del Codice civile).

SU L'ARTICOLO 1834.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1834 del Codice civile corrisponde all'articolo 1706 delle Leggi civili, così conceputo:

» Ogni società si dee contrarre col mezzo di scrittura, quando l'og-
» getto di essa ecceda il valore di ducati centocinquanta.

» La prova testimoniale non è ammessa nè contro nè oltre di quel-
» lo che è contenuto nell'atto di società; nè sopra ciò che si alleghi di
» essersi asserito nel tempo dell'atto, o prima o dopo del medesimo,
» ancorchè si tratti di una somma o valore minore di ducati centocin-
» quanta ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1279, 1295, 1301 e 1738 delle Leggi civili.

2. Allora quando una società è stata contratta senza scrittura, non può negarsi ai soci la prova testimoniale per provare le vicende sociali, e quindi gli utili o i danni derivati dalla società, molto più se vi esista un principio di prova consecrato in uno strumento passato tra uno de' soci ed un terzo.

(C. C. N. 4 settembre 1812; *Caldi*, *Buonincontri*, c. *Barone*).

3. Il principio di prova per iscritto ai termini dell'articolo 1347 del Codice civile, non è sufficiente ad autorizzare i giudici per ammettere la prova testimoniale, onde provare que' contratti pe' quali la legge prescrive che si debbano fare per iscritto, tra quali si annovera il contratto di società.

(C. A. A. 15 dicembre 1815; *De Santis*, c. *De Ovidiis*, C. 2, 100).

4. Non è sufficiente per far presumere un contratto di società la circostanza che le parti siansi obbligate solidalmente per la esecuzione del contratto, quando costi d'altronde che una di esse abbia assunto l'obbligo di fidejussore. In ogni caso la società stabilita sotto l'impero del Codice civile, non può provarsi altrimenti che con scrittura.

(C. A. A. 20 aprile 1818; *Angelini*, c. *Laglia*; C. 4, 472).

CAPITOLO II.

Delle diverse specie di società.

Art. 1835. Le società sono universali o particolari.

SU L' ARTICOLO 1835.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5 in prin., ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1835 del Codice civile è uniforme all'articolo 1707 delle Leggi civili.

SEZIONE PRIMA.

Delle società universali.

Art. 1836. Si distinguono due sorte di società universali, la società di tutti i beni presenti, e la società universale de' guadagni.

SU L' ARTICOLO 1836.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1836 del Codice civile è uniforme all'articolo 1708 delle Leggi civili.

Art. 1837. La società di tutti i beni presenti è quella colla quale le parti pongono in comunione tutt' i beni mobili ed immobili che possedono attualmente, *e gli utili* che potranno ricavarne.

Possono altresì comprendervi *tutte le altre specie di guadagni*; ma i beni che le parti potranno acquistare per successione, donazione o legato, non

entrano in questa società, se non per goderne l'usufrutto; ogni stipulazione che tenda a render comune la proprietà di tali beni, *è vietata*, fuorchè tra i conjugi, *ed a norma di quanto è stato a loro riguardo stabilito*.

E gli utili — In ordine ai debiti, o esistono nel momento in cui si è formata la società, o si sono contratti dopo la sua formazione. Nel primo caso gravitano su i beni che ciascun socio ha messo in comune, e per conseguente sono a peso della società. Nel secondo è necessario fare delle distinzioni: 1.° se sono contratti per la società, debbono essere a suo carico: 2.° se sono contratti su i beni particolari de' soci, per esempio, quelli che si sono ricevuti per donazione o successione, il capitale del debito è a peso del socio, gl' interessi della società, poichè essa profitta soltanto de' frutti di tali beni.

Tutte le altre specie di guadagni — Per esempio il tesoro che trovasse il socio, la vincita che facesse alla lotteria, l'utile che ritrarrebbe dal suo stato o dalla sua industria personale.

È vietata — Prima la società di tutti i beni, *bonorum universorum*, poteva comprendere i beni futuri; oggidì si è vietata questa disposizione. Di fatto, si è veduto nella società di tutti i beni, un modo indiretto di donazione; e poichè le donazioni de' beni futuri sono vietate; era necessario vietare le società che comprendessero i beni futuri.

A norma di quanto è stato a loro riguardo stabilito — Articolo 1526 del Codice civile.

SU L'ARTICOLO 1837.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, §. 1, ff. *pro socio*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1837 del Codice civile corrisponde all' articolo 1709 delle Leggi civili, così conceputo:

» La società di tutti i beni presenti è quella colla quale le parti » pongono in comune tutti i beni mobili ed immobili che posseggono at» tualmente e gli utili che potranno ricavarne ».

» Possono altresì comprendervi tutte le altre specie di guadagni ; » ma i beni che le parti potranno acquistare per successione, donazione » o legato, non entrano in questa società se non per goderne l' usofrut» to. Ogni stipulazione che tenda a render comune la proprietà di tali » beni è vietata ».

Art. 1838. La società universale de' guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, *per qualsivoglia titolo*, durante il corso della società : vi sono pure compresi i mobili che ciascuno de' socj *possiede nel tempo del contratto* ; ma i loro immobili particolari non vi entrano se non pel solo usufrutto.

Per qualsivoglia titolo — Presso i romani tale società chiamavasi, *societas universorum quae ex quaestu veniunt* : relativamente agli utili è più estesa della società di tutti i beni presenti, la quale, salvo ogni contraria stipulazione, non comprende che gli utili derivanti dai beni messi in comune. Nel caso preveduto dall' articolo in esame, per qualunque mezzo il socio percepisca degli utili, è obbligato conferirli alla società : *quaestus enim intelligitur qui ex opera cujusque descendit.*

Possiede nel tempo del contratto — Da questa espressione deriva che i mobili i quali possono pervenire ad un socio a titolo gratuito, entrano in società pel solo godimento.

SU L' ARTICOLO 1838.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1838 del Codice civile è uniforme all' articolo 1710 delle Leggi civili.

Art. 1839. Il semplice contratto di società universale, senz' altra dichiarazione, non induce *se non la società universale de' guadagni.*

Se non la società universale de' guadagni — Ciò ha luogo, perchè la società de' beni presenti non è sì comune come la società universale de' guadagni, e, nel dubbio, bisogna supporre che le parti han voluto formare quest' ultima società: d' altronde la società è una convenzione che tende a spogliare il socio della sua proprietà: quindi bisogna intenderla ristrettivamente. Le leggi romane contenevano una simile disposizione: *Si non fuerit distinctum videtur coita esse universorum quae quaestu veniunt,*

SU L' ARTICOLO 1839.

LEGGI ROMANE

Vedi la L. 7, ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1839 del Codice civile è uniforme all' articolo 1711 delle Leggi civili.

Art. 1840. Non può aver luogo veruna società universale, eccetto che fra persone *capaci di dare o di ricevere scambievolmente* l' una dall' altra, ed alle quali non sia vietato il guadagno pel danno che ne derivi ad altrui.

Capaci di dare o di ricevere scambievolmente — Le società universali possono esser formate fra individui la cui fortuna o l' industria sia ineguale, esse realmente contengono allora un vantaggio a beneficio di quel socio che ha la minor parte. Di ciò potrebbe derivarne un mezzo indiretto di donare per quelle persone alle quali la legge vieta di fare donazioni indirette. Quindi è stato necessario proibire tali società tra coloro che non possono ricevere l' uno dall' altro; per esempio, il figlio adulterino che non può ricever nulla da' suoi genitori (articoli 762 e 908 del Codice civile); o fra coloro che non possono stabilirsi un utile in pregiudizio di un' altra persona, siccome tra il padre ed uno de' suoi figli che non puol essere vantaggiato in pregiudizio degli altri (articolo 913 cod.). *Donationis causa societas recte non contrahitur.*

Se non ostante sì fatta proibizione si fosse formata una

società, potrebbe essere annullata, ciascuno de' soci ritirerebbe la sua quota, ed una parte degli utili ad essa proporzionati.

SU L' ARTICOLO 1840.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, §. 2, ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1840 del Codice civile è uniforme all' articolo 1712 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 763, 772, 773, 822, 823 e 824 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Della società particolare.

Art. 1841. La società particolare è quella la quale non ha per oggetto se non *certe determinate cose*, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono ritrarre.

Certe determinate cose — Per esempio, se due persone si riuniscono per comprare un immobile e profittare in società de' frutti che produce.

SU L' ARTICOLO 1840.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, in prin., ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1841 del Codice civile è uniforme all' articolo 1713 delle Leggi civili.

Art. 1842. Si ha parimente come società particolare il contratto col quale più persone si asso-

ciano, o per una impresa determinata, *o per l' esercizio di qualche mestiere o professione.*

Per l' esercizio di qualche mestiere o professione — Per esempio, due pittori che si associano per esercitare insieme la loro arte, è mettere in comune gli utili che possono ritrarne.

SU L' ARTICOLO 1842.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 71, ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1842 del Codice civile è uniforme all' articolo 1714 delle Leggi civili.

CAPITOLO III.

Delle obbligazioni de' socj tra loro relativamente ai terzi.

SEZIONE PRIMA.

Delle obbligazioni de' socj tra loro.

Art. 1843. La società incomincia nell' istante medesimo del contratto, se in esso non si stabilisca un' epoca diversa.

SU L' ARTICOLO 1843.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1843 del Codice civile è uniforme all' articolo 1715 delle Leggi civili.

Art. 1844. Se non vi è patto sulla durata della società, si presume contratta per tutta la vita de' socj *colle limitazioni* prescritte nell' articolo 1869;

se però si tratti di un affare, la di cui durata sia limitata, la società s' intende contratta per tutto il tempo in cui *deve durare lo stesso affare.*

Colle limitazioni — Allorchè la durata della società è illimitata, ciascun socio può rinunziarvi notificandolo agli altri socj (articolo 1869 del Codice civile).

Dee durare lo stesso affare — Per esempio, se due muratori si sono uniti per fabbricare una casa, appena questa sarà finita la società rimane sciolta. *Si alicujus rei societas sit et finis negotio impositus, finitur societas.*

SU L' ARTICOLO 1844.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 65, §. 10, ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1844 del Codice civile corrisponde all' articolo 1716 delle Leggi civili, così conceputo:

» Se non vi è patto sulla durata della società, si presume contratta » per tutta la vita de' socj, colle limitazioni prescritte nell' articolo 1741: » se però si tratti di un affare, la di cui durata sia limitata, la società » s' intende contratta per tutto il tempo in cui dee durare lo stesso af» fare ».

Vedi l' articolo 1737 delle Leggi civili.

Art. 1845. Ogni socio *è debitore* verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

Quando ciò che si è conferito consiste in un determinato corpo di cui la società abbia sofferta l' evizione, il socio che l' ha conferito n' è garante verso la società, nel modo stesso che il venditore è tenuto per l' evizione a favore del compratore.

È debitore — La società è un contratto commutativo. Ogni socio si obbliga a dare o a fare una cosa perchè altri dia, e faccia l' equivalente; ciascuno quindi è debitore verso la società di ciò che ha promesso.

SU L'ARTICLO 1845.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 3, in prin. ff. *de actionibus empti et venditi.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1845 del Codice civile è uniforme all'articolo 1717 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1471, 1472, 1487, 1723 e 1739 delle Leggi civili.

Art. 1846. Il socio che doveva conferire alla società una somma, e non l'ha conferita, resta *di pieno dritto*, e senza bisogno d'istanza, debitore degl'interessi di tal somma dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento.

Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gl'interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio;

Tutto ciò senza pregiudizio *de' maggiori danni ed interessi, se vi è luogo.*

Di pieno dritto — Si è fatta eccezione all'articolo 1153 del Codice civile; imperciocchè godendo il socio delle somme o degli altri oggetti messi dagli altri socj dal momento in cui si è stabilita la società, deve egualmente farli godere della sua quota; quindi è giusto che sia tenuto degli interessi o de' frutti prodotti dall'oggetto che doveva esser messo in società, se ha tardato rilasciarlo.

De' maggiori danni ed interessi se vi è luogo — Se il ritardo di consegnare l'oggetto sociale, e se le somme che ha distornate dalla cassa sociale per invertirle a suo privato beneficio, han diminuito i mezzi; di tal che, non abbia potuto la società far qualche operazione, o qualche intrapresa dalla quale avrebbe tratto degli utili.

SU L' ARTICOLO 1846.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 63, §. 5, ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1846 del Codice civile è uniforme all'articolo 1718 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l'articolo 1107 delle Leggi civili.
2. Gl' interessi corrono di dritto sulle quantità dovute a titolo di prezzo, o che da uno de' socj si sono erogate per la comune società.
(C. C. N. 21 febbrajo 1815; *Montaldo* c. *Montaldo*).

Art. 1847. I socj che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria, devono render conto alla stessa di tutti i guadagni fatti con quella specie d' industria *che è l' oggetto della società.*

Che è l' oggetto della società — Per esempio, se due falegnami han contratta una società pel loro mestiere, ciascuno dovrà render conto alla società di tutti gli utili che avrà fatti esercitando la sua arte; ma se uno di essi, ne' momenti di ozio, ritrae qualche guadagno per oggetto estraneo al mestiere, non dovrà renderne conto alla società.

SU L' ARTCOLO 1847.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1847 del Codice civile è uniforme all' articolo 1719 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1705 delle Leggi civili.

Art. 1848. Quando uno de' socj sia creditore per suo conto particolare in una somma esigibile verso di una persona ch' è parimenti debitrice alla società di una somma egualmente esigibile, deve imputarsi ciò

che riceve dal debitore, sul credito della società e sul proprio *nella proporzione de' due crediti*, ancorchè colla quietanza avesse fatta l'intera imputazione sul suo credito particolare: ma se abbia dichiarato nella quietanza, che l'imputazione sarà fatta interamente sul credito della società, *questa dichiarazione sarà eseguita.*

Nella proprozione de' due crediti — Per esempio; la società è creditrice di Paolo nella somma di ottocento franchi; uno de' socj è benanche creditore di lui per suo conto particolare di quattrocento franchi; Paolo gli paga trecento franchi in conto del suo debito; il socio deve imputarne duecento per il credito della società, e cento per il suo credito particolare, quando anche avesse fatta l'imputazione dell'intera somma al suo credito particolare, poichè non gli è permesso di farsi pagare in preferenza della società.

Questa dichiarazione sarà eseguita — Poichè è permesso al socio di rinunziare al suo diritto, e vantaggiare la società in suo pregiudizio.

SU L' ARTICOLO 1848.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 63, §. 5, ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1848 del Codice civile è uniforme all'articolo 1720 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1206 e 1721 delle Leggi civili.

Art. 1849. Quando uno de' socj abbia ricevuta l' intera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventi poi non solvente, questo socio dovrà conferire nella massa comune ciò che ha ricevuto, quantunque abbia fatta la quietanza specialmente *per la sua porzione.*

Per la sua porzione — Quindi, Paolo deve ad una società composta di tre persone sei mila franchi, uno de' socj si fa pagare la sua porzione di duemila franchi, e dà a Paolo una quietanza *per la sua porzione*: gli altri socj sono meno diligenti nel farsi pagare le loro quote, ed il debitore Paolo diviene insolvibile; in questo caso i soci avranno un'azione contro il socio che è stato pagato, poichè non è giusto che ritragga dalla società maggior profitto degli altri: *quasi iniquum sit ex eadem societate alium plus, alium minus consequi.*

SU L'ARTICOLO 1849.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 63, §. 5, ff. *pro socio*; contrario alla L. 38, ff. *familiae erciscundae.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1849 del Codice civile è uniforme all'articolo 1721 delle Leggi civili.

Art. 1850. Ciascuno de' socj è obbligato verso la società pe' danni cagionati alla stessa per sua colpa, *senza che possa ricompensarli* cogli utili procacciati colla sua industria in altri negozj.

Senza che possa compensarli — Perciocchè nel proccurare alla società degli utili con la sua industria, non ha fatto che adempiere le sue obbligazioni come socio, per pagare, per così dire, un debito che aveva con la società. Questi utili quindi non possono esonerarlo di compensare il pregiudizio che ha cagionato. Del rimanente, è necessario che questo pregiudizio derivi da colpa lata; se per parte del socio non vi fosse stato che la sola negligenza uguale a quella che mette ne' proprj affari, non sarebbe tenuto, ed i socj dovrebbero rimproverare se stessi di averlo scelto per socio. *Nam qui partum diligentem socium sibi adsumit, de se queri, sibique hoc imputare debet.*

SU L'ARTICOLO 1850.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 23, §. 1; LL. 25, 26 e 52; L. 72, ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1850 del Codice civile è uniforme all'articolo 1722 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1110, 1724 e 1731 delle Leggi civili.
2. Il socio che perde per colpa degli altri socj dev'essere rifatto della sua perdita solidalmente da quelli socj per colpa de' quali ha perduto.

Stabilita una società in partecipazione il di cui direttore oltre la parte del lucro doveva avere un mensile assegnamento: se questa società non ha luogo per mancanza degli altri socj, possono questi esser condannati non solo alla corrisponsione dell'assegnamento, ma sì bene alla rifazione del danno che ne deriva per la mancanza del lucro.

(C. C. N. 10 novembre 1813; *Blanch de Voux*, *Gaillard*, c. *David*).

Art. 1851. Se le cose il cui usufrutto soltanto è stato posto in società consistono in corpi certi e determinati, che non si consumano coll'uso, restano *a rischio del socio che ne è proprietario*.

Se tali cose si consumano coll'uso, *se conservandole si deteriorano*, se sono state destinate ad essere vendute, o se furono poste in società previa stima risultante da un inventario, restano a rischio della società.

Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere se non il valore della stima.

A rischio del socio che n'è proprietario — La proprietà essendo sempre rimasta presso di lui, poichè ha egli messo in società il solo godimento delle cose, se queste periscono lo è evidentemente per lui.

Se tali cose si consumano con l'uso, *se conservandole si*

deteriorano, etc. — Nel primo caso; trattasi di cose fungibili, che non si possono metter in società senza abbandonarne la proprietà, perchè non si può *goderne* senza consumarle, nè consumarle senza esserne proprietario: nel secondo caso, si presume che la intenzione de' socj è stata di renderne la società proprietaria, anzichè conservare per essi una proprietà, che va a *deteriorarsi*. Infine se queste cose sono destinate ad esser vendute, le parti hanno inteso che il prezzo farebbe parte della società; se sono state rilasciate precedente *stima*, questa vale vendita (articoli 1565 del Codice civile).

SU L'ARTICOLO 1851.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 58, ff. *pro socio*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1851 del Codice civile è uniforme all'articolo 1723 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 1302, 1717 e 1739 delle Leggi civili.

Art. 1852. Un socio ha azione contro la società, non sòlo per le somme *ch' egli abbia sborsato per essa*, ma ancora per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali, e pe' rischi *inseparabili dalla sua amministrazione*.

Che egli abbia sborsato per essa—Ma avrà mai benanche diritto agl' interessi dal giorno che le ha sborsate, constandolo legalmente e senza domanda? Sì; imperciocchè non è un prestito che ha fatto alla società, ma solamente una maggior contribuzione nel fondo comune: d'altronde, se ne può trarre argomento dall'articolo 2001 del Codice civile; il socio amministratore è un vero mandatario e deve avere i medesimi diritti. L'articolo 1864, somministra un altro valevole argomento.

Inseparabili dalla sua amministrazione — In un viaggio per conto della società, i ladri mi rubano diecimila franchi, che portava con me: se questi diecimila franchi erano necessarii per l'affare sociale mi si dovranno rimborsare; ma se

erano sufficienti soltanto cinquemila, gli altri cinquemila franchi resteranno a mio carico.

SU L'ARTICOLO 1852.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 52, ff.; §§. 4, 12 e 15; L. 67, §§. 1 e 2; L. 60, §. 1; L. 61, ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1852 del Codice civile è uniforme all'articolo 1724 delle Leggi civili.

Art. 1853. Quando la scrittura di società non determina la parte di ciascun socio ne' guadagni o nelle perdite, tal parte sarà in proporzione di quello che ciascuno ha conferito nel fondo della società.

Riguardo a colui che non abbia conferito altro che la propria industria, la sua parte ne' guadagni o nelle perdite sarà regolata come la parte di colui che nella società abbia conferito la somma minore.

SU L'ARTICOLO 1853.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 29, ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1853 del Codice civile è uniforme all'articolo 1725 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1705, 1718 e 1735 delle Leggi civili.

Art. 1854. Se i socj abbiano convenuto di rimettersi all'arbitramento di uno di loro o di un terzo per determinare le porzioni, tale arbitramento non potrà impugnarsi fuorchè nel caso che sia evidentemente *contrario alla equità.*

Non è ammesso alcun richiamo a questo riguardo quando siano trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio che si pretende leso ha avuto notizia dell' arbitramento, o quando dal suo canto abbia incominciato ad eseguirlo.

Contrario alla equità — L' equità essendo la essenza di questo contratto, che stabilisce fra le parti rapporti quasi fraterni: *Societas jus quodammodo fraternitatis in se habet*, se l'arbitro scelto violasse la stessa equità, il suo arbitramento potrebbe essere impugnato: ma la legge accorda alle parti un termine molto breve, imperciocchè si presume facilmente che si sieno acquietate al giudizio di un uomo al quale avevan dato i pieni poteri.

SU L' ARTICOLO 1854.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6, ff. *pro socio*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1854 del Codice civile è uniforme all' articolo 1726 delle Leggi civili.

Art. 1855. È nulla la convenzione che attribuisco ad uno de' socj *la totalità de' guadagni*.

Lo stesso ha luogo per quella convenzione colla quale i capitali o i beni posti in società da uno o più socj venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite.

La totalità de' guadagni — Questa convenzione ferisce la essenza stessa del contratto di società che deve aver per oggetto il comune interesse (articolo 1834 del Codice civile); ella stabilirebbe una società simile a quella del leone, che ci narra la favola; e da ciò è derivato che simile società chiamasi *leonina*. Ma fa mestieri osservare che l' articolo non dichiara nulla la società, ma la *convenzione* che attribuisce ad uno de' socj la totalità de' guadagni; la società continua a sussiste-

re, e la parte degli utili è in proporzione di ciò che ognuno ha posto (articolo 1853 eod.).

SU L' ARTICOLO 1855.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 29, §. 3, L. 30, ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L articolo 1855 del Codice civile è uniforme all' articolo 1727 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 7 e 1704 delle Leggi civili.

2. Se siasi contratta una società aggiunto il patto che l' uno de' soci debba godere tutto il lucro che si spera, e sull' altro gravitar debba tutto il danno del quale si teme, questo patto è nullo, ma la società è salva.

(S. C. G. N. 22 gennajo 1813; *Sanseverino*, *Guarinelli c. Pepe*).

3. Una decisione che ordina che un socio risenta tutto il beneficio del contratto, ed a peso dell' altro tutti gl' inconvenienti che possono derivarne, non stabilisce che un mostruoso assurdo. Anche nell' ambiguità ed oscurezza de' patti non può stabilirsi la idea che il socio avesse assunto ogni grave ed imponente dovere ed obbligazione senza alcun oggetto, dovendo poi in esito l' oggetto sociale rimanere interamente ad utile e comodo dell' altro socio. Così fatte stranezze abbominate e rispinte dalla legge non si possono adottare dal giudice senza infrangere la fede de' contratti, senza usare un' aperta violazione alla giustizia, e senza turbare nella società il buon ordine e quell' armonia che ne costituisce il bene migliore e più interessante.

(S. C. G. N. 10 settembre 1819; *Sanseverino* c. *Melizzano*).

Art. 1856. Il socio incaricato dell' amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società può fare, *non ostante l' opposizione* degli altri socj, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza frode.

Tal facoltà non può essere rivocata durante la società senza una causa legittima; ma se sia stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, sarà rivocabile come un semplice mandato.

Non ostante la opposizione — Perchè questo diritto di amministrare essendo una condizione dello stesso contratto, il socio non può esserne privato allorchè agisce senza frode, per la volontà e la opposizione degli altri soci.

SU L' ARTICOLO 1856.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1856 del Codice civile è uniforme all' articolo 1728 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1731 n. 1, 1734 e 1863 delle Leggi civili.

2. Se in una società particolare di beni, l' amministrazione sia per patto affidata ad uno de' soci, e cadono su costui dei sospetti di cattiva amministrazione o di frode, possono i giudici per non ledere la stima del socio amministratore, e per assicurare intanto gl' interessi degli altri soci, ordinare che uno di questi ultimi, se lo vuole amministri a sue spese la società unitamente all' antico amministratore.

(C. A. A. 27 gennajo 1812; *Gentile* c. *Tartaglia*; C. 2, 174).

Art. 1857. Quando più socj sono incaricati di amministrare senza che siano determinate le loro funzioni, o senza che sia stato espresso che l' uno non possa agire senza l' altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di tale amministrazione.

SU L' ARTICOLO 1857.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 1, §§. 13 e 14, ff. *de exercitoria actione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1857 del Codice civile è uniforme all' articolo 1729 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 1867 delle Leggi civili.

2. Il socio è tenuto di eseguire e soddisfare sul fondo sociale la obbligazione contratta dall' altro socio per interesse della società.

Il socio tostochè ne sia dimandato dall' altro socio è obbligato mettere in comunione la cosa comprata anche per proprio conto.

(C. C. N. 2 febbraio 1816 ; *Acquaviva* c. *Barbaja*).

Art. 1858. Quando siasi pattuito che uno degli amministratori non possa far cosa alcuna senza dell' altro , un solo non potrà senza una nuova convenzione agire in assenza dell' altro , anche quando costui *fosse nell' attuale impossibilità* di concorrere agli atti dell' amministrazione.

Fosse nell' attuale impossibilità — Questa convenzione è benanche una condizione del contratto di società ; quindi dev' essere rigorosamente osservata ; nondimeno se fosse necessario, pare che ciascun socio avrebbe il diritto di amministrare.

SU L' ARTICOLO 1858.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1858 del Codice civile è uniforme all' articolo 1730 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1724 e seguenti delle Leggi civili.

2. Colui che avendo firmato due cambiali una anteriore solidalmente con altri , l' altra posteriore nel suo solo nome a favore dello stesso creditore , abbia dopo la scadenza di ambedue le cambiali , fatto pagamento di somme ritratte da una rendita comune co' primi obbligati , s' intende di aver pagato a conto ed in estinzione della cambiale solidale , si perchè la data di questa è anteriore , sia perchè il pagamento si è fatto col denaro comune agli altri obbligati , e ciò , non ostante le posteriori dichiarazioni ed imputazioni che tanto il debitore della somma , contenuta nella cambiale da lui solo sottoscritta , quanto i creditori abbiano fatto contrarie a queste presunzioni.

(C. A. A. 29 luglio 1812 ; *Ciavalik* c. *Cetti* ; C. 1 , 60).

3. Non deve avere esecuzione quell' affitto del fondo comune ed indiviso fatto da un solo de' condomini , a meno che gli altri non vi abbiano prestato un tacito consenso.

(C. A. A. 5 marzo 1817 ; *Canale* c. *Bernardi* ; C. 1 , 8).

Art. 1859. In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare , si osservano le seguenti regole.

1.° Si presume che i socj abbiansi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. Il fatto di ciascuno è valido anche per la parte de' consocj, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a costoro, o ad uno di essi, il diritto *di opporsi* alla operazione, prima che sia terminata.

2.° Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall' uso, e non se ne serva contro l' interesse della società, o in modo che impedisca a suoi socj di servirsene secondo il loro diritto.

3.° Ciascun socio ha diritto di obbligare i consocj a concorrere con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società.

4.° Uno de' socj non può fare *innovazioni* sopra gl' immobili dipendenti dalla società, ancorchè le creda vantaggiose alla stessa, se gli altri socj non vi acconsentano.

Di opporsi — Se il socio ha fatto l'operazione non ostante la opposizione, l'operazione è nulla: *Impari causa melior est conditio prohibentis.*

Innovazioni — Imperciocchè gl' immobili appartenendo a lui come ai soci, non può disporne come cosa propria. Ma ha mai bisogno del formale consenso degli altri soci per fare queste innovazioni? No; basta il loro tacito consenso: *qui prohibere potest et non prohibet, consentire videtur.* L' articolo parla degl' immobili, imperciocchè il disporre de' mobili, siccome più volte si è osservato, è considerato siccome un atto di amministrazione, ciò che benanche deriva dall' articolo seguente.

SU L' ARTICOLO 1859.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 12 e 28 ff. *communi dividundo*; L. 27. ff. *de servitutibus urbanorum praediorum*; L. 11, ff. *si servitus vindicetur*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1859 del Codice civile è uniforme all' articolo 1731 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1648, 1728, 1734 e 1736 delle Leggi civili.
2. Il socio tostochè ne sia dimandato dall' altro socio è obbligato mettere in comunione la cosa da lui comprata anche per proprio conto.
(C. C. N. 9 febbraro 1816; *Acquaviva* c. *Barbaja*).
3. Colui che avendo firmato due cambiali una anteriore in solido con altri, l' altra posteriore nel suo solo nome a favore dello stesso creditore, abbia dopo la scadenza di ambedue le cambiali fatto pagamento di somme ritratte da una rendita comune co' primi obbligati, s' intende di aver pagato a conto ed in estinzione della cambiale solidale, sì perchè la data di questa è anteriore, sì perchè il pagamento si è fatto col danaro comune agli altri obbligati; e ciò non ostante le posteriori dichiarazioni, ed imputazioni che tanto il debitore della somma contenuta nella cambiale da lui solo sottoscritta, quanto il creditore abbiano fatte contrarie a queste presunzioni.
(C. A. A. 29 luglio 1812; *Ciavalik* c. *Cetti*; C. 1, 60).
4. Non deve avere esecuzione quell' affitto del fondo comune ed indiviso fatto da un solo de' condomini, a meno che gli altri non vi abbiano prestato un tacito consenso.
(C. A. A. 3 marzo 1817; *Canale* c. *Bernardi*; C. 1, 8).

Art. 1860. Il socio che non è amministratore, non può alienare, nè obbligare le cose benchè mobili le quali dipendono dalla società.

SU L' ARTICOLO 1860.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 68, ff. *pro socio*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1860 del Codice civile è uniforme all' articolo 1732 delle Leggi civili.

Art. 1861. È nella facoltà di ciascuno de' socj di associarsi senza il consenso degli altri una terza persona *relativamente alla porzione* ch' egli ha nella società. Non può senza tal consenso ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l' amministrazione.

Relativamente alla porzione — Poichè la scelta delle persone è della essenza di questo contratto, il quale stabilisce fra le parti una specie di fraternità: quindi allorchè uno de' soci, si unisce ad un' altra persona per la sua porzione, si opera fra loro una società diversa dalla prima, e limitata a questa porzione: *nam socii mei socius, meus socius non est.* Questo terzo non potrebbe avère alcuna azione contro la prima società, se non per quanto fosse egli stesso creditore del socio; egli eserciterebbe i di costui diritti nella prima società per effetto dell' articolo 1166 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 1861.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 19, ff. *pro socio*; LL. 21, 22 e 47, §. ultim. ff. *de diversis regulis juris.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1861 del Codice civile è uniforme all' articolo 1733 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 760 e 1545 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni de' soci verso i terzi.

Art. 1862. Nelle società, *escluse quelle di commercio*, i socj *non sono obbligati solidalmente* pe' debiti sociali, ed uno de' socj non può obbligare gli altri, se questi non gliene abbiano accordata la facoltà.

Escluse quelle di commercio — Quindi nelle società *in nome collectivo* un solo de' soci obbliga solidalmente gli altri purchè firmi col nome della ragion sociale; vale a dire, col nome di uno o più soci (articolo 22 del Codice di commercio). Lo stesso deve dirsi delle società in commandita riguardo ai soci che non sono semplici capitalisti (articolo 24 eod.).

Non sono obbligati solidalmente — Quindi unitamente sono obbligati per la totalità del debito sociale, ma solamente ciascuno per la sua parte e porzione. Sembra che fra l'articolo in esame, il quale esige una facoltà speciale, perchè uno de' soci obblighi gli altri, e l'articolo 1859 n. 1, siavi un antinomia, poichè quest' ultimo articolo dispone che è valida qualunque cosa fatta da uno de' soci, *anche per la parte degli altri soci senza che abbia avuto il di loro consenso*; ma tale antinomia non è che apparente e svanisce con la seguente osservazione: se uno de' soci con una cattiva operazione compromette la parte degli altri soci, questi saranno esposti alle perdite, benchè non avessero prestato il consenso, qualora non si fossero opposti: ma se uno de' soci contrae delle obbligazioni con i terzi, in questo caso non può obbligare gli altri soci, se non quando gliene abbiano *conferita la facoltà*. Il legislatore ha voluto che uno de' soci, possa diminuire ed anche perdere interamente la parte del fondo sociale spettante agli altri soci, poichè in questo caso essi conoscono tutta la gravezza della perdita alla quale si sono esposti: ma non ha potuto permettere che un solo obbligasse indefinitamente i suoi soci riguardo de' terzi, poichè avrebbe potuto senza loro conoscenza consumare la loro ruina.

SU L' ARTICOLO 1862.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1862 del Codice civile è uniforme all' articolo 1734 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1730 e 1731 delle Leggi civili.
2. Non si può agire contro la società quando taluno de' soci siasi obbligato nel solo suo nome.

Al venditore non compete azione contra il socio del compratore, quan-

do nel contratto abbia seguita la sola fede di costui, e non dell' intera società.
(C. C. N. 21 luglio 1813; *Acquaviva* c. *Barbaja*).

Art. 1863. I socj sono obbligati verso il creditore col quale hanno contrattato, ciascuno per *una somma e parte eguale*, ancorchè uno di essi avesse in società una porzione minore, se il contratto non abbia specialmente ristretta l' obbligazione di costui in ragione della minor porzione.

Una somma e parte uguale — In tal modo, i soci, o uno de' soci, munito di facoltà degli altri soci (articoli 1682, 1664 del Codice civile) contraggono una obbligazione di ventimila franchi : son quattro soci : secondo l' atto sociale uno è obbligato per la metà de' debiti, e gli altri tre per l' altra metà; nondimeno potranno essere astretti dai creditori ciascuno per un quarto, poichè si suppone che questi ignoravano le condizioni dell' atto sociale; e quindi si è dovuto applicare il principio della divisibilità a quote uguali per un credito contratto da tutti : ma tale ignoranza, non ha luogo pe' soci fra loro, essi debbono ragguagliare la loro porzione nel debito secondo il contratto sociale.

SU L' ARTICOLO 1863.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1863 del Codice civile è uniforme all' articolo 1735 delle Leggi civili.

Art. 1864. La stipulazione esprimente che l' obbligazione si è contratta *per conto sociale*, obbliga soltanto il socio che ha contrattato e non gli altri, purchè costoro non gliene abbiano data la facoltà, o che la cosa non siasi convertita in utile della società.

Per conto sociale — Di fatto, il socio non può impiegando una determinata espressione obbligare gli altri soci, ed essere a tal modo dispensato di esibire il loro mandato di procu-

ra. Ma se, per esempio, il denaro che uno de' soci ha tolto a prestanza per conto della società è stato impiegato per eseguire riparazioni necessarie ad uno degl' immobili sociali, la società è divenuta più ricca di quella somma che avrebbe dovuto erogare per le riparazioni; e quindi è giusto che sia obbligata per tutto ciò che è risultato a suo vantaggio, azione che presso i Romani chiamavasi *de rem in verso*.

SU L' ARTICOLO 1864.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1864 del Codice civile è uniforme all' articolo 1736 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1731 e seguenti delle Leggi civili.

CAPITOLO IV.

Delle diverse maniere con cui finisce la società.

Art. 1865. La società finisce,

1.° Per lo spirare del tempo pel quale fu contratta;

2.° *Per la estinzione della cosa*, o per lo compimento della negoziazione;

3.° *Per la morte naturale* di alcuno de' socj;

4.° Per la morte civile, per la interdizione, o per lo fallimento di alcuno di essi;

5.° *Per la volontà espressa da uno* o più socj di non voler continuare la società.

Per la estinzione della cosa — Ma è necessario che questa cosa formi per se sola il fondo comune, o che tutte le cose che lo compongono sieno estinte: Imperciocchè se una delle cose che compongono il fondo comune fosse soltanto perita, la società non sarebbe disciolta ai termini dell' articolo 1867 del Codice civile.

Per la morte naturale — Potrebbe avvenire che gli altri soci avessero contrattato la società principalmente perchè il socio defunto ne faceva parte; quindi la sua morte natu-

rale o civile deve di necessità produrre lo scioglimento della società.

Per la volontà espressa da uno — Ma lo scioglimento della società per volontà di un solo, ha luogo per le società a tempo illimitato (articolo 1869 eod.). Ciò forma una eccezione al principio generale stabilito con l'articolo 1134, il quale dispone che le convenzioni non possono essere annullate senza il *mutuo consenso* delle parti; tale derogazione è fondata sulla considerazione che una società a tempo indefinito, la quale continui a sussistere malgrado la volontà de' soci diverrebbe una sorgente di contestazioni e di disordini: *Communio lites et jurgia generare solet.*

SU L' ARTICOLO 1865.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 4, §. 1; LL. 35 e 52, §. 9; LL. 59 e 63, §. 10; L. 65, §. 1, 3, 9, 10 e 12, ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1865 del Codice civile corrisponde all'articolo 1737 delle Leggi civili, così conceputo:

» La società finisce

1.° » Per lo spirare del termine pel quale fu contratta:

2.° » Per la estinzione della cosa, o pel compimento della negozia» zione:

3.° » Per la morte d' alcuno de' soci:

4.° » Per la condanna a pena perpetua, per la interdizione e per la » decozione di alcuno di essi.

5.° » Per la volontà espressa da uno o più soci di non voler conti» nuare la società.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1716, 1739, 1741, 1742 e 1743 delle Leggi civili.

2. La società rimane estinta per tacito e reciproco consenso de' soci. (C. C. N. 30 settembre 1815; *Viesti* c. *Melodia*).

Art. 1866. La proroga di una società contratta per tempo determinato non può provarsi se non per mezzo di scrittura rivestita *delle stesse forme* del contratto sociale.

Delle stesse forme — Vale a dire, che se la quota sociale eccede i centocinquanta franchi bisognerà un atto per la proroga della società, sì come ha bisognato per stabilirla (articolo 1834 del Codice civile); ma se il primo atto fosse passato innanzi notaro, non si conosce per qual necessità dovessero essere egualmente il secondo passato innanzi notaro.

SU L'ARTICOLO 1866.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1866 del Codice civile è uniforme all'articolo 1738 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1256 e 1706 delle Leggi civili.

Art. 1867. Quando uno de' socj ha promesso di mettere in comunione la proprietà di una cosa, se questa venga a perire *prima che sia stata realmente conferita*, ne deriva lo scioglimento della società riguardo a tutt' i socj.

La società resta sciolta egualmente in qualunque caso per la perdita della cosa, *quando il solo usofrutto* siasi posto in comunione, e la proprietà sia rimasta presso del socio.

Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa, la cui proprietà fu già conferita nella società.

Prima che sia stata realmente conferita — In questo caso, la legge suppone che la società non essendo ancora proprietaria della cosa, questa non ha potuto perire a suo danno; e per conseguente la società rimane disciolta, perchè il socio non ha più la cosa che doveva contribuire a formare il fondo comune. Ma tal disposizione è in contraddizione col principio che la obbligazione di rilasciar la cosa è perfetta col solo consenso, e rende il compratore proprietario anche prima che la cosa stessa fosse consegnata (articolo 711 e 1138 del Codice civile): la promessa di rilasciare la cosa fatta ed accettata nell'atto sociale, dovrebbe adunque nello stesso tempo renderne proprietaria la società; e per conseguente in questo caso la cosa dovrebbe perire a suo danno, sì come allorchè gli fosse stata conferita.

Qualche autore per conciliare l' articolo in esame con i principi generali che sembrano obbliati dal legislatore, suppone, che la cosa promessa dal socio, non ancora gli appartenesse al momento del contratto: danno per esempio, una società contratta per mettere in comune due carichi che debbono arrivare: uno di essi perisce in mare, e perisce pel socio che si era obbligato comprarlo, e siccome non può conferirlo nella società, così questa è disciolta.

Di fatto, è incerto che il legislatore abbia avuto in mira questo caso così raro; e se questo ha voluto prevedere, non si comprende perchè non l'abbia formalmente spiegato.

Si potrebbe ancora dire per spiegare questa contraddizione, che il debitore essendo *in mora* di rilasciare la cosa di pieno dritto e senza bisogno di citazione, nel giorno designato nel contratto (argomento dall' articolo 1486 del Codice civile); se la cosa viene a perire prima che fosse stata consegnata, perisce a suo danno ai termini dell' articolo 1138 del Codice civile.

Quando il solo usofrutto — Due coltivatori mettono in comune il godimento di due mandre; se quella d' un socio perisce interamente, la società è disciolta; imperciocchè il godimento della mandra era l' unica quota messa in società, ed avendo continuato ad appartenere al proprietario, è interamente perduta la sua parte sul fondo sociale. Ma ben diversamente avverebbe se fosse stata *promessa* e *conferita* nella società: la mandra perirebbe a di lei danno, ed in tal caso il fondo comune si ridurrebbe all' altra mandra la quale continua ad appartenere ai due soci.

SU L' ARTICOLO 1867.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1867 del Codice civile è uniforme all' articolo 1739 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1717, 1723 e 1737 delle Leggi civili.

Art. 1868. Quando siasi stipulato che in caso di morte di uno de' socj la società debba continuare *col suo erede*, ovvero che debba soltanto continuare fra i socj superstiti, tali disposizioni dovranno eseguirsi: nel secondo caso, l' erede del defunto non ha diritto

se non alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione in cui la società si trovava nel tempo della morte del socio, e non partecipa de' diritti ulteriori, se non in quanto siano essi *una conseguenza necessaria* delle operazioni fatte prima della morte del socio al quale succede.

Col suo erede — Il dritto romano non permetteva questa stipulazione, perchè la società riposa su di una mutua confidenza che non può aver luogo verso l'erede che gli altri soci non conoscono; ma tal convenzione non avendo nulla d'illecito, forma, siccome le altre, la legge delle parti, e dev'essere eseguita (articolo 1134 del Codice civile).

Una conseguenza necessaria — Per esempio, se parecchi intraprenditori han formata una società per costruire un edificio, e l'uno di essi viene a morire allorchè l'edificio è sul punto di essere compiuto, i guadagni e le perdite che risultano dai lavori che rimangono a farsi saranno divisi con gli eredi dell'intraprenditore defunto.

SU L'ARTICOLO 1868.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 35; L. 52, §. 5; e L. 59, ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1868 del Codice civile è uniforme all'articolo 1740 delle Leggi civili.

Vedi l'articolo 1737 delle Leggi civili.

Art. 1869. Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società la cui durata sia senza limite, e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutt'i socj, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede e non fuori di tempo.

SU 'ARTICOLO 1869.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 65, §. 3, 4, 5 e 6, ff. *pro socio*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1869 del Codice civile è uniforme all' articolo 1741 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1716, 1737 e 1742 delle Leggi civili.

2. Una società contratta sotto le antiche leggi non può essere qualificata che per una società di beni ed acquisti, non mai una società universale.

Dovendosi l' azione che nasce da tale contratto decidere con le antiche leggi, ne segue che il suo scioglimento non deve essere regolato dagli articoli 1869 e 1870 del Codice civile; ma bensì dalla disposizione della L. 65, ff. *pro socio*, nè può essere opposta al socio la disparità della fortuna, e la differenza de' capitali messi in comune.

(C. A. A. 31 gennajo 1814; *Vincenzo* c. *Moschiglioni*; C. 2, 174).

3. La rinunzia ad una società particolare a termine debb' essere espressa, firmata dal socio rinunziante, e contenere giusti motivi che debbono essere dichiarati legittimi e gravi dal giudice altrimenti debbe aversi come non avvenuta.

(C. A. A. 16 marzo 1815; *Palmieri* c. *Rosini e Molitti*; C. 2, 141).

Art. 1870. La rinunzia non è di buona fede, quando il socio rinunzia per appropriarsi *egli solo il guadagno*, che i socj si avean proposto di ritrarre in comune.

Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e l' interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento.

Per appropriarsi egli solo il guadagno — Per esempio, se più particolari si sono associati per fare delle forniture al governo, l' uno di essi si ha procurato mezzi per farle da se solo, e vuol rinunziare alla società, non lo può. Se già fossero approntati i mezzi necessari per fare la fornitura d' un'anno, la sua rinunzia sarebbe fuori tempo, quantunque egli

volesse sciogliersi dalla società senza la intenzione d'appropriarsi egli solo il guadagno.

SU L'ARTICOLO 1870.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 65, ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1870 del Codice civile è uniforme all'articolo 1742 delle Leggi civili.

Art. 1871. Lo scioglimento della società fatta per tempo determinato non può dimandarsi da uno de' socj prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero de' giusti motivi, come nel caso che uno de' socj mancasse ai suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali, o in altri casi consimili, la legittimità e gravità de' quali sono lasciate all' arbitrio de' giudici.

SU L'ARTICOLO 1871.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 14 e 15, ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1871 del Codice civile è uniforme all' articolo 1743 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 803 e 1737 delle Leggi civili.

Art. 1872. Sono applicabili alle divisioni tra socj le regole concernenti la divisione della eredità, la forma di tale divisione, e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi.

SU L' ARTICOLO 1872.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1872 del Codice civile è uniforme all' articolo 1744 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 735, 762, 791 e 803 delle Leggi civili.

2. Allorquando in una società in commandita tra più soci, ci sia tra due di questi una società in partecipazione, un conto approvato per gli oggetti rimasti a liquidarsi può formare la base dell' arbitramento finchè non venghi inscritto in falso, e dimostrata ne venghi la sua collusione, e che venghi intentata l' azione di lesione oltre il quarto per gli articoli 888 e 1872 del Codice civile combinati insieme.

(S. C. G. N. 15 giugno 1819; *Zaccaria* c. *De Cristofaro*).

3. Allorquando un socio si sciolga dalla società degli altri, riceva un compenso a lui dato di pieno consenso delle parti dalla rata de' capitali sociali di sua pertinenza, questo è un contratto che nulla ha di comune col vantaggio della società; e quindi non può essere attaccato il socio di lesione.

(S. C. G. N. 13 luglio 1819; *Duroni e Barden* c. *Da Coster*).

Art. 1873. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle società di commercio se non in que' casi che non sono in verun modo contrarj alle leggi ed usi commerciali.

SU L' ARTICOLO 1873.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1873 del Codice civile è uniforme all' articolo 1745 delle Leggi civili.

TITOLO X.

DEL PRESTITO.

Art. 1874. Il prestito è di due specie :

Quello delle cose , di cui si può far uso senza consumarle ,

E quello delle cose che si consumano con l'uso.

La prima specie si chiama *prestito ad uso* , o sia *comodato.*

La seconda si chiama *prestito di consumo* , o *mutuo.*

Il prestito è un contratto sinallagmatico imperfetto (articolo 1102 del Codice civile). La obbligazione principale di questo contratto è quella imposta a colui che toglie a prestanza , cioè di restituire la cosa che ha ricevuto ; le obbligazioni di colui che dà a prestito sono risguardate siccome accessorie ed incidentali. Questo contratto *è reale* ; vale a dire, che non può formarsi senza la tradizione : imperciocchè la obbligazione di restituire la cosa , che forma la obbligazione principale di questo contratto e ne costituisce l'essenza , non può nascere prima che fosse stata ricevuta la cosa stessa. Sarà valida la convenzione con la quale mi sono obbligato a prestarvi una cosa ; ed avrete azione contro di me onde obbligarmi a rilasciare la cosa stessa : ma il prestito non sarà formato che dopo la tradizione.

SU L'ARTICOLO 1874.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2 , ff. *de rebus creditis.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1874 del Codice civile è uniforme all'articolo 1746 delle Leggi civili.

CAPITOLO PRIMO.

Del prestito ad uso o sia comodato.

SEZIONE PRIMA.

Della natura del prestito ad uso.

Art. 1875. Il prestito ad uso, o sia comodato, è un contratto, col quale una delle parti consegna all' altra *una cosa*, perchè se ne serva, coll' obbligo a colui che la riceve di restituirla dopo che se ne sia servito.

Una cosa — Non fungibile, poichè colui che la riceve è obbligato restituirla dopo essersene servito.

SU L' ARTICOLO 1875.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 1; L. 3, §. 4; e L. 4, ff. *commodati.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1875 del Codice civile è uniforme all' articolo 1747 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1196 e 1757 delle Leggi civili.

Art. 1876. Il comodato è essenzialmente *gratuito.*

Gratuito — Imperciocchè se si è stabilito un prezzo, sarà un contratto di affitto, se questo prezzo è in denaro, o un contratto *innominato* (articolo 1107 del Codice civile) se il prezzo consiste in una obbligazione di dare o di fare che s' impone a colui che riceve la cosa: *Gratuitum debet esse commodatum.*

SU L' ARTICOLO 1876.

LEGGI ROMANE.

Vedi le instit. L. 3, tit. 15, §. 2, in fin.; L. 5, §. 2, ff. *commodati.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1876 del Codice civile è uniforme all' articolo 1748 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1059, 1776 e 1777 delle Leggi civili.

Art. 1877. Il comodante *ritiene la proprietà* della cosa data in prestanza.

Ritiene la proprietà — Non è necessario che il comodante sia proprietario della cosa: per esempio, l' usofruttuario di un cavallo, ha il diritto di prestarlo, poichè non ne cede che l' uso, ed in questo caso ne ritiene sempre la proprietà: *Rei commodate et possessionem et proprietate retinemus.* Il comodatario si considera ritener la cosa in nome del comodante.

SU L' ARTICOLO 1877.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2 in princ. e §. 3, ff. *de rebus creditis*; LL. 8 e 9, ff. *commodati.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1877 del Codice civile è uniforme all' articolo 1749 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1755, 1758, 1762 e 1767 delle Leggi civili.

Art. 1878. *Tutto ciò ch' è in commercio*, e che non si consuma con l' uso, può essere l' oggetto di questo contratto.

Tutto ciò che è in commercio — Le cose mobiliari sono comunemente l' oggetto di questo contratto, siccome un cavallo, una carozza, dei *libri*, etc. Nondimeno possono be-

nanche prestarsi gl' immobili. Sovente si presta ad un amico una cantina, un appartamento, etc.

SU L'ARTICOLO 1878.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, §. 6, ff. *commodati.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1878 del Codice civile è uniforme all' articolo 1750 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1764 e 1766 delle Leggi civili.

Art. 1879. Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato passano agli eredi del comodante, e del comodatario.

Ma se il prestito sia stato fatto a contemplazione del comodatario, ed *a lui solo personalmente*, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa prestata.

A lui solo personalmente — È necessario aver di mira le circostanze del contratto: per esempio, presto il mio cavallo ad un amico che ama la equitazione, affinchè ne faccia uso: se costui viene a morire, i suoi eredi non potranno continuare a servirsi del mio cavallo. Ma se presto il mio cavallo per servire ai lavori della campagna, ed il comodatario viene a morire, i suoi eredi potranno ritenere il cavallo finchè sarà necessario ai lavori; poichè il prestito non è stato fatto esclusivamente alla persona del defunto.

SU L'ARTICOLO 1879.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, §. 3; L. 17, §. 2, ff. *commodati*; L. 3, Cod. *de commodato.*

L' articolo 1879 del Codico civile è uniforme all' articolo 1751 delle Leggi civili
Vedi gli articoli 645 e 1076 delle Leggi civili.

SEZIONE SECONDA.

Delle obbligazioni del comodatario.

Art. 1880. Il comodatario è tenuto ad invigilare *da buon padre di famiglia* alla custodia e conservazione della cosa prestata ; non può servirsene se non per l' uso determinato *dalla natura della cosa* o *dalla convenzione* : e tutto ciò sotto pena del risarcimento de' danni ed interessi , ove siavi luogo.

Da buon padre di famiglia — Egli deve benanche aver maggior cura per la cosa tolta a prestanza , che per la sua (articolo 1882 del Codice civile).

Dalla natura della cosa — Per esempio , se vi presto il mio cavallo da sella , non potrete servirvene per uso di vettura.

Dalla convenzione — Se ho tolto a prestanza un cavallo per andare in una città distante dieci leghe , non potrò servirmene per andare in un altra città distante 20 leghe.

SU L' ARTICOLO 1880.

LEGGI ROMANE.

Vedi le instit. lib. 3 , tit. 15 , §. 2 , L. 1 , §. 4 , ff. *de obligationibus et actionibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1880 del Codice civile è uniforme all' articolo 1752 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1091 e 1100 delle Leggi civili.

Art. 1881. Se il comodatario impieghi la cosa *in un uso diverso* , o per un tempo più lungo di

quello che dovrebbe, sarà risponsabile della perdita accaduta, *anche per caso fortuito.*

In un uso diverso — Allorchè il comodatario impiega la cosa nell' uso determinato, non è tenuto pe' casi fortuiti, quando anche si provasse che la cosa non sarebbe perita se non avesse avuto luogo il comodato. Per esempio, mi prestate il vostro cavallo per andare alla campagna, per la via i ladri mi sorprendono e mi rubano il cavallo, questo sarà perduto a vostro danno. Nè anche in questo caso si è voluto derogare dal principio, *res perit domino.* Nondimeno si potrebbe stipulare un patto contrario.

Anche per caso fortuito — Ma è necessario che il comodatario abbia impiegata la cosa in un uso diverso per poter rispondere del caso fortuito. Per esempio, se mi prestate alcuni oggetti per servirmene in città, e portandoli in campagna, i ladri li rubano, sarò risponsabile di questo caso fortuito. Se il caso fortuito fosse egualmente avvenuto impiegando la cosa nell' uso determinato, non ne sarei risponsabile (articolo 1302 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1881.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, §§. 7 e 8; L. 18, in prin., ff *commodati*; L. 1, §§. 4 e 14, ff. *de obligationibus et actionibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1881 del Codice civile è uniforme all' articolo 1753 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1693 e 1755 delle Leggi civili.

Art. 1882: Se la cosa prestata perisca per un caso fortuito, dal quale il comodatario l' avrebbe potuto sottrarre, *surrogando la propria*, o se non potendo salvare se non una delle due, *abbia preferita la propria*, egli è tenuto per la perdita dell' altra.

Surrogando la propria — Per esempio, se avendo una vettura, ma amando conservarla, tolgo ad impronto la vostra e facendo un viaggio, questa si rompe per caso fortuito, ne sarò risponsabile, poichè doveva servirmi della vostra vettura in mancanza della mia.

Abbia preferita la propria — Poichè controviene alla obbligazione che ha di vegliare esattamente alla conservazione delle cose prestate, allorchè potendo salvarle non lo ha fatto per conservare le sue.

SU L' ARTICOLO 1882.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 4, ff. *commodati*; L. 1, Cod. *de commodato.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1882 del Codice civile è uniforme all'articolo 1754 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1091 e 1102 delle Leggi civili.

Art. 1883. Se la cosa sia stata stimata nel fare il prestito, la perdita, ancorchè succeda per caso fortuito, *è a carico del comodatario*, qualora non vi sia convenzione in contrario.

È a carico del comodatario — Non è che questa stima vale vendita e trasferisce la proprietà al comodatario, ma è perchè la intenzione di colui che ha fatto stimare la cosa prestandola, è evidentemente quella di assicurarsi in ogni caso della restituzione della cosa stessa, o del suo valore se la cosa perisce: *aestimatio periculum facit ejus qui suscepit.*

SU L' ARTICOLO 1883.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 1, ff. *de aestimatoria actione*; L. 5, §. 3, ff. *commodati.*

L' articolo 1883 del Codice civile è uniforme all' articolo 1755 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1668 e 1723 delle Leggi civili.

Art. 1884. Se la cosa si deteriori a cagione unicamente dell' uso, per cui fu data in prestito, e senza colpa del comodatario, *non è questi tenuto* per lo deterioramento.

Non è questi tenuto — Perchè il comodante nel rilasciare la cosa onde altri ne usi, ha necessariamente prestato il consenso di risentire gli effetti delle deteriorazioni derivanti da questo uso. Ma se le deteriorazioni fossero prodotte dalla colpa o dalla negligenza del comodatario, questi ne sarebbe risponsabile.

SU L'ARTICOLO 1884.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 10 in prin.; e L. 23, ff. *commodati.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1884 del Codice civile è uniforme all'articolo 1756 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1198 delle Leggi civili.

Art. 1885. Il comodatario non può ritenere la cosa prestata in compensazione di ciò che il comodante gli deve.

All'articolo 1293 del Codice civile, abbiamo indicato in qual senso debba essere inteso l' articolo in esame.

SU L'ARTICOLO 1885.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 4, Cod. *de commodati*; L. 18, §. 2, ff. *commodati*; L. 15, §. 2, e L. 59, ff. *de furt.*; L. 20, ff. *de adquirenda vel omittenda possessione.*

L'articolo 1885 del Codice civile è uniforme all'articolo 1757 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1196 e 1247 delle Leggi civili.

Art. 1886. Se il comodatario abbia fatto qualche spesa per potersi servire della cosa prestatagli, non potrà ripeterla.

Perchè le spese sono state fatte per la sua propria utilità, a fine di potere usar della cosa.

SU L' ARTICOLO 1886.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 18, §. 2, ff. *commodati.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1886 del Codice civile è uniforme all'articolo 1758 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1090, 1749 e 1762 delle Leggi civili.

Art. 1887. Se più persone abbiano unitamente presa in prestito la stessa cosa, ne sono *solidalmente tenute* verso il comodante.

Solidalmente tenute — Per esempio, se ho prestato la mia carozza a due persone, potrò nello stesso tempo agire contra di esse per la restituzione; imperciocchè quantunque se ne sieno servite ciascuna per la sua parte, ho inteso prestare la intera vettura a ciascuna di esse e renderle risponsabili della restituzione.

SU L' ARTICOLO 1887.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 15, ff. *de tutelae, et rationibus destrahendis*; L. 5, §. 15; L. 21, §. 1, ff. *commodati.*

L' articolo 1887 del Codice civile è uniforme all' articolo 1759 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1155 e seguenti delle Leggi civili.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del comodante.

Art. 1888. Il comodante non può ripigliare la cosa data in prestito, se non *trascorso il termine convenuto*, ovvero, in mancanza di convenzione, se non *dopo che la cosa ha servito* all' uso per cui fu prestata.

Trascorso il termine convenuto — Durante questo termine il comodante se non è tenuto far godere il comodatario, non deve almeno turbare egli stesso questo godimento; imperciocchè volontariamente ha prestato il consenso affinchè il comodatario si servisse della cosa durante il tempo convenuto, e la buona fede vieta che possa restituirsi contra tale consenso.

In altri tempi conoscevasi un patto che dicevasi *precario*, mercè del quale colui che dava la cosa a prestito poteva ritirarla a sua volontà.

SU L' ARTICOLO 1888.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 17, §. 3, ff. *commodati*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1888 del Codice civile è uniforme all' articolo 1760 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1138 e 1761 delle Leggi civili.

Art. 1889. Nondimeno, se durante il detto termine, o prima che sia cessato il bisogno del comodatario, sopravvenga al comodante un bisogno

urgente e non preveduto di valersi della cosa, può il giudice, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla.

Un bisogno urgente e non preveduto — Il comodante ha prestato la cosa, poichè non prevedeva che avrebbe avuto un bisogno pressante; quindi è giusto che facendosi luogo a questa circostanza possa ritirare la cosa prima del tempo convenuto. Nondimeno tale facoltà non gli è accordata di pieno dritto, e l'articolo dice soltanto, che il giudice *può secondo le circostanze* obbligare il comodatario a restituirla.

SU L'ARTICOLO 1889.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1889 del Codice civile è uniforme all'articolo 1761 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1139 e 1607 delle Leggi civili.

Art. 1890. Se durante il prestito sia stato obbligato il comodatario, per conservare la cosa, a *qualche spesa straordinaria*, necessaria ed urgente in modo da non poterne prevenire il comodante, questi sarà tenuto a farne il rimborso.

Qualche spesa straordinaria — Le spese ordinarie fatte per la conservazione della cosa, essendo una conseguenza dell'utile che il comodatario ne ritrae, debbono essere a suo carico (articolo 1886 del Codice civile); ma le spese straordinarie debbono essere a peso del comodante, poichè continua a ritenere la proprietà della cosa, e però questa rimane a suo rischio. Quindi se vi presto il mio cavallo, siete senza dubbio obbligato nudrirlo; ma se cade malato, e per salvarlo, fate delle grandi spese, avrete il diritto di ripeterle da me. Questa azione derivante da un fatto posteriore *ex post facto*, era chiamata presso i romani azione contraria, *actio contraria*. Per queste spese il comodatario ha anche un privilegio sulla cosa che ha conservata (articolo 2102 eod.); e si crede generalmente che abbia il diritto di ritenere la cosa fino a che non sia soddisfatto.

SU L' ARTICOLO 1890.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 18, §. 2, ff. *commodati.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1890 del Codice civile è uniforme all'articolo 1762 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1089, 1335, 1749, 1758, 1819 e 1971 n. 3 delle Leggi civili.

Art. 1891. Quando la cosa comodata abbia difetti tali da recar pregiudizio a colui che se ne serve, il comodante è tenuto per lo danno, *se conoscendone i difetti* non ne abbia avvertito il comodatario.

Se conoscendone i difetti — Per esempio, se ha prestato un cavallo morboso che, avendo comunicato la sua malattia a quelli del comodatario li ha fatti perire. Ma perchè il comodante sia tenuto di riparare il pregiudizio che ha fatto, è necessario che avesse conosciuto il vizio della cosa prestata; imperciocchè essendo il contratto puramente gratuito, non può esser risponsabile che della sua colpa o del suo dolo.

SU L' ARTICOLO 1891.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 18, §. 3; e L. 22, ff. *commodati.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1891 del Codice civile è uniforme all'articolo 1763 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1336, 1487 e 1770 delle Leggi civili.

CAPITOLO II.

Del prestito di consumazione, o sia mutuo.

SEZIONE PRIMA.

Della natura del mutuo.

Art. 1892. Il mutuo è un contratto col quale uno de' contraenti consegna all' altro una data quantità di cose, *le quali coll' uso si consumano*, coll' obbligo a questo ultimo di restituirgli altrettanto della medesima specie e qualità.

Questo contratto è quello che chiamasi *mutuum*. Può non essere puramente gratuito; imperciocchè è permesso al mutuante di stipulare un interesse (articolo 1905 del Codice civile).

Le quali coll'uso si consumano — Abbiamo osservato che le stesse cose che non si consumano con l' uso, ma che secondo la intenzione delle parti possono essere perfettamente surrogate da altre, essendo egualmente *fungibili*, possono essere suscettive di compensamento e di mutuo. Una copia nuova di un opera può essere surrogata da un altra, benchè la prima non fosse stata consumata con l' uso. Quindi la espressione dell' articolo è poco esatta, e deve necessariamente esser modificata, secondo le osservazioni che abbiamo fatte, allorchè abbiamo parlato delle cose fungibili: in altri termini, bisogna dire, che, tutte le cose le quali si consumano o pur nò con l' uso possono essere l' oggetto del contratto di mutuo.

SU L' ARTICOLO 1892.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §§. 1 e 2, ff. *de rebus creditis*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1892 del Codice civile è uniforme all' articolo 1764 delle Leggi civili.

1. Vedi gli articoli 1199 e 1774 delle Leggi civili.

2. Gli editti pubblicati ne' giorni 8 maggio, 7 e 22 settembre 1800 per le carte di banco di vecchio conto nel caso che la restituzione delle somme mutuate in carte si fosse parimente in carte promessa, rimisero al prudente arbitrio del giudice non solamente il vedere quale riduzione accordar si dovesse, ma benanche se alcuna riduzione fosse dovuta.

(. C. C. N. 10 maggio 1810; *D' Ambrosio* c. *Monte de' maritaggi*; Supp. 1818 n.° 71).

2. I mutui fatti con carte di banco di vecchio conto, non sono soggetti a riduzione qualora non si è convenuto di farsi la restituzione anche in carte.

(C. C. N. 11 gennajo 1813; *Imperiale* c. *Monte di Ciarletta*; Supp. 1818, n.° 72).

4. Le somme espresse nelle carte di banco impiegate nelle diverse contrattazioni fino all' epoca degli editti di maggio e settembre 1800, non sono soggette a minorazione, qualora non vi fu patto di doversi restituire in carte.

(C. C. N. 30 settembre 1812; *Frisari* c. *Mari*; Supp. 1818, n.° 73).

5. Allora quando col contratto di mutuo siasi dato al creditore la ipoteca e l' anticresi di un canone, sia per la durata del mutuo, sia finchè non venghi quello restituito; l' anticresi fu unita all' ipoteca, e dava in conseguenza al crediore il diritto ipotecario oltre il possesso ed il privilegio sul pegno.

(S. C. G. N. 27 febbraro 1819; *De Siervo* c. *Stabilimento degl' Incurabili*).

Art. 1893. In forza del mutuo, il mutuatario *diviene padrone* della cosa mutuata; la quale venendo in qualunque modo a perire, perisce per di lui conto.

Diviene padrone — Senza questa condizione, non avrebbe il diritto di usare della cosa ricevuta, poichè non può usarsi senza consumarla. Del rimanente siccome il prestito è un contratto *reale*, il quale non può esser perfetto se non è consegnata la cosa (articolo 1874 del Codice civile), così la proprietà è trasferita con la tradizione.

SU L' ARTICOLO 1893.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, §. 2, ff. *de rebus creditis*; L. 1, §. 4, ff. *de obligationibus et actionibus*.

L' articolo 1893 del Codice civile è uniforme all' articolo 1765 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1749 e 1766 delle Leggi civili.

Art. 1894. Non possono darsi a mutuo cose le quali, benchè della medesima specie, sono diverse nell' individuo, come sono gli animali: *in tal caso il contratto è un comodato.*

In tal caso il contratto è un comodato — Per esempio, se mi prestate un cavallo, non potrò pretendere di essere esonerato dalla obbligazione, restituendovi un' animale della stessa specie; bisognerà che vi restituisca lo stesso cavallo, poichè me lo avete prestato per usarne non essendo una cosa fungibile. Ma bisogna osservare che se gli animali sono destinati ad essere uccisi, diventano cose fungibili, e possono formare l' oggetto del contratto di mutuo. In tal modo un bucciere riceve da un altro bucciere un montone che vuol uccidere, con la obbligazione di restituire un altro montone della stessa qualità. D' altronde questa disposizione è perfettamente uniforme ai principi stabiliti, allorchè abbiamo parlato delle cose fungibili.

SU L' ARTICOLO 1894.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, §§. 1 e 3, ff. *de rebus creditis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1894 del Codice civile è uniforme all' articolo 1766 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1750 delle Leggi civili.

Art. 1895. L' obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre *della medesima somma numerica* espressa nel contratto.

Accadendo aumento, o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il

debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituirla se non in monete che abbiano corso nel tempo del pagamento.

Della medesima somma numerica — Per esempio, se mi avete prestato dieci monete d'oro di venti franchi, che formano dugento franchi, e che posteriormente una legge stabilisce il valore di queste monete a ventidue franchi, non sarò obbligato di darvi dieci monete, siccome le ho ricevute, ma sì bene dugento franchi, poichè non le monete, ma solamente il valore che rappresentano forma la materia del prestito: *In pecunia, non corpora quis cogitat, sed quantitatem.*

SU L'ARTICOLO 1895.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 1, in prin. ff. *de contrahenda emptione*; L. 94, §. 1, ff. *de solutionibus et liberationibus*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1895 del Codice civile è uniforme all'articolo 1767 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1107 e 1768 delle Leggi civili.

Art. 1896. La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, se sia prestato metallo in verghe.

In tal caso la materia stessa forma l'oggetto del contratto, e non un valore convenzionale siccome nel metallo monetato.

SU L'ARTICOLO 1896.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1896 del Codice civile è uniforme all'articolo 1768 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 1196 delle Leggi civili.

Art. 1897. Se si siano prestate verghe metalliche, o derrate, qualunque sia l'aumento, o la diminuzione del loro prezzo, il debitore deve in ogni caso restituire la stessa qualità e quantità, e nulla più.

SU L'ARTICOLO 1897.

LEGGI ROMANE.

Vedi le Leggi 2 e 3 ff. *de rebus credit.tis.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1897 del Codice civile è uniforme all'articolo 1769 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1196 e 1199 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni del mutuante.

Art. 1898. Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa risponsabilità stabilita coll' articolo 1891 per lo comodato.

SU L'ARTICOLO 1898.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 18, §. 3, ff. *commodati.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1898 del Codice civile corrisponde all'articolo 1770 delle Leggi civili, così conceputo:
» Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa risponsabilità sta-
» bilita coll' articolo 1763 sul comodato ».

Art. 1899. Il mutuante non può ridomandare le cose prestate prima del termine convenuto.

Prima del termine convenuto — Quindi supponendo che il mutuante avesse un bisogno urgente della cosa mutuata, non

potrebbe siccome nel caso dell'articolo 1889 domandare la restituzione della cosa. La ragione della differenza stà in ciò, che, nel comodato la cosa esistendo sempre nelle mani del comodatario, può restituirla senza suo pregiudizio; per lo contrario, nel mutuo la cosa può essere consumata, e potrebbe essere gravosissimo pel mutuatario di trovare nel momento una cosa simile.

SU L' ARTICOLO 1899.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 17, §. 3, ff. *commodati.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1899 del Codice civile è uniforme all' articolo 1771 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1138, 1141 e 1774 delle Leggi civili.

Art. 1900. Se non si è fissato un termine alla restituzione, il giudice può accordare al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.

SU L' ARTICOLO 1900.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1900 del Codice civile è uniforme all' articolo 1772 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1141, 1197 e 1785 delle Leggi civili; e gli articoli 216 e 218 delle Leggi della procedura ne' giudizj civili.

Art. 1901. Se si è convenuto soltanto che il mutuatario paghi quando potrà, o quando ne avrà i mezzi, il giudice gli prescriverà un termine pel pagamento a norma delle circostanze.

SU L' ARTICOLO 1901.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1901 del Codice civile è uniforme all' articolo 1773 delle Leggi civili.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del mutuatario.

Art. 1902. Il mutuatario è obbligato a restituire le cose prestate nella stessa quantità e qualità, e nel tempo convenuto.

SU L' ARTICOLO 1902.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, ff. *de rebus creditis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1902 del Codice civile è uniforme all' articolo 1774 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1138, 1199, 1200, 1764 e 1776 delle Leggi civili.

2. Il debitore che in un titolo autentico siasi dichiarato vero e liquido debitore di una summa verso il suo cauzionante, divenuto creditore per essersi dato luogo al pagamento in virtù della cauzione, che abbia da questo creditore ottenuta una dilazione formandone un mutuo; scaduto questo non può chieder conto se il creditore abbia oppur nò soddisfatto fino allora per intero le somme dovute per effetto della cauzione. (C. C. N. 18 febbraro 1814; *De Turris* c. *Caposele*).

Art. 1903. Se si trova nella impossibilità di adempirvi, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo, ed al luogo *in cui doveva* a norma della convenzione *farsi la restituzione* della cosa.

Se non è stato determinato nè il tempo, nè il luogo, il pagamento si fa secondo il valore corrente nel tempo e nel luogo in cui fu fatto il prestito.

In cui doveva . . . . farsi la restituzione — Per esempio, se vi avessi dato a mutuo dugento bottiglie di vino di

Bordò, che dovevate restituirmi in Parigi dopo sei mesi, e giunto il tempo della restituzione, non potete effettuarla, mi darete il valore di dugento bottiglie di Bordò stimate a Parigi, ed ai termini della convenzione; imperciocchè se mi avreste consegnato il vino, tal valore ne avrei ritratto. Se non vi è luogo e tempo convenuto, dovrà aversi riguardo al prezzo corrente al tempo e nel luogo in cui fu fatto il prestito, poichè di tal valore si è privato il mutuante.

SU L' ARTICOLO 1903.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 72, ff. *de rebus creditis.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1903 del Codice civile è uniforme all' articolo 1775 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1103 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 1904. Se il mutuatario non restituisce le cose prestate o il loro valore nel termine convenuto, deve pagarne l' interesse dal giorno della domanda giudiziale.

Poichè da questo momento il mutuatario è messo in mora onde adempiere alla sua obbligazione (articolo 1146 e 1153 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1904.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1904 del Codice civile è uniforme all' articolo 1776 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1107 e 1777 delle Leggi civili.

CAPITOLO III.

Del mutuo ad interesse.

Art. 1905. È permessa la stipulazione degl' interessi nel semplice mutuo *sia di danaro*, sia di derrate, *o di altre cose mobili.*

In generale, l' interesse è tutto ciò che riceve il creditore al di là della summa o della cosa prestata. In altri termini è una indennità che gli è data per la privazione della cosa.

Sia di danaro — Siccome il metallo monetato è una cosa sterile, che da per se stessa non può a nulla servire nei bisogni della vita, si è preteso essere ingiusto domandare interessi per un prestito di denaro: ma bisogna osservare che il denaro avendo un valore convenzionale, e potendo servire per acquistare tutto ciò che è necessario alla vita, colui che presta una determinata somma, si priva realmente di tutti gli oggetti che avrebbe potuto acquistare, e di tutti i vantaggi che avrebbe potuto ritrarre dal suo denaro.

O di altre cose mobili — Purchè sieno fungibili, poichè diversamente sarebbe un contratto di affitto (articolo 1876 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1095.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1905 del Codice civile è uniforme all' articolo 1777 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 509, 1107 e 2183 delle Leggi civili.

2. Per dritto romano gl' interessi non potevano eccedere il capitale che gli aveva prodotti, eccetto quando si trattava di annue rendite.
(C. C. N. 20 marzo 1816; *Alvary e Mendozza* c. *Del Pezzo*).

3. Se il giudice altera il quantitativo degl' interessi convenzionali commette un' aperta violazione di legge.
(S. C. N. 1 maggio 1819; *Caffiero* c. *Vasquez*).

Art. 1906. Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti, *non può ripeterli*, nè imputarli sul capitale.

Non può ripeterli — Poichè ha potuto pagar volontariamente tali interessi per un sentimento di giustizia, e perchè ha egli stesso giudicato che bisognava indennizzare il mutuante della privazione della cosa. Nondimeno se gl' interessi pagati eccedessero la misura legale, potrebbe ripetere l' eccedente.

SU L' ARTICOLO 1906.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 26 in prin. ff. *de condictione indebiti*; L. 102, §. 1, ff. *de solutionibus et liberationibus*; L. 18, Cod. *de usuris*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1906 del Codice civile è uniforme all' articolo 1778 delle Leggi civili

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1188 e 1330 delle Leggi civili.

2. Il debitore che non adempie al maturo, contrae colla mora un debito naturale, e quindi pagando le usure, non ha diritto a restituzione. (C. C. N. 3 maggio 1814; *Sinopoli* c. *Balsamo*; Supp. 1819 n.° 142).

3. Allorchè il debitore per cambiale formata sotto l'impero dell' antica legge, non ha altro documento per giustificare i pagamenti da lui fatti che i registri privati del creditore; se in questi trovasi qualche partita pagata per interessi della stessa cambiale non può il debitore pretendere che tal partita sia imputata nel capitale, ma dee soffrire che s' imputi negl' interessi, ancorchè non convenuti. (C. A. A. 25 dicembre 1818; *De Angelis* c. *Casamarte*: C. 3 142).

Art. 1907. L' interesse è legale o convenzionale. L' interesse legale è fissato dalla legge. L' interesse *convenzionale* può eccedere quello fissato dalla legge ogni qual volta la legge non lo proibisce.

La misura dell' interesse convenzionale *deve essere determinata in iscritto*.

Convenzionale — L' interesse convenzionale non può eccedere il cinque per cento in materia civile, nè il sei per cento in materia commerciale. Allorchè l' interesse eccede questa misura la stipulazione non è interamente nulla, ma soltanto riducibile alla misura legale, ed il mutuante deve restituire l' eccedenza se l' ha ricevuta. Gl' interessi legali sono stati nello stesso modo regolati.

Ogni individuo convinto di praticare usure *abitualmente*, sarà condannato ad un' ammenda che non potrà eccedere la metà de' capitali impiegati ad usura (legge de' 3 settembre 1807).

Dev' essere determinata in iscritto — Quindi non può giammai essere ammesso a provare soltanto con testimoni che si sieno stipulati.

Sembra deciso in giurisprudenza, che allorquando gl' interessi sono stati uniti al capitale, in maniera da farne una sola somma che il mutuatario si è obbligato di restituire, la stipulazione non è nulla, a meno che non si giunga a provare che siasi in tal modo simulato un interesse usurario.

SU L' ARTICOLO 1907.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1907 del Codice civile è uniforme all' articolo 1779 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 379, 397, 534, 537, 775, 1107, 1150, 1331, 1392, 1776, 1777 e 1900 delle Leggi civili.

2. Il calcolo degl' interessi debbe estendersi anche a quelli maturati pendente il giudizio in appello.

(C. A. A. 20 agosto 1817; *Alessandri* c. *Giraux*; C. 1, 209).

3. Quando gl' interessi son convenuti in titoli legali non vi è luogo ad anatocismo, benchè il capitale sia stato somministrato in generi valutati a contante.

Quando la legge non vieta il quantitativo degl' interessi convenzionali, il giudice non può ridurli.

(C. C. N. 15 gennajo 1810; *Zamagna* c. *Valan*).

Art. 1908. La quietanza data pel capitale senza riserva degl' interessi, ne fa presumere il pagamento, e produce la liberazione.

Ne abbiamo data la ragione all' articolo 1254 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 1908.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1908 del Codice civile è uniforme all' articolo 1780 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1304 e 1306 delle Leggi civili.

2. La restituzione della somma capitale del debito non può liberare il debitore per gl' interessi dovuti, se il creditore non vi abbia rinunziato.

(C. C. N. 15 gennajo 1810 ; *Zamagna* c. *Vala*).

La condanna ai frutti ed agl' interessi di un capitale, pronunziata contro del reo convenuto, vien implicitamente a dichiararlo debitore del capitale medesimo.

(C. C. N. 1 dicembre 1815 ; *Dell' Antoglietta* c. *Dell' Antoglietta*).

Art. 1909. Si può stipulare un interesse per un capitale che il mutuante si obbliga di non ripetere.

In questo caso il mutuo si denomina *costituzione di rendita*.

In generale, *la costituzione di rendita* è un contratto mercè del quale una delle parti dà all' altra un capitale che si obbliga di non ripetere, col peso al mutuatario di pagare annualmente un'interesse. Questo interesse chiamasi *rendita*, da *reditus annuus* frutti annuali.

SU L' ARTICOLO 1909.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1909 del Codice civile è uniforme all' articolo 1781 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 511, 1380 e 1782 delle Leggi civili.

2. Le leggi romane, benchè non avessero conosciuto il censo bollare, conobbero però e rispettarono il patto *ut donec usurae solverentur, sors non peteretur*.

(C. C. N. 6 settembre 1812 ; *Russo* c. *Tabaja* ; Supp. 1818 ; n.° 49).

Art. 1910. Tale rendita può costituirsi in due maniere, *in perpetuo* o *a vita*.

In perpetuo — Il debitore è obbligato di corrispondere perpetuamente la rendita, a meno che non voglia liberarsene restituendo il capitale.

A vita — La rendita dev' essere corrisposta fino alla morte dell' individuo, dopo la quale il debitore ne resta liberato, ed il capitale rimane di sua proprietà.

SU L' ARTICOLO 1910.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1910 del Codice civile è uniforme all' articolo 1782 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1840 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 1911. La rendita costituita in perpetuo è *essenziálmente redimibile*.

Possono soltanto le parti convenire che non si riscatterà la rendita prima d' un termine, il quale non potrà *eccedere dieci anni*, ovvero senza che siane anticipatamente avvertito il creditore nel termine da esse determinato.

Essenzialmente redimibile — Non si è voluto che un individuo ed i suoi eredi si trovassero perpetuamente gravati di un debito di cui non potrebbero mai liberarsi.

Eccedere dieci anni — Ma se la rendita perpetua è stabilita per la vendita di un fondo, il termine può essere di trent' anni (articolo 530 del Codice civile), perchè il proprietario spogliandosi di un oggetto di maggiore importanza, deve avere maggiore latitudine per stabilire le condizioni della vendita.

SU L' ARTICOLO 1911.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1911 del Codice civile è uniforme all' articolo 1783 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 453, 1140, 2168 e 2183 delle Leggi civili.

Art. 1912. Il debitore di una rendita costituita in perpetuo può essere costretto al riscatto.

1.° Se cessa dall' adempire i suoi obblighi *pel corso di due anni*;

2.° Se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto.

Pel corso di due anni — Il creditore della rendita, può, in tal caso, se il suo titolo è esecutorio, costringere il debitore alla restituzione del capitale, senza che per ciò sia necessario di ottenere un giudicato contro di lui. Ma ciò non ha luogo se il suo titolo non è esecutorio.

Ma il creditore perchè possa esigere il rimborso, dovrà mai mettere in mora il debitore onde adempiere alla sua obbligazione?

La giurisprudenza distingue se la rendita è *richiedibile*, vale a dire se il creditore è obbligato andare a riscuotere l' ammontare della rendita presso il debitore, o se essa è *portabile*, vale a dire, se il debitore è obbligato portarla al domicilio del creditore: nel primo caso il debitore dev' esser messo in mora, poichè deve essere legalmente avvertito onde esegua la sua obbligazione: nel secondo caso non è necessario metterlo in mora, imperciocchè il debitore non poteva sotto alcun pretesto esimersi dalla obbligazione di portarla al creditore.

SU L' ARTICOLO 1912.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1912 del Codice civile è uniforme all' articolo 1784 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 453, 1137, 1169, 1850, 2168 e 2183 delle Leggi civili.

2. Non vi è luogo a rescindere un contratto di annue rendite qualora non siavi quella inosservanza de' patti dalla quale dipende per volontà de' contraenti la clausola risolutoria.

(C C. N. 14 gennajo 1815; *Salluzzi* c. *Mezzetero*; Supp. 1819, n.° 88).

Art. 1913. Si può anche ripetere il capitale di una rendita costituita in perpetuo nel caso di fallimento o di prossima decozione del debitore.

Perchè allora il creditore non ha alcuna sicurezza pel pagamento della sua rendita.

SU L' ARTICOLO 1913.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1913 del Codice civile è uniforme all'articolo 1785 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1141, 1904 e 2083 delle Leggi civili; e l'articolo 218 delle leggi della procedura ne' giudizj civili.

Art. 1914. Le regole concernenti le rendite vitalizie sono stabilite nel titolo *de' contratti aleatorj.*

Vedi gli articoli 1968 e seguenti del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 1914.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1914 del Codice civile è uniforme all' articolo 1786 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1836 e 1840 delle Leggi civili.

TITOLO XI.

DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO.

CAPITOLO PRIMO.

Del deposito in generale e delle sue diverse specie.

Art. 1915. Il deposito, in generale, è un atto col quale si riceve la cosa altrui coll' obbligo di custodirla e di restituirla in ispecie.

Questo contratto è sinallagmatico imperfetto, poichè avvi una sola obbligazione principale che sia di sua essenza; quella cioè del depositario di custodire gli effetti, e di restituirli allorchè vengono reclamati dal deponente. In quanto alle obbligazioni del deposito esse sono accessorie (articolo 1947 del Codice civile). Il deposito è un contratto reale, nè può esistere se non quando la cosa è stata rilasciata, poichè il depositario non può essere obbligato di custodire e di restituire una cosa che non ancora ha ricevuta. La parola deposito qualche volta è intesa per l'oggetto depositato.

SU L' ARTICOLO 1915.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, in prin., ff. *depositi.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1915 del Codice civile è uniforme all'articolo 1787 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1180, 1804 e 2142 delle Leggi civili; e gli articoli 263 e 501 delle leggi della procedura ne' giudizj civili.

Art. 1916. Vi sono due specie di deposito: *il deposito propriamente detto, ed il sequestro.*

Il deposito propriamente detto — È quello fatto da un sol deponente.

Il sequestro — Questo è il deposito fatto da più persone che hanno un interesse distinto su di una cosa, con l'obbligazione al depositario di custodire questa cosa durante la lite, e di restituirla a colui che sarà dichiarato in giudizio di doverla ottenere (articolo 1956 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1916.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1916 del Codice civile è uniforme all'articolo 1788 delle Leggi civili.

CAPITOLO II.

Del deposito propriamente detto.

SEZIONE PRIMA.

Della natura e della essenza del contratto di deposito.

Art. 1917. Il deposito propriamente detto è un contratto *essenzialmente gratuito*.

Essenzialmente gratuito — Ordinariamente il depositario s'incarica gratuitamente della obbligazione di custodire la cosa: questo è un servizio amichevole che rende al deponente. Quindi è della natura del deposito di essere essenzialmente gratuito, e sì fatta condizione non ha bisogno di essere stipulata. Ma non ostante i termini ne' quali è composto l'articolo in esame, tal condizione non è della essenza del contratto. Le parti potrebbero convenire di un salario per compensare le cure del depositario: ciò risulta benanche dall' articolo 1928.

SU L' ARTICOLO 1917.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 8., ff. *depositi*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1917 del Codice civile è uniforme all' articolo 1789 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1059, 1800, 1808 e 1829 delle Leggi civili; e l' articolo 267 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Nel deposito, contratto per sua natura gratuito, se vi si aggiunga la condizione della mercede, questo patto produce il suo effetto, ed il contratto vien riguardato come locazione di opera.

(S. C. G. N. 22 gennajo 1818; *Sanseverino* c. *Guarinelli e Pepe*).

3. Colui che acquista un fondo e si obbliga tenere il prezzo presso di se onde ripartirlo ai creditori anteriori, non può esser condannato al pagamento degl' interessi se non furono espressamente convenuti, e che possa

in mora non adempia alla contratta obbligazione ; giacchè in tal caso non vi è mora se non vi è dimanda giudiziale.

(S. C. G. N. 1 febbrajo 1820 ; *Correale* c. *Cinque ed altri*).

4. Quando il creditore ha prestato il consenso che il prezzo del fondo resti depositato nelle mani del compratore, non può pretendere gl' interessi del deposito se non sieno stati espressamente convenuti ; giacchè senza un espressa condizione non può migliorare la sua sorte ; imperciocchè siccome il deposito nella cassa di ammortizzazione nulla gli avrebbe dato, così nulla ha a pretendere.

(S. C. G. N. 3 febbrajo 1820 ; *Scoppa e Nobili* c. *Maringola*).

Art. 1918. Non può avere per oggetto *se non cose mobili*.

Se non cose mobili — Perchè l'oggetto del deposito è che la cosa essendo custodita dal depositario, possa il deponente trovarla nelle sue mani, allorchè ne ha bisogno : Ora per gl' immobili non può mai aversi questo fine. Posso confidarvi un campo perchè ne prendiate cura, perchè vegliate ai lavori che è necessario farvi : ma ciò costituisce un mandato e non un deposito.

SU L' ARTICOLO 1918.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1918 del Codice civile è uniforme all' articolo 1790 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1831 delle Leggi civili.

Art. 1919. Non è perfetto se non colla tradizione reale o simbolica della cosa depositata.

La tradizione simbolica basta nel caso che la cosa, la quale si conviene di lasciare in deposito, fosse già presso il depositario per qualche altro titolo.

La tradizione simbolica — Per esempio, la tradizione simbolica ha luogo se una persona ha ricevuto in mio nome una cosa, ed io gliela lascio in deposito : o se avendole prestato un oggetto, ed essendo giunto il momento che deve restituirmelo, lo prego di ritenere l'oggetto medesimo in deposito (articolo 1604 del Codice civile).

SU L'ARTICOLO 1919.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 5, ff. *de obligationibus et actionibus*; L. 1, §. 14, ff. *depositi*; L. 8, ff. *mandati*; L. 18, §. 1; ff. *de rebus creditis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1919 del Codice civile corrisponde all' articolo 1791 delle Leggi civili, così conceputo:

» Non è perfetto se non con la tradizione reale o finta della cosa » depositata ».

» La tradizione finta basta nel caso che la cosa la quale si convie» ne di lasciare in deposito, fosse già presso il depositario per qualche » altro titolo ».

Vedi gli articoli 1092, 1452 e 1453 delle Leggi civili.

Art. 1920. Il deposito è volontario, o necessario.

SU L'ARTICOLO 1920.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1920 del Codice civile è uniforme all' articolo 1792 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Del deposito volontario.

Art. 1921. Il contratto di deposito volontario si fa col consenso reciproco di chi deposita e di chi riceve la cosa in deposito.

SU L'ARTICOLO 1921.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1921 del Codice civile è uniforme all' articolo 1793 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1063 e 1791 delle Leggi civili.

Art. 1922. Il deposito volontario non può regolarmente farsi se non *dal proprietario* della cosa depositata, ovvero col di lui consenso espresso o tacito.

Dal proprietario — Quindi se un ladro depositasse presso di alcuno gli oggetti rubati, il deposito non sarebbe valido, ed il depositario non sarebbe obbligato restituire gli effetti al deponente; egli dovrebbe curare di scovrire il vero proprietario (articolo 1938 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1922.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1922 del Codice civile è uniforme all' articolo 1794 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1810 delle Leggi civili.

Art. 1923. Il deposito volontario dev' essere provato per mezzo di scrittura. Non è ammessa la pruova testimoniale se il valore del deposito ecceda centocinquanta franchi.

Questo articolo è la conseguenza dell' articolo 1341 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 1923.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1923 del Codice civile corrisponde all' articolo 1795 delle Leggi civili, così conceputo:
» Il deposito volontario debb' essere provato per mezzo di scrittura.
» Non è ammessa la prova testimoniale, se il valore del deposito ecce-
» da i ducati cinquanta ».
Vedi gli articoli 1271, 1295, 1301, 1305 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 1924. Quando il deposito eccedente cento cinquanta franchi non sia provato con iscrittura, *si presta fede a colui che è convenuto come deposi-*

tario, *sulla sua dichiarazione*, tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose che ne formano l' oggetto, e per la loro restituzione.

Si presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione — Perchè questo deposito eccedendo i centocinquanta franchi, e per conseguente non potendo esser provato per testimoni, il deponente se non ha una pruova scritta, è obbligato interamente di stare alla buona fede del depositario.

SU L' ARTICOLO 1924.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1924 del Codice civile corrisponde all' articolo 1796 delle Leggi civili, così conceputo :

» Quando il deposito eccedente cinquanta ducati non sia provato » con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come deposita» rio sulla sua dichiarazione; tanto per lo stesso fatto del deposito, quan» to per le cose che ne formano l' oggetto, e per la loro restituzione ».

Vedi gli articoli 1311, 1320 e 1322 delle Leggi civili.

Art. 1925. Il deposito volontario non può aver luogo se non fra persone *capaci di contrattare*.

Ciò non ostante, se una persona capace di contrattare accetti il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta *a tutte le obbligazioni* d' un vero depositario. Essa può essere convenuta in giudizio dal tutore o amministratore della persona che ha fatto il deposito.

Capaci di contrattare — Perchè il deposito fa nascere obbligazioni fra le parti: obbligazione principale per il depositario di conservare e di restituire la cosa etc.; obbligazione necessaria per il deponente d' indennizzare il depositario delle spese fatte per la conservazione della cosa.

A tutte le obbligazioni — Perchè questa persona essendo capace di contrattare ed avendo accettato il deposito, ha con-

tratto le obbligazioni di un depositario. Non gli deve esser permesso di opporre la incapacità delle persone colle quali ha contrattato (articolo 1125 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1925.

LEGGI ROMANE.

Vedi le institut. Lib. 1, tit. 21, in princ.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1925 del Codice civile è uniforme all' articolo 1797 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1077 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 1926. Se il deposito sia stato fatto da una persona capace presso un' altra incapace, quegli che ha fatto il deposito non ha *se non l' azione di rivendicazione* della cosa depositata, finchè la medesima esiste presso il depositario, ovvero un' azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si è convertito in vantaggio di quest' ultimo.

Non ha se non l' azione di rivendicazione — Se il depositario ha lasciato per negligenza perire la cosa affidatagli, egli non ne rimane risponsabile, poichè essendo incapace di obbligarsi non ha potuto contrarre le obbligazioni di un depositario. Ma se la cosa è ancora nelle sue mani, non può dispensarsi dal restituirla al vero proprietario, non potendo arricchirsi a spese altrui. Del modo stesso, se non possiede più la cosa, ma l' ha distornata a suo vantaggio, deve restituire al proprietario tutti gli utili che ne ha ritratti.

SU L' ARTICOLO 1926.

LEGGI ROMANE

Vedi la L. 9, §. 2, ff. *de minoribus*.

L'articolo 1926 del Codice civile è uniforme all'articolo 1798 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1077, 1095 e 1266 delle Leggi civili.

SEZIONE III.

Degli obblighi del depositario.

Art. 1927. Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata *la stessa diligenza* che impiega per custodire le cose che gli appartengono.

La stessa diligenza — Questo principio era benanche consacrato dalle leggi romane: *Non salva fide minorem quam suis rebus dil gentiam praestabit.* Ma non è tenuto come il comodatario (articolo 1882 del Codice civile) d'aver maggior cura della cosa depositata che della sua. Ciò deriva da chè il deposito essendo gratuito, ed il depositario prestando al deponente un servizio da amico, il deponente deve rimproverare se stesso di avere scelto un amico negligente: *Debet sibi imputare quod talem elegerit.*

Se in un caso fortuito, il depositario non potendo salvare le due cose ha preferito la sua, lasciando perire quella che gli era stata depositata, non risponderà della perdita. E molto più, se ha salvata la cosa depositata sacrificando la sua, dev' essere indennizzato (articolo 1947 del Codice civile).

SU L'ARTICOLO 1927.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 5, ff. *de obligationibus et actionibus*; LL. 20 e 32, ff. *depositi.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1927 del Codice civile è uniforme all'articolo 1799 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1091 e 1864 delle Leggi civili.

Art. 1928. La disposizione del precedente articolo deve applicarsi con maggior rigore; 1.° quan-

do il depositario *siasi egli stesso offerto* a ricevere il deposito ; 2.° quando *abbia stipulato un salario* per la custodia del deposito ; 3.° quando il deposito siasi fatto unicamente *per l'interesse del depositario*; 4.° quando siasi convenuto espressamente che il depositario sia tenuto per qualunque colpa.

Siasi egli stesso offerto — Imperciocchè con tale offerta ha potuto impedire che il deposito si fosse affidato ad una persona che ne avesse avuto maggior cura.

Abbia stipulato un salario — In questo caso, essendo pagato il depositario per prestare le sue cure nel custodire la cosa, e non facendo ciò a titolo gratuito, è tenuto di rigorosamente adempiere le sue obbligazioni.

Per l' interesse del depositario — Per esempio, se essendo in punto di fare un viaggio, vi offro di depositare i miei libri presso di voi, perchè mi avete dimostrato che durante la mia assenza vi possooo essere utili : ciò non costituisce un prestito perchè potrei sempre reclamarli (articolo 1944 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1928.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §§. 6, 8 e 35, ff. *depositi*; L. 23, in prin. ff. *de diversis regulis juris*; L. 4, 16 *de rebus creditis*; L. 5, §. 2, ff. *commodati*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1928 del Codice civile è uniforme all' articolo 0800 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1091 e 1256 delle Leggi civili.

Art. 1929. Il depositario non è tenuto in verun caso per gli accidenti prodotti da una forza irresistibile, eccetto che quando sia stato costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

Questo forma un' applicazione del principio generale stabilito dall' articolo 1302, e che è comune a tutti i debitori di cose determinate.

SU L' ARTICOLO 1929.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 20, ff. *depositi*; L. 1, Cod. eod. tit. L. 13, ff. *de diversis regulis juris*; argomento dalla L. 15, §. 3, ff. *de rei vindicatione*; L. 12, §. ultimo; L. 14, §. 1, ff. *depositi*; L. 7, §. 15, ff. *de pactis*; L. 29, ff. *mandati*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1929 del Codice civile è uniforme all' articolo 1801 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1093, 1101, 1102, 1806 e 1808 delle Leggi civili.

Art. 1930. *Non può servirsi* della cosa depositata senza l' espresso o *presunto* permesso del deponente.

Non può servirsi — La cosa non è nelle mani del depositario, come se fosse presso di lui, ella vi si trova come se fosse nelle mani del deponente; imperciocchè si considera che il depositario ha soltanto prestato il luogo per conservarla. L' usare della cosa, senza permesso è violare la fede dovuta al deposito; in qualche modo è commettere un furto. Quindi in tal caso il depositario sarebbe tenuto ne' danni ed interessi.

Presunto — Per esempio, se ho depositato un cavallo presso di un amico molto amante della equitazione, facilmente può presumersi che gli ho dato il permesso di servirsene.

SU L' ARTICOLO 1930.

LEGGI ROMANE.

Vedi le instit. lib. 4, tit. 1, §. 6; L. 15, §. 1; L. 29, ff. *depositi*; L. 3, Cod. eod. tit.; L. 76, ff. *de furtis*.

L' articolo 1930 del Codice civile è uniforme all' articolo 1802 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1753 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 1931. Non può fare *verun tentativo per iscoprire* le cose depositate, quando gli sono state affidate in una cassa chiusa o in un involto sigillato.

Per iscoprire — Egli deve rispettare la intenzione del deponente che ha voluto nascondere le cose depositategli. Se l' azzardo, e lo stesso deponente gli fan conoscere cosa sono gli oggetti, deve serbare il silenzio, e non scovrirlo ad altri.

SU L' ARTICOLO 1931.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1931 del Codice civile è uniforme all' articolo 1803 delle Leggi civili.

Art. 1932. Il depositario deve restituire *l'identica cosa* che ha ricevuto.

In conseguenza il deposito del danaro deve restituirsi *nelle medesime specie* in cui fu fatto tanto nel caso di aumento, che in quello di diminuzione del loro valore.

L' identica cosa — Deve restituire identicamente la cosa, *in individuo*, poichè ha dovuta custodirla fedelmente senza poterla toccare, nè cambiare con un' altra.

Nelle medesime specie — Per esempio, se ha ricevuto trecento franchi in dieci pezzi di venti franchi, e venti pezzi di cinque franchi, deve restituire le stesse monete. Il deponente deve aver cura di far comprovare, quali sono le specie con un notamento firmato dal depositario; imperciocchè non potrebbe essere ammesso a provarlo col mezzo di testimoni, se non nel caso in cui la legge lo permette; in contrario, sarebbe obbligato stare alla buona fede del depositario.

SU L' ARTICOLO 1932.

LEGGI ROMANE.

Vedi le instit. lib. 3, tit. 15, §. 3; L. 1, §. 5, ff. *de obligationibus et actionibus*; L. 17, §. 1, ff. *depositi.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1932 del Codice civile è uniforme all' articolo 1804 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1247, 1787, 1805 e 2142 delle Leggi civili.

Art. 1933. Il depositario non è tenuto a restituir la cosa depositata altrimenti che *nello stato in cui si ritrova* nel tempo della restituzione. I deterioramenti avvenuti senza sua colpa sono a carico del deponente.

Nello stato in cui si trova — Imperciocchè non avendo mai la cosa cessato di appartenere al deponente, è sempre rimasta a suo rischio e pericolo. Il depositario è soltanto risponsabile de' deterioramenti avvenuti per sua colpa, secondo il modo col quale egli n' è risponsabile. Se avesse abusato del deposito per distornare o dissipare la cosa affidata, potrebbe esser punito colla prigionia di due mesi a due anni e con un ammenda, in conformità dell' articolo 408 del Codice penale.

SU L' ARTICOLO 1933.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1933 del Codice civile è uniforme all' articolo 1805 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1198 e 1256 delle Leggi civili.
2. Un biglietto di deposito emesso da un terzo sotto le antiche leggi, ed a favore di uno de' contendenti in giudizio, riconosciuto dal depositario, non può essere ritardato nella sua esecuzione per la eccezione non provata di essere stato fittizio, ancorchè si esibisca un controbiglietto della parte per conto di cui si sia fatto il deposito; perchè in faccia al magistrato, al pubblico ed alla parte interessata, colui che emette un biglietto contrae tutti gli obblighi del depositario; e la circo-

ttanza di esservi un contro biglietto può dar luogo ad una contesa tra il depositario che emise il biglietto di deposito, e la parte che sottoscrisse il controbiglietto, non mai tra il depositario ed il terzo che non poteva nè giovarsi o restare leso da ciò che era passato tra loro, senza sua scienza, o consenso.

(C. A. A. 18 settembre 1815; *Razzi* c. *D' Arcangelo*; C. 1 125).

Art. 1934. Il depositario a cui la cosa depositata sia stata tolta da una forza irresistibile, e che abbia in vece di quella ricevuto danaro, o altra cosa, è obbligato a restituire ciò che ha avuto in cambio.

Per esempio: se ho depositato un cavallo presso di voi e questi è morto, mi dovete restituire la pelle, gli ornamenti, ed in generale tutto l' equipaggio col quale ve lo aveva affidato. Se vi ho depositato delle granaglie, e che in tempo di carestia siete stato obbligato dalla forza pubblica a venderle, dovete restituirmi il prezzo ritratto. *Quod ex re mea superest, meum est.*

SU L' ARTICOLO 1934.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 21, ff.° *depositi.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1934 del Codice civile è uniforme all' articolo 1806 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1257 e 1801 delle Leggi civili.

Art. 1935. L' erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava di essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere *la sua azione contro il compratore* nel caso che non gli sia stato pagato.

La sua azione contra il compratore — Il deponente non potrebbe rivendicare le cose contra il terzo detentore, poichè in fatto di mobili il possesso vale per titolo (articolo 2279 del Codice civile). *Melior est causa possidentis.*

Sembra benanche giusto di applicare ancora questo principio allorchè lo stesso depositario ha venduta la cosa, quantunque avesse commesso un furto, poichè il deponente deve rimproverare a se stesso di averlo scelto per la custodia del suo deposito.

SU L' ARTICOLO 1935.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 47; LL. 2, 3 e 4, ff. *depositi*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1935 del Codice civile è uniforme all' articolo 1807 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 645, 1334 e 1444 delle Leggi civili.

Art. 1936. Se la cosa depositata abbia prodotto frutti i quali siano stati raccolti dal depositario, è questi tenuto a restituirli. Non deve *verun interesse del danaro* depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora per la non fatta restituzione.

Verun interesse del danaro — Poichè ha dovuto custodire fedelmente il denaro depositato senza toccarlo, e per conseguenza senza fargli produrre alcun interesse.

SU L'ARTICOLO 1936.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §§. 93 e 94, L. 45, §. 1, ff. *depositi*; L. 38, §. 10, ff. *de usuris*; L. 2, Cod. *depositi*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1936 del Codice civile è uniforme all' articolo 1808 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1093, 1107, 1789, 1801, 1868 e 1951 delle Leggi civili.

Art. 1937. Il depositario non deve restituire la cosa depositata se non a colui che gliel' ha affidata,

o a colui *in nome del quale si è fatto il deposito*, o alla persona indicata per riceverlo.

In nome del quale si è fatto il deposito — Quindi, allorchè Paolo fa in mio nome un deposito presso di voi, non dovrete restituirlo a Paolo ma soltanto a me, a meno chè Paolo non avesse la facoltà di ritirarlo in mio nome.

SU L' ARTICOLO 1937.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 44; L. 11, ff. *depositi.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1937 del Codice civile è uniforme all' articolo 1809 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1192, 1794 e 1810 delle Leggi civili.
2. Il depositario di un foglio di convenzione firmato dalle parti per dar termine alla lite, è tenuto a restituirlo ad ambe le parti, anche col suo arresto personale.
(C. C. N. 18 dicembre 1809; *Gennese c. Bellobono*).

Art. 1938. Non può pretendere che il deponente *provi essere egli il proprietario* della cosa depositata.

Ciò non ostante, se scopra che la cosa sia stata rubata, e chi ne sia il vero padrone, deve denunciare al medesimo il deposito fatto presso di se, intimandogli di reclamarlo in un determinato e congruo termine. Se quegli cui si è fatta la denunzia è negligente nel reclamare il deposito, il depositario *è validamente liberato* consegnando il deposito a quello da cui l' ha ricevuto.

Provi esser egli il proprietario — Solo perchè ha fatto il deposito, il depositario deve restituirgli la cosa. Prima di

riceverla poteva esigere la pruova della proprietà, per timore di divenir proprietario di una cosa rubata.

È validamente liberato — Imperciocchè ha dovuto credere che le sue supposizioni erano false, poichè il proprietario che ha avvertito, non ha curato di dimandare al giudice la cosa rubata.

SU L' ARTICOLO 1938.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 1, ff. *depositi*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1938 del Codice civile è uniforme all' articolo 1810 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1794 delle Leggi civili.

Art. 1939. In caso di morte naturale o civile del deponente, la cosa depositata non può restituirsi se non al suo erede.

Se vi siano più eredi, deve restituirsi a ciascuno di essi *la sua porzione*.

Se la cosa *non è divisibile*, gli eredi devono fra loro accordarsi sul modo di riceverla.

La sua porzione — Per esempio se è una somma di denaro si potrà restituire separatamente a ciascun erede la sua porzione.

Non è divisibile — Per esempio, se è un cavallo, un quadro, un orologio etc., è chiaro che non si potrà restituire a ciascun erede la sua parte del deposito.

SU L' ARTICOLO 1939.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 76; LL. 14 e 31 in princ. ff. *depositi*; L. ultima, Cod. eod. tit.

L'articolo 1939 del Codice civile è uniforme all'articolo 1811 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1173, 1177 e 1516 delle Leggi civili.

Art. 1940. Se il deponente *abbia cangiato di stato*; per esempio, se la donna che nel tempo del deposito fatto era libera, siasi in seguito maritata e si ritrovi sotto la podestà del marito; se il maggiore che ha fatto il deposito sia stato interdetto: in tutti questi ed altri simili casi, il deposito non può restituirsi se non a quello che ha l'amministrazione delle ragioni e de' beni del deponente.

Abbia cangiato di stato — Perchè il deponente essendo divenuto incapace di amministrare i suoi beni; non può validamente ricevere il deposito che gli appartiene. Ma se la donna aveva l'amministrazione de' suoi beni; per esempio, se era separata di beni (articolo 1536 del Codice civile), o se la cosa depositata era parafernale (articolo 1576 eod.), se le potrà restituire il deposito, poichè non può essere che una cosa mobiliare (articolo 1918 Cod.), e per conseguente la donna ricevendola non fa che un atto di amministrazione.

SU L' ARTICOLO 1940.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1940 del Codice civile è uniforme all' articolo 1812 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 206 e 436 delle Leggi civili.

Art. 1941. Se il deposito sia stato fatto da un tutore, da un marito o da un amministratore, in una di tali qualità, non può restituirsi se non alla persona rappresentata da questo tutore, marito o amministratore, se la loro gestione o amministrazione sia finita.

SU L'ARTICOLO 1941.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1941 del Codice civile è uniforme all' articolo 1813 delle Leggi civili.

Art. 1942. Se nel contratto di deposito si sia indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto a trasportarvi la cosa depositata. Se vi occorrono spese per lo trasporto, son queste *a carico del deponente*.

A carico del deponente — Imperciocchè il depositario si è incaricato del deposito per rendere un servizio al deponente; quindi la equità vuole che non risenta alcuna spesa, e che il servizio che ha renduto, non gli rechi pregiudizio: *officium suum nemini debet esse damnosum.*

SU L'ARTICOLO 1942.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, ff. *depositi.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1942 del Codice civile è uniforme all' articolo 1814 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1200 delle Leggi civili.

Art. 1943. Se il contratto non indica il luogo della restituzione, questa dee farsi *nello stesso luogo del deposito.*

Nello stesso luogo del deposito — Vale a dire, il luogo in cui si trova la cosa depositata, quando anche fosse più lontano di quello in cui il deposito è stato fatto.

SU L' ARTICOLO 1943.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 12, §. 1, ff. *depositi*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1943 del Codice civile è uniforme all' articolo 1815 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1200 delle Leggi civili.

Art. 1944. Il deposito deve restituirsi al deponente *appena che lo avrà domandato*, ancorchè si fosse fissato nel contratto un termine per la restituzione; purchè non esista presso il depositario *un decreto di sequestro* o un atto di opposizione, acciocchè la cosa depositata non venga restituita o traslocata.

* *Appena che lo avrà domandato* — Avvi in questo caso una gran differenza fra il deposito ed il prestito (articolo 1888 del Codice civile); essa dipende da chè il depositario non avendo la cosa che per custodirla, non ha il diritto di usarne: quindi non ha alcun interesse di ritenerla, allorchè il deponente la reclama, ed anche nel caso in cui si fosse stabilito un termine con l' atto di deposito; imperciocchè questo termine non può essere valutato a suo favore, non ritirando alcun vantaggio dalla cosa depositata.

Un decreto di sequestro — Abbiamo spiegato ciò che debba intendersi sotto questa espressione.

SU L' ARTICOLO 1944.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 45, ff. *depositi*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1944 del Codice civile è uniforme all' articolo 1816 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1093, 1139 e 1832 delle Leggi civili.

Art. 1945. Il depositario infedele *non è ammesso* al benefizio della cessione.

Non è ammesso — Per esempio, se una persona pubblica cui siasi depositato del denaro (articolo 2060 n.° 3 del Codice civile), per sfuggire l' arresto personale, volesse far cessione di beni (articoli 1265 e seguenti cod.), non potrebbe esservi ammesso.

SU L' ARTICOLO 1945.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1945 del Codice civile è uniforme all' articolo 1817 delle Leggi civili.

Art. 1946. Qualunque obbligo del depositario si estingue, quando venga a scoprire ed a provare essere egli stesso il proprietario della cosa depositata.

SU L' ARTICOLO 1946.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1946 del Codice civile è uniforme all' articolo 1818 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1254 e seguenti delle Leggi civili.

SEZIONE IV.

Degli obblighi del deponente.

Art. 1947. Il deponente è obbligato di rimborsare al depositario le spese fatte per conservare la cosa depositata, e di *farlo indenne di tutte le perdite* che il deposito può avergli cagionate.

Farlo indenne di tutte le perdite — Sempre seguendo il principio : *officium suum nemini debet esse damnosum.* Per esempio, se è stata depositata presso un possessore di bestiami una vacca malata, e questa avesse comunicata la malattia agli

animali del depositario ; ovvero, se in un avvenimento straordinario, il depositario per salvare gli oggetti depositati avesse perduti i suoi.

L' azione del depositario che nasce sempre *ex post facto*, in dritto romano chiamavasi *actio contraria*.

SU L' ARTICOLO 1947.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 8 e 23, ff. *depositi*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1947 del Codice civile è uniforme all' articolo 1819 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1090, 1335, 1762 e 1971 n.° 3 delle Leggi civili.

Art. 1948. Il depositario può ritenere il deposito sino all' intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto *per causa del deposito stesso*.

Per causa del deposito — Questo privilegio gli è accordato fino a che tiene gli oggetti depositati ; ma se gli avesse restituiti senza farsi soddisfare, gli rimarrebbe il credito, ma perderebbe il privilegio.

Fa mestieri però osservare, che se gli fosse dovuta qualche cosa dal deponente per ragione estranea al deposito, non potrebbe ritenere gli oggetti depositati per esserne soddisfatto.

SU L' ARTICOLO 1948.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1948 del Codice civile è uniforme all' articolo 1820 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1329, 1943 e 1952 delle Leggi civili.

SEZIONE V.

Del deposito necessario.

Art. 1949. Il deposito necessario è quello che si è dovuto fare per qualche accidente, come per un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio, o altro avvenimento non preveduto.

Questo contratto chiamasi ancora deposito infelice, *depositum miserabile*, poichè ha luogo per un tristo avvenimento.

SU L' ARTICOLO 1949.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §§. 1 e 2, ff. *depositi*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1949 del Codice civile è uniforme all' articolo 1821 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 1934 delle Leggi civili.

Art. 1950. Per lo deposito necessario *può essere ammessa la pruova testimoniale*, quando anche si trattasse d' una somma maggiore di cento cinquanta franchi.

Può essere ammessa la pruova testimoniale — All' articolo 1348 del Codice civile ne abbiamo data la ragione. In tal rincontro al primo che si rinviene si affidano gli oggetti che si vogliano salvare, ed è impossibile stabilire una pruova scritta di questo deposito. Ma se l' accidente si nega, per essere permessa la pruova testimoniale, fa d' uopo che la parte che dimanda la pruova del deposito necessario, provi benanche l' avvenimento: *Onus probandi incumbit actori*.

SU L' ARTICOLO 1950.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1950 del Codice civile corrisponde all' articolo 1822 delle Leggi civili, così conceputo:

» Pel deposito necessario può essere ammessa la pruova testimoniale » quando anche si trattasse di una somma maggiore di cinquanta ducati ».

Vedi gli articoli 1302 e 1934 delle Leggi civili.

Art. 1951. Nel rimanente il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole precedentemente enunciate.

Nel deposito necessario il depositario è tenuto con maggior severità alla restituzione degli oggetti sequestrati; e può essere benanche astretto coll' arresto personale (articolo 2060 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1951.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1951 del Codice civile è uniforme all' articolo 1823 delle Leggi civili.

Art. 1952. Gli osti e gli albergatori son tenuti, come depositarj, per le robe introdotte ne' loro alberghi dal viandante che vi alloggia: il deposito di tali robe deve *risguardarsi come un deposito necessario.*

Dee risguardarsi come un deposito necessario — Quindi gli albergatori potrebbero essere astretti coll' arresto personale alla restituzione degli oggetti introdotti ne' loro alberghi. Quindi il viaggiatore potrebbe provare con testimoni che ha introdotto nell' albergo gli effetti che reclama: nondimeno i tribunali dovrebbero approfondare le circostanze del fatto, la natura degli oggetti reclamati, la qualità di colui che li domanda, e la fede che merita (articolo 1348 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1952.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, in prin. §§. 1 e 2; L. 3, §. 3; L. 5, §. 1, ff. *nautae, caupones, stabularii.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1952 del Codice civile è uniforme all' articolo 1824 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1628, 1806, 1934, 1971 n.° 5 e 2065 delle Leggi civili.

Art. 1953. Son essi tenuti per lo furto o per lo danno arrecato alle robe del viandante, tanto se il furto sia stato commesso, o il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone proposte alla direzione degli alberghi, quanto dagli estranei che vanno e vengono in essi.

SU L' ARTICOLO 1953.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 8; LL. 2 e 3, §. 3; L. 5, §. 1, ff. *nautae, caupones, stabularii*, L. 1, in prin. e §. 6, ff. *furti adversus nautae, caupones, stabularios.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1953 del Codice civile è uniforme all' articolo 1825 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1338 delle Leggi civili.

Art. 1954. Non son tenuti pe' furti commessi a forza armata o altra forza irresistibile.

SU L' ARTICOLO 1954.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, §. 1, ff. *nautae, caupones, stabularii*; L. 23 in fin., ff. *de diversis regulis juris.*

L'articolo 1954 del Codice civile è uniforme all' articolo 1826 delle Leggi civili.

CAPITOLO III.

Del sequestro.

La parola sequestro significa benanche la persona stessa alla quale si è affidato l'oggetto litigioso.

SEZIONE PRIMA.

Delle diverse specie di sequestro.

Art. 1955. Il sequestro è o *convenzionale*, o *giudiziario*.

Convenzionale — Allorchè le parti fanno il deposito volontariamente, e senza che fosse stato ordinato dal giudice.
Giudiziario — Allorchè è stato ordinato dal giudice.

SU L' ARTICOLO 1955.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1955 del Codice civile è uniforme all' articolo 1827 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Del sequestro convenzionale.

Art. 1956. Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da una, o più persone presso un terzo, il quale si obbliga a restituirla, terminata la controversia, a quello cui sarà dichiarato che debba appartenere.

Il Codice dice *da una o più persone*, questo è un errore di compilazione. Il sequestro dev' essere almeno fatto da due persone : se una sola persona depositasse un oggetto litigioso di cui è in possesso, non vi sarebbe che un semplice deposito e il deponente potrebbe sempre dimandare la cosa, a differenza di ciò che ha luogo nel sequestro (articolo 1940 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1956.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 6 e 17, ff. *depositi*; L. 110, ff. *de verborum significatione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1956 del Codice civile è uniforme all' articolo 1828 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1934 delle Leggi civili.

Art. 1957. Il sequestro può non esser gratuito.

SU L' ARTICOLO 1957.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1957 del Codice civile è uniforme all' articolo 1829 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1789 delle Leggi civili.

Art. 1958. Quando è gratuito, è sottoposto *alle regole del deposito* propriamente detto, salve le differenze appresso indicate.

Alle regole del deposito — Ma allorchè il sequestro non è gratuito, in tal caso, colui al quale la cosa si è affidata, ricevendo una mercede per conservare la cosa, è tenuto con maggior rigore del semplice depositario.

SU L' ARTICOLO 1958.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1958 del Codice civile è uniforme all' articolo 1830 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1791 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 1959. Il sequestro può aver per oggetto non solamente i beni mobili, *ma ancora gl' immobili*.

Ma ancora gl' immobili — Perchè potendo elevarsi delle quistioni sul possesso o su la proprietà di un fondo, può esser utile ad affidarlo ad un terzo finchè non sia finita la contestazione.

SU L' ARTICOLO 1959.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1959 del Codice civile è uniforme all' articolo 1831 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1790 delle Leggi civili.

Art. 1960. Il depositario incaricato del sequestro non può esser liberato, prima che sia terminata la controversia, se non *mediante il consenso di tutte le parti* interessate, o per una causa giudicata legittima.

Mediante il consenso di tutte le parti — Nel deposito semplice, il depositario avendo da un solo ricevuta la cosa, deve restituirla allorchè la reclama (articolo, 1944 del Codice civile). Ma siccome nel sequestro la tiene per volontà di tutte le parti, non deve restituirla se non quando è finita la quistione, o allorchè tutte le parti consentono a ritirare la cosa.

SU L' ARTICOLO 1960

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, §. 2, ff. *depositi.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1960 del Codice civile è uniforme all' articolo 1832 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1816 delle Leggi civili.

SEZIONE TERZA.

Del sequestro o sia deposito giudiziario.

Art. 1961. Il giudice può ordinare il sequestro
1.° De' mobili presi ad un debitore;
2.° D' un immobile o d' una cosa mobile la di cui proprietà o il cui possesso sia conteso fra due o più persone;
3.° Delle cose che un debitore *offre per la sua liberazione.*

Offre per la sua liberazione — Abbiamo precedentemente veduto che se è dovuta una somma di denaro, il debitore può liberarsi depositandola nella cassa de' depositi, e che non ha bisogno di esservi autorizzato (articolo 1259 del Codice civile). Se è un corpo determinato, dopo aver citato il creditore a riceverlo, può far ordinare il sequestro (articolo 1264 eod.).

SU L' ARTICOLO 1961.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1961 del Codice civile è uniforme all' articolo 1833 delle Leggi civili.

1. Vedi l'articolo 527 delle Leggi civili; e gli articoli 677, 686, 693, 694, 766, 904, 906 e 913 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Non può ordinarsi sequestro presso terza persona d'un fondo qualunque, nè astringersi il preteso debitore a dar cauzione, se non consta evidentemente del diritto dell' attore.

(C. A. C. 17 marzo 1813; *Real Tesoro* c. *fratelli Antonini*; C. 2, 166).

3. In un giudizio intentato per rescissione di donazione, per sopravvegnenza di figli, o di nullità di una transazione per motivi di rito, non possono i giudici ordinare il sequestro presso un terzo, di tutti i beni, ancorchè il donatario abbia in tempo non sospetto fatte molte alienazioni, potendosi solamente proibire intanto ogni alienazione pendente il giudizio; perchè per l'articolo 551, Codice di procedura, ogni sequestro debbe essere poggiato ad un titolo che abbia parata esecuzione, e nel caso in esame questo titolo è a pro del donatario, non già di colui che chiede la rescissione della donazione; perchè pria di esser decisa o la rescissione della donazione o la nullità della transazione che n' è seguita, il diritto del donante è incerto, e la provvisionale debbasi al titolo ed al possesso; perchè le donazioni fatte in frode del donante, non possono produrre l'effetto di spogliare il donatario del legittimo possesso in cui si trova, poichè per la sicurezza de' diritti delle parti basta il divieto di alienare pendente il giudizio.

(C. A. A. 1 febbraro 1816; *Mattei* c. *Mattei*; C. 2, 166).

Art. 1962. *La destinazione di un depositario* giudiziale produce fra il sequestrante ed il depositario stesso vicendevoli obbligazioni. Il depositario deve usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di buon padre di famiglia.

Deve esibirle, sia per soddisfare il sequestrante con la vendita, sia per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di rivocazione del sequestro.

L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario *il salario stabilito* dalla legge.

La destinazione di un depositario — Allorchè il creditore ha fatto sequestrare i mobili del suo debitore, per assicurarsi del pagamento del suo credito, il debitor sequestrato deve esibire un custode solvibile; in caso diverso l'usciere de-

ve elegerne uno onde impedire che gli effetti possano sottrarsi (articolo 597 del Codice di procedura).

Il salario stabilito — Questo salario è dovuto di pieno dritto e senza convenzione (articolo 34 della tariffa).

SU L' ARTICOLO 1962.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1962 del Codice civile è uniforme all' articolo 1834 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1091 e 1934 delle Leggi civili; e gli articoli 640 e 693 delle Leggi della procedura ne' giudizj civili.

2. La disposizione dell' articolo 552 del Codice di procedura, che prescrive la liquidazione della somma dovuta nell' ordinarsi l' arresto personale, è applicabile ai soli debitori, non già ai depositari giudiziari, ancorchè questi abbiano ricevuto in deposito generi, derrate o altri oggetti fungibili, essendo essi obbligati ad esibire in specie gli oggetti certi depositati.

Quindi l' arresto eseguito contra un depositario giudiziario moroso, non può esser dichiarato nullo per la ragione che non sia preceduta la liquidazione.

(C. A. A. 21 luglio 1813; *Cacchione* c. *Gualtieri*; C. 1, 45).

3. Il consegnatario giudiziario presso cui sono messi in deposito per esecuzione di giudicati i beni del debitore, avendo ricevuto il deposito dalle mani del giudice coll' obbligo di doverlo esibire ad ogni ordine, non ha il diritto di proporre la menoma eccezione, allorchè è chiamato alla esibizione degli oggetti medesimi : quindi gli è vietato dalla legge d' opporsi; e molto meno è abilitato a proporre appellazione contra la sentenza del tribunale che ordina la esibizione.

(S. C. G. N. 7 dicembre 1819; *Monte di S. Giuseppe vestire i nudi* c. *Belvedere e Gioja*).

Art. 1963. Il sequestro giudiziario viene affidato o ad una persona su cui le parti interessate sieno tra loro convenute, o ad una persona nominata *ex officio* dal giudice.

Nell' uno e nell' altro caso quegli, a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

Il depositario sia convenzionale, sia giudiziario è soggetto all' arresto personale per la restituzione degli oggetti affidatigli in custodia (articolo 2060 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1963.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1963 del Codice civile è uniforme all' articolo 1835 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 1828 delle Leggi civili; e l' articolo 686 delle Leggi della procedura ne' giudizj civili.

2. Non si può ordinare il sequestro presso terza persona di quel fondo per lo quale, comecchè dedotto in giudizio, una delle parti abbia per se il titolo ed il possesso giudiziale.
(C. A. A. 18 settembre 1818; *Melchiorre* c. *Ciavolick*; C. 3, 412).

3. Allorchè il titolo ed il possesso, per un fondo conteso tra le parti, siano dubbiosi ed oscuri e con egual diritto contraddetti, si può ordinare il sequestro presso terza persona.
(C. A. A. 25 settembre 1818; *Viti* c. *Incordati*; C. 3, 415).

TITOLO XII.

DE' CONTRATTI ALEATORI.

Art. 1964. Il contratto *aleatorio* è una convenzione reciproca i cui effetti, relativamente al guadagno ed alla perdita, sia per tutti i contraenti; *sia per uno o più di essi*, dipendono da un avvenimento incerto.

Tali sono,
Il contratto di assicurazione,
Il prestito a tutto rischio,
Il giuoco o la scommessa,
Il contratto vitalizio.

I due primi sono regolati dalle leggi marittime.

Aleatorio — All' articolo 1104 del Codice civile vedete la derivazione di questa parola.

Ne' contratti aleatori l' utile o la perdita delle parti dipende da un avvenimento incerto al quale si sono suggettate, nè vi è mai luogo a rescissione per motivo di lesione.

Sia per uno, o *per più di essi* — Può avvenire che in qualche contratto aleatorio, il rischio stia per una sola delle parti, secondocchè il contratto è formato; ma siccome per definirlo, si considera il contratto nel momento della sua formazione, e che in questo momento nel contratto aleatorio il rischio stà per tutte le parti contraenti; ne segue che la definizione dell' articolo in esame sia meno esatta di quella data dall' articolo 1104, il quale suppone che il rischio di guadagnare o di perdere stia *per ciascuna delle parti*.

Il contratto di assicurazione — È quello col quale una delle parti, mediante un prezzo convenuto risponde del rischio per i casi fortuiti ai quali trovasi esposta la cosa altrui (articolo 350 del Codice di commercio).

Il prestito a tutto rischio — Che chiamasi ancora *prestito a rischio*; è quello che si fa per oggetti componenti una spedizione marittima, con la condizione che se gli oggetti periscono, la somma prestata non sarà restituita; e che se non periscono il creditore riceverà non solo la somma prestata, ma benanche un utile convenzionale. Tale utile siccome ognun vede può eccedere l' interesse fissato dalla legge (articolo 311 del Codice di commercio).

SU L' ARTICOLO 1964.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1964 del Codice civile corrisponde all' articolo 1836 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il contratto aleatorio è una convenzione reciproca, i cui effetti » relativamente al guadagno ed alla perdita, sia per tutti i contraenti; » sia per uno o per più di essi, dipendono da un avvenimento incerto ».

» Tali sono, »
» il contratto di assicurazione, »
» il prestito a tutto rischio, »
» il giuoco e la scommessa, »
» il contratto vitalizio, »

» I due primi sono regolati dalle leggi d' eccezione per gli affari di » commercio ».

Vedi l' articolo 1058 delle Leggi civili.

CAPITOLO PRIMO.

Del giuoco e della scommessa.

Il giuoco è la convenzione fatta dalle parti che quella che perderà pagherà all' altra una determinata cosa. La *scommessa* è la convenzione colla quale due persone che pretendono che una cosa sia o non sia; che tale avvenimento succeda o non succeda, stipulano che colui il quale non avrà ragione pagherà all' altra una cosa determinata.

Art. 1965. La legge non accorda *azione veruna* per un debito di giuoco, o pel pagamento di una scommessa.

Azione veruna — Quando anche il debitore per causa di gioco o di scommessa avesse sottoscritte obbligazioni, potrebbe dispensarsi di adempierle; ma spetterebbe a lui provare la causa illecita; imperciocchè non essendo necessario esprimere la causale della obbligazione (articolo 1132 del Codice civile) si suppone sempre giusta.

SU L' ARTICOLO 1965.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, Cod. *de aleatoribus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1965 del Codice civile è uniforme all'articolo 1837 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1839 delle Leggi civili.

Art. 1966. I giuochi proprj ad esercitare al maneggio dell' armi, le corse a piedi o a cavallo, quelle de' carri, il giuoco della palla, ed altri di tal natura che contribuiscono alla destrezza ed al-

l'esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione.

Nondimeno il tribunale potrà rigettar la domanda, qualora la somma *gli sembri eccessiva*.

Gli sembri eccessiva — Perchè in tal caso il fatto stesso dimostra evidentemente che le parti han voluto cercare nel giuoco un principio di utile anzicchè un gradevole esercizio: in tal caso il contratto rientra nel numero di quelli pe' quali la legge non accorda veruna azione: ed allora i giudici debbono rigettare e non ridurre la domanda.

SU L' ARTICOLO 1966.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, §. 1, ff. *de aleatoribus*; LL. 1 e 3, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1966 del Codice civile è uniforme all' articolo 1838 delle Leggi civili.

Art. 1967. Il perdente *non potrà in verun caso ripetere* quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato dolo, soverchieria, o truffa.

Ripetere — Parlando delle obbligazioni naturali abbiamo sviluppato questo principio (articolo 1235 del Codice civile). I due giocatori sono in colpa, e siccome sono in una egual condizione, dev' esser preferito colui che possiede. *In pari causa, melior est conditio possidentis.* Ed è perciò che il giocatore il quale ha perduto, non può essere obbligato a pagare: che il giocatore il quale ha guadagnato non può essere obbligato a restituire.

SU L' ARTICOLO 1967.

LEGGI ROMANE.

È contrario alla L. 1, in prin. Cod. *de aleatoribus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1967 del Codice civile è uniforme all' articolo 1839 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1188 delle Leggi civili

CAPITOLO II.

Del contratto vitalizio.

Il contratto vitalizio, è un *contratto col quale una parte si obbliga gratuitamente o a titolo oneroso di pagare una rendita annuale durante la vita di uno o più individui designati nel contratto.*

SEZIONE PRIMA.

Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio.

Art. 1968. La rendita vitalizia può esser costituita a titolo oneroso, per mezzo di una somma di danaro, o per una cosa mobile valutata, *o per un immobile.*

Per un immobile — Per esempio, se mi cedete una casa che vi appartiene, e per prezzo di essa mi obbligo pagarvi durante la vostra vita un' annua rendita di mille franchi.

SU L' ARTICOLO 1968.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1968 del Codice civile è uniforme all' articolo 1840 delle Leggi civili.

1. Vedi gli articoli 738, 1782, 1840, 1848, e 2183 delle Leggi civili.

2. I vitalizi che gravitano su i beni feudali, e la legittima su i beni burgensatici, essendo azioni ipotecarie debbono essere iscritti tanto su i primi che su i secondi.

Se un vitaliziante, che doveva percepire in capitale 15 annate si è inscritto per dieci, conserva i suoi diritti ipotecari in faccia ai terzi per la somma iscritta; nè può giovargli alcun equipollente. La quantità del credito da esprimersi è una delle formalità essenziali diretta alla pubblicità delle ipoteche, e perciò la iscrizione per quantità minore pregiudica gl' iscriventi, per la ragione appunto di non doversi tendere inganno agli altri contraenti collo stesso debitore; ed in caso di spropria forzata il creditore iscritto debbe essere considerato per la sola quantità da lui iscritta.

I vitalizi compensativi in parte di vita milizia ed in parte di legittima sono divisibili per rata su tutti i feudi e gli altri beni burgensatici.

La diminuzione dell' ex-feudo, produce una minorazione proporzionale del vitalizio.

Il credito vitalizio nascente dalla rinunzia per la professione religiosa, abbenchè derivante da paraggio, e per conseguente avrebbe avuto bisogno della iscrizione; pure lo stato de' religiosi e delle religiose, e le conseguenze che dal di loro stato derivano non essendo entrate nel quadro delle materie trattate nel Codice civile, può sostenersi di esser rimaste sotto l' impero delle antiche leggi, e perciò il vitalizio delle monache professe portante ipoteca su i beni rinunziati, ha potuto non esser colpito dalla necessità della iscrizione prescritta dallo stesso Codice.

(S. C. G. N. 17 agosto 1819; *Consa* c. *Lombardi*).

Art. 1969. Può altresì esser costituita a titolo semplicemente gratuito, per donazione tra vivi o per testamento; deve in tal caso esser rivestita *delle forme prescritte* dalla legge.

Delle forme prescritte — Il contratto di vitalizio non è solenne, può esser fatto per atto autentico, e sotto firma privata; ma allorchè è gratuito, è una vera donazione, che bisogna fare con atto innanzi notaro, con le formalità volute dalla legge per questi atti.

SU L' ARTICOLO 1969.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1969 del Codice civile è uniforme all' articolo 1841 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 855, 892, 1845 e 1853 delle Leggi civili.

Art. 1970. Nel caso dell' articolo precedente, la rendita vitalizia *è soggetta a riduzione*, se ecceda la quota di cui è permesso di disporre: è nulla, se sia fatta a favore *di persona incapace* di ricevere.

È soggetta a riduzione — Questo è il caso di applicare l'articolo 917 del Codice civile. Se gli eredi pretendono che la rendita vitalizia ecceda la quota disponibile, potranno redimerla, purchè paghino a colui che ha diritto alla rendita una summa eguale alla quota disponibile: in difetto saranno obbligati continuare la corrisponsione della rendita.

Di persona incapace — I figli naturali, i medici (articolo 908 e 909 del Codice civile), il morto civilmente; a meno che la rendita non potesse considerarsi come alimentaria.

SU L'ARTICOLO 1970.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1970 del Codice civile è uniforme all' articolo 1842 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 646, 823, 829, 837 e 1854 delle Leggi civili.

Art. 1971. La rendita vitalizia può costituirsi, sia sulla vita di colui che somministra il danaro, sia *sulla vita di un terzo* che non ha diritto alla rendita.

Sulla vita di un terzo — Per esempio, mi obbligo pagarvi una rendita annuale di ottocento franchi durante la vita di vostro fratello. È quindi necessario di ben distinguere nel contratto l' individuo a beneficio del quale la rendita è costituita, e quello sulla cui vita si costituisce: nondimeno ordinariamente è sempre lo stesso individuo.

SU L'ARTICOLO 1971.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1971 del Codice civile è uniforme all' articolo 1843 delle Leggi civili.

Art. 1972. Essa può costituirsi sopra la vita d'una, o più persone.

SU L'ARTICOLO 1972.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1972 del Codice civile è uniforme all'articolo 1844 delle Leggi civili.

Art. 1973. Può costituirsi *a vantaggio di un terzo*, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In quest'ultimo caso, quantunque essa abbia il carattere d'una liberalità, *non è però soggetta* alle formalità richieste per le donazioni; *eccettuati i casi di riduzione e di nullità* espressi nell'articolo 1970.

A vantaggio di un terzo — Quindi, potrò vendervi il determinato oggetto con la condizione che sul prezzo di esso, costituirete a beneficio di un individuo indicato, una determinata rendita vitalizia: posso convenire che riceverete per me un determinato fondo, dal quale ritirerete una designata somma, col peso di costituire una rendita vitalizia a beneficio di un terzo. In tutti questi casi la stipulazione, che io fo a vantaggio di un terzo è la condizione di una stipulazione che fo per me stesso (articolo 1121 del Codice civile).

Non è però soggetta — Imperciocchè in questo caso il contratto di rendita vitalizia è realmente un contratto oneroso fra le parti contraenti; e la liberalità che contiene è stipulata a beneficio del terzo come una condizione del contratto, in conformità dell'articolo 1121.

Eccettuati i casi di riduzione e di nullità — Allorchè la liberalità che racchiude il contratto è annullata o ridotta, non bisogna supporre che colui il quale doveva pagare la rendita sia liberato in tutto o in parte dalla sua obbligazione: colui che aveva fatta la liberalità deve conservar sempre ciò che ha potuto validamente donare; quindi a lui o ai suoi eredi bisognerà pagare la rendita durante la vita del donatario sulla cui vita era stata costituita.

SU L' ARTICOLO 1973.

LEGGI CIVILI

L' articolo 1973 del Codice civile corrisponde all' articolo 1845 delle Leggi civili, così concepito:

» Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo ».

» In questo ultimo caso, quantunque essa abbia il carattere di una » liberalità, non è però soggetta alle formalità richieste per le donazio- » ni: eccettuati i casi di riduzione e di nullità espressi nell' articolo » 1842 ».

Vedi gli articoli 1075 e 1841 delle Leggi civili.

Art. 1974. Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona, che nel tempo del contratto *già fosse defunta*, non produce alcun effetto.

Già fosse defunta — Se vi pago una somma, se vi cedo un immobile, per la costituzione di una rendita sulla vita di mio figlio di cui ignoriamo la morte, il contratto è nullo di pieno dritto, potrò ripetere la somma o rivendicare l' immobile, perchè ve li ho dati *senza causa*.

SU L' ARTICOLO 1974.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1974 del Codice civile è uniforme all' articolo 1846 delle Leggi civili.

Art. 1975. Lo stesso ha luogo riguardo al contratto con cui la rendita vitalizia fosse stata stabilita sulla vita di persona infettata da malattia per la quale sia morta *entro venti giorni* dalla data del contratto.

Entro venti giorni — Di fatto, è chiaro che se al momento del contratto, le parti avessero conosciuta la malattia della persona sulla cui vita si costituiva la vendita, il contratto non avrebbe avuto luogo: imperciocchè il contratto vitalizio sulla vita di una persona moribonda non è di alcun valore.

Quindi il contratto si è formato per errore; questo errore cade su di una qualità essenziale della convenzione; deve annullare il consenso e per conseguente il contratto. Ma fa mestieri osservare, che secondo la espressione dell'articolo in esame, bisogna che la persona fosse colpita dalla malattia al momento del contratto, e che fosse morta per effetto di questa malattia.

SU L' ARTICOLO 1975.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1975 del Codice civile è uniforme all'articolo 1847 delle Leggi civili.

Art. 1976. La rendita vitalizia può costituirsi *alla ragione che piacerà* alle parti di stabilire.

Alla ragione che piacerà — Posso darvi la somma di quarantamila franchi, a condizione che mi paghiate durante la mia vita una rendita annuale di tremila franchi, e questo contratto sarà valido quantunque la rendita eccede l'interesse legale; imperciocchè ho dato il mio capitale, e tutti due corriamo il rischio del guadagno o della perdita, secondo che vivrò più o meno.

SU L' ARTICOLO 1976.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1976 del Codice civile è uniforme all'articolo 1848 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Degli effetti del contratto vitalizio fra le parti contraenti.

Art. 1977. Quegli, a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia *mediante un prezzo*, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministra *le cautele* stipulate per la sua esecuzione.

Mediante un prezzo — Se la rendita fosse stata costituita gratuitamente, colui che doveva percepire la rendita non avrebbe alcun interesse di dimandare lo scioglimento del contratto, anche quando non gli si dassero le cautele promesse.

Le cautele — Per esempio, se aveva stipulata una ipoteca su di un immobile che gli era stato dichiarato libero, e che si trova gravato da debiti: se gli si era promessa una cauzione che non gli si è data. Non adempiendo una delle parti alle condizioni alle quali erasi suggettata, l'altra può domandare lo scioglimento del contratto (articolo 1184 del Codice civile).

SU L'ARTICOLO 1977.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1977 del Codice civile è uniforme all'articolo 1849 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l'articolo 1137 delle Leggi civili.

2. Il debitore ha il diritto di ritenere i pesi fiscali sul vitalizio che corrisponde, benchè nel contratto o titolo che vi dà causa, stipulato sotto l'impero delle vecchie leggi, erasi convenuto o trovavasi stabilita la corrisponsione senza alcuna ritenuta.

(C. C. N. 10 gennajo 1814; *Filancieri c. Piscicelli*).

Art. 1978. La sola mancanza del pagamento delle annualità decorse non autorizza quello in di cui favore è costituita la rendita vitalizia, *a chiedere il rimborso* del capitale, o a rientrare in possesso del fondo alienato; egli non ha che il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e d'instare perchè venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego di una somma bastante per assicurare il pagamento delle annualità.

A chiedere il rimborso — Poichè la rendita che riceve non è l'interesse del capitale, ma il prezzo del capitale

che a ciascun pagamento annuale estingue una parte del debito. Ora; se il creditore in caso di mancanza del pagamento di un annata o di una scadenza, potesse dimandare il rimborso del capitale che ha alienato, ne risulterebbe che riceverebbe la sua cosa, e riterrebbe nelle scadenze precedentemente pagate una parte del prezzo di questa cosa.

SU L' ARTICOLO 1978.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1978 del Codice civile è uniforme all' articolo 1850 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 1784 delle Leggi civili.

2. Quando la legge prescrive che l' arretrato del pagamento delle annualità vitalizie non dà diritto a colui a favore del quale è stata costituita a chiedere il rimborso del capitale, ma soltanto a far sequestrare o vendere i beni del debitore fino alla concorrenza di una somma da impiegarsi, e capace ad assicurare il pagamento dell' annualità, se il giudice non ha determinata una somma visibilmente capace di produrre le annualità medesime, commette una violazione all' articolo 1978.
(S. C. G. N. 6 febbraro 1819; *Spinola* c. *Petroni*.).

Art. 1979. Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita, con offrire *il rimborso del capitale*, e con rinunziare alla ripetizione delle annualità pagate: egli è tenuto a corrispondere la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

Il rimborso del capitale — Imperciocchè la rendita vitalizia realmente non ha capitale. Il prezzo che si è pagato per acquistare la rendita è interamente perduto per colui che lo ha pagato, e non dovrà mai essergli restituito. Mediante questo prezzo si è irrevocabilmente assicurato della rendita vitalizia: quindi, volersi liberare dal pagamento di questa rendita, restituendo il capitale ricevuto, sarebbe forzare il creditore a vendere la rendita che aveva acquistata.

SU L' ARTICOLO 1979.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1979 del Codice civile è uniforme all' articolo 1851 delle Leggi civili.

Art. 1980. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario *in proporzione del numero de' giorni* che ha vivuto.

Se però si sia convenuto di pagarsi anticipatamente, la rata anticipata si acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento.

In proporzione del numero de' giorni — Perchè gli arretrati delle rendite essendo frutti civili si debbono per conseguente acquistare giorno per giorno (articolo 586 del Codice civile).

Se però si sia convenuto — Allorchè le parti nella loro convenzione, il donante o il testatore nella donazione, o nel testamento, han formalmente espresso che ciascuna scadenza dovesse pagarsi anticipatamente, questa clausola deve essere osservata; quindi da che il termine è cominciato, la somma pagabile in questo termine è dovuta al vitaliziante, e gli dev' esser pagata. Se costui muore prima di finir questo termine, avrà nondimeno diritto alle somme che gli dovevano essere anticipatamente pagate, poichè questa era la convenzione, ed i suoi eredi acquisteranno questa somma nella sua successione, perchè già gli era dovuta.

SU L' ARTICOLO 1980.

LEGGI CIVILI.

L articolo 1980 del Codice civile è uniforme all' articolo 1852 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 509, 511, 513 e 1384 delle Leggi civili.

Art. 1981. Non può stipularsi che la rendita vitalizia *non sia soggetta a sequestro*, se non quando sia stata costituita a titolo gratuito.

Non sia soggetta a sequestro — Colui che con i suoi proprj beni acquista una rendita vitalizia, non può stipulare nel contratto che questa rendita non sia soggetta a sequestro; vale a dire, che i suoi creditori non potessero sequestrarla per esser pagati de' loro crediti: Di fatto, non gli deve esser permesso di sottrarre da se stesso una parte de' suoi beni alle azioni dei suoi creditori.

Ma colui che costituisce una rendita vitalizia a titolo gratuito fa una donazione, e può apporvi quelle condizioni che gli piacciono: *Unicuique licet quam voluerit modum liberalitati suae opponere*. Quindi può stipulare, che i creditori del donatario non potessero sequestrare la rendita, ed i creditori non hanno il diritto di dolersene, poichè il donante poteva non donare.

SU L' ARTICOLO 1981.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1981 del Codice civile è uniforme all' articolo 1853 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1841 delle Leggi civili; e l' articolo 727 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1982. Non si estingue la rendita vitalizia *colla morte civile* del proprietario; deve continuarsene il pagamento durante tutta la sua vita naturale.

Colla morte civile — Imperciocchè per determinare la durata della rendita, bisogna indagare quale è stata la intenzione de' contraenti. Ora, esse hanno certamente, inteso parlare della morte naturale, e non han sospettato della morte civile; la rendita quindi dovrà esser corrisposta fino alla morte naturale. Se la rendita è stata costituita a titolo di alimenti, il morto civilmente dovrà percepirla, imperciocchè può anche acquistare a questo titolo (articolo 25 del Codice civile); in contrario sarà pagata a' suoi eredi.

SU L' ARTICOLO 1982.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1982 del Codice civile corrisponde all' articolo 1854 delle Leggi civili, così conceputo:

» Non si estingue la rendita vitalizia colla condanna a pena perpetua del proprietario: dee continuarsene il pagamento durante tutta la sua vita ».

Art. 1983. Il proprietario d' una rendita vitalizia non può chiedere le annualità *se non giustificando* l' esistenza sua, o della persona sopra la cui vita è stata costituita.

Se non giustificando — Imperciocchè la rendita è dovuta finchè vive la persona sulla cui vita è stata costituita. Colui che ne dimanda gli arretrati deve provare il fatto che gli accorda un tale diritto — *Actori incumbit onus probandi.*

SU L' ARTICOLO 1983.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1983 del Codice civile è uniforme all' articolo 1855 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 542 e 2183 delle Leggi civili.

TITOLO XIII.

DEL MANDATO.

CAPITOLO PRIMO.

Della natura e della forma del mandato.

Art. 1984. Il mandato o la proccura *è un atto* col quale una persona dà ad un' altra la facoltà di fare qualche cosa per essa ed in suo nome.

Il contratto non è perfetto se non coll' accettazione del mandatario.

È un atto — Il Codice nell' articolo in esame definisce il mandato, l' atto col quale un individuo dà ad un altro il potere di far qualche cosa per lui; allorchè questo potere è accettato, esiste il mandato: Si può definirne benanche un contratto col

quale uno de' contraenti affida la gestione di uno o più affari ad un altro, il quale se ne incarica e si obbliga di rendergliene conto:

Chiamasi *mandante* colui che dà il potere; *mandatario* colui che l'accetta. Il mandato prende benanche il nome di *procura*, ed il mandatario quello di *proccuratore*.

SU L' ARTICOLO 1984.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1 in princ., ff. *de procuratoribus*; L. 1 in princ., ff. *mandati*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1984 del Codice civile è uniforme all'articolo 1856 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1058 delle Leggi civili.

Art. 1985. Il mandato può farsi o per atto pubblico, o per iscrittura privata, o anche per lettera. Può eziandio farsi *verbalmente*; ma non è ammessa la pruova testimoniale se non in conformità del titolo DE' CONTRATTI O DELLE OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI IN GENERALE.

L' accettazione del mandato può esser tacita, e risultare dall' esecuzione che gli ha data il mandatario.

Verbalmente — Questo contratto non è solenne: può farsi tacitamente, e non risulta che dalle circostanze. Allorchè si rimettono ad un avvocato i documenti relativi ad un affare, tacitamente se gli dà il potere di proseguirlo. Allorchè si dà ad un usciere un atto esecutorio, se gli affida il potere di richiedere il pagamento, e di ricevere le somme.

SU L'ARTICOLO 1985.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, ff. *de obligationibus et actionibus*; L. 1, §§. 1 e 2, ff. *mandati*.

L' articolo 1985 del Codice civile è uniforme all'articolo 1857 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1271 e 1295 delle Leggi civili.

Art. 1986. Il mandato è *gratuito*, quando non vi sia patto in contrario.

Gratuito — Quindi è della natura del contratto di essere gratuito, e se le parti vogliono convenire una mercede per il mandatario debbono formalmente dichiararlo.

SU L' ARTICOLO 1986.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 4; L. 6 in princ., ff. *mandati*; Instit. §. 13, ff. *de mandato*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1986 del Codice civile è uniforme all' articolo 1858 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 1864 delle Leggi civili.
2. Al gestor di negozio spetta l' onorario, quando si provi che la sua amministrazione abbia apportato utile a colui pel quale ha amministrato, purchè non vi sia su ciò alcun patto espresso.
(C. C. N. 21 febbraro 1815; *Montaldo* c. *Montaldo*).

Art. 1987. Il mandato è speciale o per un affare, o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante.

SU L' ARTICOLO 1987.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 1, ff. *de procuratoribus*.

L' articolo 1987 del Codice civile è uniforme all' articolo 1859 delle Leggi civili.

Art. 1988. Il mandato concepito in termini generali non comprende se non *gli atti di amministrazione*.

Quando si tratti d' alienare, ipotecare, o fare altri atti di dominio, il mandato *dev' essere espresso*.

Gli atti di amministrazione — Quindi un procuratore generale può dare a fitto i fondi urbani ed i rustici, purchè gli affitti non oltrepassino i nove anni (articolo 1429 del Codice civile). Può invigilare gli affari del mandante, far coltivare le terre, raccogliere i frutti, e venderli; fare i tagli ordinari de' boschi, ed in generale fare tutti gli altri atti che sono di semplice amministrazione.

Dev' essere espresso — Questi atti sono molto più importanti che quelli di semplice amministrazione: essi possono estinguere o almeno modificare i diritti di proprietà che il mandante ha sulla cosa: quindi si è prescritto che il mandante per simili atti, dasse il suo speciale consenso.

SU L' ARTICOLO 1988.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 60 e 63, ff. *de procuratoribus*; L. 16, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1988 del Codice civile è uniforme all' articolo 1860 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 127, 333, 857, 1192 e 1211; e l' articolo 444 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Il mandante non può esser tenuto a riconoscere le obbligazioni contratte dal mandatario al di là delle facultà ricevute col mandato.

Gli obblighi contratti dal mandatario sono anche nulli in faccia al mandante se non abbiano data certa, giacchè potrebbe un mandatario

in frode del mandante contrarre obbligazioni estinto il mandato. Possono però i prenditori delle obbligazioni dimostrare che l'utile è stato risentito dal mandante, ed in questo caso egli è tenuto alle obbligazioni i cui risultamenti, sono stati invertiti nella causa che dava luogo al mandato.

(S. C. G. N. 9 giugno 1819; *Guilliaume e Clement c. Arrichiello*).

Art. 1989. Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre ciò ch' è contenuto nel suo mandato: la facoltà di transigere non comprende *quella di compromettere.*

Quella di compromettere — Transigere importa estinguere una lite ordinariamente con scambievoli concessioni; compromettere importa far decidere una contestazione ad arbitri che vengono scelti: Ora il mandante ha potuto benissimo voler confidare nel *mandatario* sul modo onde credesse dover estinguere le contestazioni, con fare quelle concessioni che sarebbero regolari, senza aver prestato il consenso che il mandatario affidasse *ai terzi* la decisione delle questioni.

SU L'ARTICOLO 1989.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5 in prin; L. 41, ff. *mandati*; Instit. §. 8, *de mandato*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1989 del Codice civile è uniforme all'articolo 1861 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1074, 1869, 1870 e 1875 delle Leggi civili.

Art. 1990. Le donne ed i minori emancipati *possono essere scelti* per mandatarj; ma il mandante *non ha azione contro il mandatario* minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni de' minori; e contro la donna maritata che abbia accettato il mandato senza l'autorità del marito, se non a tenore delle regole stabilite nel tito-

Possono essere scelti — Il mandante il quale affida i suoi interessi ad un minore o ad una donna maritata, giudica che abbiano sufficiente capacità per trattare l'affare che loro confida; quindi gli atti che faranno con i terzi nella qualità di mandatari saranno validi, ed il mandante non potrà ricusarsi di eseguirli.

Non ha azione contro il mandatario — Accettando il mandato il minore emancipato, e la donna maritata non potevano obbligarsi come ogni individuo che godesse di tutti i suoi diritti. Quindi il primo non potrà essere astretto dal mandante su i suoi immobili, poichè non poteva gravarli di una obbligazione (articolo 418 e segnenti del Codice civile); nè la donna su i beni della comunione (articolo 1426 eod.).

SU L' ARTICOLO 1990.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, §. 11; LL. 4 e 23, ff. *de minoribus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1990 del Codice civile è uniforme all' articolo 1862 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 206, 404, 407, 1078, 1194, 1259, 1266 e 1342 delle Leggi civili.

CAPITOLO II.

Delle obbligazioni del mandatario.

Art. 1991. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è tenuto *pe' danni ed interessi* risultanti dal suo inadempimento.

È parimenti tenuto a terminar l'affare che trovavasi già incominciato allorchè morì il mandante, se dal ritardo possa derivarne pericolo.

Pe' danni ed interessi — Il mandatario era libero di accettare o di ricusare il mandato; ma tostochè ha accettato è nell'obbligo di eseguirlo; imperciocchè non bisogna mancare di adempiere a ciò che si è promesso: *Grave est, fidem fallere*. D'altronde, accettando ha voluto rendere un servizio al mandante, e quindi non deve cagionargli un pregiudizio *adjuvari nos, non decipi, beneficio oportet*.

Quindi se la infedeltà o la negligenza che impiega nell'adempiere i suoi doveri di mandatario cagiona un danno al mandante, dovrà indennizzarlo.

SU L'ARTICOLO 1991.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 72, §. 11; L. 5, §. 1; L. 8, §. 10; L. 27, §. 2, ff. *mandati*; L. 16, Cod. eod. tit.; Instit. §. 11, ff. *mandato*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1991 del Codice civile è uniforme all'articolo 1863 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1089, 1100, 1726, 1327, 1879 e 1882 delle Leggi civili.

2. Il mandatario dev' eseguire il mandato sotto pena de' danni ed interessi, e non potendo eseguirlo deve denunziarlo al mandante al più presto possibile.

(C. C. N. 11 aprile 1817; *Marone* c. *Fasoli*).

3. Il gestor di negozio o il proccuratore trovandosi in un imminente pericolo, e non potendo ricevere istruzioni dal suo principale, deve agire come in cosa propria.

(C. C. N. 27 marzo 1817; *Gizzi*, c. *Vallin Routh e compagni*).

4. Il mandatario cui nessuna mercede siasi data o promessa nel dirigere un interesse che riguarda la sola utilità de' suoi clienti, non è per legge tenuto a prestare altra diligenza, menochè quella che adopra nel suo particolare interesse.

Il procuratore o il mandario non è ad altro tenuto se non all'emenda solo de' danni che dipendono da quella colpa che al dolo si ugualia, e non mai della colpa lieve.

Non può imputarsi a colpa del mandatario o proccuratore la perdità di una somma impiegata, se colla stessa persona impiegarono egualmente il loro denaro uomini i più prudenti ed avveduti, sedotti, sorpresi e raggirati da processi falsi, da false intestazioni, da supposti atti di possesso, da sottoscrizioni di magistrati perfettamente imitati; dalle

quali carte risultava l' ampiezza del patrimonio della persona supposta; e quindi l' errore corso dal mandatario o proccuratore, e l' inganno sofferto al pari degli uomini del più raffinato accorgimento, non può farlo reo agli occhi della legge, giacchè non ha luogo quella non curanza che non è colpa o negligenza; ma che è dipendente da un fatto dal quale furono circonvenuti e sorpresi uomini diligentissimi.

(S. C. G. N. 17 settembre 1818; *De Mattheis* c. *Musacchi*).

Art. 1992. Il mandatario è tenuto non solamente per lo dolo, *ma anche per le colpe* commesse nell' esecuzione del mandato.

Tal garantia però riguardo alle colpe è applicata meno rigorosamente a colui, il cui mandato è gratuito, che a colui, il quale riceve una mercede.

Ma anche per le colpe — Imperciocchè nell' incaricarsi del mandato, si obbliga di prestarvi tutte le cure necessarie, e risponde del suo zelo e della sua attività. *Spondet diligentiam et industriam*. Quindi se commette delle colpe, o se si rende colpevole di negligenza, deve indennizzare il mandante del pregiudizio che gli reca, perchè accettando il mandato gli ha impedito di scegliere un proccuratore più abile e più diligente.

SU L' ARTICOLO 1992.

LEGGI ROMANE

Vedi le LL. 11 e 13, Cod. *mandati*; L. 8, §. 10, ff. eod. tit.; L. 73, ff. *de diversis regulis juris*; L. 12, §. 10, ff. *mandati*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1992 del Codice civile è uniforme all' articolo 1864 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1700, 1328, 1749, 1441, 1800, 1858 e 1897 delle Leggi civili.

2. Al mandatario di buona fede non può imputarsi di avere speso più di quello che il mandante avrebbe speso.

(C. C. N. 3 maggio 1814 ; *Sinopoli* c. *Balzamo* ; Supp. 1819, n. 142).

Art. 1993. Ogni mandatario deve render conto del suo operato, e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza della sua procura, quand' anche ciò che ha ricevuto *non fosse dovuto* al mandante.

Non fosse dovuto — Il mandatario ha agito in nome del mandante ed in sua vece e luogo; tutto ciò che ha ricevuto per effetto della sua procura gli è stato dato come rappresentante del mandante; quindi deve restituirlo a costui; e tutto ciò che è stato dato al mandatario, quantunque non era dovuto al mandante, si potrà rivendicare contra di lui, poichè si considera che egli l' abbia ricevuto per mezzo del suo mandatario.

SU L' ARTICOLO 1993.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 20, in prin.; L. 10, §. 8, ff. *mandati*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1993 del Codice civile è uniforme all' articolo 1865 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 1868 delle Leggi civili; e l' articolo 610 delle Leggi della procedura ne' giudizj civili.

2. La cosa contrattata dal proccuratore a nome del mandante, con di lui denaro, si acquista sempre al dominio del mandante medesimo; cotesto principio non sempre basta, perchè si acquisti al mandante il dominio della cosa contrattata in di lui nome e col suo peculio; imperciocchè se la cosa è mobile e soggetta a peso o misura è necessario che conseguandosi al compratore sia pesata o misurata; nè prima di questo atto necessario la vendita dicesi perfetta, e trasferito il dominio.

(S. C. G. N. 16 giugno 1818; *Ginestoux* c. *Conliglia*).

Art. 1994. Il mandatario *è tenuto per colui che ha sostituito nella sua incombenza.*

1.° Quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire alcuno;

Quando una tal facoltà gli fu conceduta senza indicazione della persona, ed egli abbia scelta quella ch' era notoriamente incapace o *insolvibile.*

In tutti i casi, può il mandante direttamente agire contro la persona sostituita dal mandatario.

È tenuto per colui che ha sostituito nella sua incumbenza — Vale a dire, che se l'affare del mandante non è stato bene amministrato, e ne abbia risentito pregiudizio, potrà pretendere d'essere indennizzato dal suo mandatario; quantunque costui non abbia egli amministrato, ma sibbene un'altro che ha sostituito.

In tutti i casi — Cioè che il mandatario sia stato o pur nò autorizzato a sostituire altri, il mandante potrà sempre rinunziare al suo diritto contro il mandatario ed astringere direttamente il terzo sostituito; imperciocchè costui pel suo fatto, per la sua cattiva amministrazione avendo cagionato un pregiudizio, non può sotto alcun pretesto dispensarsi dalle dovute riparazioni.

SU L'ARTICOLO 1994.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 21, §. 3; L. 28, ff. *de negotiis gestis*; L. 4, Cod. cod. tit.; L. 8, §. 1, ff. *mandati.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1994 del Codice civile è uniforme all'articolo 1866 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1338 e 1864 delle Leggi civili.

Art. 1995. Quando in un solo atto si sono costituiti più procuratori o mandatarj, non vi ha solidalità fra essi *se non in quanto è stata espressa.*

Se non in quanto è stata espressa — Imperciocchè non deve tacitamente presumersi che i mandatari, i quali d'ordinario esercitano un atto di beneficenza, abbiano voluto obbligarsi benanche per le colpe de' loro colleghi. D'altronde, per principio generale la solidalità non si presume giammai (articolo 1202 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1995.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 59, §. 3; L. 60, §. 2, ff. *mandati*; Novell. 90, Cap. 1; Autentica, *hoc ita*, *de duobus reis stipulandi*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1995 del Codice civile è uniforme all'articolo 1867 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 1874 delle Leggi civili.

Art. 1996. Il mandatario deve gl'interessi delle somme *che ha impiegate a proprio uso*, dalla data di tal impiego, e di quelle di cui sia rimaso in debito, dal giorno in cui fu costituito in mora.

Che ha impiegate a proprio uso — Il mandatario non deve distornare a proprio vantaggio le somme che ha ricevuto di conto del mandante; ciò sarebbe mancare alla fedeltà che serbar deve nelle sue funzioni. Se ciò pratica, è giusto che debba gl'interessi delle somme, dal giorno che le ha illegalmente impiegate a suo profitto: e più se riceve una mercede, potrà essere contra lui applicabile l'articolo 408 del Codice penale, ed esser punito con l'ammenda, e con la prigionia di due mesi a due anni.

SU L' ARTICOLO 1996.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 10 §. 1, L. 3, ff. *mandati*.

L' articolo 1996 del Codice civile è uniforme all'articolo 1868 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1873 delle Leggi civili.

Art. 1997. Il mandatario, che ha dato alla parte con cui contratta in tal qualità, una bastante notizia delle facoltà ricevute, *non è tenuto a veruna garantia* per quello che si è operato oltre i limiti di tali facoltà, fuorichè quando vi si sia personalmente obbligato.

Non è tenuto a veruna garantia — Il mandatario avendo ecceduto i suoi poteri, il mandante avrà il diritto di non ratificare ciò che egli avrà fatto: in tal caso i terzi non potranno rivolgersi contra il mandatario; imperciocchè avendo costui fatto loro conoscere quali erano i suoi poteri, debbono rimproverare se stessi d' aver prestato il consenso ad un atto che eccedevà i di lui poteri.

SU L' ARTICOLO 1997.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1997 del Codice civile è uniforme all' articolo 1869 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1861 delle Leggi civili.

CAPITOLO III.

Delle obbligazioni del mandante.

Art. 1998. Il mandante è tenuto ad eseguir le obbligazioni contratte dal mandatario, *a norma della facoltà* che gli ha accordata.

Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse fatto oltre tal facoltà, se non in quanto egli l'abbia espressamente o tacitamente ratificato.

A norma delle facoltà — Si può dire che il mandatario si è ristretto ne' limiti del mandato, allorchè ha fatto precisamente lo stesso affare di cui era stato incaricato, colle condizioni prescritte dal mandante, ovvero, con maggior ragione e condizioni migliori. Per esempio, se v' incarico di comprare una determinata cosa per ventimila franchi e che l' abbiate acquistata per questo prezzo o per un prezzo minore, non potrà ricusarmi di ratificare la compra che avete fatta.

Ciò che il mandatario avesse fatto oltre tali facoltà—Imperciocchè se il mandatario si allontana dai limiti delle sue facultà, la sua gestione non è più pel mandato, quella che il mandante erasi obbligato di ratificare; quindi si può ricusare di ratificarla. Nell' esempio precedente, se avete comprata la casa per ventiquattromila franchi, o sè ne avete comprata un' altra diversa da quella indicata, non sono obbligato di rispettare la compra.

SU L' ARTICOLO 1998.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1998 del Codice civile è uniforme all' articolo 1870 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 1328 delle Leggi civili.
2. È nullo l' obbligo contratto dal mandatario oltre i limiti del mandato; ma se il mandante abbia pagato una somma in conto della obbligazione è astretto dal contratto formato dal mandatario.
(C. C. N. 16 febbrajo 1811; *Cibotti* c. *de Giorgio*).
3. La mancanza della ratifica per parte del principale obbligato, quando non sia espressamente riserbata nel mandato, non vizia l' atto; imperciocchè la ratifica è necessaria per ciò che il mandatario abbia fatto al di là de' poteri accordatigli nel mandato. Per tutto quello adunque che è contenuto nel mandato non vi è bisogno di ratifica.
(C. A. A. 30 giugno 1810 *Lozzi* c. *Mancini*; C. 2, 123).

Art. 1999. Il mandante deve rimborsare al mandatario *le anticipazioni*, *e le spese* che questi ha fatte per l' esecuzione del mandato, e deve pagargli la mercede se l' abbia promessa.

Quando non sia imputabile alcuna colpa al man-

datario, non può il mandante dispensarsi dal far tal rimborso e pagamento, ancorchè l' affare non fosse riuscito, nè può far ridurre la somma delle spese ed anticipazioni, col pretesto *che avrebbero potuto esser minori*.

Le anticipazioni e le spese — Per esempio, se mi avete incaricato di comprare determinati oggetti, e che ne ho anticipato il prezzo. Se mi avete incaricato di astringere un vostro debitore, e che ho fatto tutte le spese della procedura, me ne dovrete indennizzare.

Che avrebbero potuto essere minori — Imperciocchè se non si può rimproverare alcuna colpa al mandatario, non si può col ridurre le spese che ha fatte, sotto il pretesto che avrebbero potuto essere minori, fargli risentire un danno, pel servizio amichevole che ha voluto prestare.

SU L' ARTICOLO 1999.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 10, §§. 9, 10 e 11; L. 12, §. 9; L. 27, §. 4; L. 56, §. 4, ff. *de mandati*; LL. 4 e 20, §. unic. Cod. *mandati*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1999 del Codice civile è uniforme all' articolo 1871 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1329 e 1874 delle Leggi civili.

2. Al mandatario di buona fede non può imputarsi di aver speso più di quello che il mandante stesso avrebbe speso.

(C. C. N. 3 maggio 1814; *Sinopoli* c. *Balsamo*; Supp. 1819, n.° 142).

Art. 2000. Il mandante deve parimente far indenne il mandatario delle perdite dal medesimo sofferte *per occasione delle assunte incombenze*, quando non gli si possa imputare alcuna colpa.

Per occasione delle assunte incumbenze — Per esempio, se avendo comprato un toro, che mi avete indicato, questi spezza le funi che lo legavano ed uccide il mio cavallo, dovrete indennizzarmene; ma fa d' uopo che non mi si possa rimproverare alcuna imprudenza: per esempio, per aver messo il toro nella medesima stalla col mio cavallo; o per non averlo a bastanza legato.

SU L' ARTICOLO 2000.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 26, §. 6, ff. *de mandati*; L. 61, §. 5, ff. *de furtis*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2000 del Codice civile è uniforme all' articolo 1872 delle Leggi civili.

Art. 2001. Il mandante deve al mandatario gl' interessi delle somme, che costui ha anticipate, dal giorno in cui si verifica essersi fatto il pagamento.

SU L' ARTICOLO 2001.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 19, §. 4, ff. *de negotiis gestis*; L. 18, Cod. eod. tit.; L. 37, ff. *de usuris*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2001 del Codice civile è uniforme all' articolo 1873 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l'articolo 1868 delle Leggi civili.
2. Al mandatario è legalmente dovuto l' interesse delle somme da lui sborsate, senza convenzione o interpellazione ma per solo ufizio del giudice.

(C. C. N. 3 maggio 1814; *Sinopoli* c. *Balsamo*; Supp. 1819, n.° 142).

Art. 2002. Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse *è tenuta solidalmente* verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato.

È tenuta solidalmente — Siccome il mandatario, accettando l'incarico, adempie un uffizio amichevole, si è voluto con la solidalità offrirgli la maggior garantia possibile.

SU L' ARTICOLO 2002.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 59, §. 3, ff. *de mandati.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2002 del Codice civile è uniforme all'articolo 1874 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1153, 1155, 1175 e 1867 delle Leggi civili.

CAPITOLO IV.

Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato.

Art. 2003. Il mandato si estingue,
Per la rivocazione della proccura,
Per la rinunzia del mandatario,
Per la morte naturale o civile, per l'interdizione o per la prossima decozione, *sia del mandante*, sia del mandatario.

Per la rivocazione della procura—Per la rinunzia del mandatario — Quindi la sola volontà del mandante o del mandatario basta per far cessare il contratto. Ciò deriva dalla confidenza che il mandante accorda al mandatario: questa può cessare: bisognava quindi permettere al mandante rivocare la sua procura. Il contratto è benanche una conseguenza dell'amicizia del mandatario pel mandante: quest'amicizia può estin-

guersi: era necessario di permettere al mandatario di desistere dal servizio che erasi obbligato di prestare.

Sia del mandante — Nondimeno abbiamo osservato che il mandatario deve continuare ad amministrare per gli eredi del mandante, nel caso in cui il desistere potrebbe essere pericoloso (articolo 1991 del Codice civile).

SU L'ARTICOLO 2003.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 12, §. 16; L. 22, §. 11; L. 26 in prin, ff. *de mandati*; L. 15, Cod. eod. til.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2003 del Codice civile corrisponde all'articolo 1875 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il mandato si estingue

» Per la rivocazione della procura; »

» Per la rinunzia del mandatario; »

» Per la morte, per l'interdizione o per la prossima decozione; sia » del mandante, sia del mandatario ».

Vedi gli articoli 424, 1327, 1863, 1876 e 1879 delle Leggi civili.

Art. 2004. Il mandante può, quando vuole, rivocar la procura, e costringere, se vi è luogo, il mandatario a restituirgli o *la scrittura privata in cui è contenuta*, o l'originale della procura, se fu consegnata in tal forma, o la copia, se è stata conservata la minuta.

La scrittura privata in cui è contenuta — Affinchè il mandatario non essendo più possessore della procura che gli era stata data, non possa più indurre i terzi in errore, e fargli credere che ha sempre i medesimi poteri.

SU L'ARTICOLO 2004.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 12, §. 61, ff. *de mandati*.

L' articolo 2004 del Codice civile è uniforme all' articolo 1876 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1871, 1878 e 1948 delle Leggi civili.

Art. 2005. La revocazione della procura notificata soltanto al mandatario *non può opporsi a' terzi* i quali ignorando la revocazione abbiano trattato con lui; salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

Non può opporsi ai terzi — Imperciocchè ignorando la rivocazione del mandato, han potuto di buona fede trattare col mandatario; quindi sarebbe ingiusto dichiarar nulli gli atti che avessero fatti. Il mandante adunque deve aver cura di notificare la rivocazione del mandato ai terzi coi quali il mandatario potrebbe trattare; in contrario, si vedrebbe costretto ratificare gli atti di lui, salvo ad astringerlo per i danni ed interessi perchè ha continuato ad agire quantunque non ne avesse le facoltà.

SU L' ARTICOLO 2005.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 12, §. 6, ff. *de mandati.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2005 del Codice civile è uniforme all' articolo 1877 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1118 delle Leggi civili.

Art. 2006. La costituzione *d' un nuovo procuratore* per lo stesso affare produce la revocazione del primo, dal giorno in cui si è a questo notificata.

Di un nuovo procuratore — Allorchè essendosi affidato un affare ad un mandatario, si affida ad un altro lo stesso affare, si rivocano tacitamente senza dubbio le facoltà del primo: ma se siasi data una procura generale, e si dà ad un' al-

tro un mandato speciale; per esempio, quella di locare una determinata cosa, e di esigerne la rendita, bisogna dire, che il primo mandato non è rivocato che per l'affare contenuto nel secondo.

SU L'ARTICOLO 2006.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 32, §. 2, ff. *de procuratoribus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2006 del Codice civile è uniforme all'articolo 1878 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 1875 delle Leggi civili.

Art. 2007. Il mandatario *può rinunciare al mandato*, notificando al mandante la sua rinunzia.

Ciò non ostante, se tal rinunzia pregiudica il mandante, dovrà esser fatto indenne dal mandatario, eccetto quando costui sia nell'impossibilità di continuare nell'esercizio del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio.

Può rinunziare al mandato — Il mandatario essendosi obbligato per un fatto, e la obbligazione di fare risolvendosi ne' danni ed interessi, potrà sempre rinunziare al mandato, salvo a rendere indenne il mandante se gli deriva qualche pregiudizio lasciando l'affare senza terminarsi. Nondimeno può essere dispensato dal pagamento de' danni ed interessi; allorchè non potrà amministrare gli affari del mandante senza risentire egli stesso un grave pregiudizio: per esempio, senza abbandonare i suoi affari importanti. Di fatto, il servizio che ha voluto rendere rivolgerebbesi in suo detrimento: *Nemini suum officium debet esse damnosum*.

SU L'ARTICOLO 2007.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 22, §. 11; LL. 23, 24 e 25, ff. *de mandati*.

L'articolo 2007 del Codice civile è uniforme all'articolo 1879 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1100, 1326, 1863 e 1882 delle Leggi civili.

Art. 2008. *È valido* ciò che fa il mandatario nel tempo in cui ignora la morte del mandante, o una delle altre cause per le quali cessa il mandato.

È valido — Ciò è pel favore della buona fede del mandatario, il quale ignorava la morte del mandante, e per conseguenza la rivocazione delle sue facoltà.

SU L'ARTICOLO 2008.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 26 in prin., ff. *mandati.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2008 del Codice civile è uniforme all'articolo 1880 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1089, 1863 e 1882 delle Leggi civili.

Art. 2009. Ne' premessi casi le obbligazioni contratte dal mandatario hanno esecuzione riguardo ai terzi *che sono in buona fede.*

Che sono in buona fede — Quindi se i terzi che han trattato col mandatario conoscevano la morte del mandante, siccome non sarebbero in buona fede, gli atti da essi formati potrebbero essere considerati nulli.

SU L'ARTICOLO 2009.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 26, §. 1; L. 58, in prin., ff. *mandati*; L. 77, §. 6, ff. *de legatis* 2.°; L. 19, §. 3, ff. *de donationibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2009 del Codice civile è uniforme all' articolo 1881 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1089 delle Leggi civili.

Art. 2010. In caso di morte del mandatario, i suoi eredi devono darne l' avviso al mandante, *e provvedere frattanto* a ciò che le circostanze richieggono per l' interesse di costui.

E provvedere frattanto — Benchè non fossero obbligati di continuare le funzioni di mandatario, nondimeno la equità esige che se ne dia conoscenza al mandante, ed agire onde non gli derivi alcun pregiudizio.

SU L' ARTICOLO 2010.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 40, ff. *pro socio*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2010 del Codice civile è uniforme all' articolo 1882 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 645, 1089, 1327 e 1863 delle Leggi civili.

TITOLO XVI.

DELLA FIDEJUSSIONE.

La fidejussione è un contratto col quale una o più persone rispondono della sicurezza di un debito, e si obbligano pagarlo ove il debitore non vi adempia.

Questo contratto non è solenne, è unilatarale, ed a titolo oneroso tra il creditore ed il fidejussore: in generale, è a titolo gratuito tra il debitore ed il fidejussore; nondimeno qualchevolta il fidejussore stipula una mercede per la sua fidejussione.

CAPITOLO I.

Della natura e della estensione della fidejussione.

Art. 2011. Colui che si costituisce fidejussore per un' obbligazione si sottopone verso il creditore a soddisfare la stessa obbligazione, qualora il debitose non l' adempia egli medesimo.

SU L' ARTICOLO 2011.

LEGGI ROMANE.

Vedi le instit. lib. 13, tit. 22, in prin.; L. 1, §. 8, ff. *de obligationibus et actionibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2011 del Codice civile è uniforme all' articolo 1883 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1402, 1893 e 1897 delle Leggi civili.

Art. 2012. La fidejussione non può sussistere *se non è valida l' obbligazione.*

Può ciò non ostante prestarsi la fidejussione per un' obbligazione la quale possa essere annullata in forza d' una eccezione meramente *personale all' obbligato*, siccome è il caso della minor età.

Se non è valida la obbligazione — La obbligazione del fidejussore è accessoria che non può sussistere senza la obbligazione principale. Quindi, allorchè è nulla la obbligazione principale, la fidejussione lo è ugualmente: per esempio, per causa di violenza o di errore, per difetto di forme etc.

Personale all' obbligato — Se un minore, una donna maritata, non autorizzata, avessero contratta una obbligazione potrebbero dispensarsi di eseguirla opponendo lo stato delle loro incapacità: ma se vi sia intervenuto un fidejussore, sarà valida la fidejussione; imperciocchè la obbligazione principale sussiste, e non può rescindersi che pel favor personale del minore o della donna maritata.

Ma può validamente prestarsi la fidejussione per un *interdetto?*

La negativa sembra dover risultare dalla circostanza che la obbligazione contratta dall' interdetto è nulla, per mancanza assoluta di consenso: nondimeno tutti gli autori sostengono l' affermativa per la ragione: 1.° Che l' articolo 1125 suppone che la eccezione di nullità è *personale* all' interdetto, poichè le persone che han con lui contrattato non possono opporla: 2.° Perchè colui che scientemente presta la fidejussione per un interdetto non può considerarsi di aver voluto fare un atto nullo, e conseguentemente debbe intendersi di aver voluto obbligarsi *principalmente*.

SU L' ARTICOLO 2012.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 178, ff. *de diversis regulis juris*; LL. 25 e 29, ff. *de fidejussoribus*; L. 13, in prin., ff. *de minoribus*; L. 2, Cod. *de fidejussoribus minorum*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2012 del Codice civile è uniforme all' articolo 1884 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1063, 1064, 1067, 1070, 1072, 1078, 1161 e 1907 delle Leggi civili.

Art. 2013. La fidejussione *non può eccedere* ciò ch' è dovuto dal debitore, nè essere contratta *sotto condizioni più gravi*.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, ed a condizioni meno onerose.

La fidejussione che sorpassi il debito, o che si contragga sotto condizioni più gravi, non è invalida, ma è soltanto *riducibile alla misura* dell' obbligazione principale.

Non può eccedere — La obbligazione accessoria, non può eccedere la principale; e molto meno la fidejussione. Se fosse superiore alla obbligazione principale, per la eccedenza sarebbe una novella obbligazione, ed una specie di donazione, che

il fidejussore farebbe al creditore : ora le donazioni sono suggettate a formalità particolari e speciali.

Sotto condizioni più gravi — Per esempio, se il fidejussore si è suggettato all' arresto personale non essendosi stipulato pel debitore, se si è stipulata una penale nel caso di mancanza del debitore.

Riducibile alla misura — Imperciocchè se il fidejussore ha voluto obbligarsi sotto condizioni più gravi di quelle stipulate dal debitore, con maggior ragione ha prestato il suo consenso per obbligarsi alle stesse condizioni.

SU L' ARTICOLO 2013.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 8, §§. 7, 8, 9, 10 e 11; L. 16, §§. 1, 2 e 5; LL. 34, 38 e 79, in prin., e §. 1, ff. *de fidejussoribus et mandatoribus*; L. 22, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2013 del Codice civile è uniforme all' articolo 1885 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 1887 delle Leggi civili.
2. Il fidejussore che ha data sicurtà per un debito eventuale fino ad una somma certa indicata nel contratto, non è tenuto a cosa alcuna, se, divenuto il debito maggiore della somma indicata, il creditore dall' espropria de' beni dal principale obbligato, abbia ritratto un valore al di là della somma fissata dal garante, a mal grado che siasi costui obbligato solidalmente.

(C. A. A. N. 21 giugno 1818; *Real Demanio* c. *Troise*; C. 3, 736).

Art. 2014. Può ciascuno rendersi fidejussore senza ordine, *ed anche senza saputa* di colui per lo quale si obbliga.

Può anche costituirsi fidejussore non solo del debitore principale, *ma anche del suo fidejussore.*

Ed anche senza saputa — Poichè la fidejussione non è contratta in faccia al debitore, ma sì bene al creditore. È

vero, che se il fidejussore ha pagato il creditore, avrà il regresso contro il debitore principale di cui ha pagato il debito; ma ciò risulta meno dal contratto, che dall' aver amministrato, pagando, l' affare altrui: quindi il fidejussore avrà l' azione *negotiorum gestorum* (articolo 1372 del Codice civile), o quella che deriva dalla surrogazione legale (articolo 2029 eod.).

Ma anche del suo fidejussore — Colui che si obbliga pel fidejussore chiamasi *mallevadore della fidejussione*. Questa fidejussione a suo riguardo si considera come contratta pel debitor principale.

SU L' ARTICOLO 2014.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 8, §. 12; e L. 30, ff. *de fidejussoribus et mandatoribus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2014 del Codice civile è uniforme all' articolo 1886 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1075, 1189, 1900, 1907 e 1915 delle Leggi civili.

Art. 2015. La fidejussione non si presume; *dev' essere espressa*, e non può estendersi oltre i limiti ne' quali fu contratta.

Dev' essere espressa — Quindi, lo scrivere un determinato individuo è solvibile, non produce la obbligazione della fidejussione; sempre però che non vi sia intervenuta frode per parte di colui che ha scritto: *Consilii non fraudolenti, nulla est obligatio.*

SU L' ARTICOLO 2015.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6, Cod. *de fidejussoribus et mandatoribus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2015 del Codice civile è uniforme all' articolo 1887 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1586 e 1885 delle Leggi civili.

Art. 2016. La fidejussione indefinita per una obbligazione principale, si estende *a tutti gli accessorj* del debito, anche *alle spese della prima domanda*, ed a tutte quelle *posteriori alla denunzia* fattane al fidejussore.

A tutti gli accessori — Si considera che il fidejussore si è obbligato per tutto ciò che risulta dal contratto al quale ha acceduto: *in omnem causam.*

Alle spese della prima dimanda — Se per farsi pagare il creditore è obbligato citare il debitore, e costui non adempia alla sua obbligazione, potrà il creditore nell'agire contra il fidejussore farsi pagare le spese della citazione; imperciocchè queste spese sono un' accessorio del debito.

Posteriori alla denunzia — È necessario che il creditore il quale agisce contra il debitore lo denunzi al fidejussore per impedire che venghi danneggiato con le spese, che può evitare, pagando allorchè n'è avvertito.

SU L'ARTICOLO 2016.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 52, §. 3, e L. 58, ff. *de fidejussoribus et mandatoribus*; L. 2, §§. 11 e 12, ff. *de administratione rerum ad civitatem pertinentium.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2016 del Codice civile è uniforme all'articolo 1888 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1885, 1887, 1897 e 1900 delle Leggi civili.

Art. 2017. Le obbligazioni de' fidejussori *passano ai loro eredi* ad eccezione di quella relativa all'arresto personale, se mai il fidejussore *vi si fosse sottoposto.*

Passano a loro eredi — Gli eredi acquistano i beni, i diritti e le azioni del defunto; *sotto la obbligazione* di adempiere tutti i pesi della successione.

Vi si fosse sottoposto — Siccome nella fidejussione giudiziaria; imperciocchè sì fatta obbligazione essendo personale non può passare agli eredi.

SU L' ARTICOLO 2017.

LEGGI ROMANE.

Vedi le instit. lib. 3, tit. 21, §. 2; L. 4, §. 1; L. 5, ff. *de fidejussoribus et mandatoribus*; L. 24, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2017 del Codice civile è uniforme all' articolo 1889 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 645, 794 e 1912 delle Leggi civili.

Art. 2018. Il debitore obbligato a dar fidejussione dee presentàr persona *capace di contrattare*, che possieda beni sufficienti per cautelar l' oggetto dell' obbligazione, e che abbia il suo domicilio *nella giurisdizione della Corte d' appello* in cui deve prestarsi la sicurtà.

Capace di contrattare — Gl' interdetti, i minori benanche emancipati, le donne maritate le quali non sieno pubbliche mercantesse, non possono essere fidejussori.

Nella giurisdizione della Corte d' appello — Imperciocchè se fosse domiciliato altrove, sarebbe a bastanza difficile al creditore di astringerlo pel pagamento, nel caso d' inadempimento per parte del creditore.

SU L' ARTICOLO 2018.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, ff. *de fidejussoribus et mandatoribus*; L. 2, in prin. e §. 1; LL. 6 e 7, ff. *qui satis dare cogantur*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2018 del Codice civile corrisponde all' articolo 1890 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il debitor obbligato a dar fidejussione dee presentar persone capaci
» di contrattare, che possegga beni sufficienti per cautelar l'oggetto della
» obbligazione, e che abbia il suo domicilio nella giurisdizione della
» Gran Corte civile in cui dee prestarsi la sicurtà ».

Vedi gli articoli 1078, 1402, 1891 e 1912 delle Leggi civili, e gli articoli 267 e 801 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2019. La solvibilità d' un fidejussore non si misura altrimenti che *in ragione de' suoi beni stabili*, *eccetto che nelle materie di commercio*, o nel caso che il debito sia tenue.

Non si valutano per tal rapporto gl' immobili litigiosi, nè quelli sopra de' quali si renderebbe troppo difficile qualunque atto esecutivo per la distanza della loro situazione.

In ragioni de' suoi beni stabili — Imperciocchè i beni mobili facilmente si alienano; e per conseguente non van soggetti ad ipoteche (articolo 2119 del Codice civile).

Eccetto che nelle materie di commercio — Perchè il commercio richiede maggior confidenza; è perchè d' altronde la fortuna de' commercianti spesse volte consiste in beni mobili.

SU L' ARTICOLO 2019.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2019 del Codice civile è uniforme all' articolo 1891 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1890, 1893 e 1912 delle Leggi civili, e l' articolo 600 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2020. Quando il fidejussore accettato dal creditore volontariamente, o giudizialmente, sia divenuto insolvibile, *se ne deve dare un altro*.

Questa regola ammette eccezione nel solo caso in cui il fidejussore non sia stato dato se non in forza d' una convenzione colla quale il creditore abbia voluto per fidejussore *quella tale determinata persona*.

Se ne deve dare un altro — Imperciocchè senza la sicurezza di una fidejussione il creditore non avrebbe contrattato col debitor principale.

Quella tale determinata persona — In tal caso la mancanza della fidejussione risulta benanche dalla volontà dello stesso creditore.

SU L' ARTICOLO 2020.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3 in fin., ff. *de fidejussoribus et mandatoribus*; L. 10, §. 1, ff. *qui satis dare cogantur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2020 del Codice civile è uniforme all' articolo 1892 delle Leggi civili.

CAPITOLO II.

Degli effetti della fidejussione.

SEZIONE PRIMA.

Dell' effetto della fidejussione tra il creditore ed il fidejussore.

Art. 2021. Il fidejussore non è tenuto a pagare il creditore *se non in mancanza del debitor principale*, il quale deve *preventivamente essere escusso* sopra i suoi beni, qualora il fidejussore *non abbia rinunziato al beneficio della escussione*, o non siasi obbligato solidalmente col debitore; nel qual caso l' effetto della sua obbligazione si regola cogli stessi principj stabiliti *riguardo ai debiti solidali.*

In mancanza del debitor principale — Imperciocchè la fidejussione non è che la obbligazione di pagare il debito di un terzo se costui non adempia alla sua obbligazione.

Preventivamente essere escusso — Abbiamo già data la

ntelligenza di questa espressione all' articolo 930 del Codice civile.

Rinunziato al beneficio della escussione — Il diritto che ha il fidejussore di pretendere che sia preventivamente escusso il debitore principale è puramente facultativo, e quindi è in sua libertà di rinunziarvi: in questo caso deve pagare tosto che il debitore ha rifiutato di estinguere la sua obbligazione.

Riguardo a' debiti solidali — Vale a dire, che in tal caso il fidejussore essendo considerato un vero debitor solidale, può il creditore indiriggersi tanto a lui che al debitor principale, senza che gli si possa opporre il beneficio della divisione (articolo 1203 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2021.

LEGGI ROMANE.

Vedi Novell. 4, cap. 1; Contrario alle LL. 4 e 5, Cod. *de fidejussoribus et mandatoribus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2021 del Codice civile è uniforme all' articolo 1893 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1156, 1894, 1896, 1914 e 2064 delle Leggi civili.

Art. 2022. Il creditore non è tenuto ad escutere il debitor principale, se non quando il fidejussore ne faccia istanza *ne' primi atti della causa* contro di lui promossa.

Ne' primi atti della causa — Se il fidejussore astretto per l' adempimento della obbligazione non oppone prima di ogni altro il benefizio della escussione, ma si difenda in altro modo; per esempio, contestando il credito, non potrà più pretendere il beneficio suddetto, perchè si considera avervi tacitamente rinunziato.

SU L' ARTICOLO 2022.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2022 del Codice civile è uniforme all' articolo 1894 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1512, 1895, 2064 e 2107 delle Leggi civili.

Art. 2023. Il fidejussore che fa istanza per la escussione, deve *indicare al creditore* i beni del debitor principale, ed *anticipar le spese* occorrenti per tale escussione.

Egli non deve indicare beni del debitor principale situati fuori del circondario del tribunale d'appello del luogo in cui deve farsi il pagamento, *nè beni litigiosi*, nè beni già ipotecati per cautela del debitore.

Indicare al creditore — Il principio generale è che il creditore non può essere obbligato a praticare una escussione che può essere difficilissima.

Anticipar le spese — Perchè la escussione de' beni immobili non può farsi senza grandi spese; ed è naturale che ogni escussione si faccia a rischio e pericolo del fidejussore che l'ha dimandata.

Nè beni litigiosi — Imperocchè non è obbligato di sostenere una lite, nè d'attenderne l'evento per essere soddisfatto.

SU L' ARTICOLO 2023.

LEGGI ROMANE.

Vedi la Novell. 4, cap. 2.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2023 del Codice civile corrisponde all'articolo 1895 delle Leggi civili, così concepito:

» Il fidejussore che fa istanza per la escussione, dee indicare al cre-
» ditore i beni del debitor principale ed anticipar le spese occorrenti per
» tale escussione ».

» Egli non dee indicare i beni del debitor principale situati fuori
» della giurisdizione della Gran Corte civile del luogo in cui dee farsi
» il pagamento, ne' beni litigiosi, nè beni già ipotecati per cautela
» del debito, i quali non sieno più in potere del debitore ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1891 e 1896 delle Leggi civili.
2. Quegli che procede al pegnoramento in virtù d'ipoteca generale su tutti i beni del suo debitore, acquistata sotto le antiche leggi non

può ricevere molestia da quel terzo possessore che abbia dal debitore stesso comprato uno de' fondi già ipotecati, se non anticipa le spese della escussione.

Sotto nome di anticipazione di spese non può intendersi che l' offerta reale, o il deposito ai termini della legge. Il difetto di questa anticipazione effettiva rende inammessibile la dimanda del terzo possessore benchè abbia egli d'altronde indicati altri beni per la escussione.

(C. A. A. 14 gennajo 1814; *De Marinis* c. *Pugliese*; C. 1, 226).

Art. 2024. Qualora il fidejussore abbia fatta l' indicazione de' beni in conformità dell' articolo precedente, ed abbia somministrate le spese occorrenti per la escussione, il creditore è tenuto verso il fidejussore, fino alla concorrenza de' beni indicati, per l' insolvibilità del debitor principale sopraggiunta a causa di aver esso creditore *differito di procedere* giudizialmente.

Differito di procedere — Allorchè il fidejussore ha indicato i beni ed ha anticipate le spese, il creditore deve usare tutte le diligenze contra il debitore: se differisca di procedere, ed il debitor si affretta di far sparir i suoi beni e diventa insolvibile, il creditore sarà risponsabile di questa insolvibilità, poichè deriva dalla sua negligenza.

SU L' ARTICOLO 2024.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2024 del Codice civile è uniforme all' articolo 1896 delle Leggi civili.

Art. 2025. Quando più persone si sono costituite fidejussori per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse resta obbligata per *l' intero debito*.

L' intero debito — È della natura della fidejussione di rispondere per tutto ciò che deve il debitor principale; e per conseguente ogni fidejussore si considera di aver contratta tale obbligazione, a meno che non vi sia un patto in contrario.

SU L'ARTICOLO 2025.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, Cod. *de fidejussoribus et mandatoribus*; L. 11, §. 2, ff. *de duobus reis costituendis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2025 del Codice civile è uniforme all'articolo 1897 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1155, 1241, 1883 e 1888 delle Leggi civili.

Art. 2026. Nondimeno ciascuna di esse, se non ha rinunziato *al beneficio della divisione*, può pretendere che il creditore divida preventivamente la sua azione, e la riduca alla parte di ciascuno dei fidejussori.

Quando nel tempo, in cui uno de' fidejussori abbia ottenuto la divisione, ve ne siano alcuni non solventi, questo fidejussore è tenuto in proporzione per tale insolvibilità, ma non può essere più molestato per causa delle insolvibilità *sopravvenute dopo la divisione*.

Al beneficio della divisione — Il benefizio della divisione è una eccezione con la quale un fidejussore astretto al pagamento dell'intero debito, può domandare che il creditore divida la sua azione contra gli altri fidejussori ciascuno per la sua parte e porzione.

Sopravvenuta dopo la divisione — Allorchè un fidejussore fa dividere l'azione del creditore non è più obbligato che per la sua parte e porzione: diviene interamente estraneo al rimanente del debito; di talchè se il debitore o gli altri fidejussori diventino in seguito insolvibili, non si può aver contra di lui alcun regresso, che per la sua parte e porzione.

SU L' ARTICOLO 2026.

LEGGI ROMANE.

Vedi le instit. lib. 3, tit. 21, *de fidejussoribus*; L. 10 in prin.; LL. 26, 48, 51, §. 4, e 52 §. 1, ff. *de fidejussoribus*; L. 16, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2026 del Codice civile è uniforme all'articolo 1898 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1156, 1163 e 1899 delle Leggi civili.

Art. 2027. Se il creditore abbia divisa egli stesso e volontariamente la sua azione, *non può recedere dalla divisione* già fatta, quando anche prima del tempo, in cui ha dato il consenso per tal divisione, vi fossero de' fidejussori insolvibili.

Non può recedere dalla divisione già fatta — Il creditore che consente alla divisione dev' essere assimigliato a colui che rinunzia alla solidalità; poichè, in fatto, le fidejussioni sono solidali, e la divisione distrugge la solidalità.

SU L' ARTICOLO 2027.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2027 del Codice civile è uniforme all' articolo 1899 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1163 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Degli effetti della fidejussione tra il debitore ed il fidejussore.

Art. 2028. Il fidejussore, il quale ha pagato, *ha il regresso contro il debitor principale*, comunque la fidejussione siasi data o coll' intelligenza, o senza, del debitore.

Questo regresso ha luogo tanto per lo capitale che *per gl' interessi* e le spese ; il fidejussore però non ha regresso se non per le spese da lui fatte dopo che ha denunziato al debitor principale la lite promossa contro di se.

Egli ha pure il regresso, se vi è luogo, pe' danni ed interessi.

Ha il regresso contra il debitor principale — Quest'azione che esercita il fidejussore differisce dalla surrogazione: 1.° Perchè il fidejussore oltre del prezzo principale, può ripetere l' interesse delle somme, e le spese fatte: 2.° Perchè la surrogazione non può aver luogo se non quando il fidejussore ha pagato, mentre l' azione ond' essere indennizzato può aver luogo prima del pagamento in conformità dell' articolo 2032 del Codice civile.

Per gl' interessi — Gl' interessi decorrono di pieno diritto: l' azione del fidejussore è uguale a quella *contraria mandati:* ora l' interesse per le anticipazioni fatte dal mandatario decorre di pieno diritto dal giorno in cui sono state fatte, allorchè sono comprovate (articolo 2001 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2028.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 10, §. 11, ff. *mandati*; L. 18, Cod. *de mandati.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2028 del Codice civile è uniforme all' articolo 1900 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1100 e seguenti, 1169, 1886, 1888 e 1903 delle Leggi civili.

2. Il debitore che in un titolo autentico siasi dichiarato vero e liquido debitore di una somma certa verso il suo cauzionante, divenuto creditore per essersi dato luogo al pagamento in virtù della cauzione, e che abbia da questo creditore ottenuto una dilazione formandone un mutuo; scaduto questo non può chieder conto se il suo creditore abbia o pur nò soddisfatto sino allora per intero le somme dovute al cauzionato. (C. C. N. 18 febbrajo 1814; *De Turris c. Capossele*).

Art. 2029. Il fidejussore che ha pagato il debito *subentra in tutte le ragioni* che aveva il creditore contro il debitore.

Subentra in tutte le ragioni — Seguendo il principio generale de' contratti, che la surrogazione legale ha luogo a vantaggio di colui che paga un debito al quale è obbligato per un altro (articolo 1251 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2029.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2029 del Codice civile è uniforme all' articolo 1901 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1204 e 1205 delle Leggi civili.

Art. 2030. Quando vi sono più debitori principali e solidali di uno stesso debito, il fidejussore che ha fatta sicurtà per tutti, ha contro ciascun di loro il regresso *per ripetere il totale* di ciò che ha pagato.

Per ripetere il totale — Imperciocchè ciascun debitor principale essendo debitore dell' intero debito verso il creditore (articolo 1200 del Codice civile), il fidejussore pagando ha liberato ciascuno dal debito totale.

SU L' ARTICOLO 2030.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2030 del Codice civile è uniforme all'articolo 1902 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1905 delle Leggi civili.

Art. 2031. Il fidejussore che ha pagato una volta *non ha regresso* contro il debitor principale che abbia pagato egli pure, qualora non l' abbia avvertito del pagamento che ha fatto; salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

Quando il fidejussore abbia pagato senza esser convenuto, e senza avere avvertito il debitor principale, non avrà alcun regresso contro di costui nel caso che, nel tempo del pagamento, il debitore avesse avuto de' mezzi per far dichiarare estinto il debito; salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

Non ha regresso — Il fidejussore è in colpa per non avere avvertito il debitor principale.

SU L'ARTICOLO 2031.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 29, §. 3, ff. *mandati.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2031 del Codice civile è uniforme all'articolo 1903 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1900 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 2032. Il fidejussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere fatto indenne da lui,

1.° Quando *è convenuto giudizialmente* per lo pagamento;

2.° Quando il debitore *è fallito*, o sia in istato di prossima decozione;

3.° Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato;

4.° Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine convenuto pel pagamento;

5.° Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale *non abbia un termine fisso* per la scadenza, purchè l'obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi *estinguere prima*

di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela.

Convenuto giudizialmente — In tal caso può citare il debitore principale, perchè sia tenuto di garantirlo.

È fallito — Il fidejussore può sequestrare i beni del debitor principale affinchè gli offrano una garantia della fidejussione.

Non abbia un termine fisso — Per esempio, colui che ha data la fidejussione per una rendita perpetua, potrà dopo dieci anni, dimandare che il debitore proccuri di esonerarlo dalla fidejussione.

Estinguere prima di un tempo determinato — Per esempio, colui che si rende fidejussore per un tutore, deve conoscere essere della natura della obbligazione per la quale ha luogo la fidejussione di non estinguersi che alla maggiore età del pupillo. Colui che si rende fidejussore per una rendita vitalizia, deve conoscere, che è della natura della obbligazione di non potersi estinguere che con la morte di colui su la vita del quale era stata costituita.

SU L' ARTICOLO 2032.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2032 del Codice civile è uniforme all' articolo 1904 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1141, 1900, 1905 e 1911 delle Leggi civili.

SEZIONE III.

Dell' effetto della fidejussione, tra confidejussori.

Art. 2033. Quando più persone abbiano fatta sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fidejussore che ha pagato il debito, *ha il regresso contro gli altri mallevadori*, per la loro rispettiva porzione:

Tal regresso però non ha luogo se non quando il fidejussore abbia pagato in uno de' casi *enunciati nell' articolo precedente*.

Ha il regresso contra gli altri mallevadori — Il fidejussore col pagamento fatto avendo liberato i suoi confidejussori da un debito che era loro comune, la equità vuole che risentano il peso del pagamento per la loro porzione.

Enunciati nell' articolo precedente — Imperciocchè se non avesse pagato in uno de' casi preveduti, gli altri fidejussori vi sarebbero stati astretti.

SU L' ARTICOLO 2033.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2033 del Codice civile è uniforme all' articolo 1905 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1167, 1897 e 1904 delle Leggi civili.

CAPITOLO III.

Dell' estinzione della fidejussione.

Art. 2034. L' obbligazione che risulta dalla fidejussione si estingue *per le stesse cause* per le quali si estinguono le altre obbligazioni.

Per le stesse cause — Siccome il pagamento, la remissione del debito, la novazione etc. (articolo 1234 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2034.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 4, Cod. *de fidejussoribus et mandatoribus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2034 del Codice civile è uniforme all' articolo 1906 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1188, 1215, 1235, 1241, 1248, 1319, 1586, 1904 e 2156 delle Leggi civili.

Art. 2035. La confusione che viene ad effettuarsi nella persona del debitor principale e del suo

fidejussore, quando divengono eredi l'uno dell'altro, *non estingue l'azione* del creditore contro colui che ha dato sicurtà pel fidejussore.

Non estingue — Un individuo deve cinquemila franchi; suo fratello lo ha garantito, ed io sono divenuto fidejussore di questa garantia: il fratello pel quale ho data la fidejussione muore, ed il fratello debitor principale di cinquemila franchi ne diviene erede: la mia obbligazione non è estinta, son divenuto fidejussore del debitor principale, poichè è succeduto a tutti i diritti e le obbligazioni del defunto. Tutto il cangiamento che si opera in questo caso consiste nell'avere il creditore perduto una fidejussione, poichè il fidejussore si è confuso col debitor principale. E sarebbe lo stesso se morisse il fratello debitore, ed il fratello fidejussore ne fosse erede.

SU L'ARTICOLO 2035.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 38, §. ultim.; 93, §§. 2 e ultim., ff. *de solutionibus et liberationibus*; L. 5, ff. *de fidejussoribus et mandatoribus*; L. 24, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2036 del Codice civile è uniforme all'articolo 1907 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1255, 1886 e 1915 delle Leggi civili.

Art. 2036. Il fidejussore può opporre contro il creditore tutte l'eccezioni *le quali competono al debitor principale*, e che sono inerenti al debito;

Ma non può opporre quelle che sono *puramente personali* al debitore.

Le quali appartengono al debitor principale—Seguendo il principio che la fidejussione finisce con la estinzione del debito principale; e quindi il fidejussore può opporre tutte le eccezioni reali che appartengono al debitore. Vedi l'articolo 1208 del Codice civile.

Puramente personale — Questa è la ripetizione del principio stabilito nell'articolo 2012 dello stesso Codice.

SU L' ARTICOLO 2036.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 25 e 32, ff. *de fidejussoribus et mandatoribus*; L. 7, §. 1; e L. 19 ff. *de exceptionibus et praescriptionibus*; L. 11, Cod. eod. tit.; Instit. lib. 4, tit. 14, §. 4; L. 42, §. 1, ff. *de jurejurando*; L. 13, ff. *de minoribus*; L. 1 Cod. *de fidejussoribus minorum*; L. 80, ff. *de adquirenda vel omittenda haereditate*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2036 del Codice civile è uniforme all' articolo 1908 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1161, 1248, 1319, 1884 e 1922 delle Leggi civili.

Art. 2037. Il fidejussore è liberato, allorchè *per fatto del creditore* non può avere effetto a favore del fidejussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, ipoteche e privilegj del creditore.

Per fatto del creditore — Per esempio, se ha lasciato perimere un' ipoteca, per mancanza di prendere iscrizione, è giusto che il creditore avendo per la sua negligenza lasciato estinguere le sicurezze contra il debitore, non possa obbligare il fidejussore a pagarlo, poichè ha annullata la facoltà di trasmettergli le stesse cautele.

SU L' ARTICOLO 2037.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2037 del Codice civile è uniforme all' articolo 1909 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1203, 1205 e 1235 del Codice civile.

Art. 2038. Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altra cosa in pagamento del debito principale, *il fidejussore resta*

liberato, ancorchè il creditore ne soffra in seguito l' evizione.

Il fidejussore resta liberato — Il fidejussore che ha dovuto credersi liberato non ha curato le precauzioni che avrebbe potuto prendere : il creditore deve imputare a se stesso di non aver a bastanza invigilato a' suoi interessi. Estinta la obbligazione principale non può rivivere a danno della fidejussione.

SU L' ARTICOLO 2038.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalle LL. 43 e 54, ff. *de solutionibus et liberationibus*; L. 47, ff. *de verborum significatione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2038 del Codice civile è uniforme all' articolo 1910 delle Leggi civili.

Art. 2039. La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitor principale, *non libera il fidejussore*, il quale può, in tal caso, agire contro il debitore per costringerlo al pagamento.

Non libera il fidejussore — Poichè in questo caso non v' è la estinzione della obbligazione principale, non solamente un termine per la sua esecuzione.

SU L' ARTICOLO 2039.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 13, §. 11, ff. *locati conducti*; L. 7, Cod. eod. tit.; L. 62, ff. *de fidejussoribus et mandatoribus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2039 del Codice civile è uniforme all' articolo 1911 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1205, 1214, 1576 e 1904 delle Leggi civili.

CAPITOLO IV.

Della fidejussione legale e della fidejussione giudiziaria.

Art. 2040. Qualora una persona venga obbligata *dalla legge* o *dal giudice* a dare una fidejussione, il fidejussore offerto deve adempire alle condizioni prescritte negli articoli 2018 e 2019.

Se si tratta di una sicurtà giudiziaria, il mallevadore deve inoltre esser tale da potersi *personalmente arrestare*.

Dalla legge — Siccome l' usufruttuario (articolo 601 del Codice civile). Allora dicesi che la fidejussione è legale.

O dal giudice — Per esempio, allorchè un tribunale ordina che un' individuo esigerà provvisoriamente una somma litigiosa di denaro sotto cauzione; in questo caso la fidejussione è *giudiziaria* (articolo 138 del Codice di procedura).

Personalmente arrestare — Vi bisognano mezzi più solidi per assicurare la esecuzione delle obbligazioni che si contraggono per mezzo di un giudicato: nondimeno l' arresto personale non è di dritto; fa d' uopo che il fidejussore vi si sia suggettato (articolo 2060 del Codice civile): il creditore può soltanto rifiutare la fidejussione, se non vi sia la obbligazione dell' arresto personale.

SU L' ARTICOLO 2040.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2040 del Codice civile corrisponde all' articolo 1912 delle Leggi civili, così conceputo:

» Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a » dare una fidejussione, il fidejussore offerto deve adempiere alle condi» zioni prescritte dagli articoli 1890 e 1891 ».

» Se si tratta di una sicurtà giudiziaria, il mallevadore deve in ol» tre essere tale da potersi personalmente arrestare ».

Vedi gli articoli 1934 e 1936 delle Leggi civili; e gli articoli 26) 600 e 602 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2041. Colui che non può trovare una malleveria, viene ammesso *a dare in vece un pegno* sufficiente ad assicurare il credito.

A dare in vece un pegno — Questa disposizione non è applicabile alla fidejussione convenzionale, imperciocchè la fidejussione è molto più comoda per il creditore di un deposito che è obbligato di conservare, di cui dee rispondere, e che può essergli rubato. Quindi non si può imporre questa obbligazione a colui che ha contrattato su la fede di una fidejussione promessagli.

SU L' ARTICOLO 2041.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2041 del Codice civile è uniforme all'articolo 1913 delle Leggi civili.

Vedi l'articolo 1941 delle Leggi civili, e l'articolo 600 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2042. Il fidejussore giudiziario non può domandare la escussione del debitor principale.

La stessa ragione dell'articolo 2040 il quale vuole che il fidejussore possa essere personalmente arrestato.

SU L' ARTICOLO 2042.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2042 del Codice civile è uniforme all'articolo 1914 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1893 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 2043. Colui che si è reso garante soltanto del fidejussore giudiziario, *non può domandare la escussione* del debitor principale e del fidejussore.

Non può domandare la escussione — Perchè il garante del fidejussore si assoggetta alle stesse obbligazioni del fidejussore di cui ha garantita la solvibilità, e non può aver maggiori diritti di lui.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2043 del Codice civile è uniforme all' articolo 1915 delle Leggi civili.

TITOLO XV.

DELLE TRANSAZIONI.

Art. 2044. La transazione è un contratto col quale le parti *pongono fine ad una lite* già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere.
Questo contratto dev'esser *ridotto in iscritto*.

Pongono fine ad una lite — Da ciò deriva benanche la parola transazione (da *transigere*, *transactum*, terminare).

Perchè il contratto sia una transazione, è necessario che l' oggetto sia una materia litigiosa nata o da nascere. Per esempio, se le parti volendo fare una vendita, e dargli il carattere della irrevocabilità che hanno le transazioni (articolo 2052 del Codice civile) la fanno sotto la forma di questo contratto, senza che tra loro vi fossero delle difficoltà reali in ordine alla cosa venduta, la loro transazione simulata non avrebbe che la forza di un atto di vendita. Abbiamo già osservato un' applicazione di questo principio nel caso di una divisione fatta sotto la forma di transazione (articolo 888 eod.).

Ridotto in iscritto — Si prescrive che la transazione sia ridotta in iscritto anche per una somma minore di centocinquanta franchi, poichè ha per oggetto di estinguere e prevenire un giudizio; quindi è necessario che essa non possa darvi luogo, ciocchè avverrebbe se una parte negando la transazione, potesse l' altra parte provarla col mezzo di testimoni. Del rimanente, la transazione è un atto *non solenne*, poichè non ha forme che gli sieno proprie. Essa è o *giudiziale* o *stragiudiziale*. Giudiziale, quando nel corso della lite, le parti fanno la loro transazione in forma di senteuza, e la fanno sanzionare dal tribunale: in tal caso chiamasi *espediente*: stragiudiziale, allorchè è formata con atto sotto firma privata, o ricevuta da notajo. La transazione potrebbe anche esser fat-

ta verbalmente, ma in tal caso non avrebbe altro effetto se non quando le due parti la riconoscessero, o che una di esse non la mettesse in contestazione.

SU L' ARTICOLO 2044.

LEGGI ROMANE

Vedi la L. 1, ff. *de transactionibus*; LL. 2 e 38, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2044 del Codice civile è uniforme all' articolo 1916 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 808 delle Leggi civili.
2. Una Corte di appello dopo di aver riconosciuti in un contratto i segni caratteristici della transazione non può definirlo per semplice contratto di compravendita.
(C. C. N. 21 settembre 1812; *Gentile* c. *Alcarony Mendozza*; Supp. 1818 n.° 32).

Art. 2045. Per transigere è necessario che si abbia la capacità *di disporre degli oggetti* compresi nella transazione.

Il tutore non può transigere per lo minore o per l' interdetto se non a norma dell' *articolo 467* del titolo DELLA MINORE ETA', DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE; e nemmeno può transigere col minore divenuto maggiore sopra i conti della tutela, se non osservate le forme prescritte nell' articolo 472 dello stesso titolo.

I comuni ed i pubblici stabilimenti non possono transigere se non coll' autorità espressa del Re.

Di disporre degli oggetti — Imperciocchè in una transazione, le parti, nello scopo di terminare le loro controversie, fanno delle mutue concessioni, ed alienano una parte dei diritti che potevano avere su ciò che forma oggetto della tran-

sazione. Quindi il minore emancipato può transigere su le sue rendite (articolo 481 del Codice civile); ma non sopra i suoi capitali (articolo 482 eod.) ; la donna separata de' beni sul suo mobiliare (articolo 1536 eod.) ; e non su gl' immobili ; (articolo 1538 eod.).

Articolo 467 . . . . 472 — Vedi questi articoli.

SU L'ARTICOLO 2045.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 36 Cod. *de transactionibus* ; L. 9 , §. 3 , ff. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2045 del Codice civile corrisponde all' articolo 1917 delle Leggi civili, così conceputo:

» Per transigere è necessario che si abbia la capacità di disporre » degli oggetti compresi nella transazione ».

» Il tutore non può transigere per lo minore e per l' interdetto se » non a norma dell' articolo 300 nel titolo *della minore età , della tu-* » *tela e della emancipazione* ; e nemmeno può transigere col minore di- » venuto maggiore , sopra i conti della tutela , se non osservate le for- » me prescritte nell' articolo 390 dello stesso titolo ».

» I comuni , i pubblici stabilimenti di beneficenza ed in generale » i corpi morali autorizzati dalla legge non possono transigere se non con » l' autorità espressa del Re ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 30 , 31 , 134 , 206 , 208 , 209 , 212 , 213 , 342 , 390 , 395 , 404 , 406 , 407 , 422 , 432 , 436 , 467 , 1389 . 1413 , 1484 , e 1860 delle Leggi civili ; e gli articoli 344 e 1080 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. La proibizione di alienare o di rinunziare ad un dritto eventuale importa anche quella di transigere sul medesimo.
(C. C. N. 23 febbraro 1816 ; *Tamburrini* , *Marrazzo* c. *Tamburrini*).

3. Quegli che in uno strumento di transazione si costituisce tanto in nome proprio , quanto come messo ed internuncio di altra persona , non può pretendere di dividere con questa i vantaggi risultanti da tal transazione quando consti che niuno interesse vi aveva.
(C. A. A. 28 novembre 1817 ; *Antenucci* c. *Civico* ; C. 2 , 21).

Art. 2046. Si può transigere *sopra un' interesse civile* che risulta da un delitto.

La transazione non è di ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero.

Sopra un interesse civile — Si distingue il pregiudizio causato dal delitto, dal delitto stesso. Il pregiudizio è fatto a' particolari; spetta ad essi dimandarne la riparazione. Il delitto turba l'ordine pubblico ed offende la società; spetta ad essa esercitarne la vendetta. Quindi non è impedito che i particolari possano transigere su i danni cagionati dal delitto.

SU L' ARTICOLO 2046.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 18, Cod. *de transactionibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2046 del Codice civile è uniforme all' articolo 1918 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 7, 390, 473, 483 e 1928 delle Leggi civili; e gli articoli 344, 672 e 1080 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2047. Alle transazioni si può aggiungere *la stipulazione di una pena* contra colui che manchi di adempire alle medesime.

La stipulazione di una pena — In questo caso sarebbe un contratto con clausola penale. Per esaminare gli effetti di questa clausola bisogna vedere ciò che si è detto su gli articoli 1226 e seguenti; osservandosi che se le parti avendo dato termine a tutte le loro controversie con la transazione, vi hanno aggiunta la clausola penale, affine di prevenire una novella contestazione su la materia, quella parte che facesse sorgere novella lite, sarebbe per questo solo fatto soggettata al pagamento della penale.

SU L' ARTICOLO 2047.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 17, Cod. *de transactionibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2047 del Codice civile è uniforme all' articolo 1919 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1179 e seguenti; e 1182 delle Leggi civili.

Art. 2048. La transazione non si estende oltre a ciò che ne forma l' oggetto: la rinunzia fatta a tutti i dritti, azioni e pretensioni non s' intende se non di *ciò ch' è relativo alle controversie*, le quali hanno dato luogo alla transazione.

Ciò che è relativo alle controversie — Allorchè le parti in termini generali han dichiarato che rinunziano ai loro diritti, azioni e pretensioni han voluto evidentemente parlare de' loro diritti relativamente all'oggetto sul quale transigevano, e non di tutti i diritti che potrebbero giammai aver l' una contro l' altra: sarebbe ingiusto estendere la transazione ad oggetti che non han voluto comprendervi: *Iniquum est perimi pacto id de quo cogitandum non est.*

SU L' ARTICOLO 2048.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 5 e 9, §§. 1 e 13, ff. *de transactionibus*; LL. 3 e 31 Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2048 del Codice civile è uniforme all' articolo 1920 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1116, 1921 e 1929 delle Leggi civili.

Art. 2049. Le transazioni non regolano se non le controversie, le quali vi sono state comprese, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni *speciali o generali*, sia che risulti tale intenzione per una necessaria conseguenza di ciò ch' è stato espresso.

Speciali o generali — Quindi perchè qualche volta la transazione possa estendersi sopra parecchie controversie, fa d'uopo che le parti le abbiano tutte comprese nel loro atto, sia enunciando specialmente ciascuna controversia, sia usando di espressioni generali che le comprendano, sia in fine che risulti necessariamente dalle circostanze e dalle espressioni, che la intenzione de' contraenti è stata di comprendere la determinata controversia nella loro transazione.

SU L'ARTICOLO 2049.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, §. 1; L. 9, §. 1; e L. 12, ff. *de transactionibus*; Argomento dalla L. 47, §. 1, ff. *de pactis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2049 del Codice civile è uniforme all'articolo 1921 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1109, 1128 e 1929 delle Leggi civili.
2. Allorchè in uno strumento di compra si è stabilito il peso fondario, e che la eventualità di questo per il tempo avvenire si fosse transatto col compratore sulla minore o maggior quantità; se questo peso si trova maggiore al momento del contratto, il compratore ha dritto alla deduzione del prezzo; nè questa domanda può esser rigettata sotto il riflesso della transazione, giacchè questa risguardava il tempo avvenire. (C. S. G. N. 1 febbraro 1820; *Correale* c. *Cinque ed altri*).

Art. 2050. Colui che ha transatto sopra un diritto suo proprio, se acquisti in appresso *un simile diritto* da altra persona, non resta legato dalla transazione precedente in quanto al diritto nuovamente acquistato.

Un simile diritto — Per esempio, se io e mio fratello, possediamo in comune un diritto litigioso su di una casa: io transigo col possessore, e mediante la somma di diecimila franchi, rinunzio ad ogni mia pretensione. Posteriormente muore mio fratello; io sono suo erede, e raccolgo nella sua

successione il diritto litigioso che egli aveva conservato su la casa al quale io aveva di mia parte rinunziato : potrò far valere questo diritto, senza che mi si possa opporre la transazione, poichè non ha avuto per oggetto se non i diritti che io aveva all' epoca in cui fu fatta, e non quelli di mio fratello.

SU L' ARTICOLO 2050.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 9 in prin., ff. *de transactionibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2050 del Codice civile è uniforme all' articolo 1922 delle Leggi civili.

Art. 2051. La transazione fatta da uno degl'interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.

Se più eredi astringano congiuntamente un debitore della successione; che uno di essi transiga con questo debitore, questa transazione sarà valida per la sua parte del credito: ma non potrà essere opposta agli altri eredi; imperciocchè le obbligazioni hanno vigore fra coloro che le hanno contratte. Or la transaziane in faccia agli altri eredi è *res inter alios acta.*

SU L' ARTICOLO 2051.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, §. 2; L. 9, ff. *de transactionibus*; L. 1, Cod. eod. tit.; L. 1, Cod. *res inter alios acta*; L. 27, §. 4; LL. 10 e 17, ff. *de pactis*; L. 26, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2051 del Codice civile è uniforme all' articolo 1923 delle Leggi civili.

1. Vedi gli articoli 1511 e seguenti delle Leggi civili.

2. Se un istrumento di transazione stipulato sotto le antiche leggi da una tutrice per parte de' figli minori, manca di qualche solennità e non è stato attaccato in giudizio pel motivo di nullità nascente da tale mancanza; ma soltanto siasi chiesto la restituzione in intiero per cause di lesione, sulla quale i giudici abbiano pronunziate diverse sentenze, ordinato istruzioni per iscritto, perizie e prova testimoniale onde far dimostrare la lesione sudetta, queste diverse sentenze essendo accettate ed eseguite dalle parti, non possono più i minori variare l' azione, e ricorrere alla nullità della transazione, tostochè si accorgano che la lesione manca: 1.° perchè i giudici sono obbligati a decidere su le azioni dedotte, ed è ben diverso il giudizio della restituzione in intiero della nullità: 2.° perchè il beneficio della restituzione essendo straordinario, rinunzia alla nullità, e dà per valido lo strumento di transazione quegli che domanda la restituzione in intiero.

(C. A. A. 2 aprile 1813; *Palazzi* c. *Masciuli*; C. 2, 250).

3. Debb' essere eseguita quella transazione fatta da un luogo pio senza i solenni richiesti coll' enfiteuta il quale al tempo della transazione poteva giovarsi del beneficio della prescrizione, quante volte si scorga che restituite le parti ne' loro diritti primitivi, il luogo pio venga più tosto a perdere che a lucrare: 1.° perchè rescissa la transazione le parti possono far uso di loro dritti; se l' enfiteuta volendo far valere la prescrizione, verrebbe il luogo pio a perdere quello che con la transazione ha guadagnato: 2.° perchè debbono essere eseguiti quei contratti ne' quali i luoghi pii lungi di essere stati lesi si scorge all' incontro che abbiano fatto vantaggio: 3.° perchè volendo uguagliare in ciò la condizione del luogo pio a quello de' minori debbono i di costoro contratti essere eseguiti, ove si scorga evidentemente la di loro utilità, ancorchè i contratti stessi siero in loro difettosi.

(C. A. A. 1 febbraro 1826; *Ciavoli* c. *Simone*; C. 2, 213 e 214).

Art. 2052. Le transazioni hanno fra le parti l' *autorità di una sentenza inappellabile.*

Non possono impugnarsi per causa di errore di diritto, *nè per causa di lesione:*

L' autorità di una sentenza inappellabile — Quindi, per effetto di una valida transazione, la controversia è estinta irrevocabilmente, e le parti non possono resilirne: *Non minorem auctoritatem transactionem quam rerum judicatarum esse, recta ratione placuit.*

Per causa di lesione — Perchè è della natura della transazione che le parti abbandonano pretensioni che potrebbero

essere fondate, e si espongono ad esser lese; nella intenzione di evitare una lite.

SU L' ARTICOLO 2052.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 10, 16, 20 e 39, Cod. *de transactionibus*; LL. 19 e 33, ff. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L articolo 2052 del Codice civile è uniforme all' articolo 1924 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 808, 1064, 1258, 1304, 1305 e 1306 delle Leggi civili.

2. Le transazioni han forza di cosa giudicata fra le parti, nè possono rescindersi che per vizj pe' quali la legge ne permette la rescissione.
(C. C. N. 7 settembre 1817; *Barrocchia* c. *Sinuzzula ed altri*).

3. I giudici sono obbligati a rispettare le convenzioni e le transazioni, e quindi non si possono allontanare da quello che è piaciuto alle parti di transigere e di convenire.
(C. C. N. 5 luglio 1816; *Vecchi* c. *Vecchi*).

Art. 2053. Ciò non ostante può rescindersi una transazione nel caso di *errore sulla persona* o sull' oggetto della controversia.

Può rescindersi in tutt' i casi ne' quali vi sia intervenuto dolo o violenza.

Errore sulla persona — L' errore sulla persona produce gravi conseguenze in una transazione. Questo contratto è fatto *intuitu personae*; imperciocchè colui che transige perchè non vuole sostenere una lite contro di una persona, non avrebbe fatta alcuna concessione, se la controversia si fosse elevata con persona diversa.

SU L'ARTICOLO 2053.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 9, §. 2, ff. *de transactionibus*; LL. 13, 22, 39 e 35, Cod. eod. tit.; LL. 1 e 9, ff. *de jur.*, *et ignorant. fact.*; L. 12, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2053 del Codice civile è uniforme all' articolo 1925 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 812, 1063 e 1929 delle Leggi civili.
2. La transazione è valida soltanto quando si faccia *aliquo dato*, *aliquo accepto vel detento*.
(C. C. N. 19 giugno 1815; *Friozzi* c. *Ingaldo*).

Art. 2054. Vi è egualmente luogo all' azione per rescindere una transazione che sia stata fatta in esecuzione *di un titolo nullo*, purchè le parti non abbiano espressamente trattato della nullità.

Di un titolo nullo — Per esempio, se si eleva una contestazione fra un erede ed un legatario, relativamente ad un legato di cui quest' ultimo dimanda il rilascio: l'erede transige: posteriormente scovre che il testamento sul quale il legatario fondava il suo diritto è nullo; ne fa pronunziare la nullità, e potrà benanche domandare la nullità della transazione.

Ma se la contestazione erasi elevata su la validità del testamento, e che la transazione fosse passata su la causa esistente della nullità (articolo 1338 del Codice civile), la transazione non potrà più essere annullata, quando anche si scovrisse che realmente il testamento è nullo.

SU L'ARTICOLO 2054.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalle LL. 51 in prin., ff. *de pactis*; e 42 in prin., Cod. eod. tit.

L' articolo 2054 del Codice civile è uniforme all' articolo 1926 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1064, 1085 e 1292 delle Leggi civili.

Art. 2055. La transazione fatta sopra documenti, che si sono in seguito riconosciuti falsi, *è interamente nulla*.

Interamente nulla — Senza distinguersi, siccome nelle leggi romane, i capi della transazione che dipendevano dai documenti falsi, da quelli che non ne dipendevano specialmente: questi ultimi erano dichiarati validi e gli altri nulli; ma perchè tutto si liga in un istessa transazione, siccome una parte fa delle concessioni su di un punto, perchè l'altra parte ne fa su d'altri punti, non si deve annullare una transazione soltanto per una parte.

Bisogna osservare siccome nell' articolo precedente, che se la transazione poggia sopra la falsità de' documenti è valida.

SU L' ARTICOLO 2055.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 42, Cod. *de transactionibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2055 del Codice civile è uniforme all' articolo 1927 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 344 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2056. È parimente nulla la transazione *di una lite che fosse finita* con sentenza passata in giudicato, della quale le parti *o una di esse* non avevano notizia.

Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora *appellabile*, la transazione sarà valida.

Di una lite che fosse finita — Non vi sarebbe più lite a prevedere, nè a terminare, poichè esisteva il giudicato, e

l'errore delle parti le quali ignorando il giudicato, credevano i loro diritti ancora litigiosi, deve annullare il contratto fra esse formato.

O una di esse — Sempre per la stessa ragione. La lite essendo terminata col giudicato non poteva aver luogo la transazione. Ma avvi di più un altra ragione allorchè la parte condannata ha occultato all'altra parte il giudicato, e l'ha impegnata a transigere: in questo caso bisogna punirla della frode pronunziando la nullità del contratto.

Fosse ancora appellabile — In questo caso la lite non era ancora terminata irrevocabilmente; alla parte condannata restava ancora una via che gli era sempre aperta: quindi il dubbio sussisteva, e la transazione dev' esser valida.

Allorchè la sentenza non è suscettiva di appello, benchè rimangano ancora de' mezzi straordinari per farla riformare, siccome il ricorso per cassazione, la ritrattazione; siccome di rado possono sperimentarsi questi mezzi; siccome d' altronde questi mezzi non rendono incerto il giudicato, e non sospendono la sua esecuzione, così la transazione fatta dalle parti non sarebbe nulla.

SU L' ARTICOLO 2056.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7 in prin.; L. 11, ff. *de transactionibus*; L. 32, Cod. eod. tit.; L. 32, §. 1, ff. *de condictione indebiti*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2056 del Codice civile è uniforme all'articolo 1928 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1063, 1085, e 1305 delle Leggi civili.

Art. 2057. Allorchè le parti hanno transatto generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti che loro erano ignoti, in quel tempo, e che posteriormente siano stati scoperti, *non costituiscono una causa di rescissione*, purchè non siano stati *occultati per fatto* di una delle parti medesime;

Ma la transazione è nulla quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato dai documenti nuovamente scoperti che una delle parti non aveva alcuna ragione sopra lo stesso oggetto.

Non costituiscono una causa di rescissione — Perchè le parti avendo contrattato generalmente, e senza un enunciazione specifica per tutti i loro affari, han voluto estinguere tra esse ogni motivo di contestazione. Una parte ha fatta una concessione generale sul motivo, che ne ha ricevuta una simile; quindi ciascuna di esse ha rinunziato al diritto di far valere i titoli che ha in seguito scoverti, e relativi alle cause sulle quali han generalmente transatto.

Occultati per fatto — In questo caso il dolo di una delle parti ha prodotta la transazione generale, quindi dev' essere nulla.

Non aveva alcuna ragione — La transazione non è caduta che su di solo oggetto: alcuni documenti essendo ignoti alle parti, han creduto che una di esse avesse de' diritti litigiosi su l' oggetto medesimo, ed han transatto. Se in seguito si scovrono de' documenti i quali provano che una delle parti non aveva del tutto alcun diritto su l'oggetto della transazione, è evidente che avvi errore fra le parti; che al momento del contratto non vi erano diritti dubbi, e per conseguente non poteva esservi valida transazione.

SU L' ARTICOLO 2057.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 19, Cod. *de transactionibus*; L. 51, ff. *de pactis*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2057 del Codice civile è uniforme all' articolo 1929 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 371, 403 e 411 delle Leggi civili.

Art. 2058. L' errore di calcolo caduto in una transazione *dev' essere corretto*.

Dev' esser corretto — Imperciocchè questo errore è evidentemente contrario alla intenzione delle parti.

SU L' ARTICOLO 2058.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. unica Cod. *de errore calculi*; L. 8, ff. *de transactionibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2058 del Codice civile è uniforme all' articolo 1930 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 624 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

TITOLO XVI.

DELL' ARRESTO PERSONALE IN MATERIA CIVILE.

L' arresto personale è un modo di esecuzione che dà al creditore il diritto di far mettere il debitore sotto la custodia della giustizia fino a che non adempia alla sua obbligazione (per il modo di esecuzione vedi gli articoli 780 e seguenti del Codice di procedura).

L' arresto personale in materia civile, di rado è ammesso, perchè la legge non ha dovuto permettere che i cittadini sacrificassero la loro libertà per interessi pecuniari. Quindi fuor de' casi formalmente espressi dalla legge, allorchè si contrae una obbligazione civile, non vi si può essere astretto coll' arresto personale.

ARTICOLI NUOVI.

Gli articoli 1931 e 1932 delle Leggi civili, sono così concepiti:
Art. 1931 « L' arresto personale nelle materie civili non potrà aver » luogo, se non quando sia convenuto tra le parti, ordinato, o per» messo dalla legge ».
Art. 1932 « L' arresto personale potrà convenirsi per qualunque de» bito e tra qualsivogliano persone fuorchè tra ascendenti e discendenti, » tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, e tra conjugi; e generalmente » non potrà convenirsi a danno delle donne ».

Art. 2059. Nelle materie civili l' arresto personale ha luogo per causa di *stellionato*.

Lo stellionato si commette col vendersi o ipotecarsi un immobile da colui che sa di non esserne il proprietario;

Si commette ancora *coll' asserire come liberi* i beni già ipotecati, o col dichiarare ipoteche minori di quelle alle quali gli stessi beni sono soggetti.

Per lo stellionato — Lo stellionario si rende colpevole di frode. Ha voluto ingannare il suo creditore, e l' arresto personale al quale vien soggettato di pieno dritto, è la punizione del suo dolo, senza pregiudizio delle pene maggiori e dell'azione criminale, se le circostanze cambiano la frode in furto o scrocco.

O che asserisce come liberi —. Ma è necessario che il debitore conosca che i suoi beni sieno colpiti dalle ipoteche, e che egli li asserisca come liberi, in contrario non ci sarebbe mala fede, e per conseguente non vi potrebbe essere arresto personale. Nel caso in cui i beni sieno colpiti da ipoteche legali, perchè ci sia stellionato basta chè colui a danno del quale gravita tale ipoteca non la dichiari al creditore col quale contratta (articolo 2136 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2059.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, §. 1, ff. *stellionatus*; LL. 1, 2, e 4, Cod. *de stellionatus*.

LEGGI CIVILI.

Vedi il seguente articolo 2060.

Art. 2060. L' arresto personale ha similmente luogo,

1.° *Pel deposito necessario;*

2.° Nel caso di *reintegrazione* in possesso, pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo *il cui*

proprietario fu spogliato per via di fatto; per la restituzione de' frutti raccolti durante l'indebito possesso, e pel pagamento de' danni ed interessi aggiudicati al proprietario;

3.° Per la ripetizione del danaro consegnato a *persona pubblica* a ciò destinata;

4.° Per la esibizione delle cose depositate presso i consegnatarj, commessarj, ed altri custodi;

5.° Contra *i fidejussori giudiziarj*, e contra *i fidejussori de' debitori che possono essere costretti al pagamento coll' arresto personale, quando però tali fidejussori siansi a ciò sottoposti;*

6.° Contra tutti i pubblici officiali *per la esibizione* delle loro minute allorchè viene ordinata;

7.° Contra i notaj, patrocinatori, ed uscieri, per la restituzione de' documenti ad essi affidati, e del danaro ricevuto pe' clienti, *in conseguenza delle loro funzioni.*

Pel deposito necessario — Se il deposito è volontario, la legge non accorda al deponente il dritto all' arresto personale per la restituzione del deposito, poichè doveva scegliere bene il suo depositario; e quindi deve imputare a se stesso la perdita che risente.

Ma in un deposito necessario, il deponente non ha avuto il tempo di scegliere colui al quale poteva affidare il deposito. Quindi se il depositario abusa della posizione nella quale si trova per ricusare di restituire il deposito, sarà suggettato all' arresto personale.

Pel rilascio giudizialmente ordinato — È l' atto che si accorda a colui che per via di fatto è stato spogliato di un immobile che possedeva. Colui che se n' è impossessato con la violenza, ha commesso una colpa gravissima; e quindi per garantire la pace pubblica è stato suggettato all' arresto personale per la restituzione del fondo di cui è in possesso, e de' frutti che ha illegalmente percepiti.

Il cui proprietario — O benanche il semplice possessore poichè vien riputato proprietario. D' altronde, sempre vi è

la via di fatto, e specialmente a questo riguardo, si è voluto prescrivere l' arresto personale. Quindi lo stesso proprietario che in vece di servirsi delle vie legali, spogli con violenza il possessore, sarebbe astretto coll' arresto personale.

A persona pubblica — Non è solamente che per confidenza il denaro è stato depositato nelle mani di queste persone; ma per necessità, poichè sono stabilite a tale oggetto; quindi è il caso del deposito necessario.

I fidejussori giudiziari — All' articolo 2040 si è osservato che possono sempre esser suggetti all' arresto personale.

I fidejussori di coloro che possono essere astretti all' arresto personale — Poichè la obbligazione principale è suscettiva di esecuzione con arresto personale, le ragioni che han fatto ammettere questa misura di rigore per il principale, dovevano benanche autorizzarla per l' accessorio.

Siavisi espressamente sottoposto — Quindi l' arresto personale non ha luogo di pieno dritto; ma sì bene allorchè fu convenuto nel contratto.

Qualche autore ha voluto, togliendo la virgola che si trova nel testo dopo la espressione di poter essere astretti coll' arresto personale, e mettendola dopo i fidejussori giudiziari, sostenere che questi ultimi erano sottoposti all' arresto personale, senza avervi prestato il consenso; ma sembra risultare dall' articolo 519 del Codice di procedura, il quale suppone che il fidejussore giudiziario non è sempre soggetto all' arresto personale, che la virgola deve restare ove si trova piazzata.

Quando ricusano — Se i pubblici ufiziali ricusano di esibire le minute degli atti allorchè loro è ordinato, mancano ai doveri delle loro funzioni, e debbono esservi astretti coll' arresto personale.

In conseguenza delle loro funzioni — Non si può cercare il ministero di questi pubblici ufiziali senza affidargli titoli, e le somme necessarie per agire. Se ricusano di restituire le cose, che loro sono state affidate, mancano ai doveri più importanti delle loro cariche, quindi debbono esservi astretti coll' arresto personale.

Ma se il deposito non è stato loro affidato a motivo delle loro funzioni, non vi sarebbe la stessa ragione.

SU L' ARTICOLO 2060.

LEGGI CIVILI.

Gli articoli 2059 e 2060 del Codice civile corrispondono coll' articolo 1934 delle Leggi civili, così conceputo:

» L' arresto personale ha luogo in virtù della legge indipendentemente da ogni convenzione, ed il giudice non può dispensarsi dal pronunziarlo ».

» 1.° Contro colui che vende o ipoteca un immobile, sapendo di non esserne il proprietario; o che asserisce come liberi i beni già sottoposti ad ipoteche o ad altre soggezioni, o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti ».

» 2.° Pel deposito, sia necessario sia volontario ».

» 3.° Pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo il cui proprietario fu spogliato per via di fatto; per la restituzione de' frutti raccolti durante l' indebito possesso; e per lo pagamento de' danni ed interessi aggiudicati al proprietario, dopo che ne sarà seguita la liquidazione ».

» 4.° Per la restituzione del denaro consegnato a persona pubblica a ciò destinata ».

» 5.° Per la esibizione delle cose depositate presso i consegnatari, commessari ed altri custodi ».

» 6.° Contra i fidejussori giudiziari: ogni altro fidejussore, anche di debitori che possano essere astretti coll' arresto personale, non vi sarà soggetto, se non quando siavisi espressamente sottoposto ».

» 7.° Contra tutti i pubblici ufiziali, quando ricusano di dare la spedizione di un atto richiesto dalle parti interessate, o da' loro rappresentanti o aventi causa ».

» 8.° Contra i notai, patrocinatori ed uscieri per la restituzione di documenti ad essi affidati, e del danaro ricevuto per conto de' loro clienti in conseguenza delle loro funzioni ».

» 9.° Contra gl' incantatori a voto per lo pagamento del prezzo offerto ».

» 10.° Contra il debitore cui siasi sequestrato l' immobile, quando non ne rilasci il possesso subito dopo la notificazione della sentenza di aggiudicazione ».

» 11.° Contra il debitore cui siasi sequestrato l' immobile per causa di danni ed interessi risultanti da deteriorazioni da lui fatte dopo l' epoca della denunzia del sequestro ».

» 12.° Finalmente contra lo straniero non domiciliato in regno, per cause di condanne ottenute contra di lui, quando lo straniero non abbia in regno uno stabilimento di commercio, o beni immobili sufficienti ad assicurare il debito, o non dia malleveria, ai termini dell' articolo 18 ».

1. Vedi gli articoli 1444, 1851, 1828 e 1912 delle Leggi civili; e gli articoli 202, 220, 285, 295, 307, 316, 359, 414, 617, 693, 796, 828, 907 e 922 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Il depositario di un foglio di convenzione firmato dalle parti per dar termine alla lite, è tenuto restituirlo ad ambe le parti anche col suo arresto personale.

(C. C. N. 18 Dicembre 1809; *Gennese* c. *Bellobonò*).

3. L' arresto personale non può essere ordinato che ne' casi contemplati espressamente negli articoli 2053 e seguenti del Codice civile; quindi anche quegli arresti personali pattuiti nelle scritture stipulate sotto le antiche leggi, o nascenti da carte esecutive di loro forma, non possano più aver luogo sotto l' impero della nuova legge, si perchè i dritti personali non possono essere violati, si perchè manca ai giudici giurisdizione per farli eseguire.

(C. C. N. 13 marzo 1810; *Chiefali*, *Migliaccio* c. *Greco*).

4. È nulla una decisione che ha dichiarata valida un ipoteca convenzionale contenuta in una scrittura privata, e quindi se col detto foglio il debitore abbia ipotecati fondi precedentemente ipotecati ad altri con pubblici atti, non può essere condannato come stellionario.

(C. C. N. 15 giugno 1812; *Forte* c. *Forte e Stengel*).

5. Non si può senza eccesso di potere obbligare anche coll' arresto personale il consegnatario ad esibire la copia dell' atto di sequestro e consegna, il di cui originale si fosse col consenso delle parti lacerato.

(C. C. N. 28 marzo 1814; *Carriello* c. *Sarno*).

6. La coazione personale colla quale avrebbe potuto astringersi taluno non può trasfondersi contra de' suoi eredi.

(C. C. N. 14 marzo 1817; *Fossi*, *Sculteis* c. *Del Duca*).

7. Avvi luogo a stellionato allorchè ipotecato un fondo come di assoluta proprietà del debitore, si riconosca in progresso aver egli sullo stesso il solo utile dominio, ed a malgrado che sull' ipoteca di altri fondi descritti nel titolo, possa il creditore esser sicuro.

(C. A. A. 18 settembre 1818; *Sabatini* c. *Testa*).

8. Allorchè si appella da una sentenza che ordina l' arresto personale contra un depositario giudiziario, le corti di appello sono competenti ancorchè la somma non sorpassi i ducati dugento, si perchè la libertà del cittadino è inestimabile, si perchè l' oggetto della legge in questo arresto non è la somma, ma la coazione e punizione del depositario.

(C. A. A. 16 luglio 1813; *Palazzoni* c. *Monaco*; C. 1. 45).

Art. 2061. Coloro che con una sentenza *profferita in petitorio*, e passata in giudicato, sono stati condannati a rilasciare un fondo, e che ricusano di obbedire, possono in forza di una seconda sentenza essere arrestati quindici giorni dopo l' intimazione della prima sentenza fatta ad essi personalmente, o al loro domicilio.

Se il fondo o la possessione siano distanti più di cinque miriametri dal domicilio della parte condannata, vi si aggiungerà alla dilazione de' quindici giorni un' altro giorno per ogni cinque miriametri.

Profferita in petitorio — Allorchè una sentenza pronunziata su la proprietà di un immobile decide che il determinato individuo n' è il proprietario, è renduta *nel petitorio*: allorchè non pronunzia che sul possesso, è renduta *nel possessorio* — Nel caso preveduto dall' articolo in esame, un individuo possiede un fondo: il proprietario lo rivendica, ed ottiene un giudicato che condanna il possessore a rilasciare il fondo: costui ricusa di eseguire il giudicato, benchè non abbia altra via ordinaria per farlo riformare: decorrono quindici giorni senza che il possessore abbia eseguita questa condanna, la quale non ordina l' arresto personale. Dopo questo termine, il possessore, in qualche modo, fa resistenza alla esecuzione della giustizia. L' ordine sociale esige che si rispetti la cosa giudicata: quindi una seconda sentenza può pronunziare l' arresto personale.

Fa d' uopo osservare che questo arresto personale non ha luogo necessariamente siccome nel caso in cui il proprietario fosse stato spogliato per via di fatto, e che l' articolo dice solamente che i giudici possono pronunziarlo. E nel vero, nel caso del proprietario spogliato per via di fatto, colui che si è messo in possesso dell' immobile, aveva agito con violenza per mezzo delle vie di fatto, si doveva contro di lui usare maggior severità, ed è questo il caso della massima *spoliatus ante omnia restituendus*.

SU L' ARTICOLO 2061.

LEGGI CIVILI.

Vedi il seguente articolo 2062.

Art. 2062. L' arresto personale non può ordinarsi contra i fittajuoli pel pagamento de' fitti de' beni rustici se ciò non sia stato *espressamente stipulato* nell' atto di locazione. Può nondimeno decre-

tarsi l'arresto personale contra i fittajuoli ed i coloni parziarj, se, in fine dell' affitto, non rassegnino il bestiame dato loro a soccio, le sementi, e gli istrumenti aratorj che sono stati loro affidati, purchè non provino che la mancanza di tali cose non derivi dal loro fatto.

Se è stato stipulato — Quindi la legge permette al fittajuolo di sottoporsi all' arresto personale nel pagamento dell' estaglio, e ciò nell' interesse dell' agricoltura, affinchè possa il fittajuolo, dando questa garantia al proprietario impegnarlo a confidargli il fondo: d' altronde l' affitto tien luogo de' frutti col mezzo de' quali il proprietario avrebbe potuto sovvenire ai suoi bisogni. Il fittajuolo che li raccoglie e ne profitta senza pagare l' estaglio commette una grande infedeltà, per la quale doveva esser permesso la stipulazione di una pena.

Siccome nel caso dell' affitto de' fondi urbani il locatore ha la garantia de' mobili, e che d' altronde non vi sono le stesse ragioni, così non si può stipulare l' arresto personale.

Un padre potendo contrattare col figlio atti pe' quali può essere pronunziato l' arresto personale, costui potrebbe mai dimandarlo? Nò egli deve onorarlo e rispettarlo (articolo 371 del Codice civile), e se la legge è stata mutola su tal riguardo, i giudici debbono nella morale pubblica trovare la ragione delle loro sentenze: *Quod legibus omissum est, non omittetur religioni judicantum.*

SU L' ARTICOLO 2062.

LEGGI CIVILI.

Gl' articoli 2061 e 2062 del Codice civile corrispondono all' articolo 1935 delle Leggi civili, così conceputo:

» L' arresto personale potrà essere ordinato dal giudice, valutando » le circostanze del fatto, ne' seguenti casi ».

» 1.° Contro i fittajuoli ed i coloni parziarj, se in fine dell' affitto non rasseguino il bestiame dato loro a soccio, le sementi e gl'istru- » menti aratori che sono stati loro affidati; purchè non provino che la » mancanza di tali cose non derivi dal fatto loro ».

» 2.° Contro colui che tenuto a dar conto, manca d' esibirlo. In » questo caso l' arresto personale avrà luogo fino alla concorrenza di una » somma che il tribunale determinerà col suo prudente arbitrio ».

» 3.° Per danni ed interessi liquidati ».

» 4.° Per residui di conti di tutela, cura, amministrazione di corpi e comunità, stabilimenti pubblici e di ogni altra amministrazione confidata giuridicamente, e per ogni restituzione da farsi in seguito di detti conti ».

» I giudici potranno ne' casi contenuti ne' due numeri precedenti, nel pronunziare l' arresto personale, ordinare che se ne sospenda la esecuzione per un tempo che essi fisseranno, scorso il quale, l' arresto sarà eseguito senza nuova sentenza. Tale sospensione sarà ordinata colla stessa sentenza di condanna e dovrà enunciare i motivi di si fatta dilazione ».

» 5.° Per lo pagamento dell' ammenda, de' danni ed interessi, ed anche dell' ammontare principale del debito, contra colui che ha negato un documento, allorchè la sua negativa sarà giudicata mal fondata ».

» 6.° Contra coloro che con una sentenza profferita in petitorio e passata in giudicato sono stati condannati a rilasciare un fondo, e che ricusino di ubbidire. In tal caso l' arresto avrà luogo in virtù di una seconda sentenza ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1609, 1624, 1667 e 1673 delle Leggi civili; e gli articoli 611 e 634 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Il patto con cui il conduttore siasi sottoposto all' arresto personale non può estendersi al suo erede, ancorchè costui dopo la morte del suo autore abbia con scrittura sinallagmatica ratificato in generale i patti e le condizioni apposte nell' istrumento di locazione.

(C. A. A. 14 novembre 1817; *Carinari* c. *Cervi*; C. 1, 40).

Art. 2063. Fuori de' casi determinati dagli articoli precedenti, o che potrebbero esserlo in avvenire *da una legge formale*, è vietato a tutti i giudici di pronunziar l' arresto personale, ed a tutti i notaj e cancellieri di ricevere atti ne' quali venisse ciò stipulato, ed a tutti i Francesi di acconsentire a simili atti, ancorchè fossero stati fatti in paese estero; il tutto sotto pena di nullità, spese, danni ed interessi.

Con una legge formale — Imperciocchè quello che interessa la libertà delle persone si attiene essenzialmente al dritto pubblico, e non deve dipendere dalla volontà delle parti, nè essere lasciato all' arbitrio de' giudici. Nondimeno è ad essi permesso di pronunziare l' arresto personale per danni ed interessi in materia civile per somma minore di trecento fran-

chi per residuo di conti di tutela, cura, amministrazione (articolo 126 del Codice di procedura), per la condanna pronunziata contra un individuo che avrà negato la sua sottoscrizione (articolo 203 eod.); e ne' casi preveduti dagli articoli 264, 690 e 744 del Codice di procedura.

SU L' ARTICOLO 2063.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2063 del Codice civile è abolito.

Art. 2064. Non si può, nè pure ne' casi sopra espressi, ordinar l'arresto personale *contra i minori*.

Contro i minori — Imperciocchè sempre che un minore è leso per effetto delle obbligazioni che ha contratte, può reclamare contra tali obbligazioni: qual maggior lesione può egli mai risentire che la perdita della sua libertà?

Ma indeterminati casi, in materia di commercio può essere astretto coll' arresto personale (Legge del dì 15 germile anno VI articolo 3, §. 2).

SU L' ARTICOLO 2064.

LEGGI CIVILI.

Vedi il seguente articolo 2066 del Codice civile.

Art. 2065. Non può ordinarsi per una somma *minore di trecento franchi*.

Minore di trecento franchi — Per un pregiudizio così leggiero si poteva mai privare il debitore della sua libertà? Se per le vie ordinarie non si può ottenere da lui il pagamento di una somma sì tenue, è a presumersi che la sua indigenza ne sia la sola causa, ed il miglior mezzo di metterlo nello stato, onde adempiere la sua obbligazione è quello di lasciarlo in libertà.

SU L' ARTICOLO 2065.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2065 del Codice civile corrisponde all' articolo 1933 delle Leggi civili, così conceputo:

» Esso non di meno non potrà eseguirsi per somma minore di du-
» cati venti, tranne il caso che il debito dipenda da affitto di podere,
» sia rustico, sia urbano ».

Vedi l' articolo 1940 delle Leggi civili.

Art. 2066. Non può ordinarsi contra i settuagenarj, nè contra le donne, se non *pel caso di stellionato*.

Basta che sia incominciato l' anno settantesimo, perchè i settuagenarj godano del beneficio loro accordato.

L' arresto personale per causa di stellionato non ha luogo contra le donne durante il matrimonio, se non quando siano *separate di beni*, o quando possedano beni de' quali si abbian riservata la libera amministrazione, e per le sole obbligazioni che riguardano tali beni.

Le donne, le quali *essendo in comunione* si siano obbligate unitamente o solidalmente co' loro mariti, non potranno essere imputate di stellionato per causa di tali contratti.

Nel caso di stellionato — Per un vecchio di settant' anni, l' arresto personale è una pena gravissima che può mettere in pericolo la di lui vita. Per una moglie, una donzella, è benanche troppo rigorosa; d' altronde i buoni costumi sono interessati onde non vadano esse soggette ad un così grande arbitrio del crediture. Quindi tali persone non sono soggette all' arresto personale che nel solo caso in cui hanno usata una frode tanto colposa come lo stellionato.

Separata di beni — In questo caso la donna avendo la libera amministrazione de' suoi beni, conoscendo che sono gravati da ipoteca, è personalmente colpevole se impiega la frode con lo stellionato; quindi dev' essere personalmente puni-

la. Nè potrebbe cercare di far ricadere la colpa sul di lui marito, che l' ha autorizzata, poichè costui non deve rispondere della mala fede della moglie relativamente a' beni che non ha mai amministrato, e da' quali non deve trarre alcun vantaggio.

Essendo in comunione — Il marito essendo il solo capo della comunione, il solo amministratore de' beni che la compongono, conosce tutte le obbligazioni dalle quali sono tali beni gravati. La moglie che interviene in un contratto, anche per obbligarsi solidalmente col marito, non prende che un posto secondario: può facilmente avvenire che il marito in questo atto si renda colpevole di stellionato, e che la moglie lo ignori, poichè non ha l' amministrazione della comunione, quindi bisogna punire il solo marito suggettandolo all' arresto personale.

Fa d' uopo osservare che l' articolo 2066 non si applica alle materie commerciali, riguardo alle quali le donne per le obbligazioni fra commercianti, ed i settuagenari in tutti i casi sono soggetti all' arresto personale (Legge del dì 15 germinale anno VI articolo 3).

SU L' ARTICOLO 2066.

LEGGI CIVILI.

Gl' articoli 2064 e 2066 del Codice civile corrispondono all' articolo 1936 delle Leggi civili, così conceputo:

» È vietato ordinarsi l' arresto personale ».

» 1.° Contro i minori :

» 2.° Contro i settuagenari e contra le donne, fuorchè ne' casi indicati nell' articolo 1934 n.° 1.°. Esse però non vi saranno sottoposte, durante il matrimonio, se non quando sieno separate di beni, de' quali si abbiano riserbata la libera amministrazione, e per le sole obbligazioni che risguardano tali beni. Ne saranno egualmente esenti quando, essendo in comunione, si sieno obbligate unitamente e solidalmente co' loro mariti.

» Basta che sia cominciato l' anno settantesimo, perchè i settuagenari godano del beneficio loro conceduto. Il debitore che pervenga a questa età mentre è nella prigione, dee ricuperare la sua libertà ».

Vedi gli articoli 1387, 1402, 1934 e 1940 delle Leggi civili; e l'articolo 883 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2067. L' arresto personale, anche ne' casi ne' quali è autorizzato dalla legge, non può aver luogo *se non in forza di una sentenza.*

Se non in forza di una sentenza — Affinchè il debitore abbia la garantia che il suo creditor non potrà abusare di questo mezzo di esecuzione: un titolo benanche esecutorio non potrebbe essere sufficiente per esercitare l' arresto personale. Nondimeno vi ha qualche eccezione a questo principio; per esempio, nell' articolo 519 del Codice di procedura.

SU L' ARTICOLO 2067.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2067 del Codice civile corrisponde all' articolo 1937 delle Leggi civili, così conceputo:

» Non potrà ordinarsi l' arresto personale, se non in virtù di una » sentenza, anche ne' casi ne' quali è autorizzato dalla legge, o siasi » espressamente convenuto ».

Vedi gli articoli 642, 646 e 863 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2068. L' appellazione non sospende l' arresto personale pronunziato con sentenza provvisionalmente *esecutiva prestandosi cauzione*.

Esecutiva prestandosi cauzione — Imperciocchè in questo caso colui che è provvisionalmente arrestato trova nella cauzione una garantia che gli risponde de' danni ed interessi, se in grado di appellazione vien giudicato che non poteva essere condannato con arresto personale.

SU L' ARTICOLO 2068.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2068 del Codice civile corrisponde all' articolo 1938 delle Leggi civili, così conceputo:

» L' appello sospende l' arresto personale, eccetto quando la esecu- » zione provvisionale della sentenza sia stata ordinata con cauzione ».

Art. 2069. L' esecuzione del decreto di arresto personale non impedisce, e non sospende il procedimento e gli atti esecutivi sui beni.

SU L' ARTICOLO 2069.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2069 del Codice civile è uniforme all' articolo 1939 delle Leggi civili, così conceputo:

» L' esecuzione della sentenza di arresto non impedisce e non so-
» spende il procedimento e gli atti esecutivi su' beni ».

Vedi l' articolo 218 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2070. Non è derogato alle leggi particolari che autorizzano l' arresto personale *nelle materie di commercio*, nè alle leggi di polizia correzionale, nè a quelle concernenti l' amministrazione del danaro pubblico.

Nelle materie di commercio — Perchè il Codice civile ha dovuto trattare dell' arresto personale in materia civile.

In materia commerciale l' arresto personale è ammesso, poichè la legge deve fare maggior conto della fiducia pubblica, la quale è interessata per la prosperità del commercio, che della libertà di un particolare. La legge la quale regola l' arresto personale in materia di commercio è quella del dì 15 germile anno VI.

Independentemente dalle differenze che abbiamo di qui osservate, ve ne ha una di maggior rilievo, la quale consiste, che il debitore incarcerato per materia commerciale ottiene il suo rilascio con l' elasso di cinque anni continui di detenzione; ciò che non ha luogo in materia civile: l' articolo 800 del Codice di procedura non fa parola di questa causa di liberazione.

SU L' ARTICOLO 2070.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2070 del Codice civile è uniforme all' articolo 1940 delle Leggi civili.

TITOLO XVII.

DEL PEGNO IN GENERE.

Art. 2071. Il pegno è un contratto, col quale *il debitore dà al suo creditore* una cosa per sicurezza del debito.

Il debitore — Ed anche qualche volta un terzo nell' interesse del debitore (articolo 2077 del Codice civile).

Dà al suo creditore — Il pegno non può aver luogo, se non con la tradizione della cosa che deve servir di sicurezza al creditore (articolo 2076 eod.). In tal modo questo contratto è reale: la cosa che ne forma l'oggetto chiamasi benanche *pegno*.

SU L' ARTICOLO 2071.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2071 del Codice civile è uniforme all'articolo 1941 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1913 delle Leggi civili.

Art. 2072. Quando sia data una cosa mobile, ritiene il nome di pegno.

Quando sia data una cosa immobile, si chiama *anticresi*.

Anticresi — Fra il pegno e l'anticresi si osserva questa differenza, nel pegno il creditore acquista su la cosa mobile data in pegno un dritto reale che gli permette di farsi pagare su la cosa stessa in preferenza degli altri creditori (articolo 2073 del Codice civile), mentrechè nell' anticresi non acquista che la facoltà di raccogliere i frutti dell' immobile dato ad anticresi, imputandoli al suo credito (articolo 2085 eod.).

SU L'ARTICOLO 2072.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 238, §. 2, ff. *de verborum significatione*; Instit. *de actionibus*, §. 7; L. 7, §. 1, ff. *de pignoribus et hypothecis*; L. 9, §. 2, ff. *de pignorantia actione*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2072 del Codice civile è uniforme all'articolo 1942 delle Leggi civili.

CAPITOLO PRIMO.

Del pegno propriamente detto.

Art. 2073. Il pegno conferisce al creditore *il diritto di farsi pagare* sulla cosa pignorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori.

Il diritto di farsi pagare — Ma non gli è trasferita la proprietà dell' oggetto; non n' è che il depositario; quindi non potrà servirsene: ma in mancanza di pagamento ha il diritto di disporne in conformità dell' articolo 2078 del Codice civile.

SU L'ARTICOLO 2073.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 9 e 14, Cod. *de distractione pignorum*; L. 18, §. 2, ff. *de pignoratitia actione*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2073 del Codice civile è uniforme all' articolo 1943 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1949, 1965 e 1971 delle Leggi civili.
2. Alloraquando nel contratto di mutuo siasi dato al creditore la ipoteca ed anticresi di un canone sia per la durata del mutuo sia fi-

chè non venghi quello estinto; l'anticresi fu unita all'ipoteca, e dava in conseguenza al creditore il diritto ipotecario, oltre il possesso ed il privilegio sul pegno.

(S. C. G. N. 27 febbraio 1819; *De Siervo* c. *Stabilimento degl' Incurabili*)

Art. 2074. Tal privilegio non ha luogo se non quando vi sia un atto pubblico, o una scrittura privata *debitamente registrata*, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, come pure la specie e la natura delle cose date in pegno, o vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso, e misura.

Tuttavia la riduzione dell' atto in iscrittura, e la sua registrazione, non sono richieste, se non quando si tratti di un oggetto eccedente il valore di *centocinquanta franchi*.

Debitamente registrata — Si esige questa formalità, perchè il contratto di pegno può essere opposto ai terzi, e quindi a tal riguardo deve avere una data certa.

Centocinquanta franchi — Se si tratta di una somma minore di centocinquanta franchi, si può provare per mezzo di testimoni che il contratto di pegno è fatto in una determinata epoca, e per conseguente può opporsi ai terzi.

SU L' ARTICOLO 2074.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2074 del Codice civile corrisponde all' articolo 1944 delle Leggi civili, così concepito:

» Tal privilegio non ha luogo, se non quando vi sia un atto pub» blico, o una scrittura privata debitamente registrata, che contenga la » dichiarazione della somma dovuta, come pure la specie e la natura » delle cose date in pegno, o vi sia ammesso uno stato della loro qua» lità peso e valore ».

» Tuttavia la riduzione dell' atto in iscrittura e la sua registrazione » non sono richieste, se non quando si tratti di un oggetto eccedente il » valore di cinquanta ducati ».

Vedi gli articoli 1269 e 1295 delle Leggi civili.

Art. 2075. Il privilegio accennato nel precedente articolo non si stabilisce sopra i mobili incor-

porali, come sono i crediti ritenenti la natura di beni mobili, se non con atto pubblico, o privato, registrato, *e notificato al debitore* del credito dato in pegno.

Notificato al debitore — Imperciocchè è necessario che il debitore sia legalmente avvertito del privilegio che il suo creditore ha conceduto sul debito incorporale che esisteva tra loro.

SU L'ARTICOLO 2075.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, Cod. *de novationibus et delegationibus.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2075 del Codice civile è uniforme all'articolo 1945 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1203, 1453, 1536 e 1951 delle Leggi civili.

Art. 2076. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno, se non in quanto *lo stesso pegno sia stato consegnato, e sia rimasto in potere del creditore*, o di un terzo eletto dalle parti.

Lo stesso pegno sia stato consegnato e sia rimasto in potere del creditore — In tal modo il contratto di pegno è reale; non ha effetto se non quando il pegno è stato realmente rilasciato, e non conserva i suoi effetti se non in quanto l'oggetto resta nelle mani del creditore. Quindi se la cosa data in pegno è incorporale, fa d'uopo che se ne faccia la tradizione con la consegna del titolo, in conformità dell'articolo 1689 del Codice civile.

SU L'ARTICOLO 2076.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 2 e 4, Cod. *de remissione pignoris*; LL. 4 e 8, §. 11, ff. *de pignoribus et hypothecis*; L. 158, ff. *de diversis regulis juris.*

L' articolo 2076 del Codice civile è uniforme all' articolo 1946 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1240 delle Leggi civili.

Art. 2077. Il pegno può esser dato *da un terzo* pel debitore.

Da un terzo — Un terzo potrebbe dar cauzione pel debitore; quindi potrebbe benanche dare un pegno al creditore pel debitore.

SU L' ARTICOLO 2077.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 16, §. 1; L. 20, ff. *de pignoratitia actione*; L. 1, Cod. *de aliena res pignori data sit.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2077 del Codice civile è uniforme all' articolo 1947 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1960 delle Leggi civili.

Art. 2078. Il creditore non può in mancanza del pagamento *disporre del pegno*: gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente, che il pegno gli rimanga in luogo di pagamento, e fino alla concorrenza del debito, a norma della stima fatta per mezzo de' periti; ovvero che sia venduto all' incanto.

È nullo qualunque patto, il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le formalità sopra prescritte.

Disporre del pegno — Perchè il contratto non gliene ha trasferita la proprietà. Spesso un debitore tratto dal bisogno, e nella speranza di presto liberarsene, non è trattenuto dalla differenza di valore che passa tra il pegno ed il debito; e per una modica somma, dà un oggetto prezioso: sarebbe

stata ingiusta la legge, se, per la sola mancanza del pagamento avesse attribuito il pegno al creditore.

È nullo — Perchè simile clausola offrirebbe al creditore usurajo il mezzo di ritenere un interesse eccessivo, ed in mancanza di pagamento far suoi i pegni di un valore di gran lunga maggiore de' crediti.

SU L' ARTICOLO 2078.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 4 e 14, Cod. *de distractione pignorum*; L. ultim. §. 1, Cod. *de jure domini impetrando*; LL. 1. e ultim. Cod. *de pactis pignorum et de lege commissoria*; L. 16, §. ultim. *de pignoribus et hypothecis*; L. 81, ff. *de contrahenda emptione*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2078 del Codice civile è uniforme all'articolo 1948 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 1957 delle Leggi civili.
2. Il creditore non può disporre del pegno senza il consenso del debitore, o legalmente posto in mora; giacchè il pegno dà al creditore il solo diritto di possesso ed il dominio rimane sempre al debitore. (S. C. G. N. 17 dicembre 1818; *Montaldo* c. *Bordò*).

Art. 2079. Il debitore fino a che non abbia sofferta la spropriazione, ove abbia luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso del creditore se non come un deposito per sicurtà del suo privilegio.

SU L' ARTICOLO 2079.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 35, §. 1, ff. *de pignoratitia actione*; L. 21, §. 2, ff. *de pignoribus et hypothecis*; L. 9, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2079 del Codice civile è uniforme all' articolo 1949 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1943 delle Leggi civili.

Art. 2080. Il creditore è risponsabile, secondo le regole stabilite nel titolo *de' contratti o delle obbligazioni convenzionali* in generale, della perdita o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.

Il debitore deve dal suo canto compensare al creditore le spese utili e necessarie fatte da costui per la conservazione del pegno.

De' contratti o delle obbligazioni convenzionali — Il creditore detentore del pegno è obbligato di conservarlo. Questa obbligazione ai termini dell' articolo 1137 lo sottomette a praticare tutte le cure di buon padre di famiglia; quindi dovrà rispondere di tutte le deteriorazioni che possono sopravvenire per fatto suo, o per sua negligenza; ma avrà il diritto di dimandare le spese necessarie che avrà fatto per la conservazione della cosa, e le spese utili che ne avranno fatto aumentare il valore.

SU L' ARTICOLO 2080.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 13, §. 1; LL. 8 e 25, ff. *de pignoratitia actione*; LL. 5, 6, 8, 9, 19 e 27, Cod. *de pignoribus et hypothecis*; LL. 16 e 30, ff. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2080 del Codice civile è uniforme all' articolo 1950 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1091, 1100, 1198, 1256, 1799, 1819, 1956 e 1971 delle Leggi civili.

Art. 2081. Se si tratti di un credito dato in pegno, e tal credito *produca interessi*, il creditore deve imputare tali interessi in quelli che possono essergli dovuti.

Se il debito, per la cui sicurtà si è dato in pegno un credito, non produca per se stesso interessi, l' imputazione si fa sopra il capitale del debito.

Produca interessi — Se la cosa data in pegno produca frutti, questi si appartengono al debitore, poichè non ha mai cessato di essere proprietario della cosa. Quindi se dà in pegno una vacca, che viene a sgravare, i vitelli gli apparterranno, ma il creditore potrà ritenerli per pegno.

Per lo stesso principio, se il debitore ha dato per sicurezza un credito, il creditore che percepisce gl' interessi di questo credito è obbligato bonarli al debitore, facendone la imputazione, o sugl' interessi dovutigli o sul capitale.

SU L' ARTICOLO 2081.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1, 2 e 3, ff. *de pignoratitia actione*; L. 5, §§. 2 e 3, ff. *de solutionibus et liberationibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2081 del Codice civile è uniforme all'articolo 1951 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1808 e 1955 delle leggi civili.

Art. 2082. Eccettuato il caso che il detentore del pegno ne abusi, il debitore non può pretenderne la restituzione se non dopo di avere interamente pagato tanto il capitale, quanto gl' interessi e le spese del debito, per sicurezza del quale è stato dato il pegno.

Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e fosse tal debito divenuto esigibile prima del pagamento del primo debito, il creditore non potrà costringersi a rilasciare il pegno prima che venga *interamente soddisfatto per ambi i crediti*, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito.

Interamente soddisfatto per ambi i crediti — Di fatto, il creditore avendo ricevuto un pegno per un primo debito, non ne ha preteso per un secondo, poichè questo diveniva

esigibile prima, e per conseguente ha dovuto valutare sullo stesso pegno per assicurarsi de' due crediti.

Ma è quistione di sapere, se, riguardo ai terzi, il creditore può avere un privilegio sull' oggetto: la negativa sembra derivare dall' articolo 2074, il quale prescrive che il privilegio deve essere comprovato con atto di data certa.

SU L' ARTICOLO 2082.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. unic. Cod. *etiam ab chirographariam pecuniam.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2082 del Codice civile è uniforme all' articolo 1952 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1820 e 1957 delle Leggi civili.

Art. 2083. Il pegno *è indivisibile*, non ostante la divisibilità del debito tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore.

L' erede del debitore, che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito.

Vicendevolmente, l' erede del creditore, che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio de' suoi coeredi non ancora soddisfatti.

È indivisibile — Il Codice stesso spiega questa indivisibilità, la quale deriva dall' essere il creditore il depositario dell' oggetto dato in pegno; lo ha ricevuto nella totalità, ed in tal modo deve restituirlo, e non partitamente. Quindi ha il diritto di ritenerlo per intero, finchè il debito non è stato interamente pagato.

SU L'ARTICOLO 2083.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 8, §. 2; L. 9, §. 3; L. 11, ff. *de pignoratia actione*; L. 2, Cod. *debitorem venditionem pignoris*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2083 del Codice civile è uniforme all'articolo 1953 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1171, 1174 e 1960 delle leggi civili.

Art. 2084. Le precedenti disposizioni non sono applicabili nè alle materie commerciali, *nè ai luoghi autorizzati a far prestiti sopra pegni*, riguardo ai quali si osservano le leggi e regolamenti che sono ad essi particolari.

Nè ai luoghi autorizzati a far prestiti sopra pegni — Relativamente a questi luoghi, chiamati *Monti di pietà* vi sono varie leggi e diversi regolamenti, e specialmente la legge del dì 16 piovoso anno XII, ed il decreto degli 8 termidoro anno XIII.

SU L'ARTICOLO 2084.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2084 del Codice civile è uniforme all'articolo 1954 delle Leggi civili.

CAPITOLO II.

Dell' anticresi.

L' anticresi è un contratto col quale un debitore rilascia al suo creditore un' immobile con la facoltà di percepirne i frutti, col peso di farne la imputazione annualmente su gl' interessi, e quindi sul capitale del suo credito.

Art. 2085. L' anticresi non si stabilisce senza scrittura.

Il creditore in virtù di questo contratto non acquista altro *che la facoltà* di raccogliere i frutti dell' immobile, coll' obbligo d' imputargli annualmente a sconto degl' interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

Che la facoltà — Con l' anticresi il creditore non acquista sull' immobile alcun *diritto reale*, nè ipoteca, nè privilegio: l' immobile non trovasi obbligato, e gli altri creditori possono astringere il debitore sull' immobile dato ad anticresi (articolo 2091 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2085.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 11, §. 1, ff. *de pignoribus et hypothecis*; LL. 33 e 39 ff. *de pignoratitia actione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2085 del Codice civile è uniforme all' articolo 1955 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1505, 1951, e 1959 delle leggi civili.

2. Il contratto di anticresi non dà al creditore nè ipoteca, nè dominio, purchè non sia diversamente convenuto.

Allorquando nel contratto di mutuo siasi dato al creditore la Ipoteca, e l' anticresi di un canone, sia per la durata del mutuo, sia finchè non venghi quello estinto; l' anticresi fu unita all' ipoteca, e dava in conseguenza al creditore il diritto ipotecario, oltre il possesso ed il privilegio sul pegno.

(S. C. G. N. 27 febbraro 1819; *De Siervo* c. *Stabilimento degli Incurabili*).

Art. 2086. Il creditore, quando non siasi convenuto diversamente, è tenuto *a pagar le contribuzioni* ed i pesi annui dell' immobile che tiene in anticresi.

Deve pure, sotto pena de' danni ed interessi, provvedere alla manutenzione, ed alle riparazioni utili e necessarie dell' immobile, *salvo il diritto di precapir sopra i frutti* tutte le spese relative a tali oggetti.

A pagare le contribuzioni — Perchè sono un peso inerente al godimento dell' immobile. Per tal motivo ancora, deve fare le riparazioni necessarie; imperciocchè essendo nel possesso del fondo può meglio giudicare quali riparazioni sieno necessarie al fondo, e sorvegliarle.

Salvo il diritto di precapir sopra i frutti — Le spese che il creditore è obbligato di anticipare sono pesi che gravitano sopra i frutti; e siccome il creditore non raccoglie tali frutti per suo conto, ma sì bene pel debitore, è giusto che ne prelevi tutte le spese che ha fatte.

SU L' ARTICOLO 2086.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 36, §. 5, ff. *de haereditatis petitione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2086 del Codice civile è uniforme all' articolo 1956 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1950 delle Leggi civili.

Art. 2087. Il debitore non può ripetere il godimento dell' immobile che ha dato in anticresi, prima che abbia soddisfatto interamente il debito.

Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi enunciati nell' articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento del suo immobile, purchè il creditore medesimo *non abbia rinunziato a questo diritto.*

Non abbia rinunziato a questo diritto — Può avvenire che si renda incomodo al creditore di anticipare le contribu-

zioni, e far eseguire le riparazioni necessarie; in tal caso potrà abbandonare l'immobile ricevuto ad anticresi e rinunziare a questa garantia. Nondimeno è permesso al debitore stipulare col contratto che il creditore non potrà restituire l'immobile, e che fosse obbligato ritenerlo fino all'intero pagamento del debito.

SU L'ARTICOLO 2087.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 9, §. 3, ff. *de pignoratitia actione*; e dalla L. 2, Cod. *debitorem venditionem pignoris.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2087 del Codice civile è uniforme all'articolo 1957 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1948 e 1952 delle Leggi civili.

2. Il compratore di un fondo antecedentemente dato in anticresi, se ha accettata la delegazione di soddisfare il creditore detentore del fondo, e pria di eseguire questo pagamento sia stato dal giudice costretto di pagare la stessa somma ad altro creditore privilegiato, non può pretendere il rilascio del fondo, se pria non soddisfa il creditore anticretico, salvo a lui le ragioni contro il creditore per i danni ed interessi.

(C. A. A. 17 novembre 1813; *Tavasso Manes* c. *Musacchio*; C. 1, 17).

3. Il debitore e colui che ha causa dallo stesso, non può riprendere il godimento dell'immobile dato in anticresi prima che abbia intieramente soddisfatto il debito.

(C. C. N. 13 settembre 1814; *Tavasso* c. *Musacchio*; Supp. 1818, n.° 44).

4. Quegli che ha comprato un immobile dato in anticresi non può pretendere che il debitore gli lasci libero il possesso, senza pria soddisfarlo delle somme per le quali fu costituita l'anticresi, ancorchè il compratore abbia fatto trascrivere il suo acquisto, priachè il creditore anticretico abbia presa iscrizione.

(C. A. A. 24 novembre 1815; *Pallotta* c. *Stroppolacini*; C. 1, 18).

5. Il creditore che per contratto di anticresi trovasi nel possesso di un immobile può costringere il debitore a ripigliarsi il godimento del suo immobile; ma il capitale dovuto non è per ciò ripetibile prima dell'epoca della sua scadenza.

(S. C. G. N. 20 agosto 1817; *Sempronj* c. *Sempronj*; Supp. 1818, n.° 43).

6. Stabilito da due soci un contratto d'anticresi per la durata di un tempo determinato, se sciolta la società il debitore contratta con un solo de' soci la continuazione dell'anticresi oltre il termine prima stabilito, questa continuazione è nulla; giacchè la prima anticresi non si riputava estinta se non col pagamento, e non essendosi questo effettuato l'anticresi continua oltre il termine senz' altra nuova convenzione.

Non può il debitore stabilire un contratto di locazione per il fondo dato ad anticresi, se pria questa non è disciolta col riscatto ossia colla restituzione del debito.

Alloraquando col contratto anticretico stabilito dal debitore con due soci siasi convenuto che i creditori abbiano in caso di vendita la prelazione, benchè sciolta la società per scambievole consenso pria di terminare il periodo dell'anticresi, il patto di prelazione non viene distrutto.

Il socio che spirato il termine del contratto diviene locatario del fondo, non vi può essere mantenuto in faccia all'altro socio, se l'anticresi non è sciolta pria col riscatto.

(S. C. G. N. 20 aprile 1819; *Montuori c. Montuori*).

Art. 2088. Il creditore non diventa propietario dell' immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto; *qualunque patto in contrario è nullo:* in mancanza di pagamento può domandare con mezzi legali la spropriazione del suo debitore.

Qualunque patto in contrario è nullo — La ragione che ha fatto dettare questa disposizione in ordine al pegno (articolo 2078 del Codice civile), con maggior ragione si applica all'immobile dato ad anticresi. La sola azione adunque accordata al creditore per farsi pagare sull'immobile, è la spropriazione forzata.

SU L' ARTICOLO 2088.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, Cod. *de pactis pignorum et de lege commissoria.*

LEGGI CIVILI.

L articolo 2088 del Codice civile è uniforme all'articolo 1958 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1948, 2063 e 2105 delle Leggi civili; e l'articolo 755 delle Leggi della procedura ne' giudizj civili.

Art. 2089. Quando le parti abbiano stipulato *che i frutti si compenseranno* cogl' interessi, in tutto, o sino ad una determinta concorrenza, tal convenzione viene eseguita come qualunque altra che non sia vietata dalle leggi.

Che i frutti si compenseranno — In tal modo vi debbo una somma di quarantamila franchi con l' interesse alla ragione del cinque per cento. Posso darvi in anticresi la mia casa, e stipulare in massa che la rendita che ne ritirerete si compenserà cogl' interessi del mio debito, o benanche che compenserà la metà degl' interessi, etc. secondo il valore della casa che vi dò in godimento.

In altri tempi si volle proibire questa specie di stipulazione, poichè si temette che potesse dar luogo a contratti usurari.

SU L' ARTICOLO 2089.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 17, Cod. *de usuris*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2089 del Codice civile è uniforme all' articolo 1959 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 1955 delle Leggi civili.

2. La Corte di appello può senza dar adito a cassazione decidere, che nell' anticresi espressamente convenuta il creditore che lochi il fondo pegnoratogli, è tenuto a dar conto del frutto ritratto in quantità maggiore del convenuto interesse.

(C. C. N. 28 settembre 1816; *Bruni* c. *Ninni*; Supp. 1818, n.° 45).

Art. 2090. Le disposizioni degli antecedenti articoli 2077 e 2083 *sono applicabili all' anticresi* egualmente che al pegno.

Sono applicabili all' anticresi — Vale a dire, che l' anticresi può esser fatta da un terzo in favore del debitore (articolo 2077 del Codice civile), e che è indivisibile (articolo 2083 eod.)

SU L' ARTICOLO 2090.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2090 del Codice civile corrisponde all' articolo 1960 delle Leggi civili, così conceputo :

» Le disposizioni degli articoli 1947 e 1953 sono applicabili all' anticresi egualmente che al pegno ».

Art. 2091. Quanto è stato prescritto nel presente capo non porta *verun pregiudizio alle ragioni* che potessero spettare ai terzi sopra gl' immobili dati a titolo di *anticresi*.

Se il creditore, oltre il titolo di anticresi, avesse altri privilegj o ipoteche legalmente stabilite e conservate sopra lo stesso immobile, le sperimenta nel grado che gli compete e come qualunque altro creditore.

Non porta verun pregiudizio — Abbiamo di già osservato all' articolo 2085 del Codice civile, che il creditore non acquista alcun diritto reale sull' immobile dato ad anticresi, e che gli altri creditori possono astringere il debitore sull' immobile, come se non esistesse il contratto di anticresi.

SU L' ARTICOLO 2091.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2091 del Codice civile è uniforme all' articolo 1961 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 1119 delle Leggi civili.
2. Se la dote è stata versata per lo riscatto di un anticresi con la surrogazione legale, la moglie può considerarsi come creditrice anticretica, competendole la ritenzione del possesso del fondo.

(S. C. G. N. 17 agosto 1819 ; *Consa c. Lombardi*).

TITOTO XVIII.

DE' PRIVILEGJ E DELLE IPOTECHE.

Tutti i beni del debitore ai termini degli articoli 2092 e 2093 del Codice civile, sono il *pegno comune* de' suoi creditori : ma i loro diritti sopra tali beni possono essere assai diversi, secondo che i creditori sono chirografari, ipotecari o privilegiati.

I creditori chirografari sono tutti coloro che hanno un titolo sotto firma privata, o pubblico al quale la legge non attacca alcun favore, nè le parti alcun diritto reale su gl' immobili del debitore.

Chiamansi chirografari da due parole greche, una delle quali significa *mano* l' altra *ho scritto*, perchè tali creditori in altri tempi erano tutti coloro che avevano un titolo scritto dalla mano del debitore. Essi possono benissimo, col mezzo de' loro titoli, astringere personalmente il loro debitore, far vendere i suoi beni, finchè sono nelle mani di lui, ma se si trovano alienati non avranno alcuna azione contra i compratori; e più, se dopo aver fatto vendere i beni che sono nelle mani del debitore, non posson farsi interamente pagare sul prezzo di essi: vengono *per contributo*; vale a dire, in proporzione dei loro crediti: per esempio, debbo diecimila franchi a Paolo, e ventimila a Pietro, e la rendita de'miei beni produce quindicimila franchi. Pietro in conto del suo credito di ventimila franchi riceverà diecimila franchi; e Paolo ne riceverà cinquemila sul suo credito di diecimila. Tale ripartizione si farà d' altronde senza tenersi conto della data de' titoli, e dell' autenticità che le parti hanno o non hanno creduto di dargli; imperciocchè si considera che il creditore

posteriore abbia ignorata la esistenza del credito anteriore, il quale tanto sotto firma privata che autentica, non aveva alcuna pubblicità, e per conseguente i due creditori godono di un egual favore l' uno sull' altro.

I creditori *ipotecari* sono quelli che hanno un *diritto reale* su gl' immobili del loro debitore, il quale permettea ad essi di seguirli in qualunque mano facciano passaggio, e di esser pagati sul prezzo di questi in preferenza de' creditori chirografari. Diconsi *ipotecari* da una parola greca che significa *pagare*, perchè su l' immobile ipotecato hanno un pegno speziale pel loro credito.

Abbiamo osservato che i creditori chirografari non hanno alcun diritto su i beni alienati del loro debitore, e che non godendo di alcun favore gli uni su gli altri non hanno alcuna preferenza: siccome la condizione di questi creditori era ripugnante al maggior numero, il credito, tanto essenziale al commercio si sarebbe perduto. Per ovviare a questo inconveniente, la legge ha permesso ai debitori, di accordare ai creditori un diritto reale, sopra i loro immobili, per mezzo del quale i creditori che lo hanno stipulato potranno seguire il pegno nelle mani de' terzi, e farsi pagare sul prezzo in preferenza de' creditori chirografari: questo è il diritto che chiamasi ipoteca, e che di pieno diritto la legge accorda a determinati creditori.

In fine i creditori *privilegiati* sono quelli i cui crediti hanno tal favore, che la legge vi attacca il *privilegio* di essere pagati su i beni del debitore in preferenza degli stessi creditori ipotecari: tali sono i crediti che derivano dalle spese funebri, quelli de' domestici per i loro salari, etc.

CAPITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. 2092. Chiunque si è obbligato personalmente, è tenuto ad adempire alle sue obbligazioni *su tutti i suoi beni mobili ed immobili*, presenti e futuri.

Sopra tutti i suoi beni mobili ed immobili — Corporali ed incorporali (articoli 517, 526, 528 e 529 del Codice civile). Quindi l'articolo 1166 permette ai creditori di esercitare tutti i diritti de' loro debitori, non facienti parte de' loro beni : nondimeno le azioni de' creditori possono essere sospese allorchè agiscono contra un minore, fino alla discussione del mobiliare (articolo 2206 del Codice civile) ; o allora quando la rendita netta di un anno degl' immobili del debitore basta pel pagamento del debito (articolo 2212 cod.).

SU L' ARTICOLO 2092.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2092 del Codice civile è uniforme all' articolo 1962 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 2060 e 2110 delle Leggi civili.

2. Per effetto dell' azione personale il debitore è obbligato su tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri.

(C. C. N. 1 ottobre 1813 ; *Acquaviva*, *Carmignano* c. *Barbaja*).

3. Per disposizione del diritto romano non si acquistava l' ipoteca promessa sopra nomi di debitori, se non dietro la denuncia che il creditore stipulante ne faceva ai debitori del promissore dell' ipoteca. L. 4, Cod. *quae res pignori obligari possint*.

(S. C. G. N. 6 novembre 1817 ; *Ferrara* c. *Uccella ed Apa*).

4. Un creditore che abbia fatto pegnorare i mobili del suo debitore, non s' intende aver rinunziato a questo pegnoramento, se posteriormente faccia far sequestro di altri effetti del suo debitore esistenti presso un terzo.

(C. A. A. 25 aprile 1818 ; *Benedetti* c. *Marinpietri* ; C. 3, 347).

Art. 2093. I beni del debitore sono la comune garentìa de' suoi creditori, ed il prezzo si ripartisce fra essi *per contributo*, quando non vi siano cause legittime di prelazione fra i creditori.

Per contributo — Abbiamo data la spiegazione di questa specie di ripartizione del prezzo de' beni del debitore fra i suoi creditori. In ordine alla distribuzione per contributo fa d'uopo esaminare gli articoli 656 e seguenti del Codice di procedura. Questa ripartizione si fa da un giudice commessario che forma lo stato di ripartizione sopra i documenti prodotti e che se non vi è contestazione, decreta la distribuzione del denaro, ed ordina che il cancelliere ne rilascerà mandato ai creditori, dietro che avranno affermato con giuramento la verità de' loro crediti (articoli 663 e 665 del Codice di procedura).

SU L' ARTICOLO 2093.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6, Cod. *de bonis auctoritate judicis possidentis.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2093 del. Codice civile è uniforme all'articolo 1963 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 2076 delle Leggi civili.

Art. 2094. Le cause legittime *di prelazione* sono i privilegj, e le ipoteche.

Di prelazione — I privilegi e le ipoteche non sono soltanto cause legittime di prelazione fra i creditori, ma danno benanche ad essi il diritto di seguir l'immobile nel possesso de' terzi, e farsi pagare sul prezzo dello stesso (art. 2166 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2094.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2094 del Codice civile è uniforme all'articolo 1964 delle Leggi civili.

CAPITOLO II.

De' privilegj.

Art. 2095. Il privilegio è un diritto che *la qualità del credito* attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecarj.

La qualità del credito — Quindi perchè il privilegio esista è necessario che alcune spese abbiano la qualità di spese funebri; alcuni crediti, quella di salari ai domestici (articolo 2103 eod.). Qualunque favore d'altronde meritassero i creditori, non avranno alcun privilegio, senza che i loro crediti abbiano alcuna delle qualità di cui trattasi.

SU L' ARTICOLO 2095.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2095 del Codice civile è uniforme all' articolo 1965 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 2060 e 2074 delle Leggi civili.

2. La legge sotto nome di privilegi comprende anche quelli de' venditori, ed altri, senza fare alcuna distinzione.

(C. C. N. 9 febbraro 1816; *Acquaviva* c. *Barbaja*).

Art. 2096. Fra i creditori privilegiati la preferenza vien regolata secondo *le diverse qualità* de' privilegj.

Secondo le diverse qualità — Quindi per effetto del favore che si attacca ad un credito, secondo la sua natura, deve o non deve esser preferito ad un altro credito. In tal modo la legge adunque mette le spese funebri prima del pagamento del salario ai domestici, perchè *la qualità* di queste spese sembra di fatto che abbia maggior favore (art. 2101 del Codice civile) : *privilegia non tempore aestimatur*, *sed ex causa :* in seguito osserveremo che le regole medesime debbono seguirsi per le ipoteche.

SU L' ARTICOLO 2096.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 32, ff. *de rebus auctoritate judicis possidendis*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2096 del Codice civile è uniforme all' articolo 1966 delle Leggi civili.

Art. 2097. I creditori privilegiati, che sono nel medesimo grado, sono pagati *in proporzione eguale*.

In proporzione eguale — I loro privilegi esistenti insieme si distruggono mutuamente: *Privilegiatus contra aeque privilegiatum non utitur privilegio*. In tal modo un medico ha prestato le sue cure ad un ammalato, ed un farmacista gli ha somministrati i medicamenti necessari; a ciascuno di essi è dovuta la somma di 500 franchi: pagate le spese giudiziarie e le spese funebri dalla eredità del defunto, non restano che cinquecento franchi: il medico non potrà aver la preferenza sul farmacista, nè questi sul medico: quindi verranno per contributo; vale a dire, avranno duecentocinquanta franchi per ognuno.

SU L' ARTICOLO 2097.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2097 del Codice civile è uniforme all' articolo 1967 delle Leggi civili.

Art. 2098. Il privilegio dipendente dai diritti del tesoro pubblico, ed il grado in cui può esercitarsi, son regolati dalle leggi *che riguardano tali diritti*.

Ciò non ostante il tesoro pubblico non può ottenere alcun privilegio in pregiudizio *de' diritti* acquistati dai terzi antecedentemente.

Che riguardano tali diritti — Queste leggi sono 1.° quella de' 5 settembre 1807 riguardo ai contabili incaricati di esigere e pagare i denari del Tesoro: ella dà al Tesoro su i mobili dei contabili un privilegio che può esercitarsi dopo quelli enunciati sugli articoli 2101 e 2102 del Codice civile: sugl'immobili acquistati da essi e dalle loro mogli a titolo oneroso posteriormente alla loro nomina, un privilegio che non può pregiudicare quelli enunciati negli articoli 2101, 2103, 2104 e 2105 etc. ed in ordine agl'immobili acquistati prima o dopo della loro nomina, ma a titolo gratuito, questa medesima legge dà al Tesoro un ipoteca legale: 2.° una seconda legge dello stesso dì 5 settembre 1807 riguardo alle spese criminali, correzionali e di polizia, dà al Tesoro un privilegio su i beni del condannato, ma che non può esercitarsi che dopo gli altri privilegi ed altre ipoteche instituite all'epoca del privilegio: 3.° la legge del dì 12 novembre 1808 in ordine alle contribuzioni dirette, dà al Tesoro per le contribuzioni dell'ultima annata e dell'annata corrente che ha la preferenza su gli altri privilegi, sopra i frutti, le ricolte, etc. e per le contribuzioni mobiliari su le porte, finestre, patenti, etc. un privilegio per l'ultima annàta e per l'annata corrente sopra tutti i mobili, etc. Ma benchè la legge dichiara che questi privilegi abbiano la preferenza su gli altri; nondimeno sembra giusto far che vengano posposti a quelli per le spese fatte per la vendita de' mobili, e delle ricolte; poichè queste spese sono fatte nell'interesse del Tesoro: d'altronde ciò sembra benanche dover risultare dall'articolo 657 del Codice di procedura.

SU L' ARTICOLO 2098.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2098 del Codice civile è abolito.
Vedi gli articoli 1970 e 2007 delle Leggi civili.

Art. 2099. I privilegj possono essere *sopra i mobili o sopra gl' immobili*.

Sopra i mobili o sopra gl' immobili — Da questa espressione non bisogna trarne la conseguenza che taluni privilegi

non possono estendersi nel tempo stesso sopra i mobili e gli immobili ; imperciocchè l' articolo 2104 dispone il contrario. La vera divisione de' privilegi adunque, è, in privilegi soltanto su i mobili, su gl' immobili, e sopra i mobili e gli immobili.

SU L' ARTICOLO 2099.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2099 del Codice civile è uniforme all' articolo 1968 delle Leggi civili.

SEZIONE PRIMA.

De' privilegi sopra i mobili.

Art. 2100. I privilegj sono o generali, o speciali sopra certi mobili.

SU L' ARTICOLO 2100.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2100 del Codice civile è uniforme all' articolo 1969 delle Leggi civili.

§. I.

De' privilegi generali sopra i mobili.

Art. 2101. I crediti privilegiati *sopra la generalità* de' mobili son quelli enunciati qui appresso, e si sperimentano *con l' ordine seguente:*

1.° *Le spese giudiziali*;

2.° *Le spese funebri*;

3.° *Tutte le spese* dell' ultima infermità, in proporzione eguale fra quelli cui son dovute;

4.° *I salarj delle persone di servizio* per l' annata decorsa, e quelli dovuti per l' annata corrente;

5.° Le somministrazioni di viveri fatte al debitore ed alla sua famiglia; cioè, *pe' sei ultimi mesi*, da' venditori a minuto, come i fornaj, macellaj e simili; e per l'ultimo anno, da' padroni di locanda e mercanti all'ingrosso.

Sopra la generalità — Questi privilegi si chiamano generali perchè colpiscono la generalità de' mobili.

Coll' ordine seguente — Quindi bisogna seguire l'ordine de' numeri, ed i creditori del numero primo saranno pagati prima di quelli del numero secondo.

Le spese giudiziali — Sono quelle che han per oggetto l'interesse comune de' creditori: siccome quelle per l'apposizione de' sigilli, per l'inventario, per la vendita, per la liquidazione, etc. Questo privilegio ha la preferenza su gli altri, perchè soltanto mediante queste spese possono i creditori essere pagati. In ordine a ciò vedi gli articoli 657, 716 e 759 del Codice di procedura, i quali stabiliscono i privilegi particolari per le spese fatte onde ottenere la vendita de' mobili e degl' immobili del debitor sequestrato.

Le spese funebri — Per un principio di umanità si è determinato il privilegio in ordine a questo credito, ed al seguente. Non si poteva, per somme ordinariamente modiche, privare un cittadino degli ultimi doveri, e de' soccorsi offerti alle sue infermità ed alla sua miseria, togliendo a coloro che hanno la intenzione di adempiervi la speranza di essere soddisfatti sugli oggetti che sono in potere del debitore, e che han dovuto riguardare come un pegno per sicurezza de' loro crediti: le ragioni medesime han fatto estendere questo privilegio sopra gl' immobili in mancanza di beni mobili (articolo 2104 del Codice civile).

Per spese funebri s' intendono tutte le spese fatte dopo la morte del debitore, comprese quelle per la sua sepoltura: ma perchè il privilegio possa aver luogo, bisogna che queste spese sieno in corrispondenza con la nascita, il rango, la fortuna del defunto; se fossero eccessive verrebbero diminuite benchè fossero state prescritte dallo stesso defunto col suo testamento; quindi pare che non potrebbero estendersi alla formazione di un cenotafio. Il lutto della vedova fa parte di queste spese.

Tutte le spese — I crediti de' farmacisti, gli onorari ai medici, etc.; ma essi debbono intentare la loro azione tra l'anno; in contrario sarebbero colpiti dalla prescrizione (articoli 2271 e 2272 del Codice civile).

I salari delle persone di servizio — Vale a dire, de' domestici pagati ad anno, e non degli operai che travagliano alla giornata.

Pe' sei ultimi mesi — I mercanti in dettaglio hanno il costume di farsi pagare ad epoche più brevi che i mercanti all' ingrosso, quindi il loro privilegio doveva avere una minor durata. Nondimeno la loro azione si prescrive col decorso d' un anno (articolo 2272 del Codice civile); di tal che per i primi sei mesi non godono privilegio. Per lo contrario i mercanti all' ingrosso hanno un privilegio esteso quanto la loro azione: del rimanente fa d' uopo che i fornisori, sieno mercanti all' ingrosso o in dettaglio, per poter godere del privilegio.

SU L' ARTICOLO 2101.

LEGGI ROMANE

Vedi la L. 14 §. 1; e L. 45, ff. *de religiosis et sumptibus funerum*; L. 17, ff. *de rebus auctoritate judicis possidentis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2101 del Codice civile è uniforme all' articolo 1970 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 729, 1283, 1627, 1973, 1974, 1993 e 2178 delle Leggi civili; e gli articoli 666, 673, 700, 745 e 902 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

§. II.

De' privilegi sopra determinati mobili.

Art. 2102. I crediti privilegiati sopra determinati mobili sono,

1.° *Le pigioni ed i fitti degl' immobili*, sopra i frutti *raccolti nell' anno*, e sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa, o ad istruire il fondo locato, e di tutto ciò che serve alla coltivazio-

ne de' fondi ; cioè , per tutte le pensioni mature e *da maturare , se i contratti di affitto siano per atto autentico* , ovvero se , essendo per iscrittura privata , abbiano una data certa ; (ed in questi due casi *gli altri creditori hanno il diritto di locare nuovamente* la casa o il podere pel tempo che rimane sino al termine del contratto , e di convertire a loro vantaggio le pigioni o i fitti , col peso però di pagare al padrone del fondo tutto ciò che gli fosse dovuto) ;

E per un' annata da contarsi dal momento in cui spira l' anno corrente , quando il contratto non sia autentico , o , essendo fatto per privata scrittura , non siavi data certa ;

Lo stesso privilegio ha luogo per le riparazioni locative , e per tutto ciò che concerne l' esecuzione del contratto;

Ciò non ostante le somme dovute per le sementi o *per le spese della raccolta* dell' anno si pagano sul prezzo della medesima , e quelle dovute per gli attrezzi rurali , sopra il prezzo degli attrezzi stessi , in preferenza del padrone del fondo , tanto nel primo che nel secondo caso ;

Il padrone della casa o del podere affittato *può sequestrare* i mobili in essi introdotti , quando siano stati trasportati altrove senza il suo consenso , e conserva sopra essi il suo privilegio , purchè abbia proposta *l' azione per rivendicargli* nel termine di quaranta giorni per rispetto ai mobili de' quali era fornito il podere ; e nel termine di giorni quindici , per rispetto al mobile di una casa ;

2.° Il credito *sopra il pegno* di cui il creditore si trova in possesso ;

3.° Le spese fatte *per la conservazione della cosa ;*

4.° Il prezzo *de' beni mobili* non pagati, se esistono ancora *in mano del debitore*, o che gli abbia comperati *con dilazione al pagamento*, *o senza*;

Se la vendita sia stata fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può ancora rivendicar tali beni finchè si trovano in mano del compratore, ed impedirne la rivendita, purchè la domanda per rivendicarli venga proposta tra gli otto giorni dalla tradizione, ed i beni si trovino in quello stato medesimo in cui erano nel tempo che furono consegnati;

Nondimeno il privilegio del venditore non si esercita se non dopo quello del padrone della casa o del podere, quando non sia provato che questi era informato che i mobili e le altre cose, che guarnivano la casa o il podere locato, non erano di pertinenza del fittajuolo;

Non è derogato alle leggi ed agli usi del commercio sulla rivendicazione;

5.° Le somministrazioni di un locandiere *sulle robe del viandante* che sono state introdotte nella locanda;

6.° Le spese di vettura, e quelle accessorie *sulle cose che si trasportano*;

7.° I crediti che risultano *per abusi e prevaricazioni* commesse dagli ufiziali pubblici nell' esercizio delle loro funzioni, sui capitali dati da essi per sicurtà, e su' gl' interessi che ne fossero dovuti.

Le pigioni ed i fitti degl' immobili — Questo privilegio accordato al proprietario per gli affitti che gli sono dovuti su i frutti raccolti, riposa sul principio che i frutti si considerano di sua proprietà fino al pagamento del prezzo pel quale ha egli affittato il suo fondo. Questo privilegio si estende su ciò che adorna il fondo locato, siccome il mobile del fittajuolo, gli oggetti destinati alla coltura delle terre, poichè questi oggetti qualunque essi sieno sono il peguo naturale de

credito, del modo stesso che i mobili di una casa sono il pegno naturale del proprietario che lo dà in fitto; ma questo privilegio non potrebbe estendersi sul denaro o sopra i crediti che si trovassero conservati ne' mobili immessi nel fondo locato, o nella casa data in fitto, imperciocchè sì fatt' oggetti non adornano nè il fondo nè la casa.

Raccolti nell' anno — Ma se i ricolti precedenti non fossero stati ancora venduti, il privilegio si estenderebbe egualmente su di essi, come oggetti che guarniscono il fondo locato.

E da maturare — In tal modo, ho affittato il mio fonfondo al primo gennaio 1820 per nove anni: nel 1824 non sono stato ancora pagato di alcuna scadenza, e fo un sequestro a danno del fittajuolo, per esser pagato di quattro annate decorse e di cinque a scadere. Di fatto, la obbligazione del mio fittajuolo si estende fino a quest' epoca, e non posso per sua colpa perdere l' affitto che resta a decorrere, o essere esposto alla perdita di un' affitto in danno.

Se i contratti di affitti sieno per atto autentico etc. — In questo caso non si può supporre che il proprietario colludendo col fittajuolo, mette al suo titolo un antidata per defraudare i suoi creditori, onde farsi pagare di cinque o sei annate sul prezzo degli oggetti che guarniscono il fondo, allorchè non ha potuto essere affittato che per due o tre anni.

Gli altri creditori hanno il dritto di locare nuovamente — Di fatto, il proprietario non avendo alcun interesse nè in tutto, nè in parte, si considera come se l' affittatore avendo anticipatamente pagato l' affitto degli anni seguenti, ha il diritto di occupare, o di fare da altri occupare il fondo: ora i creditori debbono potere esercitare questi diritti (articolo 1166 del Codice civile). Ma potranno mai nuovamente affittare se il contratto d' affitto positivamente negasse al fittajuolo la facoltà di sublocare (articolo 1717 eod.)? L'affermativa sembra derivare: 1.° Da chè il proprietario ricevendo anticipatamente il prezzo delle altre annate che debbono scadere, egli stesso cangia le condizioni dell' affitto, e quelle degli altri creditori: 2.° Da chè, se coll' articolo 2102, avesse voluto stabilire una eccezione all' articolo 1717, sarebbe stato inutile, poichè questo diritto appartiene ai creditori in virtù dell' articolo 1166 del Codice civile.

E per un annata da contarsi dal momento in cui spira l' anno corrente — In questo caso il privilegio si restringe ad

un' annata, poichè si è temuto una facile collusione tra l'affittatore il cui contratto non ha una data certa, ed il proprietario: ma ad onta dei termini a bastanza positivi impiegati nell' articolo in esame, sembra che il privilegio potesse egualmente esercitarsi sull' annata corrente, imperciocchè il proprietario per quest' annata, ha un diritto di pegno naturale che la legge non avea bisogno di accordargli, diritto per lo contrario, che non poteva esercitare per l' annata seguente senza una formale disposizione. Ma nel caso di un affitto sotto firma privata avranno mai i creditori il diritto di sublocare per l'annata corrente e per quella avvenire che si trovassero pagate? L' articolo non ne fa parola; ma senza dubbio questo diritto loro si appartiene in virtù dell' art. 1166 del Codice civile.

E una grave questione quella di sapere se i privilegi determinati dall' articolo 2101 del Codice civile, possono mai esercitarsi prima o dopo quelli del proprietario?

Per l' affermativa si osserva che i privilegi determinati dall'articolo 2101 sono sì favoriti che primeggiano quelli dello stesso venditore (articolo 2105 del Codice civile) e che l' articolo 457 del Codice di procedura dispensa dal contributo colui che ha fatte le spese giudiziali.

Per la negativa si risponde che i mobili che guarniscono la casa sono il pegno naturale del proprietario, e che nel formare l' affitto ha dovuto egli contare sopra questi oggetti: che l' articolo 662 del Codice di procedura, e questo argomento è invincibile, accorda al proprietario il diritto di farsi pagare anche in preferenza delle spese giudiziali.

Per le spese della ricolta — Quindi i mietitori sono preferiti anche al proprietario del fondo, su le biade raccolte. L' interesse esigeva una tale eccezione: in ordine all' operajo che ha venduto gli utensili, si suppone che ne sia proprietario fino a che non è stato pagato: quindi dev' essere benanche preferito, e può ancora opporsi alla rivendita (n.° 4).

Può sequestrare — Questo sequestro chiamasi *conservatorio*; ed è regolato dagli articoli 819 e seguenti del Codice di procedura. Chiamasi a tal modo, perchè i mobili formano il *pegno* del proprietario.

L' azione per rivendicargli — Quindi il proprietario ha benanche un diritto *quasi d' ipoteca* su i mobili: ma è necessario che non abbia espressamente o *tacitamente* prestato il consenso perchè sieno tolti, e che eserciti la sua azione sia

fra quindici giorni se si tratta di mobili che guarniscono una casa, sia tra quaranta se trattasi di mobili immessi in un fondo: la ragione di questa differenza deriva da che li mobili che guarniscono una casa, sono meno facili a riconoscersi di quelli immessi in un podere; e dal perchè il proprietario può per maggior facilità sorvegliare onde non sieno tolti i mobili da una casa che da un podere.

Fa d' uopo benanche osservare che i termini decorrono dal giorno in cui sono stati tolti i mobili, e non da quello che il proprietario ne ha avuto conoscenza, imperciocchè potrebbe divenire impossibile riconoscere i mobili ed esercitare la rivendicazione. Infine la rivendicazione ha luogo per i mobili, non per le ricolte, le quali ordinariamente sono destinate ad esser vendute. Ma se al fittajuolo restano mobili sufficienti per garantire l' affitto non può presumersi che il proprietario possa rivendicare quelli che sono stati tolti.

Sopra il pegno — Questo privilegio si era già accordato al creditore con l' articolo 2073. Fa d' uopo però osservare che il privilegio sul pegno non deriva dalla *natura* del credito, ma dalla convenzione delle parti. Di fatto, poco importa che il credito garantito dal pegno, sia originato da prestito, da reliquato di conti etc., imperciocchè egualmente il pegno ne forma la sicurezza.

Per la conservazione della cosa — È giusto che sia preferito agli altri creditori colui per opra del quale la cosa esiste: ma le spese di abbellimenti o di migliorazione non godono privilegio.

De' beni mobili — La Corte suprema ha giudicato che la disposizione del n.° 4 dell' articolo in esame sia riferibile tanto ai mobili *incorporali* che ai *corporali*: e che quindi un credito ceduto può esser l' oggetto del privilegio del cedente non ancora soddisfatto; imperciocchè l' articolo 535 del Codice civile nella generalità della espressione effetti mobiliari comprende tutto ciò che si considera mobile, e conseguentemente i mobili incorporali, siccome i crediti (articolo 529 eod.) ed i mobili corporali (articolo 528 eod.).

In mano del debitore — La vendita è perfetta pel solo consenso (articolo 1583 eod.); quindi non rimane al venditore che un privilegio sul prezzo; ma solamente nel caso che la cosa venduta è tuttavia nel possesso del debitore; imperciocchè se questi ne avesse disposto, mancherebbe l' oggetto sul quale potesse esercitarsi il privilegio.

Con dilazione al pagamento o senza — Perchè in qualunque modo la vendita è egualmente perfetta, e solamente nel caso in cui la vendita fosse eseguita col patto che se ne dovesse pagare prontamente il prezzo, si risguarda come non avvenuta se il compratore non adempie al pagamento (articolo 1184 e 1654 eod.): e per conseguente il venditore ha il diritto di rivendicare i mobili venduti. Ma a motivo della rapida circolazione degli oggetti mobiliari, dee far ciò nel più breve termine: vale a dire, fra gli otto giorni dalla consegna fatta al compratore, ed è benanche necessario che gli oggetti si trovino nello stato medesimo; imperciocchè se le biade, per esempio, sono state macinate, non è più la sua cosa, e non può rivendicarla (articolo 580 del Codice di commercio). Infine se la vendita è stata fatta a termine, gode il venditore egualmente il privilegio, ma non può rivendicare la cosa; e deve imputare a se stesso di aver seguita la buona fede del compratore con accordargli un termine al pagamento. In ordine alla rivendicazione in materia commerciale vedi gli articoli 575 e seguenti del Codice di commercio.

Sulle robe del viandante — Quindi, i cavalli, le robe del viaggiatore si considerano come il pegno del locandiere; ma bisogna che le abbiano ritenute, e non avranno privilegio che per le spese fatte durante il soggiorno nella locanda.

Sulle cose che si trasportano — Per lo stesso principio. In tutti i casi la legge suppone che sia nella intenzione delle parti che gli oggetti fossero il pegno del credito, e da questa presunzione risulta un possesso legale che deve produrre gli stessi effetti del pegno convenzionale; quindi perchè il privilegio esista a favore del vetturale, è necessario che conservi gli oggetti trasportati.

Per abusi e prevaricazioni — Il governo in prima gode di questo privilegio per le indennità alle quali può aver diritto in conseguenza di questi abusi: in seguito le persone che sono state le vittime degli abusi e delle prevaricazioni. Le persone che hanno somministrato il denaro godono benanche di un privilegio, ma subordinato a quello delle condanne su le cauzioni. Ma perchè tale privilegio esista è necessario che i titolari abbiano fatta la loro dichiarazione tra gli otto giorni dal versamento (Legge del dì 25 nevoso anno XIII. Decreto del dì 22 dicembre 1812).

SU L' ARTICOLO 2102.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 4, ff. *de pactis*; L. 4 ff. *ex quibus causis pignus tacite contrahitur*; L. 5 Cod. eod. tit.; L. 5, Cod. *locati conducti*; LL. 5 e 6, ff. *qui potiores in pignore vel hypotheca habentur*; L. 12, ff. *de pignoribus et hypothecis*; L. 26 Cod. eod. tit.; Argomento dalla L. 19, ff. *de contrahenda emptione*; Instit. *de rerum divisione* §. 43; L. 20, ff. *de precario*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2102 del Codice civile corrisponde all'articolo 1971 delle Leggi civili, così conceputo:

» I crediti privilegiati sopra determinati mobili sono i seguenti:

» 1.° Le pigioni ed i fitti degl'immobili, sopra i frutti raccolti nell'anno, e sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa, o ad istruire il fondo locato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione de' fondi; cioè per tutte le pensioni mature e da maturare, se i contratti di affitto sieno per atto autentico, ovvero se essendo per iscrittura privata, abbiano una data certa; ed in questi due casi gli altri creditori hanno il diritto di locare nuovamente la casa, o il podere, pel tempo che rimane fino al termine del contratto, e di convenire a loro vantaggio le pigioni o i fitti, col peso però di pagare al padrone del fondo tutto ciò che gli fosse dovuto; e per l'annata, e l'altra che segue da contarsi dallo spirare dell'anno corrente, quando il contratto non sia autentico, o essendo fatto per privata scrittura, non siavi data certa ».

» Lo stesso privilegio ha luogo per le riparazioni *locative*, e per tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto »,

» Ciò non ostante le somme dovute per le sementi, e per le spese della ricolta dell'anno si pagano sul prezzo della medesima e quelle dovute per gli attrezzi rurali, sopra il prezzo degli attrezzi stessi, in preferenza del padrone del fondo, tanto nel primo che nel secondo caso ».

» Il padrone della casa, o del podere affittato può sequestrare i mobili in essi introdotti, quando sieno stati trasportati altrove senza il suo consenso, e conserva sopra essi il suo privilegio; purchè abbia proposto l'azione per rivendicargli nel termine di quaranta giorni per rispetto a' mobili, de' quali era fornito il podere, e nel termine di giorni quindici per rispetto al mobile di una casa ».

» Il privilegio sopra i frutti raccolti nell'anno ha luogo, anche quando i frutti appartengono al subaffittuale ».

» Il privilegio sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa, e ad instruire il fondo locato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione de' fondi, se tali cose appartengono al subaffittuale, ha luogo per la quantità che questi dee, senza tenersi conto delle anticipazioni ».

» 2.° Il credito sopra il pegno di cui il creditore si trova in possesso ».

» 3.° Le spese fatte per la conservazione della cosa ».

» 4.° Il prezzo de' mobili non pagati, se esistono ancora in mano del debitore, o che gli abbia comprati con dilazione al pagamento o senza ».

» Se la vendita sia stata fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può ancora rivendicar tali beni finchè si trovano in mano del compratore, ed impedirne la rivendita; purchè la dimanda per rivendicarli venga proposta tra gli otto giorni dalla tradizione, ed i beni si trovino in quello stato medesimo in cui erano nel tempo che furono consegnati ».

» Nondimeno il privilegio del venditore non si esercita se non dopo quello del padrone della casa o del podere, quando non sia provato che questo era informato che i mobili e le altre cose che guarnivano la casa o il podere locato, non erano di pertinenza del fittajuolo ».

» Non è derogato alle leggi ed agli usi del commercio sulla rivendicazione ».

» 5.° Le somministrazioni di un locandiere, sulle robe del viandante, che sono state introdotte nella locanda ».

» 6.° Le spese di vettura, e quelle accessorie, sulle cose che si trasportano ».

» 7.° I crediti che risultano per abusi e prevaricazioni commesse dagli uffiziali pubblici nell' esercizio delle loro funzioni, su' capitali dati ad essi per sicurtà, e sugli interessi che ne fossero dovuti ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 443, 474, 1091, 1282, 1496, 1503, 1563, 1574, 1598, 1609, 1612, 1628, 1624, 1659, 1668, 1762, 1819, 1824, 1943, 1944, 1946, 2063 e 2185 delle Leggi civili; e gli articoli 683, 698, 740, 744, 745, 843, 852, 893, 902, 903, 909 e 914 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Se trattasi di riscossione di estaglio convenuto in genere per fitti d' immobili, il padrone del fondo non dee sottoporsi ad un giudizio di ordine per isperimentare il di lui privilegio sopra i frutti raccolti nell' anno, ed esistenti ancora nel fondo.

(C. S. G. N. 25 settembre 1817; *Reali Demani* c. *De Rosa*; Supp. 1818, n.° 75).

SEZIONE II.

De' privilegi sopra gl' immobili.

Art. 2103. I creditori privilegiati sopra gl' immobili sono :

1.° *Il venditore*, sull' immobile venduto, *pel pagamento del prezzo ;*

Se vi sono più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente ;

2.° *Quelli che hanno somministrato danaro* per l' acquisto di un immobile, purchè sia comprovato autenticamente con l' atto dell' imprestito che la somma era destinata a tale impiego, e con la ricevuta del venditore che il pagamento del prezzo sia stato fatto col danaro dato a prestanza ;

3.° I coeredi sugl' immobili dell' eredità *pel caso di evizione* dei beni tra essi divisi, e per le compensazioni e pareggiamento delle porzioni ereditarie ;

4.° Gli architetti, gli appaltatori, i muratori ed altri operaj impiegati nella fabbrica, ricostruzione, o riparazione di edifizj, canali, o qualunque altra opera, purchè però per mezzo di un perito nominato *ex officio* dal tribunale di prima istanza, nel cui distretto sono situati gli edifizj, siasi preventivamente steso processo verbale ad oggetto di comprovare lo stato de' luoghi relativamente ai lavori, che il padrone dichiarerà di voler fare, e che le opere siano state, entro sei mesi al più dal lor compimento, verificate da un perito egualmente nominato *ex officio.*

La somma per altro del credito privilegiato non

può eccedere il valore verificato col secondo processo verbale, e si riduce *a quel di più ch' è valuto lo stabile* nel tempo dell'alienazione per effetto dei lavori fatti nel medesimo.

5.° Quelli che hanno imprestato il danaro *per pagare o rimborsare gli operaj*, godono dello stesso privilegio, purchè un tale impiego sia comprovato autenticamente coll' atto dell' imprestito, e con la ricevuta degli operaj, siccome si è detto dianzi per coloro che hanno prestato danaro per l' acquisto di uno stabile.

Il venditore — Questo privilegio riposa sul principio che il venditore non ha inteso disfarsi della cosa finchè non gliene fosse pagato il prezzo, e che si considera ritenuto finchè non venghi liberato dal compratore.

Pel pagamento del prezzo — Ma il privilegio si estende mai benanche sù gl' interessi? La Corte di cassazione malgrado il silenzio della legge ha deciso per l' affermativa, fondandosi principalmente sul principio che l' accessorio segue sempre la sorte del principale: *sequitur principale accessorium.*

Un altra questione non meno grave è quella di sapere se il venditore che avesse perduto, e non avesse voluto esercitare il privilegio, potrebbe intentare l' azione di rescissione della vendita, e riprendere l' immobile in qualunque mani abbia fatto passaggio. Nel sistema attuale l' affermativa sembra incontrastabile: 1.° per l' articolo 1184 del Codice civile, il quale dispone che la condizione risolutoria è sempre sottointesa ne' contratti sinallagmatici per il caso in cui una delle parti non adempie alla sua obbligazione: 2.° per l' articolo 1183, il quale dispone che la mancanza dell' adempimento di questa condizione *rimette le cose nello stato in cui erano* come se la obbligazione non si fosse mai contratta.

Ancora fa d' uopo aggiungere al grave argomento che deriva da questi articoli quello che risulta dagli articoli 1654 e 2125 eod. Quindi il venditore per l' articolo 1184 ha la scelta o di esigere la esecuzione della vendita se gli sembra vantaggiosa, ed allora gode il privilegio; o di dimandare la risoluzione del contratto, e di riprendere l' immobile se lo cre-

de confacente ai suoi interessi, o se ha perduto il suo privilegio.

L' essersi decisa la questione per l'affermativa è della più grave importanza per i compratori degl' immobili; poichè dando la legge questo diritto ad ogni venditore che non è stato pagato, la rivendicazione può aver benanche luogo dopo molte vendite successive: e comunemente si pensa che l'azione di risoluzione dura trent' anni.

Quelli che hanno somministrato il denaro — In questo caso si opera allora una vera surrogazione legale nel privilegio del venditore (articolo 1750 del Codice civile); e siccome questo privilegio è vantaggiosissimo così questo modo d'impiegare il denaro è ricercato. In ordine alla formalità della doppia dichiarazione prescritta dall' articolo in esame i motivi sono gli stessi di quelli spiegati all' articolo 1520.

Tutti gli autori hanno trattata la questione che risulta dalla specie seguente: Compro una casa per ventimila franchi: posteriormente prendo ad impronto diecimila franchi da Paolo il quale è surrogato nel privilegio del venditore per questa somma; dopo sei mesi prendo altri diecimila franchi da Pietro il quale è egualmente surrogato: quale di questi due creditori avrà la preferenza? Nessuno: tutti e due verranno in concorrenza; imperciocchè se è vero che Paolo è stato surrogato prima di Pietro, non bisogna obbliare che in materia di privilegio la data è indifferente, e che si risguarda unicamente la causa del privilegio: *Non ex tempore sed ex causa aestimantur:* ora nel caso in esame la causa è la stessa, poichè è il diritto del venditore che appartiene egualmente a Pietro ed a Paolo.

Per la garantia — Questa garantia la quale ha luogo sotto qualunque forma fosse stato fatto l' atto della divisione, in forma autentica cioè, o sotto firma privata, è una conseguenza necessaria della eguaglianza che abbiamo osservato essere di essenza nella divisione.

A quel di più — Quindi il proprietario di una casa del valore di centomila franchi, ci fa praticare delle riparazioni che ammontano a ventimila franchi; nondimeno la casa non è aumentata di valore che per diecimila franchi: gli operai non avranno privilegio che per questa somma; e se l'aumento non deriva dai loro lavori, ma da una causa estranea; per esempio per essersi aperta una strada novella presso la casa, non

avranno alcun privilegio, e verranno in concorso come semplici creditori chirografari. La legge è formale: essa non ha voluto che gli altri creditori privilegiati prima degli architetti, fabbricatori, etc. perdessero i loro diritti per effetto di costruzioni e riparazioni delle quali non risentirebbero alcun vantaggio.

O rimborsare gli operai — L'articolo 20 della legge del dì 21 aprile 1810 accorda lo stesso privilegio a coloro che somministrano il fondo per lo scavo di una miniera, etc.

SU L' ARTICOLO 2103.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, Cod. *qui potiores in pignore habeantur*; Argomento dalla L. 9, Cod. *communia utriusque judicii*; L. 14, Cod. *familiae erciscundae*; L. 66, ff. *de evictionibus*; L. 25, ff. *de rebus creditis*; L. 1, ff. *de cessione bonorum*; L. 24, §. 1, ff. *de rebus auctoritate judicis possidentis*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2103 del Codice civile corrisponde all' articolo 1972 delle Leggi civili, così conceputo:

» I creditori privilegiati sopra gl' immobili sono come siegue:

» 1.° Il venditore sull' immobile venduto, pel pagamento del prezzo.

» Se vi sono più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovu-» to in tutto o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il » secondo al terzo, e così successivamente.

» 2.° Quelli che hanno somministrato danaro per l' acquisto di un » immobile; purchè sia comprovato autenticamente coll' atto dell' impre-» stito, che la somma era destinata a tale impiego, e colla ricevuta del » venditore, o coll' atto stesso del pagamento, che il pagamento del prez-» zo sia stato fatto col danaro dato a prestanza.

» 3.° I coeredi, sugl' immobili della eredità pel caso di evizione » de' beni tra essi divisi, e per le compensazioni e pareggiamento delle » porzioni ereditarie.

» 4.° Gli architetti, gli appaltatori, i muratori ed altri operai im-» piegati nella fabbrica, ricostruzione, o riparazione di edifizj, canali, » o qualunque altra opera; purchè però per mezzo di un perito nomi-» nato *ex officio* dal tribunale civile, nella di cui provincia o valle so-» no situati gli edifizj, siasi preventivamente steso processo verbale, ad » oggetto di comprovare lo stato de' luoghi relativamente a' lavori che il » padrone dichiarerà di voler fare, e che le opere sieno state, entro sei » mesi al più dal loro compimento, verificate da un perito egualmente » nominato *ex officio*.

» La somma per altro del credito privilegiato non può eccedere il » valore verificato col secondo processo verbale, e si riduce a quel di

» più che ha valuto lo stabile nel tempo dell' alienazione per effetto de'
» lavori fatti nel medesimo.

» 5.° Quelli che hanno imprestato il danaro per pagare o rimborsare gli
» operaj, godono dello stesso privilegio; purchè un tale impiego sia com-
» provato autenticamente coll' atto dell' imprestito, o del pagamento, e
» colla ricevuta degli operaj, siccome si è detto dianzi per coloro che
» hanno prestato danaro per l' acquisto di uno stabile.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 804, 1185, 1203, 1271, 1496, 1535, 1638, 1644, 1974, 1992, 1994, 1995, 1996, 1999, 2063 e 2177 delle Leggi civili; e l' articolo 772 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Colui che pretende aver impiegato i suoi fondi per la formazione dello stabilimento sociale, non ha diritto di privilegio in faccia agli altri soci su i fondi sociali, se non siasi uniformato alle disposizioni degli articoli 2103 e 2110 del Codice civile.

(C. C. N. 4 settembre 1812; *Galdi*, *Buonincontri* c. *Barone*).

3. Alloraquando un creditore crede di aver diritto su di un fondo, il giudice non viola la legge se ordinando la vendita del fondo fa salvi al creditore i dritti da sperimentarli sul prezzo del fondo stesso.

(C. C. N. 23 luglio 1814; *Magnacervi*, *Fusco* c. *Montuoro*).

4. I creditori che han dato al debitore danaro ad *rem emendam* prendono il secondo rango dopo del venditore per residuo del prezzo.

(C. C. N. 9 febbraio 1816; *Acquaviva* c. *Barbaja*).

5. Il laudemio costituendo una delle parti essenziali ricongiuntive del dominio diretto, devesi sulle migliorie che si alienano, e su gli edifizi costruiti sul fondo enfiteutico al padrone diretto, e non a colui che avendone l' utile dominio abbia succonceduto ad altri.

(C. C. N. 29 gennaio 1817; *Bisignano*, *Policastro* c. *Franchis*).

SEZIONE TERZA.

De' privilegi che si estendono sopra i mobili e gl' immobili.

Art. 2104. I privilegi che si estendono sopra i mobili e gl' immobili sono quelli *indicati nell' articolo 2101.*

Indicati nell' articolo 2101 — Vale a dire, le spese giudiziali, le spese funebri etc. E bisogna aggiungervi i privilegi del pubblico tesoro su i mobili e gl' immobili de' contabili (articoli 2 e 4 legge del dì 5 settembre 1807).

SU L' ARTICOLO 2104.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2104 del Codice civile corrisponde all'articolo 1973 delle Leggi civili, così concepito:

» I privilegi che si estendono sopra i mobili e gl' immobili, sono
» quelli indicati nell' articolo 1970.

Vedi gli articoli 1974 e 1993 delle Leggi civili.

Art. 2105. Quando per mancanza di beni mobili i privilegiati, de' quali si è fatta menzione nel precedente articolo, si presentano per essere soddisfatti sul prezzo di uno stabile in concorso de' creditori privilegiati sul medesimo, i pagamenti si eseguono coll' ordine seguente:

1.° Le spese giudiziali ed altre indicate nell' articolo 2101;

2.° I creditori specificati nell' articolo 2103.

SU L' ARTICOLO 2105.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2105 del Codice civile corrisponde all'articolo 1974 delle Leggi civili, così conceputo:

» Quando per mancanza di beni mobili i privilegiati, de' quali si
» è fatta menzione nel precedente articolo, si presentano per essere sod-
» disfatti sul prezzo di uno stabile in concorso de' creditori privilegiati
» sul medesimo, i pagamenti si eseguono coll' ordine seguente:

» 1.° le spese giudiziali ed altre indicate nello articolo 1970;

» 2.° i creditori specificati nell' articolo 1972.

ARTICOLI NUOVI.

Gli articoli 1975 a 1991 delle Leggi civili, sono così conceputi:

De' privilegi del tesoro pubblico.

Art. 1975. » Il tesoro pubblico ha il privilegio e l' ipoteca

» 1.° pe' debiti de' contabili a causa di loro amministrazione;

» 2.° per la esazione dello contribuzioni dirette;

» 3.° per ricuperare le spese di giustizia in materia criminale, cor-
» rezionale e di polizia.

» Tal privilegio si esercita coll' ordine e secondo le regole che qui » appresso sono stabilite.

Art. 1976. » Il privilegio del tesoro pubblico non vale in pregiudizio » de'diritti acquistati antecedentemente da' terzi, salvo ciò che è stabilito » per le contribuzioni dirette.

De' diritti del tesoro pubblico su' beni de' contabili.

Art. 1977. » Il tesoro pubblico gode del privilegio e della ipoteca » su' beni mobili ed immobili di tutti i contabili incaricati dell'introito » de' pubblici danari.

Art. 1978. » Tal privilegio ha luogo sopra tutti i beni mobili de' » contabili, anche, a riguardo delle mogli separate di beni, pe'mobili ritro- » vati nelle case di abitazione del marito; tranne quando esse giustifichino » legalmente che i mobili stessi loro erano pervenuti per propria spet- » tanza, o che il danaro impiegato ad acquistarli ad esse appartenesse.

» Questo privilegio però non si esercita se non dopo i privilegi ge- » nerali e particolari enunciati negli articoli 1970 e 1971.

Art. 1979. » Il privilegio del tesoro pubblico ha luogo

» 1.° sugli stabili acquistati da' contabili a titolo oneroso posterior- » mente alla loro nomina;

» 2.° sopra quelli acquistati allo stesso titolo, e dopo la nomina, » dalle loro mogli anche separate di beni; purchè esse non giustifichino » legalmente che siensi acquistati con danaro loro appartenente.

Art. 1980. » Il privilegio del tesoro pubblico mentovato nell'articolo » precedente ha luogo conformemente agli articoli 1992 e 1999; purchè vi » sia una inscrizione che debbe esser fatta tra il periodo di due mesi dopo » la registratura dell' atto traslativo di proprietà.

» Esso in niun caso potrà recar pregiudizio

» 1.° a' creditori privilegiati indicati nell' articolo 1972, allorchè » essi abbiano adempiuto alle condizioni prescritte per ottener privilegio;

» 2.° a' creditori designati negli articoli 1970, 1973 e 1974, nel » caso preveduto dall' ultimo di tali articoli;

» 3.° a' creditori del proprietario precedente, i quali avessero su' » beni ipoteche legali esistenti indipendentemente dalla inscrizione, o » qualunque altra ipoteca validamente inscritta.

Art. 1981. » Riguardo agli stabili de'contabili, i quali loro apparte- » neano sia prima della loro nomina, il tesoro pubblico ha una ipoteca » legale col peso della inscrizione, conformemente agli articoli 2007 e 2020.

Art. 1982. » Il tesoro pubblico ha una ipoteca simile collo stesso » peso su' beni acquistati da' contabili con un titolo diverso dall' oneroso, » posteriormente alla loro nomina ».

Art. 1983. » Leggi particolari determinano quali persone sono tenu- » te di richiedere, o far eseguire la inscrizione a nome del tesoro pub- » blico per la conservazione de' suoi dritti, e sotto quali pene in caso di » omissione ».

Art. 1984. » Le cauzioni de'contabili, che consistono in iscrizioni sul » gran libro immobilizzate, o in danaro versato nella cassa di ammortizza- » zione, servono ad assicurare particolarmente i dritti del pubblico te- » soro. Su tali cauzioni il tesoro gode un privilegio, a fronte del quale » tace ogni altro privilegio di qualunque altro creditore. Niuno può at-

» tentare su quelle somme fino a che, dopo la discussione del conto le-
» gittimamente renduto, siasi dichiarato che il contabile non risulta de-
» bitore di veruna quantità per la percezione, o amministrazione tenuta.

» Nondimeno la cauzione che si dà in fondi stabili, non può recare
» alcun pregiudizio a' dritti acquistati anteriormente da' terzi. Ma il pri-
» vilegio del tesoro dovrà in questo caso conservarsi colla iscrizione.

Art. 1985. » Chiunque soddisfa ciò che al tesoro è dovuto, subentra
» ne' dritti e privilegj del medesimo contra il debitore in ritardo, sen-
» za bisogno di cessione.

De' privilegi del tesoro pubblico per la riscossione delle contribuzioni.

Art. 1986. » Il tesoro pubblico nella riscossione delle contribuzioni
» dirette gode il privilegio della preferenza ad ogni altro creditore sulle
» ricolte, frutti, pigioni e rendite de' beni soggetti alla contribuzione,
» ma solo per due annate, la scaduta e la corrente.

Art. 1987. » Tutti i fittuari, inquilini, economi, notai, uscieri, ed
» altri depositarj o debitori di danari provegnenti da'frutti delle proprietà
» de' debitori soggetti al privilegio del tesoro, saranno tenuti, sulla
» domanda che loro ne sarà fatta da' percettori ed esattori, di pagare
» per conto de' debitori, e sull'ammontare de' frutti che si debbono, o
» che sono nelle loro mani, fino alla concorrenza di tutte o di parte
» delle contribuzioni dovute da questi ultimi.

» Le ricevute de' percettori ed esattori per le somme legittimamente
» dovute, loro saranno imputate a conto; e ciò salvo sempre il diritto
» de' terzi antecedentemente acquistato.

De' diritti del tesoro pubblico per ricuperare le spese di giudizio in materia criminale, correzionale e di polizia.

Art. 1988. » Il privilegio del tesoro pubblico per ricuperare le spese
» di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, si eser-
» cita su i mobili e sugl' immobili del condannato, nel modo che sarà
» spiegato negli articoli susseguenti.

Art. 1989. » Si esercita su' mobili dopo tutti i privilegi contenuti
» negli articoli 1970 e 1971, ed in oltre dopo il pagamento delle spese
» fatte per la difesa personale del condannato.

Art. 1990. » L'additato privilegio avrà luogo anche sugl' immobili, ma
» col peso della inscrizione da prendersi fra due mesi dal dì della condan-
» na: passato il qual termine, il tesoro pubblico non ha più che una
» semplice ipoteca, giusta l' articolo 1999.

Art. 1991. » Il privilegio conservato colla inscrizione fatta in tempo
» utile non potrà recar pregiudizio

» 1.° a' privilegi designati negli articoli 1970 e 1972;

» 2.° alle ipoteche legali anteriori al mandato di arresto, o alla
» sentenza di condanna, se non vi è stato mandato di arresto;

» 3.° alle altre ipoteche inscritte prima del privilegio del tesoro, e
» risultanti da atti che abbiano data certa anteriore al mandato di arre-
» sto, o alla sentenza;

» 4.° alle spese fatte per la difesa personale del condannato.

SEZIONE QUARTA.

De' modi coi quali si conservano i privilegi.

Art. 2106. I privilegj sopra gl' immobili *non hanno effetto* fra i creditori se non in quanto siano stati resi pubblici colla inscrizione su i registri del conservatore delle ipoteche, nel modo determinato dalla legge, ed *a contar dalla data di tale inscrizione*, colle sole seguenti eccezioni.

Non hanno effetto — Vale a dire, che non esistono, siccome privilegi sugl' immobili, finchè non sono iscritti. Questa iscrizione che rende pubblico il privilegio, era comandata dal sistema attuale, di cui la pubblicità forma uno degli elementi.

A contare dalla data di tale iscrizione — Sarebbe un errore il credere che i privilegi prendano concorso dal giorno della iscrizione: la espressione dell' articolo in esame dev' essere intesa nel senso che i privilegi ricevono la esistenza, *il loro effetto*, per mezzo ed a contare dalla iscrizione; ma questo effetto retroagisce al giorno in cui la natura del credito loro assegna un rango: un solo esempio farà sentire la verità di questa importante osservazione.

Divido con mio fratello la successione paterna; l' articolo 2109 mi accorda un privilegio sulla quota spettata in sorte a mio fratello per la garantia dovutami, purchè faccia iscrivere il mio privilegio fra i *sessanta giorni* dalla data della divisione: un giorno dopo la divisione mio fratello costituisce un ipoteca sugl' immobili a lui spettati a favore di Paolo, il quale prende iscrizione lo stesso giorno. Dopo un mese dalla divisione fò iscrivere il mio privilegio: questo esiste a datare dal giorno della iscrizione, ed *ha effetto*: ma quantunque questa iscrizione fosse posteriore di un mese a quella di Paolo, nondimeno sarò preferito; imperciocchè il mio privilegio al quale ho dato *effetto* con la iscrizione ha preso *rango* dal giorno della divisione. Or, l' ipoteca di Paolo non è che di un giorno dopo, e la sua iscrizione gli dà rango dal giorno in cui è stata presa ne' termini dell' articolo 2134 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 2106.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2106 del Codice civile corrisponde all' articolo 1992 delle Leggi civili, così conceputo:

» I privilegi sopra gl' immobili non hanno effetto fra i creditori, » se non in quanto sieno stati resi pubblici colla iscrizione su i registri » del conservatore delle ipoteche nel modo determinato dalla legge, col- » le sole seguenti eccezioni.

Vedi gli articoli 883, 1970, 1972, 1993, 1999 e 2040 delle Leggi civili; e l' articolo 917 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2107. Sono eccettuati dalla formalità dell' inscrizione i crediti specificati nell' articolo 2101.

SU L' ARTICOLO 2107.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2107 del Codice civile corrisponde all'articolo 1993 delle Leggi civili, così conceputo:

» Sono eccettuati dalla formalità delle iscrizioni i crediti specificati » nell' articolo 1970.

Art. 2108. Il venditore privilegiato conserva il suo privilegio *mediante la trascrizione* del titolo che ha trasferito la proprietà nel compratore, *e che dimostra di esserne dovuto il prezzo in tutto o in parte* al venditore; per tal effetto la trascrizione del contratto fatta dal compratore terrà luogo d' inscrizione pel venditore e per quello che avrà prestato il danaro pagato, e che in forza del medesimo contratto sarà surrogato nelle ragioni del venditore: ciò non ostante il conservatore delle ipoteche sarà tenuto, sotto pena di tutti i danni ed interessi verso i terzi, di fare *ex officio* nel suo registro l' inscrizione de' crediti risultanti dall' atto di alienazione, tanto in favore del venditore, quando di coloro da cui si è somministrato il danaro, i quali potranno pure far seguire

la trascrizione del contratto di vendita, ove non fosse stata fatta, ad oggetto di acquistare l'inscrizione di quanto resta loro dovuto sul prezzo.

Mediante la trascrizione — L'articolo 2181 obbliga il compratore che vuol purgare gl'immobili da esso acquistati dai privilegi e dalle ipoteche, a far trascrivere il suo contratto: la legge ha veduto in questa trascrizione una formalità che equivale almeno ad una iscrizione per conservare i diritti del venditore, ed in conseguenza lo ha in questo caso dispensato dal far inscrivere il suo privilegio; ma siccome la trascrizione potrebbe essere ignorata dai terzi i quali per contrattare col proprietario, consultano specialmente il registro delle iscrizioni, così l'articolo esige che il conservatore inscriva di uffizio su i suoi registri i crediti derivanti dall'atto traslativo di proprietà, adempiendo a tale effetto le formalità prescritte dall'articolo 2184. Questa iscrizione dev'esser fatta immediatamente dopo la trascrizione; diversamente lo scopo che la legge si ha proposto, vale a dire, di avvertire i terzi, mancherebbe quante volte il conservatore potesse sempre fare la iscrizione di uffizio; ma il venditore conserverebbe sempre il suo privilegio, quantunque il conservatore avesse omesso di prendere la iscrizione, imperciocchè questa è prescritta nell'interesse de'terzi.

Da che l'articolo prescrive che la trascrizione del titolo basta per conservare il privilegio del venditore, si è con ragione conchiuso che i contratti sotto firma privata fossero egualmente suscettibili di essere trascritti, benchè la iscrizione dei crediti ipotecari non possa esser fatta che in virtù di una spedizione di un titolo autentico (articolo 2148 del Codice civ.).

Potrebbe lo stesso venditore far eseguire la trascrizione se il compratore mancasse di adempiere questa formalità; ma potrebbe mai supplirla con una semplice iscrizione? Sì: se il conservatore è tenuto d'uffizio di fare la iscrizione, per avvertire i terzi, per qual ragione non potrebbe il creditore farla eseguire, e con ciò conservare il suo privilegio?

L'articolo in esame non stabilisce alcun termine per la trascrizione onde conservare il suo privilegio; quindi ne segue che può farla sempre seguire, almeno fino a che il compratore non rivenda l'immobile ad altra persona che farebbe trascrivere il suo acquisto; imperciocchè in tal caso ai termini

dell' articolo 834 del Codice di procedura il primo venditore che fra i quindici giorni non facesse trascrivere perderebbe il suo privilegio. Del resto bisogna osservare che qualunque sia l' epoca della trascrizione, conserva il privilegio del venditore dal giorno della vendita, di tal che non essendo prescritto alcun termine per farla eseguire, non si è giammai sicuro di non essere colpito da questo privilegio.

E che dimostra di esserne dovuto il prezzo in tutto o in parte — Lo stesso atto della vendita deve comprovare che il prezzo è dovuto : se questa pruova risultasse da un atto separato, non avrebbe alcun effetto ; poichè sarebbe considerato come una specie di contro cautela, la quale ai termini dell' articolo 1321 non potrebbe essere opposta ai terzi.

SU L' ARTICOLO 2108.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2108 del Codice civile è uniforme all' articolo 1994 delle Leggi civili.

Art. 2109. Il coerede o condividente conserva il suo privilegio su i beni di ciascuna porzione, o sopra i beni posti all'incanto, *per conseguire il compenso o il pareggiamento* della sua porzione, *o il prezzo dell' incanto*, mediante l' inscrizione fatta a sua istanza entro sessanta giorni dall' atto della divisione, o dell' aggiudicazione per incanto; durante il qual tempo non può aver luogo veruna ipoteca sui beni gravati del compenso, o aggiudicati per incanto, *in pregiudizio di colui* al quale è dovuto il compenso, o il prezzo.

Per conseguire il compenso etc.—Perchè per questo mezzo si può comprare la quota che spetta all' erede che ha avuta la minor porzione ; siccome i coeredi hanno egualmente un privilegio per la garantia delle quote (articolo 2103 n. 3 del Codice civile), e lo conservano benanche con la iscrizione prescritta dall' articolo in esame.

Il prezzo dell' incanto — Quante volte l' immobile fosse

aggiudicato ad uno de' condividenti; imperciocchè se lo fosse ad un estraneo, costui sarebbe un *compratore ordinario*, ed i coeredi avrebbero il privilegio del venditore, che si conserva con la trascrizione (articolo 2108 eod.)

In pregiudizio di colui — Ma avrebbe tutti i suoi effetti riguardo agli altri creditori ipotecari.

SU L' ARTICOLO 2109.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2109 del Codice civile è uniforme all' articolo 1995 delle Leggi civili.

Art. 2110. Gli architetti, appaltatori, muratori ed altri operaj impiegati per edificare, ricostruire o riparare edifizj, canali, o altre opere, e quelli che per pagarli e rimborsarli hanno prestato danaro, la versione del quale sia verificata, conservano, *mediante la doppia inscrizione* fatta, 1.° del processo verbale comprovante lo stato de' luoghi, 2.° del processo verbale di verificazione, il loro privilegio dalla data dell' inscrizione del primo processo verbale.

Mediante la doppia iscrizione — Quindi la iscrizione d' un sol processo verbale non conserverebbe il privilegio. L' articolo non indica in qual termine debbe essere iscritto il primo processo verbale, ma è evidente che ciò debba aver luogo nel cominciamento de' lavori; imperciocchè in caso contrario, i terzi potrebbero facilmente essere ingannati, e nella ignoranza contrattare col debitore il quale avesse fatto eseguire delle riparazioni.

SU L' ARTICOLO 2110.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2110 del Codice civile è uniforme all' articolo 1996 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Colui che pretende di aver impiegato i suoi fondi per la formazione dello stabilimento sociale, non ha diritto di privilegio in faccia agli altri soci su i fondi sociali, se non siasi uniformato alle disposizioni degli articoli 2103 e 2110 del Codice civile.

(C. C. N. 4 settembre 1812; *Galdi*, *Buonincontri* c. *Barone*).

Art. 2111. I creditori ed i legatarj *che dimandano la separazione del patrimonio* del defunto, in conformità dell' art. 878 del titolo *delle successioni*, conservano, riguardo ai creditori degli eredi o di coloro che rappresentano il defunto, il loro privilegio sopra i beni immobili dell' eredità; mediante le inscrizioni fatte sopra ciascuno di tai beni entro sei mesi dal giorno in cui si è aperta la successione.

Prima che spiri questo termine, non può essere costituita con effetto veruna ipoteca sopra i detti beni dagli eredi o rappresentanti del defunto, in pregiudizio de' creditori o legatarj.

Che dimandano la separazione del patrimonio — Ho centomila franchi di beni e centomila di debiti, moro e la mia successione è devoluta a mio figlio che non ha beni ma ha centomila franchi di debiti; se i miei creditori dimandano la separazione del patrimonio, impediranno che la mia successione si confonda con i beni di mio figlio, e saranno pagati nella totalità de' loro crediti: per lo contrario, se si opera la confusione, potranno farsi pagare su i beni della mia successione ma in concorrenza con i creditori di mio figlio, e per conseguente non riceveranno che la metà de' loro crediti. L' articolo in esame permette loro di conservare con una iscrizione presa fra i sei mesi dalla mia morte il privilegio di essere pagati su i beni che compongono la mia successione. La legge prescrive questa iscrizione perchè i terzi i quali contrattassero col mio erede non sieno ingannati credendo che la mia successione a lui si appartiene.

L' articolo 880 dice che la dimanda de' creditori può essere esercitata sugl' immobili *finchè esistono nelle mani* dell' erede; ma questa disposizione bisogna intenderla relativamente all' erede, e non ai *terzi*, riguardo ai quali, ai termini dell' articolo in esame, il privilegio risultante dal diritto di dimandare la separazione del patrimonio dev' essere iscritto fra i sei mesi.

È stato giudicato che la separazione de' patrimoni non aveva bisogno di essere dimandata allorchè la successione è accettata sotto il beneficio dell' inventario, perchè in questo

caso la separazione esiste necessariamente : in favore di questa opinione , si trae ancora argomento dall'articolo 2146 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 2111.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2111 del Codice civile corrisponde all' articolo 1997 delle Leggi civili, così conceputo :

» I creditori del defunto tanto ipotecari non iscritti, che per iscrit-
» tura privata , ed i legatari che dimandano la separazione del pa-
» trimonio del defunto in conformità dell' articolo 798 del titolo delle
» *successioni* conserveranno riguardo ai creditori degli eredi , o di co-
» loro che rappresentano il defunto , il loro privilegio sopra i beni mo-
» bili dell' eredità , mediante le inscrizioni fatte sopra ciascuno di tal'i
» beni entro sei mesi dal giorno in cui si è aperta la successione ».

» Prima che spiri questo termine, non può essere costituita con ef-
» fetto veruna ipoteca sopra i beni degli eredi o rappresentanti del de-
» funto in pregiudizio de' creditori o legatari ».

Art. 2112. Tutti i cessionarj di queste diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni de' cedenti , in loro luogo e grado.

SU L' ARTICOLO 2112.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2112 del Codice civile è uniforme all' articolo 1998 delle Leggi civili.

Art. 2113. Tutti i crediti privilegiati sottoposti alla formalità dell' inscrizione , pe' quali non si sono osservate le condizioni dianzi prescritte a fine di conservare il privilegio , non lasciano tuttafiata *di essere ipotecarj* ; ma l' ipoteca , relativamente ai terzi , non prende *altra epoca* se non che quella delle inscrizioni , le quali sieno state fatte nel modo che appresso sarà spiegato.

Di essere ipotecari — In tal modo l' articolo in esame cangia in una ipoteca legale i privilegi non conservati con la

iscrizione; ed anche i crediti che in origine erano chirografari (siccome quelli de' creditori del defunto, i quali non avevano ipoteca, ma che hanno il diritto di dimandare la separazione del patrimonio) non riguardo ai creditori ipotecari del defunto, ma sibbene a quelli dell'erede.

Altra epoca — Ed in ciò questi privilegi divenuti ipoteche legali differiscono dai privilegi: essi non hanno alcun anteriorità che quella della iscrizione, ed in tal modo si trovano posteriori ai creditori ipotecari iscritti prima: sotto tale rapporto questo articolo serve ancora a spiegare la distinzione tra il *rango*, e l'*effetto* del privilegio, indicata all'articolo 2106 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 2113.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2113 del Codice civile è uniforme all' articolo 1999 delle Leggi civili.

CAPITOLO III.

Delle ipoteche.

Art. 2114. L'ipoteca *è un diritto reale* costituito sopra gl'immobili ad effetto di soddisfare una obbligazione.

È di sua natura *indivisibile*, e sussiste per intero sopra tutti gl'immobili che si sono obbligati, sopra ciascuno di tali immobili e sopra ogni parte di essi.

È inerente ai beni ancorchè passino in altre mani.

Un diritto reale — *Jus in re*; ma diversamente dalle servitù, è uno smembramento delle proprietà, che non ne restringe il godimento nelle mani del proprietario. È un diritto reale, nel senso che il fondo è suggettato alla estinzione del debito, in qualunque mani faccia passaggio (art. 2116 del Codice civile), siccome una cosa che gli è inerente.

Indivisibile — Questa parte dell' articolo è una traduzione del principio: *Est tota in toto et tota in qualibet parte.* Quindi io moro lasciando un immobile gravato da un'ipoteca di centomila franchi; uno de'miei eredi paga la sua parte: l'immobile resta gravato nella totalità, come se nulla si fosse pagato.

SU L' ARTICOLO 2114.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 2, Cod. *si unus ex pluribus haeredibus creditoris*; LL. 12 e 55, Cod. *de distractione pignorum*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2114 del Codice civile è uniforme all' articolo 2000 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Le ipoteche sono semplici accessioni delle obbligazioni principali e ne seguono la natura.
(C. C. N. 5 febbrajo 1811; *Ambrosio* c. *Mauro ed altri*).

Art. 2115. L' ipoteca non ha luogo fuorichè ne' casi e *secondo le forme* autorizzate dalla legge.

E secondo le forme — Quindi l' ipoteca convenzionale dev' essere consentita con atto autentico (articolo 2127 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2115.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2115 del Codice civile è uniforme all' articolo 2001 delle Leggi civili.

Art. 2116. È legale, o giudiziale, o convenzionale.

SU L' ARTICOLO 2116.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2116 del Codice civile è uniforme all' articolo 2002 delle Leggi civili.

Art. 2117. L' ipoteca legale è quella che deriva dalla legge.

L' ipoteca giudiziale è quella che deriva dalle sentenze *o dagli atti giudiziali.*

L' ipoteca convenzionale è quella che dipende dalle convenzioni, e *dalla forma estrinseca degli atti* e de' contratti.

O dagli atti giudiziali — Per esempio, il riconoscimento di una scrittura fatto in giudizio; l' ordinanza di esecuzione delle sentenze arbitrali (articolo 2173 del Codice civile).

Forma estrinseca degli atti — Vale a dire, che debbono essere rivestiti delle forme che costituiscono l' atto autentico; in altri termini, passato innanzi notaro (art. 1317 eod.).

SU L' ARTICOLO 2117.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2117 del Codice civile è uniforme all' articolo 2003 delle Leggi civili.

Art. 2118. Sono soltanto capaci d' ipoteca,

1.° I beni immobili che sono *in commercio*, *ed i loro accessorj* riputati come immobili;

2.° *L' usufrutto* degli stessi beni e de' loro accessorj, pel tempo della sua durata.

In commercio — Quindi le strade, i porti etc. finchè non cambiano natura non sono suscettivi d' ipoteca (articolo 538, 540 e 541 del Codice civile). I beni che compongono un maggiorato essendo egualmente posti fuori del commercio, non sono suscettivi d' ipoteca (decreto del dì 1 marzo 1808 art. 40).

Ed i loro accessori — Per esempio, gli animali destinati alla cultura; gl' istrumenti aratori, etc. (articolo 540 eod.); ma questi oggetti possono essere ipotecati unitamente all' immobile cui sono addetti; imperciocchè soltanto come accessori sono suscettibili d' ipoteca: una volta distaccati dal

fondo i creditori ipotecari non potrebbero seguirli nelle mani de' terzi, imperciocchè diventano *mobili* ed i mobili non possono essere oggetto d' ipoteca (articolo 2119 eod.).

In ordine ai frutti, van suggetti alla ipoteca finchè sono attaccati alle radici; ma il debitore che conserva il godimento della sua cosa, può raccoglierli e venderli : lo stesso deve dirsi degli alberi di alto fusto, i quali fanno parte della proprietà, e non sono frutti.

Le servitù essendo beni immobiliari (articolo 526 eod.) possono mai essere suscettibili d' ipoteca?

Sì unitamente al fondo al quale sono dovute, ma non isolatamente; imperciocchè in questo caso non offrono alcuna garantia : d' altronde l' articolo in esame, parlando specialmente *dell' usufrutto*, è chiaro che solo questa specie d' immobili può essere oggetto d' ipoteca.

L' usufrutto — Ma lo stesso diritto d' usufrutto è ipotecato, ed i creditori con la ipoteca ottengono solamente la facoltà di far vendere il diritto d' usufrutto, e non di sequestrare i frutti, che distaccati dalla terra sono mobili.

SU L' ARTICOLO 2118.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 9, §. 1, ff. *de pignoribus et hypothecis*; L. 11, §. 2; L. 13, §. 3, eod. tit.; L. 16, §. 2, ff. *de pignoratitia actione*; L. 15, ff. *qui potiores in pignore habeantur*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2118 del Codice civile è uniforme all' articolo 2004 delle Leggi civili.

Art. 2119. *L' ipoteca sopra i mobili non ha luogo* quando passano ad un terzo.

L' ipoteca sopra i mobili non ha luogo — Vale a dire, che i mobili una volta usciti dalle mani del proprietario, i creditori non vi hanno più diritto; ma da ciò non bisogna conchiudere che possono d' altronde essere capaci d' ipoteca nelle mani del debitore; imperciocchè i soli immobili sono suscettivi d' ipoteca ai termini dell' articolo precedente; i mobili

possono soltanto essere dati in pegno, ed allora si acquista su di essi un privilegio (articolo 2102 n.° 2 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2119.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2119 del Codice civile corrisponde all' articolo 2005 delle Leggi civili, così conceputo:
» L' ipoteca sopra i mobili accessori d' immobili non dura quando » passano in mano di un terzo ».

Art. 2120. Il presente Codice non deroga in alcuna parte alle disposizioni delle leggi marittime, concernenti *le navi* ed i bastimenti di mare.

Le navi — Quindi benchè *mobili* (articolo 190 del Codice di commercio) l' interesse del commercio ha voluto che fossero suscettibili delle ipoteche de' creditori del venditore (articolo 196 cod.).

SU L' ARTICOLO 2120.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2120 del Codice civile corrisponde alll' articolo 2006 delle Leggi civili, così conceputo:
» Le presenti *Leggi civili* non derogano in alcuna parte alle dispo» sizioni delle *Leggi di eccezione per gli affari di commercio* concer» nenti le navi ed i bastimenti di mare.

SEZIONE PRIMA.

Delle ipoteche legali.

Art. 2121. I diritti ed i crediti, ai quali è attribuita *l' ipoteca legale*, sono,

Quelli *delle donne maritate*, sopra i beni dei loro mariti;

Quelli de' minori e degl' interdetti, sopra i beni *de' loro tutori*;

Quelli dello Stato, de' Comuni, e degli *stabilimenti pubblici*, sopra i beni degli *esattori ed amministratori obbligati a render conto.*

L' ipoteca legale — Tutte le ipoteche sono legali, nel senso cioè che la legge regola le condizioni della loro esistenza; ma si chiamano particolarmente *legali* quelle che risultano per sola forza della legge, senza alcuna stipulazione o condanna giudiziale.

Delle donne maritate — Sottoposte alla potestà maritale, in quanto ai loro beni ed alle loro azioni, era giusto che trovassero ne' beni de' mariti la garentia de' loro diritti lasciati alla loro disposizione.

De' loro tutori — Potendo i tutori per effetto di cattiva amministrazione compromettere i beni de' pupilli o degl' interdetti, era giusto che i loro beni fossero di pieno diritto gravati da ipoteche; ma questa disposizione non si estende ai tutori surrogati (articolo 420 del Codice civile); ai curatori de' minori emancipati (articolo 482 eod.); ai consulenti giudiziari de' prodighi (articolo 513 eod.); imperciocchè costoro *non amministrano*, essi invigilano solamente l' amministrazione, o *assistono* i minori emancipati ed i prodighi negli atti di alienazione (articolo 513 eod.). Pur tuttavolta se i tutori surrogati *amministrassero* siccome nel caso che i minori hanno interessi opposti a quelli de' tutori, i loro beni verrebbero colpiti dalla ipoteca legale, poichè più non esiste la ragione che da ciò li esentava.

In ordine ai *contutori*, siccomo costoro adempiono le funzioni medesime de' tutori, contraggono ancora le stesse obbligazioni; ciò sembra derivare dell' articolo 396 del Codice civile. Non può rivocarsi in dubbio che l' ipoteca legale colpisce benanche i beni de' tutori officiosi, poichè ai termini dell' articolo 365 dello stesso Codice, esercitano tutte le funzioni di un tutore. Infine fa d' uopo osservare che la ipoteca legale de' minori si prescrive col decorrimento di dieci anni, poichè l' azione dalla quale deriva si prescrive nello stesso termine (articolo 475 eod.).

Stabilimenti pubblici — Come gli stabilimenti di carità.

Esattori ed amministratori obbligati a render conto — In tal modo chiamansi coloro che amministrano il denaro pubblico o del Re: siccome i pagatori, i ricevitori, i percetto-

ri ; quindi, coloro che sorvegliano l'altrui amministrazione, siccome gl'ispettori, i verificatori, non sono contabili i di cui beni sieno colpiti dalla ipoteca legale.

Alle ipoteche legali enumerate dall'articolo, bisogna aggiungere quelle indicate dall'articolo 2113, e quelle de' legatari sopra tutti gl'immobili del defunto, ai termini dell'articolo 1017 : queste ipoteche debbono essere iscritte.

SU L'ARTICOLO 2121.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. unic. §. 1, Cod. *de rei uxoriae actione*; L. 12, Cod. *qui potiores in pignore habeantur*; Nov. 117, cap. 2; L. 20, Cod. *de administratione tutorum*; Nov. 118, cap. 5; LL. 2 e 6, Cod. *in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur*; LL. 28 e 46 §. 3, ff. *de jure fisci*; L. 19, §. 1; LL. 20, 21 e 22, ff. *de rebus auctoritate judicis possidentis.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2121 del Codice civile è uniforme all'articolo 2007 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

La donna maritata non può rinunziare ai diritti ipotecari che ha per le doti su i beni di suo marito, nè le nuoce la confessione fatta anche in un pubblico istromento rogato sotto le antiche leggi constante matrimonio, di essere in suo potere le somme dotali consegnate al marito nell'atto delle nozze.

(C. A. A. 18 dicembre 1815; *Baglioni* c. *Nobili;* C. 1, 144).

Art. 2122. Il creditore, cui compete l'ipoteca legale, può esercitar la sua ragione sopra tutti gl'immobili spettanti al debitore, e sopra quelli che potranno *appartenergli in avvenire*, colle modificazioni che appresso si esporranno.

Appartenergli in avvenire — Quindi la ipoteca legale colpisce i beni presenti e futuri ; ma questa disposizione va soggetta ad una eccezione riguardo alle mogli de' negozianti caduti in fallimento, le quali non possono esercitare la loro ipoteca che su i beni presenti de' loro mariti (articoli 551, 552 e 553 del Codice di commercio).

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2122 del Codice civile è uniforme all'articolo 2008 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Delle ipoteche giudiziali.

Art. 2123. *L'ipoteca giudiziale* deriva da sentenze profferite sia *in contraddizion* delle parti, sia in contumacia, definitive o provvisorie, a favore di chi le ha ottenute. Deriva parimente *dalle ricognizioni* o verificazioni, fatte in giudizio, delle sottoscrizioni apposte ad un atto di obbligo steso con iscrittura privata.

Può esercitarsi sopra gl' immobili attuali del debitore, e sopra quelli che potesse acquistare, salve le modificazioni che saranno appresso determinate.

Le sentenze degli arbitri non producono ipoteca se non quando siano munite *da un decreto del giudice : che ne ordina l' esecuzione.*

Non può parimente derivar l' ipoteca dalle sentenze *pronunziate in paese straniero*, se non quando ne sia stata ordinata la esecuzione da un tribunale francese; senza pregiudizio delle disposizioni contrarie che possano esser nelle leggi politiche o nei trattati.

L' ipoteca giudiziale — Ella ha per oggetto di assicurare la esecuzione de' giudicati : gli ordini della giustizia non debbono facilmente rimaner privi di esecuzione.

Tre avvisi del Consiglio di Stato del dì 16 termidoro anno XII, 29 ottobre 1811 e 21 marzo 1812, han deciso, che le ordinanze de' prefetti sono esecutorie su i beni de' contabili de' comuni e degli stabilimenti pubblici pe' quali fan-

no la discussione, senza l' intervento del tribunale, e che li condanna: e le esecuzioni date dagli amministratori pubblici e dalla direzione delle dogane, ne' limiti della loro competenza, importano ipoteca del modo stesso e con le condizioni medesime degli atti giudiziari.

In contraddizione — Cioè rendute allorchè le due parti hanno rispettivamente esposte le loro ragioni: *in contumacia* quando una delle parti non si è difesa (articolo 149 del Codice di procedura); *definitiva*, che termina la lite, *provvisionale* che pronunzia una condanna salvo la decisione diffinitiva (articolo 451 eod.): per esempio una sentenza che ordina il pagamento di una pensione alimentaria, salvo a giudicarsi se l' azione sia fondata: in ordine alle sentenze preparatorie esse non producono ipoteca, perchè mettono solamente la causa nello stato di essere decisa, siccome quelle che ordinano una pruova (ibid.).

Ma si potrà mai prendere iscrizione dal giorno della sentenza, o solamante dal giorno della intimazione? In prima la legge attacca l' ipoteca alla sentenza, senza dire che debba essere intimata: e più, non potrebbe essere necessario attendere la intimazione, se non quando l' iscrizione fosse un atto di esecuzione: ora la iscrizione è solamente un atto conservatorio e di prudenza (articolo 499 Codice di commercio).

Dalle ricognizioni, *etc.* — Per esempio, mi avete fatto un biglietto di mille franchi; vi cito a riconoscere la vostra sottoscrizione. La sentenza che avrà luogo produrrà ipoteca.

Ma se mai la dimanda di verificazione fosse fatta *prima della scadenza del debito*, la sentenza produrrà ipoteca nell' istante medesimo? Sì, ma ai termini di una legge del dì 3 settembre 1807, il creditore non potrebbe prendere iscrizione, *se non in mancanza di pagamento alla scadenza*, purchè non vi sia stipulazione in contrario; e siccome la ipoteca giudiziale esiste allorchè è iscritta (articolo 2134 del Codice civile), ne deriva che il debitore non soffre alcun pregiudizio per effetto della sentenza; se diversamente avvenisse, la legge avrebbe sanzionata una ingiustizia, imperciochè il debitore che non avrebbe voluto dare una ipoteca ordinaria, vedrebbe colpiti i suoi beni da una ipoteca generale, per effetto di una semplice citazione a riconoscere una scrittura.

Da un decreto del giudice che ne ordina la esecuzione —

Tale ordinanza che deve essere renduta dal presidente del tribunale o da quello della Corte (articolo 1020 del Codice di procedura) è necessaria, perchè le sentenze arbitramentali rendute da semplici particolari non sono per se stesse *esecutorie*.

Rendute in paese straniero — Queste sentenze non producono ipoteche, perchè i giudici stranieri non avendo alcuna giurisdizione fuori del territorio del loro regno , non possono dare ai loro atti autorità al di fuori del regno stesso. Ma perchè tali sentenze abbiano effetto , è mai necessario che sieno rendute esecutorie con una ordinanza di esecuzione renduta senza alcun esame ; o è necessario che sia renduta in Francia una nuova sentenza con perfetta cognizione di causa?

Quest' ultima opinione pare che sia prevaluta 1.° Perchè i giudici stranieri non hanno assolutamente alcuna autorità in Francia , e la loro decisione è renduta non come da giudici , ma da semplici particolari senza alcun carattere pubblico: 2.° Perchè un tribunale non deve mai rendere una decisione senza una deliberazione , e senza cognizione di causa , anche quando giudica in contumacia (articolo 116 e 150 del Codice di procedura).

SU L' ARTICOLO 2123.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2123 del Codice civile corrisponde all'articolo 2009 delle Leggi civili , così conceputo :

» L' ipoteca giudiziale deriva da sentenze profferite, sia in contrad- » dizione delle parti , sia in contumacia , diffinitive o provvisorie , a fa- » vore di chi le ha ottenute. Deriva parimente dalle ricognizioni o ve- » rificazioni fatte in giudizio , delle sottoscrizioni apposte ad un atto di » obbligo steso con iscrittura privata ».

» Quando però la sentenza di ricognizione sarà pronunziata prima » della scadenza del debito , non potrà esserne presa alcuna iscrizione » ipotecaria , se non in mancanza di pagamento del debito dopo la sca- » denza o esigibilità del medesimo ; purchè non vi sia stipulazione in » contrario ».

» Può esercitarsi sopra gl' immobili attuali del debitore , e sopra » quelli che potesse acquistare , salve le modificazioni che saranno ap- » presso determinate ».

» Le sentenze degli arbitri non producono ipoteche , se non quan- » do sieno munite di una ordinanza del giudice che ne prescrive l' ese- » cuzione ».

» Non può parimente derivar l' ipoteca dalle sentenze pronunziate » in paese straniero , se non quando ne sia stata ordinata la esecuzione » da uno de' tribunali civili del regno delle Due Sicilie ».

SEZIONE III.

Delle ipoteche convenzionali.

Art. 2124. Non posssono contrarre ipoteche convenzionali se non coloro che hanno *la capacità di alienare* gl' immobili che vi assoggettano.

La capacità di alienare — Siccome l' ipoteca dà al creditore il diritto di far vendere l'immobile in mancanza di pagamento, così viene considerata siccome una specie di alienazione: di ciò segue che i minori, gl' interdetti, i prodighi, non possono ipotecare: gli amministratori non lo possono egualmente; ma la donna maritata, capace di alienare i suoi beni personali, può anche ipotecarli col consenso del marito (articoli 217 e 1428 del Codice civile). Il minore emancipato, non avendo la capacità di alienare (articolo 480 del Codice civile), non può ipotecarli, ma l' ipoteca alla quale avrebbe prestato il consenso non sarebbe di diritto nulla, si farebbe soltanto luogo alla rescissione, se fosse stato leso (articolo 1305 cod.).

SU L' ARTICOLO 2124.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1 §. 1, ff. *quae res pignori vel hypothecae datae*; L. ultim. Cod. *de rebus alienis non alienandis*; L. 2, Cod. *si alienares pignori data sit*; L. ultim. Cod. *de pignoribus et hypothecis*; L. unica, Cod. *si communis res pignori data sit.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2124 del Codice civile è uniforme all' articolo 2010 delle Leggi civili.

Art. 2125. Quelli che non hanno sull'immobile altro che un diritto sospeso da una condizione, *o soggetto ad essere risoluto* in casi determinati, o ad esser rescisso, non possono contrarre se non una ipoteca sottoposta alle medesime condizioni, o alla stessa rescissione.

Soggetto ad essere risoluto — Questo è l' applicazione del principio *nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet.* In tal modo, non avendo figli fo una donazione; il donatario su i beni donati costituisce una ipoteca; mi nasce un figlio, la donazione è risoluta, e per conseguente la ipoteca costituita dal donatario; imperciocchè egli non aveva sull' immobile che un diritto risolubile (articolo 963 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2125.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 54, ff. *de diversis regulis juris*; L. 31, ff. *de pignoribus et hypothecis*; L. 3, ff. *quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2125 del Codice civile è uniforme all' articolo 2011 delle Leggi civili

Art. 2126. I beni de' minori, degl' interdetti, e quelli degli assenti durante il possesso deferitone ad altri soltanto provvisionalmente, non possono esser ipotecati, se non per le cause *e nelle forme* stabilite dalla legge *ovvero in forza di sentenze.*

E nelle forme — Vale a dire, con l' autorizzazione del consiglio di famiglia, e per un evidente vantaggio, o per una assoluta necessità (articolo 457 del Codice civile): i beni dell' assente non possono essere ipotecati da coloro che sono immessi nel possesso provvisionale, i quali non sono che semplici depositari (articolo 125 eod.); tranne il caso di assoluta necessità, e secondo le forme prescritte per i minori: ma dopo la diffinitiva immessione, coloro che l'hanno ottenuta potendo alienare i beni (articolo 132 eod.), con più forte ragione hanno il diritto di poterli ipotecare.

Ovvero in forza di sentenze — Quindi bisogna osservare che i beni de' minori, degl' interdetti, e degli assenti, sono capaci d' ipoteche legali e giudiziarie, se non possono essere

colpiti dalle ipoteche convenzionali; imperciocchè un minore, può essere maritato, e tutore de' suoi figli; un assente benanche può essere maritato e tutore, e possono essere citati in giudizio, soggiacere a condanne le quali producono ipoteche.

SU L' ARTICOLO 2126.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, §. 10; e L. 13, ff. *de rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2126 del Codice civile è uniforme all' articolo 2012 delle Leggi civili.

Art. 2127. L'ipoteca convenzionale non può stabilirsi altrimenti che con atto stipulato *in forma autentica* avanti a due notaj, o avanti ad un notajo e due testimonj.

In forma autentica — Prima ogni atto autentico produceva ipoteca generale su tutti i beni del debitore: l' uso che aveva introdotto l' atto autentico doveva esser mantenuto dal moderno legislatore, per più motivi: 1.° l' ipoteca che porta una ferita al credito de' particolari, e nuoce alla circolazione de' beni, non poteva esser permessa che dal pubblico potere, e per conseguente la sua esistenza doveva portare l' impronta di questo pubblico potere col mezzo del concorso degli uffiziali pubblici: 2.° si doveva rendere più difficile un atto, i di cui effetti sono più terribili, e prevenire con l' intervento de' pubblici uffiziali delle sorprese che sarebbero state altrettante più facili, in quantochè restando nelle mani de' debitori i beni soggetti alle ipoteche, costoro si sarebbero di continuo ingegnati onde evitare la spropriazione: 3.° in fine i creditori potendo far vendere i beni ipotecati, col mezzo del titolo che racchiude la ipoteca, questo titolo doveva essere sempre autentico, a fine di essere esecutorio (articolo 2213 del Codice civile).

Gli atti de' giudici di pace, quantunque *pubblici uffiziali* non potrebbero produrre ipoteca; imperciocchè non hanno essi

che la forza di *scrittura privata* (articolo 54 del Codice di procedura) ; ma se un atto sotto firma privata fosse depositato presso un notajo , con le formalità richieste , sarebbe valida la ipoteca che conterrebbe , imperciocchè questo atto sarebbe divenuto autentico.

SU L'ARTICOLO 2127.

LEGGI ROMANE.

Contrario alle LL. 4 e 74 §. 1 , ff. *de pignoribus et hypothecis* ; L. 12 , Cod eod. tit. ; L. 11 Cod. *qui potiores in pignore habeantur*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2127 del Codice civile è uniforme all'articolo 2013 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. È nulla una decisione che ha dichiarata valida una ipoteca convenzionale contenuta in una scrittura privata ; e quindi se col detto foglio il debitore abbia ipotecati fondi precedentemente ipotecati ad altri con pubblici atti non può esser condannato come stellionario , nè ha luogo contro di lui la coazione personale.

(C. C. N. 15 giugno 1812 ; *Forte* c. *Stengel*).

2. Se in un atto autentico non si conviene ipoteca, e posteriormente questa si promette con foglio sotto firma privata , ancorchè questo si riportasse allo strumento , non vi puol essere ipoteca convenzionale, ma si bene potrà aver luogo la giudiziaria dopo che il magistrato abbia conosciuto del valore della scrittura privata , ed ordinatane la esecuzione nelle sue conseguenze.

(C. C. N. 4 settembre 1812 , *Galdi* , *Buonincontri* c. *Barone*).

3. Per disposizione del dritto romano non si acquistava l' ipoteca premessa sopra i nomi de' debitori , se non dietro la denunzia che il creditore stipulante ne faceva ai debitori del promissore della ipoteca.

(S. C. G. N. 6 novembre 1817 ; *Ferraro* c. *Apa* ; Supp. 1819 , n.° 101).

Art. 2128. I contratti fatti in paese estero *non possono produrre ipoteca* su i beni esistenti nel regno , quando però non vi siano disposizioni contrarie a questa massima nelle leggi politiche , o nei trattati.

Non possono produrre ipoteca — Perchè l'autorità dei pubblici uffiziali di un paese straniero, ma può estendersi su di un altro paese non soggetto al principe che ha loro conferito il carattere di persone pubbliche, ma questo principio potrebbe essere modificato per forza di *trattati*; nondimeno, non potrebbe stabilirsi che le leggi di un paese accordassero ai francesi il diritto d'ipoteca su' beni componenti il suo territorio, se non in quanto gli abitanti di questo paese avessero lo stesso diritto in Francia. Non sarebbe permesso ad un sovrano accordando ai francesi un determinato diritto, far sì che i suoi sudditi ottenessero lo stesso diritto in Francia, questa reciprocanza che un principe stabilirebbe in tal modo a suo piacimento potrebbe spessissimo esser oneroso per uno de' due paesi.

SU L'ARTICOLO 2128.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2128 del Codice civile corrisponde all' articolo 2014 delle Leggi civili, così conceputo:

» I contratti fatti in paese straniero con atto autentico, secondo le » leggi del luogo, possono produrre ipoteca sopra i beni esistenti nel re- » gno, allorchè fattone l'esame dal tribunale civile della provincia o del- » la valle, inteso il pubblico ministero, con sentenza ne sarà ordinata la » iscrizione ».

Art. 2129. Non vi è ipoteca convenzionale valida fuori di quella la quale, sia nell' atto autentico costitutivo del credito, sia in un atto autentico posteriore, dichiara *specialmente la natura* e la situazione di ciascuno degl' immobili attualmente appartenenti al debitore, su de' quali egli costituisce l' ipoteca del credito. Ciascuno de' suoi beni presenti può essere nominatamente sottomesso all' ipoteca.

I beni futuri non possono essere ipotecati.

Specialmente — Siccome abbiamo osservato, prima ogni atto autentico passato innanzi notaro produceva l' ipoteca generale su i beni del debitore, anche senza convenzione: derivava da ciò che quando un debito qualunque gravitava sulla

universalità de' beni del debitore, era a questi difficilissimo fare alcun atto di alienazione, ed in qualche modo il suo crédito trovavasi annientato: per ovviare a questi inconvenienti, la legge ha stabilito come una delle basi del sistema ipotecario attuale, la *specialità*, colla quale tutti i beni del debitore che non sono nominatamente sòttoposti ad ipoteca, rimanessero liberi nelle mani del debitore, e potessero essere da esso ipotecati o alienati: bisogna osservare, che tale *specialità* ha soltanto luogo per l' ipoteca convenzionale.

La natura — Vale a dire, se è un fondo urbano o rustico.

I beni futuri — Non possono essere ipotecati, perchè non sono suscettivi di *specialità*; è impossibile di dichiarare la loro *natura* e la loro *situazione*.

SU L' ARTICOLO 2129.

LEGGI ROMANE.

Contrario alle LL. 1 e 15, ff. *de pignoribus et hypothecis*; L. 9 in fin. Cod. *quae res pignori obligari possunt.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2129 del Codice civile è uniforme all' articolo 2015 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

L' iscrizione ipotecaria è nulla ancorchè fatta ne' termini di legge se nel momento in cui è stata presa i fondi ipotecati non erano in testa del debitore, sia per espropriazione forzata, sia per giudizio di graduazione aggiudicati ai creditori o per qualsivoglia altro titolo alienati. (C. C. N. 19 giugno 1813; *Comune di Barra* c. *Piediferro ed altri*).

Art. 2130. Nondimeno, se i beni presenti e liberi del debitore *sono insufficienti* per cautelare il credito, può egli, *esprimendo tale insufficienza*, acconsentire che ciascuno de' beni, che acquisterà in avvenire, resti ipotecato a misura degli acquisti.

Sono insufficienti — Ma è necessario che vi sieno beni *presenti* per poter ciascuno obbligare i beni futuri: la legge

non determina in che dovrà consistere tale insufficienza. Fa d' uopo ancora osservare che i beni futuri non sono colpiti da ipoteca, che a misura del loro acquisto, senza novella stipulazione, e soltanto dal giorno in cui il creditore ha preso iscrizione sopra tali beni.

Esprimendo tale insufficienza — Quindi la pruova della insufficienza risulta dalla sola dichiarazione, senza che siavi bisogno di una verificazione. La legge con questa disposizione ha voluto estendere per quanto fosse possibile il credito di coloro che avendo delle speranze, non hanno di presente che pochi beni.

SU L'ARTICOLO 2130.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2130 del Codice civile è uniforme all' articolo 2016 delle Leggi civili.

Art. 2131. Parimente nel caso che l' immobile o gl' immobili presenti, assoggettati all' ipoteca, fossero periti, o deteriorati, in modo che fossero *divenuti insufficienti* alla sicurezza del creditore, questi potrà o chiedere nel momento il suo rimborso, od ottenere un supplimento d' ipoteca.

Divenuti insufficienti — Questo articolo a prima vista sembra contraddittorio con l' articolo 1188, il quale dispone che il debitore è privato del beneficio del termine, soltanto allorchè per fatto suo abbia diminuito le cautele, ma l' articolo in esame bisogna intenderlo nel senso che se le cautele si trovano diminuite non per fatto del debitore, non potrà esser privato del beneficio del termine, se non quando non offrirà un supplimento d' ipoteca; supplimento che il creditore non può rifiutare per pretendere il pagamento del suo credito prima della scadenza; mentre che lo potrebbe se la diminuzione delle cautele fosse avvenuta pel *fatto* del debitore.

SU L' ARTICOLO 2131.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2131 del Codice civile è uniforme all' articolo 2017 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Nell' ipoteca convenzionale il giudice del fatto dee esaminare se il prezzo che si dà nel contratto ai fondi ipotecati, siasi dato per dimostrazione, o pure per tassa dell' obbligo contratto.
(C. C. N. 27 marzo 1817; *Alcanices* c. *Ferretti*).

Art. 2132. L' ipoteca convenzionale non è valida se la somma per cui fu convenuta *non sia certa e determinata* dall' atto : se il credito risultante dall' obbligazione è *condizionale relativamente alla sua esistenza*, o *indeterminato pel suo valore*, il creditore non potrà chiedere l' inscrizione, della quale si parlerà appresso, se non sino alla concorrenza di un valore da lui espressamente dichiarato, e che il debitore avrà diritto di far ridurre, se vi sarà luogo.

Non sia certa e determinata — Conseguenza del sistema della specialità e della pubblicità delle ipoteche; queste disposizioni sarebbero state illusorie se i terzi non avessero potuto conoscere la quantità del credito.

Condizionale relativamente alla sua esistenza — Per esempio, se la sua obbligazione è subordinata alla condizione che il determinato legno arriverà dalle Indie.

Indeterminato pel suo valore — Se la ipoteca è data per danni ed interessi non ancora liquidati.

SU L' ARTICOLO 2132.

L' articolo 2132 del Codice civile è uniforme all' articolo 2018 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

L' ipoteca presa in virtù di un obbligazione condizionale non è valida se non quando siasi adempiuta la condizione, giacchè non vi puol

essere ipoteca ove l' obbligazione principale non sia ancora nata; o che nata non sussista; e quindi nulla l' azione, è nulla parimente l' accessione.

(C. C. N. 5 febbraro 1811; *Ambrosio* c. *Gervasio*).

Art. 2133. L' ipoteca acquistata si estende a tutti *i miglioramenti* sopravvenuti nell' immobile ipotecato.

I miglioramenti — Perchè le migliorazioni formano l' accessorio della cosa principale. Trovasi benanche deciso che la ipoteca si estende sugli accrescimenti prodotti dall' alluvione (articolo 556 del Codice civile); ma non ad un fondo novello aggiunto al primo per qualunque evento straordinario (articolo 559 eod.).

SU L' ARTICOLO 2133.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 13, in prin.; L. 16, in prin., ff. *de pignoribus et hypothecis*; L. 18, §. 1, ff. *de pignoratitia actione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2133 del Codice civile è uniforme all' articolo 2019 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Il privilegio della dote non si estende sulle migliorazioni fatte sul fondo dotale.

(C. C. N. 9 dicembre 1814; *Maisso* c. *Cafiero*).

SEZIONE IV.

De' gradi delle ipoteche fra loro.

Art. 2134. L' ipoteca sia legale, sia giudiziale, sia convenzionale, non prende il grado, *se non dal giorno dell' inscrizione* fatta eseguire dal creditore su i registri del conservatore, nella forma e nel modo prescritti dalla legge, salve l' eccezioni contenute nel seguente articolo.

Se non dal giorno della iscrizione — In questa iscrizione consiste la pubblicità, che forma uno de' primi elementi dell' attuale sistema ipotecario; per mezzo di questa iscrizione i terzi possono conoscere le obbligazioni che gravitano su i beni di coloro coi quali debbono contrattare. Del rimanente questa formalità è talmente essenziale nella ipoteca, che questa non esiste se non è iscritta, ad eccezione delle due ipoteche legali di cui appresso si fa parola: quindi i creditori che non han fatto iscrivere la loro ipoteca non godono diritti maggiori de' semplici creditori chirografari.

SU L' ARTICOLO 2134.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2134 del Codice civile è uniforme all' articolo 2020 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. La inscrizione per conservarsi l' ipoteca su di un fondo alienato può farsi sempre, quando l' acquirente del fondo non abbia trascritto il suo acquisto.

(C. C. N. 9 febbraro 1816; *Acquaviva* c. *Barbaja*).

2. La dote costituita dal padre nel suo testamento sotto l' impero delle vecchie leggi benchè partoriva ipoteca, purtuttavolta questa doveva essere iscritta onde acquistare diritto in faccia ai creditori che avessero fatto valere le loro iscrizioni su i fondi ereditari.

(S. C. G. N. 18 giugno 1818; *Cacciuottolo* c. *Schiano*).

3. Il credito vitalizio nascente dalla rinunzia per la professione religiosa, benchè derivante da paraggio e per conseguente da un credito ipotecario, avrebbe avuto bisogno d' iscrizione, pure lo stato de' religiosi e delle religiose e le conseguenze che dal loro stato derivano, non essendo entrate nel quadro delle materie trattate col Codice civile, può sostenersi di esser rimaste sotto l' impero delle vecchie leggi, e però il vitalizio delle monache professe portante ipoteca su i beni rinunziati, ha potuto non esser colpito dalla necessità della iscrizione prescritta dal Codice.

La mancanza d' iscrizione toglie assolutamente ogni diritto in collocazione; quindi questa classe di crediti non può essere rinviata ad altra discussione, se con atti equipollenti può la mancanza d' iscrizione essere supplita; e molto meno sottoporsi a cauzione gli ultimi creditori.

È canone che i creditori iscritti sono i soli ammessi tra gl'ipotecari.

(S. C. G. N. 17 agosto 1819; *Canza* c. *Lombardi*).

4. Quegli che ha inscritto il suo diritto d' ipoteca non ai termini della legge, ma posteriormente al mese di agosto 1810, termine dichiarato improrogabile dal decreto del di 30 aprile 1810, per la inscrizione de' vecchi titoli, non può esser vinto dal compratore del fondo ipoteca-

to, il quale non abbia mai trascritto il suo titolo; poichè per l'articolo 101 della legge del dì 7 gennajo 1809, il compratore che non ha curato trascrivere il passaggio della proprietà è vinto dal creditore ipotecario che abbia iscritto prima di lui.

(C. A. A. 15 giugno 1814; *Buonviveri* c. *Massei*; C. 1, 196).

Art. 2135. Esiste l'epoca *indipendentemente da qualunque inscrizione*,

1.° A benefizio de' minori e degl' interdetti, sugl' immobili spettanti al loro tutore, *per causa della di lui amministrazione*, dal giorno in cui ha accettata la tutela;

2.° A benefizio delle mogli per ragione *della loro dote e convenzioni matrimoniali*, sopra gl' immobili de' loro mariti, dal giorno del loro matrimonio.

La moglie non ha ipoteca *pe' capitali dotali* che provengono da eredità a lei deferite, o da donazioni a lei fatte durante il matrimonio, se non dal giorno dell' apertura delle successioni, o dal giorno in cui le donazioni hanno avuto il loro effetto.

Non ha ipoteca per l'indennità de' debiti da lei contratti unitamente al marito, e *pel rinvestimento del prezzo de' proprj beni alienati*, se non dal giorno dell' obbligazione o della vendita.

In nessun caso la disposizione del presente articolo potrà pregiudicare alle ragioni acquistate da terze persone prima della pubblicazione del presente titolo.

Indipendentemente da qualunque iscrizione — Questo favore è stato accordato ai minori ed alle donne maritate, perchè essendo gli uni sotto la dipendenza de' loro tutori, le altre sotto quella de' loro mariti, ha potuto essere ad essi impossibile prendere iscrizione: ma soltanto queste due specie d'ipoteche legali sono dispensate dalla iscrizione; quelle dei comuni e de' pubblici stabilimenti (articolo 2121 del Codice

civile); de' creditori privilegiati divenuti semplici ipotecari (articolo 2113 eod.); e de' legatari (articolo 1017 eod.) non ne sono dispensate, ed il legislatore attacca tanta importanza alla pubblicità, che prevede tutti i mezzi possibili onde obbligare a far iscrivere le ipoteche legali de' minori e delle donne maritate (articolo 2136 eod.); ma se non ostante queste disposizioni, non fossero iscritte, produrrebbero egualmente il loro effetto.

Per causa della di lui amministrazione — Vale a dire, per tutto ciò di cui può risultar debitore per ragion della tutela: l'ipoteca si estenderebbe benanche ai debiti personali che si renderebbero esigibili durante la tutela, poichè si suppone di averli egli stesso esatti, siccome avrebbe dovuto esigerli da un altro debitore: ma se non fossero esigibili che dopo il termine della tutela, non sarebbero garantiti dalla ipoteca legale; imperciocchè la qualità di tutore non cambia la sua posizione. Nondimeno se la ipoteca fosse convenzionale e stabilita dal padre del pupillo, con atto autentico, dovrebbe lo stesso tutore prendere la iscrizione contra di lui.

Ma se il pupillo fosse divenuto maggiore, o l'interdetto avesse ottenuto la sua liberazione, l'ipoteca legale continuerebbe mai anche ad avere il suo effetto senza la iscrizione? Sì perche è perfetta da principio senza iscrizione, e tutto ciò che può in seguito avvenire non può attenuare i diritti acquistati dai minori e dagl' interdetti durante la loro minore età o la interdizione.

Della loro dote e convenzioni matrimoniali — Sotto la parola di dote s'intende tutto ciò che la moglie porta al marito per sostenere i pesi del matrimonio, sia che fosse maritata sotto il reggime della comunione, che sotto la regola dotale (articolo 1540 del Codice civile): chiamansi convenzioni matrimoniali tutte quelle che hanno per oggetto di proccurare qualche vantaggio ai conjugi; per esempio, le donazioni fatte col contratto matrimoniale, il diritto di sopravvivenza, di precapienza, etc. Quindi la moglie ha su i beni del marito un'ipoteca legale dal giorno della celebrazione del matrimonio, per ogni specie di oonvenzione, siccome per la dote, benchè queste convenzioni non avessero il loro effetto che dopo lo scioglimento del matrimonio; imperciocchè siccome tali convenzioni hanno potuto determinare la donna a contrarre matrimonio, il legislatore non ha voluto che ella

avesse potuto perdere per la dissipazione del marito i diritti su i quali ha potuto calcolare. Nondimeno avvi una eccezione a questo principio, in ordine alle mogli de' falliti (articolo 549 del Codice di commercio).

De' capitali dotali — Se la successione contiene degl'immobili l'ipoteca legale comincerebbe ad avere il suo effetto soltanto dal giorno dell'alienazione, ai termini della seconda parte del n.° 2 dell'articolo in esame; la ragione che accorda alle mogli la ipoteca dal giorno della successione per le somme che il marito può dissipare, non si applica agl'immobili.

Pel rinvestimento del prezzo de' beni propri alienati — Quindi benchè gl' immobili portati per sostenere i pesi del matrimonio facciano parte della dote, dal giorno della vendita, e non dal giorno del matrimonio comincerebbe la ipoteca legale; imperciocchè soltanto da questo giorno trovasi ella esposta a perdere i suoi beni, per colpa del marito di non fare il rinvestimento (articolo 1433 del Codice civile).

Sovente si è agitata la questione di sapere se la donna poteva cedere la ipoteca legale; e gli autori sembrano oggi di accordo nel decidere che non lo può, nel caso che i conjugi sieno maritati sotto *la regola dotale*, perchè sì fatta rinuncia sarebbe un' alienazione indiretta della dote la quale è inalienabile (articolo 1554 eod.); ma che può fare questa rinuncia se è maritata sotto il regime della comunione, perchè in tal caso potendo alienare gl' immobili (articolo 1428 eod.), e contrarre ogni sorta di obbligazioni col consenso del marito, non si vede perchè non possa rinunziare alla sua ipoteca (argomento dall'articolo 1431 eod.).

SU L' ARTICOLO 2135.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 20, Cod. *de administratione tutorum*; L. 6, Cod. *in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur*; Nov. 118 cap. 5; L. 13, §. 1, Cod. *de curatoribus furioso dandis*; Argomento dalla L. unic. §. 1, Cod. *de rei uxoriae actione*; L. 12, Cod. *qui potiores in pignorum habeantur*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2135 del Codice civile corrisponde all'articolo 2021 de le Leggi civili, così conceputo:

» Esiste l' ipoteca indipendentemente da qualunque iscrizione ».

» 1.° A beneficio de' minori e degl' interdetti sugl' immobili spet» tanti al loro tutore, per causa della di lui amministrazione, dal gior» no in cui ha accettato la tutela ».

» 2.° A beneficio delle mogli, per ragione della loro dote e con» venzioni matrimoniali, sopra gl' immobili de' loro mariti dal giorno » del loro matrimonio ».

» La moglie non ha ipoteca ne' capitali dotali che pervengono da » eredità a lei deferite, o da donazioni a lei fatte durante il matrimo» nio, se non dal giorno dell' apertura delle successioni, o dal giorno » in cui le donazioni hanno avuto il loro effetto.

» Non ha ipoteca per l' indenuità de' debiti da lei contratti unita» mente al marito, e pel rinvestimento del prezzo de' beni proprì alie» nati, se non dal giorno della obbligazione o della vendita ».

» In nessun caso la disposizione del presente articolo potrà pregiu» dicare alle ragioni acquistate da terze persone prima dell' epoca del » del dì primo gennajo 1809 pe' domini al di quà del Faro, e prima » della pubblicazione delle presenti leggi pe' domini al di là ».

GIURISPRUDENZA.

1. Il privilegio della dote non si estende alle migliorazioni fatte sul fondo dotale.

(C. C. N. 9 dicembre 1814; *Mecisso* c. *Caffero*).

2. L' articolo 2135 è ristrettivo ne' soli beni del marito; quindi non può valere per le doti sopra gl' immobili ereditari stabilite con testamento ove non siano state conservate con la iscrizione.

(S. C. G. N. 1818; *Cacciuotto* c. *Schiano*).

3. La dote pagata al marito sotto l' impero delle vecchie leggi non ha bisogno d' iscrizione per conservarsi.

(S. C. G. N. 17 agosto 1819; *Conza* c. *Lombardi*).

3. Se una donna rimasta vedova sotto le antiche leggi siasi contentata del vitalizio lasciatole dal marito col testamento in soddisfazione delle sue doti; ed abbia quindi iscritto all' ipoteca non l' istromento dotale, ma quello costitutivo del vitalizio passato con gli eredi del marito, non può pretendere altro grado d' ipoteca che questo che nasce dalla data dello strumento del vitalizio stesso.

(C. A. A. 27 luglio 1816; *Spinelli* c. *Caracciolo di Melissano*; C. 1. 204.).

4. La donna vedovata sotto l' impero del Codice civile non ha bisogno per le sopravvenute leggi civili d' inscrivere il suo credito dotale, se vuol godere di quel privilegio che l' articolo 2135 del detto Codice le accordava.

(S. C. G. N. 23 agosto 1823; *Cito* c. *Scarpa*).

Art. 2136. Sono però tenuti i mariti ed i tutori a render pubbliche le ipoteche alle quali i loro beni sono soggetti, ed a tale effetto a chiedere essi mede-

simi senz' alcun ritardo all' officio a ciò destinato le inscrizioni sugl' immobili loro appartenenti, e sopra quelli che loro potranno appartenere in seguito.

I mariti ed i tutori che, avendo omesso di chiedere e di far eseguire le inscrizioni prescritte nel presente articolo, consentano, o permettano di costituirsi privilegj o ipoteche su i loro immobili, senza dichiarare espressamente che detti immobili eran soggetti all' ipoteca legale delle mogli e de' minori, saranno considerati colpevoli di stellionato, e come tali soggetti all' arresto personale.

SU L' ARTICOLO 2136.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2136 del Codice civile corrisponde all' articolo 2022 delle legge civili, così conceputo:

» Sono però tenuti i mariti ed i tutori a render pubbliche le ipoteche alle quali i loro beni sono soggetti, ed a tale effetto a chiedere essi medesimi senz' alcun ritardo nell' ufizio a ciò destinato le iscrizioni sugl' immobili loro appartenenti, e sopra quelli che loro potranno appartenere in seguito: e ciò quante volte non siasi la iscrizione presa subito dopo la stipulazione, nel modo che si dirà più appresso ».

» I mariti ed i tutori che, avendo omesso di chiedere e di far eseguire le iscrizioni prescritte nel presente articolo, consentano o permettano di costituirsi privilegi o ipoteche su i loro immobili, senza dichiarare espressamente che i detti immobili erano soggetti alla ipoteca legale delle mogli o de' minori, saranno considerati colpevoli di stellionato, e come tali soggetti all' arresto personale ».

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 2023 delle Leggi civili è così conceputo:

» Le persone comprese negli art. 762, 789, 798, 879, 885, 944, 1365, 1972 n.° 3, e 2011, consentendo o permettendo di costituirsi privilegi o ipoteche su i loro immobili senza espressamente dichiarare le loro rispettive qualità e circostanze, saranno anche considerate come stellionatario, e come tali soggette all' arresto personale ».

Art. 2137. I tutori surrogati saranno tenuti sotto la loro *risponsabilità personale*, e sotto pena di tutti

i danni ed interessi, d' invigilare ad oggetto che le inscrizioni siano fatte senza ritardo sopra i beni del tutore, per la di lui amministrazione, ed anche di farle essi medesimi eseguire.

Risponsabilità personale — In generale, nell' interesse de' minori, i tutori surrogati sono obbligati di adempiere certe formalità; nell' articolo in esame, è nell' interesse de' terzi i quali hanno ben anche un' azione sussidiaria contra i tutori surrogati, personalmente risponsabili a loro riguardo della mancanza della iscrizione della quale sarebbero le vittime.

SU L' ARTICOLO 2137.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2137 del Codice civile è uniforme all' articolo 2024 delle Leggi civili.

Art. 2138. Omettendo i mariti, i tutori, e i surrogati tutori di far seguire le inscrizioni prescritte dai precendenti articoli, *il procuratore del Re* presso il tribunale di prima istanza del domicilio de' mariti e tutori, o del luogo ove sono situati i beni, farà la richiesta perchè si facciano.

Il procuratore del re — Perchè la pubblicità delle ipoteche in qualche modo è di ordine pubblico; ma i conservatori non hanno alcuna qualità per fare di uffizio questa iscrizione (circolare del ministro della giustizia del dì 15 settembre 1808).

SU L' ARTICOLO 2138.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2138 del Codice civile corrisponde all' articolo 2025 delle Leggi civili, così conceputo:

» Omettendo i mariti, i tutori ed i surrogati tutori, di far eseguire le iscrizioni prescritte da' precedenti articoli, il procuratore regio presso il tribunale civile del domicilio de' mariti e tutori, o del luogo ove sono situati i beni, farà la richiesta perchè si facciano ».

Art. 2139. Potranno *i parenti* del marito, o della moglie, e quelli del minore, o, in mancanza di parenti, *gli amici* del medesimo, richiedere le dette inscrizioni; esse potranno domandarsi ancora *dalla moglie e dai minori.*

I parenti — Siccome non è un dovere che ad essi loro impone la legge, ma un servizio che dimanda, ed una capacità che loro attribuisce, tale disposizione non è accompagnata da alcuna sanzione penale.

Gli amici — Del minore e non della moglie, la quale non deve avere particolari amici che possano immischiarsi nella condotta de' suoi affari.

Dalla moglie e dai minori — Senza autorizzazione; imperciocchè non trattasi che di una semplice misura di precauzione la quale non esige alcuna capacità attiva.

SU L' ARTICOLO 2139.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2139 del Codice civile è uniforme all'articolo 2026 delle Leggi civili.

ARTICOLI NUOVI.

Gli articoli 2027 a 2033 delle Leggi civili sono così conceputi:

Art. 2027. » I notaj chiamati a rogare l'atto autentico in cui vien » costituita la dote, sono tenuti ad iscrivere l'ipoteca legale della medesima, facendosene anticipare la spesa; e ciò senza pregiudizio di ciò » che è disposto negli articoli precedenti.

Art. 2028. » Tale inscrizione dovrà dal notajo stipulatore prendersi » fra giorni venti dal dì della stipulazione del contratto matrimoniale.

Art. 2029. » Omettendo il notajo di far eseguire la inscrizione pre- » scritta da' precedenti articoli, potrà esser condannato alla destituzione » dell'impiego, oltre la rifazione di ogni danno ed interesse.

Art. 2030. » Le Camere notariali vigileranno particolarmente per- » chè i notaj adempiano esattamente a ciò che sta prescritto negli arti- » coli precedenti. Le medesime sono obbligate a denunziarli al regio pro- » curatore del tribunale civile, perchè di uffizio faccia dichiarare desti- » tuiti dall'impiego i trasgressori.

Art. 2031. » Il giudice di circondario competente ed il suo cancel- » liere non consegneranno spedizione di alcuna deliberazione di consigli » di famiglia, se pria non si assicurino della già presa inscrizione su i » beni del tutore. In caso di contravvenzione, essi, oltre alla loro re-

» sponsabilità personale, saranno solidalmente tenuti alla rifazione de' » danni e degl' interessi, e saranno ancora sospesi per un anno dalla » loro carica.

Art. 2032. » Sciolto il matrimonio per morte del marito, se mai » non siasi presa l' inscrizione della dote, la vedova per conservare la » sua ipoteca legale sarà tenuta di prendere l' inscrizione fra il termine » di un anno. Dopo questo termine l' ipoteca prenderà il suo rango dal » di della inscrizione, senza rimontare all' epoca del contratto matri» moniale.

Art. 2033. » Similmente se non siasi presa l' inscrizione su i beni » del tutore, il minore divenuto maggiore sarà tenuto, per conservare » la sua ipoteca legale, di prenderne inscrizione che dovrà prendere fra » un anno a contare dalla sua maggiore età. Altrimenti, scorso questo » termine, l' ipoteca prenderà il suo rango dal di della inscrizione.

» L' ipoteca legale conceduta alle donne ed a' minori, tuttochè non » iscritta, si trasmette a' loro eredi anche estranei. Essi nondimeno per » conservarla saranno tenuti di prendere l' inscrizione fra un anno dal » di dell' aperta successione, ovvero fra il tempo che rimarrà per compire l' anno indicato ne' due precedenti articoli, quante volte sieno suc» ceduti alla donna dopo la di lei vedovanza, o al minore dopo la mag» giore età. Scorso il termine suddetto, l' ipoteca avrà il suo rango dal » di della inscrizione.

Art. 2140. Quando, *nel contratto di matrimonio*, i contraenti *di età maggiore* avranno convenuto che non si faccia inscrizione se non che sopra uno stabile, o sopra certi stabili del marito, gli altri, che non saranno indicati per l' inscrizione, rimarranno liberi e sciolti dall' ipoteca per la dote della moglie, e per gli altri diritti e patti nuziali. Non si potrà pattuire che non si faccia *alcuna inscrizione*.

Nel contratto di matrimonio — Quindi sarebbe nulla una simile convenzione se non facesse parte del contratto di matrimonio. Dopo il matrimonio bisognerebbe seguire l' articolo 2144: questa disposizione ha per oggetto di restringere il meno possibile il credito del marito.

Di età maggiore — Da questa espressione bisogna conchiudere che i sposi di minore età non potrebbero fare una simile convenzione; benchè l' articolo 1393 loro accorda il potere di fare con l' assistenza dei loro parenti ogni convenzione che sarebbe permessa ai maggiori.

Alcuna iscrizione — Vale a dire, che non potrà convenirsi che i beni del marito non debbano essere colpiti da iscrizione alcuna; ciò sarebbe una vera rinunzia alla ipoteca lega-

le, nel momento del matrimonio; ipoteca che la legge risguarda di ordine pubblico, e quindi ogni rinunzia è proscritta.

SU L' ARTICOLO 2140.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2140 del Codice civile è uniforme all' articolo 2034 delle Leggi civili.

Art. 2141. Lo stesso avrà luogo per gl' immobili del tutore, quando i parenti uniti *in consiglio di famiglia* siano stati di parere che non si faccia inscrizione se non sopra determinati immobili.

In consiglio di famiglia — Siccome sono riuniti per la nomina del tutore, possono nel tempo medesimo restringere l' ipoteca legale. Da queste espressioni risulta che i tutori legittimi non potrebbero far restringere la loro ipoteca dal consiglio di famiglia convocato per la nomina del tutore surrogato (articolo 421 del Codice civile); imperciocchè la tutela comincia senza alcun intervento del consiglio di famiglia e l' ipoteca generale esiste nel medesimo istante, quindi non possono farla restringere che seguendo le forme prescritte dall' articolo 2143 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 2141.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2141 del Codice civile è uniforme all' articolo 2035 delle Leggi civili.

Art. 2142. Nel caso de' due articoli precedenti, il marito, il tutore, ed il surrogato tutore, non saranno tenuti a richiedere l' inscrizione fuorchè sugl' immobili indicati.

SU L' ARTICOLO 2142.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2142 del Codice civile è uniforme all' articolo 2036 delle Leggi civili.

Art. 2143. Quando l' ipoteca *non sia stata limitata* dall' atto di nomina del tutore, potrà questi, nel caso in cui l' ipoteca generale su i suoi immobili eccedesse notoriamente le sicurtà sufficienti per cautelare la sua amministrazione, domandare che l' ipoteca sia ristretta agl' immobili sufficienti a produrre una piena sicurezza a favore del minore.

La domanda si farà contra il tutore surrogato, e sarà preceduta *dal parere* del consiglio di famiglia.

Non sia stata limitata — Allorchè è stata limitata, si deve presumere che la restrizione è stata giustamente operata, e quindi non vi ha più luogo a restrizione novella: l' azione è diretta contra il tutore surrogato poichè egli è il contraddittore naturale del tutore.

Dal parere — Siccome il consiglio di famiglia non dà che un parere, se questo è evidentemente contrario all' interesse del pupillo, potrebbe non essere omologato dal tribunale.

SU L' ARTICOLO 2143.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2143 del Codice civile è uniforme all' articolo 2037 delle Leggi civili.

Art. 2144. Potrà *egualmente* il marito, col consenso della moglie, e previo il parere *di quattro più prossimi parenti* di lei riuniti in consiglio di famiglia, domandare che l' ipoteca generale costituita sopra tutti i suoi immobili per l' assicurazione della dote, de' diritti e de' patti nuziali, venga ristretta

sopra una quantità d' immobili bastanti per l' intera conservazione de' diritti della moglie.

Egualmente — Vale a dire, se la restrizione non ha fatto parte del contratto di matrimonio.

Di quattro più prossimi parenti — Quindi non è un consiglio di famiglia ordinario poichè dovrebbe essere composto da sette persone (articolo 407 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2144.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2144 del Codice civile è uniforme all' articolo 2038 delle Leggi civili.

Art. 2145. Non si pronunzierà sentenza sulle domande de' mariti e de' tutori, se non dopo di aver sentito *il procuratore del Re*, ed in contraddittorio con lui.

Nel caso che il tribunale pronunzj la riduzione dell' ipoteca a determinati immobili, saranno cancellate le inscrizioni fatte sopra tutti gli altri.

Il proccuratore del Re — Quindi il marito non ha che un contraddittore, mentre il tutore ha inoltre il tutore surrogato.

Ma innanzi qual tribunale sarà portata l' azione? Sembra innanzi il tribunale del marito o del tutore; imperciocchè in contrario sarebbero necessarie tante sentenze per quanti immobili sarebbero posti in diversi circondari.

SU L' ARTICOLO 2145.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2145 del Codice civile corrisponde all' articolo 2039 delle Leggi civili, così conceputo :

» Non si pronunzierà sentenza sulle domande de' mariti e de' tuto-
» ri, se non dopo di aver sentito il proccuratore regio, ed in contra-
» dittorio con lui ».

» Nel caso che il tribunale pronunzi la riduzione della ipoteca a » determinati immobili, saranno cancellate le iscrizioni fatte sopra tutti » gli altri ».

CAPITOLO IV.

Del modo della iscrizione de' privilegj e delle ipoteche.

Art. 2146. *Le inscrizioni* si fanno *nell' ufizio* della conservazione delle ipoteche nel cui circondario sono situati i beni sottoposti al privilegio o all' ipoteca. Esse non producono alcun effetto, quando siano state eseguite fra quell' *intervallo di tempo*, durante il quale gli atti fatti prima del fallimento sono dichiarati nulli.

Lo stesso ha luogo fra i creditori di una eredità, se l' inscrizione non siasi fatta da uno di essi se non dopo aperta la successione, nel caso che l' eredità sia stata accetttata col beneficio dell' inventario.

Le iscrizioni — Cioè la iscrizione che apre l' adito alla ipoteca: ma in qual tempo non è più permessa di farla? Prima dell' articolo 834 del Codice di procedura non era permesso di prendere iscrizione tostochè i beni non appartenevano più al debitore (articolo 2160 del Codice civile); di ciò risultavano un gran numero di abusi: per mezzo di clandestine alienazioni un debitore di cattiva fede toglieva ai creditori che per oscitanza non avevano preso iscrizione la guarentigia de' loro crediti. L' articolo 834 ha interamente cangiata questa legislazione, egli permette ai creditori di prendere ancora iscrizione dopo l' alienazione degl' immobili ipotecati, ed estende sì fatto diritto anche sino *al termine di quindici giorni dalla data della trascrizione della vendita*; trascrizione che dando della pubblicità alla vendita, basta per avvertire i creditori della seguita alienazione. Egli è essenziale penetrarsi di questo cangiamento importante apportato con questo articolo al regime ipotecario.

Nell' ufizio — In ciascun circondario di un tribunale di

prima istanza vi è un ufizio per la conservazione delle ipoteche.

Intervallo di tempo — Vale a dire, fra i *dieci giorni* che precedono il fallimento (articolo 445 del Codice di commercio); imperciocchè col *fallimento* del debitore la massa dei beni si trova determinata, e stabiliti diffinitivamente i diritti de' creditori. Non doveva esser permesso ad un creditore più diligente e meglio istrutto della posizione particolare del debitore sfuggire alla disgrazia comune con l'adempimento di una formalità che fino allora aveva trascurata, ed al quale han potuto esser consigliate delle dichiarazioni fatte per compiacenza e fraudolenti: ma, fa mestieri osservare che, non solamente son nulle le iscrizioni prese fra questo termine per conservare delle ipoteche anteriori; ma benanche gli stessi privilegi e le ipoteche di qualunque natura sieno non possono acquistarsi durante questo intervallo di tempo (articolo 443 eod.). Quindi la moglie d' un negoziante che cade in fallimento dieci giorni dopo il suo matrimonio, il minore il cui tutore egualmente fallisce ne' dieci giorni dopo l' accettazione della tutela, il creditore che ottiene una condanna fra questo termine, non gode ai termini dell' articolo in esame alcuna ipoteca legale o giudiziaria.

In quanto a' privilegi, malgrado i termini precisi dell' articolo 443 del Codice di commercio, è difficile pensare, che in questo caso debbono restar senza effetto; imperciocchè, come credere che se si è fatta una vendita di un immobile nei dieci giorni dal fallimento, il venditore che non è stato pagato del prezzo non goda privilegio, allorchè è costante che il venditore conserva il suo immobile *jure pignoris* fino al pagamento? Del rimanente bisogna osservare che l' articolo non si applica che ai negozianti in fallimento, e che non è permesso di estenderlo ai creditori de' particolari non negozianti i quali sieno caduti in decozione.

Lo stesso ha luogo — Vale a dire, che la iscrizione è egualmente nulla; ma in questo caso non avvi alcun termine nel quale la iscrizione doveva esser presa. Basta, perchè sia nulla la iscrizione, che sia stata fatta dopo l' apertura della successione, e che questa successione sia stata accettata col beneficio dell' inventario; imperciocchè l' accettare a tal modo suppone che la successione sia gravata di obbligazioni le quali eccedono il suo attivo, ed allora la legge l' assimila ad una

persona caduta in fallimento. Nondimeno i minori essendo obbligati, per mezzo di un tutore, di accettare in tal modo, buona o cattiva che fosse la successione (articolo 461 del Codice civile), sembra che la regola non dovesse esser sempre applicabile; ma la legge non fa questa distinzione. È costante in giurisprudenza che l'articolo deve estendersi alle eredità giacenti, che egualmente debbono considerarsi come nello stato di fallimento.

SU L'ARTICOLO 2146.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2146 del Codice civile corrisponde all'articolo 2040 delle Leggi civili, così conceputo :

» Le iscrizioni si fanno nell' ufizio della conservazione delle ipoteche, nella cui provincia o valle sono situati i beni sottoposti al privilegio o alla ipoteca. Esse non producono alcun effetto, quando siano state eseguite fra quell' intervallo di tempo, durante il quale gli atti fatti fra i dieci giorni precedenti al fallimento del debitore sono dichiarati nulli ».

» Lo stesso ha luogo fra i creditori di una eredità se l' iscrizione non siasi fatta da uno di essi se non dopo aperta la successione, nel caso che l' eredità sia stata accettata col beneficio dell' inventario, meno che quando non si sia potuto giugnere per la brevità del tempo ad iscrivere l' atto costitutivo dell' ipoteca, il che si presume ove non sieno ancora trascorsi quindici giorni dalla data dell' atto fino alla morte del promittente ».

Art. 2147. Tutti i creditori inscritti nello stesso giorno hanno fra di essi un' ipoteca della stessa data, senza distinzione *fra l' iscrizione fatta nel mattino, e quella fatta nella sera*, quantunque tal differenza fosse stata indicata dal conservatore.

Tra l' iscrizione fatta nel mattino e quella fatta nella sera — Perchè sarebbe stato facilissimo al conservatore dare a suo piacimento l' anteriorità, e quindi bisognava prevedere ogni collusione fra lui ed i creditori.

SU L' ARTICOLO 2147.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2147 del Codice civile è uniforme all' articolo 2041 delle Leggi civili.

Art. 2148. Per fare l' inscrizione, il creditore presenta, *o fa presentare*, al conservatore delle ipoteche, *l' originale*, o una copia autentica della sentenza, o dell' atto da cui nasce, il privilegio o l' ipoteca.

Egli vi unisce due note scritte sopra *carta bollata*, una delle quali può anche stendersi a piedi della copia del titolo;

Esse contengono,

1.° *Il nome*, e cognome, *domicilio* del creditore, *la sua professione*, se ne abbia, *e l' elezione da esso fatta di un domicilio* in un luogo qualunque del circondario dell' ufizio;

2.° *Il nome*, cognome, domicilio *del debitore*, la professione, se sia nota, o una indicazione individuale e speciale, in modo che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona gravata della ipoteca;

3.° *La data* e la *natura del titolo*;

4.° *La somma del capitale* de' crediti espressi nel titolo, o *valutati dall' inscrivente* quanto alle rendite e prestazioni, o a' diritti eventuali, condizionali o indeterminati, ne' casi in cui tal valutazione sia prescritta, come pure la somma degli accessorj di questi capitali, e l' epoca *in cui sono esigibili*;

5.° *L' indicazione della specie* e della situazione de' beni su i quali vuol conservare il suo privilegio o la sua ipoteca.

Quest' ultima disposizione non è necessaria ne' casi d' ipoteche *legali o giudiziali* : per tali ipoteche, in mancanza di convenzione, una sola inscrizione assoggetta tutti gl' immobili compresi nel circondario dell' ufizio.

O fa presentare — Anche quando non vi fosse un mandato di procura ; il titolo che trovasi nelle mani del richiedente giustifica a bastanza il suo mandato. I minori, gl' interdetti, le donne maritate hanno capacità bastante per dimandarne la iscrizione, senza esservi autorizzati.

L' originale — Abbiamo di già osservato (articolo 931 del Codice civile), che intendevasi per originale quello passato innanzi notaio, ma di cui la legge o le parti non esigevano che se ne fosse conservata la minuta, per esempio, un atto notariale mercè del quale riconosco di esser debitore di una determinata somma.

Sopra carta bollata — Se fosse scritto in carta libera, la iscrizione non sarebbe nulla ; imperciocchè la mancanza del bollo dà soltanto luogo ad una multa (legge del dì tredici messidoro anno VII).

1.° *Il nome* — La pubblicità dell' ipoteca esige che il creditore il quale prende iscrizione fosse perfettamente conosciuto. I terzi, lo stesso debitore hanno interesse a ben conoscere il creditore a fin di sapere se i dritti che pretende conservare realmente esistono, e per poter benanche indirizzare contra di lui ogni azione di nullità della sua iscrizione ; ma fra le formalità prescritte dalla legge per indicare il creditore, bisogna distinguere quelle che sono *sostanziali*, e quelle che sono *accidentali* all' atto. La omessione delle prime produce la nullità della iscrizione, ma non così delle seconde. È chiaro che si considera come formalità sostanziale la indicazione del cognome del creditore ; ma non è lo stesso del nome, purchè l' osservanza delle altre formalità non lasci alcuna incertezza sul creditore.

Domicilio — La indicazione del domicilio reale del creditore si considera come una formalità sostanziale perchè è indispensabile onde giugnere alla esecuzione delle sentenze ottenute contra di lui; e questa indicazione non può esser supplita da quella del domicilio di elezione prescritto dall' articolo

in esame; imperciocchè la intimazione delle sentenze di condanna deve necessariamente esser fatta al domicilio reale (articolo 147 e 548 del Codice di procedura).

La sua professione — Questa formalità è accidentale dell'atto, e la sua omessione non produce la nullità della iscrizione, purchè d'altronde non abbia potuto dar luogo ad equivoci su la persona del creditore.

L'elezione da esso fatta di un domicilio — La enunciazione di questo domicilio costituisce una formalità essenziale, poichè in questo domicilio i terzi ed il debitore debbono fare tutti gli atti della procedura per giugnere alla radiazione della iscrizione, al giudizio di graduazione, etc. Nondimeno qualche autore considera questa formalità semplicemente accidentale.

2. *Il nome* — Importa ai terzi che il debitore sia certamente designato, onde esser certi che la persona che con loro contratta, sia indubitatamente quella i di cui beni sono di già gravati da determinate ipoteche. La distinzione che abbiamo fatta in formalità sostanziali ed accidentali, si applica egualmente in quanto al cognome, al nome ed alla professione; e ciò che prova benanche che quest' ultima formalità non potrebbe essere sostanziale, è, che potrebbe essere supplita da una *designazione* individuale. Questa designazione è bastevole, perchè il creditore che conosce sempre la sua professione, può ignorare quella del debitore.

Ma la designazione del domicilio del debitore, è mai una formalità sostanziale? Nò: imperciocchè a differenza di quella del domicilio del creditore, sì fatta enunciazione non si richiede che per far meglio conoscere il debitore; e dall' insieme della iscrizione risulta, che si è potuto cader nell' errore; quindi la nullità non potrebbe essere pronunziata.

Del debitore — Essendo proprietario di un immobile del valore di mille franchi, tolgo a prestanza simile somma, che garantisco con ipoteca su l'immobile medesimo: in seguito lo vendo; il mio creditore prende iscrizione prima dello spirare di quindici giorni dopo la trascrizione (articolo 334 del Codice di procedura): ma questa iscrizione dovrà prenderla contra di me debitore personale ed originario, o contra il mio compratore debitore ipotecario? Contro di me, poichè potrebbe avvenire che fosse impossibile al mio creditore di ben conoscere il terzo attuale detentore. La economia dell'articolo d'altronde prova che tale è il senso che bisogna attribuirgli.

3.° *La data* — Essa è necessaria perchè i terzi conoscano se il debito non si fosse contratto posteriormente alla ipoteca; imperciocchè in questo caso sarebbe nulla, non potendo esistere l' accessorio prima del principale.

Natura del titolo — Vale a dire, che bisogna enunciare se è un prestito, una sentenza etc. È egualmente importante per i terzi di conoscere la specie del titolo col quale è stata data la ipoteca, imperciocchè la validità della ipoteca dipende da quella del titolo; quindi le enunciazioni della data e della natura del titolo sono risguardate come formalità sostanziali. Del rimanente il titolo potrebbe essere sotto firma privata, se non contenesse la stipulazione della ipoteca; imperciocchè l' autenticità è prescritta solamente per questa stipulazione, la quale può esser fatta con atto separato.

4.° *La somma del capitale etc.* — Tutte queste indicazioni sono egualmente sostanziali, imperciocchè in contrario i terzi non conoscerebbero che imperfettamente la posizione delle persone colle quali possono voler contrattare.

O valutati dallo iscrivente — Per esempio, se trattasi di una rendita vitalizia di mille franchi, l' iscrivente dovrà approssimativamente fissarne il capitale a dodici o quindicimila franchi.

In cui sono esigibili — Questa formalità è sostanziale, poichè interessa molto ai terzi di conoscere se un debito deve ancora gravare su i beni del debitore.

5.° *L' indicazione della specie etc.* — Questa indicazione è ancora sostanziale, poichè i terzi ai quali si presenta un immobile come la garantia del debito che si vuol contrarre, debbono potersi assicurare se questo immobile sia o pur nò di già gravato da ipoteche. Se si dicesse che si prende iscrizione sopra *tutti i beni* situati in un determinato comune, l' iscrizione sarebbe nulla, poichè non sarebbe indicata la specie de' beni, se cioè sono fabbriche, vigne, e terre semensabili. La situazione è indicata dal nome del comune, del circondario, ed anche del dipartimento; ma non è a presumersi che la mancanza di una di queste indicazioni producesse l' annullamento della iscrizione.

Legali o giudiziali — Poichè queste ipoteche gravando generalmente su tutt' i beni, non han bisogno di alcuna indicazione particolare.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2148 del Codice civile è uniforme all' articolo 2042 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 2009, 2015, 2047, 2057 e seguenti, e 2100 delle Leggi civili.

2. L'iscrizione ipotecaria è nulla ancorchè fatta ne' termini di legge, se nel momento in cui è stata presa i fondi ipotecati non erano in testa del debitore, sia per espropriazione forzata, sia per giudizio di graduazione aggiudicati ai creditori, o per qualsivoglia titolo alienati.

L' ipoteche acquistate anteriormente alla pubblicazione del Codice, ed inscritte ne' termini di legge conservano la loro anteriorità, ancorchè nel momento della iscrizione i beni si trovassero sotto sequestro.

Il giudicato partorisce l'ipoteca giudiziale, ma d' essa non è valida se non è conservata ne' termini di legge.

(C. C. N. 19 giugno 1812 ; *Comune di Barra* c. *Piediferro ed altri*).

3. I dritti eventuali, condizionali e indeterminati debbono approssimativamente valutarsi nell'atto costitutivo, e devono precisarsi nella iscrizione de' dritti presso la conservazione delle ipoteche.

Le ipoteche prese senza questa individuazione son nulle nè possono essere opposte ai creditori quando anche posteriori. Questa valutazione non può essere stabilita e comprovata da verun equipollente, chiaro, preciso e concordante.

(S. C. G. N. 6 agosto 1818 ; *Buonocore* c. *Rignano*).

4. Se un vitaliziante che doveva percepire quindici annate si sia iscritto per dieci, conserva i suoi diritti ipotecari in faccia ai terzi per la somma iscritta, nè può giovargli alcun equipollente.

La quantità del credito da esprimersi è una delle formalità essenziali diretta alla pubblicità delle ipoteche, e però l' iscrizione per quantità minore pregiudica gl' iscriventi, per la ragione appunto di non doversi tendere inganno agli altri contraenti collo stesso debitore; ed in caso di spropria forzata il creditore iscritto deve esser considerato per la sola quantità da lui iscritta.

(S. C. G. N. 17 agosto 1819; *Consa* c. *Lombardi*).

Art. 2149. Le inscrizioni da farsi *su i beni di un defunto*, potranno eseguirsi colla sola indicazione

del medesimo, siccome si è detto nel numero secondo del precedente articolo.

Su' beni d' un defunto — Si è pensato che le persone le quali hanno il diritto di prendere iscrizione, potrebbero non conoscere tutti gli eredi del debitore.

SU L' ARTICOLO 2149.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2149 del Codice civile è uniforme all' articolo 2043 delle Leggi civili.

Art. 2150. Il conservatore fa menzione sul suo registro del contenuto nelle note, e restituisce al richiedente tanto il titolo o la copia del titolo, quanto *una delle note*, a piedi della quale certifica di aver eseguita l' inscrizione.

Una delle note — Le regolarità di queste note potrebbe mai supplire la irregolarità delle iscrizioni? No; poichè l' ipoteca non prende rango che per mezzo della *inscrizione su i registri* del conservatore (articolo 2134 del Codice civile); ma presa regolarmente la iscrizione, la irregolarità delle note diverrebbe indifferente. Fa mestieri osservare che il conservatore sarebbe risponsabile della omessione di una delle formalità sostanziali, se gli fossero state presentate le note regolari; poichè tale omessione equivale a quella della stessa iscrizione (articolo 2197 eod.).

SU L' ARTICOLO 2150.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2150 del Codice civile è uniforme all' articolo 2044 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 2098 e 2103 delle Leggi civili; e l' articolo 935 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2151. Il creditore inscritto per un capitale che produce interessi o annualità, *ha il diritto di esser classificato* per due annate soltanto, e per l'annata corrente, nello stesso grado in cui è collocata l'ipoteca del capitale; senza pregiudizio delle inscrizioni particolari da farsi, producenti ipoteca dal giorno della loro data, per le altre annualità oltre quelle conservate in vigore della prima inscrizione.

Ha il diritto di esser classificato — Vale a dire, messo nella graduazione secondo il suo luogo. Per massima, gli interessi, formando un accessorio del debito principale, dovrebbero essere egualmente conservati per mezzo della iscrizione, e di fatto così era sotto l'antico diritto; ma il sistema della pubblicità sarebbe rimasto offeso se una sola iscrizione avesse potuto conservare un cumulo d' interessi, che forse avrebbe sorpassato il capitale enunciato nella iscrizione. Si è dunque deciso che la iscrizione non dà al creditore se non la garantia del capitale e di tre annate d' interessi. Del rimanente, il creditore è collocato per queste tre annate di pieno diritto, quando anche non ne avesse fatta menzione nella iscrizione.

Ma se il creditore avesse di già esatte le tre annate d'interesse che han seguito la iscrizione, avrebbe ancora il diritto di essere collocato per tre annate posteriormente? Sì: imperciocchè la legge non dice per quali annate deve aver luogo la collocazione, ed in ogni caso i terzi non possono essere ingannati, poichè conoscendo che il creditore iscritto ha diritto di essere collocato per tre annate d' interessi, importa poco che tali interessi sieno imputati su le prime o su le ultime annate. Del rimanente ciò che bisogna attentamente osservare si è, che l'articolo in esame riceve soltanto applicazione per i creditori chiamati in un giudizio di ordine.

In ordine al compratore che non avesse fatto il giudizio di purga, dovrebbe pagare ai creditori che lo astringono, il capitale e gl' interessi, o rilasciare l'immobile (articolo 2168 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2151.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2151 del Codice civile è uniforme all' articolo 2045 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 2062, 2098 e 2103 delle Leggi civili.

Art. 2152. È in facoltà di colui che ha richiesta una inscrizione, come pure de' suoi rappresentanti, o cessionarj *per atto autentico*, di cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da lui prescelto, purchè n' elegga ed indichi un altro nello stesso circondario.

Per atto autentico — Perchè il compratore non possa essere facilmente ingannato col mezzo delle cessioni sotto firme private.

SU L' ARTICOLO 2152.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2152 del Codice civile è uniforme all' articolo 2046 delle Leggi civili

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 2042 delle Leggi civili.

2. Il creditore ipotecario che ha preso iscrizione per lo capitale, non può vincere i creditori iscritti posteriormente, in quanto agl' interessi che per sole tre annate.

(C. A. A. 18 febbrajo 1818 ; *Intendente di Chieti* c. *Fasulo* ; C. 3. 387).

3. Il creditore di un commerciante fallito che ha preso iscrizione pel capitale in tempo utile, ha dritto di essere collocato per tre annate d' interessi, ancorchè l' iscrizione per questi ultimi sia stata presa entro i dieci giorni antecedenti al fallimento.

(C. A. A. 24 aprile 1818 ; *Bonchaldire* c. *Zampa* ; C. 3. 228).

Art. 2153. I dritti d'ipoteca *meramente legali* dello Stato, de' Comuni e de' pubblici stabilimenti, sopra i beni degli amministratori, quelli de' minori

o interdetti su i beni de' tutori, delle mogli su i beni de' mariti, saranno inscritti colla presentazione di due note, contenenti solamente,

1.° Il nome, cognome, professione, e domicilio reale del creditore, ed il domicilio che da lui, o per lui, verrà eletto nel circondario;

2.° Il nome, cognome, professione, domicilio, o precisa indicazione del debitore;

3.° La natura de' dritti da conservarsi, e la somma del loro valore quanto agli oggetti determinati, senza l'obbligo di fissarlo per que' diritti che sono condizionali, eventuali o indeterminati.

Meramente legali — In questi diversi casi non vi sono titoli ad enunciare; imperciocchè l'ipoteca ha per oggetto di garantire diritti determinati dalla stessa legge (articolo 2035 del Codice civile). E nè anche è necessario d'indicare la specie e la situazione de' beni, poichè l'ipoteca si estende su la generalità degl' immobili del debitore.

SU L' ARTICOLO 2153.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2153 del Codice civile è uniforme all'articolo 2047 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 2007 e 2042 delle Leggi civili.

2. Lo stato che gode ipoteca legale su i beni de' suoi contabili, se ha presa iscrizione nella forma delle convenzioni sopra fondi determinati, e per la somma certa; e generalmente sopra tutti gli altri beni, è vinto dal creditore posteriore che abbia presa iscrizione per ipoteca convenzionale sopra altro fondo dello stesso debitore.

(C. A. A. 18 febbraio 1818; *Intendente di Chieti* c. *Fasulo*; C. 3. 277).

Art. 2154. Le inscrizioni conservano l'ipoteca ed il privilegio *pel corso di dieci anni*, dal giorno della loro data: *cessa il loro effetto*, se prima di trascorrere il detto termine non si siano rinnovate.

Pel corso di dieci anni — La rinnovazione delle iscrizioni è prescritta, poichè se fossero durate quanto le azioni, le quali, interrotte dalla minore età, e dalle citazioni in giudizio, avrebbero potuto prolungarsi indefinitamente, sarebbe divenuto impossibile al conservatore di adempire esattamente ai suoi doveri, in questa immensità di registri che avrebbe dovuto conservare, tutte le volte che sarebbe stato richiesto di un certificato d'iscrizioni.

Cessa il loro effetto — In tal modo lascio decorrere i dieci anni: l'effetto della iscrizione che era di aprire l'adito alla ipoteca è cessato; ma siccome l'ipoteca non è estinta, così se un anno dopo rinnovo la iscrizione, la mia ipoteca acquista novello vigore, ma non avrà rango che da tal giorno; di tal che se in questo tempo un altro creditore ha preso ipoteca primeggerebbe.

È evidente che l'articolo in esame non si applica alle ipoteche legali delle donne maritate e de' minori, poichè queste esistono senza iscrizione, e benanche senza rinnovazione; ma i mariti ed i tutori che non facessero eseguire le rinnovazioni, e che nondimeno costituirebbero altre ipoteche, sarebbero considerati come stellionari (articolo 2136 del Codice civile). Per lo contrario, l'articolo si applica alle ipoteche legali dello stato, de' comuni e di pubblici stabilimenti, come anche alle ipoteche giudiziarie, poichè han bisogno di essere iscritte (articoli 2135 e 2153 eod.). Del rimanente, la iscrizione presa il dì primo gennaio 1815 potrebbe essere rinnovata, senza che fosse cessato il suo effetto il dì due gennajo 1825, seguendo il principio, *dies termini non computatur in termino.*

SU L' ARTICOLO 2154.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2154 del Codice civile è uniforme all'articolo 2048 delle Leggi civili.

Vedi l'articolo 2040 delle Leggi civili.

Art. 2155. Le spese delle inscrizioni sono a carico *del debitore*, se non si è pattuito altrimenti; l'anticipazione di esse si fa dall'inscrivente, purchè

non si tratti d' ipoteche legali, per l' inscrizione delle quali il conservatore ha il suo regresso contra il debitore. Le spese della trascrizione chiesta dal venditore sono a carico *del compratore*.

Del debitore — Le iscrizioni sono atti di sicurezza senza i quali il creditore non avrebbe fatto il prestito. Se doveva soffrire queste spese, si sarebbe trovato diminuito il capitale, che d' altronde gli dovea esser restituito nella sua integrità. Ma il creditore ha egualmente ipoteca per queste spese? L' affermativa sembra risultare dal principio che le spese formano un *accessorio* del debito principale : accessorio a bastanza indicato nella iscrizione, poichè il conservatore fa menzione nel suo registro delle somme ricevute per l' oggetto.

Del compratore — Siccome il compratore per consolidare la proprietà nelle sue mani col mezzo della purga legale deve benanche trascrivere (art. 2181 del Codice civile), si son dovute considerare queste spese fatte principalmente nel suo interesse, e si son messe a suo carico, ciò d' altronde è una conseguenza dell' articolo 1593 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 2155.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2155 del Codice civile è uniforme all' articolo 2049 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1994 e 2007 delle Leggi civili ; e l' articolo 917 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2156. Le azioni, alle quali le inscrizioni possono dar luogo contro i creditori, saranno promosse avanti il *tribunale competente*, con citazione loro fatta personalmente, o all' ultimo loro domicilio indicato nel registro; e ciò si osserverà, non ostante la morte de' creditori, o di quelli presso de' quali avranno eletto il domicilio.

Tribunale competente — Vale a dire, ne' precisi termini dell' articolo 2159, il tribunale del distretto in cui si son

prese le iscrizioni : di fatto, queste azioni sono puramente reali, siccome l'ipoteca che vi da luogo : d'altronde debbono le azioni stesse essere portate innanzi al tribunale nel cui circondario son posti i beni colpiti dalle iscrizioni (articolo 59 del Codice di procedura).

SU L' ARTICOLO 2156.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2156 del Codice civile è uniforme all' articolo 2050 delle Leggi civili.

CAPITOLO V.

Della cancellazione e della radiazione delle ipoteche.

Art. 2157. Le iscrizioni si cancellano di consenso delle parti interessate *che abbian la capacità* di ciò fare, o in vigore di una sentenza pronunziata *in ultima istanza* o passata in giudicato.

Che abbian la capacità — Siccome la ipoteca accessoria del credito si estingue con esso; per poter prestare il consenso alla radiazione della iscrizione bisogna aver la capacità di prestare il consenso per la estinzione della obbligazione: quindi la donna maritata, il minore, non potrebbero prestare il consenso; il tutore ha capacità bastante, poichè può ricevere il capitale del credito dovuto al pupillo.

In ultima istanza — Cioè la sentenza renduta per una causa che non era suscettibile che di un sol grado di giurisdizione, o che ha percorso i due gradi di giurisdizione. La sentenza passata in cosa giudicata è quella che era suscettibile di essere impugnata con la opposizione o con l' appellazione, ma che si son lasciati trascorrere i termini ne' quali potevano sperimentarsi questi gravami. La legge vuole che le sentenze abbiano questi caratteri, poichè operandosi la radiazione delle iscrizioni, nell' intervallo di tempo dalla sen-

tenza in prima istanza a quella in appello, il debitore alienando l'immobile, dovrebbe l'immobile medesimo passar libero da ogni peso nelle mani del compratore. Ma se in seguito la sentenza fosse riformata, l'ipoteca del pari che la iscrizione dovrebbe riprendere tutto il suo effetto, poichè verrebbe considerata come inesistente la prima sentenza, e ne risulterebbe una mera contraddizione di principj che l'articolo in esame ha voluto prevenire. Nondimeno l'art. 548 del Codice di procedura sembra modificare ed anche abrogare l'art. 2157, disponendo che le sentenze che ordineranno un dissequestro, la radiazione di una iscrizione, non saranno esecutorie riguardo ai terzi *anche dopo il termine delle opposizioni*, o dell'appello, che su di un certificato, etc. Dalla parola *anche* si conchiude che queste sentenze sono esecutorie benanche prima dello spirare del termine della opposizione o dell'appello col mezzo del certificato prescritto: pure è difficile far risultare l'abrogazione di un articolo del Codice civile, reclamando d'altronde i principj di un argomento *a contrario*, messo nel Codice di procedura.

SU L' ARTICOLO 2157.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2157 del Codice civile è uniforme all'articolo 2051 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1063, 1078, 1305, 2047 e 2054 delle Leggi civili; e l'articolo 638 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2158. Nell'uno e nell'altro caso, coloro che ne richiedono la cancellazione, depongono nell'ufficio del conservatore la copia legale *dell'atto autentico* contenente il consenso, o della sentenza.

Dell' atto autentico — Per impedire di facilmente sorprendere il conservatore per una radiazione. Bisogna benanche depositare una spedizione dell'atto, poichè possa il conservatore giustificare di non aver fatta la radiazione di sua propria volontà. Generalmente si pensa che se l'atto contenesse cose estranee alla radiazione, basterebbe un regolare estratto di ciò che risguarda la radiazione.

SU L' ARTICOLO 2158.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2158 del Codice civile è uniforme all' articolo 2052 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 856 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2159. Mancando il reciproco consenso, la cancellazione deve chiedersi al tribunale nella cui giurisdizione *si è fatta l' inscrizione*. Quando però tale inscrizione sia stata fatta per garantia di una condanna eventuale o indeterminata, sulla esecuzione o liquidazione della quale il debitore ed il preteso creditore *abbiano introdotto giudizio* o debbano essere giudicati in un altro tribunale; in tal caso l' istanza per la cancellazione deve proporsi o rimettersi a questo ultimo tribunale.

Ciò non ostante la convenzione fatta fra il creditore ed il debitore, di proporre, in caso di contesa, la domanda ad un tribunale da loro indicato, riceverà la sua esecuzione fra loro.

Si è fatta l' iscrizione — Quest' azione essendo relativa ad un immobile è reale: ora l' articolo 59 del Codice di procedura vuole che le azioni reali sieno portate innanzi al tribunale della situazione dell' immobile.

Abbiano introdotto giudizio — In questo caso, la dimanda di radiazione essendo *connessa* alla dimanda *principale* portata innanzi un' altro tribunale, non bisogna scindere i due giudizi. Questa è ancora la prescrizione dell' articolo 171 del Codice di procedura.

SU L' ARTICOLO 2159.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2159 del Codice civile è uniforme all' articolo 2053 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 2018 e 2050 delle Leggi civili.

Art. 2160. I tribunali devono ordinare la cancellazione, quando l'inscrizione fu fatta senza esser fondata nè sulla legge, nè su di un titolo, o quando fu fatta in virtù di un titolo il quale sia o *irregolare*, o *estinto*, o soddisfatto, o quando i diritti di privilegio o d'ipoteca son cancellati *per le vie legali*.

Irregolare — L' articolo 2127 esige che l' ipoteca sia data con un atto autentico: quindi se il notajo era incapace (articolo 1318 del Codice civile), l'atto è irregolare, e per conseguente la iscrizione dev' essere annullata.

Estinto — Se il debito è prescritto (articolo 2180 eod.).

Per le vie legali — Per esempio, quelle prescritte per la purga legale (articolo 2181 eod.).

SU L' ARTICOLO 2160.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2160 del Codice civile corrisponde all' articolo 2054 delle Leggi civili, così conceputo:

» I tribunali debbono ordinare la cancellazione quando la iscrizione
» fu fatta senza essere fondata nè sulla legge, nè su di un titolo, o
» quando fu fatta in virtù d' un titolo irregolare, o estinto, o soddi-
» sfatto, o quando i diritti di privilegio o d'ipoteca sono legalmente an-
» nullati ».

Vedi l' articolo 2051 delle Leggi civili.

Art. 2161. Ogni qual volta le inscrizioni ottenute da un creditore il quale, *secondo la legge*, abbia il diritto di farla seguire su i beni presenti o futuri del suo debitore, senza che alcun patto abbia limitato tal dritto, si estendano *sopra fondi diversi* oltre ciò che bisogna per la cautela de' crediti, avrà il debitore l'azione per ottener la riduzione delle inscrizioni, o perchè vengano cancellate in quella parte che eccede la conveniente proporzione. In tal caso si

devono osservar le regole di competenza stabilite nell' articolo 2159.

La disposizione del presente articolo non è applicabile alle ipoteche *convenzionali*.

Secondo la legge — Abbiamo osservato che le ipoteche legali o giudiziarie si estendono su i beni presenti e futuri: per facilitare la circolazione de' beni, si è permesso al debitore d' instituire il giudizio di riduzione.

Sopra fondi diversi — Quindi la riduzione non potrebbe essere dimandata, se l' ipoteca legale o giudiziaria colpisse un solo immobile che forma la fortuna del debitore, benchè questo fondo eccedesse di molto il valore del credito.

Convenzionali — Il creditore avendo positivamente voluto le garantie, che potessero, anche in questo caso, eccedere il valore de' crediti, la convenzione dev' esser legge tra le parti (articolo 1134 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2161.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2161 del Codice civile corrisponde all' articolo 2055 delle Leggi civili, così conceputo:

» Se le iscrizioni ottenute da un creditore il quale, secondo la leg» ge, abbia il diritto di farle eseguire su i beni presenti e futuri del suo » debitore, senza che alcun patto abbia limitato tal diritto, si estendano » sopra fondi diversi, oltre ciò che bisogna per la cautela de' crediti, » avrà il debitore l' azione per ottenere la riduzione delle iscrizioni, o » perchè vengano annullate in quella parte che eccede la conveniente » proporzione. In tal caso si debbono osservar le regole di competenza » stabilite nell' articolo 2053 ».

» La disposizione del presente articolo, non è applicabile alle ipo» teche convenzionali ».

Vedi gli articoli 2005, 2008, 2009 e 2037 delle Leggi civili.

Art. 2162. Si considerano come eccessive le inscrizioni che cadono sopra più fondi, quando il valore di un solo o di alcuni di essi eccede più di un terzo in beni la somma de' crediti in capitali ed in legittime accessioni.

SU L'ARTICOLO 2162.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2162 del Codice civile è uniforme all' articolo 2056 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Nell' ipoteca convenzionale il giudice del fatto deve esaminare se il prezzo che si dà nel contratto ai fondi ipotecati, siasi dato per dimostrazione, o pure per tassa dell' obbligo contratto.
(C. C. N. 27 maggio 1817; *Alcanices* c. *Ferretti*).

Art. 2163. Possono altresì come eccessive ridursi le inscrizioni fatte giusta il valore dato dal creditore ai crediti i quali, per quanto riguarda l' ipoteca da stabilirsi per la loro sicurezza, non sono stati determinati da alcuna convenzione, e sono di loro natura condizionali, eventuali o indeterminati.

SU L' ARTICOLO 2163.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2163 del Codice civile è uniforme all' articolo 2057 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 2018 e 2042 delle Leggi civili.

Art. 2164. L' eccesso in tal caso si definisce ad arbitrio del giudice, il quale, a norma delle circostanze, delle probabilità degli eventi, e delle presunzioni di fatto, proccura di conciliare i diritti verisimili del creditore con l' interesse che ha il debitore di conservare il credito che corrisponde alla sua facoltà; senza pregiudizio delle nuove inscrizioni che si posson fare con ipoteca dal giorno della loro data, quando l' evento abbia fatto montare i crediti indeterminati ad una somma maggiore.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2164 del Codice civile è uniforme all'articolo 2058 delle Leggi civili.

Art. 2165. Il valor degl'immobili, che dee paragonarsi con quello de' crediti accresciuti di un terzo, si determina col moltiplicar quindici volte, se gl'immobili non son soggetti a perire, e dieci volte, se vi sono soggetti, il valore della rendita *risultante dalla matrice de' ruoli* della contribuzione fondiaria, o dalla quota di contribuzione sul ruolo, secondo la proporzione ch' esiste nelle Comuni ove son situati i beni fra la matrice o quota, e la rendita. Non di meno potranno i giudici prevalersi ancora degli schiarimenti che possono desumersi da'contratti di affitto non sospetti, da' processi verbali di stima che si fossero precedentemente stesi in epoche recenti, e da altri atti simili, e valutar la rendita colla media proporzionale su i risultati di queste diverse notizie.

Risultante dalla matrice de' ruoli — La matrice del ruolo è il registro in cui sono iscritte tutte le imposizioni, con la valutazione delle proprietà: col mezzo delle matrici si formano i ruoli che stabiliscono il dare per le contribuzioni di ciascun contribuente: per esempio, se è dichiarata la rendita di diecimila franchi, si suppone che l' immobile abbia il valore di centocinquantamila franchi; si avrà benanche riguardo alla proporzione che esiste tra la contribuzione, e le rendite del comune in cui sono posti gl' immobili: quindi se la contribuzione era di duemila franchi, e che i beni della stessa natura nel comune fossero gravati in ragione del quinto delle rendite, si valuterebbe la rendita a diecimila franchi ed il capitale a centocinquantamila franchi: se gl' immobili sono soggetti a deperimento: per esempio, se sono situati vicino ad

una riviera, sono valutati dieci volte il valore delle rendite, vale a dire, nella specie precedente, a centomila franchi.

SU L' ARTICOLO 2165.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2165 del Codice civile è uniforme all' articolo 2059 delle Leggi civili.

CAPITOLO VI.

Dell' effetto de' privilegi e delle ipoteche contra i terzi possessori.

Art. 2166. I creditori che han privilegio o ipoteca inscritta sopra un immobile, in qualunque mano questo faccia passaggio, *conservano* sopra di esso il diritto di essere graduati e pagati secondo l' ordine de' loro crediti o delle loro inscrizioni.

Conservano — Questo diritto forma uno de'caratteri principali dell' ipoteca, ed offre ai creditori la maggior garantia; ma perchè questo diritto esista, fa d' uopo che l' ipoteca sia *iscritta* almeno ne' quindici giorni dalla trascrizione dell' atto di alienazione, ai termini dell' articolo 834 del Codice di procedura. Vedi a tal riguardo le osservazioni all' articolo 2146 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 2166.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 17 ff. *de pignoribus et hypothecis*; LL. 12 e 15 Cod. *de distractione pignorum*; L. 14, Cod. *de obligationibus et actionibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2166 del Codice civile è uniforme all' articolo 2060 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 2021 e 2093 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 2167. Se il terzo possessore non adempia alle formalità che verranno stabilite in appresso, onde render libera la sua proprietà, resta, in vigore della sola inscrizione, obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecarj; e gode *de' termini e delle dilazioni* accordate al debitor principale.

De' termini e delle dilazioni — In questo caso i creditori non possono dolersi; imperciocchè, siccome egli deve pagare tutti i debiti ipotecari, la loro posizione lungi di esser peggiore, per lo contrario ha migliorato, avendo nel terzo possessore un debitore della totalità del debito, indipendentemente dal debitore originario, che continua ad essere personalmente obbligato. Quindi è giusto che i terzi detentori godano de' termini e delle dilazioni.

SU L' ARTICOLO 2167.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2167 del Codice civile è uniforme all'articolo 2061 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 2066 e 2075 delle Leggi civili.
2. Il creditore ipotecario, che abbia introitato il prezzo ricavato dalla vendita di uno de' fondi ipotecati, fatta di suo consenso, non può pretendere che l' acquirente paghi nuovamente il valore e rilasci il fondo, pel motivo che nel riceversi il detto prezzo non abbia egli spiegato per qual causa se gli pagava.
(C. A. A. 2 gennajo 1818; *Mauro c. Travaglini;* C. 3. 479).

Art. 2168. Il terzo possessore è tenuto, nel caso anzidetto, o a pagar tutti gl'interessi *e capitali esigibili*, qualunque sia la somma cui possano montare, o a rilasciare, senz' alcuna riserva, l' immobile ipotecato.

Capitali esigibili — Il terzo detentore stà in luogo del debitore, *loco debitoris*, deve adunque siccome lui godere

de' termini, e delle dilazioni convenute; ma può sempre liberarsi da coteste obbligazioni, adempiendo le formalità prescritte per la purga legale, o rilasciando il fondo.

SU L' ARTICOLO 2168.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 16, §. 3, ff. *de pignoribus et hypothecis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2168 del Codice civile è uniforme all'articolo 2062 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 2045 e 2075 delle Leggi civili.

Art. 2169. Tralasciando il terzo possessore di soddisfare pienamente ad una di queste obbligazioni, qualunque creditore ipotecario *ha dritto di far vendere* a di lui danno l'immobile ipotecato, *trenta giorni dopo l'ordine ingiunto* al debitore originario, e l'intimazione fatta al terzo possessore di pagare il debito già esigibile, o di rilasciare il fondo.

Ha diritto di far vendere — Quindi per mezzo della spropriazione dell'immobile, i creditori ottengono il pagamento de' loro crediti. Questa disposizione abroga l'antica formalità dell'assegnazione o *dichiarazione d' ipoteche*, con la quale i creditori conchiudevano che l'immobile fosse dichiarato ipotecato pei loro crediti, e che per conseguente il terzo detentore fosse condannato a pagare o a rilasciare il fondo: in oggi siccome vedremo quest'azione è soltanto utile per interrompere la prescrizione delle ipoteche.

Trenta giorni dopo — Ma perchè questo termine? Affine di lasciare al debitore originario il tempo di trovare il denaro, ed al terzo detentore quello onde deliberarsi a pagare il debito o a rilasciare il fondo.

SU L' ARTICOLO 2169.

LEGGI ROMANE.

L' articolo 2169 del Codice civile è uniforme all' articolo 2063 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 2067, 2082 e 2019 delle Leggi civili; e gli articoli 673 e 759 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Il dritto d' ipoteca generale su tutti i beni, e speciale sopra alcuni fondi *siti in tale contrada* senza specificazione della natura de' fondi, acquistato sotto le antiche leggi, non può essere pregiudicato per la vendita che il debitore abbia posteriormente fatta di uno de' fondi specialmente ipotecati. Il terzo possessore non può quindi opporre la discussione degli altri beni del debitore, esibendo di anticipare le spese, ai termini dell' articolo 2170 del Codice civile; egli dovrà, a norma dell' articolo 2169 dello stesso Codice, o pagare il credito esigibile o rilasciare il fondo: perchè dovendo il contratto esser regolato con le antiche leggi, era nel regno in vigore la prammatica *unde adsistentiae* per la quale i terzi possessori erano obbligati al rilascio, senza discussione degli altri beni del debitore.

(C. A. A. 7 luglio 1813; *Cetti* c. *Oblecter*; C. 1. 226).

3. Idem; 1 giugno 1816; *Bonafaccia* c. *Pica ed Alfieri*; C. 1. 225).

4. Allorquando un creditore crede di aver dritto su di un fondo, il giudice non viola la legge se ordinando la vendita del fondo stesso, fa salvo al creditore il dritto da sperimentarlo pel prezzo.

(C. C. N. luglio 1814; *Magnacervi*, *Fusco* c. *Montuoro*).

5. Al creditore ipotecario, altro non compete contra il terzo possessore del fondo che un azione reale; ed è dell' arbitrio di costui o il rilascio del fondo o il pagamento del debito.

Non può il giudice dare al debitor principale un termine pel pagamento del suo debito, quando l' azione del creditore è promossa contro il terzo possessore del fondo ipotecato, dietro aver inutilmente astretto il debitor principale.

(S. C. G. N. 21 gennajo 1819; *Pinto* c. *Vinalo*).

Art. 2170. Ciò non ostante, il terzo possessore che non *è obbligato personalmente* al debito, può opporsi alla vendita del fondo ipotecato di cui ha fatto l' acquisto, quando vi restino *altri immobili ipotecati* per lo stesso debito in potere del principale o de' principali obbligati, e può domandarne la precedente *discussione*, *secondo la forma stabilita* nel titolo

delle fidejussioni: durante tale discussione, si soprassiede dalla vendita del fondo ipotecato.

Obbligato personalmente — Per esempio, se fosse erede del debitore originario.

Altri immobili ipotecati — Non si potevano obbligare i creditori ipotecati ad escutere beni non ipotecati rimasti nel patrimonio del debitore, poichè sul prezzo di questi beni, sarebbero concorsi per contributo con i creditori chirografari.

Discussione — Questo benefizio è accordato al terzo detentore, poichè importa poco ai creditori di ottenere il pagamento sul tale o tale altro immobile, mentre permette moltissimo al terzo detentore di conservare il suo acquisto.

Secondo la forma stabilita — Vedete gli articoli 2021 e seguenti del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 2170.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2170 del Codice civile è uniforme all' articolo 2064 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1119, 1893, 1895, 1896 e 2070 delle Leggi civili.

2. Il terzo possessore per contratto rogato sotto le nuove leggi venendo molestato, non può opporre la eccezione della discussione del debitor principale: egli non ha che la eccezione della discussione dell'ipoteca speciale, se questa si trova nel possesso del debitore; poichè il Codice non riconosce la discussione del debitore, ma si bene quella della ipoteca speciale.

(C. A. A. 17 marzo 1813; *Riccitelli* c. *Centurelli*; C. 2. 202).

3. Colui che procede a pegnoramento in virtù d' ipoteca generale su tutti i beni del suo debitore acquistata sotto le antiche leggi, non può ricevere molestia da quel terzo possessore che abbia dallo stesso debitore comprato uno dei fondi già ipotecati, se non anticipa le spese per la discussione.

Sotto la espressione di anticipazione di spese non può intendersi che l' offerta reale, o il deposito ai termini della legge. La mancanza di questa anticipazione effettiva, rende inammessibile la dimanda del terzo possessore, benchè abbia d' altronde indicati altri beni per la discussione.

(C. A. A. 14 gennajo 1814; *De Marinis* c. *Pugliese*; C. 1. 226).

Art. 2171. L' eccezione della discussione non può essere opposta al creditore che abbia privilegio, o ipoteca *speciale* sopra l' immobile.

Speciale — Perchè l' immobile gravato da una determinata ipoteca è il pegno diretto ed esclusivo del creditore; quindi il beneficio della discussione non può essere opposto che ai creditori che hanno un ipoteca legale e giudiziaria.

SU L' ARTICOLO 2171.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla Novell. 112 Cap. I.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2171 del Codice civile è uniforme all' articolo 2065 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1, Vedi gli articoli 1972, 2015 e 2107 delle Leggi civili.

2. Se il terzo possessore cambiando in parte lo stato antico del fondo, vi abbia aggiunto un piccolo fondo suo proprio, con la intenzione che il nuovo fondo aggiunto servisse al primo; e per le circostanze del tempo e de' luoghi l' unione o sia la servitù del proprio fondo aggiunto, essendo divenuta di assoluta necessità all' esistenza del fondo alienato, può il possessore di buona fede essere astretto, previe le debite indennizzazioni, a cedere al proprietario il fondo aggiunto; perchè coi cambiamenti fatti nel fondo alieno ha renduta necessaria di sua volontà l'aggiudicazione del suo fondo; e perchè per propria destinazione il proprio fondo deve servire all' altro.

Deè rigettarsi la domanda di quel terzo possessore tendente a ciò che le migliorie da esso fatte in buona fede nell' altrui molino sieno valutate in corrispondenza della rendita che dà il fondo; poichè questa pretensione oltre di essere contraria alla legge la quale in fatto di migliorie non riconosce altri mezzi che le perizie, le visite e gli apprezzi, fornirebbe una norma dubbia, eventuale che spesso si deve a cause estranee e che in molti casi sarebbe ingiusta ed assurda se le migliorie fossero recenti nè dassero ancora rendita.

(C. A. A. 27 luglio 1812; *Pace* c. *Massara*; C. 2. 201).

Art. 2172. Il rilascio del fondo per effetto dell' ipoteca può farsi da qualunque terzo possessore

che non sia *obbligato personalmente* al debito, e che abbia *la capacità di alienare*.

Obbligato personalmente — Di fatto, l' obbligazione personale gravando sul debitore stesso, e non solamente su i suoi beni, non può liberarsi dal debito che pagandolo.

La capacità di alienare — Tale capacità di alienare è necessaria; imperciocchè il compratore, il terzo detentore, a riguardo de' creditori ipotecari è realmente proprietario dell'immobile, ed il rilascio del fondo non è un atto di semplice amministrazione. Quindi un minore non potrebbe rilasciare l' immobile se non per mezzo del suo tutore, con l' autorizzazione del consiglio di famiglia (articoli 457 e 458 del Codice civile); la donna maritata con l' autorizzazione del marito (articolo 217 eod.) etc.

SU L' ARTICOLO 2172.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 16, §. 3 ff. *de pignoribus et hypothecis*; L. 2, Cod. eod. tit.; L. 8, Cod. *si cert. petat.*; L. 9. ff. *de pignoratitia actione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2172 del Codice civile è uniforme all' articolo 2066 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1078 e 1387 delle Leggi civili.

Art. 2173. Può farsi anche dopo che il terzo possessore abbia riconosciuta l' obbligazione, o sia stato condannato *in tal qualità solamente:* il rilascio del fondo, finchè non siegua l' aggiudicazione, non impedisce che il terzo possessore possa riprenderlo pagando l' intero debito e le spese.

In tal qualità solamente — Vale a dire, in qualità di terzo detentore. Di fatto, la condanna pronunziata contro di lui in tal qualità, non cangia la natura della sua obbligazione;

ma se fosse stato condannato in qualità di debitore personale, come erede del debitore originario, o come solidalmente obbligato con lui, non potrebbe liberarsi dalle azioni per lo rilascio.

Ma dopo i trenta giorni che seguono il precetto, e dopo la citazione, se la procedura di vendita fosse già cominciata contro il terzo detentore, potrà mai costui rilasciare il fondo? La negativa sembra risultare dall'articolo 2169 del Codice di procedura, il quale dispone che il creditore avrà il dritto di far vendere a danno del debitore l'immobile ipotecato. Del rimanente, il rilascio del fondo legalmente operato, non si considera come mutazione di quota: l'articolo 68 della legge del dì 27 brumale anno VII lo soggetta al dritto fisso di cinque franchi.

SU L' ARTICOLO 2173.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2173 del Codice civile è uniforme all'articolo 2067 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 2062 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 2174. Il rilascio del fondo per soddisfare all'ipoteca si esegue nella cancelleria del tribunale del distretto ove sono situati i beni, il quale ne accorda il certificato.

Ad istanza di quello fra gl'interessati, che previene, si destina *un curatore* al fondo rilasciato, in contraddizione del quale si procede alla vendita secondo le forme prescritte per le spropriazioni.

Un curatore — Il compratore rimane proprietario, non ostante il rilascio, imperciocchè egli non abdica che il possesso; ma bisogna nominare un curatore all'immobile per la regolarità degli atti della procedura, poichè per effetto del rilascio, la spropriazione non può esser fatta contra il compratore.

SU L' ARTICOLO 2174.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2174 del Codice civile corrisponde all' articolo 2068 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il rilascio del fondo per soddisfare all' ipoteca si esegue nella cancelleria del tribunale della provincia o valle ove sono situati i beni, » il quale ne accorda il certificato ».

» Ad istanza di quella tra gl' interessati, che previene, si destina » un curatore al fondo rilasciato, in contraddizione del quale si procede alla vendita secondo le forme prescritte per le spropriazioni ».

Vedi gli articoli 731 e 2105 delle Leggi civili.

Art. 2175. I deterioramenti cagionati *dal fatto o dalla negligenza del terzo possessore* in pregiudizio de creditori ipotecarj o privilegiati, dan luogo contro di lui ad un' azione per l' indennità; ma egli non può ripeter le spese ed i miglioramenti da lui fatti se non per la quantità concorrente *del maggior valore*, che risulta dal miglioramento.

Dal fatto o dalla negligenza del terzo possessore — Quindi non è responsabile delle deteriorazioni avvenute per caso fortuito, ma è giusto che lo sia per quelle avvenute per fatto proprio; imperciocchè conosce i diritti che i creditori ipotecari hanno sull' immobile.

Del maggior valore — Non si è voluto che col mezzo di spese considerevoli su di un oggetto che era il pegno de' creditori, potesse il terzo possessore rendere illusori i di loro diritti.

SU L' ARTICOLO 2175.

Argomento dalla L. 29, §. 2, ff. *de pignoribus et hypothecis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2175 del Codice civile è uniforme all' articolo 1069 delle Leggi civili.

1. Vedi gli articoli 780, 1135 e 1477 delle Leggi civili.
2. Il possessore di buona fede non può esser privato del dritto d'indennizzazione per le migliorie o accessioni fatte sul fondo che gli vien tolto per lo sperimento di un azione ipotecaria.
(C. C. N. 14 settembre 1812 ; *Durante* c. *Capusino*).

Art. 2176. I frutti dell' immobile ipotecato non sono dovuti al terzo possessore se non dal giorno in cui gli fu intimato di pagare o di rilasciare il fondo, e, se il giudizio introdotto sia stato abbandonato *per lo spazio di tre anni*, saranno dovuti soltanto dal giorno della nuova intimazione che sarà fatta.

Per lo spazio di tre anni — In questo caso avvi perenzione, la quale si opera di pieno diritto, in opposizione all' articolo 309 del Codice di procedura.

SU L' ARTICOLO 2176.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 46, in prin. ff. *de adquirendo rerum dominio.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2176 del Codice civile è uniforme all' articolo 2070 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 2063 2123 delle Leggi civili ; e l' articolo 673 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.
2. È annullabile una decisione che condanni il terzo possessore reo convenuto, il quale è divenuto di mala fede dal momento della contestazione della lite, alla restituzione de' frutti dal dì della sentenza con cui fu ordinata la restituzione del fondo, e non dal giorno della dimanda : i frutti debbono essere restituiti dal giorno della dimanda qualunque fosse l' errore di fatto o di dritto in cui può trovarsi il possessore, convenuto prima di contestarsi la lite.
(S. C. G. N. 4 giugno 1828 ; *Giordano* c. *Giordano*).
3. Ordinata la restituzione de' fondi una con i frutti, ed il paga-

mento del debito una cogl' interessi, il giudice non può senza violar la legge compensare i frutti cogl' interessi, ma devesi formare la liquidazione de' frutti, e all' ammontare di questi contraporsi il capitale ed interessi.

Il quantitativo de' frutti non può diversamente calcolarsi che con le norme della legge e debbonsi questi restituire in natura o al prezzo corrente di essi.

(S. C. G. N. 20 marzo 1819; *Pistilli* c. *Martino ed altri*).

Art. 2177. Le servitù ed i diritti reali, che competevano al terzo possessore sopra l' immobile prima che ne avesse il possesso, *rivivono* dopo il rilascio del fondo o dopo l' aggiudicazione contro di lui eseguita.

I suoi creditori particolari esercitano la loro ipoteca secondo il loro grado sopra i fondi rilasciati o aggiudicati, *dopo tutti quelli* che si trovano inscritti contro de' precedenti proprietarj.

Rivivono — Fatta l' aggiudicazione a di lui danno, l' immobile cessa di appartenergli. La confusione che si era operata non ha più luogo, imperciocchè si suppone che il terzo possessore non abbia prestato il consenso a questa confusione, se non in quanto restava proprietario del fondo. Non essendosi adempiuta la condizione, debbono rinascere i diritti che egli aveva sull' immobile.

Dopo tutti quelli — Il venditore non avendo potuto trasferire la cosa che con le ipoteche che vi gravitavano, è evidente che i creditori personali del compratore non possono essere ammessi, che dopo i creditori de' precedenti proprietari.

SU L' ARTICOLO 2177.

LEGGI ROMANE

Vedi la L. 30 §. 1, ff. *de exceptione rei judicatae.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2177 del Codice civile è uniforme all' articolo 2071 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 559 e 2020 delle Leggi civili.

Art. 2178. Il terzo possessore che abbia pagato il debito ipotecario, o abbia rilasciato l'immobile ipotecato, o abbia sofferta la spropriazione di tale immobile, ha il regresso per esser garentito *a norma della legge* contra il debitor principale.

A norma della legge — Vale a dire, in conformità degli articoli 1680 e 1681 del Codice civile. Al titolo delle donazioni abbiamo osservato, che il donante, in generale, non era obbligato di garantire la cosa donata. Ma tale principio si estende mai al caso in cui il donatario rilascia, o per evitare questo rilascio, paga il debito ipotecario su l'immobile! No: il contrario deriva dall'articolo 874 del Codice civile, il quale dispone che il legatario particolare il quale paga il debito che gravava l'immobile, rimane surrogato ai diritti del creditore contra gli eredi. Il donante è del tutto nella stessa posizione. D'altronde l'articolo 1251 dichiara surrogato di pieno dritto colui, che essendo *tenuto per altri*, aveva interesse di estinguere il debito.

SU L' ARTICOLO 2178.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 1, ff. *de evictionibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2178 del Codice civile è uniforme all'articolo 2072 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1471 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 2179. Il terzo possessore che voglia render libera la sua proprietà pagando il prezzo, deve osservar le formalità che saranno stabilite nel capo VII. del presente titolo.

SU L' ARTICOLO 2179.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2179 del Codice civile è uniforme all'articolo 2073 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 2075 e seguenti delle Leggi civili.

CAPITOLO VII.

Della estinzione de' privilegi e delle ipoteche.

Art. 2180. I privilegj e le ipoteche si estinguono,

1.° *Con l' estinzione* dell' obbligo principale,

2.° *Con la rinunzia* del creditore all' ipoteca,

3.° *Coll' adempimento* delle formalità e condizioni prescritte ai terzi possessori per rendere liberi i beni da essi acquistati,

4.° *Con la prescrizione*,

La prescrizione si acquista a vantaggio del debitore, riguardo ai beni che si trovano *in suo potere*, col corso del tempo determinato per la prescrizione delle azioni che producono l' ipoteca o il privilegio.

La prescrizione, riguardo ai beni *posseduti da un terzo*, si acquista da costui col periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore: nel caso in cui la prescrizione *suppone un titolo*, essa comincia a decorrere dal giorno in cui il titolo predetto sia stato *trascritto* su i registri del conservatore.

Le iscrizioni fatte eseguire dal creditore *non interrompono* il corso della prescrizione stabilita dalla legge a favore del debitore o del terzo possessore.

1.° *Coll' estinzione* — La estinzione della obbligazione principale estingue necessariamente l' ipoteca, che n' è l' accessorio: quindi l' ipoteca si estingue col pagamento, con la novazione, la confusione, la remissione del debito, etc. (articolo 1234 del Codice civile); ma è necessario che la estinzione sia totale; imperciocchè per esempio se si pagasse una parte soltanto del debito il privilegio, o l' ipoteca continuerebbe a gravitare su tutt' i mobili o gl' immobili per effetto della sua indivisibilità (articolo 2114 eod.).

La perdita della cosa produrrebbe benanche quella della ipoteca, e non si conserverebbe su i materiali, poichè sono mobili (articolo 502 eod.), ed i mobili non sono suscettivi d' ipoteca. E sarebbe lo stesso in ordine ai privilegi che si estendono sopra i mobili e su gl' immobili.

2.° *Con la rinunzia* — *Espressa o tacita : espressa* allorchè ha luogo per effetto di un atto col quale il creditore rinunzia formalmente alla sua ipoteca : *tacita* quando sì fatta rinunzia può derivare da determinati fatti : per esempio, che il creditore presta il suo consenso alla vendita o alla donazione dell' immobile che gli è ipotecato ; imperciocchè mancherebbe l' oggetto per cui il creditore fosse concorso alla vendita che il proprietario facesse dell' immobile ipotecato : ma se la vendita o la donazione fosse nulla, non avendo più oggetto il consenso dato dal creditore, l' ipoteca riviverebbe.

3.° *Coll' adempimento etc.* — Queste formalità sono spiegate nell' articolo seguente.

4.° *Colla prescrizione* — Questo è un nuovo mezzo onde liberarsi da qualunque azione (articolo 2219 eod.)

In suo potere — In tal modo, devo centomila franchi per i quali ho dato in ipoteca un immobile che è rimasto sempre in mio potere. Se il mio creditore, dopo aver serbato silenzio per trent' anni, reclama questa somma, potrò opporgli la prescrizione (articolo 2262 eod.), e la sua ipoteca si prescriverà collo stesso decorrimento di tempo : lo stesso ha luogo se fossi stato tutore, l' azione del mio pupillo prescrivendosi con l' elasso di dieci anni, la sua ipoteca legale su i miei beni si prescriverebbe fra dieci anni.

Posseduti da un terzo — Quindi l' usurpatore di un fondo prescrive benanche la proprietà dell' immobile col decorrimento di trent' anni (articolo 2262 eod.). Se il vero proprietario avesse ipotecato questo fondo ad un creditore, costui potrebbe egualmente sperimentare la sua azione ipotecaria durante trent' anni, purchè avesse fatto le rinnovazioni prescritte dalla legge e conservato il suo credito contra il debitor principale ; imperciocchè l' ipoteca che è un accessorio della obbligazione non potrebbe esistere senza di lui.

Suppone un titolo — In questo caso ai termini dell' articolo 2265 la prescrizione della proprietà si opera a favore del terzo possessore di buona fede con dieci o venti anni, secondochè il vero proprietario ha o pur nò il suo domicilio

nella giurisdizione della Corte reale nel cui territorio è posto l' immobile: quindi egualmente con l' elasso di questo tempo si prescrive la ipoteca.

Ma la presenza del vero proprietario o quella del creditore nella giurisdizione della Corte reale è quella che prolungherà il termine de' dieci anni? Per esempio, il mio affittatore vende a Paolo un immobile che io aveva ipotecato a Pietro: io domicilio a cento leghe di distanza, e Pietro mio creditore ipotecario, per lo contrario, abita nel distretto in cui è posto l' immobile venduto; il compratore potrebbe mai prescrivere l' ipoteca di Pietro con venti anni a motivo della mia assenza, ovvero con dieci anni a causa della presenza di Pietro? Sembra che bastino dieci anni, imperciocchè Pietro presente nel luogo, potendo interrompere la prescrizione, l' assenza del vero proprietario non potrebbe giovargli, del pari che la di lui presenza non potrebbe nuocergli se fosse egli stato assente. Nondimeno la questione è controversa: essendo l' ipoteca l' accessorio della proprietà, la prescrizione dell' una dovrebbe sempre produrre quella dell' altra.

Del rimanente è chiaro che bisogna applicare alla ipoteca i principi medesimi che sospendono il corso della prescrizione (articolo 2252 eod.): *contra non valentem agere non currit praescriptio*. Quindi la prescrizione della ipoteca, non corre contra il minore, l' interdetto etc.

Trascritto — Imperciocchè il creditore non può perdere i suoi diritti, mentre non è stato avvertito che l' immobile ipotecato al suo credito era stato trasmesso ad un altro. La sola trascrizione si presume averlo legalmente avvertito.

Non interrompono — Imperciocchè per interrompere la prescrizione bisognano atti fatti direttamente contra il possessore (articolo 1244 eod.). Ora l' iscrizione, spesso si fa alla insaputa del terzo possessore, su i registri delle ipoteche; nè potrebbe essere considerato come un avvertimento legale fatto al terzo possessore. Il mezzo che sembra avere il creditore per interrompere la prescrizione è la citazione di cui abbiamo parlato all' articolo 2169, la quale ancora ha luogo a questo effetto.

SU L' ARTICOLO 2180.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, Cod. *de luitione pignoris*; L. 2, Cod. *de ... pignoris*; L. 20, Cod. *de pignoribus et hypothecis*; L. 16 §. 7 e L. 31,

ff. eod. tit.; L. 8 e L. 11 §. 1, ff. *de pignoratitia actione*; L. unic. Cod. *etiam ob chyrografariam pecuniam*; LL. 5, 6, 8, 13 e 31, ff. *quibus modis pignus vel hypotheca solvitur*; L. 2, Cod. *si adversus creditorem praescriptio opponitur*; LL. 3 e 7, Cod. *de praescriptione triginta vel quadraginta annorum*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2180 del Codice civile è uniforme all'articolo 2074 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1187, 1232, 1236, 1253, 2051, 2075, 2085, 2096, 2125, 2168 e 2169 delle Leggi civili.

CAPITOLO VIII.

Del modo di render libere le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche.

Art. 2181. I contratti che trasferiscono la proprietà degl'immobili o i diritti reali considerati come immobili, che il terzo possessore vorrà liberare dai privilegj e dalle ipoteche, *saranno trascritti* per intero dal conservatore delle ipoteche nel cui circondario i beni si trovano situati.

Questa trascrizione si farà sopra un registro destinato a tal oggetto, ed il conservatore sarà tenuto di darne il certificato a chi lo dimanda.

Saranno trascritti — Questa trascrizione è la prima formalità prescritta per render libere le proprietà dalle ipoteche: ma su di tutto è necessario per mettere in mora i creditori, che hanno ipoteche anteriori all'alienazione per farli iscrivere, poichè ai termini dell'articolo 834 del Codice di procedura, articolo che bisogna conciliare col sistema ipotecario creato col Codice civile, l'iscrizione di queste ipoteche deve al più tardi esser fatta ne' quindici giorni dalla trascrizione, onde esista il diritto di perseguitare l'immobile nelle mani del terzo possessore a vantaggio de' creditori.

Ciò che fa d'uopo osservare si è che il diritto di prendere iscrizione ai termini dell'articolo 834 non ha luogo che

per le ipoteche costituite *anteriormente* all' alienazione; di tal che per quelle posteriori sono assolutamente senza effetto, non potendo il venditore dopo l' alienazione, trasferire sulla cosa venduta diritti che egli stesso non ha.

Si è dimandato, se questa necessità di trascrivere ha egualmente luogo per le vendite giudiziarie?

Gli autori distinguono le alienazioni forzate, vale a dire, quelle fatte in un giudizio di spropriazione, dalle altre alienazioni giudiziali che non hanno il carattere di vendita forzata. In ordine alle prime pensano che non sia necessaria la trascrizione. 1.° Perchè l'articolo 834 del Codice di procedura, che più di ogni altro rende necessaria la trascrizione, non dà ai creditori il diritto di far iscrivere i loro crediti fra i quindici giorni, se non quando trattasi di alienazioni volontarie: 2.° Perchè l'articolo 2181 non parla della trascrizione che in riguardo ai contratti traslativi di proprietà: 3.° Perchè la trascrizione non è prescritta dall' articolo 2185 per l'offerta maggiore, che nel caso di alienazione volontaria; e che i creditori avvertiti, nel caso di espropriazione forzata da tutte le formalità di questa procedura, della vendita dell' immobile, han potuto farlo giugnere al suo giusto valore. Tutte queste ragioni non si applicano alle altre vendite giudiziali, siccome le licitazioni, la vendita de' beni de' minori, etc.; poichè se in parte si adempiono le formalità della vendita forzata, non si osservano quelle che avrebbero potuto più d'ogni altro avvertire i creditori.

SU L' ARTICOLO 2181.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2181 del Codice civile corrisponde all' articolo 2075 delle Leggi civili, così conceputo:

» I contratti che trasferiscono o la proprietà degl' immobili, o i » diritti reali considerati come immobili, che il terzo possessore vorrà » liberare dai privilegi e dalle ipoteche, saranno trascritti per intero dal » conservatore delle ipoteche, nella cui provincia o valle i beni si trova- » no situati ».

» Questa trascrizione si farà sopra un registro destinato a tale og- » getto; ed il conservatore sarà tenuto di darne il certificato a chi lo » domanda ».

Vedi gli articoli 884, 1097, 2097 e 2100 delle Leggi civili; e l' articolo 917 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2182. *La semplice trascrizione* de' titoli translativi di dominio sopra il registro del conservatore, *non libera* l' immobile da' privilegj e dalle ipoteche sopra di esso esistenti.

Il venditore *non trasferisce al compratore* altro che la proprietà e le ragioni ch' egli stesso aveva sulla cosa venduta, e le trasferisce coll' impressione de' medesimi privilegj ed ipoteche di cui era gravato.

La semplice trascrizione — Per la trascrizione si copia per intero l' atto sul registro, per l' iscrizione vi si inserisce l' estratto.

Non libera — Bisogna benanche adempiere le formalità che seguono, e specialmente quelle indicate dall'articolo 2183.

Non trasmette al compratore — Questo è benanche un applicazione del principio che non si possono trasferire diritti maggiori di quelli che si hanno. Sotto l' impero della legge di brumale anno VII, la trascrizione era indispensabile per rendere il compratore proprietario a riguardo de' terzi che dopo la vendita avrebbero potuto contrattare col venditore. Questa formalità non è più necessaria nel sistema del Codice civile. Ciò risulta dagli articoli 1138 e 1583, i quali dichiarano che il compratore diviene proprietario col solo consenso delle parti, e deriva benanche dall' articolo in esame; imperciocchè se il venditore non può trasmettere se non i diritti che ha sulla cosa, non può trasferirne alcuno allorchè si è spogliato della cosa stessa. Ma questo principio non potrebbe applicarsi, siccome abbiamo veduto, alle alienazioni a titolo gratuito, per le quali la trascrizione è ancora necessaria a riguardo de' terzi (articolo 939 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2182.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 54, ff. *de diversis regulis juris*; L. 12, Cod. *de distractione pignorum*; LL. 3 e 10, Cod. *de remissione pignoris*.

L'articolo 2182 del Codice civile è uniforme all'articolo 2076 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1963 e 2000 delle Leggi civili.

ARTICOLI NUOVI.

Gli articoli 2077 a 2181 delle Leggi civili, sono così conceputi :

Art. 2077 » Pria che si esegua la trascrizione del titolo traslativo » della proprietà, e tra quindici giorni al più tardi dopo la medesima, » sarà permesso ai creditori dell'alienante d'iscrivere i loro titoli ante- » riori all'atto dell'alienazione. Scorso questo termine, ogni iscrizione » sarà loro vietata, nè produrrà alcun utile effetto ».

Art. 2078 » Qualunque privilegio o ipoteca posteriore all'alienazio- » ne non nuoce al nuovo proprietario, nè potrà iscriversi sul fondo alie- » nato tutto che non sia seguita la trascrizione dell'atto traslativo di » proprietà ».

Art. 2079. » Potrà trascriversi l'acquisto fatto non solo con atto » autentico, ma anche con scrittura privata, purchè sia debitamente » registrata ».

Art. 2080 » Malgrado la già seguita trascrizione del titolo traslativo » di proprietà, i creditori privilegiati anteriori all'alienazione avran di- » ritto d'inscrivere sul fondo alienato i loro privilegi, purchè ciò si » faccia al più tardi tra quindici giorni dopo la trascrizione suddetta; » senza pregiudizio degli altri diritti risultanti al venditore, ed agli ere- » di dagli articolo 1994 e 1995 ».

Art. 2181 » Se taluno venda a due persone lo stesso fondo in tem- » pi diversi, il primo compratore giustificando il suo acquisto con i- » scrittura autentica o con atto privato che abbia data certa, sarà sem- » pre preferito al secondo, tuttochè questi sia stato più sollecito a tra- » scrivere il suo titolo. Sarà salvo soltanto al secondo compratore il di- » ritto di agire contra il venditore come stellionario, e per essere rifat- » to dal medesimo di ogni danno ed interessi ».

Art. 2183. Se il nuovo padrone voglia garentirsi dagli effetti delle azioni autorizzate nel capitolo VI del presente titolo, è tenuto, sia prima di promuoversi l'istanza, *sia dentro un mese* al più tardi, da computarsi dalla prima intimazione fattagli, di *notificare* ai creditori nel domicilio da essi eletto nelle loro inscrizioni,

1.° *L'estratto del suo titolo*, contenente soltanto la data e la qualità dell'atto, il nome e l'indica-

zione precisa del venditore o del donante, la natura e la situazione della cosa venduta o donata ; e se si tratta di un corpo di beni , la sola denominazione generale della tenuta e de' distretti ne' quali si trova situata , il prezzo , e i pesi che fanno parte del prezzo della vendita , o la stima della cosa , se questa sia stata donata ;

2.° *L' estratto della trascrizione* dell' atto di vendita ;

3.° *Un quadro in tre colonne* , la prima delle quali conterrà la data delle ipoteche e quella delle inscrizioni ; la seconda , il nome de' creditori ; le terza , la somma de' crediti inscritti.

Sia dentro un mese — Quindi finchè i creditori iscritti non han citato il nuovo proprietario , non è obbligato di fare la purga e lo può sempre : ma fatta questa citazione , se *nel mese* non adempie alle formalità prescritte per fare la purga suddetta , è obbligato o di pagare la totalità de' creditori in sorte principale , interessi e spese , o di rilasciare il fondo (articolo 2168 del Codice civile).

pendente

SU L' ARTICOLO 2183.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2183 del Codice civile è uniforme all' articolo 2082 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 2042 , 2063 , 2075 , 2092 e 2093 delle Leggi civili; e gli articoli 769 , 837 e 915 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2184. Il compratore o il donatario dichiarerà , col medesimo atto , *ch' egli è pronto* a soddisfare immediatamente i debiti ed i pesi ipotecarj , sino alla concorrenza soltanto del prezzo , senza distinzione di debiti *esigibili o non esigibili.*

Che egli è pronto — Dopo questa dichiarazione, spetta ai creditori dichiarare se vogliono ricevere immantinente l'ammontare de' loro crediti, o vogliono sopraimporre.

Esigibili o non esigibili — Diversamente aveva luogo sotto l' impero della legge del dì undici brumale anno VII; ma ne risultavano degli abusi nella liquidazione: i creditori i di cui crediti non erano esigibili, si opponevano affinchè i creditori ad essi posteriori in ipoteca, ma i di cui crediti erano esigibili, non fossero pagati, pretendendo che il loro pegno non presentava più una sufficiente sicurezza.

SU L' ARTICOLO 2184.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2184 del Codice civile è uniforme all' articolo 2083 delle Leggi civili.

Art. 2185. Quando il nuovo padrone ha fatta tal notificazione nel termine stabilito, qualunque creditore, *il di cui titolo è inscritto*, può chiedere che l' immobile sia posto all' incanto ed alle pubbliche aggiudicazioni, purchè non tralascia.

1.° Che tal richiesta venga notificata *al nuovo padrone tra quaranta giorni*, al più tardi, dopo la notificazione fatta ad istanza di quest' ultimo, aggiungendovi due giorni per ogni cinque miriametri di distanza tra il domicilio eletto ed il domicilio reale di ciaschedun creditore, che fa la richiesta;

2.° Ch' essa contenga l' offerta del richiedente di accrescere o di far accrescere il prezzo *di un decimo al di sopra* di quello che sarà stato stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo padrone;

3.° Che la stessa notificazione venga fatta nel medesimo termine *al precedente padrone*, debitor principale;

4.° Che l' originale e le copie di tali atti sian

sottoscritte *dal creditore che fa la richiesta*, o dal suo proccuratore speciale, il quale, in tal caso, è obbligato a dar copia della sua proccura;

5.° Ch' egli si offra *a dar cauzione* fino alla concorrenza del prezzo e de' pesi.

L' omissione di ognuna di queste formalità produce nullità.

Il di cui titolo è iscritto — Abbiamo veduto che al creditore iscritto è attribuito il diritto di perseguitare l'immobile; ma è evidente che questo diritto si appartiene egualmente ai creditori privilegiati ed ipotecari i di cui diritti esistono senza iscrizione, siccome i minori, le donne marirate.

Sia posto all' incanto — Tutte le formalità prescritte al compratore per liberare l' immobile, non hanno altro oggetto che di avvertire i creditori che essi debbono far mettere l'immobile all' incanto, nel caso in cui riconoscono che per usar loro una frode, è stato venduto a vile prezzo. In tal modo: proprietario di un' immobile del valore di centomila franchi, e gravato di due debiti di cinquantamila franchi ognuno, vendo l' immobile per sessantamila franchi. Il primo creditore iscritto non ha alcun interesse per mettere il fondo all' incanto, poichè è sicuro di esser pagato di tutto ciò che gli è dovuto; ma per lo contrario, il secondo che non otterrebbe che diecimila franchi ha il maggior interesse di far mettere a suo riguardo l' immobile all' incanto.

Di un decimo al di sopra — Quindi seguendo l' esempio precedente, il creditore dovrebbe obbligarsi di far aumentare il prezzo del fondo a sessantaseimila franchi, supponendo sempre che i sessantamila franchi formassero la totalità del prezzo comprese le spese nella vendita; imperciocchè si è giudicato che il decimo dev' essere valutato nell' unione del prezzo principale e delle spese. Il legislatore con l' aumento del decimo ha voluto che un creditore per un leggiero pretesto ed a suo capriccio non potesse spogliare un proprietario di buona fede, e cagionargli delle spese inutili.

Al precedente padrone — Perchè pagando i creditori, faccia cessare le molestie contra il compratore che d' altronde è obbligato di garantire.

Dal creditore che fa la richiesta — Quest' atto è importantissimo onde il creditore attesti con la sua sottoscrizione, che in fatto ha praticata la richiesta.

A dar cauzione — Non si è voluto che un creditore, d' altronde insolvibile, potesse esigere la messa all' incanto della quale non avrebbe potuto temere le conseguenze.

SU L' ARTICOLO 2185.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2185 del Codice civile corrisponde all' articolo 2084 delle Leggi civili, così conceputo:

» Quando il nuovo padrone ha fatto tal notificazione nel termine » stabilito, qualunque creditore il di cui titolo è inscritto, può chie- » dere che l' immobile sia posto all' incanto ed alle pubbliche aggiudi- » cazioni purchè non tralasci:

» 1.° Che tal richiesta venga notificata al nuovo padrone tra qua- » ranta giorni al più tardi dopo la notificazione fatta ad istanza di que- » st' ultimo, aggiungendovi due giorni per ogni ventina di miglia di » distanza tra il domicilio eletto ed il domicilio reale di ciascheduu cre- » ditore che fa la richiesta.

2.° Che essa contenga l' offerta del richiedente di accrescere, o di » far accrescere il prezzo di un decimo al di sopra di quello che sarà » stato stipulato nel contratto, o dichiarato al nuovo padrone.

» 3.° Che la stessa notificazione venga fatta nel medesimo termine » al precedente padrone debitor principale.

» 4.° Che l' originale e le copie di tali atti sien sottoscritti dal cre- » ditore che fa la richiesta o dal suo proccurator speciale, il quale in » tal caso è obbligato a dar copia della sua procura.

» 5.° Che egli si offra a dar cauzione fino alla concorrenza del prez- » zo e de' pesi.

» L' omissione di ognuna di queste formalità produce nullità.

Vedi gli articoli 2060, 2089 e 2092 delle Leggi civili; e gli articoli 859, 930 e 917 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2186. Omettendo i creditori di domandare l' incanto nel termine e nelle forme prescritte, il valore dell' immobile resta definitivamente stabilito secondo il prezzo stipulato nel contratto, o *dichiarato* dal nuovo padrone, il quale *pagando* il detto prezzo ai creditori che saranno nel grado di riceverlo, o facendone deposito, resta in conseguenza liberato da ogni privilegio o ipoteca.

O dichiarato — Se è un donatario che ha voluto liberare l' immobile donato.

Pagando — Quindi se il nuovo proprietario non paga, o non consegna il prezzo, non è liberato, e rimane obbligato ipotecariamente.

SU L' ARTICOLO 2186.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2186 del Codice civile è uniforme all' articolo 2085 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1192 e 2074 delle Leggi civili; e gli articoli 771, 823 e 918 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2187. In caso di nuova vendita all' incanto, questa si eseguirà colle forme stabilite *per le spropriazioni forzate*, ad istanza, *o del creditore* che l' avrà richiesta, o del nuovo padrone.

Il postulante esprimerà negli affissi il prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato, e la somma maggiore a cui il creditore si è obbligato di farlo montare.

Per le spropriazioni forzate — Vale a dire, quelle stabilite dagli articoli 836 e seguenti del Codice di procedura.

O del creditore — Ma cosa mai avverrebbe se il creditore che ha dimandata la messa all' incanto, o il nuovo proprietario non si renda parte diligente? Gli altri creditori potrebbero dimandare la surrogazione, e continuare le procedure in loro vece (articolo 772 del Codice di procedura).

SU L' ARTICOLO 2187.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2187 del Codice civile è uniforme all' articolo 2086 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 2105 delle Leggi civili; e gli articoli 915, 918 e 919 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2188. L' aggiudicatario è tenuto a restitui-

re al compratore o al donatario, cui si è tolto il possesso *non solo il prezzo* della sua aggiudicazione, ma anche le spese legittime da colui fatte a causa del suo contratto, quelle della trascrizione su i registri del conservatore, quelle della notificazione, e quelle fatte per ottenere la nuova vendita.

Non solo il prezzo — Se il novello compratore non fosse stato obbligato di rimborsare tutte le spese che non può perdere il primo compratore, i creditori non avrebbero più goduto del beneficio dell' offerta del decimo di più che avrebbe potuto rimanere assorbito. Quindi indipendentemente dal decimo, il creditore che dimanda la messa all' incanto, si espone inoltre a pagare tutte le spese, se non presenta nuovi oblatori.

SU L' ARTICOLO 2188.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2188 del Codice civile è uniforme all'articolo 2087 delle Leggi civili.

Art. 2189. Il compratore o il donatario, che si mantiene nel possesso dell' immobile esposto all' incanto col rendersi maggiore offerente, *non è in obbligo di far trascrivere* il decreto di aggiudicazione.

Non è in obbligo di far trascrivere — Imperciocchè avendo già fatto trascrivere il primo contratto, ha con questa prima trascrizione arrestato gli effetti delle iscrizioni, e per conseguente non avvi bisogno di una seconda trascrizione.

SU L' ARTICOLO 2189.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2189 del Codice civile è uniforme all' articolo 2088 delle Leggi civili.

Art. 2190. Se il creditore, che ha dimandato l'incanto, *desista dalla domanda*, non può impedire la pubblica aggiudicazione, quando anche egli pagasse il prezzo dell' offerta, purchè ciò non si faccia coll' espresso consenso di tutti gli altri creditori ipotecarj.

Desista dalla domanda — Dimandando la messa all' incanto il creditore ha agito nell' interesse di tutti gli altri, ed ha ad essi acquistato un diritto che non possono perdere se non col loro *espresso consenso*, e non perchè il richiedente desista dalla dimanda.

SU L' ARTICOLO 2190.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2190 del Codice civile è uniforme all' articolo 2089 delle Leggi civili.

Art. 2191. Il compratore, che sia divenuto aggiudicatario, *avrà il suo regresso* a norma del dritto contra il venditore, pel rimborso di ciò ch' eccede il prezzo stipulato nel suo contratto, e per gli interessi di tale eccedente, da computarsi dal giorno di ciascun pagamento.

Avrà il suo regresso — Fra il venditore ed il compratore la vendita era diffinitivamente stabilita al prezzo stipulato, e se per effetto delle azioni ipotecarie dalle quali il venditore dovea garantire il compratore, questi è tenuto al di là del prezzo, è giusto che abbia il regresso contra il venditore.

SU L' ARTICOLO 2191.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2191 del Codice civile è uniforme all' articolo 2090 dell Leggi civili.

Vedi gli articoli 1471 e 2092 Leggi civili; e l' articolo 878 Leggi della procedura ne' giudizi civili.

L'articolo 2091 delle Leggi civili, è così conceputo:

» Per purgarsi le ipoteche legali che ha il Tesoro pubblico sugl' im-
» mobili de' contabili che si trovano già fuori dell' esercizio loro affida-
» to è necessario notificare il Tesoro, o l' Intendente, il quale sarà te-
» nuto tra il periodo di tre mesi, a contare dalla intimazione avuta
» di formare e depositare nella cancelleria del tribunale civile della pro-
» vincia o valle ove esistono i beni venduti, un certificato che dimo-
» stri la situazione del contabile. Se il certificato non sia stato depo-
» sitato tra il detto termine, l' iscrizione rimarrà tolta di dritto, e
» senza che vi sia bisogno di sentenza.

» L' iscrizione rimarrà parimente tolta nel caso in cui il certificato
» attesterà che il contabile non è debitore.

Art. 2192. Nel caso che il titolo del nuovo padrone comprenda mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati, gli altri non ipotecati, siti nello stesso o in diversi circondarj degli ufizj, alienati per un solo e medesimo prezzo, o per prezzi distinti e separati, compresi o non compresi in un sol corpo di affitto o di coltivazione, il prezzo di ciascun immobile sottoposto a particolari e separate inscrizioni sarà dichiarato nella notificazione dal nuovo padrone, *per mezzo di una stima*, se sia necessaria, ragguagliata sul prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore maggior offerente non potrà, in verun caso, esser costretto ad estendere la sua offerta, nè su i mobili, nè sopra altri immobili fuori di quelli, che sono ipotecati pel suo credito, e situati nel medesimo circondario; salvo il regresso del nuovo padrone *contro i suoi autori*, per lo risarcimento del danno che possa soffrire, sia per la divisione de' beni contenuti nel suo acquisto, sia per quella delle coltivazioni.

Per mezzo di una stima — Vedete l' articolo 1601 del Codice civile. Vale a dire, che il nuovo proprietario dichia-

vera la somma per la quale valuta che gl' immobili ipotecati han fatto parte del prezzo totale : per esempio, se tre fondi sono stati venduti per trentamila franchi, e che egli valuta l' immobile ipotecato per diecimila franchi.

Contra i suoi autori — Come un venditore, un donante.

SU L' ARTICOLO 2192.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2192 del Codice civile è uniforme all' articolo 2092 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1982, 2082, 2084, 2089, 2090 e 2112 delle Leggi civili.

CAPITOLO IX.

Del modo di liberarsi dalle ipoteche quando non esista iscrizione su i beni de' mariti e de' tutori.

Art. 2193. I compratori degl' immobili appartenenti *a' mariti o a' tutori, quando non esistano iscrizioni* su i detti immobili a causa dell' amministrazione de' tutori, o per ragion di doti, di dritti e patti nuziali a favor della donna, potranno liberarli dalle ipoteche, alle quali i detti immobili sieno soggetti.

A' mariti o *a' tutori* — Quindi le ipoteche legali qualunque sia il favore loro accordato dal legislatore possono essere estinte, ma con le importanti distinzioni che osserveremo all' articolo 2195 del Codice civile.

Quando non esistano iscrizioni — Ma questa espressione dà forse mai ad intendere che allorquando esistano iscrizioni, i terzi compratori non potranno liberarne i fondi ? Nò : ma sì bene che non saranno obbligati di seguire le formalità prescritte dall' articolo 2194, le quali hanno precisamente per oggetto di far prendere una iscrizione che non esiste. Se la iscrizione esistesse, in tal caso debbono seguirsi le formalità ordinarie di sopra indicate.

SU L' ARTICOLO 2193.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2193 del Codice civile è uniforme all' articolo 2093 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 2007, 2021, 2075 delle Leggi civili; e l' articolo 836 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2194. A tal' effetto *depositeranno la copia* del contratto traslativo del dominio debitamente collazionata, nella cancelleria del tribunal civile del luogo ove sono situati i beni, e faranno costare colla notificazione dell' atto, tanto alla moglie o al surrogato tutore, quanto al procuratore del re presso il tribunale, il deposito che han fatto. L' estratto di tal contratto, esprimente la data di esso, i nomi, cognomi, professioni, domicilj de' contraenti, l' indicazione della specie e della situazione de' beni il prezzo e gli altri pesi della vendita, sarà e resterà affisso *per due mesi* nella sala di udienza del tribunale: in detto tempo le mogli, i mariti, i tutori, i surrogati tutori, i minori, gl' interdetti, i parenti o gli amici, ed il procuratore del re, saranno ammessi a chiedere, se vi è luogo, ed a far eseguire nell' ufizio del conservatore delle ipoteche, le inscrizioni sull' immobile alienato, le quali avranno il medesimo effetto come se fossero state fatte *nel giorno del contratto di matrimonio*, o nel giorno in cui il tutore assunse l' amministrazione; senza pregiudizio delle azioni che potessero aver luogo contra i mariti ed i tutori, siccome fu detto di sopra, a causa delle ipoteche da essi accordate a terze persone, senza aver loro dichiarato che gl' immobili erano di già gravati d' ipoteche, per causa del matrimonio o della tutela.

Depositeranno la copia — Ma dovranno prima far trascrivere il loro titolo? La legge nell'articolo in esame indica ai compratori le formalità speciali onde purgare i fondi dalle ipoteche legali, e non avendo parlato della trascrizione, si è a ragione conchiuso che non è necessaria.

Il deposito — Nel momento della consegna al cancelliere della copia del contratto, costui deve stendere un atto di deposito, e questo atto dev' essere notificato alla moglie, al tutore surrogato ed al procuratore del Re: se la moglie o il tutore surrogato non fossero conosciuti, il compratore dovrà enunciarlo nella intimazione al procuratore del Re, e si obbliga farne seguire la pubblicazione nel giornale, prescritta dall'articolo 683 del Codice di procedura (avviso del consiglio di stato).

Per due mesi — Allo spirare di questo termine il cancelliere per discaricarsi, deve redigere un novello atto comprovante che il contratto è rimasto affisso durante questo termine (decisioni ministeriali de' 24 vendemmiale e 14 nevoso anno XIII).

Nel giorno del contratto di matrimonio — Vale a dire, dal giorno del consenso dato innanzi l'uffiziale dello stato civile, e non dal giorno del contratto innanzi notaro: imperciocchè questo contratto non ha effetto se non dal giorno della celebrazione del matrimonio.

SU L' ARTICOLO 2194.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2194 del Codice civile corrisponde all'articolo 2094 delle Leggi civili, così conceputo:

» A tal effetto depositeranno la copia del contratto traslativo del do-
» minio, debitamente collazionata, nella cancelleria del tribunale civi-
» le del luogo ove sono situati i beni, e faranno costare colla noti-
» ficazione dell' atto tanto alla moglie, o al tutore surrogato, quanto al
» procuratore regio presso il tribunale il deposito che han fatto. L'estrat-
» to di tal contratto, esprimente la data di esso, i nomi, cognomi, le
» professioni, i domicilî de' contraenti, l' indicazione della specie e della
» situazione de' beni, il prezzo e gli altri pesi della vendita, sarà e re-
» sterà affisso per due mesi nella sala d' udienza del tribunale. In detto
» tempo le mogli, i mariti, i tutori, i surrogati tutori, i minori, gl'
» interdetti, i parenti o gli amici, ed il procuratore regio, saranno
» ammesi a chiedere, se vi è luogo, ed a far eseguire nell' uffizio della
» conservazione delle ipoteche le iscrizioni sull' immobile alienato, le

» quali avranno il medesimo effetto come se fossero state fatte nel giorno » del contratto di matrimonio, o nel giorno in cui il tutore assunse l' » amministrazione, senza pregiudizio delle azioni che potessero aver luo» go contro i mariti ed i tutori, siccome si è detto di sopra, a causa » delle ipoteche da essi accordate a terze persone, senza aver loro di» chiarato che gl' immobili erano di già gravati d'ipoteche per causa » del matrimonio o della tutela ».

Vedi gli articoli 2021, 2040 e 2082 delle Leggi civili; e l'articolo 778 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

ARTICOLO NUOVO.

L'articolo 2095 delle Leggi civili è così concepito:

» Se la donna, o coloro che la rappresentano, ovvero il tutore surrogato, non sono conosciuti dal compratore, basta dichiarare nella » notificazione da farsi al procuratore regio, che non essendo le suddet» te persone conosciute, la notificazione sarà pubblicata, facendosi in» scrivere ne' giornali, nel modo prescritto dalle *Leggi della procedura* » *ne' giudizi civili*.

» Se non vi sono giornali nella provincia o valle, ne sarà certifica» ta la mancanza dal procuratore regio, a richiesta del compratore. Il » termine di due mesi stabilito nel precedente articolo, non comincerà » a correre che dal giorno in cui la notificazione sarà inserita ne' gior» nali, o dal dì in cui sarà rilasciato il certificato suddetto ».

Art. 2195. Se nel corso de'due mesi da che venne affisso l'estratto del contratto, non sia seguita inscrizione per parte ed in nome delle mogli, de' minori o interdetti sopra gl' immobili venduti, *essi passano al compratore* senza alcun peso per ragion delle doti, de' dritti e patti nuziali a favor della moglie, o dell' amministrazione del tutore, e salvo il regresso, se vi è luogo, contra il marito e contra il tutore.

Se si siano fatte inscrizioni per parte ed in nome di dette mogli, minori o interdetti, e se esistano creditori anteriori *i quali assorbiscano il prezzo* in tutto o in parte, il compratore è liberato dalle ipoteche per quel prezzo o per quella porzion del prezzo che ha pagato a' creditori collocati in grado utile, e le inscrizioni fatte in nome delle mogli, de'

minori, o interdetti, saranno cancellate, e in tutto o sino alla debita concorrenza.

Se le inscrizioni in nome delle mogli, de' minori, o degl' interdetti, siano le più antiche, il compratore non potrà fare *alcun pagamento del prezzo* in pregiudizio delle dette inscrizioni, le quali avranno sempre, siccome fu detto antecedentemente, la data del contratto del matrimonio, o dell' assunta amministrazione del tutore; ed in tal caso *saranno cancellate* le inscrizioni degli altri creditori che non si trovano in grado utile.

Essi passano al compratore — Quindi in quanto a lui l' immobile si trova liberato da tutte le ipoteche legali. Ma se non ha ancora pagato il prezzo ai creditori, possono mai la moglie ed i minori intervenire nel giudizio di ordine e farsi collocar utilmente? Senza dubbio: la loro ipoteca esiste senza iscrizione a riguardo degli altri creditori, e costoro non possono eccepire la mancanza d' iscrizione fra i due mesi, poichè questa iscrizione è unicamente richiesta nell' interesse del compratore.

D' altronde fà mestieri osservare, che nell' ipoteca esistono due diritti del tutto distinti: il diritto di esser pagato e questo si applica all' immobile, ed il dritto di preferenza che si esercita sul prezzo, e regola il rango nel quale ciascun creditore sarà pagato: il primo, relativamente al compratore è estinto colla purga, ma il dritto di preferenza sussiste, e siccome nel caso in esame la legge ha creduto dover fare eccezione al principio generale stabilito dall' articolo 2135 per il solo caso di purgare il fondo, e per conseguente a beneficio soltanto del compratore; ne deriva evidentemente che la moglie ed i minori potranno presentarsi nel giudizio di ordine, finchè rimarrà una parte del prezzo a distribuirsi: in fine l' iscrizione ha per oggetto di addentare l' immobile nelle mani del compratore e di regolare la preferenza de' creditori fra loro; e siccome la ipoteca della moglie e de' minori è dispensata da ogni iscrizione, se ciò non può aver luogo per la *purga* ne segue che sussisiste per la *preferenza*.

Se i crediti della moglie e de' minori non erano esigibili, i compratori che non ancora avessero pagato il prezzo agli altri creditori lo riterrebbero presso di loro siccome in appresso vedremo.

Assorbiscono il prezzo — Vendo per centomila franchi un immobile che vale centocinquantamila, e che è gravato da un debito di centomila franchi contratto prima del mio matrimonio; il compratore sarà liberato da ogni ipoteca legale pagando i centomila franchi dovuti al creditore anteriore, ovvero mia moglie potrà far l'offerta maggiore onde accrescere il prezzo dell' immobile al suo vero valore? L'affermativa sembra incontrastabile; imperciocchè in contrario i diritti delle mogli e de' minori potrebbero essere impunemente sacrificati. Bisogna loro applicare i principi del dritto comune e decidere che potranno far l'offerta maggiore fra i due mesi che loro accorda la legge per prendere iscrizione; e che questi due mesi non sarebbero prolungati per effetto della minore età o del matrimonio, non potendo il compratore restare nell' incertezza per un tempo a bastanza lungo.

Alcun pagamento del prezzo — Quindi il compratore resterà depositario del prezzo fino alla liquidazione dei diritti delle mogli e de' minori, ma dovrà pagarne gl' interessi, poichè non può godere della cosa e del prezzo.

Saranno cancellate — Parecchi autori pensano che non ostante i termini dell' articolo questa cancellazione non deve aver luogo, imperciocchè i crediti de' minori e delle donne maritate essendo incerti ed eventuali, le ipoteche de' creditori possono divenire utili pel tempo avvenire, e la cancellazione delle loro iscrizioni sarebbe a bastanza ingiusta.

SU L' ARTICOLO 2195.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2195 del Codice civile è uniforme all' articolo 2096 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 917 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

CAPITOLO X.

Della pubblicità de' registri e della risponsabilità de' conservatori.

Art. 2196. I conservatori delle ipoteche son tenuti a consegnare *a tutti coloro, che ne fanno richiesta*, copia degli atti trascritti ne' loro registri, e quella delle inscrizioni esistenti, o il certificato che non ve n' esista veruna.

A tutti coloro che ne fanno richiesta — Questa disposizione è il compimento naturale del sistema di pubblicità. Ma il conservatore potrebbe mai rilasciare i certificati delle iscrizioni che esistono su i suoi propri beni? Nò: alcuno non può esser giudice della sua propria causa: *Nemo potest esse auctor in rem suam.*

SU L' ARTICOLO 2196.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2196 del Codice civile è uniforme all' articolo 2097 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1289, 1290, 2082, 2100 e 2103 delle Leggi civili.

Art. 2197. Sono garanti del pregiudizio risultante,

1.° *Dalla omissione* sopra i loro registri della trascrizione degli atti di mutazione, e delle inscrizioni richieste ne' loro ufizi;

2.° Dalla mancanza di menzione ne' loro certificati, *di una o più inscrizioni esistenti*, purchè, in quest' ultimo caso, l' errore non provenga da indicazioni insufficienti, che non potessero esser loro imputate.

Dalla omessione — E quindi dagli errori essenziali che viziassero l' atto di trascrizione o d' iscrizione; imperciocchè la

omessione di una formalità sustanziale equivale alla omessione dell' atto istesso.

Iscrizioni esistenti — Dopo dieci anni le iscrizioni non rinnovate *più non esistono* (articolo 2154 del Codice civile), per conseguente i conservatori non sono obbligati comprendere queste iscrizioni ne' loro certificati.

La risponsabilità de' conservatori dura dieci anni a datare dalla cessazione delle loro funzioni; imperciocchè questa risponsabilità è correlativa alla durata delle loro cauzioni, la quale è di dieci anni, a contare dall' epoca in cui cessano le loro funzioni (legge de' 27 ventoso anno VII art. 8).

SU L' ARTICOLO 2197.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2197 del Codice civile è uniforme all' articolo 2098 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 2040, 2075 e 2103 delle Leggi civili.

Art. 2198. L' immobile, sul quale il conservatore avesse omesso ne' suoi certificati di riferire uno o più pesi inscritti, rimane (salva la risponsabilità del conservatore) libero da tali pesi nelle mani del nuovo possessore, purchè questi abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo; senza pregiudizio però del diritto de' creditori di farsi graduare secondo l' ordine che loro spetta, sino a che il prezzo non sia stato pagato dal compratore, ovvero sino a che la graduazione fra i creditori non sia stata omologata.

SU L' ARTICOLO 2198.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2198 del Codice civile è uniforme all' articolo 2099 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 2082, 2103 2124 delle Leggi civili; e l' articolo 859 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2199. I conservatori non possono, in verun caso, ricusare o ritardare la trascrizione degli atti di mutazione, *l' inscrizione* de' diritti ipotecarj, o di dare i certificati che sono loro richiesti, sotto pena del risarcimento de' danni ed interessi delle parti; a quale effetto sulla istanza del richiedente si stenderà, senza dilazione, processo verbale del rifiuto o del ritardo, sia da un giudice di pace, sia da un usciere di udienza del tribunale, o da un altro usciere, o da un notajo, coll' assistenza di due testimonj.

La iscrizione — Anche quando i borderò fossero nulli, non potrebbero dispensarsi dal praticare le iscrizioni, imperciocchè la legge non fa alcuna distinzione; i conservatori non sono giudici degli atti che loro sono presentati; ma debbono dispensarsi dal fare gli atti del loro ministero le domeniche e gli altri giorni di festa legale, sotto pena di nullità de' loro atti.

SU L' ARTICOLO 2199.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2199 del Codice civile corrisponde all' articolo 2100 delle Leggi civili, così conceputo:

» I conservatori non possono in verun caso ricusare, o ritardare
» la trascrizione degli atti di mutazione, la iscrizione de' diritti ipotecari, o di dare i certificati che sono loro richiesti, sotto pena del
» risarcimento de' danni ed interessi delle parti. A qual effetto, sulla
» istanza del richiedente, si stenderà senza dilazione processo verbale del rifiuto, o del ritardo, sia da un giudice di circondario, sia
» da un usciere di udienza del tribunale, o da un altro usciere, o da
» un notaio coll' assistenza di due testimoni ».

Vedi gli articoli 2040, 2075, 2097 e 2103 delle Leggi civili.

Art. 2200. Ciò nondimeno i conservatori saranno obbligati di tenere un registro nel quale inscriveranno, giorno per giorno, e con ordine numerico, l' esibizioni che loro verran fatte degli atti di

mutazione per essere trascritti, o delle note per essere inscritte; daranno ai richiedenti un riscontro in carta bollata, nel quale si esprimerà il numero del registro in cui sia stata annotata la esibizione, e non potranno trascrivere gli atti di mutazione, nè inscrivere le note sui registri a ciò destinati, se non colla data e secondo l'ordine dell'esibizioni che saranno ad essi fatte.

SU L'ARTICOLO 2200.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2200 del Codice civile è uniforme all'articolo 2101 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 2042, 2045, 2075, 2101 e 2103 delle Leggi civili; e gli articoli 764, 765, 785 e 1117 delle leggi della procedura ne' giudizj civili.

Art. 2201. Tutti i registri de'conservatori devono essere in carta bollata, numerati, e cifrati in ciascuna pagina dal primo all'ultimo foglio, da uno dei giudici del tribunale, nel cui distretto è stabilito l'ufizio. Questi registri saranno chiusi e firmati ogni giorno come quelli della registrazione degli atti.

SU L'ARTICOLO 2201.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2201 del Codice civile corrisponde all'articolo 2102 delle Leggi civili, così conceputo:

» Tutti i registri de' conservatori debbono essere in carta bollata, » numerati e cifrati in ciascuna pagina, da uno de' giudici del tribuna- » le civile nella cui provincia o valle è stabilito l'uffizio. Questi regi- » stri saranno chiusi e firmati ogni giorno, come quelli della registra- » zione degli atti ».

Art. 2202. I conservatori sono tenuti di conformarsi, nell'esercizio delle loro funzioni, a tutte le disposizioni del presente capo, sotto pena di una

multa di duecento fino a mille franchi per la prima contravvenzione, e della destituzione per la seconda; senza pregiudizio de' danni ed interessi delle parti, che saranno pagati in preferenza della multa.

SU L' ARTICOLO 2202.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2202 del Codice civile corrisponde all' articolo 2103 delle Leggi civili, così conceputo:

» I conservatori sono tenuti di conformarsi nell' esercizio delle loro » funzioni a tutte le disposizioni del presente capitolo, sotto pena di » una multa di cinquanta fino a duecento ducati per la prima contrav- » venzione, e dalla destituzione per la seconda; senza pregiudizio dei » danni ed interessi delle parti, che saranno pagati in preferenza del- » la multa ».

Art. 2203. Le menzioni de' depositi, le inscrizioni e le trascrizioni, si fanno sui registri, senza interruzione, senza lasciare veruno spazio in bianco, nè pure tra linea e linea, sotto pena, contra il conservatore, di mille fino a due mila franchi di multa, e del risarcimento de' danni ed interesssi delle parti, pagabili pure in preferenza della multa.

SU L' ARTICOLO 2203.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2203 del Codice civile corrisponde all' articolo 2104 delle Leggi civili, così conceputo:

» Le menzioni di depositi, le inscrizioni e le trascrizioni si faran- » no su i registri senza interruzione, senza lasciare veruno spazio in » bianco, nè pure tra linea e linea, sotto pena, contro il conservato- » re di dugento fino a quattrocento ducati di multa, e del risarcimen- » to de' danni ed interessi delle parti, pagabili pure in preferenza del- » la multa ».

TITOLO XIX.

DELLA SPROPRIAZIONE FORZATA, O SIA VENDITA GIUDIZIARIA DEGL' IMMOBILI, E DELLA GRADUAZIONE FRA I CREDITORI.

La spropriazione forzata è una via di esecuzione per la quale il creditore fa sequestrare e vendere, i beni immobili del suo debitore per farsi pagare sul loro prezzo. Essa è la conseguenza del principio che il debitore è tenuto di adempiere alle sue obbligazioni sopra tutti i suoi beni (articolo 2292 del Codice civile). L' atto col quale il creditore procede alla vendita di mobili chiamasi *pegnoramento su i mobili.*

CAPITOLO PRIMO.

Della spropriazione forzata.

Art. 2204. *Il creditore* può dimandare la spropriazione, 1.° *de' beni immobili* e de' loro accessorj riputati immobili, appartenenti in proprietà al suo debitore; 2.° dell' usufrutto spettante al debitore sopra i beni della stessa natura.

Il creditore — Ipotecario e chirografario: la legge non fa alcuna distinzione, poichè più non si occupa de' diritti di preferenza fra i creditori.

De' beni immobili — Le azioni immobiliari sono egualmente beni immobili (articolo 526 del Codice civile). Ma sono mai esse suscettive di spropriazione? No: per le ragioni medesime per le quali non sono suscettive d' ipoteca (articolo 2118 eod.).

Le azioni della banca di Francia le quali sono immobiliari, essendo suscettive di privilegi e d' ipoteche (decreto del dì 7 dicembre 1806), sembra doverne risultare che sono benanche suscettive di spropriazione.

SU L' ARTICOLO 2204.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 15, §. 1, ff. *de re judicata*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2204 del Codice civile è uniforme all' articolo 2105 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 440, 447, 1461, 2004 e 2019 delle Leggi civili; e l' articolo 755 delle leggi della procedura ne' giudizj civili.

2. La iscrizione dell' atto di pegnoramento su di uno stabile precedentemente alienato dal debitore col patto di ricompra non può pregiudicare il dritto anteriore del compratore, benchè la trascrizione del di costui titolo sia posteriore a quella dell' atto di pegnoramento: 1.° perchè il pegnoramento d' immobili non appartenenti alla parte pegnorata è nullo; 2.° perchè il patto di ricompra non impedisce la traslazione di dominio; 3.° finalmente perchè l' aggiudicazione diffinitiva non trasmette all' aggiudicatario maggiori diritti sulla proprietà di quelli che aveva il debitore pegnorato.

(C. A. A.; 23 giugno 1813; *Testa* c. *Meola*; C. 1. 155).

Art. 2205. Nondimeno, la parte indivisa di un coerede negl' immobili di una eredità non può esser posta in vendita *da' suoi creditori particolari*, prima della divisione o dell' incanto che questi possono dimandare se vogliono, o ne' quali hanno diritto di intervenire, in conformità dell' articolo 882 del titolo *delle successioni*.

De' suoi creditori particolari — Imperciocchè se questi sono creditori della successione che han dimandata la separazione de' patrimoni, non hanno bisogno di dimandarne la divisione: ma questa obbligazione è imposta ai creditori personali perchè prima della divisione non potrebbero conoscere la quota appartenente al loro debitore, il quale anche per effetto della divisione, potrebbe non avere alcun diritto su l' immobile.

Non sembra che l' articolo in esame dovesse applicarsi ad un comproprietario non erede, poichè è sempre certo che egli ha diritto su di una parte dell' immobile.

SU L' ARTICOLO 2205.

LEGGI CIVILI

L' articolo 2205 del Codice civile è uniforme all' articolo 2106 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 739 delle Leggi civili.

2. Non si può mettere in vendita ad istanza de' creditori la parte indivisa d' immobili di un coerede debitore, se non nel caso che non sia comodamente divisibile. Perchè la scelta che sembra accordare ai creditori l' articolo 2205 del Codice civile, di dimandar la divisione o l' incanto, debb' essere interpetrata nel senso dell' articolo 827 dello stesso Codice, il quale ordina l' incanto nel solo caso della non comoda divisione, altrimenti il citato articolo a nulla disporrebbe o sarebbe diametralmente opposto al citato articolo 827.

(C. A. A. 8 gennajo 1813 ; *Salini* c. *Giordano* ; C. 1. 129).

3. Contestata la lite sulla divisione di una eredità, i creditori che acquistano da un coerede i cespiti ereditari prima della divisione, acquistano col vizio litigioso ; e quindi se il venditore vada a succumbere nel giudizio, non possono essi venire a formare opposizione di terzo.

(S. C. G. N. 18 settembre 1819 ; *Capomazza* c. *Crisafulli* e *De Marco*).

4. Allorchè in un giudizio di spropriazione forzata si è proceduto fino all' aggiudicazione diffinitiva contro un maggiore e contra un minore proprietari indivisi, con essersi in vece del minore intesa la vedova di lui madre in nome proprio, non come tutrice, si può ammettere il gravame prodotto dalla vedova, ordinare che fatta prima la divisione fra soci e coeredi in conformità dell' articolo 2205 del Codice civile, rimanga ferma l' aggiudicazione fatta in pregiudizio della porzione spettante al maggiore, mentre il creditore agirà poi come di dritto contro il minore.

(C. A. A. 22 luglio 1822 ; *Pietrantonio* c. *Celaja* ; C. 2. 82).

Art. 2206. Gl' immobili di un minore, anche emancipato, o di un interdetto, non possono esser posti in vendita *prima della discussione* de' beni mobili.

Prima della discussione — L' interesse che la legge spiega per il minore e l' interdetto sollecitava questa eccezione : gl' immobili de' minori formano la parte essenziale della loro fortuna ; non debbono esserne privati con la spropriazione, se non quando il prodotto della vendita de' mobili è insufficiente.

SU L' ARTICOLO 2206.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 9, ff. *de rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2206 del Codice civile è uniforme all' articolo 2107 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1441 delle Leggi civili.

Art. 2207. Non è necessario che la discussione de' beni mobili preceda la spropriazione degl' immobili posseduti *per indiviso* tra un maggiore ed un minore o un interdetto, se il debito sia comune fra essi, nè parimente è necessario nel caso ove le istanze giudiziali siano state da principio proposte *contra un maggiore*, ovvero prima dell' interdizione.

Per indiviso — In questo caso si trovano confusi i diritti de' minori e de' maggiori, il creditore non potrebbe essere obbligato di dividere i diritti che ha contro di loro. Lo stesso ha luogo se il debito loro è comune.

Contra un maggiore — Per esempio contra il padre del minore: in questo caso il creditore non può essere obbligato di sospendere le procedure legalmente cominciate, per discutere i beni mobili.

SU L' ARTICOLO 2207.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2207 del Codice civile è uniforme all' articolo 2108 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1512 delle Leggi civili.

Art. 2208. Per la spropriazione degl' immobili che fanno parte della comunione, si procede *contra il solo marito debitore*, quantunque la moglie sia obbligata al debito.

Per la spropriazione degl' immobili della moglie che non sono stati posti in comunione, si procede *contra il marito e la moglie*, la quale, se il marito ricusi d' intervenire con lei nel giudizio, o s' egli sia minore, può essere autorizzata dal giudice.

Nel caso che il marito e la moglie siano entrambi di età minore, o che la sola moglie sia minore, se il marito di età maggiore ricusi d' intervenire con lei nel giudizio, viene a lei destinato dal tribunale *un tutore* contra cui si propone l' istanza.

Contra il solo marito debitore — Imperciocchè siccome abbiamo veduto al titolo della comunione, il marito durante il matrimonio è considerato come il solo proprietario de' beni della comunione.

Contra il marito e la moglie — Perchè riguardo ai beni personali di lei, non può aver luogo alcun atto importante senza l' assistenza del marito (articolo 217 del Codice civile).

Un tutore — O piuttosto un curatore; imperciocchè trattasi di un atto risguardante i beni della moglie.

SU L' ARTICOLO 2208.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2208 del Codice civile è uniforme all' articolo 2109 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 207, 213, 1362, 1396 e 1399 delle Leggi civili.

Art. 2209. Il creditore non può chiedere la vendita degl' immobili che non sono ipotecati a suo favore, se non quando i beni ipotecati, pel suo credito *fossero insufficienti*.

Fossero insufficienti — Questi beni formando il pegno speciale, è giusto che il creditore sperimenti tutti i suoi diritti su questo pegno, prima di fare delle procedure contra degli altri immobili.

SU L'ARTICOLO 2209.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2209 del Codice civile è uniforme all' articolo 2110 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Allorchè vi è l' ipoteca speciale di alcuni fondi, ed inoltre la ipoteca generale, con dichiarazione che la generale non deroga la speciale, nè questa a quella, può il creditore proseguire il giudizio di spropriazione forzata su i fondi soggetti alla ipoteca generale, ancorchè non abbia prima discussi quelli soggetti alla ipoteca speciale; 1.° perchè questo articolo parla di quel creditore che instasse per la sua sicurezza; ma nel caso della decisione la disposizione di detto articolo non è applicabile, giacchè tutti i beni del debitore erano ipotecati con ipoteca generale e parziale su di alcuni di essi; 2.° perchè l ipoteca generale così concepita, non è in sussidio, ed in caso d' insussistenza de' beni specialmente ipotecati, ma ipoteca principale di cui possono ad arbitrio servirsi i creditori.

(C. A. A. 5 giugno 1812; *Alfieri* c. *Cecchetani*; C. 2. 80).

2. Il creditore che in forza di titolo autentico non ipotecario, e per procedimento eseguito sotto le antiche leggi abbia fatto pegnorare alcuni beni del suo debitore, non ha nel nuovo rito la facoltà di variare e di pretendere altro pegnoramento prima di aver esauriti gli atti tendenti alla spropriazione de' beni antecedentemente pegnorati.

Poichè il primo pagamento avendo prodotto una ipoteca speciale a suo favore, non può egli chiedere la spropriazione di altri beni innanzi di aver discussi i primi. Di fatto, anche se con l' articolo 2209 si voglia intendere delle sole ipoteche convenzionali, pure per identità di ragione è applicabile ancora pe' pegnoramenti, poichè come il creditore che ha fissata un ipoteca convenzionale debb' esser contento della sua scelta, e non può senza motivo dirigersi sopra altri beni non compresi nella stessa scelta, così il creditore che ha fatto pegnorare uno stabile per sicurezza del suo credito, sembra aver già fatta una scelta, e non può variare a suo talento.

Esistendo pegnoramento di stabili non è in facoltà del creditore di variare a suo talento, ed abbandonando il pegnoramento fatto dirigersi contro altri beni del debitore non ipotecati, se non nel caso che sia dimostrato che il primo pegnoramento non sia sufficiente a covrire il debito, perchè in forza del pegnoramento stesso già fatto, il creditore ha acquistato ipoteca su i primi beni pegnorati.

(C. A. A. 7 agosto 1822; *Uranii* c. *Valentini*; C. 2 83).

3. Non debb' essere attesa la eccezione del debitor pegnorato il quale opponga senza alcun documento di essersi pegnorati altri suoi beni, non già quelli specialmente ipotecati: 1.° perchè la disposizione dell' articolo 2209 del Codice risguarda il vantaggio de' creditori, se ve ne siano, non già del debitore i di cui beni sono sempre obbligati anche in mancanza d' ipoteca speciale: 2.° perchè lo stesso atto di pegnoramen-

to e la susseculiva trascrizione di esso alla conservazione delle ipoteche, ha di già prodotta una ipoteca speciale a favore del creditore, la quale non potrebbe essere contraddetta e vinta che da quell'altro creditore, il quale avesse ipoteca iscritta anteriore.

(C. A. A. 16 marzo 1815; *Alessandroni* c. *Tabassi*; C. 2. 85).

4. Il creditore che ha una ipoteca speciale sopra certi beni del suo debitore, per contratto anteriore al Codice civile non può in contraddizione del debitore medesimo essere obbligato a non pegnorarne degli altri pria di avere escussi gl'immobili specialmente affetti.

(C. C. A. 21 novembre 1817; *Frigeri* c. *Frigeri*; C. 1. 218).

Art. 2210. La vendita forzata de' beni situati in differenti distretti non può promuoversi se non *successivamente*, a meno che non facciano parte di una sola e medesima *tenuta*.

L'azione s'istituisce avanti il tribunale, nel cui distretto esiste il luogo principale della tenuta, o, in mancanza di luogo principale, dove si trova la parte de' beni che produce la maggior rendita, secondo la matrice del ruolo.

Successivamente — Siccome la procedura di spropriazione dev'esser fatta innanzi il tribunale del luogo in cui sono posti i beni, ne deriva che si debbono fare tante procedure per quanti sono i beni situati in diversi distretti. Or se la legge avesse permesso di riunire tutte queste procedure, sarebbe stato lo stesso che ruinare il debitore con le spese, mentre può avvenire che la vendita di un solo immobile sia sufficiente per estinguere il debito.

Tenuta — In questo caso ha luogo un solo pegnoramento, e quindi più non esiste il motivo della precedente disposizione.

SU L' ARTICOLO 2210.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2210 del Codice civile è uniforme all'articolo 2111 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Una Corte di appello non può richiamare a se tutte le cause di spropriazione forzata che provengono dal concorso di molti creditori, anche per beni siti in diversi distretti senza violare l'articolo 2210.

(C. C. N. 22 gennajo 1815; *Campolattaro* c. *suoi creditori*).

Art. 2211. Se i beni ipotecati al creditore, e quelli non ipotecati, ovvero i beni situati in diversi distretti, facciano parte di una sola e medesima tenuta, si procede alla vendita unitamente degli uni e degli altri, *se il debitore lo chiegga*; e si fa *il ragguaglio della stima*, sul prezzo dell' aggiudicazione, se vi ha luogo.

Se il debitore lo chiegga — Perchè se in questo caso i beni fossero divisi, potrebbero essere venduti ad un prezzo molto inferiore al valore reale che hanno allorchè fan parte di una stessa tenuta.

Il ragguaglio della stima — Vedete l' articolo 1601 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 2211.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2211 del Codice civile corrisponde all' articolo 2112 delle Leggi civili, così conceputo:

» Se i beni ipotecati al creditore, e quelli non ipotecati ovvero i » beni situati in diverse provincie o valli, facciano parte di una sola » e medesima tenuta, si procede alla vendita unitamente degli uni e de- » gli altri, se il debitore lo chiegga; e si fa il ragguaglio della stima » sul prezzo dell' aggiudicazione, se vi ha luogo ».

Vedi l' articolo 2092 delle Leggi civili; e l' articolo 760 delle Leggi della procedura ne' giudizj civili.

ARTICOLI NUOVI.

Gli articoli 2113 a 2117 delle Leggi civili sono così conceputi:

Art. 2213. » Può anche ammettersi la spropriazione simultanea, » quante volte il valore totale de' beni esistenti in diverse provincie o » valli è inferiore alla somma de' debiti iscritti, incluso quello del cre- » ditore che vuole agire ».

Art. 2214. » Tal valore si stabilisce secondo il ruolo delle contri- » buzioni fondiarie, moltiplicando la rendita che ne risulta, quindici » volte pe' fondi rustici, e dieci volte per gli edifici ».

Art. 2215. » La spropriazione simultanea nel caso di sopra additа- » to, non può aver luogo, che in virtù di un autorizzazione accordata » dal presidente del tribunale del domicilio del debitore, sulle conclu- » sioni del pubblico ministero ».

Art. 2216. » Cotesta autorizzazione si darà a piè di un ricorso,

» in vista di documenti che giustificano la domanda. Tali documenti
» sono :
» 1.° la copia legale del ruolo della contribuzione fondiaria ».
» 2.° l'estratto delle iscrizioni prese dai debitori nelle diverse pro-
» vincie o valli, ove i beni sono situati, o il certificato che non ve
» ne sono ».

Art. 2217. » La procedura relativa alla spropriazione ed alla distri-
» buzione del prezzo sarà portata avanti i tribunali rispettivi della situa-
» zione de' beni ».

Art. 2212. Se il debitore pruova con iscritture autentiche di affitto, che la rendita netta e libera de' suoi immobili nel corso di un anno, basti al pagamento del capitale dovuto, degl' interessi e delle spese, e ne offerisca la delegazione al creditore, possono i giudici sospendere il procedimento, il quale potrà ripigliarsi se sopraggiunga qualche opposizione *o qualche ostacolo al pagamento.*

Ostacolo al pagamento — Per esempio, se un terzo pretendendo avere un diritto di proprietà su l' immobile, lo rivendicasse; il creditore turbato nel godimento dell' immobile non potrebbe più ottenere il pagamento del suo credito, e dovrebbe cessare il favore accordato al debitore.

SU L' ARTICOLO 2212.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2212 del Codice civile è uniforme all' articolo 2118 delle Leggi civili.

Art. 2213. Non può procedersi alla vendita forzata degl' immobili fuorchè in vigore di un titolo *autentico ed esecutivo*, per un debito *certo e liquido.* Se il debito sia in ispecie non liquidato, *il procedimento è valido;* ma non si potrà devenire all' aggiudicazione se non dopo fatta la liquidazione.

Autentico — Perchè un atto tanto importante non può aver luogo in virtù di un titolo sì poco certo quanto un atto sotto firma privata.

Esecutivo — Vale a dire, rivestito della formola di esecuzione col comandamento agli ufiziali pubblici di eseguirlo. Di fatti, il pegnoramento non può aver luogo, che per mezzo di pubblici ufiziali, i quali non debbono ubbidire che all' autorità suprema.

Certo — Per esempio, se un individuo dichiara di dover rendere un conto, il debito non sarebbe certo, imperciocchè nel risultamento del conto, potrebbe avvenire che non vi fosse debito.

Liquido — Di cui è stabilito il dare.

Il procedimento è valido — Poichè la sola aggiudicazione termina la spropriazione.

SU L' ARTICOLO 2213.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2213 del Codice civile è uniforme all' articolo 2119 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1271 e 2213 delle Leggi civili; e l' articolo 641 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2214. Il cessionario di un titolo esecutivo non può procedere per la spropriazione *se non dopo aver notificata al debitore la cessione.*

Se non dopo aver notificato al debitore la cessione — Di fatto, il debitore non ha potuto pagare il cessionario, mentre ha ignorato la sua qualità, quindi soltanto dopo la citazione può essere astretto.

SU L' ARTICOLO 2214.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2214 del Codice civile è uniforme all' articolo 2120 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1203, 1536, 1338, 1998 e 2046 delle Leggi civili.

Art. 2215. Il procedimento per la spropriazione può aver luogo in forza di una sentenza provvisionale o definitiva, *eseguibile provvisionalmente*,

non ostante l'appellazione; ma non può farsi l'aggiudicazione se non dopo una sentenza definitiva pronunziata in ultima istanza, o passata in giudicato.

Non può procedersi in virtù di una sentenza profferita in contumacia, *pendente il termine ad opporre.*

Eseguibile provvisionalmente — Siccome la sentenza può essere riformata in grado di appellazione, così si è permessa la procedura, ma non l'aggiudicazione.

Il termine ad opporre — Perchè la sentenza può essere riformata per la opposizione. Ma sembra che vi sia contraddizione tra l'articolo in esame e l'articolo 159 del Codice di procedura, il quale stabilisce che quando la parte non ha patrocinatore, l'opposizione non può aver più luogo quando la sentenza è stata eseguita; e che si considera come eseguita, quando sono stati pegnorati gl' immobili: dal che si conchiude, che si può procedere al pegnoramento prima di decorrere i termini per la opposizione. L'antinomia non è che apparente: imperciocchè vi sono due specie di sentenze in contumacia: la prima contra una parte che ha costituito patrocinatore; l'altra contra la parte che non ha costituito patrocinatore: nel primo caso la legge stabilisce il termine di otto giorni per prodursi la opposizione, ed è questo il caso a cui si applica l'articolo in esame.

SU L' ARTICOLO 2215.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2215 del Codice civile è uniforme all' articolo 2121 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l'articolo 252 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.
2. Una sentenza con la quale si sia accordato atto alle pruove e siasi ordinato intanto il pagamento della somma richiesta perchè nascente da atto autentico, debb' essere qualificata per provvisionale in quanto alla condanna: quindi il procedimento per la spropriazione debbe arrestarsi all' aggiudicazione.

(C. A. A. 22 luglio 1828; *Cardone* c. *Corrado e de Simone* C. 3. 216).

Art. 2216. Il procedimento non può annullarsi col pretesto che il creditore lo abbia incominciato per una somma maggiore del suo credito.

SU L' ARTICOLO 2216.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2216 del Codice civile è uniforme all' articolo 2122 delle Leggi civili.

Art. 2217. Ad ogni dimanda per la spropriazione degl' immobili deve precedere *il precetto di pagamento*, fatto per mezzo di un usciere, a richiesta ed istanza del creditore, alla persona del debitere o al suo domicilio.

Le formalità del precetto, e quelle degli atti per la spropriazione, sono determinate dalle leggi *sul rito civile.*

Il precetto di pagamento — Le procedure possono principiare soltanto dopo trenta giorni (articolo 674 del Codice di procedura).

Sul rito civile — Queste forme sono quelle del pegnoramento degl' immobili (articolo 673 del Codice di procedura).

SU L' ARTICOLO 2217.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2217 del Codice civile corrisponde all' articolo 2123 delle Leggi civili, così conceputo :

» Ad ogni domanda per la spropriazione degl' immobili dee procc-» dere il precetto di pagamento, fatto per mezzo di un usciere, ad » istanza del creditore, alla persona del debitore o al suo domicilio ».

» La formalità del precetto e quelle degli atti per la spropriazione » sono determinate dalle *leggi della procedura ne' giudizi civili* ».

Vedi l' articolo 2063 delle Leggi civili, e gli articoli 637, e 755 e seguenti delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

CAPITOLO II.

Della graduazione e della distribuzione del prezzo tra creditori.

La graduazione è la procedura con la quale un tribunale regola il *rango* nel quale il prezzo di un immobile pegnorato e venduto dev' essere distribuito ai creditori privilegiati ed ipotecari (articoli 749 e seguenti del Codice di procedura) : fra i creditori chirografari ha luogo la distribuzione per contributo (articoli 656 e seguenti eod.) .

Art. 2218. La graduazione e la distribuzione del prezzo degl' immobili , ed il modo di procedere in giudizio per tali oggetti , son regolati dalle leggi sul rito civile.

SU L' ARTICOLO 2218.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2218 del Codice civile corrisponde all'articolo 2124 delle Leggi civili , così conceputo :

» La graduazione e la distribuzione del prezzo degl' immobili , ed » il modo di procedura in giudizio per tali oggetti , sono regolati dalle » *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

TITOLO XX.

DELLA PRESCRIZIONE.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

La prescrizione, la quale può qualche volta offrire alla mala fede un mezzo di spogliamento, è nondimeno fra tutte le instituzioni sociali la più necessaria all' ordine pubblico: mette un termine alle azioni, consolida la proprietà, e sotto questo rapporto gli antichi autori l' hanno chiamata *la padrona del genere umano.*

Vi sono due specie di prescrizione l' una ad oggetto di acquistare, l' altra per liberarsi. La prescrizione *a fine di acquistare*, almeno quella di trent' anni, è fondata su la presunzione di una convenzione primitiva, il cui titolo, che altro non è se non la pruova del contratto, si è perduto: quella *per liberarsi* riposa su la presunzione che il creditore il quale è rimasto per un tempo sì lungo senza procedere, ha ricevuto il pagamento, ma che il tempo ne ha soppresso le tracce. La prima serve ad acquistare, perchè supplisce col possesso alla mancanza *del titolo* o della *buona fede* (articolo 2262 del Codice civile); ovvero se vi è il titolo, covre il vizio che risulta dal non emanare dal vero proprietario (articolo 2265); la seconda serve a liberarsi, poichè supplisce alla mancanza della quietanza.

Art. 2219. La prescrizione *è un mezzo per acquistare un dritto*, o *liberarsi* da un' obbligazio-

ne, mediante il trascorrimento di un tempo determinato, sotto le condizioni stabilite dalla legge.

Un mezzo di acquistare etc. — Quindi siccome abbiamo osservato vi sono due specie di prescrizioni distinte, le une per acquistare le altre per liberarsi. Sovente i medesimi principi regolano entrambe, ma spesso sono benanche differenti.

SU L' ARTICOLO 2219.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, ff. *de usurpationibus et usucapionibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2219 del Codice civile è uniforme all' articolo 2125 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 632, 1187 e 1304 delle Leggi civili.

2. Le azioni per la riscossione di nuovi contratti ed altre prestazioni si prescrivono dopo 30 anni di buona fede da computarsi dopo la scadenza di ciascun annata.

Il giudicato per dritto romano si prescrive fra 30 anni dal dì in cui si tacquero i litiganti; ma l' azione di esso è perpetua e compete al l' erede e contro l' erede.

Nella prescrizione secondo le vecchie leggi di Napoli devesi osservare la censura dell' uno e dell' altro dritto.

La prescrizione non ha luogo a vantaggio del debitore e suoi eredi contro del creditore per la decisione delle 4 ruote del S. R. C. del 1738.

(C. C. N. 20 marzo 1816; *Villasiciliana* c. *Del Pezzo*).

3. La prescrizione non corre senza la buona fede.

(C. C. N. 23 agosto 1816; *Amministrazione del Registro e Bollo* c. *Principe di Avellino*).

Art. 2220. *Non si può rinunziare preventivamente* al diritto di prescrizione: si può però rinunziare alla prescrizione già acquistata.

Non si può rinunziare preventivamente — La prescrizione è stabilita nell' interesse generale; e per conseguente è di dritto pubblico, e non vi si può preventivamente rinunziare (articolo 6 del Codice civile), tale rinuncia sarebbe dive-

nuta di formola ne' contratti, perchè il creditore avrebbe sempre avuto interesse che vi fosse inserita, e sarebbe allora mancato lo scopo di utilità che la legge si proponeva: ma quando la prescrizione è acquistata, è un diritto privato al quale ognuno è padrone di rinunziare.

SU L'ARTICOLO 2220.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1 ff. *de usurpationibus et usucapionibus*; L. 58, ff. *de pactis*; L. 27, ff. *de diversis regulis juris*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2220 del Codice civile è uniforme all'articolo 2126 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 2128 e 2130 delle Leggi civili.

Art. 2221. La rinunzia alla prescrizione *è espressa* o tacita: la rinunzia tacita *risulta da un fatto* il quale fa supporre l'abbandono di un diritto acquistato.

Espressa — Vale a dire, formalmente convenuta nell'atto.
Risulta da un fatto — Per esempio, se dopo la prescrizione acquistata, il debitore domanda un termine al pagamento; se il possessore di un fondo prescritto, lo toglie a fitto dall'antico proprietario.

SU L'ARTICOLO 2221.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2221 del Codice civile è uniforme all'articolo 2127 delle Leggi civili.

Art. 2222. Colui che *non può alienare*, non può rinunziare alla prescrizione acquistata.

Non può alienare — Questa rinunzia è una vera abdicazione di un dritto, e per conseguente bisogna esser capace di

alienare per farla: quindi un minore, un interdetto non potrebbe farla.

SU L' ARTICOLO 2222.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2222 del Codice civile è uniforme all' articolo 2128 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1078 e 1439 delle Leggi civili.

Art. 2223. I giudici non possono *far valere di officio* la prescrizione quando non sia opposta.

Far valere di ufficio — Dal perchè si può tacitamente o espressamente rinunziare alla prescrizione, ne segue che il giudice non deve di uffizio supplirne il mezzo; colui che non l' oppone può esser dominato dal grido della sua coscienza. Per lo contrario, è costante in giurisprudenza, che deve essere supplita dai tribunali in materia criminale.

SU L' ARTICOLO 2223.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. unic., Cod. *ut quae des. advocat.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2223 del Codice civile è uniforme all' articolo 2129 delle Leggi civili.

Art. 2224. La prescrizione si può opporre *in qualunque stato della causa*, anche avanti il tribunale di appello, purchè le circostanze non facciano presumere che la parte che non l' ha opposta, vi abbia rinunziato.

In qualunque stato della causa — Il silenzio serbato a tal riguardo durante una parte delle procedure, ha potuto esser determinato dalla idea che gli altri mezzi erano sufficienti

per restringere l'azione, ed il diritto acquistato dalla prescrizione, conserva sempre tutta la sua forza, fino a che l'autorità della cosa giudicata abbia fissato il destino delle parti.

SU L' ARTICOLO 2224.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6 §. 1, Cod. *de appellationibus et consultationibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2224 del Codice civile corrisponde all'articolo 2130 delle Leggi civili, così conceputo.

» La prescrizione si può opporre in qualunque stato della causa, » anche avanti la gran Corte civile; purchè la circostanze della causa » non offrano un fatto donde risulti ad evidenza, che la parte che non » l'ha opposta, vi abbia rinunziato ».

Vedi gli articoli 528 e 529 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2225. *I creditori, o qualunque altra persona* interessata a far valere la prescrizione, possono opporla, non ostante che il debitore o il proprietario vi rinunzii.

I creditori — Essi esercitano tutti i diritti del loro debitore (articolo 1166 del Codice civile).

O qualunque altra persona — Per esempio, un usufruttuario.

SU L' ARTICOLO 2225.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2225 del Codice civile è uniforme all'articolo 2131 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1119, 1500 e 1511 delle Leggi civili.

Art. 2226. Non si può prescrivere il dominio delle cose *che non sono in commercio*.

In commercio — Siccome i cammini, le vie, le strade a carico dello Stato, etc. (articolo 538 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2226.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 9 e 45 in prin., ff. *de usurpationibus et usucapionibus.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2226 del Codice civile è uniforme all' articolo 2132 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1082 e 1443 delle Leggi civili.

Art. 2227. Lo stato, gli stabilimenti pubblici, ed i comuni *sono sottoposti come i particolari alle stesse prescrizioni*, e possono egualmente opporle.

Sono sottoposti come i particolari alle stesse prescrizioni — Sempre però che trattasi di beni suscettivi di privata proprietà, siccome i beni abbandonati e senza padrone indicati dall' articolo 539 del Codice civile; ma non quelli designati dall' articolo 538, siccome appresso vedremo.

SU L' ARTICOLO 2227.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2 ff. *de adquirenda, vel amittenda possessione;* contrario alle LL. 18 e 24, §. 1, ff. *de usurpationibus et usucapionibus;* L. 2, Cod. *usucap.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2227 del Codice civile, corrisponde all' articolo 2133 delle Leggi civili, così conceputo:
» Lo stato, gli stabilimenti pubblici ed i comuni, sono sottoposti come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle.
» Nondimeno la prescrizione de' diritti dal Tesoro pubblico non corre a vantaggio de' contabili, se non dal giorno in cui è cessato il loro esercizio, ed han dato il loro conto ».
Vedi gli articoli 462, 463, 466, 467 e 485 delle Leggi civili.

CAPITOLO II.

Del possesso.

Il possesso è la base della prescrizione per acquistare; imperciocchè, siccome vedremo, la prescrizione per liberarsi ha soltanto bisogno dell' elasso del tempo.

Art. 2228. Il possesso è *la detenzione o il godimento* di una cosa, o di un dritto che abbiamo, o esercitiamo per noi stessi, o per mezzo di un' altro, il quale, lo tiene, o l' esercita in nostro nome.

La detenzione o il godimento — Per esempio; un depositario ha la *detenzione*; un fittajuolo il *godimento*.

SU L' ARTICOLO 2228.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1 in prin.; e §. 6, ff. *de adquirenda vel amittenda possessione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2228 del Codice civile è uniforme all' articolo 2134 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 103 e 127 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2229. Per poter prescrivere è necessario un possesso *continuo e non interrotto*, *pacifico*, *pubblico*, *non equivoco*, ed *a titolo di proprietà.*

Continuo — Vale a dire, che si usi della cosa con una serie di atti certi di possesso: il possesso può essere discontinuo quantunque non interrotto, se durante lungo tempo siavi omessione di ogni specie di possesso naturale, e di ogni atto

che lo comprovi ; per esempio , se una servitù che si acquista colla prescrizione (articoli 688 e 690 del Codice civile), siccome un diritto di veduta , si è renduta discontinua col mezzo della soppressione della finestra che attestava questo diritto : ma spetta ai giudici decidere se sia a bastanza discontinua la servitù per impedire la prescrizione.

E non interrotto — Per esempio, una citazione in giudizio interrompe la prescrizione (articolo 2244 del Codice civile). Or sebbene io non cessi per ciò di fare degli atti di possesso , e che sotto un tal rapporto il possesso sia *continuo* , siccome si trova *interrotto* , non può aver luogo la prescrizione.

Pacifico — Vale a dire , acquistato senza violenza ; poichè la violenza è un ostacolo alla prescrizione (articolo 2237 eod.).

Pubblico — Affinchè abbia potuto esser noto a colui contro del quale si prescrive ; perchè si supponga che abbia potuto conoscere la giusta detenzione del possessore.

Non equivoco — Il possesso *equivoco* e quello che lascia dubitare se il detentore di una cosa , ne gode per se stesso o a nome di altri.

Ed a titolo di proprietà — Poichè colui che possiede per altri non può prescrivere (articolo 2236 eod.).

SU L' ARTICOLO 2229.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7 , Cod. *de adquirenda et retinenda possessione* ; L. 6 in prin. *de adquirenda vel amittenda possessione* ; L. 4 , §. 22 e 23 , ff. *de usurpationibus et usucapionibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2229 del Codice civile è uniforme all' articolo 2135 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1511 , 2137 e 2148 delle Leggi civili.
2. Il possesso immemorabile equivale ad un titolo.
(C. C. N. 22 settembre 1813 ; *Chiesa di S. Croce di Castelluccia c. Mozzetti*).

Art. 2230. Si presume sempre che ciascuno possegga per se stesso, ed a titolo di proprietà, *quando non si provi* che siasi incominciato a possedere in nome altrui.

Quando non si provi — Quando non si provi che non sono proprietario, si suppone che questo titolo mi appartenga: imperciocchè il possesso è un fatto che d'ordinario accompagna la proprietà: quindi la presunzione è a mio favore.

SU L'ARTICOLO 2230.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2230 del Codice civile è uniforme all'articolo 2136 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 2140 delle Leggi civili.

Art. 2231. Quando siasi incominciato a possedere in nome altrui, *si presume sempre* che si possegga collo stesso titolo, quando non siavi pruova in contrario.

Si presume sempre — Il possesso non può nel medesimo tempo esser per me e per altri. Colui che possiede per altri perpetua e rinnova in ogni istante il possesso di colui a nome del quale possiede. Quindi la presunzione è contro di lui.

SU L'ARTICOLO 2231.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, §. 19, ff. *de adquirenda vel amittenda possessione.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2231 del Codice civile è uniforme all'articolo 2137 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 2140, 2142, 2146 delle Leggi civili.

Art. 2232. Gli atti *meramente facoltativi* e quelli di semplice tolleranza non possono stabilire nè possesso nè prescrizione.

Meramente facoltativi — Durante trent' anni non fo fabbricare sul mio terreno, e se voglio fabbricarvi, il mio vicino non potrà impedirmelo pretendendo di aver prescritto il dritto di prospetto; imperciocchè fabbricare sul mio terreno è un atto *puramente facoltativo*. Durante quarant' anni fo pascere nelle mie terre il bestiame del mio vicino, questo è un atto di tolleranza che non può servir di base alla prescrizione: se una servitù che può acquistarsi con la prescrizione si annunciasse con opere esterne, in questo caso non si potrebbe supporre una semplice tolleranza; queste opere attesterebbero una preliminare convenzione la quale permette di prescrivere.

SU L' ARTICOLO 2232.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 41, ff. *de adquirenda vel amittenda possessione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2232 del Codice civile è uniforme all' articolo 2138 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

La servitù di uso di acqua, non può dirsi prescritta sol perchè il padrone del fondo dominante non ne abbia per molto tempo fatto uso. (C. A. A. 26 settembre 1817; *De Angelis* c. *Camillo*; C. 2. 93).

Art. 2233. *Gli atti di violenza* non possono stabilire un possesso abile ad indurre la prescrizione.

Il possesso utile non incomincia se non quando *sia cessata* la violenza.

Gli atti di violenza — Imperciocchè colui che è spogliato con violenza non intende perdere il possesso.

Sia cessata — Ma siccome sempre vi è la mala fede, non si potrebbe invocare se non la prescrizione con la quale la mala fede non può essere opposta; vale a dire, quella di trent' anni (articolo 2262 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2233.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, Cod. *de adquirenda et renitenda possessione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2233 del Codice civile è uniforme all' articolo 2139 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1065 e 2135 delle Leggi civili.

Art. 2234. Il possessore attuale *il quale provi* di avere anticamente posseduto, si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio; *salva la pruova in contrario.*

Il quale provi — Si potrebbe provare il fatto dell'antico possesso, con contratti di affitto, col pagamento delle contribuzioni, etc.; ed anche colla pruova testimoniale.

Salva la pruova in contrario — Ma bisognerà provare che nel tempo intermedio, la cosa è stata posseduta da un altra persona, o che si è abbandonato totalmente il possesso: imperciocchè la sola intenzione basta per ritenere il possesso: *solo animo retinetur:* benchè manchi il fatto e la intenzione di acquistarlo, *corpore et animo.*

SU L' ARTICOLO 2234.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2234 del Codice civile è uniforme all' articolo 2140 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 2136 delle Leggi civili.

Art. 2235. Per compiere la prescrizione, può il possessore unire al proprio possesso *quello del suo*

autore, in qualunque modo gli sia succeduto, sia a titolo universale o particolare, sia a titolo lucrativo o oneroso.

Quello del suo autore — Ma con qualche distinzione: se il titolo dell'autore era precario, il successore universale non potrebbe prescrivere, poichè non ha maggiori diritti di lui. Per esempio, l'erede dell'affittatore non potrebbe prescrivere, poichè non lo poteva il suo autore (articolo 2237 del Codice civile). Per lo contrario, il successore particolare ha una causa di possesso che gli è propria; quindi potrà prescrivere (articolo 2239 eod.).

SU L' ARTICOLO 2235.

LEGGI ROMANE.

Vedi le Instit. L. 2, tit. 6, §. 12; LL. 14, 20 e 31 §§. 5 e 6 ff. *de usurpationibus et usucapionibus*; L. 2 §§. 16 e 17; L. 11 Cod. *de praescriptione longi temporis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2235 del Codice civile è uniforme all'articolo 2141 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 645, 1079 e 2143 delle Leggi civili.

CAPITOLO III.

Delle cause che impediscono la prescrizione.

Art. 2236. Coloro che *possedono in nome altrui*, non possono mai prescrivere, per qualunque corso di tempo.

Il fittajuolo, il depositario, l'usufruttuario, e tutti gli altri che ritengono, *precariamente* la cosa del proprietario, non possono prescriverla.

Possedono in nome altrui — Essi non cessano giammai di rappresentare la persona per la quale posseggono, e pos-

sono benanche acquistar loro la proprietà di ciò che posseggono.

Precariamente — Per esempio, colui che toglie a prestito. Nel nostro diritto s' intende per possesso precario, tutto ciò che non si possiede a titolo di proprietà.

SU L' ARTICOLO 2236.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, Cod. *communia de usucapionibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2236 del Codice civile è uniforme all' articolo 2142 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 524, 542, 544, 1555, 1787, 2137 e 2146 delle Leggi civili.

Art. 2237. Similmente non possono prescrivere *gli eredi* di coloro che tenevano la cosa altrui in forza di uno de' titoli enunciati nel precedente articolo.

Gli eredi — Abbiamo di già osservato che essi non avevano diritti maggiori del loro autore.

SU L' ARTICOLO 2237.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 13, §. 1, ff. *de adquirenda vel amittenda possessione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2237 del Codice civile è uniforme all' articolo 2143 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 645, 1076 e 2141 delle Leggi civili.

Art. 2238. Ciò non ostante le persone indicate negli articoli 2236 e 2237 possono prescrivere, se

il titolo del loro possesso *si trovi cangiato* sia *per causa derivante da un terzo*, sia *per effetto delle opposizioni* cha han fatte al diritto del proprietario.

Si trovi cangiato — Vale a dire, se colui che possedeva dapprima a titolo di affittatore, di depositario, etc. viene a possedere a titolo di proprietà. Allora comincia un possesso novello ai termini dell' articolo 2229 che gli serve a prescrivere.

Per causa derivante da un terzo — Esempio. Mi avete fittata una casa; quindi la posseggo a titolo di locazione. Ma si presenta alcuno e si dice proprietario di questa casa e me ne fa la vendita; io la posseggo a titolo di proprietà: e da questo momento comincio a prescrivere.

Per effetto delle opposizioni — Possiedo a titolo di fitto un fondo che vi appartiene, mi citate per esser pagato l' affitto, ed io rispondo che non son vostro debitore per questa causa, poichè la terra che possiedo mi appartiene: se non fate contra di me alcun procedimento, o che cesso di pagarvi gli estagli, potrò prescrivere dopo la dichiarazione che vi ho fatta; poichè da questo momento ho posseduto nella qualità di proprietario.

SU L' ARTICOLO 2238.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2238 del Codice civile corrisponde all' articolo 2144 delle Leggi civili, così concepito:

» Ciò non ostante, le persone indicate negli articoli 2142 e 2143 » possono prescrivere, se il titolo del loro possesso si trovi cangiato, » sia per causa derivante da un terzo, sia per effetto delle opposizioni » che han fatte al diritto del proprietario ».

Art. 2239. Coloro a' quali i fittajuoli, i depositarj, ed altri possessori a titolo precario, abbiano trasferita la cosa con un titolo traslativo di dominio, *possono prescriverla*.

Possono prescriverla — È vero che essi han comprato da una parsona che non godeva come proprietario, *a non domino*; ma han comprato e posseduto la casa a titolo di proprietà, *animo domini*. Quindi il loro possesso è in conformità dell' articolo 2229. Fra il successore a titolo universale, e quello a titolo particolare, avvi la differenza che il diritto di quest' ultimo non deriva dal titolo primitivo del suo predecessore; ma sì bene da quello che gli è stato personalmente accordato; in conseguenza il possesso derivante da questo titolo è un fatto assolutamente differente dal possesso a nome altrui, e quindi può servir di base alla prescrizione.

SU L' ARTICOLO 2239.

L' articolo 2239 del Codice civile è uniforme all' articolo 2145 delle Leggi civili

Art. 2240. Non si può prescrivere contro del proprio titolo, in questo senso, che niuno *può cambiare a se medesimo* la causa ed il principio del suo possesso.

Può cambiare a se medesimo — Quindi il fittajuolo non potrà pretendere, che egli non si è riguardato come fittajuolo, ma si bene come proprietario, che in questa idea egli ha posseduto, *animo domini*, e quindi dev' aver egli prescritto. Quando anche per lungo tempo non pagasse, non prescriverebbe che gli estagli e non la proprietà, poichè ritiene la cosa in nome del proprietario, ed a titolo del possessore, a meno che non si fosse cambiato il suo titolo per una formale contraddizione (articolo 2238 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2240.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, §. 19; L. 19, §. 1; e L. 33, §. 1, ff. *de adquirenda vel amittenda possessione*; L. 33, §. 1, ff. *de usurpationibus et usucapionibus*; L. 2, §. 1, ff. *pro haerede vel pro possessore*; L. 5, Cod. *de adquirenda vel retinenda possessione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2240 del Codice civile è uniforme all' articolo 2146 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 2137 delle Leggi civili.

Art. 2241. Può prescriversi *contra il proprio titolo*, in questo senso, che uno può liberarsi colla prescrizione dall' obbligo che ha contratto.

Contra il proprio titolo — Mi sono obbligato per iscritto a pagarvi la somma di mille franchi; voi trascurate di domandarmene il pagamento, e per trent' anni non adempio alla mia obbligazione: ne resterò liberato perchè ho prescritto il mio titolo. Quindi non si può prescrivere contro il suo titolo a fine di *acquistare*, ma sì bene per *liberarsi*.

SU L' ARTICOLO 2241.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2241 del Codice civile è uniforme all'articolo 2147 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1187 delle Leggi civili.

CAPITOLO IV.

Delle cause che interrompono o che sospendono il corso della prescrizione.

Che interrompono o che sospendono — Tra la *interruzione* e la *sospensione*, avvi la differenza, che la interruzione estingue intieramente l' antico possesso, che si considera come se non avesse giammai avuto luogo; mentre che la sospensione impedisse solamente che la prescrizione corra per un determinato tempo. Ma si può unire il possesso anteriore al susseguente.

SEZIONE PRIMA.

Delle cause che interrompono la prescrizione.

Art. 2242. La prescrizione può essere interrotta o naturalmente, o civilmente.

SU L' ARTICOLO 2242.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2242 del Codice civile è uniforme all' articolo 2148 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 2135 delle Leggi civili.

Art. 2243. È interrotta naturalmente, allorchè il possessore è privato, *per più di un anno*, del godimento della cosa, sia dal precedente proprietario, sia anche *da un terzo*.

Per più di un anno — Se il possessore privato della cosa che possedeva, si è rimesso nel possesso o ha reclamato prima del termine di un anno, si considera la sua privazione momentanea siccome un turbamento portato al suo possesso; ma che non ha potuto distruggerlo; imperciocchè siccome vi bisogna un anno per acquistare un possesso che dà il diritto per intentare l' azione possessoria (articolo 23 del Codice di procedura); così è necessario lo stesso tempo per perdere il possesso acquistato.

Da un terzo — Se il possessore avesse solamente cessato di godere della cosa senza che un terzo se ne fosse messo in possesso, non vi sarebbe interruzione, poichè il possesso si conserva con la sola intenzione *animo tantum*; ma dopo un tempo considerevole, i giudici potrebbero dichiarare che il possesso non è stato continuato (articolo 2229 dei Codice civile).

SU L' ARTICOLO 2243.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, ff. *de usurpationibus et usucapionibus*; L. 7, §. 5, Cod. *de praescriptione 30 vel 40 annorum.*

L' articolo 2243 del Codice civile è uniforme all' articolo 2149 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 103 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2244. È interrotta civilmente in virtù di *una citazione giudiziale* , di *un precetto* , o di *un sequestro* intimato a colui , cui si vuole impedire il corso della prescrizione.

Una citazione giudiziale — Il possessore chiamato a difendersi innanzi al giudice non può dispensarsene senza essere di mala fede , e da questo momento il suo possesso è interrotto civilmente.

Un precetto — È l'atto col quale si ordina ad alcuno di eseguire un giudicato o un titolo esecutorio ; questo atto dà al possessore a bastanza conoscenza de' diritti di colui che reclama e lo costituisce in mala fede.

Un sequestro — Questo è un modo di esecuzione col quale un creditore mette i beni del suo debitore nelle mani del giudice onde sieno venduti ad oggetto di essere soddisfatto: un tale atto non permette al debitore o al possessore di addurre la sua ignoranza.

Secondo questo articolo si vede che per interrompere la prescrizione ci bisognano degli atti *giudiziari* , i quali emanino dal giudice o che servano a tradurre in giudizio. Un atto stragiudiziale , siccome una semplice interpellazione di usciere non sarebbe sufficiente. Colui al quale viene intimata può dispensarsi dal rispondervi, poichè un simile atto non può aver effetto fino a che non sia seguito dalle procedure giudiziarie.

SU L' ARTICOLO 2244.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7 , §. 5 , Cod. *de praescriptione 30 vel 40 annorum* ; L. 3 , Cod. *de annali exceptione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2244 del Codice civile è uniforme all' articolo 2150 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 2151 e 2180 delle Leggi civili.

Art. 2245. *La citazione avanti il giudice di pace per la conciliazione*, interrompe la prescrizione, dal giorno in cui la citazione si è fatta, quando sia seguita da un ordine a comparire in giudizio, notificato *nel termine stabilito dalla legge.*

La citazione avanti il conciliatore — È un'atto col quale prima di tradursi una persona in giudizio, si chiama innanzi al giudice di pace per cercare di conciliarsi. Vi sono delle dimande le quali debbono necessariamente esser precedute da questo preliminare (articolo 48 del Codice di procedura).

Nel termine stabilito dalla legge — Questo termine è di un mese dal giorno in cui la parte citata avrebbe dovuto comparire innanzi al giudice di pace, o se è comparsa dal giorno in cui non si è potuto ottenere la conciliazione (articolo 57 eod.). Se non vi fosse ordine a comparire in giudizio, la citazione non è un atto a bastanza importante per aver la forza d' interrompere la prescrizione.

SU L' ARTICOLO 2245.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2245 del Codice civile corrisponde all' articolo 2151 delle Leggi civili, così conceputo :

» La citazione avanti il conciliatore per la conciliazione interrompe » la prescrizione dal giorno in cui la citazione è stata fatta, quando sia » seguita da un' ordine a comparire in giudizio, notificato nel termine » stabilito dalla legge ».

Vedi l' articolo 240 del Codice civile.

Art. 2246. La citazione giudiziale, fatta anche *avanti un giudice incompetente*, interrompe la prescrizione.

Avanti un giudice incompetente — In questo caso è vero che l' attore si è ingannato in ordine al giudice, ma sempre vi è l' ordine a comparire in giudizio, e questo, essendo valido nella forma, avendo avvertito il possessore della mancanza in lui di diritto lo ha costituito in mala fede.

SU L' ARTICOLO 2246.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2246 del Codice civile è uniforme all' articolo 2152 delle Leggi civili.

Art. 2247. Si ha come non interrotta la prescrizione,

Se l' ordine a comparire *sia nullo per difetto di forma*,

Se l' attore *abbia desistito dalla sua domanda*,

Se lasci *perimere l' istanza*,

Se venga rigettata la sua domanda.

Nullo per difetto di forma — In tal caso non vi è ordine a comparire, poichè si è omessa una delle formalità che la legge esige a pena di nullità (articolo 59 del Codice di procedura).

Desistito dalla sua domanda — Vale a dire, se consente considerare nulla e come non avvenuta la sua domanda, e le procedure che sono state fatte. Allora le cose sono restituite di pieno diritto nello stato in cui erano prima della domanda (articolo 403 eod.).

Perimere l' istanza — Vale a dire se abbandona le procedure pel corso di tre anni (articolo 397 eod.); in tal caso tutte le procedure si considerano come non avvenute, e l'attore non può in alcun modo prevalersene (articolo 401 eod.).

SU L' ARTICOLO 2247.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2247 del Codice civile è uniforme all'articolo 2153 delle Leggi civili.

Art. 2248. La prescrizione è interrotta, quando il debitore o il possessore *riconosca* il diritto di colui contra il quale era incominciata.

Riconosca — Dal momento in cui il possessore ha riconosciuto che il diritto di proprietà si apparteneva ad altri, ha cessato di prescrivere, poichè non ha più posseduto *animo domini*, e ciò benchè fosse tacito il suo riconoscimento; vale a dire, risultante da fatti certi, è sufficiente purchè sia provato.

SU L'ARTICOLO 2248.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, Cod. *de duobus reis constituendis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2248 del Codice civile è uniforme all' articolo 2154 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1291 e seguenti delle Leggi civili.
2. Una perizia fatta eseguire di comune consenso dal padrone del fondo, e dall'intraprenditore di nuove costruzioni, equivale ad un conto, per interrompere la prescrizione.
(C. C. N. 27 luglio 1812; *Cuivano* c. *Spierto*).

Art. 2249. L'interpellazione, fatta a norma degli antecedenti articoli, ad uno de' debitori solidali, o la ricognizione del dritto fatta da un di essi, interrompe la prescrizione *contra tutti gli altri*, ed anche contra i loro eredi.

L'interpellazione fatta *ad uno degli eredi di un debitore solidale*, o la ricognizione fatta da questo erede, non interrompe la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quando anche il credito fosse ipotecario, se l' obbligazione non è indivisibile.

Questa interpellazione o ricognizione non interrompe la prescrizione, riguardo agli altri condebitori, se non *per quella porzione cui è tenuto lo stesso erede.*

Per interrompere la prescrizione interamente,

riguardo agli altri condebitori, è necessaria l' interpellazione a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione di tutti questi eredi.

Contra tutti gli altri — Ne abbiamo data la ragione all' articolo 1206.

Ad uno degli eredi di un debitore solidale — All' articolo 1219 abbiamo osservato che la solidalità non da ad una obbligazione il carattere della indivisibilità. In tal modo un individuo deve solidalmente con un altro seimila franchi, muore e lascia due eredi: ciascuno di essi non deve la totalità de' seimila franchi, ma sì bene la metà, quindi l'ordine a comparire fatto ad uno di questi eredi non interrompe la prescrizione a riguardo degli altri.

Per quella porzione cui è tenuto lo stesso erede — In tal modo, nell' esempio precedente, la prescrizione non sarà interrotta a riguardo degli eredi del condebitore solidale che doveva i seimila franchi nella totalità, se non per la parte per la quale era tenuto l' erede citato; vale a dire, per tremila franchi.

SU L' ARTICOLO 2249.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, Cod. *de duobus reis stipulandi.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2249 del Codice civile è uniforme all' articolo 2155 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1152, 1159, 1166, 1170 e 1175 delle Leggi civili.

Art. 2250. L' interpellazione fatta al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta, interrompe la prescrizione *contra il fidejussore.*

Contra il fidejussore — Perchè l' accessorio segue sempre la sorte del principale.

SU L' ARTICOLO 2250.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2250 del Codice civile è uniforme all' articolo 2156 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1906 e seguenti delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Delle cause che sospendono il corso della prescrizione.

Art. 2251. La prescrizione corre contra qualunque persona, purchè non abbia a suo favore qualche eccezione stabilita da una legge.

SU L' ARTICOLO 2251.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2251 del Codice civile è uniforme all' articolo 2157 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 630 e 2158 delle Leggi civili.

Art. 2252. La prescrizione non corre contra *i minori e gl' interdetti*, salvo ciò che si è stabilito nell' articolo 2278, ed accettuati gli altri casi determinati dalla legge.

I minori e gl' interdetti — Questa eccezione è fondata sul favore loro dovuto, e nello stesso tempo su la natura delle prescrizioni: in tal modo, la prescrizione a fine di acquistare è fondata su la presunzione che colui il quale lascia prescrivere, ha prestato il suo consenso all' alienazione: *Alienare videtur qui patitur usucapi*; i minori e gl' interdetti sono dalla legge dichiarati incapaci di alienare: d' altronde, possono restituirsi in intiero contra tutti gli atti che loro arrecano pregiudizio, e quindi contro la negligenza di cui la prescrizione sarebbe la conseguenza. In ordine alla prescrizione a *fine di liberarsi*, il minore e l' interdetto non potendo da se stessi

agire per esercitare i diritti che si vorrebbero contro di loro prescrivere, e questi diritti spesso potendo essere ignorati dai loro tutori, la prescrizione non doveva correre contro di loro piuttosto in un caso che in un altro: *Contra non valentem agere non currit praescriptio.* Fa d'uopo osservare che l'articolo in esame, il quale è una eccezione all'articolo precedente; non può estendersi nè ai prodighi, nè agli assenti: i primi non sono colpiti dalla incapacità stessa de' minori, e degli interdetti; i secondi possono essere benissimo nella impossibilità di agire, ma non sono colpiti da alcuna incapacità, e la eccezione è stata unicamente introdotta sul favore degl'incapaci.

SU L'ARTICOLO 2252.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, Cod. *quibus rem objicitur longi temporis praescriptio.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2252 del Codice civile corrisponde all'articolo 2158 delle Leggi civili, così conceputo:

» La prescrizione non corre contra i minori e gl'interdetti; salvo » ciò che si è stabilito nell'articolo 2184, ed eccettuati gli altri casi » determinati dalla legge ».

Vedi gli articoli 630, 631, 1509 e 1522 delle Leggi civili; e l'articolo 491 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2253. Non corre fra i conjugi.

Perchè la prescrizione sarebbe stato un motivo di discordia tra i conjugi, e d'altronde la moglie sottoposta all'autorità maritale è nella impossibilità di agire.

SU L'ARTICOLO 2253.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2253 del Codice civile è uniforme all'articolo 2159 delle Leggi civili.

Art. 2254. La prescrizione corre contro la donna maritata, ancorchè non sia separata di beni in

forza del contratto di matrimonio o per decreto del giudice, riguardo ai beni *amministrati dal marito*, salvo però ad essa il regresso contra il marito.

Amministrati dal marito — In tal modo, un terzo si è messo nel possesso di un fondo appartenente alla moglie: siccome il marito di lei, che ne esercita i diritti, può interrompere la prescrizione, non eravi ragione per sospenderne il corso, conservando nondimeno alla moglie il regresso contro il marito, dopo lo scioglimento del matrimonio. Ma diversamente avverrebbe se lo stesso marito avesse *venduti* i beni della moglie siccome vedremo all' articolo 2256 del Codice civile.

Dai termini generali impiegati nell' articolo in esame risulta che la prescrizione corre contro la moglie separata di beni, tutte le volte che la sua azione non può ricadere sul marito: di fatto, ella può in questo caso, agire da se stessa per interrompere la prescrizione: d' altronde, questa è la disposizione formale dell' articolo 1561 del Codice civile anche a riguardo de' beni dotali.

SU L' ARTICOLO 2254.

LEGGI ROMANE.

Vedi la legge 30, §. *cum eris*, Cod. *de jure dotium*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2254 del Codice civile è uniforme all'articolo 2160 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1399 delle Leggi civili.

Art. 2255. Ciò non ostante, la prescrizione non corre, durante il matrimonio, riguardo all' alienazione di un fondo costituito secondo la regola dotale, a tenore dell' articolo 1561 sotto il titolo *del contratto di matrimonio e de' diritti rispettivi degli sposi*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2255 del Codice civile corrisponde all'articolo 2161 delle Leggi civili, così conceputo:

» Ciò non ostante la prescrizione non corre, durante il matrimonio, » riguardo all' alienazione di un fondo dotale, a tenore dell' articolo 1374 » sotto il titolo *del contratto di matrimonio, e de' diritti rispettivi de-* » *gli sposi* ».

Vedi l' articolo 1375 delle Leggi civili.

Art. 2256. La prescrizione è parimente sospesa durante il matrimonio,

1.° Nel caso in cui l' azione competente alla moglie non potesse sperimentarsi se non *dopo la scelta* da fare su l' accettazione o la rinunzia alla comunione;

2.° Nel caso in cui il marito, avendo alienato i beni proprj della moglie senza il di lei consenso, è garante della vendita, ed in tutti gli altri casi ne' quali l' azione competente alla moglie si potesse *rivolgere contra il marito.*

Dopo la scelta — Di fatto, finchè lei non ha presa la qualità per effetto della quale potrà esercitare l' azione, è giusto che la prescrizione non possa correre contra di lei. Si dà per esempio il caso in cui una moglie avesse stipulato l'impiego in mobili del denaro provveniente dalla vendita di uno de' suoi immobili (articolo 1595 del Codice civile), con la condizione che potesse riprendere il suo fondo, se rinunziasse alla comunione. Fino a che ella non accettasse o rinunziasse, il detentore dell' immobile non potrebbe prescrivere, e per conseguente sarebbe sospeso il corso della prescrizione fino alla scelta della donna. Ciò indirettamente è l' applicazione dell'articolo 2257, ai diritti delle mogli maritate sotto il regime della comunione.

Rivolgere contra il marito — In questo caso si è dovuto sospendere la prescrizione: 1.° perchè la donna sottoposta all' autorità maritale si presume che non ha potuto agire: 2.°

perchè se si fosse autorizzata la prescrizione, la moglie rivendicando i suoi beni avrebbe fatto nascere contra suo marito un' azione in garantia che avrebbe disturbata l' armonia fra i conjugi: del rimanente, l'articolo in esame non fa alcuna distinzione fra la moglie maritata sotto il regime della comunione, e quella separata di beni; imperciocchè ne' due casi la ragione è la stessa.

SU L' ARTICOLO 2256.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2256 del Codice civile è uniforme all' articolo 2162 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1374 e 1375 delle Leggi civili.

Art. 2257. La prescrizione non corre,

Riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione, sino a che la condizione siasi verificata;

Riguardo ad un' azione per causa di garantìa, sino a che abbia avuto luogo l' evizione;

Riguardo ad un credito a tempo determinato, sino a che sia giunto tal tempo.

È evidente il motivo di questa disposizione: il creditore non può agire finchè è incerto se sussisterà la obbligazione, e finchè non ha cominciato ad essere esigibile.

SU L' ARTICOLO 2257.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, §. 4, Cod. *de praescriptione 30 vel 40 annorum;* L. 30, §. *Omnis*, Cod. *de jure dotium;* Argomento dalla L. 25 ff. *de stipulatione servorum.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2257 del Codice civile è uniforme all' articolo 2163 delle Leggi civili.

1. Vedi gli articoli 1134, 1133 e 471 delle Leggi civili.
2. La prescrizione non corre ne' fatti ed obbligazioni dependenti da condizioni, se non dal giorno della verificazione di queste.
(C. C. N. 11 gennaio 1814; *Tenerelli* c. *Santucci*).

Art. 2258. La prescrizione non corre *contra l'erede beneficiato* riguardo ai crediti che ha contra l'eredità.

Essa corre *contra una eredità giacente* quantunque non provveduta di curatore.

Contra l'erede beneficiato — Imperciocchè essendo nel possesso di tutti i beni della successione, è inutile esercitare contra di lei le azioni che potrebbero appartenergli particolarmente: Nondimeno dall' articolo 996 del Codice di procedura sembra risultare il contrario, poichè questo articolo dispone che può intentare le azioni contra un curatore all' eredità beneficiata.

Contra un eredità giacente — La successione rappresenta la persona del defunto: *haereditas sustinet personam defuncti*, e gl' eredi debbono dolersi della loro negligenza la quale non può nuocere ai terzi.

SU L' ARTICOLO 2258.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 22, §. 11, Cod. *de jure deliberandi.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2258 del Codice civile è uniforme all' articolo 2164 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 719 e 730 delle Leggi civili; e l' articolo 1072 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2259. La prescrizione corre ancora durante i tre mesi per far l' inventario, ed i quaranta giorni per deliberare.

Nulla impedisce all' erede durante questi termini d' interrompere la prescrizione (articolo 779 del Codice civile). Ella non dev' essere sospesa.

SU L' ARTICOLO 2259.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2259 del Codice civile è uniforme all' articolo 2165 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 714 delle Leggi civili.

CAPITOLO V.

Del tempo necessario per prescrivere.

SEZIONE PRIMA.

Disposizioni generali.

Art. 2260. La prescrizione si calcola a giorni, e non ad ore.

SU L' ARTICOLO 2260.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 6 e 7, ff. *de usurpationibus et usucapionibus*; L. 15, ff. *de diversis temporis praescriptionum.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2160 del Codice civile è uniforme all' articolo 2166 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

La prescrizione per gli atti obbligatori incomincia a correre dal dì in cui si è desistito dall' adempimento.
(C. C. N. 15 febbraro 1817; *Battaglia* c. *Siano*).

Art. 2261. Si acquista quando è compito l' ultimo giorno del termine.

Quindi, ho comprato nel primo novembre 1824, a mezzogiorno, un fondo da una persona che non era proprietario; non avrò prescritto il primo novembre 1834 a mezzanotte. Ma si dà almeno al mese la uniforme durata di trenta giorni (articolo 40 del Codice penale); ovvero quella fissata dal calendario Gregoriano? Questo calendario ha forza di legge ai termini dell' articolo 132 del Codice di commercio, e per conseguente bisogna dare al mese la durata che esso indica.

SU L' ARTICOLO 2261.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2261 del Codice civile è uniforme all' articolo 2167 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Della prescrizione di trent' anni.

Art. 2262. Tutte le azioni, *tanto reali quanto personali*, si prescrivono col decorso di trent' anni, senza che colui che allega tal prescrizione sia tenuto ad esibirne un titolo, o che gli si possa opporre veruna eccezione *per causa di mala fede*.

Tanto reali quanto personali — Pretendo rivendicare contro Pietro un immobile che da trent' anni è nelle sue mani, questa è un azione *reale* contro cui potrà oppormi la prescrizione. Dò a prestito a Paolo diecimila franchi; durante trent' anni non ne dimando il pagamento: l' azione è personale, ella non gravita su i suoi beni, ma su la sua persona. Paolo dopo i trent' anni potrà rispondermi che il debito è prescritto: ed invano nell' un caso e nell' altro invocherò il mio titolo e la mala fede dell' usurpatore, o del mio debitore; essi potranno continuare ad essere obbligati nella coscienza; ma non lo saranno agli occhi della legge civile: l' ordine pubblico esigeva che si fosse messo un termine alle azioni. Allorchè d' esse son troppo antiche diventano difficilissime a giudicarsi; si moltiplicano le procedure, e possono essere favore-

voli alla mala fede per la loro troppo lunga durata e per la disposizione che le limita. D'altronde il proprietario ed il creditore debbono ad essi imputare un pregiudizio che risulta dalla sola loro negligenza. *Damnum quod quis sua culpa sentit, non intelligitur sentire.*

Per causa di mala fede — Quindi benchè il possessore non possa produrre il titolo, diviene proprietario, pel solo fatto del decorrimento del tempo dacchè ha cominciato a possedere: del pari se avesse un titolo, non gli si potrebbe opporre che era in mala fede, allorchè fu stipulato questo titolo: per esempio, se conosceva che il suo venditore non era legittimo proprietario della cosa venduta.

SU L' ARTICOLO 2262.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 30, Cod. *de praescriptione 30 vel 40 annorum.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2262 del Codice civile è uniforme all'articolo 2168 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 891, 1187, 1332 e 2187 delle Leggi civili.

2. L'azione a supplemento di legittima non è soggetta ad una prescrizione minore di quella delle altre azioni.
(C. C. N. 15 marzo 1815; *Cito* c. *Cito*).

3. Una concessione enfiteutica fatta dagli amministratori di un luogo Pio laicale senza regio assenso, e senza subaste, quarant'anni prima della decisione delle quattro ruote del S. R. C. su la prescrizione, se si vorrà oggi impugnare dallo stesso luogo Pio per causa della mancanza dei solenni, e dall'enfiteuta si oppone la prescrizione; anche in appello, debb'essere la concessione garantita e sostenuta in virtù della prescrizione.
(C. A. A. 1. febbrajo 1826; *Ciavoli* e. *Simone*; C. 2. 296).

4. Il dritto di paraggio che le figliuole avevano per virtù della costituzione *in aliquibus* sulla intestata successione de' loro genitori, era un azione di credito e non di condominio; ed a quest' azione i fratelli debitori, ed i loro eredi non possono opporre la prescrizione.
(S. C. G. N. 4 settembre 1817; *Marzano* e. *Marzano*; Supp. 1818 n.°).

5. L'azione per ritogliere una massa creditoria dalle mani di un indegno, che n'era in possesso sotto le vecchie leggi, non si prescrive che

coll' elasso di trent' anni, ed è esperibile anche contro i terzi possessori (C. A. A. 12 giugno 1818; *Avanii* c. *Avanii*, C. 2. 558).

Art. 2263. Dopo ventotto anni dalla data dell' ultima scrittura, il debitore di una rendita può essere astretto a somministrarne a proprie spese *una nuova* al suo creditore o a quelli che abbian causa da lui.

Una nuova — Costituisco una rendita perpetua di mille franchi annui per capitale di ventimila franchi. Ricevo annualmente la quietanza dal mio creditore; se dopo ventotto anni non potesse esigere un titolo novello, chi mi impedirebbe di sopprimere le quietanze che sono nelle mie mani, e dire che non avendo pagato per trent' anni ho prescritto il mio debito! Come mai potrà provare che in fatto gli sono stati pagati gli arretrati, mentre tutte le quietanze sono nelle mie mani?

SU L' ARTICOLO 2263.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2263 del Codice civile è uniforme all'articolo 2169 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 707 e 1291 delle Leggi civili.

Art. 2264. Le regole della prescrizione sopra altri oggetti diversi da quelli indicati nel presente titolo, sono spiegate *ne' loro luoghi particolari*.

Ne' loro luoghi particolari — Vedete gli articoli 181, 475, 690, 1304, 1676, etc.

SU L' ARTICOLO 2264.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2264 del Codice civile è uniforme all' articolo 2170 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 75, 250, 252, 398, 484, 542, 544, 564, 627, 706, 728, 798, 806, 882, 891, 1002, 1165, 1468, 1494, 1522, 1726 e 2074 delle Leggi civili.

SEZIONE III.

Della prescrizione di dieci e di venti anni.

Art. 2265. Colui che acquista in buona fede, e con giusto titolo, un immobile, ne prescrive la proprietà col decorso *di anni dieci*, se il vero padrone *abiti* nel territorio compreso sotto la giurisdizione della Corte di appello dentro del quale sia situato l'immobile; e col decorso di anni venti, se sia domiciliato al di fuori.

Di anni dieci — Il compratore di buona fede, e per effetto di un giusto titolo, doveva essere più favorito di un usurpatore: se è compratore, è vero che ha pagato ad un altro diverso dal proprietario il prezzo della cosa, ma in fine non è divenuto più ricco: dall'altra banda, ha dovuto decidersi con confidenza, che non può avere il possessore di mala fede, a tutti gli atti utili alla proprietà; ha dovuto fabbricare, piantare, ed impegnarsi a tutte le spese di dissodazione e di disseccamento; quindi l'ordine pubblico e l'agricoltura esigevano che i suoi diritti non rimanessero per lungo tempo nella incertezza. Ma non bisogna ingannarsi sulla intelligenza della espressione *un giusto titolo*, poichè non deve intendersi un titolo che emana dal vero proprietario, il quale sarebbe per se solo capace ad assicurare la proprietà senza aver bisogno della prescrizione; ma significa un titolo disteso nelle forme volute dalla legge, e che trasferirebbe la proprietà se derivasse dal vero proprietario.

Abiti — Ma sarebbe mai sufficiente per compiere la prescrizione di dieci anni, che risiedesse nel territorio benchè avesse altrove il suo domicilio? Sembra preferibile l'affermativa, poichè la sua residenza nel territorio lo mette sufficientemente a portata di conoscere che il suo immobile è posseduto da un altro diverso da quello nelle cui mani dovrebbe trovarsi.

SU L'ARTICOLO 2265.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 12, Cod. *de praescriptione longi temporis*; L. 7, Cod. *quibus non objicitur longi temporis praescriptio*; LL. 12 e 38, ff. *de usurpationibus et usucapionibus*; L. unic. in fin., Cod. *de usucapione trasformanda*; L. 2, §. 15; L. 7, §. 5; e L. 14, ff. *pro emptione*; L. 27, ff. *de contrahenda emptione*; L. 9, Cod. *de usucap. pro empt.*; L. 5, ff. *pro derelicto.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2265 del Codice civile corrisponde all'articolo 2171 delle Leggi civili, così conceputo:

» Colui che acquista in buona fede e con giusto titolo un immobi-
» le, ne prescrive la proprietà col decorso di dieci anni, se il vero pa-
» drone abiti nel territorio compreso sotto la giurisdizione della gran
» Corte civile, dentro del quale sia situato l'immobile, e col decorso di
» anni venti, se sia domiciliato al di fuori ».

Vedi gli articoli 475, 480, 1382, 2074 e 2173 delle Leggi civili.

Art. 2266. Se il vero padrone abbia tenuto in diversi tempi il suo domicilio nel detto territorio, e fuori del medesimo, è necessario per compiere il corso della prescrizione aggiungere a quel che manca ai dieci anni di presenza un numero di anni d'assenza, che sia *doppio* di quello che manca, per compiere i dieci anni di presenza.

Doppio — Quindi abito otto anni nel territorio, e quattro fuori del territorio: questi quattro anni formeranno i due che mancano perchè fosse compiuta la prescrizione di dieci anni.

SU L'ARTICOLO 2266.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2266 del Codice civile è uniforme all'articolo 2172 delle Leggi civili.

Art. 2267. Un titolo nullo *per difetto di forme* non può servire di base alla prescrizione di dieci e di venti anni.

Per difetto di forma — Per esempio una donazione sotto firma privata; un contratto di vendita stipulato da un notajo incompetente e senza sottoscrizione delle parti. In questo caso non avvi più un vero titolo, e per conseguente la base della prescrizione di dieci anni. È necessaria però un'esatta distinzione fra titolo nullo e titolo vizioso. Il primo ne' termini dell'articolo non può servire alla prescrizione, ma non ne impediscono il corso; imperciocchè essendo nullo, si considera come non esistente, e per conseguente il possessore potrà prescrivere col decorrimento di trent'anni: per lo contrario, il titolo vizioso è quello che si oppone sempre alla prescrizione, siccome un contratto di affitto, un'atto di deposito (articolo 2236 del Codice civile); ed in questo senso si considera che; è meglio non aver titolo, che averne uno vizioso.

SU L'ARTICOLO 2267.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 27, ff. *de usurpationibus et usucapionibus.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2267 del Codice civile è uniforme all'articolo 2173 delle Leggi civili.

Vedi l'articolo 475 delle Leggi civili.

Art. 2268. La buona fede *è sempre presunta*; e chi allega la mala fede deve somministrarne le pruove.

È sempre presunta — Di fatto il dolo non si presume.

SU L'ARTICOLO 2268.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2268 del Codice civile è uniforme all'articolo 2174 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 475 delle Leggi civili.

Art. 2269. Basta che la buona fede sia esistita *nel tempo dell' acquisto.*

Nel tempo dell' acquisto — In contrario a ciò che aveva luogo prima del Codice, si è ammesso il principio del dritto romano: *Mala fides superveniens non interrumpit usucapionem*: se ne adduce per ragione che la prescrizione di dieci e di venti anni, siccome quella di trenta, è messa nel numero delle lunghe prescrizioni che la prosperità degli stati e la pace pubblica [illegible] egualmente necessarie: Da che fin dal principio hanno esistito la buona fede ed il giusto titolo, non avvi più alcuna differenza tra le due prescrizioni.

SU L'ARTICOLO 2269.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2269 del Codice civile corrisponde all'articolo 2175 delle Leggi civili, così conceputo:
» Basta che la buona fede siavi stata nel tempo dell'acquisto, perchè
» si presuma continuato in tutto il tempo richiesto a prescrivere. La
» mala fede sopravvenuta nuoce: ma non potrà essere ammessa a dimo-
» strarla altra pruova se non quella che risulta da scrittura ».

Art. 2270. Dopo dieci anni, l'architetto e gli appaltatori restano sciolti dalla garantia delle opere in grande che han fatte o dirette.

SU L'ARTICOLO 2270.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 8, Cod. *de operibus publicis.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2270 del Codice civile è uniforme all'articolo 2176 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1634, 1638 e 2180 delle Leggi civili.

SEZIONE IV.

Di alcune particolari prescrizioni.

Il Codice divide in quattro classi queste prescrizioni, e secondo la natura e la importanza delle cose sulle quali si esercitano, le determina, a sei mesi, ad un anno a due ed a cinque anni. Sono fondate su la presunzione di pagamento che risulta dal bisogno che hanno i diversi creditori di queste specie di debiti di essere prontamente pagati, e dall'abitudine nella quale si è di pagare tali debiti senza ritardo, e spesso senza esigere quietanza: *Sunt introductae in favorem debitorum qui sine instrumento et testibus, ut fit, solverunt et praecipue haeredem eorum.*

Art. 2271. Si prescrivono col decorso di sei mesi

Le azioni de' maestri ed institutori di scienze ed arti per le lezioni che danno a mese.

Le azioni degli osti e dei *trattori* per l'alloggio e cibi che somministrano;

Quelle degli operaj e de' giornalieri pel pagamento delle loro giornate, de' loro salarj, e delle somministrazioni loro dovute.

SU L' ARTICOLO. 2271.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2271 del Codice civile corrisponde all' articolo 2177 delle Leggi civili, così conceputo:

» Si prescrivono col decorso di sei mesi le azioni de'maestri ed isti-
» tutori di scienze ed arti per le lezioni che danno a mese ».

» Le azioni degli osti e de' trattori per l' alloggio e cibi che sommi-
» nistrano ».

» Quelle de' domestici stipendiati a mese, degli operaj e de' giorna-
» nalisti pel pagamento delle loro giornate, de' loro salari e delle som-
» ministrazioni loro dovute ».

Vedi gli articoli 1627, 1824, 1971, 2166, 2180 e 2184 delle Leggi civili.

Art. 2272. Si prescrivono col decorso di un anno,

Le azioni de' medici, chirurgi, e speziali, per le loro visite, operazioni e medicamenti;

Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano, e delle commissioni ch' eseguono;

De' mercanti, per le merci che vendono *ai particolari non mercanti*;

De' maestri che tengono in casa gli alunni, pel prezzo della *pensione* che ne riscuotono; e degli altri maestri pel prezzo dell' istruzione;

De' domestici stipendiati ad anno, pel pagamento del loro salario.

A' particolari non mercanti — Di fatto, fra mercanti si seguono le regole del commercio, che danno ai giudici maggior latitudine per giugnere alla pruova (articolo 109 del Codice di commercio). D' altronde i commercianti debbono avere i libri.

SU L' ARTICOLO 2272.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2272 del Codice civile è uniforme all' articolo 2178 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 464, 1283, 1468, 1627, 1934, 1970, 2007 e 2182 delle Leggi civili.

Art. 2273. L' azione de' patrocinatori pel pagamento delle loro spese e salarj, si prescrive col decorso di due anni, da computarsi dalla decisione delle liti, o dalla conciliazione delle parti, o dalla rivocazione de' detti patrocinatori. Riguardo agli affari non terminati, essi non posson domandare di esser soddisfatti delle spese e salarj dovuti da tempo maggiore di cinque anni.

SU L'ARTICOLO 2273.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2273 del Codice civile è uniforme all'articolo 2179 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 2166, 2181 e 2182 delle Leggi civili.

Art. 2274. La prescrizione ha luogo ne' casi sopra enunciati, quantunque *si siano continuate le somministrazioni*, le consegne a credenza, i servigi, ed i lavori.

La prescrizione non cessa di correre se non quando vi sia stato *un conto aggiustato*, una polizza o chirografo, o una citazione giudiziale non perenta.

Si siano cominciate le somministrazioni — Quindi ciascuna somministrazione o ciascuna fornitura si considera come un credito distinto soggetto alla prescrizione particolare.

Un conto aggiustato — È il riconoscimento del debito in piede del notamento; *chirografo*, è un obbligazione sotto firma privata; *polizza*, questa parola, opposta a chirografo, significa un' atto pubblico. In tutti questi casi non esistendo più la presunzione di pagamento potrà soltanto acquistarsi la prescrizione di trent' anni.

SU L'ARTICOLO 2274.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2274 del Codice civile è uniforme all'articolo 2180 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 2156 e 2184 delle Leggi civili.

Art. 2275. Non di meno coloro cui tali prescrizioni vengono opposte *possono deferire il giuramento* a coloro che le oppongono, per sapere se la cosa siasi realmente pagata.

Il giuramento potrà esser deferito alle vedove ed

agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi, se sian minori; affinchè dichiarino se sappiano o no che la cosa sia dovuta.

Possono deferire il giuramento — Siccome in tutti questi casi la prescrizione riposa sulla presunzione di pagamento la quale potrebbe non esser vera, la legge permette di deferirsi il giuramento, siccome ultima risorsa.

SU L'ARTICOLO 2275.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2275 del Codice civile è uniforme all'articolo 2181 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1312, 1627 e 2184 delle Leggi civili.
2. Il giuramento decisorio non è applicabile ai debitori di annualità, o d'interesi per somma data a mutuo, di alimenti o di pigioni.
C. A. A. 13 marzo 1816; *Tedesco* c. *Valignani*; C. 1. 181).

Art. 2276. I giudici ed i patrocinatori sono esonerati dal render conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo la decisione delle medesime.

Gli uscieri, dopo due anni dall'esecuzione della commessione, o dalla notificazione degli atti di cui erano incaricati, son parimente liberati dal renderne conto.

SU L'ARTICOLO 2276.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 2276 del Codice civile è uniforme all'articolo 2182 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 2178 e 2184 delle Leggi civili.

Art. 2277. Si prescrivono col decorso di cinque anni;

Le annualità delle rendite perpetue e vitalizie;
Quelle delle pensioni per alimenti;
Le pigioni delle case, ed i fitti de' beni rustici;
Gl' interessi delle somme prestate, e generalmente tutto ciò ch' è pagabile ad anno, o a termini periodici più brevi.

SU L' ARTICOLO 2277.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2277 del Codice civile è uniforme all' articolo 2183 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Il quinquennio nel quale possono prescriversi le annualità o interessi delle somme date a mutuo, non dee contarsi che dal giorno in cui ciascuna annualità sia maturata, e quelle sole annualità, debbono dichiararsi prescritte per le quali dal dì loro maturo al giorno della domanda giudiziale sien decorsi cinque anni.

(C. A. A. 2 agosto 1816; *Salvatori* c. *Annatossi*, C. 2. 95).

2. Le annualità scadute prima della pubblicazione del Codice civile non possono dichiararsi prescritte per l' elasso del quinquennio.

La L. 17 ff. *de usuris*, non è applicabile alle annue rendite per capitali dati a censo, bensì alle sole usure per danari dati a mutuo, nè queste rendite arretrate sotto le antiche leggi debbono essere colpite dalla prescrizione indicata dall' articolo 2277 del Codice civile.

(C. A. A. 22 luglio 1818; *Cardone* c. *Corrado*; C. 3. 30).

3. La prescrizione degl' interessi non può aver luogo col giudizio pendente e diffinitivamente giudicato.

(S. C. G. N. 1 settembre 1818; *Della Rocca* c. *Battipaglia*).

4. Lo spirito, la forza e la potestà dell' articolo 2277 è stato ed è d' impedire la rovina de' debitori, i quali spesso venivano schiacciati sotto il peso degli arretrati; e di prevenire gl' infiniti litigi che insorgevano per lo pagamento: quindi se quello che è dovuto per annualità, interessi, vitalizi ed altro siasi ridotto a scrittura, a conto approvato non si prescrive col quinquennio perchè ha formato un conto capitale.

(S. C. G. N. 7 gennajo 1819; *Perena* c. *Canfora*).

Art. 2278. Le prescrizioni delle quali trattasi negli articoli della presente sezione, corrono *contra i minori* e gl' interdetti, salvo loro il regresso contro ai tutori.

Contra i minori — La qualità delle persone non impedisce che possa esistere la presunzione di pagamento. Per esempio, se un minore esercita una professione del genere di quelle di sopra enumerate, si deve supporre che è stato pagato ugualmente che se fosse stato maggiore. In quanto alle prescrizioni per altri oggetti si è egualmente mantenuta la presunzione, dando al minore il regresso contra il suo tutore.

SU L' ARTICOLO 2278.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2278 del Codice civile è uniforme all' articolo 2184 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 2158 delle Leggi civili; e l' articolo 491 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2279. *Riguardo ai mobili*, il possesso vale per titolo.

Ciò non ostante *colui che ha perduto*, *o cui fu rubata* qualche cosa, può rivendicarla nel corso di tre anni, da computarsi dal giorno della perdita o del furto, contro colui, nelle mani del quale la trovi, salvo a costui il regresso contra quello da cui l' ha ricevuta.

Riguardo a' mobili — Vale a dire, che ad eccezione dei due casi che seguono, il possessore si reputa talmente proprietario, che colui il quale ha un titolo, e che potesse provare la sua proprietà non avrebbe mai azione di rivendicazione. In parecchie occasioni è applicabile questo principio, introdotto a motivo della impossibilità di constar sempre la identità dei mobili, e seguirli nella loro rapida circolazione di mano a mano. D' altronde, era necessario evitare delle procedure che sarebbero state innumerevoli, e che, il più delle volte, avrebbero ecceduto il valore degli oggetti controversi. Ma si potrebbe provare che il possessore è di mala fede (articolo 1141 del Codice civile).

Le rendite essendo mobili (articolo 529 eod.); colui al quale si sono pagati gli arretrati potrebbe mai, senza tito-

lo pretendere di essere il proprietario della rendita? Nò: le rendite non sono cose *puramente mobili* nel senso dell'articolo 2161 del Codice civile.

Colui che ha perduto, o *cui fu rubato* — In questi casi coloro che han trovato una cosa o l' han comprata da un altro non possono vedere nel loro possesso un titolo sufficiente per rispingere le azioni del proprietario. La eccezione, la quale d' altronde si ristringe ad un tempo brevissimo, era quindi dettata dalla natura delle cose: quindi se un depositario, o colui che toglie a prestanza, vi ha venduta la cosa depositata o prestata, il possesso valerà per titolo ed il proprietario non potrebbe esercitare l'azione di rivendicazione. Ma bisogna ben osservare che in quanto a colui che ha rubato, non potrebbe invocare la prescrizione di tre anni: il suo delitto e l'azione civile che vi è annessa non si prescrivono che col decorso di dieci anni (articolo 67 del Codice d' iscrizone criminale).

SU L' ARTICOLO 2279.

LEGGI ROMANE

Argomento dalla L. 47., ff. *de adquirenda vel amittenda possessione*; L. unica §. *cum autem*, Cod. *de usucapione transformanda*.

LEGGI CIVLI.

L' articolo 2279 del Codice civile è uniforme all' articolo 2185 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 450, 474, 1277, 1798 e 1971 delle Leggi civili; e l' articolo 909 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 2280. Se l' attuale possessore della cosa rubata, o perduta, l' abbia comprata in una fiera o mercato, ovvero in occasione di una vendita pubblica, o da un mercante *venditore di simili cose*, il padrone originario non può farsela restituire se non rimborsando al possessore il prezzo che gli è costata.

Venditore di simili cose — In questo caso, il compratore è stato di buona fede; egli ha dovuto credere che la cosa

apparteneva al venditore ; e se d'altronde si fosse potuto togliere l'oggetto al compratore senza restituirgli il prezzo pagato, nessuno avrebbe comprato, ed il commercio avrebbe sofferto un colpo funesto.

SU L' ARTICOLO 2280.

L'articolo 2280 del Codice civile è uniforme all' articolo 2186 delle Leggi civili.

Art. 2281. Le prescrizioni che si trovano *incominciate nell' epoca* della pubblicazione del presente titolo saranno regolate a norma delle leggi anteriori.

Ciò non ostante le anzidette prescrizioni per le quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbero più di trent' anni dall' epoca medesima, saran compiute col decorso di trent' anni.

Cominciato all' epoca della pubblicazione del presente titolo — Si avrebbe potuto pensare che le prescrizioni di già cominciate al momento della pubblicazione del Codice dovessero essere regolate dalla legge novella ; imperciocchè la prescrizione finchè non è compiuta, non essendo che una speranza riposta intieramente nell' avvenire, la legge novella poteva cambiarla e modificarla senza retroattività, poichè non eravi ancora diritto acquisito. L' articolo 691 e l' ultima disposizione dell' articolo in esame sembrano benanche confermare questa opinione. Nondimeno la Corte di cassazione ha pensato in contrario giudicando che gli affitti i quali altre volte si prescrivevano in alcune provincie col decorrimento di vent' anni, dovevano, benanche dopo il Codice, il quale ha introdotto in ordine a questi affitti la prescrizione quinquennale, prescriveasi con trent' anni, allorchè la prescrizione di essi fosse cominciata prima del Codice. La Corte suprema la cui giureprudenza sembra in oggi costante su tal particolare, si è fondata su i termini precisi dell' articolo in esame il quale prescrive che le prescrizioni cominciate all'epoca della sua pubblicazione, sieno regolate in conformità delle leggi antiche.

SU L' ARTICOLO 2281.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 2281 del Codice civile corrisponde all' articolo 2187 delle Leggi civili, così conceputo:

» Le prescrizioni incominciate precedentemente al dì primo gennajo
» 1809 ne' domini al di qua del faro, ed in quelli al di là del faro
» precedentemente al giorno in cui le presenti leggi civili saranno ivi
» in vigore, avranno rispettivamente la durata ordinata dalle leggi an-
» tiche ».

» Ciò non ostante, se le anzidette prescrizioni secondo le leggi an-
» teriori fossero oltre i trent' anni, saranno estinte col decorso di soli
» trent' anni. Per gli domini, non però al di là del faro, se i trent' an-
» ni si compiano nel corso dell' anno dal dì che le presente Leggi civili
» saranno ivi in vigore, i trent' anni non si avranno per compiuti che
» il dì 31 dicembre 1820 ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 2, 2133 e 2168 delle Leggi civili.

2. Le prescrizioni incominciate sotto l' impero delle vecchie Leggi debbono regolarsi a norma delle medesime.
(C. C. N. 13 dicembre 1816; *Pelosa* c. *Pelosa*).

FINE DEL TOMO QUINTO ED ULTIMO.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME.



TAVOLA

Di confronto degli articoli del Codice civile con quelli delle Leggi civili, ed indice delle pagine in cui sono esposti gli articoli, le Leggi romane, e la patria giurisprudenza.

N. B. le lettere R. V. T. N. n. hanno il seguente significato — *Riformato* — *Variato* — *Tolto* — *Nuovo* — *numero.*

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1582	1427	V.	5	6	6	6	
1583	1428		7	7	7	7	
1584	1429		9	9	9		
1585	1430		9	10	10	10	
1586	1431		11	11	11		
1587	1432		11	12	12		
1588	1433		12	12	12		
1589	1434		12	13		13	
1590	1435		13	14	14		
1591	1436		14	15	14	15	
1592	1437		15	16	16	16	
1593	1438	V.	16	17			
1594	1439		17	18	17	18	

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1595	1440		18	19	19		
1596	1441		19	20	20		
1597	1442		20	21			
1598	1443		21	22	21		
1599	1444		22	23	22	23	
1600	1445		23	23	23		
	1446						23
1601	1447		24	24	24		
1602	1448		25	25	25		
1603	1449		25	26	26		
1604	1450		26	27			
1605	1451		27	27	27		
1606	1452		27	28	38		
1607	1453		28	28	28		
1608	1454		28	29			
1609	1455		29	29			
1610	1456		29	30	30	30	
1611	1457		30	31	31	31	
1612	1458		31	32	32	32	
1613	1459		32	32			
1614	1460		33	33	33		
1615	1461		33	34	33		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1616	1462		34	34	34		
1617	1463	R.	34	35	35		
1618	1464		35	36	36		
1619	1465		36	37	37		
1620	1466		38	38			
1621	1467		38	38			
1622	1468		38	39	39		
1623	1469		39	40	40		
1624	1470		40	40	40		
1625	1471		41	52	41		
1626	1472		42	43	43	43	
1627	1473		43	44	44		
1628	1474		44	44	44		
1629	1475		45	45	45	45	
1630	1476		46	47	47	47	
1631	1477		47	48	48		
1632	1478		48	48	48		
1633	1479		48	49	49		
1634	1480		49	50	50		
1635	1481		50	50	50		
1636	1482		50	51	51		
1637	1483		51	52	52		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1638	1484		52	52	52		
1639	1485		53	53	53		
1640	1486		54	54	54	54	
1641	1487		55	65	55		
1642	1488		55	55	55	55	
1643	1489		56	56	56		
1644	1490	V.	56	57	57		
1645	1491		57	57	57		
1646	1492		57	58	58		
1647	1493		58	58	58		
1648	1494		58	59	59		
1649	1495	V.	59	59	59		
1650	1496		60	60	60	60	
1651	1497		61	61	61		
1652	1498		61	62	62	62	
1653	1499		63	63	63	63	
1654	1500		63	64	64	64	
1655	1501		64	65			
1656	1502		65	66		66	
1657	1503		66	67		67	
1658	1504		67	67			
1659	1505	V.	68	69	69	69	

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1660	1506		69	70	70	70	
1661	1507		70	70	70	71	
1662	1508		71	71	71		
1663	1509		71	72	72		
1664	1510		72	73	72		
1665	1511		73	73	73		
1666	1512		73	74			
1667	1513		74	75			
1668	1514		75	75	75	75	
1669	1515		76	76			
1670	1516		76	77	77		
1671	1517		77	77	77		
1672	1518		77	78	78		
1673	1519		78	79	79		
1674	1520	R.	80	81	81	81	
1675	1521	V.	82	83			
1676	1522		83	84			
1677	1523		84	84		84	
1678	1524	R.	85	85			
1679	1525		86	86			
1680	1526		86	87			
1681	1527	R.	87	88	88		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1682	1528		88	89			
1683	1529		89	89			
1684	1530		90	90	90		
1685	1531		90	91			
1686	1532		91	92	91		
1687	1533		92	92			
1688	1534	V.	92	93			
1689	1535		93	94		94	
1690	1536		94	95	95	95	
1691	1537		95	96	96		
1692	1538		96	96	96	96	
1693	1539		97	97	97	97	
1694	1540		97	98	98		
1695	1541		98	99			
1696	1542		99	99	99		
1697	1543		99	100	100		
1698	1544		100	101	101		
1699	1545		101	102	101		
1700	1546		102	102			
1701	1547	V.	102	103	103		
1702	1548		103	104	104	104	
1703	1549		104	104	104		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1704	1550		105	105	105		
1705	1551		105	106	106		
1706	1552		106	106			
1707	1553		106	107			
1708	1554		107	108			
1709	1555		108	108	108		
1710	1556		109	109	109		
1711	1557		109	110			
1712	1558		110	110	110		
1713	1559		111	111			
1714	1560		111	112	112		
1715	1561		112	112			
1716	1562		113	113			
1717	1563		113	114	114	114	
1718	1564	V.	114	115			
1719	1565		115	116	116	116	
1720	1566		117	117	117		
1721	1567		117	118	118		
1722	1568		118	119	119		
1723	1569		119	119	119		
1724	1570		119	121	120		
1725	1571		121	121	121		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1726	1572		121	122	122	122	
1727	1573		122	123			
1728	1574		123	123	123	124	
1729	1575		124	124	124		
1730	1576		124	125	125		
1731	1577		125	125	125		
1732	1578		125	126	126		
1733	1579		126	126	126		
1734	1580		127	127			
1735	1581		127	128	128		
1736	1582		128	128		129	
1737	1583		129	130	129		
1738	1584		130	130	130	130	
1739	1585		130	131			
1740	1586		131	131			
1741	1587		131	132	132	132	
1742	1588	V.	133	133	133	133	
1743	1589		133	134	134	134	
1744	1590	V.	134	134			
1745	1591		135	135			
1746	1592		135	135			
1747	1593		135	136			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1748	1594		136	136		137	
1749	1595		136	136			
1750	1596		137	137			
1751	1597		137	138			
1752	1598		138	138			
1753	1599		138	139	139		
1754	1600	V.	139	141			
1755	1601		141	141	141		
1756	1602		142	142			
1757	1603		142	142			
1758	1604		142	143			
1759	1605		143	144	143		
1760	1606		144	144			
1761	1607		144	145	145		
1762	1608		145	145			
1763	1609		145	146	146		
1764	1610		146	146			
1765	1611		146	147			
1766	1612	V.	147	147	147		
1767	1613		148	148	148		
1768	1614		148	149	149		
1769	1615		149	150	150	150	

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1770	1616		150	151	151		
1771	1617		151	152	152		
1772	1618		152	152	152		
1773	1619		152	153	153		
1774	1620		153	153	153	154	
1775	1621		154	154			
1776	1622	V.	154	155	155		
1777	1623		155	155			
1778	1624		155	156			
1779	1625		156	157			
1780	1626		157	157			
1781	1627		157	158			
1782	1628		158	159	159		
1783	1629		159	159	159		
1784	1630		159	160	160		
1785	1631		160	160			
1786	1632		161	161	161		
1787	1633		162	162			
1788	1634		162	163	162		
1789	1635		163	163	163		
1790	1636		163	164	164		
1791	1637		164	164			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1791	1637		164	164			
1792	1638		164	165			
1793	1639		165	166			
1794	1640		166	166			
1795	1641		166	167			
1796	1642		167	167			
1797	1643		167	168			
1798	1644		168	168			
1799	1645		168	169			
1800	1646		169	169	169	170	
1801	1647		170	170			
1802	1648		170	170			
1803	1649		170	171			
1804	1650		171	171	171		
1805	1651		171	172	172		
1806	1652		172	172			
1807	1653		172	173			
1808	1654		173	173			
1809	1655		173	174			
1810	1656		174	174			
1811	1657		174	175			
1812	1658		175	176			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1813	1659		176	176			
1814	1660		176	177			
1815	1661		177	177			
1816	1662		177	177			
1817	1663		177	178			
1818	1664		178	178			
1819	1665		178	179			
1820	1666		179	180			
1821	1667		180	180			
1822	1668		180	181	181		
1823	1669		181	181			
1824	1670		181	182			
1825	1671		182	182			
1826	1672		182	183		183	
1827	1673		183	183			
1828	1674		183	184			
1829	1675		184	184			
1830	1676		184	185			
1831	1677		185	185			
	1678						185
	1679						185
	1680						186

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
	1681						186
	1682						186
	1683						186
	1684						186
	1685						186
	1686						186
	1687						186
	1688						186
	1689						186
	1690						186
	1691						186
	1692						186
	1693						186
	1694						186
	1695						187
	1696						187
	1697						187
	1698						187
	1699						187
	1700						187
	1701						187
	1702						187

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
	1703						187
1832	1704		188	188	188		
1833	1705		188	189	189		
1834	1706	V.	189	190			
1835	1707		191	191	191		
1836	1708		191	191			
1837	1709	R.	191	192	192		
1838	1710		193	193	193		
1839	1711		193	194	194		
1840	1712		194	195	195		
1841	1713		195	195	195		
1842	1714		195	196	196		
1843	1715		196	196			
1844	1716	V.	196	197	197		
1845	1717		197	198	198		
1846	1718		198	199	199	199	
1847	1719		199	199			
1848	1720		199	200	200		
1849	1721		200	201	201		
1850	1722		201	202	202		
1851	1723		202	203	203		
1852	1724		203	204	204		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1853	1725		204	204	204		
1854	1726		204	205	205		
1855	1727		205	206	206	206	
1856	1728		206	207		207	
1857	1729		207	207	207	207	
1858	1730		207	208		208	
1859	1731		208	210	210	210	
1860	1732		210	210	210		
1861	1733		211	211	211		
1862	1734		211	212		212	
1863	1735		213	213			
1864	1736		213	214			
1865	1737	R.	214	215	215	215	
1866	1738		215	216			
1867	1739		216	217			
1868	1740		217	218	218		
1869	1741		218	219	219	219	
1870	1742		219	220	220		
1871	1743		220	220	220		
1872	1744		220	221		221	
1873	1745		221	221			
1874	1746		222	222	222		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1875	1747		223	223	223		
1876	1748		223	224	224		
1877	1749		224	224	224		
1878	1750		224	225	225		
1879	1751		225	226			
1880	1752		226	226	226		
1881	1753		226	227	227		
1882	1754		227	228	228		
1883	1755		228	229	228		
1884	1756		229	229	229		
1885	1757		229	230	229		
1886	1758		230	230	230		
1887	1759		230	231	230		
1888	1760		231	231	231		
1889	1761		232	232			
1890	1762		232	233	233		
1891	1763		233	233	233		
1892	1764		234	234	234	235	
1893	1765		235	236	235		
1894	1766		236	236	236		
1895	1767		236	237	237		
1896	1768		237	237			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1897	1769		238	238	238		
1898	1770	V.	238	238	238		
1899	1771		238	239	239		
1900	1772		239	239			
1901	1773		239	239			
1902	1774		240	240	240	240	
1903	1775		240	241	241		
1904	1776		261	261			
1905	1777		242	242		242	
1906	1778		243	243	243	243	
1907	1779		243	244		244	
1908	1780		244	245		245	
1909	1781		245	245		245	
1910	1782		246	246			
1911	1783		246	246			
1912	1784		247	247		247	
1913	1785		248	248			
1914	1786		248	248			
1915	1787		248	249	249		
1916	1788		249	249			
1917	1789		250	250	250	250	
1918	1790		251	251			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1919	1791	V.	251	252	252		
1920	1792		252	252			
1921	1793		252	252			
1922	1794		253	253			
1923	1795	V.	253	253			
1924	1796	V.	253	254			
1925	1797		254	255	255		
1926	1798		255	256	255		
1927	1799		256	256	256		
1928	1800		256	257	257		
1929	1801		257	258	258		
1930	1802		258	259	258		
1931	1803		259	259			
1932	1804		259	260	260		
1933	1805		260	260		260	
1934	1806		261	261	261		
1935	1807		261	262	262		
1936	1808		262	262	262		
1937	1809		262	263	263	263	
1938	1810		263	264	264		
1939	1811		264	265	264		
1940	1812		265	265			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1941	1813		265	266			
1942	1814		266	266	267		
1943	1815		266	267	267		
1944	1816		267	267	267		
1945	1817		268	268			
1946	1818		268	268			
1947	1819		268	269	269		
1948	1820		269	269			
1949	1821		270	270	270		
1950	1822	V.	270	271			
1951	1823		271	271			
1952	1824		271	272	272		
1953	1825		272	272	272		
1954	1826		272	273	272		
1955	1827		273	273			
1956	1828		273	274	274		
1957	1829		274	274			
1958	1830		274	275			
1959	1831		275	275			
1960	1832		275	276	276		
1961	1833		276	276		277	
1962	1834		277	278		278	

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1963	1835		278	279		279	
1964	1836	V.	279	280			
1965	1837		281	281	281		
1966	1838		281	282	282		
1967	1839		282	283	283		
1968	1840		283	283		284	
1969	1841		284	284			
1970	1842		285	285			
1971	1843		285	285			
1972	1844		286	286			
1973	1845	V.	286	287			
1974	1846		287	287			
1975	1847		287	288			
1976	1848		288	288			
1977	1849		288	289		289	
1978	1850		289	290		290	
1979	1851		290	291			
1980	1852		291	291			
1981	1853		291	292			
1982	1854		292	292			
1983	1855		293	293			
1984	1856		293	294	294		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1985	1857		294	295	294		
1986	1858		295	295	295	295	
1987	1859		295	296	295		
1988	1860		296	296	296	296	
1989	1861		297	297	297		
1990	1862		297	298	298		
1991	1863		298	299	299	299	
1992	1864		300	300	300	300	
1993	1865		301	301	301	301	
1994	1866		302	302	302		
1995	1867		302	303	303		
1996	1868		303	304	303		
1997	1869		304	304			
1998	1870		305	305		305	
1999	1871		305	306	306	306	
2000	1872		306	307	307		
2001	1873		307	307	307	307	
2002	1874		308	308	308	308	
2003	1875	V.	308	309	309		
2004	1876		309	310	309		
2005	1877		310	310	310		
2006	1878		310	311	311		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
2007	1879		311	312	311		
2008	1880		312	312	312		
2009	1881		312	313	312		
2010	1882		313	313	313		
2011	1883		314	314	314		
2012	1884		314	315	315		
2013	1885		315	316	316	316	
2014	1886		316	317	317		
2015	1887		317	317	317		
2016	1888		318	318	318		
2017	1889		318	319	319		
2018	1890	V.	319	319	319		
2019	1891		320	320			
2020	1892		320	321	321		
2021	1893		321	322	322		
2022	1894		322	322	322		
2023	1895	V.	323	323	323	323	
2024	1896		324	324			
2025	1897		324	325	325		
2026	1898		325	326	326		
2027	1899		326	326			
2028	1900		326	327	327	327	

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
2029	1901		328	328			
2030	1902		328	328			
2031	1903		328	329	329		
2032	1904		329	330			
2033	1905		330	331			
2034	1906		331	331	331		
2035	1907		331	332	332		
2036	1908		332	333	333		
2037	1909		333	333			
2038	1910		333	334	334		
2039	1911		334	334	334		
2040	1912	V.	335	335			
2041	1913		336	336			
2042	1914		336	336			
2043	1915		336	337			
2044	1916		337	338	338	338	
2045	1917	V.	338	339	339	339	
2046	1918		339	340	340		
2047	1919		340	341	340		
2048	1920		341	341	341		
2049	1921		341	342	342	342	
2050	1922		342	343	343		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
2051	1923		343	343	343	344	
2052	1924	V.	344	345	345	345	
2053	1925		345	346	346	346	
2054	1926		346	347	346		
2055	1927		347	347	347		
2056	1928		347	348	348		
2057	1929		348	349	349		
2058	1930		349	350	350		
	1931						350
	1932						350
2059	1934	R.	351	354	351		
2060			351			355	
2061	1935	R.	355				
2062			356	357		357	
2063		T.	358	359			
2064	1936	R.	359	359			
2065	1933	R.	359	360			
2066	1936	R.	360	361			
2067	1937	V.	361	362			
2068	1938	V.	362	362			
2069	1939	V.	362	363			
270	1940		363	363			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
2071	1941		364	364			
2072	1942		364	365	365		
2073	1943		365	365	365	365	
2074	1944		366	366			
2075	1945		366	366	366		
2076	1946		367	368	367		
2077	1947		368	368	368		
2078	1948		368	369	369	369	
2079	1949		369	369	369		
2080	1950		370	370	370		
2081	1951		370	371	371		
2082	1952		371	372	372		
2083	1953		372	373	373		
2084	1954		373	373			
2085	1955		374	374	374	374	
2086	1956		374	375	375		
2087	1957		375	376	376	376	
2088	1958		377	377	377		
2089	1959		378	378	378	378	
2090	1960	V.	378	379			
2091	1961		379	379		379	
2092	1962		382	382		382	

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
2093	1963		383	383	383		
2094	1964		383	383			
2095	1965		384	384		384	
2096	1966		384	385	385		
2097	1967		385	385			
2098		T.	385	386			
2099	1968		386	387			
2100	1969		387	387			
2101	1970		387	389	389		
2102	1971	V.	389	396	396	397	
2103	1972	V.	398	401	401	402	
2104	1973	V.	402	403			
2105	1974	V.	403	403			
	1975						403
	1976						404
	1977						404
	1978						404
	1979						404
	1980						404
	1981						404
	1982						404
	1983						404

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
	1984						404
	1985						405
	1986						405
	1987						405
	1988						405
	1989						405
	1990						405
	1991						405
2106	1992	R.	406	407			
2107	1993	V.	407	407			
2108	1994		407	409			
2109	1995		409	410			
2110	1996		410	410		410	
2111	1997	V.	411	412			
2112	1998		412	412			
2113	1999		412	413			
2114	2000		413	414	414	414	
2115	2001		414	414			
2116	2002		414	414			
2117	2003		415	415			
2118	2004		415	416	416		
2119	2005	R.	416	417			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
2120	2006	V.	417	417			
2121	2007		417	419	419	419	
2122	2008		419	420			
2123	2009	R.	420	422			
2124	2010		423	423	423		
2125	2011		423	424	424		
2126	2012		424	425	425		
2127	2013		425	426	426	426	
2128	2014	R.	426	427			
2129	2015		427	428	428	428	
2130	2016		428	429			
2131	2017		429	430	430		
2132	2018		430	430		430	
2133	2019		431	431	431	431	
2134	2020		431	432		432	
2135	2021	V.	433	435	435	436	
2136	2022	V.	436	437			
	2023						437
2137	2024		437	438			
2138	2025		438	438			
2139	2026		439	439			
	2027						439

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
	2028						439
	2029						439
	2030						439
	2031						439
	2032						439
	2033						439
2140	2034		440	441			
2141	2035		441	441			
2142	2036		441	442			
2143	2037		442	442			
2144	2038		442	443			
2145	2039	V.	443	443			
2146	2040	V.	444	446			
2147	2041		446	447			
2148	2042		447	451		451	
2149	2043		451	452			
2150	2044		452	452			
2151	2045		453	454			
2152	2046		454	454		454	
2153	2047		454	455		455	
2154	2048		455	456			
2155	2049		456	457			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
2156	2050		457	458			
2157	2051		458	459			
2158	2052		459	460			
2159	2053		460	460			
2160	2054	R.	461	461			
2161	2055	V.	461	462			
2162	2056		462	463		463	
2163	2057		463	463			
2164	2058		463	464			
2165	2059		464	465			
2166	2060		465	465	465		
2167	2061		466	466		466	
2168	2062		466	467	467		
2169	2063		467	468		468	
2170	2064		468	469		469	
2171	2065		470	470	470	470	
2172	2066		470	471	471		
2173	2067		471	472			
2174	2068	V.	472	473			
2175	2069		473	473	473	474	
2176	2070		474	474	474	474	
2177	2071		475	475	475		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO co' le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
2178	2072		476	476	476		
2179	2073		476	476			
2180	2074		477	480	479		
2181	2075	V.	480	481			
2182	2076		482	483	483		
	2077						483
	2078						483
	2079						483
	2080						483
	2081						483
2183	2082		483	484			
2184	2083		484	485			
2185	2084		485	487			
2186	2085		487	488			
2187	2086		488	488			
2188	2087		488	489			
2189	2088		489	489			
2190	2089		490	490			
2191	2090		490	490			
	2091						491
2192	2092		491	492			
2193	2093		492	493			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
2194	2094	V.	493	494			
	2095						495
2195	2096		495	497			
2196	2097		498	498			
2197	2098		498	499			
2198	2099		499	499			
2199	2100	V.	500	500			
2200	2101		500	501			
2201	2102	V.	501	501			
2202	2103	V.	501	502			
2203	2104	V.	502	502			
2204	2105		503	504	504	504	
2205	2106		504	505		505	
2206	2107		505	506	506		
2207	2108		506	506			
2208	2109		506	507			
2209	2110		507	508		508	
2210	2111		509	509		509	
2211	2112	V.	510	510			
	2113						510
	2114						510
	2115						510

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
	2116						510
	2117						511
2212	2118		511	511			
2213	2119		511	512			
2214	2120		512	512			
2215	2121		513	513		513	
2216	2122		514	514			
2217	2123	V.	514	514			
2218	2124		515	515			
2219	2125		516	517	517	517	
2220	2126		517	518	518		
2221	2127		518	518			
2222	2128		518	519			
2223	2129		519	519	519		
2224	2130		519	520	520		
2225	2131		520	520			
2226	2132		520	521	521		
2227	2133	R.	521	521	521		
2228	2134		522	522	522		
2229	2135		522	523	523	523	
2230	2136		524	524			
2231	2137		524	524	524		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
2232	2138		525	525	525	525	
2233	2139		525	526	526		
2234	2140		526	526			
2235	2141		526	527	527		
2236	2142		527	528	538		
2237	2143		528	528	528		
2238	2144	V.	528	529			
2239	2145		529	530			
2240	2146		530	531	531		
2241	2147		531	531			
2242	2148		532	532			
2243	2149		532	533	532		
2244	2150		533	533	533		
2245	2151	V.	534	534			
2246	2152		534	535			
2247	2153		535	535			
2248	2154		535	536	536	536	
2249	2155		536	537	537		
2250	2156		537	538			
2251	2157		538	538			
2252	2158	V.	538	539	539		
2253	2159		539	539			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
2254	2160		539	540	540		
2255	2161	V.	540	541			
2256	2162		541	542			
2257	2163		542	542	542	543	
2258	2164		543	543	543		
2259	2165		543	544			
2260	2166		544	544	544	544	
2261	2167		544	545			
2262	2168		545	546	546	546	
2263	2169		547	547			
2264	2170		547	547			
2265	2171	V.	548	549	549		
2266	2172		549	549			
2267	2173		550	550	550		
2268	2174		550	551			
2269	2175	R.	551	551			
2270	2176		551	551	551		
2271	2177	V.	552	552			
2272	2178		553	553			
2273	2179		553	554			
2274	2180		554	554			
2275	2181		554	555		555	

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
2276	2182		555	555			
2277	2183		555	556		556	
2278	2184		556	557			
2279	2185		557	558	558		
2280	2186		558	559			
2281	2187	R.	559	560		560	

FINE.

